

LE TRE NOBILTÀ

LA LEGISLAZIONE NOBILIARE DEL GRANDUCATO DI TOSCANA (1750)
TRA MAGISTRATURE CIVICHE, ORDINE DI SANTO STEFANO E DIPLOMI DEL PRINCIPE

Marcella Aglietti

INDICE

Indice

Premessa

Capitolo I – I caratteri della nobiltà toscana precedenti alla riforma del 1750

1. *Peculiarità dello status nobiliare toscano*
2. *Nobiltà repubblicana e pubbliche magistrature*
3. *Nobiltà cavalleresca. L'Ordine stefaniano e l'istituto della commenda di padronato*

Capitolo II – La «naturale disunzione» della nobiltà toscana

1. *L'arrivo dei lorenese: le premesse di un difficile rapporto*
2. *Timori, sospetti e prime riforme*
3. *Le riforme in materia nobiliare attuate nell'Ordine di S. Stefano*
4. *Il dibattito per una legge sulla nobiltà toscana*

Capitolo III – Primi effetti e novità della legislazione nobiliare lorenese

1. *Reazioni all'entrata in vigore della «legge per regolamento della nobiltà» del 1750*
2. *Patrizi e nobili*
3. *La perdita della nobiltà*

Capitolo IV – Le nobiltà per ufficio, diploma granducale e cavalleresca

1. *Criteri di analisi e di descrizione*
2. *Pubblici uffici, impieghi cittadini e libere professioni*
3. *Valore nobilitante del diploma sovrano*
4. *Caratteristiche e peculiarità dei rapporti con l'Ordine di S. Stefano*

Capitolo V – La nobiltà «forestiera»

1. *La presenza dei nobili stranieri nei libri d'oro*
2. *Gli spagnoli*
3. *I lorenese*
4. *I toscani all'estero*

Capitolo VI – Ulteriori considerazioni a margine della legge del 1750

1. *Politiche matrimoniali*
2. *Madri, mogli e sorelle: le donne della nobiltà toscana*
3. *Nobiltà povera*
4. *Le altre prove di nobiltà non previste dalla legge*

Capitolo VII – Peculiarità locali

1. *Le sette antiche città nobili*
2. *Le città di nobiltà semplice*

Capitolo VIII – Conseguenze, efficacia e fallimenti della legge del 1750

1. *Significativi cambiamenti nelle modalità di applicazione della normativa*
2. *Un bilancio conclusivo*

Tavole

Appendice

Indice dei nomi

PREMESSA

La «legge per regolamento della nobiltà e cittadinanza», promulgata da Francesco Stefano il 31 luglio 1750 e pubblicata a Firenze il 1° ottobre dello stesso anno¹, prescrisse per la prima volta con esattezza i titoli necessari ed i requisiti indispensabili per ottenere il riconoscimento delle qualità nobiliari e quindi la conseguente iscrizione in appositi registri, i «libri d'oro». Dall'insieme della documentazione presentata da tutti coloro che aspirarono alla legittimazione ufficiale del proprio *status* privilegiato, si formò il ricchissimo fondo della Deputazione sopra la nobiltà e la cittadinanza, oggi presso l'Archivio di Stato di Firenze.

Con il 1750 si apre allora una tappa fondamentale per la storia dei ceti dirigenti del granducato: non solo si sancisce per la prima volta una definizione giuridica univoca della condizione nobiliare, ma si realizza un punto di incontro tra le esigenze del governo lorenese e quelle del ceto aristocratico toscano. Rappresenta pertanto un momento eccezionale per verificare forze e poteri di entrambe. L'intenzione, peraltro, non è quella di ricostruire esaurientemente l'intero panorama politico della seconda metà del XVIII secolo, così ricco di eventi e di cambiamenti istituzionali e sociali, quanto piuttosto di proporre una rassegna complessiva delle ragioni in base alle quali una parte prescelta dei sudditi granducali giustificò la propria nobiltà e la titolarità di una condizione di vantaggio, sotto l'insegna della nuova norma.

Appare subito determinante precisare come i criteri con cui era stabilita l'appartenenza allo *status* nobiliare vennero decisi e determinati non dalla classe stessa, bensì dai ministri incaricati di ciò dal sovrano, sotto l'onnipresente direzione del conte Nay de Richecourt, seppure con l'imprescindibile collaborazione di alcuni toscani. Già dalle prime lettere che Richecourt e il principe di Craon scrissero da Firenze a Vienna al sempre assente Francesco Stefano, emergono i primi indizi delle idee che saranno alla base di una normativa che si dimostrò poi, a conti fatti, poco adeguata alla realtà locale. Tutto ciò esasperò la tensione che sembrò caratterizzare fin dal primo momento i rapporti

¹ Per una ulteriore analisi di questa legge e delle sue conseguenze nella storia del granducato si rimanda a F.DIAZ-L.MASCILLI MIGLIORINI-C.MANGIO, *Il Granducato di Toscana. I Lorena*, Torino, UTET, 1997, pp.163-170 ; C.DONATI, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Bari, Laterza, 1988, pp.322-329 ; D.MARRARA, *L'Ordine di Santo Stefano nell'età della Reggenza. Le riflessioni critiche di Pompeo Neri e la legge sulla nobiltà*, in *Atti del convegno : L'Ordine di S.Stefano nella Toscana dei Lorena*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1992, pp.48-60.

tra lorenesi e toscani, rafforzando diffidenze e movimentando, pur senza grossi scontri, la vita politica del paese. Se è ormai pacifico che la nuova disciplina si ispirò a principi diversi da quelli della tradizione medicea, resta da chiarire in che misura essa riuscì effettivamente ad affermare un nuovo rapporto politico tra sovrano e *élites*.

Per meglio intendere il significato e la portata della legislazione nobiliare del 1750, si è tentato dunque, oltre a ricostruire la temperie politica che aveva portato alla sua formulazione, di evidenziare alcuni aspetti ritenuti più rilevanti tra quanti emersi durante i lavori svolti dalla «deputazione sopra la descrizione della nobiltà»² (apposita commissione dotata del compito di stabilire la conformità o meno dei singoli casi concreti ai requisiti previsti).

Seguire le tappe di applicazione della legge significa ripercorrere le fasi di un processo di lunga durata nel quale l'introduzione di cesure cronologiche nette risulterebbe arbitraria. Ad ogni modo, seppure l'esame dei casati nobili continuò in modo discontinuo per tutto il periodo tra il 1751 e il 1860³, una prima fase dei lavori di registrazione si concluse già nel 1784, dopo di che l'attività di «descrizione» delle nobiltà granducali voluta dalla norma divenne meno sistematica, interrompendosi significativamente nel 1808 (per riprendere solo nel 1815). In questa indagine assumerò allora quali termini di riferimento l'entrata in vigore della legge, in piena Reggenza lorenesa, fino al 1808, data emblematicamente vicina alla soppressione dell'Ordine di Santo Stefano, avvenuta ad opera di Napoleone nel 1809, ed assumibile con qualche cautela quale momento finale di un'epoca.

Dopo questo periodo, si può considerare esaurito ogni rilevabile effetto da attribuire alla legge del 1750. Negli anni successivi al 1815, infatti, il riconoscimento dello *status* privilegiato assunse un significato completamente diverso, la storia granducale delle *élites* avrà altri protagonisti da quelli di metà Settecento e sarà, quindi, comprensibile alla luce di altre strategie di ricerca.

² Al momento della promulgazione della legge, i funzionari incaricati dal granduca di far parte di questa deputazione furono: Antonio Tornaquinci (consigliere di Stato e di Reggenza e segretario di Stato), Gaetano Antinori (consigliere di Stato e di Reggenza, segretario di Guerra) e i senatori Giulio Rucellai (segretario della Giurisdizione), Filippo Guadagni e Giovan Francesco Ricasoli.

³ La distribuzione dei fascicoli conservati nel fondo *Deputazione sopra la nobiltà e la cittadinanza* (oltre *Deputazione*), conservati presso l'Archivio di Stato di Firenze (oltre ASFi), è siffatta: filze nn.1-17, patriziato fiorentino; nn.18-21, nobiltà fiorentina; nn.22-25, patriziato senese; n.25, nobiltà senese; nn.26-28, patriziato pisano; nn.29-32, nobiltà pisana; nn.33-35, patriziato pistoiese; n.36, nobiltà pistoiese; nn.37-39, patriziato aretino; nn.40-41, nobiltà aretina; nn.42-43, patriziato volterrano; n.44, nobiltà volterrana; nn.45-46, patriziato cortonese; n.47, nobiltà cortonese; nn.48-50, nobiltà di San Sepolero; n.50, nobiltà di Montepulciano; n.51, nobiltà di Colle; n.52, nobiltà di San Miniato; nn.53-54, nobiltà di Prato; nn.55-57, nobiltà livornese; nn.58-59, nobiltà di Pescia; nn.60-62, nobiltà di Pontremoli e Fivizzano. Dal 1786 si hanno le filze: nn.63-65, anni 1786-1791; nn.66-67, anni 1791-92; n.68, 1793; n.69, 1795; n.70, 1797; n.71, 1802; n.72, 1803; n.73, 1804; n.74, 1805; n.75, 1807. Quindi si hanno i nn.76-113 bis, relativi agli anni 1815-1860.

La vastità della documentazione disponibile ha determinato fin dall'inizio l'impossibilità di precostruire un modello di classificazione, volendo escludere ogni ipotesi aprioristica o troppo vincolanti scansioni temporali. Pertanto, si è preferito mantenere un rapporto quanto più duttile possibile con le fonti, in modo da poter sottolineare gli aspetti più diversi. Ciò che è emerso immediatamente, è come nel periodo subito successivo al 1750 si sia concentrata la parte più ricca di informazioni riguardante le nuove concezioni nobiliari che si vollero affermare e la loro interazione con i principi preesistenti. Il materiale si riduce invece progressivamente, divenendo sempre più avaro di notizie, già dalla fine degli anni Settanta del XVIII secolo e questa predominanza del primo ventennio di applicazione della legge non potrà non riflettersi anche nei risultati di questo studio. Ciò nonostante, ho ritenuto indispensabile segnalare comunque i cambiamenti di indirizzo e l'introduzione di rilevanti modifiche avvenute in coincidenza con fasi cruciali successive della storia del granducato, quali l'affermazione della politica riformista di Pietro Leopoldo, il contributo della rivoluzione francese e infine, come si è detto, l'avvento di Napoleone.

Se già dai tempi delle riforme comunitative la classe dirigente aveva assunto connotazioni spesso profondamente diverse, solo in seguito, con l'inizio dell'amministrazione francese, può individuarsi una cesura davvero rilevante. Con ciò non si intende individuare nella seconda fase del governo di Ferdinando III il trionfo irrevocabile di una «società di notabili» a definitiva sostituzione dell'aristocrazia di *ancien régime*. Si crede però che da quel momento la comparsa di valori già emersi a seguito delle riforme leopoldine e l'affermarsi di nuovi soggetti provenienti da ambiti professionali, dall'amministrazione o dalle schiere dei possidenti, finirono per assumere un rilievo in grado di modificare in modo determinante la composizione e l'identità di quel gruppo. Non foss'altro perché il valore descrittivo della legge del 1750 venne definitivamente meno e fu sostituito da altri tipi di rilevazione e di indagine sociale, quali i *dossier* dell'inchiesta sui maggiorenti del 1809, il censimento compiuto l'anno successivo e la redazione della lista dei 100 *plus imposés* del 1812, tutti attuati nella capitale dell'ex granducato e a metà tra l'inchiesta fiscale ed un sondaggio statistico⁴.

Mi sembra opportuno rilevare fin d'ora che, seppur l'azione dei ministri lorenese non sortì alcun effetto rivoluzionario, quegli anni furono estremamente significativi per la nobiltà toscana, non foss'altro che per il dibattito diretto a definirla, nell'intenzione di modificarla alla luce dei diversi rapporti di potere che si vollero radicare. Si trattò

insomma del primo tentativo di istituzionalizzazione della nobiltà. Da qui conseguì una formale gerarchizzazione interna, una regolamentazione dei criteri di promozione ed esclusione. Nel contempo fornisce la possibilità di una valutazione numerica e qualitativa, di una stima del potere economico e politico detenuto dai soggetti appartenenti a quel ceto. Ciò che infatti ha giustificato l'elezione della fonte oggetto d'indagine è il suo assolvere al ruolo di osservatorio privilegiato. Essa infatti fotografa per la prima volta l'intero corpo nobiliare granducale, seppur attraverso il filtro delle tensioni riformatrici ed omogeneizzanti della normativa introdotta dalla Reggenza.

Si tratterà allora di reperire l'articolata dialettica che in quegli anni si sviluppò tra governo e ceti dirigenti. Si possono rintracciare infatti, accanto ai tentativi del sovrano di formare un'*élite* maggiormente corrispondente ai propri desideri, le volontà che vi si opposero ed espresse negli adattamenti e compromessi ai quali si dovette pur accondiscendere. Si vedrà che, come era avvenuto al momento dell'elaborazione normativa, anche in quello dell'applicazione si dovette sempre tener conto delle pressioni provenienti dal gruppo toscano politicamente egemone, escogitando stratagemmi spesso poco efficaci per imporre eventuali cambiamenti.

Nel confronto fra i due diversi momenti, quello normativo prescrittivo e quello della messa in atto, si può dedurre molto del rapporto che intercorse tra toscani e lorennesi. Se dai fascicoli presentati dalle varie famiglie emerge la percezione che la nobiltà aveva di se stessa (cioè quali valori giudicasse basilari per la propria identità, quali caratteristiche ritenesse di dover necessariamente salvaguardare), dal giudizio datone dagli uomini della Reggenza si ricavano differenze e complementarietà di valutazione, occasioni di conflitto, verifiche di potere. L'esito di questa intersezione portò all'affermazione di una molteplicità di elementi, alcuni autoctoni e altri introdotti *ex-novo*, che andarono a confluire nella formazione di una nuova classe dirigente.

Desidero ringraziare in modo particolare il professor Danilo Marrara, che ha sempre seguito con disponibilità e fiducia l'evolversi delle mie ricerche ed è stato un insostituibile punto di riferimento per l'elaborazione di questo libro. La mia riconoscenza va anche, oltre che al professor Danilo Barsanti per i preziosi suggerimenti e al professor Carlo Mangio per i suoi consigli, ai professori Romano Paolo Coppini, Giuliano Marini e Rolando Nieri per il costante incoraggiamento. Ringrazio inoltre la professoressa Barbara

⁴ G.GOZZINI, *Le cento famiglie: patrizi e notabili fiorentini sotto Napoleone*, in «Studi storici», XXVI(1985), pp.389-

Henry e il professor Nicola Bellini, che hanno contribuito con utili indicazioni al compimento della tesi di perfezionamento, da me discussa presso la «Scuola di studi universitari e perfezionamento Sant'Anna» di Pisa, e che è ho qui ripreso in gran parte. Inoltre vorrei ricordare il professor Luis A. Ribot Garcia e il professor Helmuth Grössing, che mi sono stati di grande aiuto in occasione delle indagini presso gli archivi spagnoli e viennesi.

Esprimo infine la mia gratitudine al dottor Rodolfo Bernardini, per la stima che mi ha sempre dimostrato e per aver permesso la pubblicazione di questo lavoro.

ABBREVIAZIONI

AGSi : Archivo General de Simancas

ASFi : Archivio di Stato di Firenze

ASPi : Archivio di Stato di Pisa

ASSi : Archivio di Stato di Siena

ASW : Staatsarchiv di Vienna

HHStW : Haus-, Hof- und Staatsarchiv di Vienna

Capitolo I

I caratteri della nobiltà toscana precedenti alla riforma del 1750

1. Peculiarità dello status nobiliare toscano.

Tentare di ricostruire il concetto di nobiltà nel granducato di Toscana e seguirne l'evoluzione dai tempi della Repubblica alla fine della dinastia medicea equivarrebbe a disperdersi in una lunga lista di differenze e particolarità locali, senza riuscire a dare una definizione sufficientemente precisa. Pur avendo indubbie caratteristiche comuni, la non apparì mai come una categoria sociale uniforme, mentre la mancanza di una normativa unificante a livello statale favorì una stretta dipendenza dalle realtà provinciali di cui quella nobiltà era espressione.

Questa situazione venne ben sintetizzata in un documento fiorentino della seconda metà del XVIII secolo:

«Avanti la legge sopra la nobiltà e cittadinanza pubblicata l'anno 1750, contando i dugento e più anni già decorsi da che la Toscana si reggeva col governo monarchico, in Firenze il titolo e le prerogative di nobile, da una infinità di leggi e di provvisoni, si accordava a tutti quelli che godevano della cittadinanza e che perciò erano capaci di risedere e risedevano, promiscuamente e senza distinzione di rango, nelle magistrature»⁵.

Si potrebbe insomma concludere che l'eredità maggiore dell'età comunale sia stata la creazione di una aristocrazia cittadina che legittimava la propria superiorità gerarchica grazie all'esclusivo esercizio delle massime cariche pubbliche, anche se le diverse modalità di organizzazione del potere enfatizzarono una varietà in definitiva non riconducibile a una formula unica⁶. Si deve tener conto anche di una mobilità sociale piuttosto elevata e favorita dalla mancanza dei rigidi principi del sangue e della nascita o del monopolio delle armi tipico della *nobleza* spagnola⁷, o anche di una univoca

⁵ «Osservazioni sopra la nobiltà di Firenze e delle altre città del Granducato di Toscana, per servire specialmente a formare una giusta idea della nobiltà dichiarata per diploma», in ASFi, *Reggenza*, 236, ins.14, cc.n.n.

⁶ La numerosissima produzione storiografica su questi argomenti rende necessario limitare le indicazioni bibliografiche solo ad alcuni testi classici. Per le opere di carattere generale cfr. G.GALASSO, *Potere e istituzioni in Italia. Dalla caduta dell'Impero romano ad oggi*, Torino, Einaudi, 1974, pp.62-140; G.BORELLI, *Il problema della nobiltà*, in «Economia e storia», 1970, pp.486-503; S.BERTELLI, *Ceti dirigenti e dinamica del potere nel dibattito contemporaneo*, in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*, Firenze, Francesco Papafava, 1987, pp 1-47; F.ANGIOLINI, *I ceti dominanti in Italia tra medioevo ed età moderna: continuità e mutamenti*, in «Società e storia», X (1980), pp.909-918; C.DONATI, *op.cit.*, pp.214-227.

⁷ D.GARCÍA HERNÁN, *La nobleza en la España moderna*, Madrid, Istmo, 1992, pp.11-54. Vedi anche l'opera fondamentale di A.ORTIZ, *Las clases privilegiadas en la España del Antiguo Régimen*, Madrid, Istmo, 1973; per

Weltanschauung di classe⁸. In Toscana ci si basava piuttosto su altri elementi che rendevano assai sfumati i parametri della condizione nobiliare⁹. Così, se il possesso di un certo patrimonio capace di garantire uno stile di vita *more nobilium* permetteva quasi sempre l'inserimento nelle borse per l'estrazione ai maggiori uffici cittadini¹⁰, con l'ausilio di lungimiranti strategie matrimoniali¹¹ e con l'oculatezza necessaria a conservare per due o tre generazioni il diritto all'imborsazione ci si poteva considerare a pieno titolo membri del ceto nobile.

I fascicoli presentati dalle varie famiglie che, conformemente alla «legge per il regolamento della nobiltà e cittadinanza» pubblicata a Firenze il 1° ottobre 1750, chiesero il riconoscimento della loro nobiltà, permettono spesso di ricostruirne a ritroso le vicende almeno per due secoli precedenti e consentono l'emergere di costanti che caratterizzano quella classe ben al di là del momento storico contingente¹². Studiare il patriziato, così come venne definendosi con le riforme lorenese, dopo esser stato decimato e trasformato

aspetti più specifici, A.SPAGNOLETTI, *Principi italiani e Spagna nell'età barocca*, Milano, Mondadori, 1996, pp.179-228.

⁸ Utile il confronto con altre realtà, soprattutto del nord Europa. Si rimanda ai saggi, con le relative bibliografie, contenuti in *The European nobilities in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, vol. II: Northern, central and eastern Europe*, edited by H.M.Scott, London-New York, Longman, 1995, ma in particolare A.F.UPTON, *The Swedish nobility, 1600-1772*, pp.11-40; K.J.V.JESPERSEN, *The rise and fall of the Danish nobility, 1600-1800*, pp. 41-70; E.MELTON, *The Prussian Junkers, 1600-1786*, pp.71-109 e J. VAN HORN MELTON, *The nobility in the Bohemian and Austrian Lands, 1620-1780*, pp.110-143.

⁹ Ovviamente essenziali i confronti con le altre realtà italiane. Solo per citare alcuni studi in merito: B.G.ZENOBI, *Ceti e potere nella Marca pontificia: formazione e organizzazione della piccola nobiltà fra '500 e '700*, Bologna, Il Mulino, 1976; ID., *Dai governi larghi all'assetto patriziale: istituzioni e organizzazione del potere nelle città minori della Marca dei secoli XVI-XVIII*, Urbino, Argalia, 1979; G.VISMARA, *Il patriziato milanese nel Cinque-Seicento*, in *Potere e società negli stati regionali italiani del '500 e '600*, a cura di E.Fasano Guarini, Bologna, il Mulino, 1978, pp.153-172; M.BERENGO, *Patriziato e nobiltà: il caso veronese*, in *ibid.*, pp.191-214; G.GALASSO, *La feudalità napoletana nel secolo XVI*, in *ibid.*, pp.241-258; A.SPAGNOLETTI, *Forme di autocoscienza e vita nobiliare della Puglia barese*, in «Società e storia», n.19(1983), pp.49-76; A.VENTURA, *Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500*, Bari, Laterza, 1964; C.CASANOVA, *Comunità e governo pontificio in Romagna in età moderna*, Bologna, editrice Clueb, 1981; R.DENIS, *Patricians and popolani. The social foundations of the Venetian Renaissance state*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1987; J.S.GRUBB, *Firstborn of Venice: Vicenza in the early renaissance state*, Baltimore-London, The Johns Hopkins University Press, 1988; R.AGO, *Carriere e clientele nella Roma barocca*, Bari, Laterza, 1990.

¹⁰ I numerosi studi condotti su alcune delle principali famiglie toscane sono in grado di dimostrare come l'ascesa sociale e politica avvenisse congiuntamente al successo nelle attività economiche o commerciali. Si veda, ad esempio, V.PINCHERA, *I Salviati: un patrimonio tra Toscana e Stato pontificio nel XVIII secolo*, in «Società e storia», n.54 (1991), pp.849-868, ma in particolare pp.850-851; A.MORONI, *Le ricchezze dei Corsini. Struttura patrimoniale e vicende familiari tra Sette e Ottocento*, in «Società e storia», n.53 (1986), pp.255-291.

¹¹ Per approfondire gli aspetti legati all'importanza delle politiche familiari nelle classi aristocratiche toscane, si rimanda a F.W.KENT, *Household and lineage in renaissance Florence. The family life of the Capponi, Ginori and Rucellai*, Princeton, Princeton University Press, 1977. Sulla storia della famiglia in Italia, si confronti M.BARGAGLI, *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Bologna, il Mulino, 1984, e alla relativa bibliografia. Si veda anche S.K.COHN-O.DI SIMPLICIO, *Alcuni aspetti della politica matrimoniale della nobiltà senese. 1560-1700 circa*, in *Forme e tecniche del potere nelle città (secoli XIV-XVII)*, presentazione di S.Bertelli, in «Annali della facoltà di scienze politiche», anno accademico 1979-1980.

¹² Così è suggerito anche da J.BOUTIER, *I libri d'oro del Granducato di Toscana (1750-1860). Alcune riflessioni su una fonte di storia sociale*, in «Società e storia», n.42 (1988), pp.953-966.

dal calo demografico¹³, significa leggere la storia di quel gruppo dirigente che aveva saputo mantenere il monopolio dell'esercizio politico¹⁴ nonostante l'affermazione del potere mediceo. Anzi, mai come dalle informazioni presentate alla deputazione è possibile verificare quanto fu semplice per gli aristocratici della Repubblica adattarsi al regime del Principato, instaurando una peculiare forma di compromesso che permise loro di confermare il proprio ruolo egemone nell'ambito dei nuovi uffici del granducato¹⁵.

Per capire le ragioni che determinarono le decisioni e le scelte degli uomini della Reggenza, assume particolare importanza una breve descrizione della realtà toscana che fu inviata a Francesco Stefano dal barone di Wachtendonck i primi di marzo del 1737. Vi erano contenute infatti le impressioni e le perplessità dei nuovi venuti, moventi determinanti per certe azioni di riforma degli anni successivi. Si trattò di:

«un racourcy, espece de sisteme du gouvernement d'icy, et dont un peu j'espere lui [al sovrano] envoyer aussi la deduction des 72 magistrâts ou dicasteres de ce pays, que beaucoup moins pourroient regler, mais que la politique du commencement du regne de la maison de Medicis a voulu en si grand nombre pour, conjointement avec l'Ordre de Saint'Etienne, se faire un party et se rendre l'arbitre et despotique dans le pays en employant beaucoup de monde et dont il n'est à present plus question. Et s'y trouvant ni tête de lion i de renard dans son intrinseque: ils sont tous devenus agneaux par un vil intérêt qui generalmente domine le particulier de cette noblesse. Ce particulier empeche même que ce duché en soit plus peuplé et riche comme sa heureuse situation le pourroit faire devenir s'il seroit bien gouverné»¹⁶.

In questo *racourcy* appaiono già molti degli elementi che saranno oggetto di gran parte delle iniziative del governo lorenese. Principalmente, si condannava quella struttura istituzionale ed amministrativa caratterizzata dallo sviluppo abnorme del numero delle magistrature, in una condizione generale di arbitrio e clientelismi, attribuendone ogni responsabilità alla politica medicea. Qui si individuava la causa dell'asservimento dei ceti

¹³ Sull'importanza delle oscillazioni demografiche nel determinare i caratteri della mobilità sociale, si veda R.BURR LITCHFIELD, *Caratteristiche demografiche delle famiglie patrizie fiorentine dal XVI al XIX secolo*, in *Le funzioni sociali del matrimonio. Modelli della scelta del coniuge dal XIV al XX secolo*, a cura di M.Buonanno, Milano, ed. di Comunità, 1980, pp.131-147.

¹⁴ La storia delle classi dirigenti coincide, per almeno quattro secoli (dal XIV secolo alla seconda metà del Settecento), con quella della nobiltà. Tutti coloro che aspiravano alla gestione del potere, pur provenendo da classi immediatamente inferiori, non misero mai in discussione i principi distintivi della nobiltà o le loro pretese di esclusività e superiorità, ma piuttosto li fecero propri secondo quella che Huppert, riferendosi alla situazione francese, ha definito una vera «abdicazione di classe». G.HUPPERT, *Il borghese gentiluomo. Saggio sulla definizione di élite nella Francia del Rinascimento*, Bologna, il Mulino, 1978, pp.23-31 e 69-86.

¹⁵ Sul rapporto tra i ceti aristocratici e i duchi medicei è interessante quanto in A.ANZILOTTI, *La Costituzione interna dello Stato Fiorentino sotto Cosimo de' Medici*, Firenze, Lumachi, 1910. Vedi anche D.CARPANETTO-G.RICUPERATI, *L'Italia del Settecento. Crisi, trasformazioni, lumi*, Bari, Laterza, 1986, pp.90-93 e R.BURR LITCHFIELD, *Emergence of a bureaucracy. The florentine Patricians (1530-1790)*, Princeton, University Press, 1986.

¹⁶ Haus-, Hof- und Staatsarchiv di Vienna (oltre HHStW), *Lothringisches Hausarchiv*, 182, cc.108v-110v, il barone di Wachtendonck a Francesco Stefano, lettera del 12 marzo 1737. Si riporta qui, come anche in seguito, la grafia originale del documento, per quanto in un francese piuttosto scorretto.

dirigenti alle più meschine ragioni del profitto e degli interessi personali, in un contesto di immiserimento economico¹⁷ e sociale del paese. Un giudizio assolutamente negativo dunque, su un sistema di governo ritenuto caotico, fortemente particolaristico e bisognoso anzitutto di un deciso intervento ordinatore. Parallelamente si ha già chiara la natura della nobiltà toscana, distinta in due tipologie: una di tradizione repubblicana e comunale, che basava la propria autorità sull'esercizio del potere politico; l'altra facente capo all'Ordine cavalleresco di Santo Stefano, costituitasi con il patrocinio del governo mediceo per controbilanciare lo strapotere della vecchia aristocrazia.

L'impressione che si ricava è quella di due gruppi sociali privilegiati, sviluppatasi in momenti diversi ed appartenenti a contesti spesso distinti, che nonostante antagonismi iniziali tesero a sovrapporsi gradualmente, assumendo il ruolo delle due anime di una stessa nobiltà. Risulta così sostanzialmente confermata l'elasticità della classe dirigente locale, in grado di assorbire elementi di diversa estrazione o di convertirli al proprio sistema di valori, in una continua operazione di adattamento e di conferma di se stessa.

2. Nobiltà repubblicana e pubbliche magistrature.

La nobiltà toscana di più antica origine aveva dunque costituito la propria identità sul monopolio dell'esercizio politico e sull'accesso esclusivo alle maggiori magistrature cittadine¹⁸, come era già stato affermato dai principali storici della prima età medicea¹⁹.

¹⁷ Per eventuali approfondimenti sulla crisi economica di Firenze, si rinvia a P.MALANIMA, *La decadenza di un'economia cittadina. L'industria di Firenze nei secoli XVI-XVIII*, Bologna, il Mulino, 1982.

¹⁸ Si veda G.SILVANO, *Gli «uomini da bene» di Francesco Guicciardini: coscienza aristocratica e repubblica a Firenze nel primo '500*, in «Archivio storico italiano», CXVIII (1990), pp.845-892 e in particolare pp.849-854. Per Pisa: G.VOLPE, *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa*, Firenze, Sansoni, 1970, in particolare pp.135-146, 293-301 e 323-328; E.CRISTIANI, *Nobiltà e popolo nel Comune di Pisa dalle origini del podestariato alla Signoria dei Donoratico*, Napoli, Istituto italiano per gli Studi Storici, 1962, in particolare pp.64-161 e 211-231; O.BANTI, *Iacopo d'Appiano: Economia, società e politica del Comune di Pisa al suo tramonto (1392-1399)*, Pisa, Istituto di Storia della Facoltà di Lettere, 1971; M.LUZZATI, *La classe dirigente di Pisa nel secolo XVI*, in «Archivio storico italiano», CXXXVI (1978), pp.457-467. Per Siena: D.MARRARA, *Riseduti e nobiltà. Profilo storico-istituzionale di un'oligarchia toscana nei secoli XVI-XVIII*, Pisa, Pacini, 1976, pp.61-197. Per un approfondimento più generale sulla nobiltà cittadina e le sue caratteristiche, si rimanda ad AA.VV., *Patriziati e aristocrazie nobiliari. Ceti dominanti e organizzazione del potere nell'Italia centro-settentrionale dal XVI al XVIII secolo*, in *Atti del Seminario tenuto a Trento il 9-10 dicembre 1977, presso l'Istituto storico italo-germanico*, a cura di C.Mozzarelli-P.Schiera, Trento, Libera Università degli studi, Gruppo teoria e storia sociale, 1978 e in particolare pp.52-63.

¹⁹ Si ricordano qui solo alcuni dei più noti: B.SEGNI, *Storie fiorentine dall'anno 1527 al 1555*, Augusta, 1723; B.VARCHI, *Storia Fiorentina*, a cura di L.Arbib, Firenze, 1843-44; F.VETTORI, *Sommario della storia d'Italia dal 1511 al 1527*, in *Scritti storici e politici*, Bari, Laterza, 1972, pp.225-226 e 127-128; I.PITTI, *Dell'istoria fiorentina sino al 1529*, ed. «Archivio storico italiano», XXIX, Firenze, 1842; G.B.ADRIANI, *Storia de' suoi tempi*, Firenze, Giunti, 1583; F.DE' NERLI, *Commentari de' fatti civili occorsi dentro la città di Firenze*, Augusta, 1723; A.PICCOLOMINI, *Della istituzione morale di M. Alessandro Piccolomini libri XII*, Venezia, G.Ziletti, 1560; S.AMMIRATO, *Delle famiglie nobili fiorentine*, Firenze, Giunti, 1615. Più tarda, ma altrettanto significativa, l'opera di G.M.MECATTI, *Storia genealogica della nobiltà e cittadinanza di Firenze, divisa in quattro parti*, Napoli, G.Di Simone, 1754, che riprendeva alcuni aspetti già espressi in L.M.MARIANI, *Ristretto della qualità delle famiglie nobili fiorentine*, Biblioteca Marucelliana, Firenze, Ms. Palogi 150. Si rimanda poi alla bibliografia citata nell'articolo di

Si riconosceva in quel ruolo pubblico (al quale spesso affiancava una peculiare inclinazione per le attività finanziarie e mercantili)²⁰, l'elemento unificante e più specifico²¹. La nobiltà trovava la sua fonte legittimante anche in tutta una serie di meriti quali glorie militari, scientifiche o artistiche, ma soprattutto civili²².

Questo aspetto dovette essere tenuto in considerazione ancora in età lorenese, nonostante la graduale azione di corrosione operata dai Medici²³ avesse indebolito la reale capacità del ceto nobiliare di influire in modo determinante sulla gestione del potere a tutto vantaggio di un maggiore controllo centrale²⁴. Durante il Principato, la progressiva burocratizzazione del sistema di governo²⁵ permise al granduca, con l'ausilio di un corpo di funzionari da questo nominati²⁶, di assumere il ruolo un tempo esercitato dai cittadini attraverso le istituzioni comunali. Non si pensi però ad una netta cesura: si restò sempre in un clima di continuità se, ancora negli anni Trenta del XVIII secolo, sopravvivevano molti di quegli organismi (a Firenze il Senato dei Quarantotto e il Consiglio dei Duecento)²⁷ che garantivano una rilevanza politica almeno formale a quella cerchia di casati aristocratici affermatasi ai tempi della Repubblica fiorentina²⁸.

D.MARRARA, *Nobiltà civica e patriziato. Una distinzione terminologica nel pensiero di alcuni autori italiani dell'età moderna*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», Classe di lettere e filosofia, s.III, X(1980), pp.219-232.

²⁰ G.PETRALIA, *Banchieri e famiglie mercantili nel Mediterraneo aragonese. L'emigrazione dei Pisani in Sicilia nel Quattrocento*, Pisa, Pacini, 1989, in particolare alle pp.11-32; R.A.GOLDTHWAITE, *Wealth in Renaissance Florence. A study of four families*, Princeton, University Press, 1968; R.BURR LITCHFIELD, *Les investissements commerciaux des patriciens florentins au XVIII^e siècle*, in «Annales E.S.C.», 3 (1969), pp.685-721.

²¹ F.DIAZ, *L'idea di una nuova élite sociale negli storici e trattatisti del Principato*, in «Rivista storica italiana», XCII(1980), pp.572-587. Si veda anche G.BRUCKER, *The Civic World of Early Renaissance Florence*, Princeton, Princeton University Press, 1977 (trad. it. *Dal Comune alla Signoria. La vita pubblica a Firenze nel primo Rinascimento*, Bologna, il Mulino, 1981).

²² P.MINI, *Difesa della città di Firenze et de' fiorentini contro le calunnie et maldicentie de' maligni*, Lione, 1577, pp. 19, 25-26, 72-138.

²³ F.DIAZ, *Il Granducato di Toscana. I Medici*, Torino, UTET, 1987, pp.169-179.

²⁴ Questa volontà del potere centrale di assumere un maggior controllo, conforme ad una tendenza piuttosto comune nell'ambito della formazione dello Stato moderno, determinò l'emergere di una nuova classe di funzionari che si pose in competizione con la nobiltà tradizionale, contribuendo all'affermazione di differenti criteri di regolamentazione dei processi di nobilitazione. AA.VV., *Les élites du pouvoir et la construction de l'État en Europe*, sous la direction de Wolfgang Reinhard, Paris, Presses universitaires de France, 1996, pp.272-273.

²⁵ D.CARPANETTO-G.RICUPERATI, *op.cit.*, pp.90-92.

²⁶ Si veda, ad esempio, quanto trattato da V.ARRIGHI-F.KLEIN, *Aspetti della cancelleria fiorentina tra Quattrocento e Cinquecento*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994, I, pp.148-164. E anche G.PANSINI, *Le Segreterie nel Principato mediceo*, in *Carteggio Universale di Cosimo I de' Medici*, *Archivio di Stato di Firenze, Inventario*, I, a cura di A.Bellinazzi-C.Lamioni, Firenze, Regione Toscana-La Nuova Italia, 1982, pp.IX-XLIX.

²⁷ Si veda C.VIVOLI, *I lavori pubblici sotto Cosimo III: disposizioni normative e pratica amministrativa degli uffici preposti al controllo del territorio fiorentino nel Seicento*, in *La Toscana nell'età di Cosimo III. Atti del convegno, Pisa-San Domenico di Fiesole (FI), 4-5 giugno 1990*, a cura di F.Angiolini-V.Becagli-M.Verga, Firenze, Edifir, 1993, pp.225-239.

²⁸ R.BURR LITCHFIELD, *Ufficiali ed uffici a Firenze sotto il granducato mediceo*, in *Potere e società negli stati regionali italiani del '500 e '600*, a cura di E.Fasano Guarini, Bologna, il Mulino, 1978, pp.133-151. Sul ruolo egemone svolto dal patriziato fiorentino, si rinvia ad E.FASANO GUARINI, *Principe ed oligarchie nella Toscana del '500*, in *Forme e tecniche del potere nella città (sec. XVI-XVII)*, a cura di S.Bertelli, *Annali della Facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Perugia*, n.16 (1979-1980), pp.105-126. Si vedano anche le ricerche effettuate sui ceti dirigenti periferici: M.LUZZATI, *op.cit.*, pp.457-467; ID., *Momenti di un processo di aristocratizzazione*, in *Livorno e*

Non fu semplice per gli uomini di Francesco Stefano capire la concreta incidenza delle magistrature pubbliche, né quale fosse il potere effettivo rimasto al vecchio gruppo aristocratico apparentemente addomesticato dal sistema di corte²⁹. Ci si trovava di fronte ad un corpo politico estremamente complesso, moltiplicatosi in modo sproorzionato³⁰, dove però sembrava riservarsi alle varie componenti poco più di un valore meramente onorifico. In un breve «profilo istituzionale», stilato per dare al futuro sovrano un conciso sguardo d'insieme sul paese dove avrebbe regnato, si riassumevano con efficacia le istituzioni pubbliche più importanti e se ne sottolineavano i limiti:

«Il governo della Repubblica fiorentina nel 1532 consisteva in 72 magistrati, quali per loro capi avevano otto priori ed un gonfaloniere, tutti amovibili. In detto anno fu cangiata la forma del precedente governo, quanto al capo costituendolo in tre membri principali, tutti a vita, cioè il duca, oggi gran duca, i Quarantaotto, chiamati senatori, ed il Consiglio del Dugento, formistanti i settantadue magistrati. L'amplessissimo Senato è composto di tutti i quarantotto senatori, da' quali furono scelti quattro col nome di consiglieri, che insieme col duca loro capo formavano il Magistrato Supremo, da mutarsi ogni tre mesi e non potendo o non volendo intervenirevi il duca, vi mandava uno del numero dei senatori per suo luogotenente, il quale coi suddetti quattro consiglieri ascolta, decide o commette ai ministri di detto Magistrato o agli auditori di Ruota o a' legali della città tutti i ricorsi delle maggiori cause di detta città e dello Stato, adunandosi in Palazzo Vecchio il martedì ed il venerdì di ciascheduna settimana. Gli auditori di Ruota sono cinque, tutti forestieri, tra quali ci si compongono i senesi, i pistoiesi ed i pontremolesi, tutti legali. La loro adunanza si chiama Consiglio di giustizia, sono amovibili, giudicano le cause civili di somma importanza e fanno un corpo col Magistrato Supremo nelle pubbliche funzioni. [...] Il Potestà di Firenze, che in tempo di Repubblica aveva grande autorità, ora soprintende a piccole cose legali e civili, precedendo però a tutto il Senato a riserva del luogotenente, ed è sempre uno dei detti auditori di Ruota, mutandosi ogni sei mesi il giro. Tutto il suddetto sistema continua anco presentemente, perché così anno giurato d'osservare i gran duchi, e con tal condizione sono stati detti capi perpetui della Repubblica dall'amplessissimo Senato nella persona di Cosimo primo, e suoi discendenti. [...] La prima dignità

Pisa: due città e un territorio nella politica dei Medici. Catalogo delle manifestazioni espositive svoltesi a Pisa nell'ambito dell'iniziativa «La Toscana nel '500», Pisa, Nischi Listri-Pacini, 1980; J.C.BROWN, *In the Shadow of Florence. Provincial Society in Renaissance. Pescia*, New York-Oxford, Oxford University Press, 1982; C.CALVANI-M.FALASCHI-L.MATTEOLI, *Ricerche sulle magistrature e la classe dirigente di Pisa durante il principato mediceo del Cinquecento in Potere centrale e strutture periferiche nella Toscana del Cinquecento* a cura di G.Spini, Firenze, Sansoni, 1980, pp.77-112; L.BERTI, *Il ruolo delle classi dirigenti locali nella vicenda politica dello Stato regionale toscano: riflessioni sul caso aretino in Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994, II, pp.610-654.

²⁹ Per approfondire alcuni aspetti fondamentali della percezione che l'élite dirigente fiorentina ebbe di se stessa in epoca medicea, si rimanda a quanto in F.DIAZ, *L'idea di una nuova élite sociale negli storici e trattatisti del Principato*, in «Rivista Storica Italiana», XCII (1980), pp.572-587. L'analisi del Diaz di alcune opere principali in materia nobiliare della seconda metà del XVI secolo parrebbe confermare che una delle ragioni del successo del regime mediceo fu quella di aver saputo coinvolgere i patriziati repubblicani, in nome di un proficuo vantaggio reciproco.

³⁰ La necessità dei Medici di stabilire un compromesso politico con le classi dirigenti delle città soggette a Firenze fu alla base di quel carattere particolaristico che rimase predominante nel granducato, nonostante la stessa azione accentratrice altrimenti condotta dai granduchi. F.DIAZ, *Il Granducato di Toscana. I Medici*, cit., p.180; A.I.PINI, *Dal Comune città-stato al Comune ente amministrativo*, in *Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, Torino, UTET, 1981, pp.522-523. Questo problema venne fatto presente anche da Pompeo Neri, chiamato ai tempi della Reggenza per proporre sistemi di riforma per le magistrature toscane, in M.VERGA, *Da «cittadini» a «nobili». Lotta politica e riforma della istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990, pp.614-615.

è il senatore, il quale precede a qualsivoglia altra carica, nessuna eccettuata *etiam* del Consigliere di Stato, a riserva del Potestà di Firenze, copre e siede avanti al Principe, che lo chiama ‘compagno’ nell’eleggerlo e perciò nel sottoscrivere il medesimo principe non si dice più ‘suddito’, ma ‘umilissimo servo’. A tenore delle convenzioni fatte tra la Repubblica e la casa regnante, dovrebbe il granduca *pro tempore* proporre tanto l’elezione dei ministri e dei magistrati, quanto ogni altra cosa di Stato intrinseca ed estrinseca all’amplessimo Senato, che è il vero suo Consiglio di Stato, col parere e consenso del quale dovrebbe risolvere e non altrimenti, ma questo non si fa. Imperocchè solamente quando vuole eleggere ministri di qualsivoglia sorta, purché siano di quelli della Repubblica, compresi i senatori medesimi, manda un ministro, che si chiama il segretario delle Tratte, il quale è sempre senatore, al Magistrato Supremo, a proporre i soggetti designati dall’istesso principe ed il detto Magistrato invece di chiamare tutto il Senato come dovrebbe, chiama due senatori solamente di fuori, mandando insieme a partito la proposizione del principe ed allora s’intende fatta l’elezione»³¹.

Tra tutte le diverse cariche pubbliche municipali, nella storia del rapporto tra lorenesi e oligarchie toscane assunse un rilievo particolare il ruolo assunto e riconosciuto al Senato fiorentino. Non fu per caso, né per semplice acquiescenza ad una mera tradizione che, costituitosi il primo Consiglio di Reggenza, si volle immediatamente adunare nel salone di Palazzo Vecchio proprio il Senato, quale «rappresentante il corpo nobile dell’antica Repubblica fiorentina»³², e i cittadini del Consiglio dei Duecento³³. In quell’occasione si doveva celebrare infatti la cerimonia ufficiale di proclamazione del nuovo granduca³⁴. Il principe di Craon, investito dell’autorità plenipotenziaria dallo stesso Francesco Stefano, prese in sua vece il possesso dello Stato dopo che il segretario del Senato aveva dato lettura del diploma imperiale di insediamento. Quindi, dopo aver rogato uno strumento ufficiale a perpetua e definitiva testimonianza dell’avvenuto passaggio dinastico, lo si comunicò solennemente al popolo, raccolto in parte nel Palazzo e parte nelle piazze della città, ricevendone ovunque generali «segni di letizia», incoraggiati «anche dallo spargimento di denaro».

Il riconoscimento dell’istituzione senatoria quale preliminare indispensabile per l’insediamento del nuovo governo assume chiaramente un importante valore simbolico.

³¹ HHStW, *Lothringisches Hausarchiv*, 182, cc.148r-151r. «Breve profilo istituzionale della Toscana». Senza data.

³² In effetti, l’85% dei 650 senatori nominati nel periodo 1532-1782 apparteneva a famiglie che vennero iscritte nei registri del patriziato a norma della legge del 1750, un numero quanto mai elevato se si tiene conto che molti altri casati non compaiono solo perché estintisi nel frattempo. Cfr. R.BURR LITCHFIELD, *Ufficiali ed uffici a Firenze sotto il granducato mediceo*, cit., p.142.

³³ HHStW, *Staatenabteilungen*, Italien, Toscana, 9, inserto dell’anno 1737, cc.43v-44r, Lisoni al Metsch in data 13 luglio 1737.

³⁴ Si ricorda come, con la firma dei preliminari di pace della guerra di successione polacca del 3 ottobre 1735, si fosse imposto a Francesco Stefano la cessione del ducato di Lorena e di Bar a Stanislao Leszczyński in cambio del trono toscano. La corona granducale sarebbe passata però al Lorena solo dopo la morte di Giangastone, ultimo discendente della famiglia Medici. Rispetto alle questioni della successione, alla posizione in merito dell’Impero ed alle complesse relazioni col sovrano spagnolo, si veda quanto contenuto in : *Zufällige Gedanken über die Wege der Succession in die Hertzogtümer Florenz, Parma und Placenz, vorgefallenen Begebenheiten und deren Erörterung durch den neuen*

L'atteggiamento che si tenne da parte dei funzionari lorenesi non si distanziò molto da questi principi. Si osservò dunque il rispetto dovuto per l'autorità dei senatori, ma non si cambiò con questo la natura sostanziale dell'atto successorio, che era e rimase sotto ogni aspetto una decisione imposta dall'alto. Si agì quindi su due livelli. Da un lato ci si limitò a comunicare la notizia dell'avvenuta successione, senza peraltro incontrare alcuna opposizione, mentre dal punto di vista giuridico non si riconobbe alcun bisogno di ottenere l'avallo senatoriale³⁵. Allo stesso tempo si ricorse però ugualmente alla solennizzazione da parte di quell'istituzione, forse proprio per ossequio verso quello che, nonostante tutto, restava l'organo supremo di rappresentanza dei ceti dirigenti toscani, confermandone in qualche modo il potere legittimante.

Come si cercherà di mostrare, durante il processo di applicazione della normativa nobiliare, la capacità di reazione dei ceti dirigenti di fronte a riforme sentite come lesive di competenze tradizionali, insieme alla conseguente necessità dei nuovi governanti di scendere a patti, costituiscono gli indici più significativi per valutare l'entità di cambiamenti e permanenze.

3. Nobiltà cavalleresca. L'Ordine stefaniano e l'istituto della commenda di padronato.

La carriera militare, intesa come tradizionale professione nobiliare³⁶ al servizio del principe, nel granducato toscano coincide spesso e volentieri con l'ammissione all'Ordine di Santo Stefano³⁷. Quel manto cavalleresco rappresentò anche qualcosa di più, perché sanciva l'assunzione di uno *status* sociale peculiare. Chi entrava nel numero dei cavalieri poteva considerarsi nobile a tutti gli effetti, a prescindere dalla sua posizione precedente.

Freiden zu Wien, verfasst von einem Liebhaber der neuen Historie, Leipzig, Michael Blochberger, 1731. Vi si riportano anche trattati, decreti ed altri rilevanti documenti diplomatici del periodo.

³⁵ In un biglietto indirizzato al duca di Lorena da Firenze del 10 luglio 1737 (anonimo, ma quasi sicuramente del Wachtendonck), si riferiva il comportamento da tenersi con il Senato all'indomani della morte del Medici. Con la sua laconicità, si testimonia quanto poco fosse rimasto delle pretese resistenze toscane alla successione di Francesco Stefano di Lorena: «Vendredi matin, le 12, l'edit [di successione] sera publié au Senat et Conseil des 200, et selon toutes les aparances le tout passera avec entiere tranquillité sans la moindre opposition». HHStW, *Staatenabteilungen*, Italien, Toscana, 13, cc.240r-241r.

³⁶ Su questi aspetti, si rimanda a D.BITTON, *The French nobility in crisis (1560-1640)*, Stanford-California, Stanford University Press, 1969, pp.27-33 e W.BARBERIS, *Continuità aristocratica e tradizione militare nel Piemonte sabauda*, in «Società e storia», IV (1981), pp.529-592 e l'opera più generale J.R.HAIE, *War and Society in Renaissance Europe, 1450-1620*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1986. Si veda anche S.LORIGA, *L'identità militare come aspirazione sociale: nobili di provincia e nobili di corte nel Piemonte della seconda metà del Settecento*, in «Quaderni storici», 74 (1990), pp.445-471 e P.COSS, *The knight in Medieval England, 1000-1400*, Phoenix Mill, Alan Sutton Publishing, 1993.

³⁷ Sull'importanza dell'organizzazione militare nel granducato mediceo: F.ANGIOLINI, *Politica, società e organizzazione militare nel Principato mediceo: a proposito di una «Memoria» di Cosimo I*, in «Società e storia», 31 (1986), pp.1-9; G.HANLON, *The twilight of a military tradition. Italian aristocrats and european conflicts, 1560-1800*, London, UCL Press, 1998, pp.263-264, 269-271; J.FERRETTI, *L'organizzazione militare in Toscana durante il governo di Alessandro e Cosimo I de' Medici*, in «Rivista storica degli Archivi toscani», I (1929), pp.248-275 e II (1930), pp.58-80.

La rilevanza di quest'aspetto è ancora più forte se ne consideriamo l'eccezionalità rispetto ad altre realtà affini. In Spagna l'ingresso negli Ordini di Alcantara o Santiago era riservato solo a coloro che potessero aspirarvi per diritto di nascita, magari come figli cadetti della grande nobiltà in cerca di conferme di un rango familiare messo in pericolo da una distribuzione successoria a solo vantaggio del primogenito. Tutti gli altri, compresi gli *hidalgos*³⁸, ne restavano di fatto esclusi³⁹.

In Toscana erano proprio i primogeniti ad aspirare alla vestizione, talvolta in nome di una tradizione tesa a rendere più evidente la posizione di privilegio posseduta dal proprio casato, ma altrettanto spesso per consolidare una recente promozione sociale, ottenuta tramite il favore del granduca o, come avvenne soprattutto in un secondo momento, grazie alla accumulazione di una ragguardevole ricchezza.

Un rapido esame dell'istituto della commenda di padronato, così come si caratterizzò nell'Ordine stefaniano, mi appare a questo punto essenziale, perché consente di individuare alcuni dei principali elementi del rapporto che vi fu tra le *élites* e i granduchi medicei. In particolare permette di valutare il tipo di condizionamento che il principe riuscì ad esercitare sia dal punto di vista socio-politico, favorendo la promozione e l'affermazione di nuovi soggetti ed influenzando il comportamento dei ceti dirigenti, ma anche da quello prettamente economico, incoraggiando un determinato tipo di investimento delle risorse rispetto a un altro⁴⁰.

Per definire la natura dell'istituto, che trova la sua antica origine nel diritto canonico⁴¹, occorre fare riferimento a quanto stabilito negli statuti della Religione⁴². Sono norme

³⁸ L'appellativo *hidalgo* aveva una gran varietà di significati, generalmente però coincideva con il livello più basso della nobiltà (sebbene fosse spesso lo *status* di figli cadetti di prestigiosi lignaggio ed includesse determinati privilegi). Si rimanda ad A. MORALES MOYA, *Poder político, economía e ideología en el siglo XVIII español: la posición de la nobleza*, Madrid, Universidad Complutense, 1983, in part. p.536; a AA.VV., *Hidalgos & Hidalguía dans l'Espagne des XVI-XVIII siècles. Théories, pratiques et représentations*, Parigi, C.N.R.S., 1989 e a F.CARDINI, *Alle radici della cavalleria medievale*, Firenze, La Nuova Italia, 1987, pp.326-329.

³⁹ F.FERNÁNDEZ IZQUIERDO, *La Orden militar de Calatrava en el siglo XVI. Infraestructura institucional. Sociología y prosopografía de sus caballeros*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones científicas, 1992, p.88-104.

⁴⁰ Al fine di una più approfondita analisi della natura di quest'istituto, mi è sembrato opportuno, oltre che esaminare i provvedimenti in materia che si susseguirono nel corso degli anni, verificarne l'effettiva applicazione. Ho individuato perciò un campione di circa 400 commende di padronato (dalle più antiche, fondate nel 1565, fino a quelle della metà del XVII secolo) per esaminarne il contratto di fondazione, l'entità delle doti, le clausole previste al momento della stipulazione e le successive modifiche, fino agli inizi del XIX secolo. Si tratta, approssimativamente, della metà delle commende di padronato istituite nei tre secoli di esistenza dell'Ordine, perché proprio il 45% delle commende fu fondato nella prima metà del XVII secolo.

⁴¹ In diritto canonico si definisce «commenda» quella concessione temporanea (differenziandosi così dal beneficio propriamente detto, mancando del carattere della perpetuità) dei redditi di una chiesa o di un convento, alla condizione che alla morte o al ritiro del commendatario gli stessi tornino a vantaggio della chiesa o del convento cui appartengono. Anche quando l'istituto divenne perpetuo, rimase pur sempre l'implicito fine di garantire la miglior amministrazione possibile del patrimonio commendato. Cfr. G.B.DE LUCA, *Theatrum veritatis et iustitiae*, Venetiis, MDCCVI, t.XVI, parte IV, disc. LIV, n.23, p.118.

⁴² Negli statuti dell'Ordine si distinguevano, oltre a quella di patronato, altre due distinte forme di commenda: quella di anzianità e quella di grazia. La prima era una sorta di pensione vitalizia, sostituibile e non cumulabile, assegnata ai

modificate a più riprese nel corso degli anni e con l'avvicinarsi dei gran maestri⁴³, corrette e ampliate da addizioni statutarie, motupropri granducali e decisioni capitolari⁴⁴.

La definizione puntuale della commenda di padronato restò inevasa, rendendone la disciplina estremamente adattabile; ma come ha esaurientemente spiegato Barsanti⁴⁵ si trattò di una forma particolare di fidecommesso. Si donava un ammontare di beni stabili all'Ordine, che ne acquisiva così la proprietà a tutti gli effetti tranne l'usufrutto (che spettava al fondatore e a quanti fossero stati indicati come successori). Al commendatore restava l'onere dell'amministrazione e del buon mantenimento del fondo vincolato, mentre quest'ultimo sarebbe stato protetto da ogni possibile tassa⁴⁶, balzello, possibilità di esazioni o rivendicazioni da parte dei creditori⁴⁷, oltre che dai rischi di frammentazioni dovute a alienazioni o a divisioni ereditarie. Col contratto di fondazione, non diversamente da una particolare disposizione testamentaria o dal maggiorascato, si stabiliva un legame inscindibile tra patrimonio e casato, assicurando per generazioni il mantenimento inalterato delle sostanze familiari.

La successione poteva essere riservata al primogenito, ma anche a linee collaterali, quando addirittura non si affidava l'onere della designazione a soggetti particolari quali i dodici governatori della Misericordia⁴⁸ o l'arcivescovo di Pisa⁴⁹. Diveniva così anche un sistema per modificare o correggere i criteri di trasmissione ereditaria. Da verifiche da me

cavalieri che avessero fatto regolare processo di provanze e compiuto la «carovana» (il periodo preparatorio di tre anni successivo all'apprensione d'abito e costituito da un tirocinio sulle galere interrotto da brevi permanenze presso il convento a Pisa), secondo una precisa graduatoria stabilita sulla base dell'anzianità di servizio. La commenda di grazia era invece attribuita discrezionalmente dal gran maestro a chi si fosse segnalato per speciali meriti, poteva perciò essere sia vitalizia che trasmissibile, oltre che cumulabile. Delle varie edizioni degli statuti, si cita qui quella definitiva: *Statuti dell'Ordine de' Cavalieri di Santo Stefano ristampati con l'addizioni de' Serenissimi Cosimo II e Ferdinando II e della Sacra Cesarea Maestà dell'Imperatore Francesco I Granduchi di Toscana e Gran Maestri*, Pisa, Bindi, 1746.

⁴³Si ricorda che la carica di gran maestro, posta a capo dell'Ordine di Santo Stefano, fu sempre rivestita dal granduca.

⁴⁴Il Capitolo Generale era una assemblea triennale che radunava tutti i membri dell'Ordine e provvedeva all'elezione di sedici Capitolanti, i quali, a loro volta, formavano un consiglio ristretto incaricato del rinnovo delle principali cariche dell'Istituzione e dell'eventuale modifica di regole che, previa approvazione magistrale, si sarebbero aggiunte alle norme statutarie (si veda *Statuti*, cit., titolo VI, capitoli I-X, pp.190-206).

⁴⁵D.BARSANTI, *Le commende dell'Ordine di Santo Stefano attraverso la cartografia antica*, Pisa, ETS, 1991; ID., *I cavalieri di Santo Stefano*, in *Piante e disegni dell'Ordine di Santo Stefano nell'Archivio di Stato di Pisa*, a cura di D.Barsanti-F.L.Previti-M.Sbrilli, Pisa, ETS, 1989, pp.7-40; ID., *Introduzione storica sulle commende dell'Ordine di Santo Stefano*, in *Atti del convegno: Le commende dell'Ordine di Santo Stefano (Pisa, 10-11 maggio 1991)*, in corso di stampa.

⁴⁶ Ad eccezione di alcune tasse particolari dovute al Tesoro stefaniano al momento dell'investitura e del passaggio di successione.

⁴⁷ Lo stabiliva esplicitamente anche un rescritto granducale, datato il 30 ottobre 1631 e controfirmato da Andrea Cioli: «Non possono i cavalieri per debiti esser gravati o eseguiti personalmente per interesse di qualsivoglia persona, luogo pubblico o magistrato senza espressa licenza di Sua Altezza come gran maestro. Et questo privilegio s'osservi loro inviolabilmente». Archivio di Stato di Pisa (oltre ASPi), *Ordine di Santo Stefano*, 5802, c.436v.

⁴⁸ Questa eventualità era generalmente riservata in caso di estinzione della famiglia del fondatore. Così si prevedeva per esempio nella commenda Agliata, istituita nel maggio 1644; *ibid.*, 148, n.int.68.

⁴⁹ Così nella commenda Aquilani di Pisa, dove si prevedeva che l'arcivescovo di Pisa nominasse quale nuovo designato, tra i membri viventi della famiglia al momento della successione, quello «più virtuoso, o dottore, o capitano»; *ibid.*, 5802, c.367r.

compiute sui contratti commendali, si sono notate ad esempio alcune costanti che esulano dal principio di primogenitura maschile. Talvolta infatti si prevedeva il passaggio ai secondogeniti non solo in caso di rinuncia del primo figlio, ma fin dalla stipula iniziale⁵⁰, oppure poteva prescriversi la necessità dell'assenso degli altri fratelli o della madre, riconoscendogli così dei diritti sulle proprietà in oggetto⁵¹. In casi più rari si aveva persino la contemporanea fondazione di due commende per permettere l'investitura di due fratelli⁵² o si divideva un fondo tra più figli⁵³.

L'aspetto più significativo è forse il contributo che l'istituto seppe dare per favorire la mobilità sociale all'interno del ceto. Con il contratto di fondazione e la successiva apprensione d'abito cavalleresco, il commendatore si trovava promosso alla dignità di nobile insieme con la propria famiglia, colmando così d'un balzo quella distanza, per quanto ampia potesse essere, che lo separava dalla classe privilegiata. Questa forma di promozione si impose rapidamente quale efficace sistema alternativo alle modalità tradizionali, mentre inizialmente era stato lo stratagemma con cui il principe, ansioso di rafforzarsi contro una troppo irrequieta aristocrazia, intendeva assicurarsi la fedeltà di soggetti di suo gradimento, legandoli a sé anche con uno stretto vincolo di gratitudine.

Valutare in quale proporzione i cavalieri per commenda andarono ad aggiungersi al gruppo nobiliare toscano diviene allora fondamentale per capire meglio l'entità di tale fenomeno.

⁵⁰ Si incideva profondamente sulla struttura dei legami parentali, privilegiando un individuo ritenuto più degno rispetto a un altro. Se designare il secondogenito beneficiario della commenda poteva coincidere con la semplice volontà di assicurargli un reddito tale da potersi mantenere all'interno del ceto nobiliare (mentre al primo figlio era garantito il resto del patrimonio familiare escluso dal vincolo), non mancarono però anche casi di diseredamento vero e proprio, come quando si indicava erede della totalità delle proprie ricchezze, già incommendate, un soggetto esterno al nucleo familiare. Emblematica era l'esclusione di un primogenito dimostratosi inabile a vestire l'abito, che avrebbe perciò interrotto la permanenza del casato all'interno dell'Ordine, la scelta del secondogenito finiva per coincidere in questo caso con la protezione dell'onore della famiglia. Si indicano, a titolo di esempio, alcune commende che esclusero il primo figlio dalla successione: commenda Alli, fondata nel 1565 e lasciata dal cavalier Paolo Alli Maccaroni al suo secondogenito, nell'ottobre del 1733 (*ibid.*, 1621, c.8v); commenda Agazzarra di Siena, fondata il primo di marzo del 1631 da Annibale di Nobile Agazzarri, prevedeva, in caso di estinzione della linea del fondatore, il passaggio a Giovanbattista, figlio minore del fratello di Annibale (*ibid.*, c.246r); il priorato di Roma, fondato dal marchese Luca degli Albizi nel settembre 1651, riservava il padronato a Girolamo, secondogenito di Camillo di Giovanni degli Albizi e Porzia degli Albizi, sorella del fondatore, e solo successivamente, al primogenito di Camillo (*ibid.*, cc.303 r-v).

⁵¹ Così la commenda Buontempi, del novembre 1570, includeva la ratificazione dei fratelli del fondatore (*ibid.*, c.44r), mentre la commenda fondata da Raffaello di Antonio Ridolfi il 5 gennaio 1645 faceva riferimento al preventivo consenso della madre Maddalena del Rosso (*ibid.*, c.292v).

⁵² Così le commende Ducci I e II, fondate il 16 gennaio 1571 su fondi di uguale ammontare ed entrambe di 115 scudi di rendita annua, a beneficio dei fratelli Francesco e Lorenzo Lodovico Ducci (*ibid.*, cc.45v-46r).

⁵³ Così la commenda Petrucci II di Siena venne divisa tra due fratelli (*ibid.*, c.59v). Questa possibilità era stata del resto prevista, se pure regolata in modo molto rigido, dagli stessi statuti, al titolo XIII, capitolo X, p.294. Qualcosa d'analogo avvenne con la commenda Tegliacci, fondata il 13 giugno 1572 da Giovanni Tegliacci: il fondatore e i figli del cavaliere Flaminio Tegliacci ottennero grazia di poter dividere la detta commenda fra di loro, a patto di aumentare il fondo in modo da garantire un'annua rendita di scudi 300 (*ibid.*, c.56v).

Dagli studi che sono stati condotti sui meccanismi di mantenimento e riproduzione delle classi elitarie, si scopre anzitutto quanto fosse fisiologico il progressivo decremento numerico dei gruppi al vertice della società, favorito da processi di concentrazione e da motivi prettamente biologici che rendevano inevitabile il ricambio con nuovi elementi. Ad esempio, i dati conosciuti relativi ai patrizi fiorentini rivelano come anche le famiglie più prolifiche andassero incontro al rischio di spegnersi nel giro di alcune generazioni, tanto da far temere l'estinzione dei gruppi dirigenti⁵⁴. Alla luce di questo elemento si dovrebbe ridimensionare la responsabilità attribuita al sovrano per una mobilità sociale comunque inevitabile. Peraltro, la nobilitazione attraverso la commenda di padronato restava una forma meno immediata di promozione rispetto alle altre in dotazione al granduca, quali la concessione di lettere e diplomi di nobiltà oppure, sempre nell'ambito dell'Ordine, l'attribuzione di una commenda di grazia.

Il contributo principale della Religione stefaniana alla fisionomia della nobiltà toscana consisterebbe comunque nell'aver fornito, a un ceto altrimenti definito secondo caratteristiche e consuetudini di ambito squisitamente locale, una dimensione unitaria e uniforme a livello statale. Non fu certo per caso che gli statuti stefaniani costituirono fino al 1750 l'unica fonte normativa nobiliare di riferimento. Si rifletta inoltre, più che sulla quantità, sulla qualità della mobilità che fu possibile con il sistema delle commende. La consueta modalità di promozione avrebbe coinvolto quasi esclusivamente famiglie appartenenti a strati subito al di sotto della classe nobiliare, mentre nell'Ordine stefaniano poterono trovare spazio anche soggetti altrimenti esclusi da quel meccanismo⁵⁵. Ne è prova la presenza di cavalieri le cui «imperfezioni» furono tante e tali da poter essere colmate soltanto grazie alla decisa volontà del granduca⁵⁶. Un principe «dispensatore di

⁵⁴ F.BRAUDEL, *Civiltà materiale, economia e capitalismo (sec.XV-XVIII). I giochi dello scambio*, Torino, Einaudi, 1981, pp.246-249 ; 481-497. La situazione fiorentina viene messa a confronto con quelle di Genova e Venezia.

⁵⁵ Emblematico il caso della commenda Barba, fondata il 10 febbraio 1581, la cui erezione permise di vestire l'abito cavalleresco a un medico fisico di Pescia, professione forse non compatibile con i canoni di vita *more nobilium*. Che non potesse contare su un lignaggio aristocratico è confermato anche dalle numerose suppliche per la dispensa dall'onere della prova della nobiltà dei quarti materni (ASPi, *Ordine di Santo Stefano*, 1621, c.97r). Analogo fu il caso della commenda Angeli, eretta il 15 luglio 1572 da Michelangelo Angeli di Barga, medico chirurgo di Cosimo I, sopra un podere con casa e un deposito di scudi 800 sul Monte Pio di Firenze (*ibid.*, c.57r).

⁵⁶ I casi nei quali l'intervento granducale sopperì a lacune e mancanze sostanziali del pretendente furono innumerevoli. Se ne ricordino qui almeno due particolarmente eclatanti. Il primo fu quello del cavaliere Cosimo Campana di Colle Valdelsa, titolare dell'omonima commenda, il quale chiese la dispensa per la prova dei quarti materni (essendo persino troppo povero per poter rimediare con l'aumento del fondo dotale, come era consuetudine in simili casi). Nonostante ciò, lo si ammise ugualmente, a patto che navigasse per due anni sulle galere (senza poter valutare quel servizio ai fini dell'anzianità). Il Campana si disse allora impossibilitato a imbarcarsi, accampando motivi di salute, e ottenne una nuova grazia in cambio del pagamento di dieci scudi al mese per due anni (*ibid.*, 1621, c.91r). Il secondo fu quello di un successore nella commenda Reghini, abilitato a vestir l'abito nonostante la mancanza dei quarti materni nobili (che erano stati richiesti persino nel contratto di fondazione della commenda), ma stavolta il granduca si trovò a dover precisare nel rescritto di grazia che l'episodio non dovesse mai servire ad esempio per altri casi (*ibid.*, cc.220v-221r).

grazie», un sovrano in grado di comprendere l'esistenza di situazioni complesse che necessitavano elasticità e disponibilità al compromesso: qui sta il presupposto alla base dell'accordo tra i Medici e i ceti dirigenti toscani⁵⁷. In questo senso si può allora parlare anche di una forte determinazione nella formazione delle *élites* da parte del potere centrale.

Peraltro, proprio i «neo-promossi» divennero i primi difensori dei valori del gruppo in cui erano entrati a far parte, nell'intento di facilitare così il proprio assorbimento. Numerosi fondatori di commenda inclusero nelle clausole relative alla successione l'indispensabilità della nobiltà degli eredi in nome della tutela del prestigio dell'Istituzione⁵⁸. Questo atteggiamento ridimensionò l'impatto che i cavalieri commendatori ebbero sui delicati equilibri sociali vigenti, contribuendo ugualmente a rendere la società molto più dinamica di quanto non sarebbe stata altrimenti.

Se non si può parlare di un effetto traumatico, l'ascesa di ricchi *parvenus* favoriti dal granduca fu comunque percepita da coloro che nobili erano già. Apparirebbe perciò prevedibile una qualche forma di reazione da parte di quei soggetti in grado di vantare cinque generazioni di immacolata e ininterrotta aristocrazia e che si videro messi allo stesso livello di plebei arricchiti. In effetti, prese di posizione vi furono, ma di certo non particolarmente rilevanti. Del resto quasi ogni famiglia del più antico patriziato poteva ricordare un avo mercante, un ascendente notaio o un lontano antenato che avesse esercitato una qualche Arte «vile e meccanica» e questo impedì atteggiamenti di eccessiva rigidità e chiusura.

Quei piccoli segni di insofferenza, che pure non mancarono, vennero facilmente smorzati e messi a tacere. Ne fornisce un esempio il dibattito che vi fu quanto all'opportunità di introdurre una distinzione almeno formale tra i cavalieri per giustizia (tali cioè a seguito di un regolare processo a verifica della nobiltà «generosa») e quelli di padronato (ammessi in virtù di fondazione di commenda). Nel Capitolo Generale del 1566, composto da soli cavalieri per giustizia e quindi rappresentanti dell'aristocrazia più antica, si propose di escludere l'espressione «*et huiusce Ordinis nostri consilio*

Di fatto, l'unico requisito davvero indispensabile era la capacità di vivere *more nobilium*, di possedere cioè un patrimonio di una certa importanza. Anche in questo caso però, non mancarono le eccezioni, come quando Antonio Alessandri di Sansepolcro, fornito di entrate assai scarse e di una famiglia numerosa da mantenere, ottenne nel 1565 di poter fondare una commenda in grado di garantire solo 100 scudi di rendita annua (*ibid.*, 5802, c.371r).

⁵⁷ F. ANGIOLINI, *La nobiltà «imperfetta»: cavalieri e commende di S. Stefano nella Toscana moderna*, in «Quaderni storici», XXVI (1991), pp.875-899.

⁵⁸ Così nella commenda Agazzarra di Siena, fondata il primo marzo 1631, si riservava agli eredi del fondatore la possibilità di nominare un'altra linea di beneficiari, purché nobili almeno per il quarto principale (ASPi, *Ordine di Santo Stefano*, 1621, c.246r). Nella commenda Stufa III di Firenze, il successore da designarsi avrebbe dovuto poter vestire per giustizia per tutti e quattro i suoi quarti (*ibid.*, c.248r).

condoefacti fuerimus» dalla formula di apprensione d'abito di coloro che non avessero fatto le provanze dei propri quattro quarti. A soli cinque anni di distanza dalla fondazione dell'Ordine, il gran maestro non poteva certo accettare una tale richiesta, perché avrebbe discriminato proprio quei soggetti che si volevano anzi emancipare e promuovere. Cosimo I risolse infatti ogni questione con un inequivocabile rescritto: «Non vi si ha ammettere questa distinzione, non sendo necessaria»⁵⁹. Si garantirono comunque i diritti di precedenza dei cavalieri per giustizia, ribadendo come, in occasione di cerimonie pubbliche, i cavalieri di padronato dovessero porsi dopo tutti gli altri, persino dopo quelli di grazia, quelli cioè vestiti per volontà magistrale in virtù di meriti particolari e spesso di umile estrazione sociale⁶⁰. Inoltre si stabiliva l'ineleggibilità per i commendatori (a meno che non avessero fatto le provanze in un secondo tempo) a ciascuna delle sedici dignità capitolarie, impedendo così loro ogni possibilità di partecipare alla gestione ed amministrazione dell'Ordine⁶¹.

L'istituto della commenda di padronato può essere inteso anche come un tipo particolare di investimento e consentire quindi un esame dei rapporti instauratisi tra sovrano e oligarchie in riferimento alle scelte di natura economica da parte di queste ultime⁶². Si osserva infatti come la stragrande maggioranza dei fondi commendali fu eretto su proprietà fondiaria, costante facilmente comprensibile dato il rilievo che aveva tale bene nella composizione del bilancio nobiliare. Questa tendenza venne ancora più favorita dal tipo di gestione del patrimonio terriero che andò sviluppandosi nel corso del XVIII secolo, quando si sostituì alla conduzione diretta l'affidamento del fondo a terzi con particolari forme di affitto, quali la mezzadria e la quarteria⁶³. Ne conseguì l'affermarsi del reddito monetario rispetto a quello agricolo e, congiuntamente all'exasperazione del sistema di conferimento delle pensioni regie, favorì l'emergere di un comportamento meno imprenditoriale delle *élites*. Ma non si faccia l'errore di identificare *tout-court* la scelta della proprietà fondiaria con una mentalità improntata all'immobilismo. Si sono accusati i granduchi medicei di aver trasformato, proprio con lo

⁵⁹ Manoscritto di memorie dalla deliberazione dei capitolarie dal 1561 al 1752(*ibid.*, 5785, c.1r).

⁶⁰ *Ibid.*, c.1v.

⁶¹ Il Capitolo Generale del 1713 aveva proposto di riservare la discussione di questa disposizione al Consiglio dei Dodici, ma la proposta non venne approvata e si preferì incaricarne piuttosto l'auditore (*ibid.*, c.63r-v). Una nuova conferma della linea più intransigente si ebbe col dispaccio magistrale del 3 agosto 1748 (*ibid.*, c.59r), nel quale si negava esplicitamente al cavalier Ranieri Leoli, che non aveva vestito per giustizia, di concorrere a una delle croci capitolarie.

⁶² Per studi più approfonditi quanto ai patrimoni nobiliari toscani, si rimanda a P.MALANIMA, *L'economia dei nobili a Firenze nei secoli XVII e XVIII*, in «Società e storia», n.54 (1991), pp.829-848; J.G.DA SILVA, *Au XVII^e siècle: la stratégie du capital florentin*, in «Annales E.S.C.», n.19 (1964), pp.480-491 e M.CARMONA, *Aspects du capitalisme toscan aux XVI^e et siècles XVII^e: les sociétés en commandite à Florence et à Lucques*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», XI (1964), pp.81-108.

strumento della commenda di padronato, i dinamici mercanti toscani in parassitari latifondisti con l'allettante promessa della nobilitazione, ma la realtà fu assai più complessa. Per i cittadini arricchiti la terra da sempre rivestiva un significato particolare, rispondendo anche ad una vera e propria forma di «vanità sociale»⁶⁴: la proprietà fondiaria non era di per sé nobilitante, ma era il requisito primo per la promozione sociale. Inoltre costituiva una forma di investimento sicuro, spesso preferibile ai rischi e alle incognite del commercio, soprattutto da quando quest'ultimo aveva perso ogni garanzia di ingenti guadagni per lo spostamento dei mercati dall'asse mediterraneo.

Più specificamente poi, se la commenda di padronato soddisfaceva il desiderio del mantenimento dell'integrità del patrimonio familiare⁶⁵, favoriva anche un migliore utilizzo del territorio⁶⁶.

I fondi commendali coinvolsero però anche altri tipi di ricchezze, in particolare abitazioni o botteghe poste in città, censi e luoghi di Monte. Fu soprattutto nel corso degli anni Ottanta del XVI secolo che il granduca, per assicurare una maggiore liquidità allo Stato, cominciò ad incoraggiare l'investimento su luoghi di Monte⁶⁷ e questa scelta si affermò e raggiunse il culmine tra il 1610 e il 1640, quando riguardò oltre i 2/3 delle commende erette⁶⁸. Le ragioni di un tale successo sono molteplici: prima di tutto sono di

⁶³ H.KAMEN, *L'Europa dal 1500 al 1700*, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp.94-118

⁶⁴ F.BRAUDEL, *op.cit.*, p.246.

⁶⁵ Questo spiega anche perché furono numerose le famiglie nobili che preferirono entrare nell'Ordine come cavalieri commendatari anziché per giustizia. A puro titolo di esempio, si ricordano : la commenda Carpegna, fondata il 3 marzo 1567 da Piero Carpegna conte di Gattaia ; le commende Elci I e II, fondate dai conti Marcello e Carlo d'Elci nel luglio 1570 ; il baliato di Modena, fondato il 5 luglio 1593 dal conte Cristofano Sessi dei signori di Ruolo ; il priorato di Roma, fondato dal marchese Luca di Girolamo degli Albizi nel settembre del 1651 (tutto in ASPi, *Ordine di Santo Stefano*, 1621, alle carte, rispettivamente, 19 r-v, 42 r-v, 148v, 303 r-v). Persino la granduchessa Maria Antonietta, moglie di Leopoldo II, aveva fondato ben tre commende per i suoi figli (in D.BARSANTI, *Commende di S.Stefano in casa Lorena*, in «Quaderni stefaniani», IX (1990), supplemento, pp.97-112). Del resto non si avrebbe avuto alcun vantaggio a sottoporsi al giudizio del Consiglio dell'Ordine per veder riconosciuta una nobiltà già ben nota a tutti, con un dispendio notevole di tempo e denaro per raccogliere tutta la documentazione necessaria (in realtà le spese per i due tipi di ingresso nell'Ordine erano di poco differenti, come si vede in ASPi, *Ordine di Santo Stefano*, 5786, cc.32-36, dove si ha l'indicazione puntuale delle contribuzioni da versare). Inoltre, non solo gli statuti non escludevano che i cavalieri commendatori potessero vestire per giustizia in un secondo momento, ma per i commendatori di padronato la *professione* (un tirocinio di tre anni da compiersi in servizio attivo sulle galere stefaniane e in parte al convento a Pisa) era ridotta a soli due mesi, con totale esenzione dal navigare (cfr. *ibid.*, 5802, c.904r).

⁶⁶ L'obbligo, previsto dagli statuti stefaniani, di incrementare il fondo dotale a titolo di tassa di successione favorì l'assorbimento di piccoli appezzamenti confinanti alla proprietà principale ed il progressivo accorpamento di commende adiacenti. La creazione di possedimenti più vasti rese possibile uno sfruttamento migliore delle terre e più efficaci quelle opere di bonifica che, seppur discontinue e sporadiche, non mancarono di risultati positivi.

⁶⁷ Per la storia dei Monti toscani, e in particolare del Monte di Pietà di Firenze, cfr. G.PAMPALONI, *Cenni storici sul Monte di Pietà di Firenze*, e M.MARAGI, *Cenni sulla natura e lo svolgimento storico dei monti di pietà*, entrambi in *Archivi Storici delle Aziende di credito*, Roma, Associazione Bancaria Italiana, 1956, rispettivamente alle pp.525-560 e 291-314.

⁶⁸ Per l'esattezza, dal 1587 al 1609 furono 30, mentre dal 1605 al 1645 si contarono ben 92 commende di patronato esclusivamente fondate su titoli del debito pubblico, altre 32 su doti miste di beni stabili e luoghi di Monte, per un totale di 127, alle quali vanno aggiunti ancora 24 particolari contratti, datati a partire dal 1634, istituiti su beni stabili con l'obbligo di convertirli in luoghi entro un dato periodo di tempo. Tutte queste informazioni sono state tratte da vari

natura prettamente economica, perché invece di preoccuparsi di mantenere la redditività di un fondo agricolo, il titolare poteva contare su una regolare rendita netta del 5%, tasso superiore al reddito assicurato dalla più produttiva delle terre e al sicuro da pericoli di carestie, dalle oscillazioni dei prezzi o dalle altre incertezze legate alla produzione fondiaria⁶⁹.

Spesso si è voluto vedere in questo processo la prova dell'ingerenza del principe sugli investimenti realizzati dalle classi agiate: prima aveva incoraggiato l'abbandono del commercio, poi aveva voluto frenare una eccessiva espansione della proprietà fondiaria nobiliare nel timore del costituirsi di una fonte di potere concorrenziale, infine aveva propugnato l'investimento dei capitali in titoli pubblici. I Medici avrebbero così promosso un ritorno al regime aristocratico, se non addirittura determinato una sorta di «rifeudalizzazione»⁷⁰.

In realtà le motivazioni della scelta dei titoli pubblici furono altre, anzitutto il venir meno della redditività dei tradizionali settori di investimento (le manifatture, il commercio e la terra). Nonostante le frequenti sospensioni dei pagamenti degli interessi e il costante decremento dei tassi nominali, le obbligazioni statali erano preferibili anche per la loro affidabilità: le annualità degli interessi conferite regolarmente dai Monti assunsero il ruolo di beni sicuri da trasmettere ai successori o da concedere a titolo di dote⁷¹. Quando poi il commendatore investiva in luoghi del Monte Pio fiorentino, sapeva anche di far cosa gradita al gran maestro⁷², ricevendone un immediato rientro in termini

registri e filze dell'Ordine, ma in particolare da ASPi, *Ordine di Santo Stefano*, 1621, una sorta di rubrica con tutte le commende di patronato fondate dal 1562 al 1645 e i loro aggiornamenti fino agli inizi del XIX secolo.

⁶⁹ D.BARSANTI, *Introduzione*, cit., pp.20-21.

⁷⁰ KAMEN, *cit.*, pp130-131

⁷¹ L.PEZZOLO, *Elogio della rendita. Sul debito pubblico degli Stati italiani nel Cinque e Seicento*, in «Rivista di Storia Economica», XII (1995), pp.283-330, in particolare pp.292-293.

⁷² Questo atteggiamento favorevole per i fondi commendali investiti in titoli pubblici si mantenne anche in età lorenese. Si confronti a questo proposito il documento qui riportato da ASPi, *Ordine di Santo Stefano*, 702, n.int.12 : «Noi Leopoldo Secondo, per la grazia di Dio principe imperiale d'Austria, principe imperiale d'Ungheria e di Boemia, arciduca d'Austria, granduca di Toscana, ec. ec. ec. Visto il disposto del motuproprio col quale l'augusto nostro genitore sotto di 22 dicembre 1817 ristabiliva definitivamente l'insigne Ordine equestre di S.Stefano papa e martire e dava norma alla costituzione di nuove commende di patronato privato dell'Ordine medesimo, visto il nostro decreto del 3 novembre 1852 col quale abbiamo costituito un debito pubblico a carico dello Stato fino alla concorrenza della somma determinata col decreto stesso e sotto le regole e le condizioni che vennero in quello stabilite, considerando come la nuova rendita costituita col decreto anzidetto al saggio del 3 per cento possa opportunamente prestarsi come già li antichi luoghi di monte al servir di dote nella fondazione di nuove commende di patronato privato col rimanere al tempo stesso conciliate senza danno dell'Ordine la più facile soddisfazione del desiderio dei Fondatori colle vedute di pubblica economia e d'interesse dello Stato. Sentito il nostro consiglio dei ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso : Articolo 1°- Viene generalmente permesso di fondare nuove commende di patronato privato nell'insigne Ordine di S.Stefano papa e martire sul capitale rappresentato dai titoli della nuova annua rendita del 3 per cento costituita a carico dello Stato col nostro decreto del 3 novembre 1852 e coerentemente al medesimo iscritto sul registro del debito pubblico. Articolo 2° - All'effetto di che nell'articolo precedente dovrà, col contratto di fondazione da passarsi fra il fondatore e l'Ordine nei modi consueti, essere trasferita in proprietà dell'Ordine stesso tanta della nuova rendita quanta al saggio del cento per tre valga a rappresentare il capitale rispettivamente richiesto per le commende semplici o col titolo di baliato o di priorato dalle leggi e dalli ordini in vigore. Articolo 3°- Sull'appoggio del

di promozione sociale. Era una sorta di scambio di favori, un tipico caso di «redditività sociale»⁷³ in grado di disegnare un sistema circolare che legava strettamente il granduca ai gruppi egemoni.

Come sostituire o modificare, in nome di un diverso equilibrio tra sovrano e ceto dominante, consolidati meccanismi tanto politici che socioeconomici, costituì un problema spesso irrisolvibile per la volontà riformista lorenese, la quale, in più di un'occasione, dovette fare i conti con una rete intricatissima di permanenze e consuetudini stratificate ereditata dal precedente regime. La legge per il regolamento della nobiltà rappresentò un tavolo di prova eccellente.

contratto di fondazione verrà, a cura della cancelleria dell'Ordine, procurata sul gran libro l'iscrizione della rendita corrispondente al capitale divenuto fondo commendale in nome dell'Ordine stesso, quanto alla proprietà ed in nome del commendatario investito, quanto all'usufrutto, con doversi sempre a cura della cancelleria procedere di mano in mano che sia per verificarsi qualche passaggio alle correlative volture nel modo prescritto dal regolamento particolare dell'ufficio del debito pubblico. Articolo 4°- Ai contratti di fondazione di commende sui capitali della nuova rendita restano applicabili gli articoli 27, 28 e 29 della legge del Registro del 25 gennaio 1851. I nostri ministri segretari di Stato per i Dipartimenti dell'Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto. Dato li 30 maggio 1853. Leopoldo. Visto il ministro del consiglio dei Ministri G. Baldasseroni. Visto il ministro Segretario di Stato pel Dipartimento dell'Interno L. Landucci. Concorda con l'originale Ottavio Andreucci».

⁷³ F. ANGIOLINI, *Le basi economiche del potere aristocratico nell'Italia centro-settentrionale tra XVI e XVIII secolo*, in «Società e storia», I (1978), pp.317-332. Questo aspetto risulta ancora più evidente se si considera che il ricorso al debito pubblico, nell'ambito della finanza toscana del Cinque-Seicento, rivestì sempre un ruolo marginale.

Capitolo II

La «naturale disunione» della nobiltà toscana

1. L'arrivo dei lorenesi: le premesse di un difficile rapporto.

L'esigenza di una riforma della classe dirigente toscana nacque soprattutto da convinzioni di tipo teorico, cioè da principi in linea con una diversa concezione di Stato, i quali indussero nella nuova dinastia l'esigenza di cambiare il concetto istituzionale di nobiltà a favore di una spiccata impronta autoritaria, monarchica e centralizzata piuttosto che repubblicana o comunque legata all'esercizio autonomo del potere politico. A questo elemento, fondamentale ma non sufficiente per capire le motivazioni delle iniziative prese dai ministri della Reggenza⁷⁴, si affiancò un altro fattore, individuabile in quell'insieme complesso di meccanismi ed interazioni che caratterizzarono il rapporto tra i sudditi toscani e nuovi governanti. Ci fu infatti una reale difficoltà di rapporti personali, una ostilità difficilmente dissimulabile tra i due gruppi che provocò un generale clima di diffidenza e reciproco sospetto.

Ponendo attenzione particolare a quelle che furono le impressioni e le aspettative di quei lorenesi chiamati a interpretare la realtà toscana, sarà forse più facile intendere a quali aspetti vollero porre rimedio con una sistematica azione di intervento.

Nei primi tempi della Reggenza, a parte alcune iniziali diffidenze dovute soprattutto alla difficoltà incontrate dai nuovi arrivati per muoversi nel labirinto intricato dei sistemi amministrativi e organizzativi del granducato⁷⁵, i contatti non dovettero essere particolarmente sgradevoli⁷⁶, soprattutto se si tiene conto che da parte dei lorenesi, al di là del giudizio negativo sui metodi del governo mediceo, si nutriva per i fiorentini un

⁷⁴ Così anche in M.VERGA, *Lotta politica e riforma delle istituzioni nel granducato di Toscana fra Sei e Settecento. Una risposta a J.Waquet*, in «Società e storia», n.54 (1991), pp.927-936.

⁷⁵ Il generale Karl Franz von Wachtendonck, comandante in capo delle truppe imperiali di stanza a Livorno, ebbe a lamentarsi con il principe di Craon alla fine di agosto del '37 per il fatto che il ministero fiorentino avesse preteso un pagamento a dir poco spropositato per gli approvvigionamenti, oltre ad accampare continuamente difficoltà del tutto pretestuose ed offensive, «qu'ils n'ont jamais fait aux Espagnols»; Staatsarchiv von Wien (Archivio della città di Vienna, oltre ASW), *Antico versamento, (1737)*, 484, ins.8, protocollo 49.

⁷⁶ «Il principe di Craon usa sovente la splendida sua generosità invitando a lauti pranzi cavalieri e dame di questa città per mostrare a vicenda la più affettuosa considerazione a tutta la nobiltà del paese, che si dichiara molto sensibile e grata a tal dimostrazione di gentile finezza»; HHStW, *Staatenabteilungen*, Italien, Toscana, 10, II (1737), cc.54r-55v, lettera di Francesco Lisoni al conte di Metsch, da Firenze a Vienna, il 24 agosto del 1737.

indiscusso rispetto⁷⁷, mentre questi ultimi sembravano essersi favorevolmente rassegnati all'arrivo di una nuova dinastia.

Il 12 marzo 1737, il segretario Thierry scriveva a Francesco Stefano della sua partecipazione a un paio di assemblee tenute dai maggiori rappresentanti dell'*élite* governativa locale, nel corso delle quali era emersa a gran voce la richiesta di avere finalmente presente a Firenze il granduca e come si fosse pronti ad accoglierlo ed acclamarlo non appena avesse voluto di accettare gli omaggi dei nuovi sudditi. Era chiaro che in Toscana si fosse allarmati dal timore di un sovrano lontano e, come tale, desideroso di fare del paese una sorta di terra di mero sfruttamento. In quello stesso giorno, Thierry riferiva al principe di Craon come il marchese Riccardi, a seguito di un pranzo dove il segretario era stato trattato con pompa principesca⁷⁸, «brûle d'impatience de la [il Craon] voir icy bientôt».

In una lettera del 2 aprile successivo, il ligio segretario descriveva la difficile condizione della classe dirigente, presa com'era tra i timori e le speranze, tra i vecchi problemi e le nuove divisioni:

«Cet Etat, qui est bon et que l'on peut rendre beaucoup meilleur, est généralement opprimé et demande un libérateur, n'y ayant que peu de gens en faveur et tous souhaitant de voir un prompt et salutaire changement. La noblesse divisée entre-elle est sans courage et sans force, de façon qu'un chacun desire avec ardeur de voir icy un souverain de la maison de Vôtre Altesse Royale»⁷⁹.

Al di là di cerimoniosi gesti di cortesia⁸⁰, la realtà era quella, ben più preoccupante, che a Firenze non si sapeva ancora con (o contro) chi si sarebbe avuto a che fare. «Un galant homme d'icy», raccontava ancora Thierry a pochi giorni di distanza, gli aveva confidato di essersi trattenuto a parlare con un consigliere di Stato che aveva manifestato amara delusione perché Francesco Stefano pareva riservare davvero «peu de cas [...] aux

⁷⁷ Inequivocabile quanto scriveva il Richécourt al principe di Craon: «Vous connoître bientos le genie general des florentins, des sous spirituals, sins, grandes politiques. [...] Vous savez que en general les italiens sont ce qu'on appelle 'geniali' plus à Florence, surtout pour rapport à l'Espagne, surtout despues qu'ils ont pu le considerer comme leur future souverain». HHStW, *Lothringisches Hausarchiv*, 207, ins.707, cc.63r-64r, non datato.

⁷⁸ «Une preuve de l'empressement qu'il a de vous en offrir de plus considerables, c'est l'usage du pays»; *ibid.*, 181, c.48r. Lettera scritta dal segretario di Legazione Thierry al principe di Craon il 12 marzo 1737. Thierry era stato appositamente incaricato da Francesco Stefano di informarlo settimanalmente di tutto ciò che avveniva a Firenze, in particolare di scoprire ciò che si diceva negli ambienti della *koinè* governativa fiorentina.

⁷⁹ *Ibid.*, c.54r. Lettera scritta dal Thierry a Francesco Stefano il 2 aprile 1737.

⁸⁰ È curioso notare come i primi lorenese giunti in Toscana si sentissero in dovere di mostrarsi all'altezza delle sfarzose cerimonie locali. Anche il conte di Richécourt, nel dare le ultime disposizioni prima della partenza per Firenze, aveva chiesto al sovrano un contributo economico aggiuntivo per l'acquisto di una grande tavola da pranzo (perché «les italiens donent rarement a manger, mais vont volontiers manger ches les autres») e permettersi domestici in livrea e dei serviti d'argento (perché «les italiens voulans absolument du faste»). Non era solo una questione di decoro o di immagine, continuava il conte: «il ne seroit pas avantageuse que les remiers lorraines qui arriveront en Toscane ayent un aire miserable, cela allarmeroit les florentins et leurs feroit croire qu'ils n'y viennent que pour s'enrecher a leurs depens»; *ibid.*, 200, ins.484, cc.219r-226r.

plaintes et aux besoins des peuples de la Toscane». Tale supposta indifferenza, continuava questo ministro di cui non si rivelava il nome⁸¹, pareva esser confermata dalla scarsa considerazione in cui si erano tenute le ultime missive del marchese Bartolommei, l'ormai vecchio inviato toscano alla corte imperiale, alle quali non si era nemmeno risposto. L'impressione generale, diffusasi ben presto anche tra gli altri membri del Consiglio, era che si mirasse ormai ad obiettivi diversi e ben più ambiziosi della successione al trono granducale⁸² e l'inquietudine si stava rapidamente diffondendo tra la popolazione.

Non si può però non accennare a quanti avevano tentato di opporre resistenza all'avvento della nuova dinastia. Infatti, al di là della inevitabile diffidenza - in qualche modo fisiologica - per un sovrano che restava pur sempre uno straniero, dopo oltre due secoli di governo di una famiglia autoctona, vi furono forze che tentarono di contrapporsi e che tesero a riunirsi in schieramenti abbastanza definiti. Si trattò generalmente dell'espressione di idee velleitarie prodotte da piccole *élites* culturali, certo una ristretta minoranza, se si riflette che del milione di abitanti (quanti ne contava al tempo il granducato) coloro che si occuparono di questioni politiche rappresentarono soltanto un dieci per cento della popolazione, concentrato per lo più tra Firenze, Pisa, Siena e Livorno. Peraltro, come non lasciava di sottolineare il generale austriaco Wachtendonck, se i vecchi membri dell'aristocrazia medicea non avevano brillato per meriti di governo, i giovani che avrebbero dovuto succedere sembravano ancora meno inclini ad assumersi responsabilità ed impegni politici, adagiati nel clima di corruzione generale e di rilassatezza imperante, «devenus presumptueux et paresseux, sans la moindre application»⁸³. Oltre a questa generale mediocrità, il residente imperiale di stanza a Livorno, Francesco Lisoni⁸⁴ scriveva di una «naturale disunione nelli animi di questa nobiltà», alla quale corrispondeva una funesta faziosità all'interno del governo mediceo,

⁸¹ Si potrebbe presumibilmente trattare del marchese Rinuccini, almeno a giudicare da quanto riferiva il generale di Wachtendonck in una quanto mai eloquente lettera del 5 luglio 1737: «Pour ne pas ennuyer Vôte Excellence avec le recit d'un très long discours que j'ai eu hier avec le marquis Renuccini, qui fût pendant long temp chez moy, je luy dirai en peu des môts qu'il me dit en discourant qu'il jugeroit très necessaire, pour le bien du duc de Lorraine et du pays, la venue à Florence du dit duc, ou du prince Charles son frere. Je lui ai expressement repondû que cela peut être auroit difficil à être executé du vivant grand duc. Don Carlos, replique le marquis, n'y a-t-il pas été du vivant de grand duc. Vôte Excellence connoit mieux Renuccini que moy, et en consequence elle jugera si j'aye eu tort de m'imaginer que Renuccini m'ait dit cela expressement pour le faire savoir à Vôte Excellence et à monsieur le prince de Craon. [...]». In HHStW, *Staatenabteilung*, Italien, Toscana, 13, c.226r (carte numerate, ma in disordine).

⁸² Da parte lorenese, non si era certo dato segni di grande entusiasmo alla prospettiva di passare in Toscana: «La Toscane, une de plus petites provinces de l'Europe», così scriveva il Wachtendonck, al conte di Gorani, da Livorno il giorno 8 luglio 1737, in *ibid.*, cc.227r-v (carte numerate, ma in disordine).

⁸³ HHStW, *Lothringisches Hausarchiv*, 182, cc.108v-110v, Karl Franz von Wachtendonck, governatore militare e generale delle truppe sovrane di stanza a Livorno, a Francesco Stefano, il 12 marzo 1737.

⁸⁴ HHStW, *Staatenabteilungen*, Italien, Toscana, 7, inserto dell'anno 1725, cc.49r-v. Lettera di Lisoni all'imperatore, il 17 luglio 1725.

ormai da anni in mano a ministri che appoggiavano ora l'una ora l'altra potenza straniera, seguendo i più mutevoli interessi del momento⁸⁵.

A questo proposito è piuttosto interessante un appunto del 1726, probabilmente destinato all'ambasciatore imperiale il conte di Caymo, contenente una descrizione dettagliata del corpo dirigente toscano. Si elencavano i membri del Senato, l'antico magistrato di eredità repubblicana, con l'indicazione delle diverse simpatie politiche, distinguendo fra indifferenti, aderenti alla Francia e fedeli all'Impero⁸⁶. Un allarmante frazionamento politico era peraltro già stato precedentemente denunciato dalle notizie raccolte dal marchese Bartolini sulle principali famiglie nobili fiorentine nel 1717⁸⁷ e coincise anche con quanto riferì il Wachtendonck nel marzo del 1737 a Francesco Stefano su questo stesso argomento⁸⁸.

Così, ad esempio, lo stesso Consiglio di Stato, che si riuniva quotidianamente alla presenza del Medici, risultava composto formalmente da quattro ministri, ma in pratica da due. Infatti Tommaso del Bene, gran priore dell'Ordine stefaniano e maestro di Camera, e Luigi Giraldi, entrambi favorevoli agli interessi borbonici, erano ormai troppo anziani per avere un ruolo significativo. Il marchese Carlo Rinuccini, segretario di guerra, era invece da considerarsi l'uomo di maggiore esperienza di governo del paese, unanimamente ritenuto un inveterato filospagnolo⁸⁹, ma non secondo il Wachtendonck, che ne parlava piuttosto come del più fedele sostenitore delle ragioni dell'ultima Medici e, una volta che Francesco Stefano avesse risolto le questioni in sospeso legate all'eredità (soprattutto in riferimento ai beni allodiali), contava di farne un collaboratore potente e leale. Ci si guardasse però, continuava il generale, dall'abilità dissimulatrice e dal temperamento dispotico che faceva pesare su tutti gli altri funzionari e, in particolare sull'abate Giovanni Antonio Tornaquinci. Quanto a quest'ultimo, non lo si giudicava

⁸⁵ Che fosse oltremodo facile accattivarsi il favore dei ministri fiorentini, proprio sfruttandone le reciproche ostilità, era ben noto, come infatti non avevano mancato di sottolineare (e di approfittarne) anzitutto gli spagnoli. «Tienese entendida la division que hay entre el ministerio del granduque, siendo Ranuccini [Carlo Rinuccini] y el prior del Bene de un partido, y Antinori y Montemuni [Coriolano Montemagni] de otro parere, que el fomentar esta parcialidad siempre sera conveniente por lo que puede actualmente favorecer el estado de la indiferencia y entre tanto pesar el modo como se pueda atraher y ganar uno destos dos partidos»; *ibid.*, 10, cc.30r-31v, memoriale sulla situazione toscana, redatto in spagnolo, senza data, ma dell'epoca di Cosimo III.

⁸⁶ *Ibid.*, 7, inserto dell'anno 1726, cc.52r-53v. Il documento potrebbe essere una copia di una relazione fatta nel 1715 dal barone Bonifacio Visconti, su incarico dell'imperatore.

⁸⁷ ASFi, *Archivio Antinori*, 25, fascicolo 288, «Descrizione delle famiglie nobili di Firenze nell'anno 1715, di qual umore siano e a che inclinino, dovendosi avvertire che quelle che son poste di genio repubblichiste ve ne può essere mole francesi. Del partito austriaco solo sicuramente si può far capitale di circa 20 famiglie, e più certe e sicure».

⁸⁸ HHSStW, *Lothringisches Hausarchiv*, 182, cc.108v-110v. Lettera del generale Wachtendonck del 12 marzo 1737 a Francesco Stefano.

⁸⁹ Il Caymo lo aveva descritto fedele alla causa spagnola al punto da essere pronto ad andare contro gli interessi del granduca, e persino dei propri (era pur sempre un feudatario imperiale, titolare di un feudo nel Regno di Napoli); cfr. HHSStW, *Staatenabteilungen*, Italien, Toscana, 9, Hetrusca 1735, cc.83r-v, lettera del 23 aprile 1735.

dotato di particolari capacità di statista, ma comunque in grado di rendere un servizio affidabile e ligio agli ordini assegnatigli. Era stato anch'egli «partitario spagnolo»⁹⁰, ma più per l'influenza altrui che per reali convinzioni personali, tanto che gli inviati lorenesi seppero persuaderlo quanto prima dell'opportunità di allinearsi coi nuovi governanti.

Discorso a parte meritava invece l'auditore della Consulta Pier Francesco Mormorai. Già riconosciuto come il ministro preferito di Giangastone, del quale era sempre stato il maggior confidente, era anche il corrispondente del domenicano Salvatore Ascanio (forse il principale esponente del partito filospagnolo toscano) e degli stessi spagnoli. Solo qualche anno prima, quando si organizzava la sperata successione borbonica a Firenze, a Madrid si parlava di questo funzionario come:

«el unico de quien mas podía fiarse, no solo por su parzialità declarada por los yntereses del Real Infante, que le havia hecho sospechosos a todos los demas ministros, sino tambien por su maior ynteligencia en toda esta materia»⁹¹.

In effetti il Mormorai era stato il fautore principale del piano per incoronare l'Infante don Carlos nuovo granduca, un piano che assunse tinte quasi da complotto, organizzato all'insaputa dello stesso Giangastone per evitare – ci si giustificò poi - il «sobresalto y inquietud» che il trattare tali argomenti avrebbe potuto provocare nel vecchio principe⁹².

Riguardo invece ai quarantotto senatori, tra i quali erano riconoscibili i membri di tutte le famiglie più importanti del granducato (e soprattutto di Firenze), gli aderenti alla Francia risultavano numerosi⁹³, soprattutto rispetto ai simpatizzanti per l'Impero⁹⁴ ed agli

⁹⁰ Ancora il Caymo aveva riferito a Vienna un episodio dal quale si erano dedotte «la viltà e bassa adulazione di questo ministro» verso le pretese spagnole. L'occasione era stata nell'aprile del 1735, quando si era ordinato al segretario di Stato, «in termini assoluti e dittatori», di provvedere al ricovero di oltre seicento ammalati delle truppe spagnole a Firenze nonostante vi avessero interamente occupato già due ospedali. Pari pedissequa obbedienza si era rivelata nell'imporre ai contadini di mettere a disposizione le proprie bestie per il trasporto degli attrezzi e approvvigionamenti dell'esercito spagnolo stanziato in Lombardia, infrangendo palesemente non solo la proclamata neutralità del granducato, ma persino violando la giurisdizione di Giangastone pubblicando senza il suo consenso un ordine pubblico. *Ibid.*, cc. 87 r-v, lettera del 30 aprile 1735.

⁹¹ AGSi, *Estado*, 7816, cc.n.n., «Relazion de quanto se ha discurrido y determinado executar llegando el caso de fallecer el granduque, y de lo que ha ocurrido tambien sobre la herencia de los Alodiales».

⁹² *Ibid.*, «Copia de la Ynstruccion secreta que queda a don Sebastian de Eslava», firmata dal sovrano Filippo V, Madrid, 4 ottobre 1732.

⁹³ Solo per ricordarne alcuni: Lorenzo del Rosso, provveditore delle Farine; Niccolò Antinori; Pier Mariano Capponi, maestro di camera della gran principessa e Gino Capponi commissario di Pisa; Giovanni Manetti, commissario di Pistoia; Piero Allemanni; Giovanni Battista Compagni; Antonio e Amerigo Antinori; Ruberto Peppi; Baccio Martelli; Filippo Strozzi; Federico Ruiz; Pier Filippo Uguccioni; Giovanni Battista Guadagni; Niccolò Ginori; Giovanni Francesco Ridolfi.

Quanto al senatore Carlo Ginori si doveva aprire una parentesi a sé stante. Questi aveva dato prove numerose di fedeltà alla Spagna. Approfittando della sua carica di segretario delle Tratte e soprintendente alle condotte e spedizioni dei grani per l'armata spagnola (quando era stanziata in Lombardia), aveva permesso vere e proprie incette di grani, soprattutto nel Mugello, falsificando persino i passaporti della segreteria di Stato per accondiscendere ai desideri di Madrid. Nonostante le accuse mossegli dal Tornaquinci e l'ira dello stesso granduca, il Ginori, grazie alle sue influenze ed ai suoi maneggi a corte, era riuscito ad evitare processi e punizioni. Di fronte a ciò, il Tornaquinci, visto fallire ogni

‘indifferenti’⁹⁵. Alcune brevi note relative alle inclinazioni delle altre famiglie nobili fiorentine, sottolineano ancora una volta come fossero in contrasto fra loro⁹⁶.

Per concludere, il significato più rilevante di tanto capziosi dibattiti interni, peraltro così poco rilevanti da un punto di vista concreto, fu quello di accentuare comunque il distacco fra i toscani e la nuova dinastia⁹⁷, quei «pocos geniales Austriacos»⁹⁸.

2. *Timori, sospetti e prime riforme.*

La successione dinastica avvenne in realtà senza disordini o gravi imprevisti, il paese tornò rapidamente alla *routine*, si fece ben presto buon viso a cattiva sorte e ci si adattò alla nuova situazione cercando di limitare al massimo le occasioni di conflitto. Resta un fatto generalmente acquisito dalla storiografia che una delle prime esigenze sentite dal nuovo governo fu quella di porre rimedio alla grave situazione economica del granducato⁹⁹. È del resto ben noto come il consigliere di Stato e di Reggenza, Emmanuel Nay de Richecourt, si lamentasse immediatamente col sovrano dello stato assolutamente disastroso dell'amministrazione e delle finanze locali, denunciando un livello di corruzione e di clientelismo che non mancava di indignare anche il più impassibile dei

tentativo di far giustizia, arrivò persino a minacciare le dimissioni. HHStW, *Staatenabteilungen*, Italien, Toscana, 9, cc.n.n., Lisoni al conte Metsch, da Firenze, il 10 settembre 1735.

⁹⁴ Tra i principali: Camillo Pandolfini, Giacomo Monelli, Niccolò Gondi, Pandolfo Pandolfini, Andrea Corsini e il senatore Neri Venturi (auditore di Siena).

⁹⁵ Tra quanti non avevano mai manifestato nessuna particolare posizione politica: Angelo Baldocci, Coriolano Montemagni (segretario di Stato), Ludovico Tempì, Cerchio Cerchi, il senatore Altoviti, Antonio Quaratesi, Silvestro Aldobrandini, Lorenzo Nicolucci, il marchese Ximenes, Cristoforo Mazzi, Luigi Pazzi, Raimondo Putti e infine il senatore Neri Maria da Verrazzano.

⁹⁶ Tra le filofrancesi si ricordavano: la famiglia Capponi e particolarmente il ramo vivente nel quartiere di San Francesco; il duca Salviati; il casato degli Strozzi; la famiglia Corsini; i Panciatichi; gli Uguccioni del Rosso; la famiglia Guadagni; parte della famiglia del barone del Nero; la famiglia del marchese Carlo Rinuccini. Nuovamente pochi erano invece quelli dediti alla casa imperiale: il marchese Cosimo Riccardi, considerato il più ricco del paese e membro di una delle famiglie principali di Firenze, oltre a contare su un seggio nel Senato e su incarichi a corte; il marchese Corsini, feudatario imperiale e di una certa influenza politica; il marchese Corsi, anch'egli titolare di feudi imperiali nel regno di Napoli e in possesso di ingenti ricchezze; il marchese Alemanni; l'abate Domenico Altoviti; il marchese Filippo Niccolini; il marchese Bartolino Saglimbene, colonnello nell'esercito imperiale; il casato Pandolfini e particolarmente il ramo del senatore Pandolfo; la famiglia del marchese Luca Casimiro degli Albizi; le tre famiglie dei Bardi, titolari del feudo di Vernio. Infine vi era il conte Antonio Francesco Pecori, al tempo della successione lorenesi governatore di Pisa, sempre stato «bon allemande et imperialiste» oltre che corretto ed onorato suddito, affidabile e disinteressato. Amico personale del Wachtendonck, il Pecori viveva a Livorno, dove esercitava il commercio «comme quasy tout le rest de cete noblesse», ed era ritenuto dal generale austriaco il soggetto adatto per controbilanciare il dispotismo accentratore del Rinuccini.

⁹⁷ HHStW, *Staatenabteilungen*, Italien, Toscana, 7, inserto dell'anno 1725, cc.49r-v. Lettera di Francesco Lisoni all'imperatore, il 17 luglio 1725.

⁹⁸ AGSi, *Estado*, 7794, cc.n.n. Lettera del segretario spagnolo incaricato degli affari spagnoli a Firenze, Ranieri Vernaccini, dell'ottobre 1750.

⁹⁹ L'attenzione per le finanze fu sempre cruciale per il riformismo asburgico, in Toscana come a Vienna, cfr. J.BERENGER, *Finances et Absolutisme autrichien dans la seconde moitié du XVII.eme siècle*, Lille-Paris, Atelier Reproduction des Theses Université de Lille III-Diffusion Librairie H.Champion, 1975, II, pp.633-651.

nuovi funzionari¹⁰⁰. Tali constatazioni portarono a realizzare decisamente tagli, riduzioni e riorganizzazioni che suscitarono vivaci reazioni fra gli interessati¹⁰¹. Non furono pochi a sospettare che, dietro le tanto sbandierate volontà di rigore e rinnovamento, vi fosse piuttosto il proposito di un sistematico drenaggio delle risorse del granducato, come non si mancò di osservare da parte spagnola: «tutte le disposizioni qui non tendono ad altro che a rasciugare il denaro»¹⁰².

Le speranze dei toscani di aver acquisito un sovrano più attento alle loro esigenze e tutore degli interessi del paese dovettero quindi sfumare molto presto. Così il residente imperiale Francesco Lisoni riassumeva quanto rapidamente i lorenesi, e il regime che rappresentavano, si fossero giocati ogni popolarità:

«Dopo le molte seguite innovazioni di riforme o d'insolite restrizioni per ogni verso coll'unico oggetto di migliorare le finanze del granduca, sentesi che ora si vada divisando di pubblicare una imposizione generale per ritrarre da questi Stati un dono gratuito per Sua Altezza Reale, affermandosi già presa la risoluzione, ma che restasse ancora a stabilirsi il modo di eseguirla col minor aggravio del paese. Quando la cosa debba aver effetto vi sarà nuovo motivo di querimonie in questi popoli di già afflitti dalle mentovate innovazioni, non meno che dalla svanita speranza della bramata venuta dell'Altezza Sua Reale in Toscana, dal grave ruolo dei provvisionati tempo fa mandato di Vienna a carico di questa Depositeria

¹⁰⁰ Significativa una descrizione che si rese della situazione politica toscana in età lorenesi: «In tutte le altre città della Toscana [a parte Firenze, dove vi erano il Senato e il Consiglio dei Duecento] fino alla detta vegliante legge del 1750 essendosi permesso dai granduchi passati per una certa tolleranza occasionata dallo spirito che ebbe sempre la reale casa de' Medici di lasciare alle città suddite l'apparenza di governarsi a foggia di Repubblica, essendosi permesso da granduchi passati che il diritto di ammettere al godimento del primo onore della città risiedesse ne' rappresentanti o priori del Comune della città medesima ogni cinque anni, ordinariamente facevasi uno squittinio che si chiamava Riforma, ed in quest'occasione o dalle borse degl'uffizzi e magistrati inferiori, o tutt'affatto di nuovo poteva esser reso capace di godere dell'uffizio o magistrato del primo rango chiunque a' riformatori fosse piaciuto. Non è credibile quanto giocasse il capriccio, il maneggio, il partito, la gara, l'emulazione, l'impegno per fare o non fare entrare nelle borse di quei cittadini che erano abili al primo onore del paese coloro che lo pretendevano. Ma questo lasciato da parte, dal godimento del primo onore nella propria patria si tollerò pure che si dicesse nobile chiunque ne era stato reso capace»; ASFi, *Reggenza*, 236, ins.14, cc.n.n., «Osservazioni sopra la nobiltà di Firenze e delle altre città del Granducato di Toscana per servire specialmente a formare una giusta idea della nobiltà dichiarata per diploma». È oltremodo interessante l'interpretazione che della corruzione politica fiorentina ha dato Jean Claude Waquet, leggendovi uno strumento con il quale i ceti dirigenti poterono incidere sul funzionamento delle istituzioni pubbliche e subordinandole ai propri interessi, contro ogni tentativo di centralizzazione altrimenti voluta dal principe. J.C.WAQUET, *La corruzione. Morale e potere a Firenze nei secoli XVII e XVIII*, Milano, Mondadori, 1984, e in particolare le pp.27-29; 101-102, 215-226.

¹⁰¹ Il proverbiale rigore e la severità di Francesco Stefano, mettendo in discussione i circuiti clientelari in uso in età medicea (alla base del tipo di equilibrio sociale della realtà toscana), aggravarono quel processo di disaffezione dei toscani verso il nuovo regime che caratterizzò il primo decennio della Reggenza. A mero titolo di esempio, si ricorda ciò che accadde con l'introduzione di un controllo più rigido sul pagamento delle gabelle postali. Dopo le prime perquisizioni sistematiche delle merci in arrivo e vere irruzioni presso botteghe e magazzini, una delegazione composta da oltre trenta mercanti (così definitisi, ma in realtà composta per un terzo da titolari di banco che non svolgevano alcun commercio, e per metà da proprietari di imprese manifatture che vendevano all'interno del granducato) presentò, nel febbraio del 1741, una vivace protesta al Consiglio delle Finanze, rivendicando il diritto di preservare consuetudini affermatesi da tempo e «con scienza e tolleranza» dei precedenti granduchi. La protesta venne respinta senza essere nemmeno presa in considerazione. HHStW, *Staatskanzlei*, *Diplomatische Korrespondenz*, Lothringen, 7, cc.n.n.

¹⁰² AGSi, *Estado*, 5393, cc.n.n. Lettera dell'ambasciatore spagnolo, da Firenze il 12 luglio 1749.

generale e dalle prevedute dannose conseguenze che produrrà a questo paese l'uscita di grosse somme di effettivo contante»¹⁰³.

Oltretutto infatti, come aveva acutamente osservato il funzionario, quell'assenza prolungata di Francesco Stefano da Firenze non faceva che aggravare i timori dei sudditi, i quali finirono per interpretarla come il segno della volontà sovrana di considerare la Toscana niente di più di un territorio straniero da sfruttare. Il Lorena non si recò nel granducato se non nei primi mesi del 1739¹⁰⁴, con una visita breve e mai più ripetuta, nonostante le feste e le numerose celebrazioni che vennero organizzate in suo onore¹⁰⁵.

La politica di pesante prelievo finanziario applicata così sistematicamente, senza troppi riguardi a tradizioni ed effetti conseguenti, sembrava davvero avvalorare il sospetto che Francesco Stefano sacrificasse senza troppi scrupoli quel suo nuovo regno al proprio arricchimento personale¹⁰⁶. Anzi, per la precisione, la tesi più diffusa in certi ambienti fu che i lorenesi fossero venuti per restare poco tempo, giusto quello necessario per portare via il più possibile. Non è difficile immaginare chi fossero i principali promotori di questa polemica, d'altra parte i lorenesi sembravano essere convinti per primi che la loro permanenza in Toscana fosse solo una breve parentesi:

«Sea como fuere, aqui se prosigue con el mayor esfuerzo encaminando a Viena quanto da de si la antigua riqueza de los principes de Casa Medicis, se han repetido las ordenes a las thesorerias particulares de entregar todo el dinero a la que llaman Depositaria, que es la general, y actualmente si està discurriendo en nuevas imposiciones, qual es la de encarezer el precio del sal, aumentar el porte de las cartas y cargar una nueva retençion de cinco por ciento sobre las provisiones de todos los estipendiados. Estas providencias pueden tener el fin de prevenirse para el caso de turbarse nuevamente el presente pazifico sistema ù el de sacar quanto se pudiere de

¹⁰³ HHStW, *Staatenabteilungen*, Italien, Toscana, 10, II (1738), cc.3r-4r. Francesco Lisoni scrive da Firenze il 24 gennaio 1738 al conte di Metsch a Vienna.

¹⁰⁴ Bisogna però avvertire che le difficoltà per l'organizzazione del viaggio non furono irrilevanti, non si trattò solo di coordinare le necessità di un convoglio di oltre 250 persone, ma di rimediare a numerosi altri contrattempi, non ultimo il periodo di quarantena che i veneziani pretendevano da chiunque attraversasse il territorio della Repubblica. HHStW, *Lothringisches Hausarchiv*, 189, ins 125, cc.1v-3r; lettera da Vienna di Molitoris al conte Henry de Richecourt, a Berlino, del 2 dicembre 1738.

¹⁰⁵ J.F. GENFART, *Lebens und Regierungs Geschichte des Werdurchlauchtigsten Ranfers Franz des Ersten, aus zwerlaßigen Nachrichten und Urfunden Zusammengetragen*, Nurnberg, von George Nicolaus Raspe, 1766, pp.119-156. Cfr. anche in HHStW, *Lothringisches Hausarchiv*, 191, ins. 222, c.1, «Applauso festivo per la venuta in Livorno di Sua Altezza Reale il serenissimo Francesco III duca di Lorena e di Bar e granduca di Toscana, insieme coll'altezza reale della serenissima arciduchessa Maria Teresa sua sposa, e col serenissimo principe Carlo, suo fratello, fatto dalla nazione ebrea della medesima città, coll'esperre al pubblico godimento nella gran piazza la macchina detta cuccagna»; stampato in Firenze, 1739 nella stamperia granducale e anche «Applausi festivi all'altezze reali di Francesco III di Lorena, Bar e Maria Teresa arciduchessa d'Austria sua consorte, nuovi sovrani della Toscana, per la prima venuta nella città di Pisa», stampato in Pisa, 1739; *ibid*, c.2.

¹⁰⁶ In effetti, le risorse che furono prelevate da Firenze (che in base al calcolo fattone da Richecourt per il periodo 1737-1756 ammontarono alla cospicua cifra di 37 milioni di lire toscane) andarono esclusivamente ad impinguare il tesoro personale di Francesco Stefano, che le impiegò per i propri interessi ed investimenti. J-C. WAQUET, *La Toscane après la paix de Vienne (1737-1765): prépondérance autrichienne ou absolutisme lorrain?*, in «Revue d'histoire diplomatique», XCIII (1979), pp.202-222, in particolare pp.207-209.

un Pais que se piensa abandonar, aumentando al mismo tiempo sus rentas para conseguir el equivalente proporcionado»¹⁰⁷.

E ancora:

«Entretanto la conducta del conde de Richecourt demuestra con evidencia que todos sus pensamientos, palabras, y obras son de hazer dinero, tratando de vender no solo las galeras, sino las casas que tiene en esta ciudad la Religion de S. Estevan, los acomodados quarteles de la tropa en Liorna, y hasta el gran busto de bronce de las quatro agigantadas estatuas de la darsena de aquel puerto, adonde ha passado expresamente para estos fines, y como se avisa de dicha plaza, que luego darà una buelta a su feudo de Trasquieto en la Lunigiana, suponen los Florentines, que recogido el dinero de las ventas, que por la destreza del vendedor o por la simplicidad de los compradores pudieren efectuarse, llegarà el dia que suspiran de tanto tiempo a esta parte de que se retire a Viena tal ministro aunque no falta quien le disculpe en esta ocasion con las ordenes que puede aver tenido de Viena para devastar este dominio antes de abandonarlo. Yojalà sea mal fundada la voz que corre de aver puesto los ojos en la plata de las iglesias, sobre que deponen testigos de vista, que un oficial lores para asegurarse de si eran de plata o plateados los grandes candeleros que observò en un altar de ciertas monjas, diò un golpecito con su baston en uno de ellos y reconociò al sonido que en realidad eran de plata»¹⁰⁸.

Una tale «maliziosa interpretazione», «insinuata dai partigiani spagnuoli, di vuolersi cavarne e smugnere tutto ciò si possa da questo Stato per non potersi lungamente conservare»¹⁰⁹, seppure ufficialmente smentita dagli uomini della Reggenza, non poté mai essere confutata veramente, mentre innumerevoli erano invece i fatti che sembravano verificarla¹¹⁰.

¹⁰⁷ AGSi, *Estado*, 7794, cc.n.n. Lettera del segretario spagnolo incaricato degli affari spagnoli a Firenze, Ranieri Vernaccini, dell'ottobre 1750.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ HHStW, *Staatenabteilungen*, Italien, Toscana, 9, fascicolo anno 1737, cc.68r-69v. Lettera di Francesco Lisoni al conte di Metsch, da Firenze a Vienna, il 26 ottobre del 1737.

¹¹⁰ L'impressione che la Toscana non fosse altro che una «terre de passage», come la definì il francese Charles de Brosses nel 1739, venne generalmente condivisa all'epoca e non solo da chi aveva interesse ad indebolire la posizione di Francesco Stefano. U.VON REUMONT, *Geschichte Toscana's*, Gotha, bei F.U.Berthes, 1877, II, p.11.

Un esempio per tutti: come fu condotta la questione della successione dei beni allodiali medicei. Questa fu costantemente il fulcro delle preoccupazioni di Francesco Stefano nei primi tempi del governo toscano e in diverse occasioni egli seppe dar prova di un accanimento davvero troppo esasperato sia per ottenerne il possesso, sia poi per realizzarne la vendita¹¹¹.

Al di là di più o meno strumentali interpretazioni, è certo che il governo lorenese a Firenze non si sentiva affatto al sicuro, soprattutto per i timori di eventuali ritorsioni o rivendicazioni da parte spagnola. Tra sospetti, voci minacciose, smentite e falsi allarmi, almeno fino a tutti gli anni Quaranta la Reggenza visse nella certezza che il trono madrileno non aspettasse che un minimo segno di debolezza per riprendersi la Toscana¹¹². Né la Spagna perdeva occasione per concludere come «estos lorenese ya reconozen no ser para ellos la Toscana, pues o por bien o por mal la avrán de avacuar para dar lugar a los españoles»¹¹³.

Quello che bisogna sottolineare ancora una volta è come non tutto fosse imputabile alla precaria situazione internazionale. Questa incise negativamente sulla stabilità e la sicurezza del regime lorenese, ma tante difficoltà si dovettero piuttosto alla difficile interazione tra i due gruppi protagonisti: i lorenese e i toscani. Se l'insofferenza che i primi suscitarono in gran parte degli ambienti fiorentini fu così forte da non sfuggire nemmeno agli osservatori stranieri, quel sentimento non mancò di essere contraccambiato.

La maggior parte di coloro che si spostarono dal ducato di Lorena nel *bel paese* non aveva fatto quella scelta solo per dedizione e fedeltà dinastica, ma soprattutto per approfittare di una realtà che sembrava promettere maggiori occasioni di quelle offerte dalla patria d'origine¹¹⁴. Al di là dello scontro più noto avvenuto al livello di vertice

¹¹¹ Alcune utili considerazioni sul problema della successione degli allodiali medicei, in H.L.MIKOLETZKY, *Die Beeinflussung der Finanzen und Wirtschaft Österreichs durch Kaiser Franz I. Stephan, Grossherzog von Toskana*, in AA.VV., *Studi in memoria di Federigo Melis*, Napoli, Giannini, 1978, V, pp.15-30 e in particolare alle pp.20-22. Un interessante memoriale sugli allodiali di Toscana del 29 maggio 1736 è in HHStW, *Lothringischen Hausarchiv*, 200, ins.484, cc.201-206, ma si veda anche «Ansprüche der Höfe von Spanien und Neapel auf die Eigengüter des Hauses Medici in Toskana. Observations sur les Allodiaux de Toscane», in *ibid.*, 207, ins.727, cc. 268-271. Il trattato con il quale si concluse la questione, formato da tredici articoli più uno segreto, è in *ibid.*, 39, ins.1, D IV, cc.30r-33v e *ibid.*, 191, ins.207, cc.63r-68v.

¹¹² «Qui si vive nell'incertezza dei disegni dell'Armata spagnola, tuttavia accampata nei contorni di Foligno, e però in situazione opportuna d'incaminarsi per due strade alla volta del regno di Napoli o di gettarsi in Toscana, o pure pigliare indirittura la via che conduce nello Stato dei Presidi», in *ibid.*, 14, c. 735r (carte numerate, ma in disordine). Lisoni a Ulfeld, 28 agosto 1742.

¹¹³ AGSi, *Estado*, 7794, cc.n.n. Lettera del segretario spagnolo incaricato degli affari spagnoli a Firenze, Ranieri Vernaccini, dell'ottobre 1750.

¹¹⁴ Non si trattò solo di famiglie illustri o altolocate in cerca di nuovi spazi dove affermarsi, si pensi infatti agli oltre 2.400 operai lorenese impiegati dal conte di Richecourt per le opere idrauliche di bonifica delle Maremme. C.AIMOND,

politico, qui sfiorato solo per alcuni punti e già magistralmente delineato da studi precedenti (dal Diaz e dal Verga in particolare), ve ne fu anche uno meno palese, ma altrettanto significativo. Tornerò in seguito ai lorenesi che vollero integrarsi a pieno titolo nello Stato toscano, chiedendo ed ottenendo il riconoscimento dello *status* nobiliare e ricevendo un trattamento paritetico a quello delle aristocrazie locali con l'iscrizione ai libri d'oro, ma prima merita qui almeno un cenno l'impatto che ebbe l'insediamento *in loco* dei «sudditi preferiti» da Sua Maestà¹¹⁵. Dopo un inizio pieno di buoni propositi, l'impressione prevalente è che i lorenesi si sentirono tanto estranei quanto incapaci ad adattarsi nel nuovo ambiente. L'inconciliabilità di mentalità e di tradizioni¹¹⁶ divenne un ostacolo insormontabile per un reale adattamento, mentre i tentativi di importare in Toscana realtà, progetti e caratteristiche più affini alle proprie aspirazioni ed inclinazioni furono condannati a un sistematico fallimento¹¹⁷.

3. *Le riforme in materia nobiliare attuate nell'Ordine di S. Stefano.*

A questo punto, è interessante soffermarsi, almeno brevemente, sul trattamento che fu riservato dalla Reggenza all'Ordine di S. Stefano, perché si introdussero alcune novità che si dimostrarono decisive proprio quanto alle modalità di ammissione tramite la fondazione di commende di padronato.

Nelle «Memorie» sull'Istituzione stilate dal cancelliere stefaniano Pio dal Borgo nel 1755¹¹⁸, si dedicò particolare attenzione proprio a questo istituto, mettendo in luce come il

Histoire des Lorrains. Essai sur leur vie politique, sociale, économique et culturelle, Verdun, Bar le Duc, 1960, p.312-315.

¹¹⁵ Ad onor del vero, Francesco Stefano non si lasciò mai andare ad eccessivi favoritismi nei confronti dei propri conterranei. Anche se il buon numero dei lorenesi che portò con sé in Toscana ottenne alcune tra le cariche più prestigiose ed influenti, soprattutto in ambito burocratico e statale, non soppiantò mai completamente la classe dirigente locale, che anzi seppe mantenersi uno spazio più che considerevole. Cfr. F.VALSECCHI, *L'Italia nel Settecento dal 1714 al 1788*, in *Storia d'Italia*, Milano, Mondadori, 1959, VII, pp.416-425 e in particolare le pp.437-438.

¹¹⁶ I lorenesi apparvero per molti versi troppo pragmatici, forse persino grossolani, per intendere i sofisticati e fragili sistemi del granducato, mentre i loro interventi sulla realtà locale, seppur mossi dai propositi più lodevoli, ebbero spesso un'impronta quasi brutale che impedì il formarsi di uno spirito di collaborazione con i toscani. R.TAVENAU, *La Lorraine, les Habsbourg et l'Europe* in AA.VV., *Les Habsbourg et la Lorraine, Actes du colloque international organisé par les Universités de Nancy II et Strasbourg III (22-24 maggio 1987)* a cura di J.P.Bled-E.Faucher-R.Tavenaux, Presse Universitaire de Nancy, Nancy, 1988, pp.11-27. Si confronti anche la documentazione riferita da H.POULET, *Les Lorrains à Florence. François de Lorraine grand-duc de Toscane et le ministère lorrain (1737-1757)*, estratto dalla «Revue lorraine illustrée», Nancy, 1910.

¹¹⁷ Alcune interessanti osservazioni sulle peculiarità della nobiltà lorenese ed sul contributo che dette in Toscana come in Austria, si trovano in T.TROMBALLA, *Franz Stephan von Lothringen und sein Kreis. Beiträge zur Kulturgeschichte des Hauses Habsburg-Lothringen*, Dissertation sur Erlangung des Doktorgrades an der philosophischen Fakultät der Universität Wien, 1953-1955, pp.270-274.

¹¹⁸ «Memorie storiche del Sacro Militare, ed Insigne Ordine di Santo Stefano papa e martire divise in due parti : nella prima delle quali si espongono varie notizie riguardanti lo stesso Ordine e lo stato in cui erasi ridotto nei tempi nei quali seguì la morte del Serenissimo Granduca e Gran Maestro Giovangastone I, e nella seconda si rappresentano i provvedimenti e le determinazioni fatte dal presente Augustissimo e Invittissimo Imperatore e Gran Maestro Francesco III felicemente regnante per conservare ed aumentare i privilegi e per stabilire ed accrescere il lustro e la disciplina e l'economia del medesimo Ordine. Compilato dal cavalier Pio dal Borgo, patrizio pisano, vicecancelliere ed avvocato

sistema delle commende fosse stato instaurato per esigenze strettamente contingenti al momento della fondazione della Religione: quella di accrescere il numero dei cavalieri per poter contare quindi su un numero rilevante di sottoposti e l'altra di rimpinguare il più possibile il patrimonio stefaniano. Tale processo aveva portato ad incoraggiare la fondazione di molte commende senza curarsi troppo della conformità dei fondatori alle qualità personali richieste dagli statuti¹¹⁹. Con Francesco Stefano, invece, le priorità erano cambiate e ci si trovava piuttosto nella necessità di rinnovare il prestigio della Religione, messo a repentaglio proprio dall'abuso del sistema commendatario. Quest'ultimo, sempre secondo dal Borgo, aveva ormai svolto a sufficienza la sua originaria funzione ed era perciò opportuno introdurre correttivi che ne modificassero la disciplina in conformità alle mutate condizioni¹²⁰.

In effetti non mancarono effetti positivi, tra cui un certo riordino dell'Istituzione cavalleresca. Resta da osservare però che la gran parte delle misure che si presero, tutte in senso assai restrittivo e in aperto contrasto con la precedente gestione medicea, furono dettate anche dalla volontà di sottoporre l'Ordine ad un maggior controllo sovrano, in particolar modo per limitare e restringere i margini di autonomia che le oligarchie nobiliari toscane erano riuscite a conquistarsi.

Con i Lorena si assisté insomma ad una inversione di tendenza. Se al tempo della sua istituzione l'Ordine rappresentava uno strumento del principe per contrastare lo strapotere della nobiltà toscana preesistente, per trasformarsi poi nello stratagemma con cui personaggi di dubbie origini e nobili di scarse sostanze si erano assicurati una posizione sociale ed una rendita fissa, con la Reggenza, nella prospettiva assolutistica che si voleva ripristinare, occorreva riprendere pieno controllo sulle modalità di ammissione e quindi di nobilitazione. E' in questa chiave che occorre interpretare i numerosi provvedimenti

dell'Ordine stesso nell'anno 1755». In ASPi, *Ordine di Santo Stefano*, 5786, cc. varie e anche in ASFi, *Reggenza*, 832, cc. varie. Per un'analisi puntuale di questo documento e della sua valenza politica si rimanda a F.ANGIOLINI, *I cavalieri e il principe. L'Ordine di Santo stefano e la società toscana in età moderna*, Firenze, EDIFIR, 1996, pp.47-48.

¹¹⁹ ASFi, *Reggenza*, 832, cc.98-103.

¹²⁰ Le due riforme più rilevanti furono l'abolizione dell'uso della «renunzia» (la cessione dell'usufrutto di una commenda da parte di un cavaliere commendatore a favore, in genere, di un figlio o un fratello, consuetudine largamente praticata e che permetteva di investire più di un cavaliere su una stessa commenda) e l'elevazione dell'ammontare stabilito ad incremento del fondo commendale in caso di richiesta della dispensa dei quarti materni, «per impegnare maggiormente i successori in commenda a conservare e viepiù acrescere quella nobiltà che gli era pervenuta dalla fondazione». Già Francesco Ansaldo aveva sostenuto che i fondatori di commenda non dovessero provare la nobiltà, perché una volta vestito l'abito di cavaliere, sarebbero divenuti nobili a tutti gli effetti e la loro nobiltà sarebbe passata ai figli e a quanti altri si trasmettesse in eredità la commenda. E' facile capire che, se si faceva coincidere l'acquisto della nobiltà col momento dell'apprensione d'abito del commendatario, la prova dei quarti materni doveva considerarsi solo un accrescimento di lustro di uno *status* già posseduto, lustro e onore ottenibile quindi anche assicurando un cospicuo fondo patrimoniale; *ibid.*

introdotti a metà Settecento, quanto le resistenze più o meno larvate che si avanzarono da parte dei membri dell'Ordine.

Uno dei momenti più significativi fu l'introduzione nel 1753 della rendita minima di trecento scudi per tutti i pretendenti l'abito¹²¹. Tale disposizione andava ad aggiungersi alla decisione capitolare del 1737, quando si era ordinato che non solo i fondatori, ma gli stessi successori in commenda, dovessero dimostrare la consistenza del loro patrimonio personale, qualora la rendita del beneficio non raggiungesse gli scudi 200 annui, per garantire di portare l'abito con onorevolezza¹²². Il Consiglio dell'Ordine giudicò la nuova disposizione del '53 troppo restrittiva e propose che, qualora gli aspiranti cavalieri fossero successori in commenda, la rendita minima dovesse calcolarsi comprendendo anche le entrate del beneficio di cui sarebbero divenuti titolari. Si trattava chiaramente di una richiesta esplicita al sovrano di moderazione, di fronte a una pretesa ritenuta troppo gravosa. Il Consiglio di Reggenza però non condivise questa preoccupazione e rigettò la proposta, riaffermando con determinazione la volontà di impedire l'accesso all'Ordine ai candidati poveri¹²³.

Il Consiglio stefaniano dovette per il momento accettare la decisione della Reggenza, ma, già nel maggio 1765, si appellò di nuovo al granduca sfruttando la prima occasione utile per risollevarlo il problema. Il marchese Botta Adorno aveva incaricato l'auditore Mormorai di suggerire come incrementare il numero dei cavalieri carovanisti, al tempo ridotti a sedici. Da quando era diventato possibile maturare l'anzianità (requisito necessario per usufruire dei principali privilegi riservati ai cavalieri) semplicemente dimostrando di aver trascorso i tre anni a Pisa (senza cioè l'obbligo di navigare, come precedentemente previsto), nessuno si prestava più a compiere il faticoso servizio sulle galere. Mormorai suggerì allora di accordare a chi avesse servito per almeno tre mesi

¹²¹ Motuproprio del 3 mag 1753, stampato per ordine della Reggenza e da unirsi agli statuti dell'Ordine : «Sua Maestà Imperiale, volendo sempre più dimostrare quanto gli sia a cuore tutto ciò che interessa il lustro e il decoro del suo insigne Ordine di S.Stefano, ordina perciò che in avvenire non sia permesso di fondare nuove commende se non che ai soli gentiluomini, ed in stato di fare le loro prove per giustizia, proibendo al consiglio dell'Ordine e ad ogn'altro di ricevere veruna supplica a quest'ordine contraria. Ed inoltre comanda che in avvenire, tanto quelli che aspirano a vestir l'abito per giustizia, quanto quelli che chiedono di vestirlo come successori in commenda debbano prima d'ogn'altra cosa giustificare di godere, sia in commenda, sia in altri beni, l'annua entrata di scudi trecento. Dichiarando che per quelli che si trovino sotto l'autorità paterna sia tenuto il loro padre ad assegnarli specialmente la medesima entrata di scudi trecento, nonostante»; ASPi, *Ordine di Santo Stefano*, 5785, cc.78-79. Anche negli anni precedenti vi furono alcuni casi nei quali si negò la grazia di fondare una commenda per l'insufficienza del patrimonio del supplicante: così Adorno Brazzini non aveva potuto fondare una commenda di 4000 scudi perché tale somma parve troppo esigua per permettergli di mantenere decorosamente il grado di cavaliere. Anche in occasione della domanda di Ippolito Sestini da Bibbiena, nel 1587, il gran maestro rescrisse : «Sua Altezza non vuole ammettere quella commenda , né altre nelli stati suoi, di persone inhabili per la forma de' capitoli, quando le saranno minori di scudi 10.000 e l'altre non si proponghino altrimenti», *ibid.*, 5802, c.368r.

¹²² *Ibid.*, c. 90 v.

¹²³ ASFi, *Reggenza*, 354, cc.n.n.

sulle galere stefaniane alcuni privilegi, tra i quali quello di permettere nuovamente ai commendatori di cedere i benefici ai loro immediati successori o, in caso di morte, a un secondo designato, in deroga a quanto stabilito dal motuproprio del 1753. Si proponeva anche di eliminare il requisito dei 300 scudi di reddito minimo o almeno di abbassarlo a 200 scudi, come era peraltro previsto negli statuti. Il Consiglio di Reggenza respinse il suggerimento, ritenendolo capace solo di moltiplicare il numero dei cavalieri contrariamente alle intenzioni sovrane e riaffermò ancora una volta l'opportunità di non ammettere deroghe in materia di rendita¹²⁴.

Questa fu l'ennesima occasione per l'autorità sovrana di ribadire la propria volontà accentratrice, dimostrando l'energia sufficiente ad imporsi e riuscendo a dominare le pretese di una nobiltà toscana che appariva sempre più oppressa dalle difficoltà economiche oltre che animata dalle antiche (e consunte) esigenze di autonomia. L'azione di Francesco Stefano non fu però diretta *tout-court* ad affossare il ceto nobiliare locale, bensì tese a selezionare quei fattori che si mostrassero compatibili con il ruolo di un sovrano dispensatore dello *status* privilegiato. Ecco perché ci si mostrò pronti a risollevarne il prestigio della Religione stefaniana per gli aspetti più compatibili con il nuovo progetto politico, depurandola però da quegli spazi conquistati dai cavalieri, in tempi diversi, che avevano saputo approfittare degli interstizi statutari a discapito del potere magistrale.

4. Il dibattito per una legge sulla nobiltà toscana.

Non è possibile esaminare l'intero percorso compiuto dalla Reggenza nel suo primo decennio, ma è certo che il processo di riforma riguardante la disciplina dei ceti dirigenti vide il suo apice allo scadere di quel periodo¹²⁵, quando la situazione sia interna che internazionale parve diventare meno precaria e permettere quindi una sistematica azione riordinatrice diretta ad affermare l'autorità sovrana¹²⁶. Tale interesse, che coincise con il rafforzamento della posizione del conte di Richecourt all'interno della Reggenza¹²⁷, trovò espressione nella disposizione di nuove regolamentazioni di grande rilievo¹²⁸.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Alcuni provvedimenti in questo senso erano già stati presi precedentemente. Uno dei più significativi fu la pubblicazione del bando contro il porto d'armi bianche e da fuoco del 22 gennaio 1738 (affisso a Firenze il 21 febbraio successivo). Si tentava così di limitare il possesso delle armi a categorie ristrette, contrastando l'antico privilegio nobiliare del monopolio delle armi e l'altrettanto tradizionale ricorso ai duelli privati, rivendicando per il potere centrale il compito del mantenimento dell'ordine pubblico. HHStW, *Staatenabteilungen, Italien, Toscana*, 10(1738), cc.11v-12r, Firenze, Francesco Lisoni al conte di Metsch.

¹²⁶ F.VENTURI, *Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria*, Torino, Einaudi, 1969, pp.321-323.

¹²⁷ N.RODOLICO, *Emanuele di Richecourt iniziatore delle riforme lorenese in Toscana*, in ID., *Saggi di storia medievale e moderna*, Firenze, Le Monnier, 1972, pp.362-378; M.VERGA, *Dai Medici ai Lorena: aspetti del dibattito*

Vi fu la legge sui fidecommessi, promulgata nel 1747, con la quale si tentò di introdurre una disciplina organica di quel privilegio, limitandolo ai beni immobili della nobiltà e solo fino al quarto grado di discendenza, suscitando polemiche¹²⁹ e vivaci contrasti¹³⁰. Anche la legge sui feudi del 1749¹³¹, seppur di portata quanto mai limitata e scarsamente innovativa, contribuì a riaffermare una volta di più un maggior controllo statale, su realtà locali ormai marginali, ma ancora in grado di costituire entità in qualche misura autonome¹³².

Il legame tra queste disposizioni e la volontà di un intervento diretto sulle classi dirigenti fu inevitabile (e facilmente intuibile). Il progressivo processo di consolidamento dell'autorità granducale¹³³ proseguì infatti con la «legge per regolamento sopra la nobiltà e la cittadinanza» del 1750¹³⁴ e con la costituzione sulle manimorte dell'anno successivo¹³⁵.

politico nella Toscana del primo Settecento dall'epistolario di Bernardo Tanucci, in «Società e storia», n.29 (1985), pp.547-595.

¹²⁸ Una buona sintesi si trova anche in G.PANSINI, *Franz Stephan von Lothringen und die Reform des Staates der Medici (1737-1765)*, in *Maria Theresia und ihre Zeit. Eine Darstellung der Epoche von 1740-1780 aus Anlass der 200. Wiederkehr des Todestages der Kaiserin*, Salzburg-Wien, Residenz Verlag, 1979, pp.123-129.

¹²⁹ Celebre l'attacco che Bernardo Tanucci fece alla disciplina lorenese sui fidecommessi, non tanto per difendere l'istituto, quanto perché quella nuova normativa colpiva proprio quella nobiltà cittadina alla base dei delicati equilibri istituzionali e politici sui quali il granducato si reggeva da secoli. B.TANUCCI, *Epistolario I (1723-1746)*, a cura di R.P.Coppini, L.Del Bianco, R.Nieri, prefazione di M.D'Addio, Roma, edizioni di Storia e Letteratura, 1980, pp.137-139, lettera dell'11 ottobre 1746.

¹³⁰ L'acceso dibattito preparatorio alla legge sui fidecommessi all'interno del Consiglio di Reggenza permette di verificare fino a che punto sapesse imporsi la volontà superiore di Vienna sulle perplessità dei ministri toscani. Lo testimoniano i documenti conservati in ASFi, *Reggenza*, 53 e *ibid.*, 105, ai quali si rimanda. Si veda anche F.DIAZ-L.MASCILLI MIGLIORINI-C.MANGIO, *op.cit.*, pp.91-95.

¹³¹ Appariva chiaro come qualsiasi intervento in termini di feodalità andasse ad incidere sul ceto nobiliare. La conferma sarà definitivamente data dalla legge del 1750 con il riconoscimento ufficiale della nobiltà feudale, nel primo articolo. Alcune interessanti osservazioni in S.PUCCI, *Nobiltà feudale e riforma comunitativa nel senese*, in *Atti del convegno: L'Ordine di Santo Stefano e la nobiltà toscana nelle riforme municipali settecentesche*, (Pisa, 12-13 maggio 1995), Pisa, ETS, 1995, pp.141-163.

¹³² Per un esame di questa legge e dei suoi effetti sulla realtà toscana, si cfr. P.VILLANI, *Feudalità, riforme, capitalismo agrario. Panorama di storia sociale italiana fra Sette e Ottocento*, Bari, Laterza, 1968, e G.PANSINI, *Per una storia del feudalesimo nel granducato di Toscana durante il periodo mediceo*, in «Quaderni storici», 19 (1972), pp.131-186; I.POLVERINI-FOSI, *Feudi e nobiltà: i possessi feudali nel senese (secoli XVII-XVIII)*, in «Bollettino senese di storia patria», 82-83 (1975-1976), pp.239-273 e ID., *Un programma di politica economica: le infeudazioni nel senese durante il principato mediceo*, in «Critica storica», 1976, pp.660-672; infine in L.MASCILLI MIGLIORINI-C.MANGIO, *Il Granducato di Toscana*, cit., pp.150-158 si trovano anche le indicazioni archivistiche dei documenti relativi a questo dibattito conservati presso l'Archivio fiorentino. Sono invece ancora inediti e quanto mai interessanti i documenti reperiti presso l'Haus-, Hof- und Staatsarchiv di Vienna, dove si conservano quattro corposi memoriali concernenti i feudi della Toscana e alcune osservazioni per disciplinarli (HHStW, *Lothringisches Hausarchiv*, 192, ins.247).

¹³³ Accanto alla quale però si affiancò sempre la sincera convinzione, che fu dello stesso Richécourt, di «remédier aux abus introduits et de procurer un véritable avantage à les peuples»; ASFi, *Reggenza*, 24, cc.175r-178v («Depeche concernant la noblesse et cittadinanza de la Toscane», Richécourt al granduca, minuta del 1750).

¹³⁴ La legge venne firmata a Vienna il 31 luglio 1750 e pubblicata a Firenze il primo ottobre successivo. Il testo è in *Bandi e ordini da osservarsi nel granducato di Toscana*, III, Firenze, 1750, n.XVII, pubblicato in L.CANTINI, *Legislazione toscana raccolta e illustrata*, XXVI, Firenze, Fantasini, 1806, pp.231-280.

¹³⁵ Una interessante e sintetica interpretazione del processo riformistico lorenese, messo in relazione con quanto stava avvenendo in quegli stessi anni in Lombardia, è fornito da F.DIAZ, *Toscana e Lombardia nell'età di Maria Teresa*:

Il dibattito precedente alla stesura della legge sulla nobiltà parve prendere le mosse dalla parallela esigenza di disciplinare le magistrature ed i tribunali¹³⁶. L'intenzione che stava dietro alla singola norma consisteva proprio nella volontà di cambiare la forma istituzionale del granducato¹³⁷: si trattava di ricreare dalle fondamenta il rapporto tra sovrano e ceti aristocratici, rovesciare le tradizioni locali basate sul compromesso e porre rimedio a quel sistema che ai lorenensi, e al Richecourt in particolare, appariva come una «confusion infinie» in grado di vanificare ogni altra riforma possibile. Il conte era ben consapevole della portata del progetto, si trattava di ribaltare letteralmente l'intera conformazione statale del granducato¹³⁸.

Il dibattito svoltosi acceso avutosi fin dal 1737 sulle istituzioni toscane, a Firenze come a Vienna, fu intrinsecamente legato al problema «costituzionale» di individuare la fonte legittimante della nobiltà, in un processo articolato e composito che continuò fino alla fine dell'età leopoldina¹³⁹. È quindi difficile stabilire inequivocabilmente in che misura si trattò di volontà di stampo prettamente assolutistico *ancien régime* e quanto, piuttosto, di un tentativo di riforma all'insegna di principi di dispotismo illuminato che si affermarono pienamente soltanto in seguito¹⁴⁰. Sta di fatto che, fin dal momento del suo insediamento, la Reggenza lorenese e, per la precisione, il Richecourt, non poté fare a meno di opporsi a quella particolare forma di «governo misto» mantenutosi per tutta l'epoca medicea, una organizzazione diarchica del potere inaccettabile per un granduca che aspirasse ad accentrare l'intera sfera della autorità statale¹⁴¹.

modelli di sviluppo del riformismo asburgico in Italia, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, a cura di A.De Maddalena-E.Rotelli-G.Barbarisi, Imola, Il Mulino, 1982, II: *Cultura e società*, pp.33-53.

¹³⁶ Questa interdipendenza tra la necessità di disciplinare la classe nobiliare e quella di regolamentare le magistrature politiche e giurisdizionali emerge con chiarezza dai registri dei rapporti degli affari toscani regolarmente inviati a Vienna dal Richecourt e dal Craon, in HHStW, *Lothringisches Hausarchiv*, 225, in particolare il «Registre des rapports de 1749», cc.143v-144r.

¹³⁷ M.VERGA, *Lotta politica e riforma delle istituzioni nel Granducato di Toscana fra Sei e Settecento. Una risposta a J.Waquet*, in «Società e storia», 54 (1991), pp.927-936 e in particolare pp.934-935.

¹³⁸ «L'on ne peut oster cette cittadinanza, reste de republique, sans entierement bouleverser en quelque maniere tout l'Estat», ASFi, *Reggenza*, 236, citato in M.VERGA, *Dai Medici ai Lorena*, cit., p.586.

¹³⁹ M.VERGA, «Per levare ogni dubbio circa allo stato delle persone». *La legislazione sulla nobiltà nella Toscana lorenese (1750-1792)*, in *Signori, patrizi, cavalieri nell'età moderna*, a cura di M.A.Visceglia, Bari, Laterza, 1992, pp.355-368 e in particolare pp.359-360.

¹⁴⁰ La storiografia austriaca contemporanea tende a porre l'accento piuttosto su questo «*Französisch-Lothringisches Aufklärung*», interpretando il governo di Francesco Stefano, sia in Toscana che a Vienna, come l'epoca durante la quale si introdussero elementi di rottura con le ormai stantie realtà medicee od asburgiche, una premessa che conteneva già in nuce gli aspetti riformistici poi realizzati dai figli. F.PESENDORFER, *Lothringen und seine Herzöge. Im Zeichen der drei Adler*, Graz-Wien-Köln, Verlag Styria, 1994, pp.10-11. È del resto noto come Richecourt ed i suoi collaboratori, e il Canini in particolare, si richiamassero dichiaratamente ai modelli assolutistici francesi, ben diffusi e prevalenti negli ambienti della corte lorenese.

Sugli aspetti più pertinenti alla genesi e sviluppo del concetto di assolutismo nei territori asburgici, si veda H.C.EHALT, *La corte di Vienna tra Sei e Settecento*, Roma, Bulzoni, 1984, pp.21-33 e 35-69.

¹⁴¹ L.MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici*, Milano, Giuffrè, 1994, pp.80-87. Interessanti riflessioni su questi aspetti, in C.MOZZARELLI, *Impero e città. La*

Il problema principale restava quello di definire giuridicamente la natura e le prerogative politiche dello *status* nobiliare toscano, stabilire definitivamente il limite che divideva la nobiltà dalla cittadinanza¹⁴², riportare insomma sotto il controllo sovrano il meccanismo che permetteva ai membri più intraprendenti e dinamici dei ceti cittadini di entrare nell'*élite* politica dello Stato¹⁴³.

Si decise inizialmente di incaricare l'abate Pompeo Neri, segretario ordinario della segreteria di Stato, di compiere uno studio preparatorio sulla materia, in modo da acquisire gli strumenti necessari per poterla poi disciplinare definitivamente con una legge. Nacque così il *Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà di Toscana*, composto nel 1748 e pubblicato per la prima volta nel 1778¹⁴⁴.

Il *Discorso*, già oggetto di approfonditi studi ai quali si rimanda¹⁴⁵, non prospettò in realtà alcuna iniziativa specifica, nessun progetto complessivo di riforma, in quanto si limitava a fornire una indicazione di metodo ed a delineare «un'idea della nobiltà toscana», demandando al legislatore il compito di provvedere ad emanare norme che la disciplinassero¹⁴⁶.

Proprio questa rinuncia a formulare proposte concrete suscitò l'insofferenza del Richecourt, peraltro in disaccordo con le posizioni espresse dal Neri. Quest'ultimo non negava certo la necessità di introdurre innovazioni e correzioni nell'assetto istituzionale ereditato dal principato mediceo, purché ciò non avvenisse a scapito dei privilegi consolidati grazie a quel «compromesso politico» caratteristico del governo toscano degli ultimi due secoli. Ciò a cui Neri si opponeva era il modello di Stato, auspicato invece dalla nuova Reggenza lorenese, orientato verso un maggiore accentramento dei poteri del

riforma della nobiltà nella Lombardia del Settecento, in *L'Europa delle Corti alla fine dell'antico régime*, a cura di C.Mozzarelli-G.Venturi, Roma, Bulzoni, 1991, pp.495-538.

¹⁴² Quanto al concetto e al significato di «cittadinanza», nelle sue trasformazioni semantiche durante la storia del granducato, si accennerà più diffusamente in seguito.

¹⁴³ La mancanza di un vero sbarramento fra *élites* sociali e la tendenza progressiva ad una loro fusione, era un fenomeno comune anche ad altre realtà europee d'*ancien régime*, cfr. G.CHAUSSINAND-NOGARET, *Une histoire des élites (1700-1848)*, Paris-La Haye, Mouton éditeur, 1975, pp.17-22.

¹⁴⁴ La prima edizione è contenuta nelle opere giuridiche del padre, l'auditore Giovanni Bonaventura : J.B.NERI BADIA, *Decisiones et Responsa Juris*, II, Florentiae, Allegrini, Pisoni e Soc., 1776, pp. 550-643. Adesso esiste però una nuova edizione in appendice al volume di M.VERGA, *Da «cittadini» a «nobili»*, cit., pp.405-567.

¹⁴⁵ Per l'interpretazione di questo scritto ed i rapporti con la successiva legge del 1750, cfr. F.VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., pp.325-330; D. MARRARA, *Riseduti e nobiltà. Profilo storico-istituzionale di un'oligarchia toscana nei secoli XVI-XVIII*, Pisa, Pacini, 1976, pp.5-60; F. DIAZ, *I Lorena in Toscana. La Reggenza*, Torino, UTET Libreria, 1987, pp.156-170; C. DONATI, *op.cit.*, pp.315, 322-329, 338; M.VERGA, *Da «cittadini» a «nobili»*, cit., pp.228-272. Quanto all'analisi dedicata dal Neri alla Religione stefaniana, si rimanda a D.MARRARA, *La nobiltà e l'Ordine di Santo Stefano nella Toscana del Settecento*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXIII (1990), pp.119-142.

¹⁴⁶ C. DONATI, *op.cit.*, p.328.

principe, cosicché il fondamento dei diritti politici, e quindi della nobiltà, fosse demandato all'arbitrio sovrano¹⁴⁷.

Di conseguenza, nei primi mesi del 1749, quando Pompeo Neri fu chiamato a Milano incaricato da Maria Teresa di presiedere la commissione per il catasto, il conte colse l'occasione per demolire agli occhi di Francesco Stefano il *Discorso*¹⁴⁸. Cominciò quindi a definire alcuni punti fondamentali avvertiti dal Neri i quali costituiranno le linee direttive della «legge per regolamento della nobiltà e cittadinanza» promulgata da Francesco Stefano il 31 luglio 1750, poi pubblicata a Firenze il 1° ottobre dello stesso anno. Questi principi ispiratori furono: un netto ridimensionamento del peso istituzionale da attribuire alla «nobiltà civile», il riconoscimento dell'ammissione agli Ordini di Malta e di Santo Stefano quale prova inconfutabile di appartenenza al ceto privilegiato, la distinzione tra nobiltà semplice e patrizia, l'indiscusso valore dei diplomi regi e quindi l'affermazione del principio per cui il processo di promozione sociale dovesse essere demandato al volere sovrano. Si trattava insomma di stabilire delle regole certe che ponessero fine alla degenerazione grazie alla quale erano entrati a far parte della nobiltà «*toutte sorte de gens, y ont estez admis sans choix, soit par protection ou argent*», un fenomeno che si era acuitizzato in modo drammatico soprattutto sotto gli ultimi due granduchi medicei¹⁴⁹. Si fondevano così nel progetto del conte il bisogno di ritrovare il principio vero alla base dello *status* privilegiato e il desiderio di far dipendere l'esistenza di quest'ultimo dall'autorità del principe. Il fulcro di tutto consisteva nel riaffermare un determinato concetto di onore:

¹⁴⁷ Qui stanno le ragioni profonde dello scontro avutosi in seno alla Reggenza tra il Neri e il Richecourt. Contrariamente al primo, il Richecourt voleva svincolare proprio il concetto di nobiltà da quello di classe di governo, riconnettendoli entrambi alla superiore autorità sovrana. F.DIAZ, *La Reggenza*, in *I Lorena in Toscana. Convegno internazionale di Studi (Firenze, 20-21-22 novembre 1987)*, a cura di C.Rotondi, Firenze, Olschki, 1989, pp.13-30 ed in particolare le pp.23-26.

¹⁴⁸ Richecourt si lamentava dell'inconcludenza dei lavori di riforma e di come, malgrado tutti i suoi sforzi, tutto procedesse «avec beaucoup de lenteur». Molte sessioni si erano sprecate soltanto per decidere sulle modalità di compilazione delle leggi, mentre «l'abbé Neri avoit proposé une methode de loi la quelle en trente ans, l'on ne pourroit pas finir l'ouvrage». ASFi, *Reggenza*, 23, cc.146r-v; dispaccio del conte di Richecourt al granduca, del 22 febbraio 1749.

¹⁴⁹ Il rapporto di Cosimo III con la nobiltà è attualmente al centro di un interessante dibattito storiografico. Se infatti tradizionalmente si riteneva che questo granduca, per la sua debolezza di fronte alle pretese delle aristocrazie fiorentine, avesse permesso e reso inevitabile il declino definitivo dello Stato, studi più recenti rivelano piuttosto l'affermarsi di un nuovo tipo di compromesso tra principe e ceti dirigenti, in grado di garantire distinte sfere di potere soddisfacenti per entrambi le parti. Così, se il più deciso a rifiutare ogni accusa di decadenza è J.C.WAQUET, *Le grand-duché de Toscane sous le derniers Médicis. Essai sur le système des finances et la stabilité des institutions dans les anciens Etats italiens*, Roma, Ecole française de Rome, 1990, in particolare p.530, comunque inclini a stemperare un giudizio negativo *tout-court* sono gli studi compiuti in occasione del convegno tenuto nel 1990 sull'età di Cosimo III, soprattutto E.FASANO GUARINI, *Lo Stato di Cosimo III. Dalle testimonianze contemporanee agli attuali orientamenti di ricerca. Note introduttive* e M.VERGA, *Appunti per una storia politica del Granducato di Cosimo III (1670-1723)*, in *La Toscana nell'età di Cosimo III*, cit., rispettivamente alle pp.113-136 e 335-334.

«il y ait rien précisément qui aujourd'huy distingue le noble du citoyen, ce qui est excellent dans une republique et nuisible dans une monarchie, où il conserve les sentiments republicains et diminue ceux de l'honneur, qui sont les liens qui attachent le plus la noblesse au souverain. [...]. Par le moyen de cette loy Sa Majesté donnerat du lustre a la noblesse de ses Etats, ce qui par leur merites se rendront digne de cette distinction, la rendront a l'advenir de Sa Majesté, qui en est la veritable source et non de celle de leur concytoyens»¹⁵⁰.

Senza voler entrare nel dettaglio del dibattito politico che vi fu, non si può tralasciare come il Richecourt avesse prima incoraggiato il confronto interno alla classe dirigente toscana su tali argomenti, per poi, senza prima aver tentato di influenzarne i lavori, scavalcare la deputazione a tal scopo nominata e trattenere presso di sé i progetti che altri membri avevano avanzato, quali Filippo Rota, Giulio Rucellai o Giovanni Domenico Brichieri Colombi¹⁵¹, inoltrando al sovrano a Vienna le proprie bozze della legge¹⁵² e solo in un secondo tempo le altre¹⁵³.

Sarebbe comunque errato interpretare l'accaduto nei termini di uno scontro tra un gruppo di riformatori lorenese ed i toscani strenui difensori delle tradizioni locali. La volontà di apportare riforme e cambiamenti anche radicali all'assetto istituzionale toscano era condivisa da numerosi degli uomini che la Reggenza aveva ereditato dalla passata età medicea e che già dalla metà del XVII secolo avevano iniziato un processo di lento ma progressivo rinnovamento. La riforma nobiliare, seppure caratterizzata dalla peculiare impronta lorenese, non può intendersi come una rottura traumatica rispetto agli anni immediatamente precedenti, bensì solo nel contesto di una certa continuità¹⁵⁴.

Lo dimostra anche il fatto che la legge del 1750, se da un lato riprese le disposizioni restrittive previste dal Richecourt, dall'altro non fece che rielaborare la normativa propria

¹⁵⁰ ASFi, *Reggenza*, 23, cc.148r-v e 149r; dispaccio del conte di Richecourt al granduca, del 22 febbraio 1749.

¹⁵¹ Archivio di Stato di Siena (oltre ASSi), *Fondo Brichieri Colombi*, 67, fascicolo con lettera del Rota intitolata «Abbozzo del moderno regolamento della nobiltà toscana». Per l'esame del progetto si rimanda a M.ASCHERI, *Un momento del dibattito sulla normativa per la nobiltà nel Granducato di Toscana (1749)*, in *Estat, Dret i Societat al segle XVIII. Homenatge al prof. Josep M. Gay i Escoda*, a cura di A. Iglesia Ferreirós, Barcellona, Associació Catalana d'Història del Dret «Jaume de Montjuïc», 1996, pp.225-238, che riporta anche il testo integralmente.

¹⁵² Si vedano: «Memoria sopra lo sbozzo della legge», compilato da uno dei principali collaboratori del Richecourt, Gaetano Canino e le due altre memorie inviate al granduca ancora dal conte lorenese, «Memoria generale sopra la nobiltà del granducato» e «Supplemento alla prima memoria sopra la nobiltà» (ASFi, *Reggenza*, 58, cc.n.n.).

¹⁵³ Si conoscono almeno due progetti di legge alternativi, elaborati dal senatore Rucellai e dall'auditore Rota, avanzati a Vienna insieme ad una seconda bozza del Richecourt. Quest'ultimo non si fece scrupolo di denigrarle agli occhi del granduca, scrivendo come: «ces deux projets ont plusieurs parties fort bonnes, mais d'autres qui emporteroient avec elles des inconvenients que j'ai crû devoir prevenir», «Depêche concernant la noblesse et cittadinanza de la Toscane», 10 maggio 1750 (ASFi, *Reggenza*, 24, cc.175r-178v). Quanto al ruolo effettivo riservato ai membri toscani della Reggenza, parrebbe esser stato decisamente marginale, se si escludono minimi contributi relativi al testo definitivo della legge prima della stampa, come testimoniano gli interventi in tal senso di Antinori e Tornaquinci, a metà settembre 1750, in *ibid.*, 781, ins.1, cc.n.n.

¹⁵⁴ M.VERGA, *La «disavventura inesplicabile»: mutamenti dinastici e riforme nell'Italia del primo Settecento. Note sul granducato di Toscana da Cosimo III a Francesco Stefano di Lorena*, in *L'Europa delle Corti alla fine dell'antico regime*, a cura di C. Mozzarelli-G. Venturi, Roma, Bulzoni, 1991, pp.405-427.

dell'Ordine di S. Stefano conferendole la forza di legislazione statale¹⁵⁵. Il risultato, seppur assicurò una maggiore certezza del diritto, in sostanza si limitò ad affermare la dipendenza dei titoli di nobiltà dall'autorità del sovrano, senza tradursi in alcun concreto cambiamento per la vita sociale del paese¹⁵⁶. Nell'articolo 1° della legge non si accennava ad alcuna distinzione tra nobiltà naturale e civile, ma si elencavano invece quattro possibili fonti di nobiltà, poste tutte sullo stesso piano e rappresentate dall'investitura di un feudo, dall'ammissione a un Ordine cavalleresco, dal conferimento di un diploma del principe, dall'esercizio di una suprema magistratura cittadina¹⁵⁷. Di fatto, il concetto di nobiltà rimase svincolato dalla titolarità dei diritti politici: «nobiltà» e «cittadinanza» non coincidevano più.

Così, nel febbraio 1799, quando l'organo deputato a dirimere le questioni per il regolamento della nobiltà granducale fece esplicito riferimento alla differenza tra la nobiltà naturale e quella civile, dimostrando così un tardivo *revival* delle idee del Neri, la si limitò al «solo rapporto della trasmissione, la quale [nella nobiltà civile] resta circoscritta nella linea discendentale derivante dalla persona che sia stata rivestita di una tal prerogativa e che il trasmittente non partecipa ai trasversali alcun diritto, ma solo rende abili i propri figli al godimento di quel distintivo che, senza la trasmissione, altro non sarebbe che una semplice qualità personale. Questa proposizione è appoggiata all'autorità del consigliere Pompeo Neri, il quale nel suo discorso sopra la nobiltà dice che la nobiltà civile non si può trasmettere agli eredi estranei, ma puramente ai propri discendenti maschi ed esclusi sempre da tal trasmissione i collaterali»¹⁵⁸.

L'ammissione automatica dei possessori di un abito cavalleresco rappresentò un segnale indicativo dell'indirizzo che si volle dare alla legge: se l'esercizio militare era sempre stato monopolio del ceto aristocratico per eccellenza, secondo l'immagine tradizionale di una classe di cavalieri al servizio del sovrano, non poteva che apparire naturale includere la Religione di S. Stefano tra i requisiti sufficienti per il riconoscimento dello *status* privilegiato. Eppure, anche in questa scelta si può leggere una scarsa conoscenza della realtà toscana, dove non era certo stata la pratica delle armi a distinguere la classe nobiliare dalle altre e lo stesso Ordine aveva conservato davvero poco dell'originale attività militare.

¹⁵⁵ D.MARRARA, *Nobiltà civica e patriziato nella Toscana lorenese del Settecento*, in *I Lorena in Toscana*, cit., pp.45-54.

¹⁵⁶ F. DIAZ, *I Lorena in Toscana*, cit., pp.165-170.

¹⁵⁷ L.CANTINI, *op.cit.*, pp.231-246.

¹⁵⁸ ASFi, *Deputazione*, 72, ins.8, fascicolo relativo alla famiglia Vitolini.

Il registro della nobiltà venne istituito solo nelle città classificate come «patrie nobili», quattordici in tutto, solo quattro in più (Colle Val d'Elsa, San Sepolcro, San Miniato e Pescia) rispetto a quanto già previsto negli statuti stefaniani. Si introdusse inoltre una distinzione fra due categorie di centri urbani¹⁵⁹. Un primo gruppo, le sette «antiche città nobili», comprendeva Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Arezzo, Volterra e Cortona, dove l'aristocrazia si poteva distinguere in due ranghi: la «nobiltà semplice», propria delle famiglie che non potevano provare la permanenza continuata nella cerchia dei privilegiati per almeno duecento anni, e il «patriziato», composto invece dalle famiglie che annoverassero fra i loro membri cavalieri per giustizia dell'Ordine di Santo Stefano o che fossero state in grado di provare la titolarità dei requisiti nobiliari per non meno di due secoli. Introducendo la distinzione basata sull'antichità del possesso della condizione nobiliare si seguiva quindi una tendenza presente anche in altre realtà italiane, secondo la quale si identificava il patriziato con la parte dell'oligarchia di più vetusta origine, qualità certificabile dall'esercizio documentato delle maggiori cariche municipali o dal conferimento di patenti nobilitanti¹⁶⁰.

Un secondo gruppo di città, che comprendeva San Sepolcro, Livorno, Pescia, Prato, San Miniato, Colle Val d'Elsa e Montepulciano, poteva avere invece solo un'unica classe di nobiltà semplice¹⁶¹.

Questa frammentazione del concetto repubblicano di «cittadinanza», con la distinzione tra nobili e cittadini, tra nobiltà patrizia e nobiltà semplice, rispondeva finalmente all'esigenza del Richécourt di realizzare uno Stato nuovo, ordinato e «coerentemente monarchico»¹⁶² e porre fine a quel «chaos presqu'impossible à debrouiller», a quel «mélange d'aristocratie, de monarchie et de démocratie», che in realtà costituiva la natura specifica della realtà politica della Toscana. Finalmente si era istituito lo strumento che avrebbe potuto rendere effettivo il principio guida del ministro lorenese, cioè che:

¹⁵⁹ Il concetto di patria nobile si definiva colla compresenza di due caratteristiche principali: la prima legata all'antichità e alla celebrità, l'altra all'esistenza di una densità demografica tale da consentire lo sviluppo di una classe aristocratica qualificata. D.MARRARA, *Livorno città «nobile»*, in *Atti del convegno: Livorno e il Mediterraneo nell'età medicea*, Livorno, Bastogi, 1978, pp.77-81; ID., *La città di Colle Val d'Elsa nel quadro delle «patrie nobili» toscane*, in *Atti del convegno: «Architettura e politica in Valdelsa al tempo dei Medici»*, Castelfiorentino, Società Storica della Valdelsa, 1982, pp.165-175 e ID., *Nobiltà civica e patriziato nella Toscana lorenese del Settecento*, in *Atti del convegno: I Lorena in Toscana*, Firenze, Olschki, 1989, pp.47-48.

¹⁶⁰ Cfr. G.VISMARA, *Le istituzioni del patriziato*, in *Storia di Milano*, XI, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1958, pp.225-282; B.G.ZENOBI, *Ceti e potere nella Marca pontificia*, Bologna, Il Mulino, 1976, pp.44-53; A.BARBERO, *Una nobiltà provinciale sotto l'Antico Régime. Il «Nobilaire du Duché d'Aoste» di J.-B. De Tillier* in *«Rivista Storica Italiana»*, CIX (1997), pp.5-48.

¹⁶¹ In seguito ottennero il rango di «città nobile» altre cinque città: Pontremoli, grazie a un decreto di Pietro Leopoldo del 1° agosto 1778 (cfr. N.MICHELOTTI, *1778. Pontremoli città nobile*, in *«Archivio storico per le Province parmensi»*, I (1978), pp.93-120); Modigliana e Fiesole nel 1838, Pietrasanta nel 1841 e Fivizzano nel 6 luglio 1848.

¹⁶² M. VERGA, *Da «cittadini» a «nobili»*, cit., pp.257-272.

«Fonte della nobiltà non è che il principe. Più pura nobiltà non si può dare di quella che immediatamente deriva dalla vera ed unica sua sorgente»¹⁶³.

Se e quanto quella legge potesse davvero contribuire ad affermare un tal principio, restava tutto da verificare.

¹⁶³ ASFi, *Reggenza*, 236, ins.14, cc.n.n, «Osservazioni sopra la nobiltà di Firenze e delle altre città del Granducato di Toscana per servire specialmente a formare una giusta idea della nobiltà dichiarata per diploma».

Capitolo III

Primi effetti e novità della legislazione nobiliare lorenese

1. Reazioni all'entrata in vigore della legge per regolamento della nobiltà del 1750.

«Se ha publicado finalmente la nueva Ley sobre la nobleza de este Estado, que da materia a discurrir»¹⁶⁴, così il marchese della Banditella, che scriveva da Livorno al sovrano spagnolo, sintetizzò esemplarmente la situazione all'indomani dell'entrata in vigore della «legge per regolamento della nobiltà e cittadinanza».

Le reazioni da parte dei toscani furono generalmente negative, soprattutto se ci si basa sulle testimonianze delle fonti madrilene. Principalmente si accusò la corte viennese di voler approfittare dell'occasione per prelevare ancora risorse economiche dal granducato, oltre che per indebolire ulteriormente le autonomie locali a favore del potere centrale.

Scrisse ancora il marchese della Banditella, il 16 settembre 1750:

« Por influjo de quien gobierna este Pais venido oir de Viena de privar a todas las ciudades de Toscana de sus privilegios y prerogativas, menos siete, que son Cortona, Arezo, Pistoia, Siena, Volterra, Pisa, y Florencia y de repartir en dos libros los grados de nobleza llamado el uno el Libro de Oro y el otro el Libro de Plata ; en el Libro de Oro deven ser registrados los que hizieren prueba de tres siglos de la mas pura nobleza y de pagar 100 florines de Decima al año, los quales seran distinguidos con el titulo de Excelencia y con las prerogativas que gozavan antes los senadores, cuya dignidad quedara aniquilada, y en el Libro de Plata seran escritos los que tienen dos siglos de la misma nobleza y pagan 50 florines de Decima y estos seran los Ilustrisimos ; yo me persuado que los toscanos no tengan mucho que alabarse de tales disposiciones, pero antes bien que deplorar su actual situacion, pues mientras se procura deslumbrarlos con este falso brillante, se trastornan en realidad sus constituciones las mas antiguas, se le arrabatan sus verdaderos privilegios, se les degrada su nobleza, se le agotan sus sustancias y en fin se les trata como a un pueblo de esclavos»¹⁶⁵.

Il punto sul quale si poneva maggiormente l'attenzione era come, negando il riconoscimento al carattere 'municipale' della nobiltà civile toscana, si volesse cancellare ogni residuo dell'antica libertà repubblicana e qualsiasi principio che potesse contrastare le pretese assolutistiche del sovrano¹⁶⁶.

Significativo quanto scrisse da Firenze il segretario reale e incaricato dei negozi di Spagna in Toscana, Ranieri Vernaccini, nella lettera a Ferdinando VI del 10 ottobre 1750 con la quale accompagnava due copie a stampa della legge in questione:

¹⁶⁴ AGSi, *Estado*, 5394, cc.n.n. Lettera del marchese della Banditella, da Livorno a Madrid, dell'otto ottobre 1750.

¹⁶⁵ *Ibid.*, lettera del marchese della Banditella, da Livorno a Madrid, del 16 settembre 1750.

¹⁶⁶ Così, ad esempio, Bernardo Tanucci. Cfr. la lettera del 20 ottobre 1750, in B.TANUCCI, *Epistolario, II 1746-1752*, a cura di R.P.Coppini e R.Nieri, Roma, edizioni di Storia e Letteratura, 1980, pp.593-594.

«El nuevo arreglo para dividir en dos classes toda la nobleza, y para reformar un gran numero de ciudadanos, ocasiona cada dia las confusiones que se dexan considerar. Entre los emolumentos que resultaran al erario del señor duque se cuenta por considerable el del papel sellado, en que se avran de hazer las provanzas, pero el provecho que no tendrá limite sera el de los diplomas de Viena, que segun se haze correr la voz costarán tresmil florines cadauno»¹⁶⁷.

Le critiche degli avversari spagnoli erano però quanto meno prevedibili, né ci si poteva aspettare che perdessero occasione per denigrare le iniziative del governo lorenese. Il vero cruccio per i legislatori fu piuttosto quello di assistere al sabotaggio della legge da parte di molti, la maggioranza forse, dei sudditi toscani chiamati a rispettarla. Soprattutto si dovette constatare la sostanziale impermeabilità della società aristocratica a recepire alcuni dei principi cardine che con quella normativa si volevano fermamente introdurre. Così come restò essenzialmente inalterata la percezione sociale della distanza tra nobili semplici e patrizi, nonostante ogni dichiarazione in contrario della legge che all'articolo XIV ne faceva una questione meramente onorifica e limitata alla sfera delle precedenze.

Uno dei motivi di maggior disappunto per Francesco Stefano fu la necessità di difendere quei nobili, tali per diploma sovrano, che più degli altri avrebbero dovuto godere dello *status* privilegiato, in quanto si trovarono spesso a subire il malcelato disprezzo degli altri sudditi toscani¹⁶⁸. Come appare evidente in un documento in merito stilato dalla Reggenza, ci si accorse immediatamente che, nonostante le direttive della legge, il radicato carattere municipale dei ceti dirigenti toscani tendeva a riemergere, ribelle ad ogni tentativo di riforma che vi si contrapponesse. L'opposizione tra i due gruppi, la nobiltà «fatta dal sovrano» e quella «conferita da un partito rappresentante una Comunità»¹⁶⁹, non sarebbe potuta essere più chiara:

«Non è dunque credibile che un diploma del Principe, documento così irrefragabile e che per sé stesso esige tanto rispetto, debba mai convertirsi in una marca di abiezione e di disprezzo, diventar cioè un distintivo di nobiltà che non sia degna di comparire dove l'altra reinversamente vien ricevuta e quindi esser preso di mira al segno che, fatta una immaginaria segregazione di tutti quelli che hanno meritato di ottenere di esser dichiarati nobili mediante un regio diploma e di alcuni altri, ancora benché legittimamente descritti nel ceto della nobiltà, si voglia formarne una classe chiamandola, per un certo avvilito, la classe de' Diplomisti. Se fosse lecito, mentre si parla di un affare sì serio l'usare freddi motti, il numero di coloro che riconoscono la loro nobiltà o il loro patriziato dalle borse degl'uffizzi del

¹⁶⁷ AGSi, *Estado*, 7749, cc.n.n. Lettera di Ranieri Vernaccini al sovrano spagnolo, Firenze, 10 ottobre 1750.

¹⁶⁸ I nuovi nobili, tali per diploma regio (che iniziavano spesso con le parole «nous voulons») erano ridicolizzati con l'appellativo di «nuvvuloni», in H.BENEDIKT, *Kaiseradler über dem Appennin. Die Österreicher in Italien 1700 bis 1866*, Wien-München, Verlag Herold, 1964, p.364.

¹⁶⁹ Così sono definite in ASFi, *Reggenza*, 236, ins.14, cc.n.n. «Osservazioni sopra la legge pubblicata in Firenze il di primo ottobre 1750 per il regolamento della nobiltà».

Comune, potrebbe chiamarsi la classe de' Borsisti, o con altra simile denominazione derivata da 'borsa'.

Ma senza curare le parole, il fatto è che coll'ideata segregazione, pare che si tenti d'introdurre in pregiudizio dell'antedette persone nobili e loro famiglie, una distinzione di rango fin qui non pensata giammai, distinzione da cui la legge per tante vie la difende e che è contraria ad un possesso accompagnato dal titolo di più sicuro ed il più incontestabile, qual è l'autorità di un sovrano. [...].

Fra tanto la sola ideata distinzione tra nobili e nobili va cagionando un partito e una divisione, già si pensa a sciogliere, per quanto si dice, de' trattati di matrimonio, e fino nelle stesse comunità religiose, cioè in quei monasteri ne' quali non sono ammesse che nobili femmine, si teme che non riguardandosi più l'una uguale all'altra, si turbi quella tranquillità che è troppo necessaria per fare sussistere istituti così lodevoli.

Si tratta insomma d'introdurre in un paese un nuovo rango di persone e tanto basta per sovvertire in una parte essenzialissima l'ordine e l'armonia della civile società, e per dare adito a varie e perniciosissime fazioni. Se contro le leggi ed i costumi del paese stesso avrà tanto di efficacia lo spirito di soprastare il fasto, l'invidia o qualche altra passione di pochi privati, possiamo ogni di aspettarci di questi e anche maggiori disordini»¹⁷⁰.

Un fatto è certo: la legge del 1750 incontrò l'ostilità quasi universale delle aristocrazie locali, le quali dimostrarono in ogni modo la loro avversione. Si verificò un vero e proprio «sciopero delle provanze»¹⁷¹, al punto che si dovettero costringere i più restii ad obbedire a quanto prescritto con la minaccia di privarli dei privilegi finanziari e testamentari di loro spettanza. Nel luglio del 1752 si arrivò persino all'emanazione di un bando con il quale si intimava ai ritardatari di presentare le proprie provanze entro il settembre di quell'anno, pena la definitiva esclusione dal rango nobiliare¹⁷².

Intanto a Firenze si era diffusa clandestinamente una «nota ideale degli ammessi e degli esclusi» alle rispettive classi. Si trattava di un documento del tutto ufficioso e probabilmente elaborato al di fuori degli ambienti di governo, ma bastò per provocare nuovi scontenti e serie preoccupazioni all'interno del ceto. La deputazione stessa credette opportuno scrivere al segretario Roberto Pandolfini invitandolo a comunicare quanto prima al Consiglio di Reggenza circa «tale sconcerto», in modo da far introdurre tempestivamente qualche provvedimento che calmasse le acque¹⁷³.

Un'analisi degli effetti della legge del 1750 non sarebbe completa se si attribuissero tutte le difficoltà incontrate al comportamento dei nobili toscani, bensì si riscontrarono anche difetti nel testo della normativa. Non si vuol con ciò fare riferimento solo all'ignoranza del legislatore circa la realtà sociale che si intendeva disciplinare, ma anche a questioni più tecniche. Così, ad esempio, non si precisavano eventuali priorità nel caso

¹⁷⁰ *Ibid.*, «Osservazioni sopra la nobiltà di Firenze e delle altre città del granducato di Toscana (per servire specialmente a formare una giusta idea della nobiltà dichiarata per diploma)».

¹⁷¹ Così in M. VERGA, *Dai Medici ai Lorena*, cit., p.586.

¹⁷² ASFI, *Archivio Medici-Peruzzi*, 186.

¹⁷³ ASFI, *Deputazione*, 122, c.18r.

si determinassero conflitti di competenze e quello che vi fu tra il disposto della legge e gli statuti stefaniani furono solo il più significativo dei casi. Talvolta si fu addirittura costretti a sospendere l'esame di alcune famiglie per evitare che l'eventuale ammissione nei libri d'oro potesse pregiudicare il corretto andamento di altre cause pendenti. Nell'eventualità di questioni giudiziarie, non si poté far altro che attenderne la conclusione¹⁷⁴, rischiando, come spesso avvenne, di trascinare incerta la situazione per anni.

La famiglia Carducci, ad esempio, per trovarsi coinvolta in una controversia relativa alla successione di un fidecommesso, non poté essere riconosciuta nobile, nonostante se ne riconoscesse il diritto a norma della legge del 1750. I due deputati Morelli e Martelli avevano ritenuto opportuno sospendere la pratica per non favorire una delle due parti coinvolte nel processo, poiché si sarebbe convalidato con la registrazione nel libro d'oro un albero genealogico piuttosto di un altro, punto su cui verteva la diatriba. Il Rucellai concordò con la decisione presa e giudicò legittimo rimandare la deliberazione definitiva onde evitare un conflitto con la magistratura giudicante. La sospensione avvenne nel 1773 e nel 1779 ancora non si era giunti a nessuna conclusione. Al che il Morelli riaprì la pratica e «spedì» il decreto di ammissione: ritardare ulteriormente l'inserimento nei libri d'oro avrebbe finito per danneggiare anche i membri della famiglia non direttamente coinvolti nella causa pendente. Nel gennaio del 1780, dopo che i Carducci avevano provveduto ad ampliare le proprie provanze ed informazioni riguardo agli alberi genealogici, sia Martelli che Alberti si trovarono d'accordo sulla necessità di porre termine alla questione e dopo ben sette anni si riconobbe finalmente ai componenti quanto loro dovuto¹⁷⁵.

Gli episodi riferiti sono tanto più significativi, se si considera che l'introduzione di questa legge avrebbe dovuto impedire proprio il sovrapporsi di competenze in merito alla nobiltà, riconducendole tutte all'unica autorità sovrana. Lo stesso Richecourt aveva inizialmente ipotizzato di rimuovere la tradizionale coincidenza tra l'acquisizione della nobiltà e la residenza nelle magistrature cittadine, proponendo l'istituzione di un tribunale speciale con il compito precipuo di attribuire la capacità di godere dei primi onori e suggeriva che questo nuovo tribunale dipendesse in tutto e per tutto soltanto dal principe,

¹⁷⁴ Peralto, nell'istruzione alla legge (all'articolo V) si indicava come valutare le sentenze, espresse da qualsiasi magistrato, qualora fossero state allegate come titolo di nobiltà. Si disponeva di ritenerle valide soltanto per accertare la discendenza del ramo del componente da una famiglia già nobile ancora esistente, mentre, quando fosse da un casato estinto, solo se profferite in giudizio contraddittorio e da almeno cento anni. In realtà il ricorso a questo tipo di documentazione fu piuttosto sporadico, ad eccezione di Firenze, dove sette famiglie patrizie presentarono una sentenza del Magistrato Supremo cittadino a propria giustificazione.

¹⁷⁵ ASFi, *Deputazione*, 9, ins.5.

anche per la designazione dei suoi membri, in modo da cancellare ogni aspetto che avesse potuto «donner l'air de un tribunal populaire et qui ressentit la Republique»¹⁷⁶.

Questa proposta era stata inizialmente presa in esame da Vienna, ma non venne poi resa effettiva¹⁷⁷, mentre si giunse piuttosto alla creazione di ristretti corpi di rappresentanza dei ceti nobili, uno per ciascuna città (otto soggetti a Firenze e Siena, sei nelle altre città, come disciplinato dall'articolo XV della legge), composti da soggetti scelti dal granduca sulla base di informazioni fornite dalla deputazione¹⁷⁸, con il compito di decidere in materia nobiliare.

2. *Patrizi e nobili.*

L'opportunità di introdurre una distinzione tra patrizi e nobili e le modalità con le quali stabilirla erano stati punti centrali già sul dibattito che aveva preceduto la stesura della legge. Diverse erano state le posizioni in merito: c'era chi avrebbe voluto costituire due classi nettamente separate e titolari di ben distinti diritti e prerogative, e chi invece, come Richecourt, propendeva per l'idea di un'unica classe nobiliare con una differenziazione di tipo soltanto onorifico.

Quella che prevalse fu ancora una volta la prospettiva lorenese, perché la legge si limitò a istituire una nobiltà unica¹⁷⁹, seppur riconoscendo una condizione più prestigiosa (il patriziato) a chi avesse potuto dimostrare l'antichità bicentenaria del proprio stato privilegiato e la residenza in una delle sette «antiche città nobili».

Quanto tale decisione fosse stata arbitraria, senza alcuna reale corrispondenza con una società dove criteri e sbarramenti erano di gran lunga più mobili ed indefiniti, è facilmente intuibile grazie a un documento redatto dai membri della deputazione e con il quale si tentò di riparare all'eccessiva superficialità dimostrata dal legislatore nel definire lo *status* patrizio. Dal 1750 in poi, per «stato civile» del patriziato si sarebbe dovuto intendere solo il «legittimo godimento dello stato di nobiltà nelle città ch'anno questo

¹⁷⁶ ASFi, *Reggenza*, 24, cc.175r-178v, «Depêche concernant la noblesse et cittadinanza de la Toscane», Firenze, 10 maggio 1750.

¹⁷⁷ *Ibid.*, 352, n.int.118, cc.n.n. rapporto del Consiglio a Vienna del primo luglio 1750 e rescritto del granduca.

¹⁷⁸ *Ibid.*, 781, cc.n.n., si iniziò la preparazione di queste note, per Firenze anzitutto, a partire dal marzo 1754.

¹⁷⁹ Nel rapporto tenuto dal Consiglio di Reggenza il 17 ottobre 1749, approvato da apposito rescritto granducale, si fu molto chiari su questo punto: «Le Conseil, après avoir examiné attentivement tous les articles du projet de loi et d'instruction, les a rédigés d'une manière qui ne pourra qu'être très avantageuse au bien du service de Sa Majesté. Le projet de loi établissoit un corps séparé de noblesse pour chaque ville noble, et de patrice et dans 7 autres villes ne la issoit que la classe de simple noble. *Cette séparation, qui conservoit encore la division des anciens tems republicains, et qui faisoit dependre la noblesse du lieu du domicile, a paru une operatione trop composée, et elle a été réduite au simple soûr le nom generique de noblesse du granduché, qui, suivant qu'il y a été proposé par le projet envoyé, sera divisée en deux classes, seavoir de noblesse patricienne et de noblesse simple.* Dans la premiere seront comprises toutes le familles qui sont capables de faire leurs preuves par justice dans l'Ordre de Saint Etienne, ou ont la minime été

grado civile, continuato almeno per dugento anni compiti», nonostante la pratica precedente, nella quale il termine «patrizio» aveva un significato completamente diverso. Diverso ed ambiguo, si scriveva, intanto che era stato possibile conferirlo a famiglie che non lo meritavano o che risiedevano in una qualunque località del granducato. Il titolo, si precisava ancora, derivava sì dal corrispondente termine latino, ma quello antico aveva ormai ben poco a che fare con il moderno. Il patriziato romano era stato il grado di nobiltà spettante a tutti quanti fossero nati liberi, poi, quando fu permesso contrarre matrimonio con i plebei, per potersi ancora distinguere, i patrizi si garantirono il monopolio di alcune cariche pubbliche, ma ben presto anche la plebe riuscì ad ottenere l'accesso a quegli stessi uffici. Allora la prerogativa della nobiltà finì per coincidere, seppur non ancora con l'antichità della stirpe, col contare su un certo numero di «riseduti» tra i propri antenati. Sulla base di questo criterio, lo stato civile dei nobili si divise così in «famiglie nobili patrizie» e «famiglie nobili popolane», superiori per *status* agli strati via via inferiori dei «cavalieri», dei «libertini» e infine dei «servi». «Da questo breve dettaglio – concludevano i deputati - si fa manifesto che l'uso che si è fatto della parola patrizio prima della legge si è presa coerentemente al senso latino, ovvero come sinonimo di nobile. Il patriziato adesso creato dalla legge, invece, sussiste unicamente in base al requisito dei duecento anni di nobiltà goduta ininterrottamente con titolo legittimo»¹⁸⁰.

Qui stava dunque l'essenza patrizia: esclusivamente nel possesso legittimo ed ininterrotto per due secoli della nobiltà¹⁸¹. Ogni altro legame con la cittadinanza o il godimento di certi diritti politici veniva ai termini di legge a perdere ogni valore.

Una eccezione significativa a questa posizione di principio fu però rappresentata dall'ammissione del casato dei Feroni. Si tratta dell'unico caso di conferimento del patriziato per grazia granducale ed è spiegabile solo alla luce delle straordinarie vicende di cui questa famiglia fu protagonista. Il merito maggiore spettava a Francesco Feroni, figlio di un tintore di Empoli, che riuscì in una delle scalate sociali più clamorose di quegli anni¹⁸². Si era trasferito ad Amsterdam, intorno al 1640, come emissario della casa

requisite de 200 ans. Dans la seconde de simples nobles, seront comprises celles qui ne peuvent ni faire leurs preuves dans l'Ordre, ni prouver les 200 années de noblesse. [...]], in ASFi, *Reggenza*, 352, ins.177, cc.n.n. (il corsivo è mio).

¹⁸⁰ ASFi, *Deputazione*, 7, ins.9.

¹⁸¹ È forse utile ricordare come anche in Lorena il principio dell'antichità del lignaggio fosse un valore tradizionale della nobiltà patrizia, usato nel tentativo di difendersi dall'ascesa degli *anoblis*. P.CHONÉ, *Emblème et pensée symbolique en Lorraine*, Paris, Klincksieck, 1991, pp.50-51.

¹⁸² Il «caso» Feroni è stato ampiamente illustrato da P.BENIGNI, *Francesco Feroni, empolesse negoziante in Amsterdam*, in «Rassegna degli archivi di Stato», XLVIII (1988), pp.488-517, e ID.; *Francesco Feroni: da mercante di schiavi a burocrate nella Toscana di Cosimo III. Alcune anticipazioni*, in *La Toscana nell'età di Cosimo III*, cit., pp.165-183.

di commercio livornese Bonaccorsi e in meno di trent'anni aveva saputo accumulare enormi ricchezze per la sua abilità di commerciante e di finanziere (era stato persino mercante di schiavi provenienti dalle colonie spagnole), acquisendo un ruolo politico di primo piano come agente dei Medici ed acuto diplomatico. Nel 1673 aveva fatto ritorno in patria, dove era stato immediatamente ammesso con tutti gli onori nella cittadinanza fiorentina, poi fra i senatori (nel 1674) e nominato depositario e ministro generale della Zecca, infine aveva ricevuto dal granduca il feudo di Bellavista¹⁸³. Da allora per la sua famiglia l'affermazione sociale e politica aveva seguito di pari passo quella economica, sempre sotto l'egida dei granduchi.

Qualcosa di analogo si ripeté in occasione della loro descrizione nei libri d'oro. Il marchese cavalier Francesco Feroni aveva presentato domanda di ascrizione al patriziato per sé, i suoi fratelli e suo figlio fin dal febbraio del 1751, esibendo l'arme, i certificati necessari e il diploma granducale del luglio 1738 che confermava la precedente investitura feudale di Bellavista ad opera di Cosimo III nel 1695. In questo antico diploma si disponeva che l'avo del comparente, il senatore Francesco, con i suoi discendenti, fossero da considerarsi «nobili di vera e generosa nobiltà, ed eguale in tutto e qualunque altra nobiltà proveniente da chiarezza di sangue e da chiarezza dell'antenati». Non solo, nel fascicolo si allegava anche un motuproprio dello stesso Cosimo III dove Francesco veniva proclamato «abile all'abito stefaniano per giustizia ed inoltre dichiarato che il quarto Feroni non possa patir mai eccezione alcuna» e la regolare vestizione era seguita il 17 gennaio 1705.

Nonostante tutto, quei pur gloriosi 78 anni di nobiltà restavano decisamente pochi per aspirare al patriziato. Né poteva bastare il richiamo all'articolo V della legge, che giudicava l'apprensione dell'abito stefaniano sufficiente per provare la nobiltà «generosa», in quanto il Feroni non vi era stato accolto per giustizia, bensì in virtù di motuproprio. La deputazione inviò dunque il caso al superiore discernimento del Consiglio di Reggenza, pur non mancando di sottolineare la delicatezza della questione. Si suggerì inoltre, in caso di accoglimento della supplica, di non ammettere questa famiglia 'per giustizia', ma che si prevedesse un brevetto o una lettera patente speciale in modo da non arrecare un qualche pregiudizio agli altri casati registrati nel patriziato. Inoltre si avvertiva dell'attenzione con cui da Malta si stava seguendo quella procedura, dal momento che la registrazione ufficiale come patrizi avrebbe dato libero accesso all'Ordine gerosolimitano.

¹⁸³ A.PAOLUCCI-F.PETRUCCI, *I Feroni di Bellavista: un esempio di villa Barocca in Toscana*, in «Paragone»,

Il Consiglio espresse il proprio parere a metà dicembre 1752, suffragato dalla approvazione di Francesco Stefano e concordando sostanzialmente con quanto esposto dai deputati: si dispose la concessione di una *grace speciale* che permettesse ai Feroni di venir descritti nel patriziato, seppur a patto che «à la marge du registre dans le quel elle sera inscrite, il sera fait mention des motifs» di un tale trattamento di favore¹⁸⁴.

Il primo agosto 1754 si ebbe addirittura un dispaccio del conte Richecourt, controfirmato da Pandolfini, nel quale si diceva:

«Sua Maestà Imperiale, avendo riguardo ai titoli onorifici dei quali è stata decorata la famiglia Feroni ed alle prerogative d'antica nobiltà delle quali ha goduto per il passato, e volendo farle godere il favore della sua sovrana clemenza, si è determinata di comandare che per grazia speciale detta famiglia sia descritta nella classe de' patrizi di Firenze, a condizione però che in margine del registro sia fatta menzione dei motivi di tal grazia. La deputazione sopra il regolamento della nobiltà dia esecuzione a quanto sopra viene espresso»¹⁸⁵.

Così fu fatto. Nel decreto di ammissione si tentò di giustificare ulteriormente l'insolito conferimento rammentando l'indubbio prestigio e la parentela con casate tra le più illustri della capitale (gli Ximenes, i Malaspina e i della Stufa), riconoscendo infine i Feroni patrizi in virtù dell'antico motuproprio di Cosimo III, «tanto più che Sua Maestà Imperiale non ha inteso derogare ai diplomi dei suoi antecessori, anziché gli ha preservati espressamente nel paragrafo primo della sua legge»¹⁸⁶.

L'importanza di un simile episodio è evidente: nulla come una concessione di patriziato per grazia (cioè una vera contraddizione con la lettera della legge), potrebbe dimostrare meglio quale fosse l'unica vera fonte di tutta la nobiltà toscana, tanto semplice quanto generosa, ovvero l'assoluta ed incontestabile volontà sovrana¹⁸⁷. Si deve pure osservare come in realtà non ci si trovi di fronte ad alcuna radicale innovazione da parte del governo lorenesse. Infatti, riconsiderando la storia familiare dei Feroni e l'eccezionale rapidità del loro *cursus honorum*, non si potrà non riconoscere che le cose non erano poi

CCXLV (1978), pp.26-45.

¹⁸⁴ ASFi, *Reggenza*, 352, cc.n.n., «Istanze per la nobiltà presentate per il canale della deputazione e Consiglio di Reggenza di Toscana».

¹⁸⁵ ASFi, *Deputazione*, 9, ins. 16.

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ Si ribadì, almeno in un paio di occasioni, che si trattava di un «patriziato per grazia» e non per giustizia, e come la grazia non potesse comunque avere gli stessi effetti di un patriziato per giustizia. Unico esempio di questo genere, non poté mai assumersi come precedente, nonostante i tentativi di altre famiglie in tal senso. Si veda quanto chiarito proprio a questo proposito dalla stessa deputazione in occasione della richiesta del patriziato fiorentino del cavalier Giovanni Vincenzo Così del Volliia, in *ibid.*, 65, ins. 6.

tanto diverse dai vituperati tempi dei granduchi medicei, nonostante le reiterate dichiarazioni in contrario e tutte le migliori intenzioni¹⁸⁸.

A rendere ancor più interessante questa procedura, fu la quasi opposta modalità di giudizio che si applicò nell'esame della famiglia Rilli. Originaria del Casentino, allegò a titolo di giustificazione del richiesto patriziato solo una sentenza del Magistrato Supremo del 1688. Essa doveva considerarsi casato nobile dunque, si obbiettava da parte dei deputati, e non patrizio, per il mancato compimento dei duecento anni prescritti dalla legge. I Rilli però si appellarono alla lettera di quella sentenza, che li riconosceva capaci di tutte le prerogative «quibus fruuntur et frui possunt veri ac generosi nobiles et patritii originarii florentini et tales esse, atque uti tales haberi, tractari et reputari ab omnibus», rivendicando così il diritto di veder confermato quanto già sancito. «Il parificare una persona a' patrizi non è dichiararlo patrizio - fu la risposta inequivocabile della deputazione - come appunto il diploma di nobile non dà il tempo ch'è necessario per le prove di giustizia agli Ordini nobili». Tali enunciati, si continuava, non valevano che come attribuzione di piena nobiltà, con tutte le prerogative conferibili dal sovrano, le quali tuttavia prescindevano da quei diritti che erano acquisibili solo con il possesso continuato negli anni: proprio come accadeva con la concessione dei feudi, nei cui diplomi di conferimento si definiva un feudo «antico», anche se eretto recentemente, al solo fine di renderlo così più distinto. Né era insolito imbattersi in documenti sovrani proclamanti la creazione di nobiltà generose, paterna e materna, ma «simili espressioni non altro significano che la concessione della nobiltà nella maggiore estensione, da computarsi però dal giorno in cui legittimamente si acquista». Infine, ad ulteriore conferma, si ripeteva che lo stato civile del patriziato era nato a seguito della legge del 1750, quindi non aveva alcun fondamento pretendere che una sentenza precedente a quella data lo potesse conferire ai Rilli¹⁸⁹.

Al di là dei singoli episodi, una disposizione che suscitò critiche da più parti, ma soprattutto di chi avrebbe voluto fare del patriziato una classe chiusa e ben distinta dalle altre, fu la possibilità prevista dalla legge di registrarsi anche dopo l'entrata in vigore della normativa. In quel modo si permetteva a qualunque nobile di passare di grado, bastava aspettare il tempo necessario. Viceversa, qualora si fosse sancito

¹⁸⁸ L'ammissione dei Feroni al patriziato è forse solo una delle più eclatanti contraddizioni del tanto conclamato rigore dell'atteggiamento lorenese e tende a sfumare quella netta opposizione che si era voluta leggere nell'atteggiamento di Francesco Stefano rispetto alle precedenti epoche del granducato.

¹⁸⁹ ASFi, *Deputazione*, 7, ins.9. Si tenga ben presente che il fascicolo della famiglia Rilli compare contenuto nella filza dei patrizi fiorentini, nonostante Rucellai, Antinori, Guadagni e Tornaquinci avessero concordato sull'inidoneità dei comparanti al patriziato, proprio per la mancanza dei 200 anni richiesti dalla legge.

irrevocabilmente il 1750 quale termine ultimo per il calcolo dei duecento anni, sarebbe equivalso a riservare quel riconoscimento onorifico alle famiglie che potevano fregiarsi di aver acquisito la propria nobiltà nell'età repubblicana, con tutti i significati simbolici e storici che ciò comportava per i toscani del tempo. Erano in gioco insomma le ragioni di quanti chiedevano la difesa della propria posizione privilegiata contro l'ingresso di nuovi soggetti (fossero questi ultimi *nouveaux riches* o nobili lorenesi comunque estranei alle tradizioni locali) e si sentivano minacciata la specificità del proprio ceto. Accanto ai dissensi e alle polemiche, si aggiunsero anche i problemi pratici. La legge aveva omesso di disciplinare le modalità con le quali i nobili semplici avrebbero potuto passare di classe a seguito della maturazione dei duecento anni¹⁹⁰, se non con la disposizione secondo cui era necessario un diploma granducale di preventiva conferma (art.XX). Il consiglio di Reggenza, con un biglietto della Segreteria di Stato del 10 dicembre 1762, rispose alla richiesta di informazioni in proposito avanzata dalla deputazione¹⁹¹ disponendo che, in presenza di tutti i requisiti necessari, era sufficiente un comune decreto con cui si provvedesse alla nuova registrazione nel libro d'oro del patriziato¹⁹².

L'effetto principale di questa disposizione fu di livellare ulteriormente verso il basso la nobiltà toscana, togliendo alla vecchia aristocrazia un ulteriore elemento di prestigio e di distinzione, mentre allo stesso tempo si conferì ai deputati una competenza in più e tutt'altro che routinaria. Assumeva ad esempio nuova importanza la data a partire dalla quale si giudicava legittimo cominciare la descrizione di una famiglia tra quelle nobili, era infatti solo da quel momento che si poteva iniziare il calcolo in vista di un eventuale passaggio alla classe superiore.

Passando da una analisi teorico qualitativa ad una più spiccatamente quantitativa, non si potrà che restare ulteriormente sorpresi dai risultati che si ricavano dai registri. Se infatti i dati relativi al granducato nel suo complesso corrispondono a un'ideale di patriziato quale cerchia ristretta e selezionata, in realtà si scopre come ciò sia vero solo confrontando il numero complessivo di patrizi a quello dei nobili semplici nell'intero granducato, ma è vero l'esatto contrario in tutte quelle città dove si disciplinava la divisione in due classi. In ciascuna delle sette antiche città nobili infatti, eccetto Pisa dove

¹⁹⁰ Furono peraltro pochissimi quelli che lo fecero, non si attestano infatti più di una decina di casi.

¹⁹¹ Non si dimentichi che, fin dall'inizio della sua costituzione, si era stabilito l'obbligo per la deputazione di rappresentare al Consiglio di Reggenza ogni questione relativa a problematiche di interpretazione della legge del 1750. ASFi, *Deputazione*, 172, c.2, decreto del 18 novembre 1750.

¹⁹² In questa occasione si provvide ad effettuare il passaggio al patriziato del senatore cavaliere Antonio Filippo e Alessandro, fratelli e figli di Pier Filippo Adami, e di Jacopo e Giulio di Benedetto Adami, ammessi alla nobiltà di Pistoia con decreto del 15 settembre 1755, per il compimento dei duecento anni di nobiltà ininterrotta (cioè da quando un Giovanni Battista era riseduto, nel 1557, come operaio di San Jacopo). *Ibid.*, cc.123v-124r, in data 11 luglio 1763.

entrarono in gioco cause tutte particolari, fu il patriziato ad avere una decisa predominanza numerica. Diventa così evidente come la nobiltà toscana fosse in gran parte costituita da casati affermatasi nel corso del XV e XVI secolo, per chiudersi poi progressivamente su sé stessa, assicurandosi il monopolio del potere pubblico, attraverso l'esclusivo possesso delle magistrature cittadine, ed affiancandovi una rete di legami familiari rigidamente endogamici e di rapporti clientelari influenti. Patrizia dunque, la nobiltà toscana, e con connotazioni quasi da «tecnocrazia», a giudicare dal peso essenziale che le residenze negli uffici civici rivestirono nella stragrande maggioranza dei casi quale titolo per l'acquisizione di *status*.

Infine la legge prevedeva esplicitamente l'accesso alla classe patrizia con la sola ammissione per giustizia all'Ordine stefaniano. In tale eventualità prescindeva dalla maturazione bicentenaria del privilegio, contando sull'obbligo degli aspiranti cavalieri di provare i quattro quarti della loro nobiltà (termine pressappoco equivalente a duecento anni).

Anche l'abito stefaniano fu così motivo di legittimazione per molti «nobili generosi», ma se per la nobiltà semplice il manto rossocrociato costituì quasi sempre il motivo principale della promozione sociale, per le famiglie patrizie non era stato mai il fattore determinante per la conquista della posizione di privilegio nella comunità. Rivestì piuttosto il valore di una successiva conferma, seppur tutt'altro che irrilevante in termini di prestigio. Così infatti a Firenze, come a Pistoia o ancor di più a Pisa, furono davvero poche le famiglie che non poterono annoverare almeno un cavaliere stefaniano, quando la presenza nell'Ordine non fu addirittura una sorta di tradizione tramandata di padre in figlio alla stregua di un'eredità patrimoniale (e di fatto assai poco diversa da questa ogniqualevolta si fosse stati beneficiari di una commenda di padronato), ma furono piuttosto rari i casati iscritti al patriziato in virtù solo di quell'ammissione.

Volendo già fare una prima considerazione, si potrebbe riconoscere all'Ordine un ruolo centrale per la totalità dei ceti dirigenti granducali, ruolo che fu davvero costitutivo per la parte più recente del gruppo, quella affermatasi in piena età medicea. Inoltre, il numero relativamente esiguo di patrizi che contò su questo titolo cavalleresco come fondamento del proprio *status*, è un segno ulteriore di come la Religione avesse svolto una funzione di promozione sociale alternativo, senza sostituirsi né opporsi ai meccanismi tradizionali, che anzi vi si erano affiancati.

Il patriziato toscano era insomma un organismo complesso e composito. Ai resti dell'antica nobiltà repubblicana sopravvissuti al pesante declino demografico, si erano

sovrapposte le nuove distinzioni creata dal principe. Il manto stefaniano fu riconosciuto dalle vecchie *élites* capace di accrescere il prestigio di una condizione aristocratica che, parallelamente, continuava a nutrirsi della rievocazione di più antichi fasti e gloriose memorie¹⁹³.

3. *La perdita della nobiltà.*

Sancire i criteri in base ai quali riconoscere l'appartenenza alla classe privilegiata comportava, ovviamente, anche il potere di negare tale riconoscimento a chi l'avesse chiesto per la prima volta o per conferma di un precedente possesso. Avocarsi il diritto, da parte del governo, di depennare dal novero degli aristocratici soggetti che fino a quel momento ne avessero fatto parte, conferiva un'autorità non indifferente alla deputazione, seppur con la giustificazione che si trattava di applicare una legge chiamata a porre rimedio a situazioni in cui tale *status* fosse la conseguenza di abusi ed usurpazioni di titoli illegittimi.

In età medicea non era certo stato impossibile cadere in disgrazia e ritrovarsi di fatto esclusi dalla cerchia di coloro che godevano della partecipazione del potere, ma si finiva per assecondare un meccanismo di avvicendamento tra casati conforme alle dinamiche politiche e sociali strettamente correlate alla realtà locale.

La legge del 1750 invece disciplinava dettagliatamente (artt.XXV-XXXII) le situazioni nelle quali, indipendentemente da ogni ragione in contrario e nonostante l'effettivo potere che un dato soggetto poteva esercitare, la nobiltà si sarebbe irrevocabilmente perduta. Sostanzialmente avveniva in due circostanze: se si era riconosciuti colpevoli di un delitto e per l'esercizio di Arti «vili e meccaniche». Nel primo caso, ad eccezione della lesa maestà, non si arrecava pregiudizio allo stato nobiliare eventualmente posseduto dai figli del reo nati precedentemente alla sua cancellazione dalla classe nobile (o patrizia) seguita alla condanna. Riguardo alle Arti seguì invece tutta una serie di distinzioni e precisazioni.

«Ed è d'avvertirsi ancora, [qualsiasi cosa] che possa dirsi nel tempo della Repubblica, che nel Principato tutte le Arti in genere si sono sempre considerate

¹⁹³ La permanenza di una tradizione nobiliare legata a forme di riconoscimento sociale precedenti al regime mediceo è testimoniata dal diffuso ricorso a memoriali e ad altri tipi di ricostruzioni mitiche del proprio lignaggio allegati ai fascicoli (in particolar modo a Firenze e a Siena).

In qualche modo connesso alla cura e al rispetto delle tradizioni familiari, fu l'attenzione riservata dalla legge per l'araldica. Per la prima volta, si stabilirono criteri univoci di rappresentazione delle armi gentilizie e principi di fedeltà storica. Interessanti considerazioni sull'importanza degli emblemi araldici nella storia dei lignaggi toscani, sono fornite da M.PASTOREAU, *Stratégies héraldiques et changements d'armoiries chez le magnates florentins du XIV^e siècle*, in «Annales E.S.C.», 43, (1988), pp.1241-1256. Si veda anche L.BORGIA, *Note per la conoscenza delle fonti araldiche italiane. Le fonti negli archivi di famiglia: un «priorista fiorentino»*, in «Archivio Storico Italiano», CLI (1993), n.557, pp.593-642, ma in particolare pp.618-623.

incompatibili con la nobiltà. E ciò è tanto vero che nel capitolo terzo degli statuti della Religione di Santo Stefano vi si stabilisce che tutti quelli i quali vogliono prendere la croce debbono provare ch'essi, il padre, madre, avi ed avie, sì paterni che materni, non abbiano esercitato Arte alcuna, ma vissuti da gentiluomini; ciò che tanto più evidenza che nel principato non s'è creduto compatibile con la nobiltà l'esercizio delle Arti basse»¹⁹⁴.

Così scriveva il Rucellai nel 1759 (conformemente a quanto stabilito agli articoli XXV, XXIX e XXX). L'esclusione di alcune tra le più diffuse professioni, tra quelle permesse ai nobili, dal rango della nobiltà, disposizione generale dalla quale si eccettuavano unicamente «le Arti liberali, la marcatura grande e l'Arte della seta e della lana, del medico e avvocato, sempre che sieno addottorati nell'Università di Toscana»¹⁹⁵, rappresentò senza dubbio una delle ragioni di maggior scontento provocato dalla legge¹⁹⁶.

L'analisi di tre casi significativi permette di verificare concretamente alcuni esempi.

Quanto al cavaliere Giovanni Vincenzo Cosi del Vollia, la deputazione aveva inizialmente negato l'ammissione al patriziato fiorentino, perché si ritenevano insufficienti le prove della discendenza dal primo antenato riseduto priore nel 1381 e che doveva costituire il titolo originario di quella nobiltà generosa. Inoltre non dimostravano che da quell'epoca, e fino al 1657, i Cosi del Vollia non avessero esercitato Arti vili o meccaniche, e che possedessero beni tali da garantirsi uno stile di vita *more nobilium*. C'erano insomma fondati sospetti, ammesso e non concesso che quel casato avesse davvero acquistato lo stato nobiliare, che lo avesse perduto per gravi difficoltà economiche, le quali potevano averli costretti anche a praticare professioni pregiudizievoli. Il cavaliere, nell'impossibilità di fugare questi dubbi in modo inequivocabile, aveva allora chiesto la grazia granducale.

I deputati si opposero fermamente a tale stratagemma, ribadendo l'impossibilità di un conferimento per grazia del patriziato (nonostante la ben presente eccezione dei Feroni, che comunque era e doveva restare un caso isolato):

«La grazia per il patriziato non ha altri esempi che quello della famiglia Feroni, ma in questo caso la grazia non può portare gli effetti del patriziato per giustizia, richiedendo questo grado un lasso di tempo di nobiltà di duecento anni continui. E da giusta disposizione della legge, che rimette simili affari alla grazia, pare che resti escluso di ricorrere a qualunque altro tribunale, perché mai è stato fatto sebbene infiniti siano i processi sospesi, come quello del supplicante, e solo è stato accordato solo quando vi è stata una famiglia dell'istessa agnazione o consorterìa che abbia preteso di escludere un'altra dal rango del patriziato, come accadde

¹⁹⁴ ASFi, *Deputazione*, 10, ins.4. Famiglia Galli, memoriale del Rucellai del 1759.

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ Sul testo di legge e le modifiche che si introdussero riguardo ai notai e cancellieri, si rimanda a L.CANTINI, *op.cit.*, XXVI, pp.231-280.

riguardo alle famiglie Fabbroni di Pistoia¹⁹⁷ e tra le case Bardi e Bardi, perché allora vi era una contraddittoria che mancherebbe ora per opporre al supplicante sopra la mancanza delle prove»¹⁹⁸.

Si escludeva insomma anche la possibilità di ricorrere ad una sentenza del Magistrato Supremo. I documenti presentati dal Cosi del Volliia furono moltissimi e costituiscono un'occasione ideale per individuare alcune delle possibili interpretazioni dottrinarie in materia di perdita della nobiltà. Tra le più indicative, vi fu la posizione dell'avvocato Poschi:

«Riguardo alla pretesa perdita della nobiltà negli individui intermedi [si fa riferimento alle generazioni di questa famiglia vissute nel periodo 1381-1657], la legge del 1750 all'articolo della perdita della nobiltà, da paragrafo XXV al paragrafo XXXII, stabilisce le cause di questa perdita riguardo però ai casi attuali e futuri, mentre essa è derogatoria al gius comune per cui viene stabilito che la nobiltà proveniente dal genere della famiglia non si perde, ma si sospende mediante gli esercizi ignobili, e viene riassunta e reintegrata, subito che questi siano del tutto abbandonati. Onde, trattandosi di un caso anteriore alla detta legge di tre secoli e mezzo, non ha luogo la censura della medesima, ma devi ricorrersi al gius comune»¹⁹⁹.

La versione del Poschi, per quanto visibilmente finalizzata a favorire la causa dell'aspirante patrizio, finì per risultare vincente nonostante le numerose proteste dei deputati e fu resa ufficiale con il decreto del 20 marzo 1790.

È evidente che riconoscere limiti così evidenti all'applicazione della legge quali quelli voluti dal Poschi non sarebbe stato ammissibile quando ancora si intendeva incidere in modo decisivo sui processi di determinazione dei ceti nobiliari. Nel 1750 non si era voluto solo censire il gruppo privilegiato, accontentandosi di assumere qualità ed attributi già sanciti precedentemente dalle consuetudini locali, bensì si era inteso entrare nel merito di quelle qualità selezionandole sulla base di nuovi e diversi principi di legittimazione. Ecco allora che i deputati, per quanto costretti in più di un'occasione a trovare un ragionevole compromesso tra la lettera della norma e le esigenze determinatesi concretamente, avevano ben chiaro che l'esigenza primaria era la ridefinizione del rapporto tra sovrano e classe dominante. Questo criterio fece sì che si schierassero decisamente contro una interpretazione troppo elastica della legge, non tanto perché interessati alla esclusione di determinati membri, ma proprio per evitare di costituire un precedente in grado di conferire un potere di autodeterminazione alla nobiltà, cioè il riferimento a un principio eteronomo rispetto all'autorità sovrana. Negli anni Novanta

¹⁹⁷ Si veda il decreto del 14 giugno 1756, che riconobbe i Fabbroni di Marradi dello stesso ramo del lignaggio omonimo pistoiese (ASF, *Deputazione*, 114, ins. 107 ed *ibid.*, 172, cc.80v-81r).

¹⁹⁸ *Ibid.*, 65, ins.6.

ormai non c'era più bisogno di affermare certi principi, tra deputati ormai disillusi delle capacità d'intervento della legge, dopo le frequenti capitolazioni durante l'applicazione, mentre Ferdinando III guardava ormai ad altri obiettivi e ad altre modalità d'intervento: il caso del Cosi del Volliia non rappresentava più una minaccia.

Un altro interessante momento di discussione si ebbe per stabilire se nel trasferirsi dalla propria città ad un'altra, eventualità piuttosto frequente per l'inquieto ceto dirigente toscano, si potesse correre il rischio di perdere col diritto di cittadinanza della patria primigenia anche la correlata nobiltà che da quella traeva origine e fondamento.

La famiglia Galli aveva chiesto il riconoscimento del patriziato fiorentino a ragione della residenza nel priorato per la Minore del legnaiolo Jacopo di Gallo nel 1435. In realtà però, la fede dell'iscrizione alla Decima del contado del 1469 testimoniava come la famiglia avesse in seguito lasciato Firenze e perso così il diritto alla cittadinanza. La si era acquisita di nuovo solo il 21 marzo 1571 con il lanciaio Agnolo di Matteo, discendente di Jacopo, nato a Prato e residente a Firenze da una cinquantina di anni. Quindi non si poteva contare sulla residenza del 1435, ma solo su quella attestata successivamente nel 1571, la quale era però troppo recente per dimostrare la nobiltà generosa. Scriveva in tal proposito il Rucellai:

«Ammeſso queſto, che non può negarſi, ſiccome la nobiltà come tutte l'altre coſe umane ſ'acquiſta e ſi perde, così dovrà dirſi che i diſcendenti di queſto Jacopo di Gallo hanno perduto con la cittadinanza di Firenze anco le prerogative tutte che vengono in conſeſuenza di queſta e con eſſe anco la nobiltà, ſe queſta l'aveſſe mai goduta, che non può aſſerirſi di ſicuro, poichè riſedè per la Minore»²⁰⁰.

La ſituazione era ancora più complicata, perchè oltretutto quel meſtiere di lanciaio era da conſiderarſi ſicuramente un'Arte vile, motivo ulteriore di perdita della nobiltà a norma degli articoli XXV, XXX e XXXV della legge. Per rimediare a tutte queſte difficoltà, ſi allegò una memoria ſtorica della famiglia dove ſpiccava, a ſuperiore garanzia, l'ammiſſione nell'Ordine ſtefaniano. Quanto poi alla permanenza a Prato, ſe ne ridimensionava il valore in quanto, eſſendo ſtata :

«contemporanea al ſacco che a quella terra dettero gli ſpagnoli, è molto verifiſimile e probabile che il Galli dimoraſſe per alcun tempo in Prato, come fiorentino, perchè andatovi d'ordine ed in ſervizio della Repubblica fiorentina ſua patria o perchè egli *andato per prima a negoziare nella Spagna ſecondo il coſtume de' nobili mercanti fiorentini*, ritornarſe in Toſcana in quel tempo e con le truppe ſpagnole»²⁰¹.

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ *Ibid.*, 10, ins.4.

Con tale affermazione non solo si ricordava che il recarsi in Spagna era stato un uso quanto mai diffuso tra i nobili fiorentini, ma in esso si riconosceva un ruolo di tale rilievo da ritenere le assenze per affari nella penisola iberica nient'affatto pregiudizievoli, come invece accadeva in altri casi.

I Galli riuscirono così a riscattarsi da ogni dubbio ed ottenere quanto richiesto proprio grazie all'attestazione di aver esercitato la mercatura all'ingrosso e di aver tenuto pubblico banco.

Infine, va accennato ciò che accadde durante l'esame della famiglia Bardelli. Come i Galli, anche i Bardelli si erano trasferiti a Firenze da un'altra città, Siena, e proprio su quelle prime residenze senesi (con Nuto di Jacopo nel 1372) si voleva trovare la propria legittimazione. Furono loro stessi a riconoscere l'eventuale

«difficoltà circa il godimento degli onori di Siena, che più non si veggono in questa famiglia, e che possa essere perduta la nobiltà una volta acquistata. Nella prima parte di questo obbietto ogni qual volta si suppone il passaggio di questa famiglia da Siena a Firenze, non è maraviglia se non continuò nel godimento degl'onori di Siena, né la nuova legge sopra la nobiltà prescrive per godere la nobiltà questa continuazione di godimenti nel luogo dell'origine. E la nobiltà una volta acquistata passa nei discendenti».

Per la deputazione invece l'esito non era così scontato, tutt'altro. La questione stava nello stabilire se la perdita del diritto alla residenza nelle maggiori magistrature della propria patria potesse costituire pregiudizio alla nobiltà stessa, come sarebbe logicamente conseguito qualora si fosse collegato lo stato nobiliare con l'esercizio del potere politico. Anche il Neri intervenne personalmente nel dibattito, senza peraltro suggerire alcuna soluzione definitiva:

«Se questa famiglia andasse a Siena a chiedere il patriziato in vigore del godimento di quel Nuto di Jacopo, i senesi risponderebbero che i discendenti hanno perduta la nobiltà senese, o almeno che in vigore del capitolo quinto della legge non provano la continuazione della nobiltà senese compiti.

Non provando la continuazione della nobiltà senese, non possono provare la nobiltà fiorentina, perché rispetto a Firenze non hanno verun godimento né altro distintivo che gli qualificchi per nobili. Adunque, in questo dubbio, credo che converrebbe riscontrare ciò che la deputazione ha fatto altre volte in simili casi di famiglie abitanti in una città senza nobiltà locale e che domandano la nobiltà originaria d'un altro paese che non hanno conservata».

La famiglia si difese presentando fedeli dei matrimoni contratti con prosapie nobili dal 1465 in avanti, ritenendole «il più efficace riscontro, giacché gli altri nobili non si sarebbero sempre e continuamente imparentati con la medesima» se non fosse stata

²⁰¹ *Ibid.*, il corsivo è mio.

ritenuta di pari grado. Su questo principio non sembrava lecito obiettare, né la deputazione aveva niente in contrario a riconoscerlo, ma i Bardelli non si accontentavano della classe nobiliare, bensì puntavano al patriziato, intendendo proprio a tal fine di valersi di quella prima residenza a Siena nel 1372. Dopo ulteriori verifiche e soprattutto dopo aver richiamato l'attenzione sul possesso di un «opulente patrimonio», ottennero finalmente il riconoscimento desiderato²⁰².

Volendo tirare un bilancio conclusivo, la condanna alla perdita della nobiltà fu un provvedimento eccezionale²⁰³. In linea di massima, nel dubbio, si preferì mostrarsi concilianti e prestar fede a quanto supposto dai parenti anziché eccedere in rigore, soprattutto quando si trattano di famiglie dotate di ricchi patrimoni od appartenenti a zone del granducato dove la crisi demografica aveva immiserito la classe nobiliare. In fondo, si diceva, «tutte le famiglie [nobili] aver debbono il loro principio e giova la moltiplicazione e l'avanzamento delle medesime»²⁰⁴.

Anche casi di riconosciuta indegnità per antenati decaduti dalla condizione nobiliare, costituirono un'eventualità tutt'altro che frequente. Anzitutto era piuttosto diffusa la pratica secondo la quale gli individui resisi colpevoli di «nefandezze» o «imperfezioni» fossero ripudiati dalla famiglia ed immediatamente radiati addirittura dagli alberi genealogici, spesso senza lasciare traccia (accadeva soprattutto con le donne). Né si riteneva che la macchia dovesse perdurare anche nella posterità: lo stesso segretario della deputazione, Bindo Simone Peruzzi, aveva precisato come la nobiltà non potesse esser «mai oscurata da una uscita». Di fatto, il numero dei soggetti a carico dei quali si riconobbero condanne infamanti o delitti di altro tipo raggiunse un valore assai esiguo e minoritario²⁰⁵.

Non è tutto. A temperare ancora di più l'incisività della legge, c'erano ragioni di opportunità e di convenienza politica che potevano rendere altamente sconsigliabile

²⁰² *Ibid.*, 8, ins.8.

²⁰³ La temuta epurazione della nobiltà toscana quale conseguenza dell'applicazione della legge del 1750, come sosteneva in chiara polemica antilorenese il Mecatti, non ebbe alcun riscontro. Anche gli studi condotti dal Boutier quanto alle famiglie fiorentine rivelano l'esclusione di soltanto tredici famiglie su 300 (J.BOUTIER, *op.cit.*, pp.170-184).

²⁰⁴ ASFi, *Deputazione*, 44, ins.5.

²⁰⁵ Tutte le famiglie qui indicate vennero regolarmente ammesse, né ricevettero altro pregiudizio, nonostante la presenza ingombrante di soggetti colpevoli di atti criminali: famiglia Grifoli, ricordava un antenato, Cristofano, condannato alla decapitazione nel 1426 per aver preso parte ad un tumulto cittadino (*ibid.*,23, ins.8); famiglia Nini, il parente era stato condannato al confino da Siena come colpevole di peculato (*ibid.*, ins.37); famiglia Mosca, il padre del parente era stato condannato al confino per tre anni per aggressione a mano armata (*ibid.*, 27, ins.20); famiglia Lancisi, un figlio del parente, Annibale, non venne descritto insieme agli altri per essere sotto processo (*ibid.*, 49, ins.1); famiglia Morozzi, il padre dei parenti, Giuseppe, era stato condannato nel 1750 alla pena della forca (poi commutata in esilio perpetuo) e alla confisca dei beni (*ibid.*, 51, ins.21); famiglia Cremoni, il padre del parente era stato condannato alla pena capitale per un 'vuoto di cassa' al Monte Pio di Livorno, dove era camarlingo (*ibid.*,55, ins.13).

rifiutare l'ammissione di una famiglia. Uno dei tanti esempi fu rappresentato dai Baldasserini, riconosciuti idonei alla nobiltà volterrana soltanto perché «la negativa potrebbe dare ai malevoli ansia d'insultare questa famiglia nuovamente e da ciò derivarne nuove inquietudini al governo, e forse la rovina di alcuno dei malcontenti»²⁰⁶.

È evidente come quella della deputazione fosse una competenza estremamente delicata ed in grado di alterare gli spesso delicatissimi equilibri di potere in realtà sociali estremamente turbolente. In tali circostanze, la necessità di stabilire un nuovo principio politico si piegava al «pragmatismo eclettico» tipico di un certo riformismo di casa d'Austria²⁰⁷, incline sicuramente più al compromesso che all'incondizionata applicazione di un modello.

Una certa severità parrebbe invece essere sempre e comunque applicata quanto all'autenticità e completezza dei documenti allegati. Nelle filze degli «affari sospesi», dove cioè si conservano i fascicoli delle famiglie che per i motivi più disparati non ottennero il riconoscimento della nobiltà, appaiono alcuni casi in cui si appurò la falsificazione dei certificati allegati. Si ebbe persino una circostanza nella quale il deputato Nelli, dopo aver respinto per la quinta volta l'istanza avanzata dalla baronessa Ernesta d'Eisenberg, per l'ammissione al patriziato fiorentino dei figli minori Pompeo e Carlotta, chiese l'emanazione di un apposito decreto negativo «per ovviare che in futuro tentino nuovamente con sotterfugi o per mezzo di ammennicoli di provare il loro malfondato intento»²⁰⁸.

²⁰⁶ *Ibid.*, 44, ins.3.

²⁰⁷ G.KLINGSTEIN, *Riforma e crisi: la monarchia austriaca sotto Maria Teresa e Giuseppe II. Tentativo di un'interpretazione*, in *La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo*, a c. di P.Schiera, Bologna, Il Mulino, 1981, pp.93-125 e in particolare p.94.

²⁰⁸ La baronessa rivendicava il patriziato dei figli come discendenti da Stefano di Piero, squittinato per l'Arte Maggiore nel 1391, e dallo stesso capostipite dei Fabrini degli Aranci, ammessi al patriziato fiorentino. I deputati ritennero che le fedeli di descrizione alla Decima, anziché attestare la discendenza pretesa, ne dimostrassero la falsità (ASFi, *Deputazione*, 139, ins.1; «Affari sospesi»). Un altro caso, tra i più eclatanti di documentazione falsificata, fu quello di Luigi Seriacopi di Fojano, aspirante al patriziato fiorentino (in *ibid.*, ins.5).

Capitolo IV

Le nobiltà per ufficio, diploma granducale e cavalleresca

1. Criteri di analisi e di descrizione.

L'iscrizione al libro d'oro della nobiltà o del patriziato della propria città, conformemente a quanto stabilito dalla «legge per regolamento della nobiltà e cittadinanza», non fu mai una semplice formalità, bensì veniva concessa solo dopo rigorose indagini e sottoposta a severi controlli²⁰⁹. A tal fine, si provvide ad istituire appositamente un organo a ciò deputato²¹⁰ con il compito di analizzare e verificare la conformità alla norma di ogni richiesta avanzata, accertare la legalità dei documenti presentati e, di fronte a casi particolari per i quali fosse necessaria una interpretazione non letterale della legge, decidere i limiti di tale elasticità. Questo consiglio ristretto, la «deputazione sopra la descrizione della nobiltà del granducato di Toscana», svolse i suoi lavori con scrupolo e attenzione a partire dagli ultimi mesi del 1750 fino al 1784, anche se la compilazione dei libri d'oro e la presentazione dei fascicoli da parte delle famiglie continuarono fino al 1860.

La definitiva sistemazione dei registri fu poi portata a termine da Luigi Gaulard²¹¹, che si occupò della classificazione e del riordino del materiale raccolto, oltre che di inserire gli opportuni aggiornamenti.

Nel corso di oltre trent'anni si passò al setaccio l'intero ceto nobiliare toscano e, malgrado l'introduzione di parziali modifiche e correttivi sempre maggiori, non mancarono le difficoltà, risolte a prezzo di accesi dibattiti interni alla deputazione e di

²⁰⁹ Seppur in esigua minoranza, ad alcune famiglie si rifiutò la registrazione nei libri d'oro. Così, ad esempio, per le famiglie Del Nacca, Fabbrini, Del Mazza, Naccherelli, Marmi, Serratti, Birichieri Colombi, Gherardi, Vitali, Arnaldi e un ramo dei Bourbon del Monte (si veda ASFi, *Reggenza*, 781, ins.13, cc.n.n.). Un cinquantina di casi particolarmente complessi e che furono perciò sottoposti all'esame del Consiglio di Reggenza e del granduca, alcuni dei quali vennero respinti. Tra questi ultimi si trovano il fiorentino Augusto Cerretesi, per non aver alcuna parentela nobile né un patrimonio sufficiente; la famiglia Fontebuoni fu respinta nel luglio 1756 per non avere facoltà bastanti, ma venne poi ammesso Bartolomeo Fontebuoni alla nobiltà fiorentina nel luglio 1761 in virtù di grazia granducale; Joachim Verdi, respinto nell'aprile del 1758, per non avere beni sufficienti, infine Gianni Setticelli, che non fu registrato al patriziato fiorentino per mancanza di prove, come da disposizione dell'ottobre 1763), mentre tutti gli altri furono ammessi grazie ad apposite *lettres de noblesse* concesse dal sovrano (Adami, Arrighi, Baldi, Bargigli, Bensi, Berte, Bicchierai, Brichieri, Carlessi, Raffaele Cerretesi, Orazio Cherici, Ducci, Fabiani, Franceschini, Gaci, Garbi, Gentili, Gherardi, Stefano Giorgi, Gusci, de Meurers, Michon, conte Francesco di Monteaguti, Montemerli, Mordini, Mormorai, Pagli, avvocato Zanobi Perelli, Pellegrini, delle Pozze, Sampieri, Sannini, Sarchi, Sassi, Soldani, Sproni, Vitalli). Tutto in *ibid.*, 352, cc.n.n., «Istanze per la nobiltà presentate per il canale della deputazione e Consiglio di Reggenza di Toscana»

²¹⁰ Richecourt aveva previsto la formazione di una deputazione ristretta fin dal 1749, (HHStW, *Lothringisches Hausarchiv*, 225, «*Registre des rapports de 1749*», cc.143v-144r), ma la sua costituzione venne disciplinata dall'«Istruzione alli Deputati sopra la Descrizione della Nobiltà del Granducato di Toscana» che accompagnava la legge (L.CANTINI, *La legislazione toscana*, cit., XXVI, 1806, pp.231-246).

qualche compromesso. Si conservano ad esempio numerosi pareri espressi dal Rucellai e dal Tornaquinci, dall'Antinori o dal Morelli, sempre dibattuti nel tentativo, da un lato, di soddisfare le richieste di chi, già nobile doveva dimostrare il proprio *status* secondo criteri inconsueti; dall'altro di essere il più possibile ligi alle disposizioni espresse nella legge. Più volte, bloccati di fronte alla necessità di trovare un punto d'incontro tra opposte esigenze, dovettero affidare la decisione definitiva alla superiore volontà granducale.

Uno dei problemi principali fu quello di stabilire un criterio valutativo univoco della documentazione presentata, che era assai varia²¹². Infatti, molti titoli, che erano tradizionalmente ritenuti probatori di un certo *status* privilegiato (e quindi allegati dai comparanti ai propri fascicoli), non trovavano menzione alcuna nella normativa emanata dal governo lorenese e richiesero perciò una complicata opera di verifica e comparazione, sperando, i deputati, di risolvere il conflitto fra due diverse concezioni nobiliari che non poteva avere altra soluzione se non il prevalere di una sull'altra.

Al termine del vaglio della deputazione ed in caso di esito positivo, il casato riconosciuto nobile (o patrizio) veniva finalmente descritto nei libri d'oro, sorta di grandi elenchi ufficiali istituiti per ogni città del granducato e che sarebbero stati poi conservati nell'archivio del Palazzo, cioè nell'antico archivio delle Riformagioni²¹³. Per quanto questi elenchi mantengano un indubbio valore descrittivo, come già è stato mostrato da precedenti pubblicazioni²¹⁴, ho scelto di sottoporre ad indagine quell'insieme di documenti e allegati presentati dalle famiglie²¹⁵, poi raccolti e raggruppati dal Gaulard. Attraverso questo materiale è possibile ripercorrere il processo con cui le aristocrazie toscane della metà del XVIII secolo, dotate di una propria ben consapevole coscienza di

²¹¹ L'insieme dei *dossier* fu trasmesso a Luigi Gaulard, nominato all'uopo «segretario e amministratore degli assegnamenti spettanti alla regia deputazione sopra il regolamento di nobiltà nell'Archivio delle riformagioni», nel maggio del 1784.

²¹² Oltre a quanto espressamente richiesto dalla legge, si avanzarono all'esame dei deputati attestazioni e certificati di vario tipo, informazioni suppletive allegate in forma di descrizioni storiche o memoriali, inviti od ammissioni a cerimonie od istituti riservati ai nobili. Di alcuni di questo tipo di documenti ne farò un breve esame in seguito, mentre per una loro descrizione complessiva si veda J.BOUTIER, *I libri d'oro del granducato di Toscana (1750-1860)*, cit., pp.957-961.

²¹³ Quanto all'archivio delle Riformagioni ed all'importanza che rivestì, si rimanda a E.FASANO GUARINI, *Gli statuti delle comunità soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G.Chittolini-D.Willoweit, Bologna, Il Mulino, 1991, pp.69-124 e in particolare le pp.71-74.

²¹⁴ Encomiabile è stato il lavoro di Bruno Casini, autore di *Il «Priorista» e i «libri d'oro» del Comune di Pisa*, Firenze, Olschki, 1986; *I libri d'oro delle città di Pontremoli e Modigliana*, Massa, Centro Culturale Apuano, 1987; *I libri d'oro di Livorno*, in «Bollettino storico pisano», LVI (1987), pp.179-214; *I libri d'oro delle città di Pistoia Prato e Pescia*, Massa, Centro Culturale Apuano, nel 1987 e 1988; *I «libri d'oro» della nobiltà fiorentina e fiesolana*, Firenze, Arnaud, 1993.

²¹⁵ Si avverte che, riferendosi ai *dossier* presentati alla deputazione, con il termine «famiglia» non si intende il più ristretto «nucleo familiare», bensì si indica l'insieme dei rami e generazioni (ascendenti e trasversali) di un certo casato che si trovano compresi nello stesso fascicolo, solitamente sotto il nome di un comparante ritenuto il capofamiglia. Con

ceto (seppur non ancora istituzionalmente definita), vennero plasmate e circoscritte sulla base di criteri non solo imposti dall'alto, ma direttamente finalizzati ad affermare valori diversi (se non contrari) da quelli tradizionalmente prevalenti. Nella definizione dello *status* nobiliare, lo scarto esistente tra le qualità richieste dalla legge e quelle ritenute valide da quanti furono interessati, dà l'esatta dimensione dell'effettiva distanza tra la realtà di cui quella normativa era espressione e quella che era chiamata a disciplinare. Analogamente, il livello di flessibilità che venne praticato dalla deputazione, con tutte le disparità che si verificarono, costituisce un indice eccellente per misurare la maggior o minore disponibilità delle due parti a soddisfare le proprie esigenze.

La catalogazione di una documentazione così cospicua ed oltremodo diversificata ha richiesto anche la scelta di criteri descrittivi univoci, che facilitassero l'individuazione di costanti significative e rappresentative del maggior numero possibile di casi.

In realtà, l'insieme dei requisiti sanzionati dal legislatore per testimoniare l'appartenenza al gruppo nobiliare già costituisce un affidabile punto di partenza. Se si poteva esser nobili per diritto feudale o ammissione a un Ordine cavalleresco, conferimento di un diploma sovrano o residenza in una delle maggiori magistrature pubbliche, un primo obiettivo postumo è stato quello di verificare il rilievo quantitativo (e quindi la sua rappresentatività) di ciascuna di queste quattro tipologie. Riguardo poi alle testimonianze documentarie che esulavano da quelle esplicitamente previste, fossero informazioni ritenute semplicemente superflue o piuttosto insinuanti dubbi e perplessità nel giudizio dei deputati, il loro interesse è risultato, se possibile, ancora maggiore. Da questi elementi infatti si comprende l'entità della discrepanza tra regola e prassi, tra lo spirito del principio normativo e la concezione di nobiltà presente nell'autocoscienza dei toscani dell'epoca.

Infine, si è ritenuto utile introdurre un'ulteriore comparazione quanto alla distribuzione territoriale della nobiltà, operando cioè un confronto fra le caratteristiche proprie dei gruppi dirigenti nelle diverse realtà locali. Ciò è stato possibile in quanto la prescritta divisione del corpo nobiliare in registri distinti secondo l'appartenenza alle singole città nobili, influenzò anche i lavori della deputazione che passò in esame le varie comunità in tempi diversi. Così è facile osservare differenze e significative peculiarità all'interno dei confini del granducato, dalle quali – come si mostrerà meglio in seguito – si deduce una spiccata caratterizzazione localistica.

«casato» ci si riferisce all'insieme di più rami distinti, ma uniti da uno stesso cognome e (generalmente) da un'origine comune.

In base alla legge, le tipologie della nobiltà toscana sarebbero state: quelle per residenza in una magistratura pubblica, quella per diploma sovrano, quella per l'apprensione di un abito cavalleresco di un Ordine nobile oppure in virtù del possesso di un feudo nobile.

Di fatto, sulla base dei dati rilevati, si constata la quasi assoluta irrilevanza della nobiltà feudale. Accanto all'esiguità numerica dei casati che esibiscono conferimenti feudali, chiara testimonianza della mancanza di una tradizione in tal senso, si osserva anche una scarsa considerazione di quei titoli da parte dei deputati. Un esempio emblematico fu quello di Francesco Fieri Fierli, conte di Petignano, feudo dello Stato pontificio e dichiarato contea nobile da Clemente XIV. Questo soggetto venne infatti ammesso alla nobiltà cortonese con decreto del 1792, ma il deputato Nelli aveva espresso parere contrario ritenendolo indegno perché, nonostante la «favolosa memoria ed altre romanzesche asserzioni» allegate per dimostrare il contrario, il richiedente poteva contare su di un davvero modesto patrimonio del tutto insufficiente per un tenore di vita conveniente a un feudatario. Tanto più, continuava il Nelli, in caso di riconosciuta nobiltà, quel poco che possedeva si sarebbe dissipato in breve tempo, visto che il nobile non poteva nemmeno più esercitare la mercatura o altri impieghi utili per assicurargli un reddito²¹⁶.

Più complessa la situazione per gli altri tre tipi, dimostratisi prevalenti, di questa composita nobiltà toscana.

2. Pubblici uffici, impieghi cittadini e libere professioni.

Erano tutt'altro che pochi i casati che dovevano la propria ascesa sociale all'esercizio di cariche amministrative, burocratiche o professionali, e particolarmente alle professioni forensi e notarili, che costituivano l'anticamera per la residenza nei maggiori uffici pubblici cittadini.

Non fu per caso che nell'estate del 1749, il Richecourt, mentre richiamava l'attenzione di Vienna sull'importanza di una normativa sulla classe nobiliare che la emancipasse finalmente dalle contaminazioni derivanti da attività ritenute più consone ad altri strati sociali, ipotizzasse l'introduzione di eccezioni proprio «à l'égard des chirurgiens, notaires et chancelliers». Il conte ribadiva però che queste eccezioni fossero da applicarsi sporadicamente e valutandone l'opportunità caso per caso, sempre dietro espressa volontà granducale e dandone istruzione al commissario deputato con tutta la segretezza necessaria. Restava escluso cioè, Richecourt lo diceva chiaramente, che si introducessero ufficialmente scappatoie in grado di intaccare la forza monolitica della norma: solo una

²¹⁶ Asfi, *Deputazione*, 67, ins.7.

legge severa e restrittiva, dall'applicazione certa ed uguale per tutti, poteva essere in grado di conferire di nuovo onore e decoro alla nobiltà toscana²¹⁷.

In questo programma si è voluto vedere una riprova di rigidità del lorenese e un limite della sua attività riformatrice, ma quest'accusa pare non tener conto che l'obbiettivo ultimo del conte lorenese non era tanto quello di entrare nel merito circa l'opportunità di comprendere determinate tipologie di soggetti nella nobiltà, quanto di superare i patteggiamenti continui tipici del regime mediceo a favore di una nuova affermazione dell'autorità sovrana. Quest'ultima però - e qui sta il punto - era intesa nei termini di un potere legittimo e non arbitrario, quindi l'univocità e certezza della legge diveniva il requisito principe e la garanzia indispensabile contro i rischi del favoritismo e delle pratiche clientelari. L'intenzione insomma era delle migliori, l'errore fu piuttosto di sopravvalutare la capacità della legge di affermare principi diversi rispetto a quelli correnti.

Discorso a sé merita l'Arte del notariato, in quanto, soprattutto nei secoli XVI e XVII, era divenuta una professione che si trasmetteva per via ereditaria, al pari di ogni altro incarico onorifico, non diversamente da quanto si faceva con il patrimonio fondiario e con tutto ciò che si ritenesse in qualche modo connesso all'identità del casato²¹⁸. Grazie ad un lento ma progressivo arricchimento, i primi notai avevano potuto aspirare a posizioni sempre più prestigiose, fino ad affiancarsi, quali membri di un'emergente nobiltà di toga, alle vecchie aristocrazie²¹⁹. Ben presto avevano iniziato a dedicarsi a redditizie occupazioni mercantili e bancarie, giungendo ad assumere cariche politiche via via più influenti per venire poi reclutati all'interno della corte medicea, finale coronamento di un processo di promozione, durato non più di quattro o cinque generazioni²²⁰.

Con il tramonto dell'età repubblicana e l'affermarsi del potere monarchico, la funzione politica del notariato si era andata indebolendo ed aveva finito per trasformarsi in una tra le più prestigiose corporazioni professionali. Il problema cruciale divenne allora quello di

²¹⁷ ASFi, *Reggenza*, 23, cc.372r-v. Dispaccio del conte di Richecourt al Pfütschner, del 24 giugno 1749.

²¹⁸ Anche a Bologna la tendenza all'ereditarietà professionale del notariato aveva raggiunto picchi elevatissimi nel corso del XIV secolo, fino a punte del 91% di notai parenti di altri notai. Cfr. AA.VV., *La società dei notai di Bologna*, a cura di G.Tamba, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali-Ufficio centrale per i beni archivistici-Archivio di Stato di Bologna, 1988, pp.52-55.

²¹⁹ Un fenomeno analogo è stato confermato anche dai recenti studi sul notariato meridionale, dove, grazie ad ingenti patrimoni ed opportune politiche matrimoniali, il prestigio acquisito in ambito professionale costituì un fattore determinante per l'ascesa sociale e la nobilitazione di intere famiglie. Si rimanda a B.PASCIUTA, *I notai a Palermo nel XIV secolo. Uno studio prosopografico*, Messina, Rubbettino, 1995, pp.1-75 e alla bibliografia riportata.

²²⁰ Un significativo esempio della promozione sociale di una famiglia grazie all'esercizio della lucrosa professione del notariato è offerto dalla famiglia Cecchi, come ben illustrato nell'introduzione a *Il «Sommaro de' Magistrati di*

stabilire se il notariato, insieme a poche altre professioni, dovesse rientrare o meno nel novero delle arti vili e meccaniche²²¹, nel tentativo di raggiungere un compromesso che accontentasse le esigenze dei riformatori invocanti maggior rigore restrittivo, senza entrare in conflitto insanabile con consuetudini locali ormai consolidate.

Per il notariato, non diversamente da quanto avvenuto con il cancellierato, non si fu in grado di risolvere il problema una volta per tutte, come è dimostrato dai dibattiti avvenuti in merito sia in seno alla Reggenza che nel governo leopoldino²²². A questo proposito, si collocano un paio di casi interessanti e meritevoli di attenzione. Il primo è quello rappresentato dai Lorenzani, famiglia ascritta prima alla nobiltà e poi al patriziato pisano nel 1787, discendente da Lenzo di Maso, notaio vissuto nel XIV secolo. Nel loro fascicolo si conservano numerosi documenti, convalidati dal cancelliere comunitativo di Pisa, mediante i quali si voleva dimostrare come «l'Arte di notaro non si esercitava in tempo di Repubblica pisana, e per diversi tempi dopo l'estinzione di essa, che da soli nobili, e che quello che era ascritto ad una tale Arte era ammesso di fatto al godimento dei supremi onori di quella Repubblica». Il notariato, si ribadiva addirittura, dava la nobiltà e la capacità al godimento dei supremi onori, come sancito da due deliberazioni prodotte dal Magistrato dei Priori di Pisa il 12 ottobre 1580 e 26 luglio 1581. Diversa fu l'opinione dei membri della deputazione, i quali giunsero piuttosto a questa conclusione:

«fatta la dovuta riflessione [...], altro non dichiarano che [i Lorenzani] nel tempo più remoto [...] molti nobili e principali cittadini di Pisa esercitavano il notariato e nello stesso tempo godevano degli uffizi e onori di nobiltà come tutti gli altri nobili e come tali si reputavano, dal che relevasi unicamente che la qualità di notaro non derogava alla nobiltà, ma non giamai che l'esercizio di notaro conferisse la nobiltà e rendesse capaci i notai, che non erano per se stessi nobili, capaci e abili ai supremi onori e uffizi. Ed è ciò tanto evidente che nella prima di dette deliberazioni si esprime che l'Arte dei notai *non erat reputata pro officio vili, imo multi nobiles et principales cives eam exercuerunt*»²²³.

Si rivelava insomma più che mai la confusione che esisteva su questo punto.

Firenze» di ser Giovanni Maria Cecchi (1562). Per una storia istituzionale dello Stato fiorentino, a cura di Arnaldo D'Addario, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali – Ufficio centrale per i beni archivistici, 1996, pp.10-18.

²²¹ A Genova, ad esempio, dopo che le leggi del 1576 avevano introdotto per la nobiltà il divieto di esercitare determinate attività economiche, si era stabilito essere Arte meccanica l'attività di quel notaio che teneva *scagno, scrivania* o praticava presso un ufficio pubblico, mentre avrebbero potuto mantenere la propria nobiltà «*qui instrumenta et ultimas hominum voluntates domi suae vel infirmorum aedibus conficiunt dum tamen nec scannum nec apothecam privatim aut publice retineant nec praecepta scribant minusque apud aliquod tribunal actuarii existant*». Citato da G.COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1970, pp.179-180.

²²² E.PANICUCCI, *Alcune osservazioni sul notariato nel Settecento toscano*, in «Ricerche storiche», XXVIII (1998), pp.23-62.

²²³ ASFi, *Deputazione*, 63, ins.7.

Per concludere, dopo insoddisfacenti soluzioni dilatorie (quale la concessione di una proroga triennale prima dell'obbligatoria rinuncia all'impiego)²²⁴, gli aspiranti nobili dovettero generalmente conformarsi alla norma e recedere dagli uffici. Il solo *escamotage* possibile per quanti non poterono rinunciare al proprio impiego, che magari costituiva l'unica fonte di reddito, fu quello di far registrare i figli nei libri d'oro, comunque permesso purchè fossero nati prima del 1750, assicurando così uno stipendio alla famiglia e la nobiltà al proprio casato (anche se rinunciando alla descrizione personale). Così ad esempio:

«non si può fare il minimo ostacolo che il signor Ignazio Cavalloni, padre degli informanti, dopo la pubblicazione della legge del 1750 continuasse fino che visse ad esercitare l'impiego del cancelliere del Magistrato dei signori Conservatori della Legge di Firenze, né vi renunziasse espressamente conforme vien ordinato nella legge, poichè siccome i signori informanti quando la legge fu pubblicata erano già nati, il padre con l'esercizio di cancelliere avrebbe pregiudicato a se stesso solamente ed a quei figli che potessero esser nati posteriormente, ma non ai figli già nati»²²⁵.

Accanto alla regola generale però non mancarono le eccezioni, come i casi di Pio Dal Borgo, Carlo Grobert²²⁶, Girolamo Franzesi²²⁷ ed i fratelli della Nave²²⁸, che si videro confermati gli incarichi senza pregiudizio di nobiltà. Ma soprattutto fu rilevante l'ammissione della famiglia di Baldese al patriziato fiorentino nel 1753, perché finì per costituire un precedente cui riferirsi in casi successivi. Questo casato aveva infatti provato il proprio *status* grazie all'esercizio di notaio dei priori svolto nel 1531 da un antenato, Raffaello di Miniato. Questa carica, riconosceva allora lo stesso Peruzzi,

«a dir vero equivaleva all'istesso ufficio del priorato, e come tale è stata fin al presente considerata dagli Ordini di Malta e di Santo Stefano, che hanno ammesso per giustizia le persone di famiglie che hanno semplicemente goduto il notariato dei Signori. La legge al paragrafo nono dell'Istruzione pare che ordini che le fedi dell'abilità o godimento dell'antico primo onore nei tempi avanti il Principato si abbiano dal libro detto il Priorista o dai libri degli squittinii ai tre maggiori uffizi e loro annessi, nella qual parola parrebbe che nei tre maggiori uffizi restasse compreso

²²⁴ Si ricordano, tra coloro che beneficiarono della grazia dei tre anni di proroga: Spinello Piccolomini (cancelliere del collegio di Balìa), Marcantonio Marescotti (cancelliere dell'Ufficio dei Paschi di Siena), Leonardo Attavanti (cancelliere della Comunità di Volterra), Lino Salvetti (cancelliere della curia episcopale di Volterra), Carlo Gucci (cancelliere maggiore della curia episcopale di San Miniato), Ferdinando Meucci (cancelliere maggiore della curia episcopale di Prato), Antonio Rinieri (cancelliere della Farina di Colle), Alberto Dini (cancelliere della curia episcopale di Colle). Si trovano riferimenti a questi soggetti in diversi documenti, ma l'ordine di notificare loro la proroga dei tre anni, concessa tra il maggio e il giugno 1753, è in *ibid.*, 122, cc.32v-33r, 34v.

²²⁵ *Ibid.*, 2, ins.7.

²²⁶ ASFi, *Consiglio di Reggenza*, 740, ins.3 e *ibid.*, 352; ASFi, *Deputazione*, 114, ins.151 e *ibid.*, 115, cc.n.n.

²²⁷ ASFi, *Deputazione*, 115, ins.29. Giacomo Franzesi, cancelliere maggiore della Comunità di Arezzo, ascritto al patriziato fiorentino, aveva chiesto deroga per esercitare ancora la professione e poter così mantenere la numerosa famiglia, in gravi ristrettezze economiche.

²²⁸ *Ibid.*, 115, ins.41.

anche il notariato della Signoria, come è stato praticato dagli Ordini di cavalleria. Ma sotto poi dice che nel Principato si abbia riguardo al registro dei senatori, che sono i soli capaci di risiedere nel Magistrato Supremo pel passato, unico e primo onore della città, sostituito in luogo dei tre ufizi maggiori, sicché a essi solo - e non al notariato - parrebbe che si restringesse la recognizione di nobiltà costitutrice della classe di patriziato. Sta pertanto al superiore discernimento della deputazione»²²⁹.

Nonostante che negli anni immediatamente successivi si fosse preferito non assumere quel caso come termine di riferimento, evidentemente la deputazione si dimostrò più conciliante in seguito, se Teresa Anna Grazzini venne riconosciuta patrizia fiorentina nel 1793 proprio in virtù di un antenato notaio dei priori al tempo della Repubblica, «il qual grado di notaio della Signoria – si diceva esplicitamente – è stato già più volte ammesso per nobile e bastante a provare la nobiltà nella sacra Religione militare di S. Stefano e dalla deputazione di sua maestà imperiale sopra il patriziato fu valutato per tale nella famiglia Baldesi»²³⁰.

Il possesso di una laurea dottorale costituì invece sempre un titolo preferenziale e di speciale riconoscimento da parte della deputazione²³¹. Così la professione di avvocato (come quella di medico e giudice) fu ritenuta del tutto compatibile con la condizione nobiliare, nonostante fosse tutt'altro che facile distinguere inequivocabilmente il tipo di esercizio prestato dai singoli avvocati. Infatti, di fronte alle difficoltà economiche in cui si trovavano molti rappresentati del ceto privilegiato, soprattutto in località periferiche, era comune che un nobile, in possesso di una laurea *in utroque iure*, non disdegnasse di arrotondare le esigue entrate familiari prestando opera come procuratore, consulente legale e in altri simili «ignobili» ma remunerativi servizi²³². In alcune comunità, come

²²⁹ *Ibid.*, 12, ins.14.

²³⁰ *Ibid.*, 68, ins.13.

²³¹ Per questa ragione, ad esempio, si appoggiò con favore la domanda di registrazione alla nobiltà volterrana dei dottori Giuseppe e Giovan Battista Cangini, padre e figlio. *Ibid.*, 44, ins.5.

²³² Esemplare in questo senso il caso di Salvatore Luci di Colle, il quale dichiarò espressamente come «stante essere egli addottorato nell'Università di Pisa et avere qualche poca pratica delle materie legali, essere stato per il passato da qualche suo amico, parente e dependente e da più e diverse povere persone, ricercato e pregato a voler far vive le loro rispettive ragioni tanto *in jure* che in fatto nelle loro cause e pendenze ventilate ai tribunali ecclesiastico e secolare di Colle; il che in nome dei cuoi clienti a con tutto decoro eseguito per il passato, ma però in nome loro et non *procuratorio nomine*, né con special mandato e senza ricevere come tale le citazioni o fare contraddittori, senza regola o tariffa, come usano i procuratori in curia riguardo alli onorari che se li fossero potuti aspettare per le sue fatiche e senza esser descritto a Ruota alcuna, né in Colle, né in Firenze al Proconsolo, né in altro luogo, essendo nota sempre la sua intenzione di non esercitare in tal forma il mestiere del procuratore come repugnante alla sua nascita, ma bensì difensore delle povere persone che l'anno pregato e per favorire i suoi amici dai quali si è contentato di ciò che a titolo di regalo li anno dato, come sempre anno costumato e costumano altri dottori nobili di questa città e cavalieri e canonici dottori che vi sono e vi sono stati per il passato». Il Luci, a scanso di ogni equivoco, si impegnava, qualora tale esercizio fosse ritenuto pregiudizievole, a limitare la sua attività ai soli compiti di avvocato. Così in *ibid.*, 51, ins.18.

Per altro verso analogo il caso di Giovanni Lupardi, cancelliere della Comunità e deputato di Grascia di Livorno. Il Lupardi era nobile di Colle, dottore in *utroque iure*, aveva già prestato servizio presso diverse cancellerie, discendeva da una famiglia nobile ammessa ai primi onori della città dal 1525 e alla cittadinanza fiorentina dal 1512, oltre ad aver contratto sempre parentela con casati di rango pari al proprio. Carlo Ginori, che scrisse in proposito una informazione al

quella di Colle, per statuto si estraeva a sorte tra gli aventi diritto alle maggiori magistrature un certo numero di soggetti per destinarli ad attività di pubblica utilità²³³.

Con il passare del tempo, la deputazione si rese conto delle difficoltà economiche in cui versava gran parte delle nobiltà cittadine toscane e del loro diffuso ricorso all'esercizio di professioni ed attività non ammesse dalla legge. Di fronte all'impossibilità pratica di seguire ancora la linea severa propugnata dal Richecourt, né potendo ricorrere troppo spesso al criterio dell'eccezione *una tantum* senza stravolgere il sistema generale, si ritenne di dover trasformare il caso particolare in principio generale. Ciò fu possibile soprattutto in virtù di un ben diverso orientamento in materia del granduca Pietro Leopoldo, di gran lunga più favorevole del padre verso le iniziative economiche tese all'incremento patrimoniale.

Il 5 agosto 1789 la deputazione ordinò quindi che, per «interpretazione» del paragrafo VII della legge del 1750 che stabiliva l'inammissibilità di quelle famiglie che avessero perso la propria nobiltà per l'esercizio di arti vili (o per qualsivoglia altra causa menzionata all'articolo XXX):

«devono fare la prova esclusiva di dette Arti quelle famiglie soltanto che non giustifichino nel tempo intermedio il possesso di beni in qualche modo capace di un conveniente trattamento, e che altresì detta prova esclusiva possa farsi con quel sistema che si pratica in simili termini dalla Religione di Malta, o che si supplisca la stessa prova con giustificare la continuazione de' parentadi nobili»²³⁴.

Per altro, il compito dei deputati consisteva non solo nel decidere come interpretare la legge per i casi esplicitamente previsti, seppur non esattamente corrispondenti alla prassi, bensì si doveva anche stabilire come valutare tutti quegli impieghi pubblici non contemplati dalla legge, considerandone competenze e modalità di conferimento, per stabilire nel modo più equo possibile la compatibilità o meno con la condizione nobiliare²³⁵.

Peruzzi da Livorno il 15 ottobre 1751, attestava come in effetti tali professioni non dovessero considerarsi pregiudizievoli alla condizione nobile, per essere state esercitate da altri soggetti nobili. *Ibid.*, 114, ins.6.

²³³ «Antonio e Giovanni godono quei piccoli impieghi che, tempo per tempo, vengono dispensati per tratta da questa Comunità a tutti quelli che sono ammessi ai pubblici onori», così si trova esplicitamente indicato nel fascicolo dei fratelli Ceramelli, ammessi alla nobiltà di Colle il 9 ottobre 1762, in *ibid.*, 51, ins.11.

²³⁴ *Ibid.*, 172, c.183r. Conformemente al detto decreto, si ammise al patriziato di Firenze la famiglia del cavalier Francesco Donnini, nonostante il precedente decreto dell'undici luglio 1763 con il quale era stata ammessa alla sola nobiltà.

²³⁵ I deputati avviarono una serie di indagini per raccogliere informazioni sulle più diverse professioni in uso al tempo nel granducato, *ibid.*, 122, cc.12v-13v. I casi particolari emersi a questo riguardo e rilevati nei *dossier* sono risultati moltissimi. Si ricordi il parere positivo per la carica di capocaccia, esercitata dal volterrano Pietro Baldasserini presso il cardinal Chigi, espresso dallo stesso Peruzzi: «il titolo di capocaccia in Toscana era nobile a segno che con esso puramente senz'altri aggiunti si è denominata una delle prime cariche della corte toscana», *ibid.*, 44, ins.3.

In alcuni casi, come per gli incarichi di procuratore²³⁶ e di cancelliere, il responso fu negativo. Altrettanto lo fu, ma meno comprensibilmente, per il cancellierato vescovile, ufficio dotato invece di un certo prestigio. A nulla servì dimostrare, come si preoccupò di fare il pratese Ferdinando Meucci (la cui famiglia aveva esercitato tale impiego ininterrottamente dal 1631), che da quando detta città era stata nominata propositura apostolica nel 1561, i cancellieri dei propositi fossero sempre stati persone nobili²³⁷. La richiesta del comparente non venne accolta e l'otto dicembre 1756 il Meucci dovette dimettersi, per non perdere la nobiltà²³⁸.

In altre circostanze, alcune cariche furono equiparate alla residenza nelle maggiori magistrature pubbliche. Così avvenne per quella di «pennoniere», sottoposta forse per la prima volta all'attenzione dei deputati in occasione dell'esame della famiglia Baldocci. Questi ottennero l'ammissione al patriziato fiorentino proprio per aver esercitato tale ufficio, riuscendo ad avvalersi astutamente del dettato di una legge del 1432 che disponeva le regole per l'estrazione dei pennonieri a Firenze:

«in ciascheduno dei gonfaloni di città sia fatta una borsa in cui siano imborsati tutti gli abili al Consiglio dei Duecento, cioè estratti dopo l'anno 1381 all'ufficio del priorato, del gonfalonierato di giustizia, dei dodici Buonomini e dei sedici Gonfalonieri delle compagnie, soggiungendo di più che gli estratti al detto ufficio di pennoniere abbiano il divieto delle altre predette cariche supreme della città».

Il segretario della deputazione Peruzzi non poté che riconoscere alla famiglia :

«l'abilità al godimento dei tre maggiori ufizi mediante il godimento del pennoniere ottenuto nel 1451, qual grado, come dimostra la legge del 1432, non poteva godere chi non era capace di risiedere nei sopradetti tre maggiori ufizi»²³⁹.

Nel bene e nel male, ogni conquista o sconfitta di una singola famiglia diveniva tale anche per l'intero ceto, finendo per assumere il valore di precedente per i casi successivi.

Ne costituisce un esempio il caso di Jacopo Brunaccini. Il primo maggio 1771, contro l'opinione di Filippo Morelli che non era rimasto soddisfatto dei documenti presentati dal

²³⁶ Il procuratore generale aveva il compito di concludere gli affari per conto del proprio rappresentato, di amministrarne il patrimonio e di assisterlo in giudizio in caso di controversia. Era però una figura professionale di livello inferiore di quella del notaio.

²³⁷ Per alcuni riferimenti generali sul tipo di stratificazione sociale a Prato, si rimanda a E.FIUMI, *Demografia, movimento urbanistico e classi sociali in Prato dall'età comunale ai tempi moderni*, Firenze, Olschki, 1968, ed in particolare le pp.90-235 (relative ai rapporti con Firenze ed alla distribuzione politica ed economica interna alla città) e le pp.281-510 (dove si riporta un sommario genealogico delle principali famiglie pratesi dall'età comunale all'epoca contemporanea). Per un approfondimento più specifico si veda invece F.ANGIOLINI, *Il ceto dominante a Prato nell'età moderna*, in *Prato. Storia di una città. II: Un microcosmo in movimento (1494-1815)*, a cura di E.Fasano Guarini, Prato-Firenze, Comune di Prato-Le Monnier, 1986, pp.371-379.

²³⁸ ASFi, *Deputazione*, 114, ins.1.

²³⁹ *Ibid.*, 1, ins.5. Famiglia Baldocci, descritta al patriziato fiorentino in virtù della residenza di alcuni ascendenti al grado di pennoniere di Firenze.

comparente, gli altri deputati giudicarono sufficiente per la registrazione nei libri d'oro del patriziato l'annoverare tra i propri ascendenti un pennoniere (o alfiere) dei gonfalonieri. Il sei maggio successivo, Martelli dovette riconoscere come, se per le famiglie Baldocci e Portigiani il grado di pennoniere era stato ritenuto valida prova, equiparabile alla residenza nelle prime magistrature civiche della Repubblica fiorentina, così doveva farsi anche per il Brunaccini. Intervenne nel dibattito persino Pompeo Neri, il quale, senza entrare nel merito, si limitò a concludere che, visto il precedente riconoscimento di quella carica, non si potessero fare differenze, tanto più che lo stesso Brunaccini riseduto pennoniere era poi stato accolto nell'Ordine stefaniano per giustizia.

Di tutt'altro avviso fu Giulio Rucellai, per il quale la borsa del pennoniere era promiscua e non destinata ai soli nobili, quindi doveva farsi un controllo retrospettivo per verificare che tutti i pennonieri fossero stati davvero capaci di godere dei primi onori cittadini. Inoltre, se per quasi sessant'anni nessuno dei Brunaccini aveva ottenuto altra residenza oltre a quella, si poteva sospettare ragionevolmente che dipendesse da una loro reale inabilità. I dubbi del Rucellai dovettero però cadere di fronte alla volontà degli altri deputati e la domanda del Brunaccini venne infine soddisfatta²⁴⁰.

Quanto alle magistrature pubbliche più prestigiose e tradizionalmente riservate agli esponenti più influenti della Comunità (quale il gonfalonierato e il priorato per giustizia), non fu sempre così semplice valutarne il valore in termini di titolo nobiliare. Come considerare, ad esempio, quello di quanti fossero stati estratti per risiedere nel priorato o in un altro dei principali uffici come «beneficiati»? Si trattava infatti di una sorta di diritto politico speciale conferito esclusivamente in virtù del fatto che un avo o altro ascendente del soggetto in questione fosse stato già estratto a una delle tre maggiori magistrature. Nel caso specifico si optò per una soluzione quanto mai favorevole: il poter contare un familiare «beneficiato» finì per costituire una prova indiretta di residenza o abilità riconosciuta alla stessa²⁴¹.

L'insolita modalità dell'ammissione dei Baroncini può dare adito ad ulteriori riflessioni. Questa famiglia sosteneva di aver sempre avuto le qualità di risiedere nel priorato e nelle altre magistrature per la Maggiore, nonostante fossero stati sempre squittinati per la Minore. Tale supposto diritto si basava sull'iscrizione nella matricola dell'Arte della seta, una delle Arti maggiori appunto, e se non lo si era mai esercitato, lo si doveva esclusivamente a «loro fini particolari»²⁴². Anche in questo caso la deputazione

²⁴⁰ *Ibid.*, 12, ins.22.

²⁴¹ *Ibid.*, 2, ins.7.

²⁴² *Ibid.*, 12, ins.16.

accontentò i supplicanti, finendo per riconoscere la matricola di iscrizione a una delle Arti maggiori quale prova indiretta del possesso di nobiltà, ammettendo la sua funzione di tramite con l'esercizio dei diritti politici²⁴³.

Si ricordi che la legge del 1750 si limitava a stabilire come tali matricole per le Arti, in particolare quelle principali della lana e della seta, non costituissero necessariamente pregiudizio alla condizione nobiliare, a condizione che fossero esercitate con grandi capitali e a livelli elevati. Si ritenevano infatti ammissibili, con particolare attenzione per le Arti della lana e della seta, le pratiche di commercio e di cambio, se esercitate «in digrosso» e per una «somma riguardevole», ma non quelle «del tener bottega per vendere a minuto», si accettavano le professioni che necessitavano di una laurea universitaria (medico, avvocato e giudice), ma non - come si è già visto - di speciale, chirurgo, procuratore, notaio, cancelliere ed attuario.

L'attività svolta personalmente nel commercio o in una professione era considerato generalmente degradante, l'uomo d'affari restava in qualche modo inferiore a chi poteva vivere delle proprie rendite. Così la mercatura era accettabile e non costituiva pregiudizio solo se era «per una somma riguardevole»²⁴⁴, mentre anche nella mentalità comune un particolare riguardo veniva riservato al commercio d'oltremare.

Al pari di altre realtà europee, l'abile uomo d'affari godeva pur sempre di una certa aureola di gentiluomo, purché si trattasse di 'negoziante', si badi, non di 'mercante'. Non era solo una differenza quanto al volume degli affari, non tutti quelli che si occupavano di transazioni all'ingrosso potevano infatti rientrare nella categoria dei negozianti: a Marsiglia, Nantes, Bordeaux e anche a Livorno o a Genova, questa *élite* si distingueva per essere la più prestigiosa tra coloro che si occupavano di commercio, e talora anche di attività finanziarie e assicurative²⁴⁵.

Questa distinzione è molto importante, altrimenti non è possibile intendere il diverso tipo di atteggiamento tenuto dalla deputazione (e non solo) nei confronti di tutti quei ricchi commercianti benevolmente accolti, se non addirittura incoraggiati a presentarsi

²⁴³ D'altra parte però, era noto anche ai deputati l'uso delle famiglie escluse dalla vita politica pubblica a causa delle disposizioni antimagnatizie di ricorrere allo strattagemma di cambiare nome (ma riparerò di questo fenomeno in seguito) oppure, come in questo caso, di immatricolarsi a una delle Arti (senza esercitarla), così da «mascherarsi» da popolari. Ecco perché la fede di iscrizione a certe Arti finiva per «interpretarsi per quella descrizione di formalità che anco le famiglie nobili furono obbligate in quei tempi a fare» (*ibid.*, 8, ins.8). È per altro già noto come l'emarginazione dei «magnati» dal potere politico restasse a dir poco ambigua. Così in P.PARENTI, *Degli ordinamenti di Giustizia alle lotte tra Bianchi e Neri*, in AA.VV., *Ghibellini, Guelfi e Popolo grasso. I detentori del potere politico a Firenze nella seconda metà del Duecento*, Firenze, La Nuova Italia, 1978, pp. 239-326 e in particolare pp. 295-298.

²⁴⁴ Così la legge del 1750, all'articolo XXIX.

²⁴⁵ «Les négociants forment donc une aristocratie du commerce, une plutocratie aux limites et aux contours un peu différente et au-dessus des autres commerçants», in C.CARRIÈRE, *Négociants marseillais au XVIIIe siècle*, Marseille, Institut Historique de Provence, 1973, pp.237-297 (citazione a p.247).

per l'ammissione alla classe della nobiltà, come si può apprezzare meglio nel caso di Livorno²⁴⁶.

3. Valore nobilitante del diploma sovrano.

Come sancito dal primo articolo della legge del 1750, il conferimento di un diploma sovrano di nobiltà era e doveva essere considerato a pieno diritto un titolo costitutivo. Eppure, quanto la norma era chiara e comprensibile, tanto complessa fu la sua applicazione nella valutazione dei singoli casi, che furono piuttosto numerosi. La difficoltà consisteva nello stabilire la reale validità di rescritti di grazia espressi con le più diverse formulazioni, di documenti ufficiali puramente onorifici rilasciati in circostanze particolari o nei quali un appellativo di un lontano antenato lasciava presumere una supposta condizione privilegiata, spesso non diversamente dimostrabile.

Parimenti problematico era il caso in cui una famiglia avesse ottenuto per diploma sovrano, il diritto dei membri all'imborsazione per risiedere come gonfalonieri: essi dovevano allora considerarsi nobili per grazia o piuttosto essere parificati agli altri riseduti nelle maggiori magistrature²⁴⁷?

Proprio a questo riguardo, si esamini un documento stilato dall'abate Pompeo Neri nel 1761 per ottenere l'ammissione alla nobiltà volterrana. Il Neri, all'epoca reggente del Supremo Consiglio d'Italia presso l'imperatrice e consigliere di Stato e di Reggenza dell'imperatore, avanzò domanda di grazia per poter presentare le proprie provanze e quelle dei fratelli, malgrado l'avvenuta scadenza dei termini. A prova del proprio *status*, si attestò l'ammissione al godimento dei primi onori di Volterra (per partito del Pubblico del 25 gennaio 1724) del padre, l'auditore Giovanni Buonaventura e di tutti i suoi discendenti. Quell'atto era stato approvato con rescritto di Giangastone il 12 aprile di quello stesso anno, «con deroga a qualsivoglia riforma, legge o disposizione». Per rispondere all'eventuale obiezione della deputazione (cioè che quel rescritto granducale non potesse considerarsi alla stregua di un diploma), il Neri sostenne che la disposizione legislativa doveva interpretarsi nella sua accezione più ampia. Riprendeva così, almeno in parte, quanto affermato nel *Discorso*, dove era riconosciuto un valore costitutivo al

²⁴⁶ Emblematica la lettera di nobiltà che fu conferita a Filippo Berte per la registrazione nel libro d'oro pisano. Il Consiglio Ristretto addetto agli affari toscani a Vienna, approvò così la previa proposta del Consiglio di Reggenza: «Le Conseil estime, conformément à la proposition de celui de Règence, que Sa Majesté Imperiale pourroit lui accorder des lettres de noblesse a fin d'exciter l'emulation parmi les négociantes, d'autans plus qu'il est en état de vivre honorablement avec ses revenue, et que cette distinction ne l'empêchera point de continuer son commerce»; ASFi, *Reggenza*, 352, cc.n.n.

diploma sovrano solo nel caso in cui avesse conferito un diritto di cittadinanza o di esercizio dei pubblici uffici, la titolarità di un feudo o di qualche altra «funzione onorevole»²⁴⁸.

«Memoria. I fratelli Neri domandano la descrizione per due fondamenti. Il primo è appoggiato sopra il capitolo primo della legge dove tal descrizione è accordata a tutti i nobili fatti 'per diplomi nostri o dei nostri antecessori'. Il padre degl'Informanti ha ottenuto sopra di ciò due speciali grazie dal serenissimo granduca Giovan Gastone, onde non pare dubitabile dover egli esser reputato in questa classe. Non si crede che si possa formare un obietto grammaticale sopra la voce 'diploma', primo perché questa voce è atta a significare qualunque rescritto, o atto pubblico firmato dal Principe come si può vedere in tutti i Libricci, e che sia atta a significare in specie anco i memoriali con rescritto, cioè *codicilli sive libelli in quibus beneficium a Principibus impetrantibus*. Lo dice lo Spigel [...]. Secondo perché se le dette parole della legge non avessero questo significato, non avrebbero, né potrebbero avere altro significato, giacché è noto che ai tempi dei Principi antecessori non vi erano in uso altre sorte di diplomi per concedere la nobiltà in genere, ma tutto si faceva per un rescritto o altr'ordine simile per cui s'aggregava il soggetto alla nobiltà d'una tal città. E che s'ammettano tali rescritti resta ancora espresso nell'articolo settimo dell'Istruzione.

Né può obbiettarsi che il capitolo ottavo limiti il capitolo primo col soggettare alla prova de' tre requisiti i nobili ammessi da cinquant'anni indietro, poiché detta revisione è ordinata per i nobili ammessi dalle città²⁴⁹, non per i nobili fatti dal Principe di cui parla il capitolo primo, e infatti anco infine del capitolo ottavo restano espressamente eccettuati da detta prova dei tre requisiti chi avesse ottenuto o chi fosse per ottenere la nobiltà per grazia speciale del Principe.

Della specialità delle due grazie concesse dal serenissimo granduca Giovan Gastone non si può dubitare, e specialmente della seconda che dichiara dover godere la famiglia di tutti gl'onori e diritti di quella nobiltà originaria e antica come se avesse i suoi antenati in quella riseduti, sicché non trattandosi di semplice ammissione fatta dalla Comunità²⁵⁰, dentro i limiti ordinari della facoltà che allora aveva, pare che debba cessare ogni dubbio, tanto più che questa è l'osservanza che ha praticato la deputazione in casi simili»²⁵¹.

²⁴⁷ Bernardino Ducci ottenne l'ascrizione alla nobiltà di San Sepolcro il 24 gennaio 1787 grazie alla residenza nel gonfalonierato, ma era stato imborso «per ordine del granduca Cosimo III» del 12 marzo 1607; ASFi, *Deputazione*, 63, ins.2.

²⁴⁸ M. VERGA, *Da «cittadini» a «nobili»*, cit., p.433.

²⁴⁹ L'articolo ottavo della legge disponeva che coloro che fossero stati ammessi da meno di cinquant'anni ai primi onori cittadini, potessero registrarsi come nobili soltanto se si fossero imparentati con famiglie dell'aristocrazia locale, se avessero stabilito il proprio domicilio in città e vi avessero acquistato beni e proprietà tali da potersi permettere una rendita consona al rango richiesto. I Neri non avrebbero soddisfatto nessuna di queste tre condizioni. Un altro caso particolare fu quello della famiglia Lami, che chiese l'ascrizione alla nobiltà senese ritenendo di poter aggirare l'articolo ottavo come originaria di Pisa, dove aveva goduto delle principali magistrature dal 1330, e sostenendo quindi che la legge parlava degli ammessi «di nuovo» alla nobiltà, ma non già degli aggregati da una nobiltà di altra città (ASFi, *Deputazione*, 25, ins.27).

²⁵⁰ Nel corso del dibattito precedente la stesura della legge del 1750, il Richecourt si era espresso con toni di ferma condanna quanto alla possibilità di farsi aggregare all'aristocrazia locale in virtù dell'autorità delle Comunità stesse: «Que s'etait introduit un abus en Toscane que est que le toscans voulant obtenir la noblesse, ne sont point addressés au souverain, mais à des protecteurs dans les villes nobles, pour si faire aggreger quoi qu'ils n'y eussent aucun bien et ny fissent point residence, les reformateurs n'ont point fait de difficulté de les admettre, parce que ny faisant pas leur residence dans les magistratures et ainsi ce n'etoient qu'un vain titre. [...]». ASFi, *Reggenza*, 24, cc.175r-178v, dispaccio del conte di Richecourt al granduca, 10 maggio 1750.

²⁵¹ ASFi, *Deputazione*, 44, ins.15.

Ovviamente i fratelli Neri ottennero quanto richiesto, anche se non è stato conservato il decreto di approvazione della deputazione.

Accanto ai diplomi costitutivi, vi erano quelli che si limitavano ad attestare una «preesistente nobiltà naturale»²⁵²: il principe aveva cioè riconosciuto un membro della famiglia come appartenente al rango privilegiato, non in virtù di una sua concessione, appunto, bensì per «dichiarazione dell'antica». Seppur non previsti espressamente dalla legge, anche questi documenti dovettero a tutti gli effetti essere considerati probatori, né poteva essere diversamente dal momento che la «nobiltà confessata e riconosciuta dal sovrano si dice più che legittimamente provata»²⁵³.

Analogamente, ci si limitava ad un controllo di autenticità quanto ai diplomi concessi da precedenti granduchi, da altri principi o da sovrani stranieri, oltre ad un rapido esame diretto a constatare nei comparenti la presenza degli altri requisiti prescritti. In età leopoldina, un identico trattamento venne riservato a chi presentava diplomi imperiali, a meno che, come disposto col motuproprio del 28 luglio 1768, uno straniero richiedesse l'iscrizione presentando una concessione imperiale firmata a nome dell'imperatore Giuseppe II, perché in tal caso la deputazione avrebbe inviato la documentazione direttamente al granduca, senza altra verifica che quella dell'autenticità del documento²⁵⁴. Una tale preoccupazione di Pietro Leopoldo per i sudditi del fratello (che poi sarebbero divenuti i propri) non era poi così diversa dall'analogo riguardo che il padre aveva riservato ai «suoi» lorenese, come vedremo.

Quanto ai diplomi rilasciati da Francesco Stefano e Pietro Leopoldo, è opportuno osservare come si fossero evolute le modalità di quei conferimenti. Successivamente al 1765 il modello non è più riconducibile al mero atto dell'autorità sovrana che imponeva dall'alto il proprio inappellabile e arbitrario volere. In alcuni fascicoli riguardanti soprattutto famiglie volterrane, dove si può seguire l'*iter* necessario per ottenere un diploma di aggregazione da parte di Pietro Leopoldo, appare evidente un nuovo e prima impensabile rispetto per le sia pur relative autonomie locali²⁵⁵. La deputazione infatti,

²⁵² M.VERGA, *Da «cittadini» a «nobili»*, cit., p.433.

²⁵³ Così in ASFi, *Deputazione*, 21, ins.6 bis.

²⁵⁴ Questo provvedimento venne emanato in occasione dell'ammissione alla nobiltà di Jacopo Saubin, segretario intimo di Pietro Leopoldo e già dichiarato nobile dal fratello Giuseppe fin dal 1766. *Ibid.*, 21, ins.6.

²⁵⁵ Gli esempi in questo senso furono numerosi. Significativo fu quello di Pietro della Chiesa, ammesso alla nobiltà pisana con rescritto del 10 febbraio 1789. Anzitutto il pretendente avanzò la sua supplica al granduca. Prima di inviare al sovrano la richiesta, il provveditore dell'Ufficio dei Fossi di Pisa interpellò il magistrato dei gonfalonieri, dei priori e degli altri rappresentanti della Comunità. Da questi vennero opportunamente nominati due nobili, con il compito di appurare i requisiti del supplicante. Dopo il referto positivo dei due deputati, il Magistrato Comunitativo deliberò in merito al fatto che il soddisfacimento della detta supplica non potesse in alcun modo arrecare pregiudizio al buon ordine del ceto nobiliare cittadino, fermo restando, in caso di definitivo accoglimento da parte del sovrano, il pagamento di duemila scudi «per l'acquisto del suddetto grado» di nobiltà dalla Comunità. La deliberazione prodotta venne inviata al

prima di inviare la richiesta di grazia all'esame del sovrano, interpellava il vicario, i riformatori e i rappresentanti del Pubblico della città perché verificassero che quell'eventuale ulteriore aggregazione non alterasse, né pregiudicasse, il buon ordine e la composizione di quel ceto nobile. Si osservi peraltro che nella stragrande maggioranza dei casi, il parere delle diverse Comunità fu favorevole, essendo probabilmente indotte a ciò dal preoccupante calo demografico e tentando quindi di favorire il rinnovamento della classe aristocratica²⁵⁶. Né si deve trascurare come l'autorità della Comunità finisse per svolgere un ruolo quasi predominante quanto al riconoscimento sostanziale dello *status*, almeno a giudicare da quanto avvenne nel caso dei Giuliani. Il dottor Ciro e l'avvocato Tito Giuliani, di Pontremoli, avevano chiesto il riconoscimento della loro nobiltà nel 1805 e l'avevano ottenuto grazie al parere favorevole della regina d'Etruria, poi reso esecutivo dalla deputazione. I due però avevano talmente dilazionato il pagamento della tassa dovuta alla Comunità da indurre la stessa deputazione a riconsiderare il caso, per decidere se i Giuliani potessero considerarsi nobili a prescindere dall'assolvimento di quel pagamento. La risposta fu sorprendentemente negativa, dal momento che:

«il pagamento della tassa, per la natura stessa dell'affare, sembra che abbia relazione con l'effettiva concessione della nobiltà e non con la materiale consegna del diploma, che è in sostanza l'attestato o la prova del grado ottenuto»²⁵⁷.

Dai diplomi di età leopoldina, dove si spiegavano ragioni e meriti di quelle nobilitazioni, emerge anche una evoluzione del concetto di nobiltà rispetto agli anni Cinquanta. Dai conferimenti tipici di un principe d'*ancien régime*, a titolo di gratitudine per lo zelo o la fedeltà dimostrate, non diversamente da quanto praticato dai Medici²⁵⁸, con Pietro Leopoldo i valori che si premiarono con la promozione sociale si legarono ad aspetti quali il prestigio professionale²⁵⁹ e accademico²⁶⁰, o il possesso di un cospicuo

provveditore dei Fossi, il quale a sua volta espresse il proprio parere e si rimise alla volontà del granduca. Quest'ultimo, tramite rescritto, incaricò la deputazione di prendere in esame il caso e dare un proprio giudizio. La relazione finale della deputazione passò ancora al sovrano, che confermò il conferimento del rango di nobile alla Chiesa e lo comunicò alla Comunità perché provvedesse alla descrizione nel libro d'oro dietro il pagamento della tassa prevista. *Ibid.*, 122, cc.139r-141r.

²⁵⁶ Si veda quanto si diceva a proposito della facoltosa famiglia Desideri, ammessa alla nobiltà volterrana perché «tornerà assai bene che restino tali famiglie ammesse al godimento di quella nobiltà, perché in tal forma resta provveduto alla decadenza che minaccia questa città per la mancanza ed estinzione che si è fatta e si va facendo in essa di famiglie nobili colla sostituzione di altre civili e opulente» (*ibid.*, 44, ins.7 e molto similmente in *ibid.*, ins.16, famiglia Pinucci).

²⁵⁷ ASFi, *Deputazione*, 141, ins.6. Affari sospesi.

²⁵⁸ Si veda, tra gli altri, *ibid.*, 20, ins.5 (famiglia Martin) e 14 (famiglia Mormorai); *ibid.*, 21, 4 bis (famiglia Sarchi) ins.19 (famiglia Humbourg); *ibid.*, 31, ins.13 (famiglia Pagli); e molti altri.

²⁵⁹ L'ennesimo diploma «in considerazione e riguardo di tutte quelle persone che con la cultura dei propri talenti e con l'assidua applicazione e studio» avevano dato lustro alla propria Comunità e alla propria famiglia, fu quello dato all'avvocato Gaetano Martini, livornese (*ibid.*, 57, ins.1).

patrimonio²⁶¹. L'interesse sovrano non stava più nel favorire quanti dessero prova di attaccamento alla dinastia regnante, nella volontà di crearsi così un gruppo nobiliare grato e dipendente, bensì nel privilegiare «quelle persone che con i propri talenti e la continua applicazione si [fossero] posti in grado di esigere l'universale considerazione»²⁶².

Anche in seguito, le concessioni di nobiltà per grazia granducale seguirono le dinamiche delle mutevoli situazioni politiche. Non ci si stupisca dunque se con l'affermazione, pur lenta e relativa delle riforme comunitative, si cominciò a rilasciare diplomi nobiliari proprio per assecondare una richiesta espressa dagli stessi rappresentanti cittadini, né i deputati ritennero di opporsi a tale pratica, suggerendo per lo più al sovrano di accondiscendere. Questo momento è particolarmente significativo, perché testimonia come si stesse lentamente ricostituendo l'autorità delle magistrature locali nel determinare un certo tipo di promozione sociale, seppur sottoposta all'inevitabile avallo sovrano (ormai più *pro forma* che altro), ma soprattutto perché le ragioni di queste promozioni trovavano fondamento in elementi del tutto specifici alla realtà locale. Molto spesso le Comunità si rendevano promotrici della nobilitazione di famiglie dotate di un cospicuo patrimonio (si tentava così di risollevarle le sorti di nobiltà ormai esangue ed immiserita)²⁶³, oppure a titolo di riconoscenza per il contributo reso da un personaggio di particolare rilievo²⁶⁴.

²⁶⁰ «Bramando noi di dare degli attestati di considerazione e di riguardo a tutte quelle persone che colla cultura de' propri talenti e coll'assidua applicazione e studio si mettono in grado di rendersi non solo utili al pubblico, ma ancora di decoro e lustro alla loro patria e famiglia [...]», così iniziava il diploma di Pietro Leopoldo conferente la nobiltà fiorentina alla famiglia del professor Giuseppe Ermenegildo Marmi, lettore di matematica presso lo Studio fiorentino e l'Istituto dei Nobili, dato il 22 maggio 1767 (*ibid.*, 20, ins.4).

²⁶¹ «Essendo noi portati a decorare quelle persone che assistite da beni di fortuna e che per un corso d'anni lontani dall'esercizio d'arti meccaniche, son vissute a guisa di nobili e si sono trattate con splendore e onorificenza, [...]», così la famiglia Muzzi di Poggibonsi ottenne grazia di nobiltà fiorentina nel novembre del 1766 (*Ibid.*, 20, ins.15). Non dissimilmente fu ammessa alla nobiltà pisana la famiglia Bertacchi, che ottenne una patente da Pietro Leopoldo nel 1785, il cui *incipit* affermava: «Essendo stata sempre una delle paterne nostre cure di distinguere con diversi gradi di onore quelle famiglie dei nostri amatissimi sudditi che con le loro ricchezze e con meriti personali dei loro individui si son conciliate la stima e benevolenza del pubblico ed essendo arrivate a sollevarsi dalle altre, si son rese degne della comune considerazione [...]», in *ibid.*, 29, ins.10.

²⁶² Diploma di aggregazione alla nobiltà senese concesso nel 1774 alla famiglia Casini, proprio in riconoscimento dei particolari meriti scientifici di alcuni membri di questa famiglia. Si ricordava infatti l'insigne astronomo e celebre matematico Giovanni Domenico, che nel 1669 era stato chiamato alla corte di Luigi XIV e qui fregiato dell'incarico di sovrintendente e direttore dell'osservatorio reale di Parigi, dichiarato nobile dal quel sovrano e abilitato a godere con i suoi discendenti di tutti i privilegi ed onori dei nobili francesi. Tale carica era stata mantenuta di padre in figlio fino al comparente stesso.

Il caso di questa famiglia è interessante anche per un altro motivo, infatti, a causa di difficoltà riscontrate nel reperire feudi pubbliche in grado di attestare le residenze per la Maggiore, si dovette ritardare la registrazione. Al che il pretendente sollecitò ripetutamente monsignor Fabroni per ottenere un diploma granducale che sancisse definitivamente lo *status* nobiliare (in particolare, che riconoscesse la discendenza dall'antico casato senese), «come se ei [il Casini] dubitasse - così si scriveva a Pompeo Neri il segretario della deputazione - di quei titoli di nobiltà che può vantare senza dover ricorrere ad una pura recentissima grazia del Principe e dei Signori senesi». *Ibid.*, 25, ins.9.

²⁶³ Così Gaetano Piani, ammesso alla nobiltà pratese nel 1805 (*ibid.*, 74, ins.2). I rappresentanti della Comunità di Livorno nel 1807 implorarono i deputati di ascrivere alla classe nobile cittadina le tre famiglie Martellini, Paffetti e Rodriguez «nella necessità di accrescere il numero, ridotto assai ristretto, delle famiglie capaci di mantenere le borse dei

Per tutt'altre ragioni diventarono poi frequenti i diplomi di «grazia speciale», sia personale che familiare, conferiti nei primi anni dell'Ottocento da Maria Luigia e Lodovico I a quanti avessero dato prova di fedeltà e coraggio in occasione delle occupazioni francesi²⁶⁵.

4. Caratteristiche e peculiarità dei rapporti con l'Ordine di S.Stefano.

Se gli aspetti in grado di testimoniare un nesso di stretta interdipendenza tra la disciplina nobiliare toscana e quanto previsto dagli statuti stefaniani furono molteplici, quello forse più significativo fu la possibilità di acquisire la nobiltà con la semplice prova del possesso dell'abito cavalleresco, seppur a condizione della fondazione di una commenda di padronato. Attraverso questa modalità si apriva di fatto un varco a quanti, in possesso di un patrimonio di una qualche entità, anche senza altri titoli, volessero entrare a far parte della schiera dei privilegiati. Ne avevano del resto ben chiara consapevolezza gli stessi deputati, i quali non mancarono di richiamare l'attenzione sulle possibili conseguenze che tale disposizione avrebbe potuto causare, la loro posizione fu però di fatto irrilevante di fronte all'autorità riconosciuta all'Istituzione cavalleresca pisana, garantita peraltro dallo stesso granduca che, nella sua veste di gran maestro dell'Ordine, non poteva riconoscere in essa niente di minaccioso alla propria sovranità.

Così dunque stavano le cose:

«Se i fondatori di commende acquistino un principio di nobiltà in rapporto forse alla largità e ricchezze da essi conferite a difesa ed aumento della religione e fede cattolica, evidentemente resta provato dallo Statuto dell'Ordine di Santo Stefano»²⁶⁶.

Non si intenda però questo riconoscimento nel senso di una sorta di parificazione dell'autorità dell'Ordine a quella sovrana. Non si trattò più, com'era stato durante la

primi residenti nella magistratura» oltre che a titolo di riconoscimento per i ragguardevoli «servigi personali e pecuniari» prestati alla Comunità (*ibid.*, 75, ins.3).

²⁶⁴ Significativo in questo senso il diploma di nobiltà concesso nel 1805 al dottore di medicina pratica presso l'Università pisana Francesco Torrigiani, richiesto dallo stesso gonfaloniere e priori di Pescia «allegando per titolo il suo carattere probò ed onesto e che si presta col maggior disinteresse ad assistere i malati poveri della loro città nel tempo che vi si trattiene» (*ibid.*, 74, ins.8). Analogo caso fu quello dell'ammissione della famiglia Fierli alla nobiltà cortonese a titolo di gratitudine per i servigi resi alla città (*ibid.*, 68, ins.11). Ancora in segno di «immensa stima e viva gratitudine», la Comunità civica di Pistoia chiese la possibilità di registrare con la propria nobiltà monsignor Francesco Ioli, similmente a quanto già avvenuto per i cardinali Corsini, Salviati e Falchi Picchinesi.

²⁶⁵ Così fu ammessa nel 1805 alla nobiltà pisana Francesca Tolomei, vedova ormai anziana e senza figli di Claudio Antonio Tolomei. Quest'ultimo, preso in ostaggio insieme ad altri toscani e condotto prigioniero in Francia, al suo ritorno in patria, si era ritrovato con gravi perdite economiche, mentre i postumi della sofferenze subite lo avevano portato di lì a poco alla morte (*ibid.*, 74, ins.6). Ancor più significativa l'ammissione nel 1802 alla nobiltà fiorentina di Lorenzo Mari e Maria Alessandra Cini, marito e moglie, ben noti per la «valorosa condotta» tenuta nelle travagliate vicende degli anni precedenti (*ibid.*, 71, ins.9).

dinastia medicea, di due facce dello stesso potere in virtù della coincidenza della carica di gran maestro dell'Ordine con quella del principe. In età lorenesa non si smise mai di ribadire come la sovranità del granduca fosse in assoluto quella dominante, mentre la magistrale una sorta di «emanazione» da quella fonte primaria. Questo si rispecchiava anche nella diversa considerazione che si dava dell'apprensione d'abito: non era il manto cavalleresco a conferire la nobiltà, dal momento che quest'ultima era prerogativa esclusiva del principe, l'essere però il principe dispensatore di quei manti ne costituiva il fondamento nobilitante. Così si esprimeva in proposito la deputazione:

«l'abilitazione a vestir l'abito di un ordine nobile militare, non altrimenti che a conseguire un onore della città nobile, serve per ottenere la qualità di nobile per volontà del principe abilitante e dalla cui volontà soltanto deriva la qualificazione di nobile»²⁶⁷.

In questa visione veniva meno quella sorta di rapporto diretto ed autoreferenziale instauratosi nel corso del tempo tra l'Ordine ed i ceti dirigenti, un dialogo dal quale il sovrano restava spesso estraneo, mentre la dinamica era lasciata ai rapporti di forza ed alle capacità di regolamentazione espresse dai ceti stessi. Per la verità, il titolo XIII, capitolo XIII degli statuti della Religione, poneva dei limiti a questa capacità apparentemente illimitata di autonobilitazione, cercando di tutelare almeno alcuni margini di controllo: «non possano i figlioli e discendenti di quelli che haveranno fondato o acquistato commenda, per essere vestiti dell'abito o investiti della commenda, se non saranno nati per madre che sia nobile, volendo noi che tali abbiano occasione di conservare sempre la nobiltà che al grado de' nostri cavalieri s'aspetta»²⁶⁸. Tuttavia si eccettuavano dall'obbligo delle prove di nobiltà dei quarti materni quanti fossero già nati, seppur da madre non nobile, al momento della fondazione o acquisto della commenda e del ricevimento dell'abito. Non a caso, un motuproprio magistrale del 19 agosto 1751 limitò tale opportunità ai successori designati appartenenti della linea del fondatore, obbligando invece tutti gli altri ad eseguire le provanze.

Il granduca insomma, nella sua veste di «legislatore presso cui risiede la facoltà di disporre in materia di nobiltà», aveva voluto che i fondatori e semplici successori di commende acquistassero con ciò la nobiltà, con pieno diritto di conservarla e trasmetterla. Si garantiva così lo *status* nobiliare non ad uno solo, ma a tutti i discendenti del fondatore.

²⁶⁶ Un lungo inserto relativo alla acquisizione della nobiltà tramite fondazione di commenda è contenuto nel fascicolo della famiglia del Rosso, da dove anche questo brano è tratto, in *ibid.*, 4, ins. 6.

²⁶⁷ *Ibid.*

²⁶⁸ *Statuti*, cit., pp. 296-297.

Proprio quest'ultimo aspetto sin dalla fine del 1751 fece sorgere nei deputati il dubbio sul valore da attribuirsi a questa insolita capacità di trasmissione, soprattutto in un'ottica comparativa col disposto della legge del 1750, in merito alla valutazione dei gradi di nobiltà o patriziato. Volendo ammettere, a titolo di ipotesi, che la condizione originaria del fondatore non fosse stata di quel primo grado di nobiltà richiesto dalla legge, come si doveva considerare quella dei figli chiamati alla successione della commenda? La condizione di questi ultimi avrebbe dovuto trarre origine dalla disposizione della legge laddove si disponeva: «riconosciamo nobili essere tutti quei che sono ammessi agli ordini nobili» e ritrovarsi così equiparati agli altri aristocratici in piena regola? Non parve peraltro proponibile introdurre una distinzione fra quanti avessero avuto una regolare vestizione d'abito e quelli semplicemente designati alla futura titolarità di una commenda, poiché tanto gli uni che gli altri potevano dirsi ugualmente ammessi, sebbene i primi di fatto ed i secondi solo in potenza. Tanto più che la normativa non esigeva l'attuale godimento, ma si accontentava della sola capacità di godere.

Il caso particolare che fece sollevare questo dibattito fu quello della famiglia del Rosso. Andrea di Antonio del Rosso aveva fondato una commenda il 6 maggio 1573 e ne aveva designato successore il primogenito Antonio, ascendente del bali Lorenzo Ottavio comparso di fronte alla deputazione per l'iscrizione nel patriziato fiorentino. In base a quanto sancito, si doveva considerare Antonio di Andrea come ammesso alla Religione fin dal 1573, né poteva costituire alcun pregiudizio a suo carico il fatto che il fondatore avesse poi preferito investire il secondogenito Domenico. Doveva perciò essere legittimamente accolta anche la domanda di patriziato del comparente, essendo ormai passati oltre 200 anni dal momento in cui quel suo ascendente era stato regolarmente accolto fra i «candidati» dell'Ordine mediante quella vocazione²⁶⁹, a prescindere dall'aver o meno vestito l'abito di cavaliere.

Il problema maggiore consisteva però nello stabilire una gerarchia o un ordine di priorità tra quelli che rischiavano di diventare due distinti tribunali per la nobiltà toscana. La legge era molto chiara riguardo a quanti erano stati già cavalieri stefaniani prima del 1750, includendoli a pieno diritto nel ceto nobiliare. Non così semplice era per chi avesse vestito dopo quella data, perché non si chiariva a chi spettasse l'autorità di giudicare la nobiltà del pretendente l'abito: se si lasciava alla deputazione la prerogativa esclusiva di tale riconoscimento, allora il Consiglio dei Dodici o si sarebbe ritrovato investito di un identico potere, creando così una diarchia chiaramente incompatibile, o sarebbe divenuto

²⁶⁹ ASFi, *Deputazione*, 4, ins.6.

un organismo ridondante e superfluo. Conservare entrambe le competenze avrebbe costituito la premessa di insanabili «incongruenze» e conflitti, oltre che una sorta di *escamotage* per quanti, vistisi rifiutati da uno dei due organismi, potessero rivolgersi all'altro.

La questione non venne mai risolta ufficialmente, ma lo fu in via di prassi, in quanto si accettarono indistintamente tutti coloro che avessero provato l'ammissione alla Religione, seppur successivamente al '50. Tale pratica assunse rapidamente il valore di una regola, come è evidente da quanto scrisse nel 1772 un membro della stessa deputazione, chiamato a giudicare il caso della famiglia Salvatici:

«la nostra deputazione non [può] fare a meno di non attendere quelle prove che i ministri dell'Ordine di S.Stefano giudicarono valide»²⁷⁰.

Con Pietro Leopoldo però, la normativa relativa alle commende di padronato fu resa più severa. Il Capitolo Generale del 1773 prese in esame proprio la questione della successione di una commenda ad eredi nati da donne non nobili. I cavalieri commissari proposero di richiamare in vigore quanto stabilito dagli statuti²⁷¹ là dove si prescriveva che chi avesse contratto matrimonio con «donna di vil nascita» sarebbe rimasto interdetto all'uso dell'abito e al godimento dei suoi privilegi per un periodo da stabilirsi ad arbitrio del Consiglio. Se poi la sposa fosse stata «disonesta e notata di pubblica infamia», sarebbe stato privato definitivamente dell'abito. A questa proposta, che fu approvata quasi all'unanimità con sedici voti favorevoli su diciassette, il rescritto del granduca apportò alcuni correttivi. Se infatti da un lato si ribadì la disciplina statutaria, dall'altro, relativamente ai matrimoni con donne non nobili, si derogò a quanto stabilito lasciando aperta la possibilità per i successori di vestire comunque, rimediando alla mancanza delle prove dei quarti materni con un incremento del fondo commendale. Questa prima indicazione venne poi ribadita e definita più dettagliatamente durante i lavori del Capitolo del 1776, lasciando intendere chiaramente la volontà di addolcire la rigidità iniziale e di scendere al compromesso. Si dichiarò infatti che il divieto dell'abito per i successori in commenda senza entrambi i genitori nobili non includeva i nati da matrimoni precedenti a quest'ordine granducale. Si riservò in ogni caso il diritto di godere dei frutti delle proprie commende, fermo il pagamento delle tasse dovute al Tesoro e dei diritti spettanti alla cancelleria e l'obbligo a risarcire ogni spesa eventualmente occorsa²⁷².

²⁷⁰ *Ibid.*, 17, ins.9.

²⁷¹ *Statuti*, cit., addizioni terze al capitolo XXXIII, titolo XVII, pp.342-343.

²⁷² ASPi, *Ordine di Santo Stefano*, 5785, c.115r-v.

Volendo valutare la consistenza che questa nobilitazione *sui generis* ebbe in termini quantitativi, si è creduto significativo assumere come campione il gruppo corrispondente alla nobiltà semplice in quelle aree dove la legge permise la distinzione in due classi²⁷³. In questi casi la fondazione di commenda, riconosciuta quale prova sufficiente per l'iscrizione alla classe inferiore, finisce per acquisire una visibilità maggiore. Ebbene, su un totale di 410 famiglie, se ne contano ben novantasette che vennero ammesse in virtù di questo titolo, con una proporzione del 23,6 % sul totale. Tale rilevanza diventa ancora più impressionante a Firenze, dove la percentuale sale addirittura al 33%, mentre a Pisa il 35% dei nobili fu ritenuto tale per padronato²⁷⁴. Di fronte a tali numeri si comprende l'influenza che questa particolare mobilità sociale poté avere sull'intera fisionomia del ceto. Tanto più se si considera la crescente elusione dei requisiti d'ammissione previsti dagli statuti, processo che aveva visto il suo momento più alto con lo straordinario incremento di cavalieri per padronato di metà Seicento²⁷⁵.

Non è tutto. La deputazione avanzò qualche perplessità a proposito dell'articolo V della legge, là dove si faceva corrispondere all'ammissione per giustizia nell'Ordine stefaniano un diritto automatico di iscrizione al patriziato, temendo di vederlo trasformare in una ulteriore scorciatoia per un'irregolare promozione sociale. Se infatti i documenti del processo di nobiltà relativo ai quattro quarti materni e paterni restavano un titolo di prova sufficiente, non altrettanto si poteva dire per quelle fedi dove si «dichiarava» che il componente, o un qualche suo ascendente, fosse stato cavaliere per giustizia. Si sapeva infatti come, soprattutto nei tempi più antichi, un rescritto magistrale avesse talora posto rimedio a provanze difettose, quando non addirittura del tutto assenti, *in toto* sostituite dalla volontà sovrana. In tutti quei casi ed in altri simili, il Consiglio dei Dodici, responsabile delle apprensioni d'abito, aveva ugualmente concluso il procedimento pronunciandosi per una regolare vestizione «per giustizia».

Quindi, soprattutto quando il manto stefaniano costituiva l'unico titolo addotto per legittimare lo *status* patrizio, i membri della deputazione avevano avanzato segretamente al Consiglio dell'Ordine la richiesta di inviare a Firenze il fascicolo personale relativo a questo o quel cavaliere, «se non altro per sapere se forse non fosse stato dispensato dal

²⁷³ Le città dove potevano aversi i due ranghi di nobiltà erano sette : Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Arezzo, Volterra e Cortona. Cfr. legge 31 luglio-1 ottobre 1750, L.CANTINI, *op.cit.*, XXVI, pp.231-241.

²⁷⁴ Per uno studio di questo aspetto relativo alla città di Volterra, si guardi D.BARSANTI, *Le commende di padronato dell'Ordine di Santo Stefano a Volterra*, cit., pp.7-18.

²⁷⁵ Occorre ricordare anche che, proprio da metà Seicento, cominciò a venire meno il ruolo dell'Ordine come istituzione navale con scopi militari e difensivi. La politica internazionale tendeva a ripiegare piuttosto su soluzioni diplomatiche con l'Impero ottomano e sempre minore era l'effettiva necessità del mantenimento di una flotta per la salvaguardia delle

farle [le provanze], e che in questo caso fosse l'uso di considerarli passati per giustizia»²⁷⁶. Nonostante tutte queste cautele e perplessità, si preferì comunque non mettere apertamente in discussione quanto prescritto dal testo normativo o, meglio, da quanto consolidatosi in via di prassi e non riformabile. Così, mentre si continuava a chiedere informazioni a Pisa per appurare in che misura effettivamente quel «per giustizia» corrispondesse a verità, ogni qual volta si scoprirono rescritti magistrali del tutto o in parte correttivi di provanze non proprio immacolate, sollevata qualche timida perplessità, si finì per ammetterne la validità²⁷⁷.

L'essere commendatori rappresentava comunque un titolo di nobiltà civile e reale, a prescindere da qualsiasi legge in contrario, come dimostra il caso del cavalier Lorenzo Salvi. Chiesta l'ammissione alla nobiltà pisana nel 1805, ottenuta in virtù del possesso di una commenda di padronato eretta nel 1712 presso l'Ordine, egli giustificò il ritardo nel presentarsi all'esame dei deputati perché, «attesa la combinazione datasi che non avendo alcuno di essi [il padre e l'avo di Lorenzo] figli cadetti, quanto ai primogeniti venivano ammessi a tutti i primi onori senza la formalità dell'iscrizione in conseguenza di essere insigniti dell'Ordine di S. Stefano per commenda di famiglia»²⁷⁸. Insomma, a Pisa, quando si era cavaliere stefaniano, foss'anche per commenda, registrarsi nei libri d'oro sembrava superfluo.

Restò invece affidato alla discrezionalità dei deputati stabilire quale grado di parentela con un cavaliere stefaniano costituisse prova di nobiltà. Se si fosse dovuto ritenere sufficiente essere annoverati nei registri della Religione, magari anche solo una volta come quarto familiare di un cavaliere, se non la totalità, di certo la stragrande maggioranza dei casati toscani avrebbe potuto ricordare, tra antenati ed antenate, per lo meno una presenza nell'Ordine. La deputazione, in effetti, aveva espresso la necessità di stabilire un limite cronologico (o generazionale) oltre il quale non ci si potesse più avvalere del riconoscimento dell'Ordine quale titolo di nobiltà, ma un criterio univoco non parve esser fissato mai. Si continuò a dare una valutazione variabile da caso a caso, sulla base delle testimonianze allegate a fondamento delle singole richieste, fermo solo quel «generale principio», che:

coste. Inutile sottolineare quanto questo contribuì a fare dell'Istituzione stefaniana un «carrozzone parastatale distributore di commende», come dice Danilo Barsanti, anziché un corpo scelto di combattenti.

²⁷⁶ ASFi, *Deputazione*, 1, ins.13, fascicolo della famiglia Bartolommei, la quale chiese il patriziato fiorentino, sebbene sempre riseduta per la Minore, ma ammessa per giustizia all'Ordine stefaniano con Girolamo di Mattia, vestito nel 1685.

²⁷⁷ Anche nel caso della famiglia Bartolommei, ad esempio, la verifica eseguita presso gli archivi stefaniani dette ragione ai dubbi sulla nobiltà generosa del casato. Si reperì infatti un rescritto magistrale concesso a colmare l'insufficienza delle provanze. Eppure la registrazione al patriziato avvenne senza eccessivi ritardi, né ulteriori richieste.

«la deputazione è stata solita per ordine e per stile di ammettere alla descrizione nella classe dei patrizi le famiglie che passano per il quarto nell'occasione di essere alcuno ammesso per giustizia all'Ordine di Santo Stefano».

Così, se per la famiglia Muzzi Rufignani si giudicò troppo remota una parentela di quinto o sesto grado (una ascendente era ava paterna di Niccolò Sacchetti, vestito cavaliere per giustizia nel 1603), si erano già ammessi i Betti in virtù dell'ammissione come quarto materno di Laura Betti, distante dieci gradi dai comparenti, e i Fedini, lontani addirittura quattordici gradi da quella Nannina Fedini nei Ridolfi sottoposta all'esame di nobiltà dalla Religione²⁷⁹. Per l'ammissione nel 1795 al patriziato pisano dei Poschi ci si accontentò persino, quale unica prova, di una relazione dei Dodici cavalieri del Consiglio dell'Ordine presentata a Cosimo I dove si accennava a quel casato come quarto di altri cavalieri già riconosciuto idoneo²⁸⁰.

Un'altra importante disposizione, relativa all'Ordine stefaniano e poi ripresa dalla deputazione, in un reciproco processo di contaminazione, fu quella promulgata col motuproprio magistrale dell'otto marzo del 1764. Con questo provvedimento, allo scopo di facilitare i lavori del Consiglio dei Dodici in merito ai processi per l'apprensione d'abito, si disciplinava la questione della nobiltà delle «patrie» di origine (con particolare riguardo a quelle estere). La stessa regola venne in seguito adottata anche dai deputati in riferimento alla nobiltà dello Stato²⁸¹.

Anche la Religione gerosolimitana merita, infine, almeno un rapido cenno. La presenza dei toscani nelle sue fila fu tutt'altro che sporadica, nel 1718 si contavano circa 670 abiti²⁸², mentre nei fascicoli presentati alla deputazione furono più di ottanta i casati che attestarono una ammissione nel più prestigioso ordine cavalleresco a livello internazionale. Quanto al riconoscimento che gli si riservò da parte dei deputati, occorre far osservare che non fu paragonabile al regime di particolare favore serbato all'Ordine stefaniano. Al di là delle equiparazioni dichiarate ufficialmente, gli Ordini cavallereschi non valevano tutti in egual modo. Si prenda ad esempio ciò che avvenne con i Falconieri. Questi attestarono un cavaliere gerosolimitano vestito nel 1589: si disse esplicitamente

²⁷⁸ ASFi, *Deputazione*, 74, ins.3, famiglia Salvi.

²⁷⁹ *Ibid.*, 20, ins.16.

²⁸⁰ *Ibid.*, 69, ins.11.

²⁸¹ In breve, si confermava l'uso di ammettere i discendenti di famiglie già ammesse per giustizia in passato, a prescindere dalla loro provenienza. Per quelle che si fossero presentate per la prima volta, si sarebbero accolte soltanto se originarie di Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Volterra, Cortona, Arezzo e Montepulciano. Le residenze pubbliche sarebbero valse quali prove di nobiltà soltanto se successive al 1572 per San Sepolcro, al 1592 per Colle, al 1622 per San Miniato, al 1720 per Livorno, al 1721 per Prato e al 1732 per Pescia. Per ogni altra località fuori dei confini del granducato, si sarebbe fatto riferimento a quanto stabilito dall'Ordine di Malta. *Ibid.*, 63, ins.17.

che al tempo «non vi era nella Religione di Malta quel rigore introdotto posteriormente nell'esame della prova» e quindi la famiglia ottenne sì il richiesto riconoscimento al patriziato fiorentino nel 1786, ma quella vestizione non fu ritenuta in alcun modo una prova²⁸³.

²⁸² A.SPAGNOLETTI, *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell'Italia moderna*, Roma, Ecole française de Rome-Università degli studi di Bari, 1988, tabella 10 e pp.69-78.

²⁸³ ASFi, *Deputazione*, 63, ins.1.

Capitolo V

La nobiltà «forestiera»

1. La presenza dei nobili stranieri nei libri d'oro granducali.

Nei libri d'oro non si iscrissero soltanto toscani, ma anche quanti, residenti nel granducato da diverse generazioni o anche solo da pochi anni, provenivano da altre zone d'Italia e d'Europa. La legge del 1750 contemplò due casi: il riconoscimento automatico per quanti fossero rimasti solo temporaneamente nello Stato; la possibilità di essere iscritti a tutti gli effetti tra nobili o patrizi per tutti coloro che invece avessero deciso di fissarvi il proprio domicilio, previa supplica diretta al granduca. In questo secondo caso, soprattutto per la nobiltà generosa, il controllo della deputazione fu piuttosto severo, «da che l'esser nobili in generale non è titolo sufficiente per esser nobili di Firenze e molto meno per esser descritto nel patriziato, dopo che la legge lo ha fatto un grado di nobiltà proprio della Toscana, che prima non vi era»²⁸⁴.

Si riteneva che in base alla legislazione granducale, e come previsto dal diritto comune, un nobile non potesse considerarsi tale in uno Stato diverso dal proprio senza prima ottenere legittima conferma secondo le modalità ivi prescritte. Si sosteneva cioè che la condizione nobiliare traesse origine da un determinato principio costitutivo che la poneva in essere, rendendo possibile a chiunque l'avesse acquisita una volta di rivendicarla ovunque si trovasse, ma non prima di una convalida ufficiale. Più precisamente, al momento del trasferimento in un altro paese, chi fosse interessato al riconoscimento della propria nobiltà, doveva provarne l'effettivo possesso giustificandolo sulla base delle leggi della terra natia restando poi, in seguito all'ammissione nella nuova patria, in tutto e per tutto soggetto a quelle di quest'ultima²⁸⁵.

Concretamente, rispettare una nobiltà con caratteristiche diverse e disciplinata da una normativa differente da quella toscana, creò talvolta problemi di incompatibilità e di conflittualità²⁸⁶.

Emblematico in questo senso quanto avvenne al vaglio dei requisiti della famiglia Sproni. Originaria del Tirolo (si ricordava Giovanni Sporon, nobile domestico

²⁸⁴ ASFi, *Deputazione*, 7, ins.9.

²⁸⁵ Questa precisazione si trova in un appunto redatto dai membri della deputazione nel fascicolo della famiglia Rilli (poi Rilli Orsini), originaria di Poppi ma passata a Roma dal XVI secolo, *ibid.*

²⁸⁶ Quando, nel 1792, ci si trovò ad esaminare i titoli della famiglia D'Ejssautier, oriundi nobili patrizi della Provenza, i deputati considerarono una vera «mostruosità» riconoscere in Toscana la nobiltà di uno Stato che aveva recentemente abolito quella distinzione a seguito della ben nota rivoluzione. La loro opposizione fu tale che i pretendenti dovettero rinunciare al riconoscimento per giustizia ed appellarsi alla grazia granducale (*ibid.*, 67, ins.6).

dell'arciduca Massimiliano nel 1530) e poi passata ad Anversa, aveva accumulato un notevole patrimonio. Intorno al 1600 si era trasferita stabilmente a Livorno, per essere poi ammessa nel 1630 al godimento degli uffici pubblici cittadini. Dal 1690 si era suggellato il definitivo ingresso degli Sproni nel ceto dirigente toscano con l'ammissione alla Religione stefaniana (come fondatori di commenda di padronato) e ancora, nel 1704, con l'iscrizione alla cittadinanza pisana e l'imborsazione per tutti gli uffici e ranghi nobili della città quali «veri, nativi ed originari pisani». Si videro però negare la descrizione nella classe del patriziato, nonostante l'indubbia antica nobiltà, a causa della residenza a Livorno, città che non prevedeva quella classe. A sostegno delle proprie ragioni, contenute in un corposo fascicolo prodotto all'uopo per la deputazione, si invocarono i principi che la normativa prevedeva per i nobili stranieri.

«I nobili del granducato o sono nobili di nobiltà forestiera, o sono di nobiltà toscana. Se sono di nobiltà forestiera, la legge li ha considerati o come nobili transeunti da questo Stato, ed ha loro promesso che debbano godere nel granducato di quelle onorificenze proprie del loro rango, o non sono transeunti, ed allora dopo aver questi distinti in due classi, cioè in «domiciliati» e «domiciliandi», ha loro promesso di volerli similmente ascrivere o al patriziato o alla nobiltà coerentemente al loro grado».

In base a ciò, si continuava, la famiglia Sproni rientrava a pieno titolo tra i «forestieri domiciliati» per essersi trasferiti a Livorno già da molti anni. Si rivendicò dunque il diritto al patriziato in quanto, acquistato all'estero e come tale non soggetto alle regole del granducato, essendo quello un «capitale di libertà» che avevano portato con sé dalla patria originaria e non creato successivamente. A chi contestava che la famiglia non avesse risediato in alcun ufficio pubblico di Pisa, si rispondeva che il godimento delle magistrature e degli onori civili costituiva «argomento affermativo» di nobiltà, ma non negativo, mentre nei paesi oltramontani l'esercizio della carica di borgomastro, senatore o simili non aveva alcun effetto in termini di provanza di stato nobiliare. Tanto più che:

«nella nostra Toscana, altresì, a nulla gioveranno in avvenire i godimenti delle primarie magistrature nelle rispettive città nobili all'effetto di provare la civil nobiltà di una famiglia, ma l'acquisto della nobiltà dipenderà dal supremo volere dell'Augusto Sovrano, e le prove di quella, sull'esempio dei paesi oltramontani, si daranno per mezzo del segretario di Stato, come appunto di darle per mezzo del re d'armi si è fin qui praticato e si pratica in Anversa».

Nonostante molte perplessità dei deputati ed ulteriori dibattiti, la domanda dello Sproni venne soddisfatta ed il grado di patrizio gli fu conferito con decreto del 17 gennaio 1757²⁸⁷.

In conclusione, gli stranieri ammessi nei libri d'oro non furono pochi, per lo più spagnoli e lorenese, ma non mancarono neanche alcuni francesi (corsi soprattutto), inglesi e italiani.

2. *Gli spagnoli.*

La presenza non trascurabile di lignaggi spagnoli è apparsa meritevole di uno specifico approfondimento, non foss'altro perché essi rappresentarono l'eccezione più eclatante, accanto ai lorenese, in un panorama dominato dai toscani.

Ma ancora più significativo è il fatto che, accanto ai casati di origine iberica, si possa parlare di un vero e proprio «fattore spagnolo», identificabile con il fitto intreccio di rapporti che legarono molte famiglie toscane alla Spagna e che traeva origine da matrimoni o da trasferimenti (temporanei o permanenti) nel regno del Re cattolico.

Sulla base dei risultati ottenuti grazie all'analisi sistematica dei libri d'oro, è stato possibile evidenziare una presenza di individui (o di interi casati) di origine spagnola²⁸⁸, mentre quasi un 30% dell'aristocrazia fiorentina vantava legami strettissimi con la penisola iberica²⁸⁹. Le tracce reperite relative al trasferimento di spagnoli, che avessero poi stabilito definitivamente la propria residenza nel granducato, si riferiscono infatti per lo più alla prima metà del XVI secolo.

Dall'esame attento delle relazioni verificatesi tra i monarchi spagnoli, Filippo II in particolare, e Cosimo I (come per tutto il periodo dei primi granduchi Medici, almeno fino a Ferdinando I) si rileva un peculiare rapporto di interdipendenza non solo di natura

²⁸⁷ Tutto in *ibid.*, 28, ins.8. Un altro aspetto interessante è come la cittadinanza pisana fosse stata loro concessa in virtù dell'apprensione d'abito stefaniano. Quest'ultima però era avvenuta in seguito a fondazione di commenda e, per difendere lo Sproni dal dubbio che non avesse vestito per giustizia nell'impossibilità di provare la nobiltà generosa, si sostenne come ciò fosse dovuto a una scelta precisa, cioè quella di «tenere la strada dispendiosa e più breve, che lo disobbligava dalla navigazione e che gli procurava gli stessi vantaggi, godendo anzi maggior facilità e privilegi i successori in commenda degli stessi per giustizia».

²⁸⁸ Tra i più noti si ricordano: i Ramirez Montalvo, i Narvaez y Saavedra, gli Ximenes d'Aragona, gli Aldana. Dai documenti presentati per l'annessione alla classe del patriziato toscano è stato solo raramente possibile risalire alle ragioni che avevano portato il capostipite delle varie famiglie spagnole a trasferirsi nel granducato. Non solo, se si escludono i certificati di nascita o di matrimonio contratti in terra iberica, e quindi necessariamente allegati in originale, non si ha mai alcun riferimento alla storia familiare precedente all'arrivo a Firenze, come se non fosse di alcun interesse. Né si lasciava trasparire il mantenimento di rapporti di alcun tipo con eventuali parenti rimasti in patria o località di origine.

²⁸⁹ La maggioranza delle presenze di origine spagnola risulta imparentata ad una famiglia fiorentina, spesso comparando solo nell'albero genealogico (a seguito di matrimonio) o con documenti particolari.

politica, militare ed istituzionale²⁹⁰, ma anche culturale²⁹¹, sociale²⁹² ed economica²⁹³. Nessun indizio specifico trapela però dai documenti ufficiali quanto ai più sottili elementi di fondo in grado di modificare la composizione del ceto dirigente toscano. Persino il tentativo di reperire nelle carte ufficiali spagnole, presso l'Archivo General de Simancas, notizie di quelle famiglie che poi sarebbero state iscritte due secoli dopo nei libri d'oro, è rimasto infruttuoso: nessuno di quei cognomi, contrariamente a quanto si dichiarava a metà del XVIII secolo a Firenze, appariva tra quanti vennero riconosciuti membri della aristocrazia spagnola²⁹⁴.

Determinanti, tra gli altri, i ben noti legami economici e commerciali tra alcune città della penisola iberica e la Toscana in grado di giustificare l'esistenza di un flusso migratorio. Burgos, Medina del Campo e Salamanca, nella Castiglia, Siviglia, Granada e Cadice in Andalusia, contavano intensi e sistematici scambi di merci e di mercanti con il territorio toscano. Si cominciava prima con l'inviare dei rappresentanti a Firenze che poi, lì stabilitisi, riuscivano gradualmente a guadagnarsi il prestigio economico e sociale per

²⁹⁰ Basti pensare agli intensi quanto complessi rapporti che legarono Cosimo I a Filippo II (non foss'altro per l'investitura dello Stato di Siena concessa ai Medici). Appare qui superfluo riportare una esauriente rassegna dell'intera bibliografia su questi argomenti, mi limito a ricordare alcune opere poco note o più recenti: E.ROMERO GARCÍA, *El imperialismo hispanico en la Toscana durante el siglo XVI*, Lleida, Dilagro S.A., 1986 (ma un riferimento deve essere fatto alla tesi dottorale di Romero García, discussa a Barcellona nell'a.a.1985 e pubblicata come ID., *Relaciones politicas entre la monarquia hispanica y la Toscana durante el siglo XVI. El caso de Lucca*, Barcellona, Centre de Publicacions Intercanvi científic i extensio universitaria, EU, 1985); le due miscellanee di studi curate dal Dipartimento di Scienze della Politica dell'università di Pisa, *Toscana e Spagna nel secolo XVI* e *Toscana e Spagna nell'età moderna e contemporanea*, entrambi editi a Pisa, da ETS, rispettivamente nel 1996 e 1998; infine quanto emerso nel corso di *Italia non spagnola e monarchia spagnola tra '500 e '600*, convegno internazionale di studi (Pisa, 11-12 dicembre 1998), atti in corso di stampa.

²⁹¹ È noto l'affermarsi in Toscana e soprattutto presso la corte granducale (luogo di diffusione per eccellenza delle consuetudini e dello stile di vita della nobiltà patrizia) di usi «spagnoleggianti», con l'adozione di una serie di *cliché* quali il gusto per il fasto, la pomposità e una maggiore ostentazione di cerimoniali ed oggetti simbolici di *status*. Come sottolinea lo stesso Donati, fu l'intera nobiltà italiana ad accogliere principi fino a quel momento estranei alla realtà dei Comuni e degli Stati regionali. C.DONATI, *op.cit.*, pp.29-44.

²⁹² La presenza spagnola in Italia si fondava su un complesso intreccio di legami personali e familiari che esulavano da ragioni strettamente politiche od economiche, ma si basavano piuttosto su questioni legate alla continuità dei lignaggi e al mantenimento dei vincoli di sangue, ad una vera e propria «*tradición afectiva*». Su questi aspetti, F.MARCOS BURGOS ESTEBAN, *Los lazos del poder. Obligaciones y parentesco en una élite local castellana en los siglos XVI y XVII*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1994. È stato sostenuto ragionevolmente come il potere asburgico in Italia, almeno fino a Cateau-Cambresis, sia stato in continuo pericolo di ribaltamento a favore della Francia e a tal scopo Carlo V abbia favorito lo sviluppo di legami di tipo personale con i rappresentanti principali delle *élites* locali della penisola, costituendo una sorta di alleanza internazionale dove coincidevano interessi privati e pubblici all'insegna della fedeltà alla causa imperiale. M.RIVERO RODRIGUEZ, *Poder y clientelas en la fundacion del Consejo de Italia (1556-1560)*, in «Cherion», 1991, pp.29-54.

²⁹³ Oltre al fondamentale ruolo che i mercanti fiorentini giocarono per l'economia spagnola, si ricordino i cospicui prestiti che i Medici concessero ripetutamente in soccorso delle sempre esauste casse reali madrilene.

²⁹⁴ Peraltro, la natura dell'onomastica castigliana ha reso questa ricerca piuttosto difficile. Era inoltre tutt'altro che insolito l'uso di mutare il proprio cognome al momento del trasferimento per facilitare l'inserimento nella nuova patria. Come è facilmente intuibile, tale eventualità rende praticamente impossibile rintracciare il ceppo familiare di provenienza. Un esempio significativo per tutti è rappresentato dai Beltrami, iscritti al patriziato pisano con decreto del 10 giugno 1754. Questo casato, oriundo spagnolo, aveva cambiato il proprio nome con il primo membro della famiglia arrivato in Toscana, Beltramo appunto. Quest'ultimo, trasferitosi a Pisa, risieduto tra i membri dell'anzianato e del

ottenere un titolo nobiliare. Si trattava insomma non di importanti casate dotate dello *status* aristocratico prima di giungere in Toscana, bensì dei membri delle società familiari mercantili più intraprendenti²⁹⁵.

Occorre peraltro avvertire della particolarità del campione oggetto d'indagine. La documentazione utilizzata contiene un limite intrinseco: vale solo per le famiglie dimostrate capaci di raggiungere un livello economico o politico meritevole d'esser tutelato contro il pericolo dell'oblio, mentre invece non resta nessuna traccia di coloro che si estinsero o decaddeero dallo *status*. Un esempio per tutti è dato dalla famiglia Astudillo, originaria di Burgos, forse una delle protagoniste del flusso commerciale che legò Firenze alla penisola iberica. Questo casato conseguì la cittadinanza fiorentina nel 1679 con Carrillo Lionardo del capitano Francesco del capitano Baldassarre di Lermy²⁹⁶, ma si estinse con l'ultimo rappresentante Baldassarre Astudillo alcuni anni prima del 1750, infatti di loro non si ha notizia nei libri d'oro²⁹⁷.

Quanto alla presenza toscana in Spagna, si giustificava alla luce di legami, che furono dei più vari (matrimoniali, patrimoniali o esclusivamente per ragioni di prestigio), ma che si conformarono quasi sempre ad un preciso cliché. Per ricostruire le storie delle famiglie emigrate, sono stati di particolare ausilio i documenti relativi alla fondazione e trasmissione dei maggiorascati (simbolo di indiscussa ascesa sociale ed economica, oltre che strumento con cui i patrimoni accumulati in Spagna poterono talvolta trasmettersi ai parenti rimasti in patria) e quelli estratti dagli archivi dei quattro principali Ordini cavallereschi iberici (Alcantara, Montesa, Santiago e Calatrava), dove non è stato difficile trovare processi per l'apprensione d'abito a cavaliere appartenenti ai rampolli di famiglie oriunde toscane²⁹⁸. Furono quasi esclusivamente i rami cadetti o individui che avevano subito una particolare sfortuna negli affari o che erano caduti in disgrazia per ragioni politiche, a spostare la propria residenza in altre regioni, per altro cercando quasi sempre di mantenere aperta la strada del ritorno in patria. In quest'ultimo senso pare doversi interpretare la permanenza, alimentata con scrupolosa tenacia, di uno stretto contatto tra gli emigrati e la famiglia originaria. Tale rapporto era consolidato in due modi: sia perché

gonfalonierato fin dal 1496, aveva ottenuto poi l'ammissione alla nobiltà della città insieme con i figli ed i discendenti. ASFi, *Deputazione*, 26, ins.11.

²⁹⁵ Con questo cambio di prospettiva, la riduzione delle informazioni reperibili è stata drastica: contrariamente a quanto avveniva per le classi più elevate, questi soggetti non riscuotevano l'attenzione di cronisti, non comparivano nei documenti di Stato e spesso non lasciavano alcuna traccia della propria esistenza.

²⁹⁶ ASFi, *Manoscritti*, 519, cc.n.n. Elenco delle famiglie nobili fiorentine, anonimo e senza data, ma dei primi decenni del Settecento.

²⁹⁷ G.M.MECATTI, *op.cit.*, p.25.

²⁹⁸ La quasi totalità del materiale relativo alle famiglie toscane è conservato presso l'Archivio Nazionale di Madrid, sia per quanto riguarda le fondazioni di maggiorascato che per le apprensioni d'abito negli Ordini cavallereschi.

i toscani in Spagna tendevano, almeno nei primi tempi dopo l'insediamento, a contrarre matrimoni con partner della città di provenienza; sia per la conservazione di solide relazioni con quanti erano rimasti in patria, coinvolgendoli quali eredi testamentari²⁹⁹, come beneficiari di fidecommessi, o più semplicemente nelle vesti di testimoni affidabili cui ricorrere per attestare l'onorabilità di un aspirante cavaliere, in un continuo scambio di favori ed assistenza reciproci.

Un ultimo cenno quanto alla presenza spagnola nell'Ordine stefaniano. Questa assunse dimensioni di un certo rilievo almeno per tutto il XVI secolo³⁰⁰. Si arrivò addirittura a ipotizzare la necessità di un regolamento speciale, dietro la richiesta degli stessi cavalieri spagnoli, che avevano presentato a tal fine un memoriale al gran maestro, il 6 maggio 1631. In esso richiesero di avere un proprio ricevitore direttamente in Spagna e che fosse permessa l'ammissione anche attraverso informazioni private, anziché esclusivamente pubbliche, come già si faceva negli altri Ordini iberici³⁰¹.

L'ingresso nella Religione stefaniana rappresentava il *cursus honorum* più diffuso con il quale certe casate spagnole poterono entrare a pieno titolo nella classe dirigente toscana, ottenendone il riconoscimento. Si ha l'impressione però che quelle vestizioni servissero per sanzionare un inserimento già precedentemente avvenuto a corte grazie all'intervento granducale, una sorta di proclamazione ufficiale che però - di per sé - non equivalse assolutamente ad un debutto sulla scena pubblica toscana. È significativo infatti che solo un'esigua minoranza di quanti furono ammessi a fine Cinquecento e nella prima metà Seicento conservarono una significativa presenza nel granducato. Anzi, quello straordinario afflusso di nobili spagnoli venne rapidamente meno e così pure il numero dei cavalieri di origine iberica, fino ad esaurirsi del tutto.

²⁹⁹ Simili meccanismi funzionavano a prescindere dal luogo di trasferimento. Un caso paradigmatico è quello dei Salviati: si affermarono sul palcoscenico cittadino fiorentino, tra il XIV e il XV secolo, grazie all'influente ruolo politico ricoperto ed al successo di una proficua attività commerciale internazionale, con contatti a Londra e Bruges. Un ramo di questo casato si trasferì a Roma nel 1513, quando Jacopo di Giovanni divenne segretario personale di papa Clemente VII (al secolo Giulio de' Medici), ma questa linea si estinse nel 1704 ed allora gran parte del patrimonio accumulato, insieme al titolo ducale, passarono in eredità al ramo fiorentino. V. PINCHERA, *op.cit.*, pp.850-851.

³⁰⁰ I cavalieri spagnoli furono almeno 105 nel corso del XVI secolo (non è possibile conoscerne il numero esatto, perché di alcuni soggetti, sottoposti a regolare processo, non sono pervenuti i documenti di ammissione definitiva alla Religione). Cfr. B.CASINI, *I cavalieri spagnoli membri del sacro militare Ordine di Santo Stefano nel secolo XVI*, in AA.VV., *Toscana e Spagna nel secolo XVI. Miscellanea di studi storici*, Pisa, ETS, Studi del Dipartimento di Scienze della Politica dell'Università di Pisa, 1996, pp.123-187 e anche G.GUARNIERI, *L'Ordine di Santo Stefano nella sua organizzazione interna. Elenchi di Cavalieri appartenenti all'Ordine con riferimenti cronologici, di patria, di titolo, di vestizione d'Abito (1562-1589)*, IV, Pisa, Giardini, 1966, p.6-12.

³⁰¹ In Spagna infatti le informazioni pubbliche erano ritenute documentazioni valide nei processi di ammissione agli Ordini. Un aspetto fondamentale era anche che, nel regno iberico, molte cariche pubbliche non si ricevevano per riconoscimento dell'antichità del proprio casato o per merito, ma si compravano, quindi non potevano certo considerarsi un titolo di prestigio. ASPi, *Ordine di S.Stefano*, 401, cc.115r-v.

Un esame delle provanze che furono presentate da questi comparenti al Consiglio dei Dodici cavalieri è in grado di rivelare ulteriori caratteristiche. Anzitutto è indispensabile soffermarsi sulla differenza fra i titoli nobiliari toscani e quelli spagnoli che venivano allegati per legittimare la richiesta di un'apprensione per giustizia. Fra i secondi, il più frequente è senza dubbio quello di *hidalgo*³⁰². L'*hidalguía* costituiva, approssimativamente, lo strato più basso e non titolato della aristocrazia spagnola, coincidente probabilmente con la cavalleria³⁰³. L'espressione «hidalgli notori e esentati»³⁰⁴ riferita agli ascendenti del comparente fu quella in assoluto più usata. Questo è significativo, perché dimostra quale fosse l'estrazione sociale di quelle famiglie che magari, dopo il 1750, ottennero l'iscrizione al patriziato fiorentino ostentando origini di grande prestigio e un passato leggendario. Invece non si trattava di grandi signori, ma di nobiltà di rango inferiore, identificabile con quella piccola «nobleza provinciana» molto radicata sul territorio ed il cui ruolo aveva peso a livello comunale³⁰⁵, situazione per certi versi così simile alla Toscana da rendere a quei soggetti più facile l'ascesa sociale e l'inserimento in quest'ultima.

Altrettanto significativo l'ingresso negli Ordini cavallereschi di Alcantara, Santiago, Calatrava e Montesa da parte dei toscani. Questo fenomeno restò del tutto marginale all'interno delle classi patrizie del granducato, che preferirono sempre la Religione stefaniana o, più raramente, quella gerosolimitana.

Tutt'altro discorso va però fatto a proposito di quanti si trasferirono in Spagna. Il soggetto che desiderava per sé e la propria famiglia una definitiva verifica della propria nobiltà nei ranghi dell'oligarchia iberica, vedeva in quell'ingresso la sanzione definitiva della sua posizione e così era anche percepito all'esterno. Per aspirare ad un ordine spagnolo occorreva solidità economica e appoggi sociali, c'erano le spese processuali, la

³⁰² Vi furono anche altri elementi ritenuti significativi per qualificarsi, alcuni simili a quelli dell'*élite* granducale, quali la purezza del sangue (*buena sangre*) o la proprietà di beni immobili distintivi del casato, altri invece peculiari della *nobleza* iberica, come l'enfasi riservata all'onore (*pundonor*) e all'uso delle armi (*verdadera honra militar*); per questi aspetti, si rimanda a R.PUDDU, *Il soldato gentiluomo*, Bologna, Il Mulino, 1982, pp.176-178, 209-220. Le difficoltà di integrazione di questi soggetti nell'Ordine stefaniano non furono poche, né mancarono gli scontri tra cavalieri toscani e spagnoli, portatori di due concezioni talvolta inconciliabili di nobiltà. Si susseguirono fatti di sangue, risse e liti, senza che gli statuti stefaniani potessero avere un vero controllo, se non un vago potere deterrente, reagendo a colpi di privazioni d'abito e di punizioni di minore entità.

³⁰³ Considerazioni generali ed utili relative alla formazione e caratteristiche precipue dell'identità nobiliare castigliana, si trovano in J.VALDEÓN BARUQUE, *Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIV y XV*, Madrid, Siglo XXI de España editores, 1975, pp.82-125; 140-174. Si veda però anche J.A.MARAVALL, *Potere, onore, élites nella Spagna del secolo d'oro*, Bologna, Il Mulino, 1984.

³⁰⁴ L'esenzione fiscale, privilegio comunemente concesso a questo genere di cavalleria, finì per assumere il valore di una conferma di nobiltà. M.C.GERBET, *La nobleza en la Corona de Castilla. Sus estructuras sociales en Extremadura (1454-1516)*, Salamanca, Kadmos, 1989, p.213.

³⁰⁵ Del resto, il regno di Castiglia costituiva la regione europea con forse la maggiore densità nobiliare, nel secolo XV, e dove quella nobiltà era in buona parte di recente formazione. *Ibid.*, pp.42-43.

necessità di dimostrare di poter vivere *more nobilium* ed infine si doveva avere la possibilità di influenzare a proprio favore testimoni e giudici. Era chiaro che i processi di nobiltà acquisivano il valore di vere e proprie dimostrazioni del potere acquisito, perché riuscivano a mobilitare ogni possibile risorsa in termini di autorità e d'influenza, ed a loro volta diventavano ulteriore occasione per acquisire maggior prestigio.

3. I lorenesei.

La comunità dei lorenesei fu con la spagnola quella più importante e le ragioni della loro rilevanza numerica nel granducato sono quanto mai evidenti: intere famiglie seguirono da Nancy il destino del proprio sovrano e si trasferirono a Firenze fin dal primo insediarsi della Reggenza. Qui, scontrandosi spesso con una società ben diversa da quella favoleggiata, talvolta addirittura ostile³⁰⁶, finirono per costituire una realtà a parte, tutt'altro che integrabile facilmente e in grado anzi di determinare modeste ma non trascurabili reazioni da parte dei toscani, soprattutto dal punto di vista sociale. Si trattò di un vero e proprio flusso migratorio che coinvolse, accanto ad ufficiali, funzionari e cortigiani di alto rango, anche gruppi cospicui di semplici sudditi. Basti pensare ai quasi diecimila lorenesei che, nella speranza di trovare in Toscana nuove occasioni di affermazione ed arricchimento, aderirono al progetto granducale di colonizzazione della Maremma³⁰⁷.

Quanto alla parte privilegiata di questi emigrati, a quanti cioè poterono presentarsi all'esame della deputazione, si constata come si sia trattato in maggioranza di personaggi orbitanti intorno alla corte di Nancy, se non addirittura membri dell'*entourage* più ristretto di Francesco Stefano³⁰⁸. La loro presenza, peraltro prevedibile effetto di un

³⁰⁶ Uno studio specifico e completo su questo tipo di personaggi non è ancora stato portato a termine, ad eccezione dell'articolo di M.VERGA, *Lorenesei e toscani*, in «Rivista storica italiana», CV (1993), n.2, pp.476-483. Quanto allo scontro culturale che si ebbe in quegli anni e alle rivendicazioni toscane della propria indiscussa superiorità in nome della tradizione e della «scuola culta», si rimanda a M.ROSA, *Un «giansenista» difficile nell'Europa del '700: Antonio Niccolini*, in *Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan*, Firenze, Olschki, 1980, pp.761-791 e anche R.P.COPPINI, *Bernardo Tanucci e Antonio Niccolini. Una corrispondenza ritrovata*, in «Bollettino storico pisano», LIV (1985), pp.155-174.

³⁰⁷ Francesco Stefano si dimostrò subito favorevole a questo tipo di emigrazione, ed arrivò a promettere contribuzioni ventennali per ciascuna famiglia «forestiera» che avesse voluto trasferirsi stabilmente nella regione maremmana. Dal 1739 al 1742 (ma il fenomeno si prolungò ancora per alcuni anni successivi) si contarono 1207 coloni stanziatisi nella sola zona di Sovana, ma molti altri si erano invece stabiliti a Firenze, Arezzo, Pisa e Prato. Per una esauriente analisi di questo fenomeno, si rimanda a A.MORTARA, *Un tentativo di colonizzazione agraria in Maremma al tempo della Reggenza lorenese*, in «Nuova Rivista Storica», XXII (1938), pp.43-63; 338-394, e in particolare le pp.52-63; 368-371 e 380.

³⁰⁸ Una ulteriore dimostrazione di quanto, quello dei lorenesei, fosse un caso a parte, è data dall'elenco di quanti di loro ottennero una *lettre de noblesse* dal proprio sovrano senza passare dall'esame della deputazione, ma rivolgendo la propria istanza direttamente al granduca. Questa particolare procedura fu riservata comunque soltanto a chi avesse già una posizione di particolare prestigio, una carica importante nell'esercito od altri meriti particolari. Gran parte di questi diplomi sono conservati in ASFi, *Reggenza*, 352, cc.n.n, ma si ricordano almeno: Gilbert Germain; Jean Jacinthe

processo fisiologico connesso al cambiamento della dinastia regnante, non parve assumere un rilievo quantitativo tale da incidere in modo traumatico sulla realtà locale³⁰⁹. Basti pensare che il numero dei lorenesi stabilitisi a Firenze non fu sufficiente nemmeno per interrompere la cronica stagnazione demografica della città, né per influirvi in modo determinante³¹⁰. Eppure questo gruppo, al di là dell'entità oggettivamente poco ingombrante, un rilievo tutt'altro che secondario lo ebbe in termini politici e sociali. Si introdusse persino una specifica riforma alla legge quanto al riconoscimento della loro nobiltà³¹¹. Inizialmente i deputati ritennero che le istanze dei lorenesi ricadessero nell'ambito di applicazione del paragrafo ventunesimo, equiparandoli ad un qualsiasi altro nobile straniero che avesse l'intenzione di fissare il proprio domicilio in Toscana. L'unica perplessità restava sulla necessità di presentare preventiva supplica al granduca, come prevedeva la norma. Così ad esempio, mentre il deputato Rucellai la giudicava superflua, Antinori e Guadagni, non ritenevano opportuno concedere sconti, né riconoscere ai lorenesi alcun trattamento di favore rispetto agli altri³¹². Comprensibilmente diverso fu l'atteggiamento in proposito del conte di Richécourt, il quale sostenne in sede di Reggenza l'opportunità che il sovrano emanasse un apposito editto per la parificazione a tutti gli effetti dei suoi antichi sudditi a quella dei nuovi, «naturalizzandoli toscani»³¹³.

Regnault de Vigneville; Joseph Riedenberg; François Marotel; Joseph Gavard des Pivets; Charles François de Vincent; Julien Prunot; François Teraillon, membro del Genio e del corpo ingegneri; Jean Nicolas Gentot, capitano; Luis O' Moore, capitano; Nicholas Charles Thiery de Rambau; Jean de Nepomucine Humbourg; Margherite d'Hoffmann, vedova di Nicholas Hayre, dama di camera della duchessa Charlotte; Jean Nicholas Wiriot; Jean Baptiste de Liancourt; George François de Gilles; Dominique de la Blandiniere.

³⁰⁹ Così anche in F.VALSECCHI, *op.cit.*, pp.437-438.

³¹⁰ Se un accrescimento della popolazione vi fu, lo si rileva nel periodo conclusivo dell'età della Reggenza, ma non al momento del cambio di dinastia, quando invece si ebbe il trasferimento a Firenze della stragrande maggioranza dei sudditi lorenesi, prova inconfutabile che il loro rilievo - numericamente parlando - rimase minimo. Dal computo dei censi ricavati dai registri della Decima reperito in fonti dell'epoca, i cittadini di Firenze risultano 77835 nel 1738, 75955 nel 1745, 73936 nel 1758, 77460 nel 1761 e 78635 nel 1767. M.LASTRI, *Ricerche sull'antica e moderna popolazione della città di Firenze per mezzo dei registri del battistero di San Giovanni dal 1451 al 1774*, Firenze, Cambiagi, 1775, pp. 90-91.

³¹¹ Mi appare oltremodo utile condurre un confronto con il concetto di nobiltà che vigeva in Lorena durante questo stesso periodo, a tal fine si rimanda allo studio di H.LEPAGE-L.GERMAIN, *Complément au Nobiliaire de Lorraine de Dom Pelletier précédé d'une dissertation sur la noblesse et suivi de listes chronologique et alphabétique des Anoblis depuis l'origine jusqu'en 1790*, Nancy, Crépin-Leblond, 1885, ed in particolare le pp.1-64. Tra l'altro, in quest'opera si ricordano alcuni soggetti, riconosciuti nobili in Lorena e passati nel granducato di Toscana a seguito di Francesco Stefano (come Charles de Rossillon, Hubert Malcuit, Edouard Warren e Hyacinthe-Claude Breton, tutti titolari di importanti incarichi militari), che non comparvero tra coloro che chiesero l'iscrizione ai libro d'oro, dimostrando come il desiderio di «naturalizzarsi» toscani non fosse condiviso da tutti.

³¹² ASFi, *Deputazione*, 20, ins.24.

³¹³ Uno dei motivi principali che aveva determinato il Richécourt a prendere provvedimenti, era stato il divieto per tutti gli «étrangers» di possedere benefici o beni in Toscana senza una apposita grazia speciale granducale. Ciò avrebbe intralciato non poco il trasferimento di quanti, dalla Lorena, avessero voluto stabilirsi definitivamente nel granducato. Né peraltro aveva molto senso che i lorenesi fossero considerati come gli altri stranieri. Cfr. ASFi, *Reggenza*, 352, ins.45, cc.n.n, rapporto del Consiglio di Reggenza tenuto il 26 marzo 1751.

L'istanza del conte venne accolta con prontezza e il 17 maggio 1751 Francesco Stefano ordinò personalmente al Consiglio di Reggenza che:

«à l'égard de ses sujets originaires de Lorraine qui sont a son service, passés en Toscane et y établis ils doivent être considérés comme naturalisé Toscans et en consequence inscrits dans les classes respectives de la noblesse et du patriciat en satisfaisant a ce qui est porte par l'edit sa volonté n'ayant pas été de les comprendre sous le nom general d'étrangers»³¹⁴.

Al di là del suo significato politico, questo provvedimento rimase espressione di precise esigenze contingenti, senza assumere mai i tratti di un privilegio ad esclusivo vantaggio dei lorenesi. Peraltro parve venir ridimensionato da un motuproprio di Pietro Leopoldo del 28 luglio 1768, che si dispose una nuova univoca regolamentazione per tutti i forestieri, nessuno escluso, sancendo un principio più rigido di quanto stabilito dalla legge:

«I forestieri nobili, con le prove della loro nobiltà preesistente alla loro venuta in Toscana, saranno ammessi dalla deputazione al trattamento nobile e all'uso de' loro titoli che di prima avessero a termini di giustizia. E se i medesimi vorranno acquistare il domicilio e domandare il registro della classe della nobiltà o patriziato di Toscana saranno da Sua Altezza Reale graziati a proporzione dei loro requisiti e a termini del capitolo ventunesimo della legge del primo ottobre 1750 e in tal caso dovranno spedire e registrare come sopra il diploma di Sua Altezza Sovrana».

Questo pur minimo giro di vite, fu in qualche modo percepibile delle difficoltà sollevate in occasione dell'esame del lorenese Carlo Giovan Battista Pelletier di Bermigny. L'oratore, domiciliato a Livorno, aveva presentato istanza per essere compreso tra la nobiltà o il patriziato fiorentino, condizione per poter accedere alla carica di priore e che il Pelletier desiderava. Nonostante l'esibizione di un diploma di nobiltà imperiale (giudicato peraltro non conforme a norma dell'articolo XXII, relativo alla valutazione dei titoli conferiti dagli antecessori del granduca *pro tempore*) e la nazionalità del candidato (per quanto non si trattasse di un soggetto emigrato per ragioni «di servizio» del proprio sovrano, questo non era mai stato veramente un limite di applicazione del dispaccio del 1751), alcuni membri della deputazione si opposero all'accoglimento della domanda. Nel fascicolo relativo si conservano due documenti che testimoniano il dibattito scaturito dal caso Pelletier. Nel primo, datato 8 ottobre 1771, i deputati si dichiaravano privi della «autorità sufficiente» per accogliere la supplica del comparente in mancanza della grazia sovrana prescritta sia nell'articolo XXI della legge del 1750, che nel motuproprio del 1768. Nel secondo invece, un breve appunto firmato da Giovanni Nelli e da Sigismondo della Stufa, si sosteneva con decisione la causa del Pelletier, elencandone i meriti,

l'acquisto di numerosi beni immobili a Livorno, una nobiltà dimostrata da un diploma imperiale che, per quanto irregolare, era stato convalidato dai magistrati di Chatel in Lorena, dove quella famiglia veniva reputata tra le nobili ed illustri³¹⁵, come attestato anche dalle dichiarazioni di numerosi lorenesi dimoranti a Firenze. Nelli e della Stufa richiamarono l'attenzione su come, «in conseguenza» del dispaccio del 1751, le famiglie lorenesi ammesse nella classe della nobiltà senza ostacolo alcuno fossero state moltissime, fino al caso del consigliere Luigi Dithmar, della Lorena tedesca, accolto nel 1763 proprio nella nobiltà fiorentina. Ci si rimetteva dunque alla volontà granducale, suggerendo di esaudire la supplica del Pelletier, come infatti avvenne³¹⁶.

Ulteriore dimostrazione dell'affievolirsi dell'efficacia di quel dispaccio, è rappresentata dal caso del cavaliere stefaniano il conte Carlo de la Tour en Woivre, iscritto al patriziato fiorentino il 7 dicembre 1795. Il padre aveva già presentato istanza alla deputazione fin dal 1755, ma all'epoca si era ritenuto inutile emanare un decreto ufficiale di ammissione alla nobiltà, ritenendo a ciò sufficiente il detto dispaccio, mentre non era evidentemente più così alla fine del secolo quando si sentì la necessità di una dichiarazione ufficiale³¹⁷.

4. Toscani all'estero.

Nel trattare di «presenze straniere» emerse dai fascicoli passati in rassegna dalla deputazione non possiamo però limitarci solo a quanti, dall'estero, vennero in Toscana, ma occorre considerare anche quei toscani che si trasferirono fuori del proprio Stato e acquisita ormai una nuova patria, riappaiono in questi documenti o come rami collaterali rievocati dai discendenti di un antico capostipite comune, o come diretti interessati all'ammissione nei libri d'oro della città delle proprie origini.

In realtà, non si può non constatare una generica tendenza ad una interruzione dei rapporti tra chi partiva e chi restava, anche perché, chi decideva di andarsene aveva ogni interesse a integrarsi prima possibile là dove aveva deciso di vivere, investendo in loco tutte le risorse possibili e adeguandosi alle diverse forme di prestigio sociale che vigevano sul posto. In questi casi, oltre ad una certa endogamia matrimoniale con casate

³¹⁴ HHStW, *Lothringisches Hausarchiv*, 225, Registro di rescritti e ordini sovrani del 1749-1751, cc.114r, «Affaires de la noblesse».

³¹⁵ Quanto al sistema delle provanze di nobiltà ed alla sua autenticazione in Lorena, si rimanda a F.DE SALLES, *Chapitres nobles de Lorraine. Annales, preuves de noblesse, documents, portraits, sceaux et blasons*, Vienne-Paris, Gerold-LeChevalier, 1888.

³¹⁶ ASFi, *Deputazione*, 64, ins.12.

³¹⁷ ASFi, *Deputazione*, 69, ins.14.

del luogo³¹⁸, il desiderio di interrompere il rapporto osmotico con la madre patria assunse il valore di una scelta non reversibile. Questo si rispecchia anche nella documentazione esaminata nei termini di una palese assenza di questi rami emigranti dagli alberi genealogici dello stipite rimasto in sede. In tal modo si realizzava una peculiare forma di memoria selettiva.

Le modalità di questo movimento, avvenuto soprattutto nel corso del XVI secolo, non furono sempre le stesse. Appare anzi certo dagli atti notarili che famiglie, come i Bernardi o i Capponi, non dimostrarono mai alcun particolare interesse a stabilirsi in Andalusia. Non si trattava più solo di individui in cerca di riscatto da una situazione di partenza, bensì di rappresentanti di nobili ed altolocate famiglie che cercavano piuttosto il mantenimento di un ruolo di prestigio che forse nella Firenze di fine Cinquecento non potevano più vedersi garantito per il declino della città stessa, mentre alcune zone della Spagna erano in pieno sviluppo (così, nel caso di Siviglia, questo fattore fu forse davvero quello predominante)³¹⁹.

Non mancarono però anche esempi di segno inverso.

Un caso emblematico fu quello dei Carducci. Due dei tre figli di Giovanni di Filippo Carducci, cioè Andrea e Filippo, si erano trasferiti definitivamente in Puglia intorno alla metà del XV secolo, mentre il primogenito Bartolomeo era rimasto a Firenze. I discendenti dei due fratelli emigrati, pur non avendo alcuna intenzione di far ritorno in patria, chiesero non solo l'ascrizione al patriziato fiorentino, con tutte le difficoltà e il dispendio economico che ciò comportava e senza che fosse in vista alcun beneficio diretto, se non puramente onorifico. Essi comunque ebbero particolare cura di sottolineare la permanenza di rapporti stretti ed ininterrotti con i discendenti di Bartolomeo³²⁰. Tale relazione era peraltro confermata da un tipico legame di natura patrimoniale, ma estremamente simbolico: un Carducci fiorentino aveva designato beneficiario del proprio fidecommissso la linea tarantina in caso di estinzione della propria, seppur vincolandola all'obbligo di ristabilire il domicilio a Firenze³²¹.

³¹⁸ In questo senso, Fabbri descrive la scelta di unirsi in matrimonio con stranieri quale suggello di un vero e proprio «sradicamento», L.FABBRI, *Alleanza matrimoniale e patriziato nella Firenze del '400. Studio sulla famiglia Strozzi*, Firenze, Olschki, 1991, p.42.

³¹⁹ F.NÚÑEZ ROLDÁN, *Tres familias florentinas en Sevilla: Federighi, Fantoni y Bucarelli (1570-1625)*, in AA.VV., *Actas del III Coloquio hispano-italiano: Presencia italiana en Andalucía (siglos XIV-XVII)*, cit., pp.26-30.

³²⁰ ASF, *Deputazione*, 9, inss. 4-6.

³²¹ Lo strumento testamentario aveva sempre rappresentato un'eccellente tutela per la continuità del lignaggio, come ben esemplifica il ricorso all'obbligo per un ramo emigrato chiamato alla successione di ristabilirsi nella città dei propri antenati. Oltre agli esempi qui citati, si ricordano quelli del marchese Luigi Bellincini, succeduto alla primogenitura del senator Giuliano Bagnesi e obbligato dal testatore ad assumerne patronimico e domicilio fiorentino; il barone Testa, residente a Palermo, vincolato a trasferirsi a Pisa per succedere nell'eredità del cavaliere Testa; il cavalier Vincenzo Lante dei duchi di Lante, chiamato a «succeder e rinnovar» la famiglia Lante di Pisa (in *ibid.*, 5, ins.4 secondo). Alcune

Qualcosa di molto analogo si ripeté per il ramo della famiglia degli Albizi residente a Marsiglia. Nel loro fascicolo c'è una lettera che Giovan Battista Dei indirizzò ai deputati per raccomandare Giuseppe Pietro degli Albizi. Quest'ultimo infatti aspirava al riconoscimento del patriziato fiorentino, nonostante fosse sempre vissuto in Francia e che i propri ascendenti avessero contratto ininterrottamente matrimoni con casati francesi dalla fine del XVI secolo. Si può addirittura presumere che il comparente avesse perso ogni familiarità con la lingua italiana (tutti i documenti sottoscritti dal comparente sono redatti in lingua francese). Giuseppe Pietro, continuava il Dei, non era in caccia di un titolo privilegiato nell'impossibilità di ottenerlo nella patria d'adozione, dove anzi, al contrario, rivestiva la carica di ufficiale nel reggimento di cavalleria presso Sua Maestà Cristianissima e tutto il ramo marsigliese poteva annoverare da lungo tempo il lustro di altri importanti incarichi. La documentazione ribadisce che il legame con la terra di origine rimaneva forte per quei toscani, e fiorentini in particolare, residenti all'estero, poco importava se invece di Marsiglia, fosse Cadice, Siviglia o Bruges. Ancora una volta, il principale *traît d'union* si identifica con aspetti di natura ereditario-patrimoniale:

«La numerosa propagazione della nobilissima famiglia degli Albizi, divisa in tanti rami, abitanti molti in Firenze, loro antica patria, e altri in varie provincie e diverse città d'Europa, ha cagionato che nell'estinzione di tante discendenze di questa insigne prosapia, che con gran danno di questa città son mancate, è occorso di esaminare e riconoscere giudicialmente l'ascendenze e prossimità dei pretensori alla successione nei beni dei defunti. Quindi è che i discendenti di quello Zanobi di Maso di Bartolomeo di Gioseffa, nato a Firenze l'anno 1493, dove l'anno 1524 fu squittinato al priorato e passò a stanziarsi nella città di Marsilia, ebbero più volte occasione di venire, siccome infatti vennero qui in Firenze a sperimentare le loro ragioni giudicialmente e ne ottennero la conveniente giustizia. E specialmente l'anno 1679, e di poi l'anno 1742, in cui venne il signor Giuseppe Carlo di Giuseppe di Giovanni d'Antonio di Jacopo del predetto Zanobi degli Albizzi [...], e in questo mese di maggio 1782 ci è qui il signor Giuseppe Pietro suo figlio, venuto per trattare d'interessi familiari col clarissimo signor senatore marchese priore Lorenzo Casimiro degli Albizzi suo agnato. E perciò si pregano gli illustrissimi signori della deputazione ad accordare che questo processo siasi potuto fare senza quella solennità e spesa superflua solita, essendo questa famiglia già partecipe dei diritti e interesse degli altri della nobilissima prosapia degli Albizzi».

La deputazione, da parte sua, non poté che accogliere quanto supplicato, ammettendo il comparente al patriziato e limitandosi a segnalare la corruzione ortografica del cognome nei documenti francesi, giudicata d'altronde paragonabile a quanto accadeva in Italia con i patronimici oltramontani³²².

interessanti osservazioni relative alla centralità del lignaggio e all'uso in questo senso degli istituti di fidecommesso e dei patronati, come della funzione delle strutture consortili e della tendenza a mantenere i legami con il proprio luogo d'origine, sono reperibili in F.W.KENT, *op.cit.*, pp.293-303.

³²² ASFi, *Deputazione*, 12, ins.4.

Un ultimo esempio interessante è costituito dalla famiglia Sanmartini. Sulla base di quanto presentato alla deputazione, si osserva come dopo un primo priorato ottenuto a Pisa nel marzo 1497, non si attestassero più godimenti né da parte di Sebastiano, né del figlio Tommaso. Sebastiano infatti era partito nel 1523 per la Spagna, ove era rimasto fino alla morte. Tommaso aveva invece deciso di tornare a Pisa, seppur solo dopo molti anni e suo figlio Antonio, nel 1545, aveva ottenuto di nuovo di essere imborsato per risiedere negli uffici pubblici cittadini, apparentemente senza incontrare alcuna difficoltà³²³. L'episodio parrebbe testimoniare come il ritorno in patria restasse, di fatto, piuttosto facile e ritenuto anzi come normale consuetudine. Del resto, si era ben consapevoli di come fosse «costume de' nobili mercanti fiorentini» quello di andare a negoziare in Spagna³²⁴, quindi parrebbe comunemente accettato che nonostante la famiglia si fosse allontanata per alcune generazioni, al momento del rimpatrio, se ne garantisse il mantenimento dei diritti politici, senza alcun pregiudizio conseguente a quell'assenza. Un diverso atteggiamento, del resto, avrebbe probabilmente sortito l'effetto di frenare e contenere quella tanto diffusa ed economicamente vantaggiosa mobilità.

³²³ *Ibid.*, 28, ins.2.

³²⁴ *Ibid.*, 10, ins.4, fascicolo relativo alla famiglia Galli.

Capitolo VI

Ulteriori considerazioni a margine della legge

1. Politiche matrimoniali.

La parte numericamente più rilevante del materiale conservato nei fascicoli esaminati dalla deputazione è relativa ai documenti genealogici e alla descrizione dei legami parentali. Tutte le famiglie, quasi senza eccezione, allegarono almeno un albero genealogico, mentre sono numerose le fonti dalle quali si può ricostruire la composizione del nucleo, più o meno allargato, del casato che si desiderava iscrivere nei libri d'oro.

Generalmente si trova una tavola genealogica appositamente preparata e comprendente dalle cinque alle sette generazioni, strettamente patrilineare (per quanto non sia raro trovare in aggiunta anche l'indicazione dei matrimoni contratti), limitata ai rami sopravvissuti e qualche volta addirittura alla linea diretta di colui che presentava la domanda d'iscrizione. Quanto agli antenati rimasti celibi e che non avevano assicurato eredi alla stirpe, si soleva ricordarli soltanto quando avessero contribuito ad aumentare il lustro della famiglia per aver rivestito qualche carica importante o per aver avuto meriti di particolare prestigio.

Frequentemente si tratta di certificati ricavati dai libri della Decima, stilati cioè a fini fiscali nei quali si indicava l'esatto numero dei componenti il nucleo familiare (le *'bocche'*). Vi è poi una congerie di documenti pubblici dai quali è possibile ripercorrere le dinamiche anagrafiche del casato: fedeli di battesimo e di matrimonio compilate dall'autorità ecclesiastica, dichiarazioni dell'entità delle doti estratte dall'ufficio delle gabelle dei contratti, apprensioni d'abito cavallereschi o ammissioni in Ordini monastici. Talvolta poteva capitare che il comparente non avesse reperito le fedeli di battesimo perché andate distrutte o perché si trattava di nascite in un paese estero. In tal caso si suppliva con le «dichiarazioni di età», veri e propri attestati ufficiali certificanti il raggiungimento dell'età minima necessaria per godere del diritto di inserire il proprio nome nelle borse dei capaci a risiedere negli uffici pubblici.

L'analisi delle genealogie fa emergere l'esistenza di precise politiche e combinazioni di interessi che univano diverse famiglie: contrarre matrimonio spesso corrispondeva a stipulare una associazione d'affari, se non altro per il giro di transazioni economiche conseguenti al conferimento della dote o al costituirsi di nuovi vincoli di eredità. Nasceva

così una trama di favori reciproci che coinvolgeva anche l'ambito politico³²⁵. Attraverso le strategie matrimoniali si operava una selezione capace di garantire una quasi perfetta riproduzione della classe dirigente, seguendo meccanismi di cooptazione piuttosto rigidi. Ovviamente si preferiva il membro di un casato che fosse in grado di assicurare la presenza all'interno delle maggiori magistrature cittadine e potesse fregiarsi di una solida tradizione politica. Era invece svantaggiato chi aveva fama di avversario del regime e destinato perciò a scarso successo, se non alla marginalità e all'esilio, oppure chi era emerso solo recentemente sulla scena pubblica, magari privo di sostegni affidabili. Una tale dinamica finì chiaramente per accentuare la già presente tendenza alla chiusura del ceto su se stesso.

Questo non significava che non vi fossero anche i matrimoni tra nobili e non-nobili, erano anzi tutt'altro che impossibili, seppur rigidamente regolati e limitati da precise condizioni. Si trattava per lo più di vere alleanze tra lignaggio e patrimonio. Con la prevalenza all'endogamia nobile, diretta a mantenere l'omogeneità sociale, faceva contrasto la necessità di garantire la consistenza della ricchezza patrimoniale, sempre più compromessa dal lussuoso stile di vita.

Non è difficile capire le ragioni che potevano convincere un nobile con qualche difficoltà economica a prendere in sposa la figlia di un ricco imprenditore, piuttosto che la discendente di un antico ma ormai decaduto casato. Per evitare che certe scelte potessero arrecare troppo pregiudizio allo *status* familiare, si ricorse frequentemente ad *escamotage* di vario tipo. Basti pensare come persino l'Ordine stefaniano, nonostante un'apposita norma statutaria che prevedeva l'obbligo per un cavaliere commendatore di contrarre matrimonio con una donna nobile e per i successori la prova della nobiltà dei due quarti materni, non mancò di moderare queste esigenze³²⁶. Ci si ridusse addirittura ad equiparare le figlie dei commendatori di padronato alle nobildonne e ad accontentarsi di un incremento del fondo commendale come rimedio alla impossibilità di giustificare un qualche quarto³²⁷.

³²⁵ Questo fenomeno conferma una tendenza tipica della società toscana fin da tempi più antichi. Per questi aspetti cfr. A.MOLHO, *Marriage alliance in late medieval Florence*, Cambridge (Massachusetts)-London (England), Harvard University Press, 1994 e in particolare le pp.250-256; 274-324.

³²⁶ Per una più completa ed esauriente analisi di questi aspetti, si rimanda a F.ANGIOLINI, *La nobiltà «imperfetta»*, cit., pp. 891-894.

³²⁷ Si confronti a questo proposito questo documento, datato 15 luglio 1636 e firmato dai Dodici Cavalieri del Consiglio dell'Ordine: «Serenissimo granduca e gran maestro, il cavaliere Ottaviano Carlo Cospi da Sartiano, con l'accluse preci, espone a Vostra Altezza che se li è posta l'occasione di accasarsi con Maddalena di Antonio Motti, da Pozzuolo, Stato del duca della Cornia, con dote di seimila scudi alla mano e con buona soma di eredità a suo tempo, ma per non li essere permesso dai capitoli della Religione di eseguire gli sponsali senza la grazia di Sua Altezza per la mancanza della nobiltà richiesta a poter essere ammessa la sua discendenza, quando ne avesse, all'abito di cavalier milite et all'investitura della commenda di suo padronato, supplica l'Altezza Vostra a volere dispensare detta sua discendenza.

Il ricorso ai matrimoni misti restava comunque una risorsa cui ricorrere, se non come *ultima ratio*, almeno con qualche riserva e comunque cercando sempre di tutelare l'onorabilità della propria prosapia³²⁸. Solitamente l'unione con famiglie emergenti veniva riservato agli elementi più svantaggiati della classe dirigente, a coloro che per una ragione o per l'altra si trovavano in serie difficoltà per il mantenimento della propria posizione sociale. Era insomma ad opera dei membri più deboli del gruppo che si realizzava una forma tutta particolare di cooptazione di nuovi elementi, permettendo loro, grazie a tali unioni, l'ingresso nella schiera degli eletti.

Ciò che emerge con chiarezza è come la strategia matrimoniale costituisse un ingrediente fondamentale delle aristocrazie toscane, strutturandone i rapporti reciproci e condizionandone le relazioni interne. La rete di clientele esistenti nelle varie realtà locali trovava in quelle alleanze il punto di forza e queste finivano per costituire l'ossatura politica, economica e sociale dei gruppi privilegiati tanto strettamente vincolati alla propria città e ne simboleggiavano l'affermazione.

L'indubbia prevalenza di una endogamia geografica non deve però essere intesa come una regola inviolabile. Ricercare alleanze con famiglie residenti in altri centri, persino fuori del territorio granducale, poteva infatti coincidere con la ricerca di nuovo prestigio, oppure poteva darsi il caso di casati particolarmente importanti che non riuscivano a

Avendo Sua Altezza comandato a noi sopra dette preci di dire quanto ne occorre, per obbedire ai comandamenti dell'Altezza Vostra le diciamo come avendo il serenissimo granduca Cosimo I, primo gran maestro, questa Religione istituita con certo numero di persone e cavalieri militi qualificati nobili, né si possendo commenda della Religione possedere da alcuno il quale prima non habbia fatto le sue provanze di nobiltà o non ne abbia ricevuto dispensa dal gran maestro, non abbia preso l'abito e fatta la sua professione. Il medesimo gran maestro, a maggiore abbondante cautela dichiarò fin nei primi tempi che li successori in commenda dovessero essere nati di madre nobile. E aggiunse che se fra sei mesi non avessero preso l'abito e fatto la professione, i frutti di loro commende si aspettassero al tesoro. E la suddette dichiarazioni passarono in disposizioni nella nuova riforma del 1590 alli capitoli 12 e 13 nel titolo 13. E perché molti dei successori in commenda avevano dai serenissimi gran maestri dispensa dei quarti materni ricevuto li XVI capitoli del 1632, rappresentarono all'Altezza Vostra di andare in parere che tutti i successori in commenda di padronato i quali avessero in avvenire a pigliare moglie stessero inviolabilmente all'osservanza de suddetti capitoli sottoposti e Vostra Altezza restò servita di così formalmente rescrivere: "Sta bene quanto viene proposto". Per il che considerato massime da noi che Pozzuolo puole essere luogo abietto e vile e che il supplicante il quale ha voluto la nobiltà per la croce di Santo Stefano mediante la commenda da lui frescamente eretta, dell'obbligo doveva essere informato la detta nobiltà di mantenere maggiormente pare a noi che si dovesse al supplicante l'osservanza di detti statuti comandare». Il rescritto magistrale si espresse così: «Augumentando prontamente il fondo della commenda con scudi 2000 da depositarsi nel Monte Pio di Firenze con facoltà di tirarne i soliti frutti di 5 % da commissari per i tempi esistenti, concedesili l'abito che domanda. Li 16 ago 1636» (tutto in ASPi, *Ordine di S.Stefano*, 195, c.250r). Si ha un altro caso analogo di aumento di commenda per poter maritarsi con una donna non nobile in *ibid.*, c.294.

³²⁸ Per altro, se l'attendibilità delle informazioni in merito ai legami matrimoniali era sempre soggetta al beneficio dubbio, in alcuni casi la deputazione era persino certa che le famiglie nascondessero unioni con soggetti non propriamente di 'sangue blu'. Significativa in questo senso una precisazione fatta da Pompeo Neri: «non consta che le donne ivi enunciate con casato nobile siano veramente discendenti da famiglie nobili, essendo frequente il caso che il casato nobile è comune a famiglie non nobili», così in ASFi, *Deputazione*, 9, ins.2, fascicolo relativo all'ammissione di Giovanni Cosimo Canacci.

trovare dei propri pari all'interno della propria cerchia³²⁹. Così valeva per i Medici, o per antichi casati di tradizione feudale come ad esempio i Bardi conti di Vernio, che attestarono nel ramo del cavalier Ulisse una sfilza di matrimoni con «stranieri» di tutto rispetto³³⁰. Inoltre, non era difficile che, a causa delle ridotte dimensioni della città di residenza e in conseguenza del drammatico calo demografico, si fosse costretti a cercare un partner di idonee caratteristiche in un'area territoriale più estesa, come si verificò tra tanti nobili dei piccoli centri del granducato (in particolare a San Miniato e Cortona, ma anche a Pescia e Volterra). Così, se nel periodo 1700-1850 a Firenze e Siena tre volte su quattro si sceglieva come *partner* un proprio concittadino o concittadina, la percentuale di matrimoni contratti con nobili di diversa residenza superava il 60% a San Miniato e il 54% a Cortona³³¹.

Un altro aspetto che lascia intuire la solidità dei legami familiari è il fatto che i fascicoli presentati da rami diversi di uno stesso casato, quindi con lo stesso cognome, siano raccolti insieme ed abbiano ottenuto il decreto della deputazione nello stesso giorno, lasciando supporre (confrontando anche le date dei certificati allegati) una coordinazione tutt'altro che occasionale nella raccolta delle prove. Altrimenti, quando era intercorso un certo intervallo di tempo, l'ultimo a presentarsi si richiamava a quanto già dichiarato da chi era stato precedentemente ammesso, limitandosi ad attestare lo stipite comune o l'appartenenza a una medesima consorzeria. Quest'ultima è una struttura particolarmente interessante. Andò affermandosi in età rinascimentale traendo origine dal concetto medievale di lignaggio e funzionava come una vera e propria corporazione, con comuni interessi politici, unendo un numero spesso elevato di rami collaterali e derivanti, non necessariamente discendenti da uno stesso antenato progenitore³³². Si ergeva anche a superiore garante di specifici rapporti economici interni: operando attraverso l'istituto del fidecommesso, garantiva l'intatta trasmissione ereditaria di un dato bene patrimoniale ritenuto significativo della stessa identità del lignaggio; promuoveva poi la solidarietà verso i rami poveri del casato ricorrendo a particolari forme di sussistenza ed assicurando loro un tenore di vita sufficiente a mantenere i livelli minimi di *status*.

Quello senese si conferma come uno dei gruppi aristocratici più tradizionali della Toscana. È a Siena che si conta il maggior numero di famiglie raccolte in una consorzeria:

³²⁹ F.GUIDI BRUSCOLI, *Politica matrimoniale e matrimoni politici nella Firenze di Lorenzo de' Medici*, in «Archivio Storico Italiano», CLV (1997), nn.572-573, pp.347-398.

³³⁰ Come, ad esempio, delle celebri famiglie dei Montecuccoli di Ferrara o la Roveredo di Padova. ASFi, *Deputazione*, 1, ins.8.

³³¹ Su questi aspetti, si rimanda ai dati ed alle tabelle fornite per alcune città toscane da C.PAZZAGLI, *Nobiltà civile e sangue blu. Il patriziato volterrano alla fine dell'età moderna*, Firenze, Olschki, 1996, pp.100-107.

³³² Interessanti le osservazioni a questo proposito in F.W.KENT, *op.cit.*, pp.121-142.

l'eclatante esempio dei Piccolomini annovera almeno tredici fascicoli afferenti a questo lignaggio³³³, ma si potrebbero ricordare anche gli Ugurgieri, i Petrucci o i Marescotti, e molti altri ancora non sempre facilmente individuabili per la frequente consuetudine che da una stessa consortheria discendessero poi più casati con nomi diversi³³⁴. Una così particolare aggregazione, capace di mantenersi per il corso di numerose generazioni, si esprimeva infatti anche nella pratica delle adozioni. Era piuttosto comune, soprattutto nelle disposizioni testamentarie e nei fidecommessi, prevedere l'obbligo per gli eredi designati di assumere, insieme ai beni, il patronimico del fondatore, assicurando così la sopravvivenza del casato oltre l'estinzione naturale dei detentori originari³³⁵.

L'appartenenza ad una consortheria nobile continuò a simboleggiare un segno di indubbio prestigio sociale ancora in epoca lorenese, il farne parte venne considerato un titolo sufficiente per veder riconoscere la nobiltà della propria famiglia, anche in mancanza di altre prove in grado di suffragarlo³³⁶.

2. *Madri, mogli e sorelle: le donne della nobiltà toscana.*

Almeno un cenno va fatto relativamente alla presenza femminile nei fascicoli che sono stati oggetto di questo studio.

Per quanto restino in netta minoranza, furono cinquantuno i casati presentati personalmente da donne alla deputazione per ottenere l'iscrizione nei libri d'oro, per l'esattezza se ne contano trentuno per il patriziato e venti per la nobiltà. In assoluto la percentuale è decisamente modesta e per la quasi totalità si trattò di situazioni eccezionali. Tra le più frequenti, l'eventualità che la gentildonna fosse l'ultima

³³³ Si rimanda almeno a quanto reperibile in ASSi, *Consorteria Piccolomini*, ins.4, 5, 8-10 e 202.

³³⁴ Dalla consortheria degli Ubaldini, antica famiglia nota fin dal XIV secolo per aver difeso il castello di Sugna, erano discesi i Mori Ubaldini, i de' Boccacci, e degl'Aldobrandeschi e i degl'Aldobrandinelli (ASFi, *Deputazione*, 10, ins.15).

³³⁵ Così, ad esempio, Raffaello Minerbetti assunse il nome e casato di Aleandro Squarcialupi ed è con quest'ultimo nome che si presentò alla deputazione per chiedere la descrizione alla classe del patriziato fiorentino del suo casato Minerbetti (*ibid.*, 10, ins.13). Parimenti i due fratelli Cosimo e Donato, figli di Piero Cocchi Donati, ottennero la descrizione al libro del patriziato fiorentino del patronimico, pur portando entrambi il cognome da Fortuna, per disposizione del testamento del senatore Giovanni da Fortuna del 22 maggio 1690, e Cosimo anche quello di Sangallesi, come succeduto nella omonima commenda (*ibid.*, 5, ins.21). Analogamente per i del Testa del Tignoso: il nome originario della famiglia era del Testa, mentre del Tignoso, nobile ed antichissimo casato di Pisa, era stato assunto insieme all'eredità di detta famiglia a seguito del testamento di Lucrezia del Tignoso, moglie di Alessandro del Testa, abavo dei comparenti (*ibid.*, 20, ins.9). Vincenzio Fortini, figlio del cavaliere Agostino Perfetti, chiese invece la descrizione alla classe della nobiltà senese del nuovo casato adottato (Fortini), per essere quello paterno già stato riconosciuto nobile per istanza dello zio (*ibid.*, 25, ins.16); Curzio Sergardi, nobile senese, si fece descrivere con il nome di Marcello Biringucci, per essere stato adottato dal cavalier Marcello Biringucci con obbligo di prenderne nome, Arte e Monte (*ibid.*, 22, ins.23).

³³⁶ La famiglia di Giulio Miniati aveva riseduto solo per la Minore e non era in grado di dimostrare la continuità dei matrimoni nobili, ma ottenne comunque l'iscrizione alla nobiltà fiorentina coll'allegare una sentenza del Magistrato Supremo dove si attestava la discendenza dalla nobile consortheria dei Miniati di Firenze (*ibid.*, 20, ins.11).

rappresentante di una linea altrimenti destinata all'estinzione³³⁷ e quindi, di fronte a una tale emergenza, si rendeva possibile ciò che altrimenti restava stretta prerogativa maschile.

Chiedere l'iscrizione per una donna poteva essere comunque un sempre utile riconoscimento ufficiale, poteva assicurarle migliori opportunità per la conclusione di un buon matrimonio, qualora fosse stata nubile³³⁸, o garantire a una madre un più solido prestigio per i figli³³⁹.

Alle donne si riservava insomma un ruolo ben preciso: quello di custodire le tradizioni familiari, non solo paterne, ma anche quelle del coniuge, come accadeva nel caso di vedove con figli minorenni.

Fuori da questi episodi specifici, l'interesse dimostrato per l'iscrizione delle componenti femminili di una linea nobile restava discontinuo e sporadico. Non è difficile reperire nei decreti di ammissione il suggerimento di aggiungere alla genealogia presentata anche i nomi delle sorelle dei comparenti³⁴⁰. Quando lo si faceva

³³⁷ Così ad esempio: Caterina del Pugliese, moglie di Lorenzo Buonaccorsi Perini, ultima ed unica superstite della famiglia del Pugliese (per la donna firmò il marito) (*ibid.*, 3, ins.22); Maria di Antonio Taddei, moglie del nobile cortonese il cavaliere Antonio Francesco Mancini, che chiese la descrizione nel numero del patriziato fiorentino per il suo casato nonostante fosse estinta nella sua linea maschile (*ibid.*, 17, ins.12); la marchesa Cecilia Della Croce, moglie del marchese Salimbene Bartolini Salimbeni, si trovò a chiedere il patriziato pisano per la sua famiglia nel 1804 proprio perché «il genitore dell'oratrice, dall'anno 1750 [...] fino all'epoca della di lui morte accaduta nell'anno 1769 [...], ritrovandosi privo di successione maschile, trascurò d'esibire le provanze di nobiltà di sua famiglia» (*ibid.*, 73, ins.6).

³³⁸ Non sono pochi i casi di madri o padri che chiedono la registrazione della propria famiglia per garantire il futuro di figlie già promesse spose e che avrebbero visto sciogliere quella promessa di matrimonio qualora non fossero state riconosciute nobili. Così, solo per fare qualche esempio, Elisabetta Bacci, ultima della sua famiglia, non avrebbe potuto sposare Stefano Gherardi, qualora il granduca non le avesse conferito diploma di nobiltà (*ibid.*, 44, ins.2); analogamente l'unica discendente di Antonio Moschi del Nente, la cui promessa di matrimonio da contrarre con il cavaliere stefaniano Luigi Ulivi era soggetta alla di lei ammissione alla classe nobile, altrimenti «rimarrebbe ineffettuato il matrimonio, giacché è molto verosimile - scriveva lo stesso Morelli nel 1779 - e coerente alle leggi che lo sposo della predetta, essendo insignito dell'abito di Santo Stefano, voglia contrarre matrimonio con persona nobile». Altra questione era però stabilire o meno, come acutamente osservava in quest'ultimo caso il Martelli, se l'ammissione per grazia di una famiglia poteva davvero evitare ogni pregiudizio ai figli ai fini dell'apprensione d'abito di Santo Stefano per giustizia, o se piuttosto non andasse contro il capitolo XIII, titolo XIII degli statuti dell'Ordine e addizioni seconde, numero 42 (*ibid.*, 20, ins.16 e *Statuti*, cit, pp.296-297).

³³⁹ Così le sorelle Quaratesi: Giulia Maria (moglie del senatore cavalier Jacopo dei conti Guidi), Maria Ginevra (vedova del bali Giovanni Battista Baldovini di Pisa), Lisabetta (vedova del senatore Orazio Strozzi) ed Ottavia (moglie del cavaliere Girolamo Baldelli di Cortona) chiesero di esser registrate col nome della propria famiglia nonostante fossero già descritte insieme ai mariti nella classe dei patrizi delle città di, rispettivamente, Volterra, Pisa, Firenze e Cortona. ASFi, *Deputazione*, 3, ins.25. In egual modo si comportarono le sorelle Pitti Gaddi: Maria Emanuela nei Martini e Maria Gaetana negli Antinori, in *ibid.*, ins.21.

³⁴⁰ Così, ad esempio, la deputazione consigliò Paolo Dazzi di far descrivere la sorella, sposata al cavalier Giovanni Antonio del Turco (*ibid.*, 9, ins.9 bis). Nel caso però del cavaliere Marco Papi, ammesso alla nobiltà fiorentina come investito di commenda di suo padronato nell'Ordine stefaniano, si osservò invece da parte del deputato Rucellai come «pare da avvertirsi se debba lasciarsi correre che egli nel suo albero mette due sorelle maritate in case nobili, le quali non influiscono in nulla sopra il suo titolo». Ciò parrebbe spiegarsi però col fatto che il titolo di nobiltà del Papi dipendesse esclusivamente dall'ammissione nell'Ordine.

In realtà, la deputazione ebbe modo di specificare esplicitamente l'obbligo di corredare i propri fascicoli con l'indicazione completa della parentela, donne comprese. L'unica eccezione prevista era per coloro che avessero già prodotto tali prove per essere ammessi per giustizia alla Religione stefaniana, in tal caso era sufficiente allegare le fedeli dei matrimoni contratti successivamente alla vestizione (in *ibid.*, 122, cc.37r-38v).

spontaneamente, era quasi sempre a seguito di un motivo particolare: il desiderio di entrare in un Ordine cavalleresco che richiedesse la riconosciuta nobiltà di madre e di ave³⁴¹; il lustro di aver contratto matrimonio con la figlia di un illustre rappresentante dell'aristocrazia cittadina³⁴², la necessità di un riconoscimento ufficiale per poter condurre la propria moglie (magari ricca, ma di natali plebei) nei luoghi riservati ai nobili³⁴³. Non mancarono infatti i casi in cui si volle ottenere dalla deputazione non il riconoscimento di una precedente nobiltà, bensì la dichiarazione di una nuova per la consorte o i figli di una sposa non aristocratica. A questo proposito è indicativo quanto avvenne in occasione del conferimento di diploma di grazia di nobiltà fiorentina che Ferdinando III concesse il 31 marzo 1792 a Carlotta Colon, figlia adottiva del cavalier Ippolito Venturi. Il Nelli non si fece scrupolo di esprimere il suo dissenso, deplorando che ormai si contavano nella sola Firenze, «con massima vergogna», più di sessanta famiglie nobili imparentatesi con «donne di ordinaria nascita ed anche vile e di poco buon nome, le quali contribuiranno all'indecente educazione de' loro figli, mancando di dar loro quei buoni insegnamenti e d'infonderli quelle massime d'onore delle quali non possono avere idea per non esser giammai regnate nella di loro famiglia». Qualora si fosse concesso lo *status* privilegiato alla piccola Carlotta, costei avrebbe potuto «intorbidare» la nobiltà del futuro marito³⁴⁴.

Ancora ragioni legate al prestigio familiare giustificavano la descrizione di quelle sorelle, figlie o altre parenti ammesse in convento, per l'implicita conferma dell'appartenenza al ceto privilegiato che da ciò si poteva dedurre. Lo stesso Peruzzi, in un biglietto indirizzato all'Antinori, aveva riconosciuto come «le più scrupolose in materia di purità di sangue onorato sono le monache, le quali mai non s'inducono, o almeno con grandissime fatiche, a ricevere nel numero, fino delle loro serviziali, persone

³⁴¹ Francesco Ieri chiese la descrizione al patriziato fiorentino dell'ava paterna Maria Francesca Scarlatti, in modo da far registrare l'appartenenza della donna alla famiglia del già riconosciuto patrizio Antonio Scarlatti, ottenendo così anche per sé un maggiore riconoscimento (*ibid.*, 4, ins.10). Il cavalier Tommaso Alliata Campiglia domandò invece che la madre, Maria Francesca del console Giovanni Giuliano Galeotti ed ultima rappresentante della sua linea, fosse descritta nel patriziato di Firenze, di Pisa e di Siena (*ibid.*, 69, ins.4).

³⁴² Solo per citare alcuni esempi: Tommaso di Simone Carducci chiese l'iscrizione al patriziato fiorentino per sé e per la sorella, essendo quest'ultima moglie del cavaliere Cosimo della prestigiosa famiglia Cocchi Donati del Fortuna (*ibid.*, 9, ins.3); Agnese di Tommaso Bucci ottenne il riconoscimento del patriziato fiorentino per richiesta del di lei figlio, Pandolfo Pannellini, il quale desiderava il riconoscimento della madre per poter vestire l'abito stefaniano per giustizia (*ibid.*, 66, ins.10); ancora per permettere l'ingresso nell'Ordine stefaniano del figlio, Marcantonio Gagnoni chiese il riconoscimento della nobiltà della famiglia della moglie Rosa di Giuseppe Batacchi (*ibid.*, 68, ins.4).

³⁴³ Benedetto Corsi supplicò il granduca di accordare alla consorte Eleonora Ducci la nobiltà personale, «acciò che possa essere ammessa in qualunque circostanza agli onori delle altre dame» (in *ibid.*, 69, ins.2).

³⁴⁴ Ippolito Venturi era senza eredi, chiedeva perciò di concedere la dignità di nobiltà fiorentina alla figlia adottiva Carlotta Colon, di otto anni. Il padre naturale della bambina, il chirurgo parigino Pietro Colon, era ancora vivente e si chiese anche il suo assenso prima di esaudire il desiderio del Venturi (*ibid.*, 66, ins.14).

di fama non buona»³⁴⁵. Era chiaro dunque il valore che tali ingressi venivano ad assumere ed ancor di più se si trattava di una monaca delle cavalleresse di S. Stefano, questa era infatti l'unica circostanza nella quale si allegava la fede d'ingresso nell'Ordine³⁴⁶, mentre per tutte le altre Religioni ci si limitava a ricordare genericamente il nome della ragazza vestita³⁴⁷.

Una parziale eccezione fu rappresentata dai lorenesi, perché alcuni di loro richiesero la descrizione nei libri d'oro non solo del proprio casato, ma anche di quello della moglie. Si noti però, non si trattava di inserire il nome della consorte all'interno del proprio fascicolo, ma proprio di riconoscere separatamente il casato della donna. La deputazione giudicò tale pretesa anomala e ritenne necessario eseguire un secondo processo di nobiltà, oppure si limitò a ricordare l'articolo XXXI della legge del 1750, in base al quale la moglie doveva considerarsi in ogni caso della stessa condizione del marito, almeno fino a che fosse perdurato il matrimonio legittimo, senza bisogno di ulteriori dichiarazioni³⁴⁸.

3. *Nobiltà povera.*

Quello della nobiltà povera è un fenomeno complesso e per molti aspetti già studiato dalla storiografia, ma merita comunque di essere considerato sulla base degli elementi emersi dalla fonte qui esaminata.

Il comportamento tenuto dalla deputazione nella valutazione della ricchezza dei componenti cambiò nel corso del tempo. La quasi totalità dei fascicoli comprende una più o meno accurata descrizione dello stato patrimoniale delle singole famiglie tramite fedeli di decime od estimi, copie di testamenti attestanti la titolarità o l'acquisizione di patrimoni, contratti di compra-vendita. Fin dai primi tempi di applicazione della legge i deputati si trovarono di fronte alla necessità di dare una valutazione precisa al disagio finanziario nel quale potevano trovarsi alcune famiglie nobili. Nel caso di Siena, che parve presentarsi come una delle realtà nobiliari toscane economicamente più disastrose, si arrivò ad escogitare una serie di provvedimenti per misurare l'entità del fenomeno. Ritenendo «inopportuno» ed «intasante» far descrivere dai componenti direttamente l'esatto elenco

³⁴⁵ Così l'ammissione al convento di San Dalmazio di Volterra (monastero tra i più distinti di quella città e dove si accoglievano le dame e le cittadine più qualificate) di Caterina di Piero Baldasserini, costituì per i nipoti della donna prova inequivocabile di nobiltà. *Ibid.*, 44, ins.3.

³⁴⁶ La documentazione al riguardo nel fondo esaminato non è sufficiente per costituire un campione rappresentativo, solo un riscontro diretto nell'archivio dell'Ordine stefaniano permetterebbe di quantificare la presenza delle nobili che vi furono monache.

³⁴⁷ A titolo di esempio, si rimanda alla fede d'apprensione d'abito presso il monastero della Santissima Concezione di Firenze di Livia Rilli, figlia dell'avvocato Raffaello, vestita col nome di Donna Placida Maria il 25 novembre 1668 in virtù di rescritto granducale di Ferdinando II (*ibid.*, 7, ins.9).

degli effetti posseduti, una soluzione iniziale consistette nel verificare l'entità dell'imposta familiare pagata sui beni e risalire così al reddito. Ben presto questo criterio si dimostrò inefficace e scarsamente affidabile per definire l'esatto ammontare del patrimonio, la deputazione stabilì perciò che qualora una famiglia risultasse pagare una tassa inferiore ai venticinque scudi, avrebbe dovuto allegare l'elenco completo degli effetti posseduti, con particolare riguardo a quelli eventualmente posti fuori dal granducato e alle abitazioni in Siena, entrambe le categorie esenti da censi³⁴⁹.

In seguito, quello di accludere una descrizione dei propri beni o di dedurre il valore sulla base della tassa pagata all'Estimo, divenne un'abitudine tra quanti chiesero la descrizione nei libri d'oro, fino a diventare quasi una regola tacita³⁵⁰. Quanto alle fedi dell'Estimo, ad esempio, quando a Volterra ci si trovò di fronte a registri lacunosi e poco attendibili, si provvide a surrogare tali documenti con la dichiarazione di quattro o più gentiluomini della città, dove apparisse attestato un tenore di vita del componente idoneo al suo rango e conforme a quello degli altri nobili volterrani³⁵¹.

Estremamente significativo fu il caso dei Canacci, che chiesero l'ammissione al patriziato fiorentino tra il 1770 e il 1771, poi ottenuta con difficoltà. Famiglia ufficialmente dichiarata «povera», attestava il pagamento di una tassa sui beni alla Decima per la misera cifra di sei scudi e basava il suo reddito su di uno stipendio di sessanta scudi annui per l'impiego di cittadino delle Porte della città di Firenze esercitato dal componente, «somma invero troppo tenue per sostenere con decoro il patriziato». Lo *status* nobiliario sembrava verosimilmente pregiudicato, oltretutto per l'impossibilità di dimostrare da parte dei Canacci in modo inequivocabile di aver contratto matrimoni solo con casate nobili. Eppure, giacché il supplicante era ormai sessantaquattrenne e privo di successione mascolina, lo stesso Pompeo Neri volle riconoscergli il rango desiderato al

³⁴⁸ Damiano de Meurers e Giuseppe Stefano de Poirot chiesero l'iscrizione alla nobiltà fiorentina delle famiglie della mogli, Brillié e Baur (*ibid.*, 20, ins.8 e ins. 24).

³⁴⁹ In una lettera della deputazione all'auditore generale di Siena del 19 febbraio 1753, si incaricava il funzionario di provvedere affinché quanti desideravano registrarsi nei libri d'oro certificassero il censo da loro pagato, «per l'effetto che trovandosene alcuna che non abbia la somma che richiede la legge a tutti i cittadini, possa la deputazione rappresentare a Sua Maestà Imperiale questa mancanza per sentire se non ostante la medesima voglia degnarsi di ordinare che siano descritte nella classe a loro conveniente, come è stato già praticato con quelle di questa città che si trovano in simil caso» (così in *ibid.*, 122, cc.27r-28r, ma altri documenti relativi a questo punto anche in *ibid.*, cc.28v-29v e 31r-v, in data 10 e 31 marzo 1753).

³⁵⁰ Né mancarono quanti, consci del proprio stato di indigenza, preferirono non presentarsi subito per la registrazione con la speranza di poter riacquisire in breve tempo un certo benessere economico. Fu il caso di Michelangelo Poltri: discendente da un altro Poltri, patrizio aretino e già ammesso molti anni prima nei libri d'oro, presentò la sua domanda di iscrizione solo con molto ritardo, quando l'eredità di gran parte del cospicuo patrimonio Tanucci aveva posto rimedio ad una situazione economica assai compromessa. Fu ammesso al patriziato di Arezzo con decreto del 29 aprile 1789, in ASFi, *Deputazione*, 64, ins.11.

³⁵¹ *Ibid.*, 44, ins.1.

solo scopo di «procurar le doti alle figliole»³⁵². Al di là del caso particolare, appare interessante una considerazione espressa in proposito dal Martelli, il quale, rivolgendosi alla deputazione di cui egli stesso faceva parte, sostenne la necessità che per ogni futura richiesta di patriziato in presenza di «tenue patrimonio», si operasse un controllo più accurato e soprattutto si verificasse che il componente e i suoi ascendenti non avessero mai esercitato Arti meccaniche, eventualità assai probabile per mere ragioni di sussistenza, ma che avrebbe reso inammissibili i nobili che le praticavano (a norma dell'articolo XXX della legge del 1750). Allo stesso modo si pronunciò anche un altro deputato, Giulio Rucellai, il quale aggiunse un succinto: «è vero che il patrimonio è assai piccolo, ma dubito che rispetto al patriziato e alla nobiltà non si sia guardato a questo punto, che per altro è di rilievo, e che se ne sieno passate egualmente se non più mancanti di patrimonio». Nessun bilancio consuntivo poteva essere più esplicito di questo.

Comunque non si mancò di avvertire il problema, come è dimostrato dall'impegno rivolto dalla deputazione stessa a verificare lo stato delle condizioni patrimoniali dei nobili toscani, premessa necessaria per stabilire eventuali criteri di intervento. Si iniziò da Firenze, tentando un primo sondaggio su quel patriziato³⁵³. Dopo aver constatato la gravità della situazione però, non si prescrisse alcun principio di massima, né si dettero norme generali alle quali attenersi. Il caso si ripeté nel 1789, quando, di fronte agli ennesimi componenti in difficoltà economiche, ci si trovò di nuovo a dover scrivere:

«avendo i fratelli Boscaini giustificato a sufficienza per ottenere la nobiltà, pare che le perplessità del senatore Nelli riguardi piuttosto la convenienza del buongoverno e se debbino o no moltiplicarsi le famiglie nobili, onde in questa veduta pare che si renda necessario implorare le sovrane determinazioni per sentire a qual somma devino ascendere i patrimoni di quelli che possino ammettersi al grado di nobiltà, ossivvero converrà fissare, se si può, qual somma crediamo conveniente e giusta per i nuovi nobili, per ottenere in seguito la sovrana approvazione»³⁵⁴.

Si trattava di stabilire un valore in base al quale fissare un criterio univoco, ma ancora una volta non lo si sancì, nell'impossibilità di definirlo.

³⁵² ASFi, *Deputazione*, 9, ins.2.

³⁵³ Un primo risultato fu accluso al fascicolo della famiglia Castellani, si tratta di un breve appunto intitolato «Nota delle famiglie fiorentine patrizie che non hanno la Decima di fiorini 10 (è da notarsi che non si può far di tutte, perché molte vengono con la fede del cavallierato)», in *ibid*, 5, n.int.16. Tra i patrizi che non raggiungevano quel livello minimo si ricordavano (secondo un ordine decrescente a partire dal meno povero): i fratelli Aldana, Giovanbattista e Alemanno Rossi, Giuseppe e Niccolò Scarlatti, Spinello Castellani, i fratelli Orlandi e i Tedaldi, i fratelli Mori Ubaldini, Bartolomeo Bartoli, gli Ubaldini da Gagliano, gli Stendardi, i fratelli Carnesecchi e i Roti, Giovanbattista Arrighi. Tra i nobili, si segnalavano i cavalieri Fabbreschi, Settimanni, D'Ambra, Tamburini e Salvatore Rossi.

³⁵⁴ *Ibid*, 64, ins.3. Decreto del 26 agosto 1789 riguardante l'ammissione alla nobiltà di Pisa di Salvatore Boscaini. Nonostante alcune perplessità, si ritenne che la famiglia Boscaini meritasse comunque di essere iscritta ai registri nobiliari, in quanto a Pisa vi erano altre famiglie, riconosciute nobili, con un patrimonio minore.

Solo tra la fine del Settecento ed i primissimi anni dell'Ottocento si tentò invece di trasformare quella generica tolleranza per l'esiguità patrimoniale in un provvedimento diverso, che tenesse conto delle difficoltà economiche in cui versava buona parte dei nobili toscani, ma anche attento alla rinnovata importanza che la ricchezza ormai rivestiva a tutti gli effetti. Così, quando la famiglia Lupi, che pure soddisfaceva ogni requisito previsto dalla legge per il riconoscimento del proprio patriziato, con l'unica eccezione della mancanza di un idoneo patrimonio, la deputazione scrisse nel 1794:

«la deputazione riconosce concorrere in essi gli estremi principali voluti per l'iscrizione al patriziato, ma siccome a' detti estremi deve unirsi l'altro dell'opulenza del patrimonio voluto dall'ordine espresso nella lettera della Real Segreteria di Stato del dì 28 ottobre 1794, perciò la deputazione, nel sospendere ogni proposizione rispetto all'ammissione di detta famiglia al godimento attuale dei primi onori, sarebbe di sentimento che potesse per un certo compimento di giustizia accordarsi loro una dichiarazione di nobiltà abituale, riservandone l'iscrizione allorquando fossero venuti in una fortuna migliore di quella che risulta dalle giustificazioni che in tal rapporto sono state prodotte».

Ma in seguito a questa rigida disposizione, non si ritenne comunque giusto parificare ai non nobili tutte quelle famiglie che prima del '94 «sarebbero state ascritte senza difficoltà malgrado la tenuità delle entrate e che alla discendenza provata di chi ha goduto il primo onore uniscano anche le nobili parentele e le civili professioni». I deputati Orlandini, Ginori, del Benino e Lessi proposero allora, il 26 maggio 1802, per le «famiglie che compite l'altre prove mancassero di quell'entrata che è necessaria» per assicurare una condizione di vita decorosa al proprio grado (questo limite era stato fissato nel '94 a mille scudi di rendita annua, poi si era raddoppiato a duemila già nel 1795)³⁵⁵, di essere autorizzati a rilasciare un certificato «sull'abilità al godimento di tutti gl'impieghi nobili»³⁵⁶.

È in ogni modo ancora oggi estremamente difficile individuare la causa principale della povertà nobiliare. Di sicuro l'assunzione di modelli stranieri, che imponevano l'ostentazione di comportamenti all'insegna dello sfarzo, aveva posto in pericolo anche i patrimoni più solidi. Le convenzioni sociali erano obblighi ai quali si doveva ubbidire nel modo più assoluto, cosicché il fenomeno dell'indebitamento finiva per colpire la stragrande maggioranza degli aristocratici dell'epoca³⁵⁷. A questo si aggiunga la tendenza all'aumento dei patrimoni dotali da conferire alle figlie, causata dalla contrazione quasi

³⁵⁵ *Ibid*, 69, ins.15, famiglia Vivarelli Fabbri.

³⁵⁶ *Ibid*, 71, ins.8, famiglia Lupi.

³⁵⁷ P.MALANIMA, *I Riccardi di Firenze*, op. cit., 222-232. A riprova di quanto fosse oramai grave ed endemico il problema, si ricorda come i deputati, accogliendo il consiglio dell'auditore fiscale senese, notificarono l'obbligo per i «debitori morosi» di assolvere ai propri debiti entro un mese, dopo di che sarebbero decaduti dal rango privilegiato (ASFI, *Deputazione*, 122, c.75r).

generale del ceto. Ciò raggiunse estremi tali da divenire il motivo principale del declino di una famiglia.

In un certo senso, acquisire la nobiltà poteva causare la rovina economica. I deputati ricordavano l'esempio della famiglia fiorentina Feroni, di certo destinata al disastro se non avesse potuto far affidamento su un patrimonio milionario, «essendo costata alla medesima la sola nobiltà più di scudi 150mila in meno di un secolo, con aver ricevute tenuissime doti da quelle nobili che si maritavano nella di loro casa e con avere profusi immensi tesori per quelle femmine della loro famiglia che si collocarono in matrimonio in case cospicue fiorentine»³⁵⁸.

Anche la stagnazione economica legata al reddito terriero ebbe effetti quanto mai deleteri, visto che gran parte dell'aristocrazia toscana basava ormai le proprie rendite sullo sfruttamento della terra. Dal XVII secolo l'agricoltura del granducato non lasciava ormai sperare sviluppi promettenti e il declino di intere regioni quali le Maremme senesi pareva ormai irreparabile³⁵⁹.

Un certo peso lo ebbe anche il divieto di esercitare le Arti vili. Persino la deputazione giunse a riconoscere un legame tra questo divieto e l'immiserimento nobiliare, e ciò spiegherebbe perché si scelse di ammettere non pochi soggetti nonostante esercitassero mestieri vili, finché alcuni deputati (Cellesi, Nelli e della Stufa), di fronte alla constatazione di una difficoltà tanto generalizzata³⁶⁰, avanzarono la proposta di riammettere l'esercizio di determinati mestieri.

Si scrivesse infatti al granduca nel luglio del 1789:

«Resta da osservare che nella Toscana, sia per la capitale, sia per le provincie, vi sono diverse famiglie nobili che posseggono sì tenue sostanza che appena gli somministrano da vivere scarsamente, ed alcune altre, attesa la di loro povertà, sono in stato di dover ricevere dei sussidi e delle limosine dei luoghi pii e si trovano sottoposte al disordine et all'inconveniente non solo a loro nocivo, quanto alla società, di mettere al mondo de' figli senza poterli educare per mancanza di assegnamenti.

Oltre a ciò, non convenendo loro, per il grado al quale sono ascritti, di esercitare alcune professioni vietate dalla vegliante legge di nobiltà, non possono avvantaggiarsi profittando della

³⁵⁸ *Ibid.*, 67, ins.7, fascicolo della famiglia Fieri Fierli.

³⁵⁹ Alcuni aspetti principali relativi alla conversione dei capitali nobiliari in investimenti fondiari sono descritti in P.VILLANI, *Feudalità, riforme, capitalismo agrario. Panorama di storia sociale italiana fra Sette e Ottocento*, Bari, Laterza, 1968, pp.114-125.

³⁶⁰ La nobiltà toscana, soprattutto nelle realtà periferiche, versava in condizioni davvero poco edificanti. Si ricorda l'ammissione alla nobiltà di San Sepolcro di Giovanni Lorenzo Goracci, nonostante non avesse presentato una documentazione conforme a quella richiesta per legge (attestava soltanto una residenza nel gonfalonierato di un ascendente di linea trasversale), proprio grazie al parere di uno dei deputati, con l'assenso degli altri, che così scrisse: «non difficolterei l'ammissione del postulante alla nobiltà nella circostanza specialmente che si tratta di città di confine, molto desolata per le ulteriori sofferte disgrazie, e di famiglia fornita di sufficiente patrimonio, che non si trae dalle fedi prodotte, ma che stragiudizialmente so, che ascende all'annua rendita di scudi 500 annui, e così è uno dei primi patrimoni della città» (ASF, *Deputazione*, 48, ins.112). Anche la nobiltà aretina si segnalò per le difficoltà economiche dei suoi rappresentanti, si veda soprattutto *ibid.*, 40, inss. 4, 5, 6, 7 e 8.

loro industria o con esercitare a minuto la mercatura o con fare un mestiere mediante il quale potrebbero migliorare la di loro sorte e vivere meno infelicamente.

Per togliere di mezzo questi inconvenienti, gioverà generalmente alle famiglie nobili povere promuovere pro del Pubblico l'industria e il commercio, e [...] proporremmo umilmente a Vostra Altezza Reale di concedere con reale motuproprio a tutti quei gentiluomini toscani che ne faranno istanza (a facoltà di poter spontaneamente far sospendere la nobiltà loro e de loro discendenti ad effetto di poter esercitare la mercatura a minuto, o quelle arti o professioni vietate dalla legge con la permissione però di riassumere la nobiltà ai pubblici registri tutte le volte che con la loro industria avranno formato un patrimonio sufficiente a mantenersi con quel lustro e decoro che si conviene al loro grado»³⁶¹.

La proposta venne immediatamente accolta dal sovrano con rescritto del 25 luglio e il provvedimento reso esecutivo nel giro di breve tempo³⁶².

Sulla base di un confronto con altre realtà analoghe³⁶³ si può identificare un *iter* comune a quanti videro estinguersi le proprie ricchezze: in genere questi nobili impoveriti tendevano a decadere velocemente dalla dignità minima richiesta dal proprio *status*, finendo per corrompere l'intera prosapia con la stipula di matrimoni con donne di rango inferiore, quando non addirittura plebee. Per difendere la classe nobiliare da tale rischio, che sembrò essere il più diffuso, la deputazione fu sempre vigile, dimostrandosi spesso più intransigente del solito in merito all'esame dei legami parentali.

Per risolvere il problema della nobiltà povera, si mosse persino il governo centrale, non negando quasi mai impieghi nella pubblica amministrazione o sussidi e sovvenzioni a chi si trovasse in serie difficoltà. La risposta maggiore venne però da una miriade di strutture assistenziali, i cui organi direttivi erano monopolizzati dalle principali famiglie aristocratiche. Oltre all'innegabile ruolo politico di questi enti, partecipare alla loro gestione significava avere il controllo sulla distribuzione di cospicue quantità di ricchezza³⁶⁴, garantendo eventuale soccorso finanziario ad amici, parenti o comunque membri di un *entourage*. Si praticava insomma una sorta di tutela nei confronti di nobili più sfortunati e bisognosi, non diversamente da come si faceva per un ramo povero della propria casata all'interno dei meccanismi di una consorterìa³⁶⁵. Non solo, soprattutto in

³⁶¹ *Ibid.*, 122, cc.144v-148v. La deputazione al granduca, il 17 luglio 1789. Si veda anche la disposizione con la quale si prevedeva la possibilità per i nobili di esercitare la professione di cancelliere e notaio civile, ma non di procuratore, sempre su proposta avanzata dai deputati Cellesi, Nelli e della Stufa in data 24 settembre 1790, in *ibid.*, cc.159r-160r.

³⁶² *Ibid.*, 122, cc.149r-150v.

³⁶³ C.BITOSSI, «*La Repubblica è vecchia*». *Patriziato e governo a Genova nel secondo settecento*, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1995, pp.359-420.

³⁶⁴ Un esempio significativo è fornito dall'ospedale dei mendicanti di Firenze, i cui incarichi di depositario generale e provveditore dell'Abbondanza furono sempre ricoperti da rappresentanti di famiglie di primo piano, quali i Capponi, gli Antinori, i Salviati e gli Strozzi, ma anche i Riccardi, i Gherardi, i Guadagni ed i Frescobaldi, solo per citare alcuni dei nomi più ricorrenti. D.LOMBARDI, *Povertà maschile, povertà femminile. L'ospedale dei mendicanti nella Firenze dei Medici*, Bologna, Il Mulino, 1988, pp.37-38.

³⁶⁵ S.RUSSO, *Potere pubblico e carità privata. L'assistenza ai poveri a Lucca tra XVI e XVII secolo*, in «Società e storia», n.23 (1984), pp.45-80 e in particolare p.65. Quanto alle dinamiche di tutela dei nobili decaduti da parte degli altri nobili, nel tentativo di difendere lo *status*, in una sorta di immobilità che proteggesse dalla mobilità tanto

ambito locale, istituzioni come quella della Pia Casa della Misericordia di Pisa, o di altri luoghi pii e dei Monti di pietà, riuscirono a ritagliarsi un discreto margine di autonomia e finirono per esercitare un'influenza spesso maggiore delle prime residenze cittadine, gravate ormai queste ultime, dalle forti ingerenze da Firenze e in grado di conferire ormai soltanto un prestigio meramente onorifico e gli emolumenti correlati alla carica³⁶⁶.

L'emergenza sociale di una nobiltà sopraffatta dai debiti dovette assumere dimensioni particolarmente allarmanti, se ne ritroviamo precise testimonianze anche nei regolamenti della Religione stefaniana. Il Capitolo Generale aveva conferito fin dal 1695 al presidente dell'Ordine la facoltà di dare in amministrazione le commende di padronato dei cavalieri che si trovassero economicamente più compromessi, ma si doveva farsi carico delle loro sorti, assegnando un congruo ammontare annuo per il mantenimento del cavaliere e destinando l'intera rendita residua all'estinzione dei debiti³⁶⁷. Il motuproprio emanato il 3 maggio 1753 limitò invece la possibilità di erezione di commende, riservandola soltanto a chi fosse stato un gentiluomo capace di vestire l'abito per giustizia. L'aspirante commendatore doveva anche dimostrare una entrata annua di almeno 300 scudi³⁶⁸. Non a caso, si giustificò la necessità di un reddito minimo proprio «perché, essendo oltremodo cresciuto il gusto ed il lusso nel vivere e nel vestire, conveniva perciò che [i cavalieri] fossero forniti di quelle maggiori entrate che nei passati tempi potevano essere facilmente superflue»³⁶⁹.

Resta comunque da quantificare l'entità esatta di questa povertà; se si trattasse cioè davvero di indigenza o piuttosto solo della percezione culturale di quanti non potevano più permettersi tenori di vita oggettivamente insostenibili. I dati fiscali, così come le suppliche al sovrano per l'ottenimento di sussidi o di impieghi, permettono solamente mere ipotesi in grado di fornire una risposta esauriente, lasciando aperta la questione per ulteriori studi sui patrimoni familiari³⁷⁰ ed i registri di contabilità³⁷¹.

ascendente quanto discendente, si cfr. G.RICCI, *Povertà, vergogna e povertà vergognosa*, in «Società e Storia», n.5 (1979), pp.305-337.

³⁶⁶ M.LUZZATI, *La classe dirigente di Pisa nel secolo XVI*, cit., p.457 ed E.FASANO GUARINI, *Le istituzioni*, in *Livorno e Pisa: due città e un territorio nella politica dei Medici*, Pisa, Nistri-Lischi e Pacini, 1980, pp.31-42 e in particolare p.33.

³⁶⁷ ASPi, *Ordine di S.Stefano*, 5785, c.50v.

³⁶⁸ ASFi, *Reggenza*, 832, cc.139-150. Si ricorda che questo requisito dei 300 scudi di entrata annua dovette risultare piuttosto gravoso per l'epoca, non mancarono infatti suppliche sollevate anche dal Consiglio dell'Ordine stefaniano per moderarlo. La risposta granducale precisò, al contrario, che tale reddito fosse da intendersi persino oltre all'eventuale rendita garantita dalla commenda.

³⁶⁹ ASPi, *Ordine S.Stefano*, 5786, cc.98r-103r.

³⁷⁰ Per fornire solo una indicazione di alcuni degli studi finora condotti sulla storia dei patrimoni nobiliari toscani, si ricordano: A.MORONI, *Le ricchezze dei Corsini. Struttura patrimoniale e vicende familiari fra Sette e Ottocento*, in «Società e storia», (1986), pp.255-291; J.G.DA SILVA, *Au XVIIe siècle: la stratégie du capital Florentin*, in «Annales E.S.C.», n.3 (1964), pp.480-491; M.CARMONA, *Aspects du capitalisme toscan aux XVIe et XVIIe siècles: les sociétés en commandite à Florence et à Lucques*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», 1964, pp.81-108.

4. *Le altre prove di nobiltà non previste dalla legge.*

Se la legge del 1750 aveva voluto rifarsi quanto più possibile alle modalità di riconoscimento già proprie delle nobiltà locali, per quanto alla luce della superiore sanzione sovrana, furono invece numerosi gli attestati, le fedi pubbliche e gli altri tipi di riconoscimenti simbolici, ma che non erano stati previsti. Questo scarto è sintomatico non solo della variegata casistica presente nel granducato in materia di dignità nobiliare, ma è anche indice della distanza del legislatore dalla realtà che aveva voluto disciplinare. Del resto, se la «legge per regolamento della nobiltà» era stata creata per rimediare a una situazione di totale vuoto legislativo, ciò non significava che l'aristocrazia toscana non avesse già tradizionalmente consolidato una percezione di sé e della propria identità sociale. Non solo, la permanenza di elementi appartenenti ad epoche ormai passate testimoniava quanto essi fossero radicati nella mentalità nobiliare quali veri e propri *status symbol*, a dispetto del mutare delle condizioni storiche e politiche³⁷².

Gli esempi in questo senso potrebbero essere molti, ma uno dei più significativi è legato alla titolarità della cittadinanza fiorentina. Si conferiva fin dai tempi della Repubblica ad antichi casati di nobiltà feudale residenti in zone limitrofe alla capitale: si voleva onorarli dei privilegi dei fiorentini, nell'ambito di una politica di reciproco rispetto e fedeltà³⁷³.

Il fenomeno aveva assunto una valenza particolare sotto il duca Cosimo I. Questi infatti, nel 1555, periodo tra i più difficili per l'affermazione del suo dominio, aveva concesso la cittadinanza fiorentina alle famiglie toscane più influenti e che lo avevano sostenuto durante la guerra di Siena. Si distribuirono così un certo numero di privilegi, consistenti nel diritto di godere di tutti gli uffici, onori e prerogative degli originari cittadini fiorentini, senza alcun aggravio di Decima sopra i propri beni o altro tipo di tassazione. Dopo quella data la concessione della cittadinanza divenne lo stratagemma

³⁷¹ Uno studio esemplare è stato fornito da Di Simplicio. Sulla base di un'analisi delle modalità di distribuzione delle borse di studio erogate da un ente di beneficenza a nobili poveri per consentirgli il compimento degli studi universitari, l'autore delinea una panoramica del periodo 1633-1690 della situazione senese; O. DI SIMPLICIO, *Sulla «nobiltà povera» a Siena nel Seicento*, in «Buletтино senese di storia patria», LXXXVIII (1981), pp.71-94.

³⁷² Come dimostra uno studio della Benadusi su Poppi, le strutture di potere delle oligarchie locali appaiono strettamente connesse con le strategie matrimoniali ed economiche, con i legami di parentela e clientelari; G.BENADUSI, *A provincial Elite in early modern Tuscany. Family and power in the creation of the State*, Baltimore-London, The Johns Hopkins University Press, 1996 e in particolare le pp.97-134 e 163-188.

³⁷³ Così, ad esempio, il conte Lazzaro della famiglia Barbolani, signore del feudo nobile di Montauto, fu ammesso alla cittadinanza fiorentina dal 1385, benché dimorasse ad Arezzo (*ibid.*, 1, ins.6).

con il quale la dinastia regnante stringeva accordi ed alleanze con i casati maggiormente influenti ed indisciplinati, cercando di farseli così alleati³⁷⁴.

Accennare a fatti tanto remoti è fondamentale per capire perché gli esponenti principali del patriziato toscano di metà Settecento si fregiassero con tanto orgoglio di questo titolo, senza timore di vederlo confuso con l'altra cittadinanza, quella di rango inferiore prerogativa del ceto della «*bourgeoise*» - per citare Richecourt - e disciplinata anch'essa dalla legge del 1750. Non solo, qualora una famiglia avesse dovuto trasferirsi in un piccolo centro periferico o del contado, diveniva ancor più importante dimostrare l'antico possesso della cittadinanza fiorentina, perché assicurava l'ingresso nel ceto nobiliare della capitale nonostante la mancanza del domicilio³⁷⁵.

Nel 1762 fu presentata alla deputazione la richiesta di alcuni volterrani che supplicavano grazia al granduca di succedere nella titolarità della cittadinanza fiorentina al posto di un'altra famiglia volterrana, quella dei Minucci, estintasi di recente. Il diritto alla surroga era una delle possibilità lasciate alle città dalle concessioni del 1555, le quali erano rimaste in vigore fino alla promulgazione della legge del 1750, per venire abrogate da quest'ultima³⁷⁶. Ma un motuproprio sovrano del 1761 aveva di nuovo reso efficace quel privilegio e, alla prima occasione utile, se ne era richiesta la revivescenza. I deputati avevano allora provveduto ad informarsi presso i ministri delle Decime granducali e del tribunale delle Tratte per sapere se un tale tipo di surroga fosse ancora ammissibile o se piuttosto fosse di qualche pregiudizio alla cassa delle Decime, soprattutto in riferimento all'esenzione fiscale riservata ai beneficiati. I ministri delle Tratte avevano confermato come fosse sempre stata tradizionalmente accolta la richiesta della surroga, anzi i Medici avevano esteso tale privilegio a molti altri casati (ma particolarmente numerosi erano stati

³⁷⁴ Il conferimento della cittadinanza rappresentava molto di più di un mero titolo onorifico, non solo perché dava la possibilità di risiedere nelle cariche politicamente rilevanti di Firenze, ma soprattutto perché costituiva un segno di distinzione importante nei confronti degli altri nobili a livello locale. In tal modo il Medici intese legare a sé i casati più influenti delle aristocrazie periferiche, rendendoli in tal modo i «garanti occulti della stabilità del regime». L.GAI, *Centro e periferia: Pistoia nell'orbita fiorentina durante il '500* in *Pistoia: una città nello Stato mediceo*, Pistoia, Edizioni del Comune di Pistoia, 1980, pp.58-59.

³⁷⁵ Per dimostrare il possesso della cittadinanza fiorentina, in mancanza di un documento ufficiale in grado di attestarlo, era sufficiente provare di essersi imparentati con famiglie fiorentine, di possedere beni immobili a Firenze (soprattutto se si risiedeva altrove) o, meglio ancora, sepolcri appartenenti al casato posti nelle principali chiese fiorentine. Per la famiglia Buonaparte, ad esempio, i deputati ritennero prova sufficiente della titolarità della cittadinanza fiorentina, nonostante i componenti vivessero già da molto tempo a San Miniato (dove si erano trasferiti, a loro dire, per motivi politici, come ghibellini), l'aver contratto matrimoni con alcune principali casate fiorentine, il possesso di una casa in Firenze (venduta peraltro dal padre del componente) e di sepolcri familiari nelle chiese di Santa Croce e della Santissima Annunziata (ASFi, *Deputazione*, 1, ins.17).

³⁷⁶ I volterrani che avevano fatto richiesta di grazia furono: Pier Lorenzo Falconcini, patrizio volterrano, con i suoi fratelli; Lino Salvetti, uno degli assessori degli Otto, membro di una famiglia ammessa alla classe della nobiltà; Giovanni Francesco Pagnini. *Ibid.*, 115, cc.n.n.

a Pisa³⁷⁷ e a Pistoia). Anche il parere dei ministri delle Decime fu positivo, né si credeva potesse derivarne alcun aggravio o perdita economica. Quindi, purché i soggetti investiti possedessero un patrimonio sufficiente (tale da dover pagare alle rispettive Comunità 6 fiorini di tassa, secondo quanto stabilito dalla legge 1750 nel trentaquattresimo articolo), la richiesta di grazia si ritenne esaudibile³⁷⁸.

Un qualche rilievo fu riconosciuto anche ad aspetti più particolari, come la partecipazione al «nobile gioco del calcio», talvolta persino il Peruzzi, segretario incaricato di stilare il decreto di ammissione, lo incluse con gli altri titoli a giustificazione del riconoscimento di idoneità dei componenti. Si trattava di una versione rinascimentale del moderno calcio. Il gioco era riservato esclusivamente ai giovani rampolli delle famiglie più nobili, di età compresa tra i 18 e i 45 anni, mentre l'intera città veniva coinvolta in una grandiosa cerimonia che precedeva la partita vera e propria³⁷⁹. Per quanto al tempo dell'arrivo dei Lorena tale gioco fosse da qualche tempo caduto in disuso, il suo prestigio almeno di tipo cerimoniale apparve confermato dal fatto che fu organizzato in occasione della prima ed ultima venuta di Francesco Stefano a Firenze³⁸⁰.

Meno pittoreschi, ma frequentemente reperibili e più significativi per il loro contenuto, sono tutta una serie di documenti, in qualche modo simili, quali gli atti di vendita di castelli o signorie ove il casato in esame avesse esercitato diritti d'imperio feudali³⁸¹, la

³⁷⁷ a causa dell'eccessivo numero di grazie di questo tipo, a Pisa fu persino necessario modificare la procedura d'imborsazione al priorato per coloro che, non pisani, ne possedessero la cittadinanza. Questa riforma, introdotta nel 1710, prevedeva che chiunque fosse stato creato cittadino pisano, non avrebbe potuto aspirare al priorato se non dopo una residenza ventennale in città e a patto di possedere requisiti necessari per svolgere tale incarico. Altrimenti, per risiedere prima di detto termine, si dovevano depositare «cento doppie» al Monte Pio di Pisa (somma che sarebbe servita, per metà, al Comune come contributo per l'esame di idoneità al quale i Riformatori sottoponevano l'aspirante priore, mentre l'altra metà restava a disposizione dei priori). Sulla base di questa disposizione del 1710, la Comunità pisana pretese il versamento delle «cento doppie» anche da tutti coloro che la deputazione sopra la nobiltà e la cittadinanza reputava idonei alla registrazione nei libri d'oro della città: «E l'ammissione del medesimo - si diceva infatti in occasione della descrizione al libro della nobiltà pisana della famiglia Granucci di Lucca - alla nobiltà pisana, per quanto costa al magistrato loro, non può pregiudicare al buon ordine di questa città, ponendo però in considerazione della deputazione medesima, che questa Comunità di Pisa ha il diritto di esigere che quelli che sono ascritti alla nobiltà suddetta ed ammessi al godimento dell'onore del priorato, un tassa di cento doppie valutata lire duemila fiorentine, quali vengono erogate in beneficio di questo Pubblico et in diminuzione delle gravezze che annualmente s'impongono sopra l'Estimo, giacché la detta Comunità non ha entrate sufficienti per supplire alle spese che occorrono». Si veda *Ibid.*, 30, inss.6 e 14.

³⁷⁸ Rescritto di accoglimento del 17 maggio 1764, controfirmato dal marchese Botta Adorno (*ibid.*, 115, cc.n.n.). In seguito, venne accolta anche la richiesta del capitano Antonio Mordini di Barga, nobile pisano, di succedere nel privilegio della cittadinanza ad Angelo Angeli di Barga, morto senza discendenti nel 1767.

³⁷⁹ Cfr. W.HEYWOOD, *Palio and Ponte: an account of the sports of central Italy from the age of Dante to the XXth century*, Londra, 1904.

³⁸⁰ Tra quanti allegarono la nomina di un ascendente ad alfiere del nobile gioco del calcio o di avervi partecipato, si ricordano: la famiglia di Angiolo Galli (ASFi, *Deputazione*, 10, inss.2 e 4); i Brandolini e i Mazza, patrizi fiorentini (in *ibid.*, 5, ins.10 e *ibid.*, 10, ins.9); i Fabbri e gli Stiozzi (in *ibid.*, 19, ins.5 e 21, ins.13).

³⁸¹ *Ibid.*, 9, ins.18, la famiglia Franzesi, descritta fra le «grandi, magnate e potenti» di Firenze, aveva venduto alla Repubblica fiorentina nel 1361 il castello di Staggia, «signoria con mero e misto imperio», per diciottomila fiorini d'oro.

stipula di contratti di accomandigia con la Repubblica fiorentina³⁸², i diritti di giuspatronato su benefici ecclesiastici³⁸³, la partecipazione alla fondazione di cappelle o di chiese. Si tratta di un complesso di aspetti finalizzati alla perpetuazione del nome familiare ed a palesarne l'appartenenza al ceto dominante locale, rivendicando per altro un ruolo anche nella sfera religiosa, oltre che civile, della vita dei propri concittadini³⁸⁴. Si rendono così visibili le tracce della presenza a livello periferico di casati, pure stabilitisi nella capitale (o comunque in città) in epoche successive, ma che continuavano a mantenere stretti contatti con le località di origine. Un tale carattere è stato confermato anche dall'analisi delle tavole genealogiche, rivelando queste una stretta interdipendenza tra le maggiori famiglie fiorentine e quelle stanziati nel contado, nel distretto della città, o nelle altre città granducali³⁸⁵.

Vi sono poi i titoli tesi a testimoniare riconoscimenti simbolici ricevuti dalla corte o dal ceto aristocratico stesso, riconducibili al trattamento *more nobilium*. Potevano essere inviti a feste e a ricevimenti riservati ai nobili, il possesso di un palchetto a teatro, la partecipazione a cerimonie particolari. Oppure si ricordavano il conferimento di abiti e doni a titolo di dote da parte di enti particolari (quali la venerabile Compagnia di Gesù posta in Santa Croce a Firenze, che assegnava ogni anno un certo numero di doti esclusivamente alle fanciulle che avessero dimostrato la propria qualità di gentildonne³⁸⁶) o da parte delle granduchesse medicee³⁸⁷. Così pure valevano lettere da principi o principesse³⁸⁸, o infine persino l'annoverare un proprio antenato nominato nella Divina Commedia dantesca³⁸⁹.

³⁸² *Ibid.*, 3, ins.2 bis, la famiglia Malevolti del Benino presentò copia di un decreto del Magistrato Supremo nel quale veniva indicata la concessione di privilegi da parte della Repubblica fiorentina agli avi del comparente, nell'atto della stipula di certe capitolarioni del 1390.

³⁸³ L'aspirazione ad essere titolari di un giuspatronato ecclesiastico fu particolarmente diffusa nel corso del XV secolo e per buona parte del XVI. Solo per citare alcune delle famiglie più note che fecero propria questa particolare forma di affermazione del potere, si ricordano: i Medici, i Capponi, gli Strozzi, i Rucellai, i Giugni, i Canigiani, i Minerbetti, i Venturi, i Leoni, i Pazzi e i Cattani da Castiglione. R.BIZZOCCHI, *Patronato politico e giuspadronati ecclesiastici: il caso fiorentino*, in «Ricerche storiche», XV (1985), pp.95-106.

³⁸⁴ A.SPAGNOLETTI, *Forme di autocoscienza e vita nobiliare*, cit., pp.57-61.

³⁸⁵ J.C.WAQUET, *Solidariétés personnelles et pouvoir aristocratique a Florence aux XVII^e et XVIII^e siècles*, in «Ricerche storiche», XV, (1985), pp 107-119.

³⁸⁶ La famiglia Cavalloni ricordava Anna Maria Teresa di Ignazio Cavalloni, che ricevette questa dote dalla Compagnia di Gesù (poi erogata nel 1722 al monastero di San Donato in Polverosa, dove la ragazza si fece monaca) e così pure le due sorelle Maria Maddalena (morta senza che la dote fosse corrisposta) e Laura Lisabetta di Francesco (che entrò nel monastero della Serenissima Trinità di Modigliana, nel 1689). ASFi, *Deputazione*, 2, ins. 7.

³⁸⁷ Ad esempio, i mille scudi in donativi ed abiti che l'Elettrice Palatina Anna Maria Medici conferì a Lucrezia di Ugo della Gherardesca in occasione delle nozze di quest'ultima con il marchese Ruberto Capponi, nel giugno 1729 (*ibid.*, 2, ins.3 secondo).

³⁸⁸ La famiglia Lenzoni esibiva ai deputati la lettera che la granduchessa Cristina di Lorena aveva inviato nel 1613 ad Olimpia degli Albizi Lenzoni per consolarla della morte del marito, caduto in una battaglia contro il Turco (*ibid.*, 10, ins.8).

³⁸⁹ La famiglia Mori Ubaldini ricordava come l'antenato Fazio fosse stato nominato nel canto XVI del Paradiso di Dante Alighieri (*ibid.*, 10, ins.15).

Un certo prestigio era riconosciuto anche all'ammissione all'Accademia dei nobili di Firenze³⁹⁰. Eretta sotto la protezione del granduca Ferdinando il 15 maggio 1689, questa accademia fu sempre molto di più di un semplice istituto di educazione riservato a giovani privilegiati, ma assunse il ruolo di «uno spazio sociale ideale, una specie d'utopia della civiltà aristocratica»³⁹¹. Era stata soppressa significativamente nel 1739, nell'ambito di quel tentativo della Reggenza di instaurare al suo posto una nuova accademia di Nancy che non incontrò alcun successo presso i fiorentini³⁹².

Una funzione di tutt'altro tenore venne svolta dal Casino dei nobili. Fino a che punto l'ammissione al Casino fosse percepita come simbolo di distinzione di classe lo dimostrò l'episodio capitato a Tommaso Palei nel 1759. Questo nobile cortonese scatenò infatti un vero putiferio contro la disposizione prevista dal regolamento del Casino nobile cortonese che riservava l'ingresso alle gentildonne, escludendo quindi sua moglie, che non era nobile. Né fu possibile intervenire in alcun modo, nonostante la legge del 1750 avesse altrimenti disciplinato quanto alla condizione sociale delle consorti dei nobili e malgrado le pressioni dei deputati a favore del Palei³⁹³. L'episodio non dovette restare isolato, se si giunse persino ad un esplicito motuproprio di Pietro Leopoldo nel 1774, in base al quale si disponeva l'ammissione alle «conversazioni del Casino dei nobili» solo donne che potessero provare la nobiltà della famiglia di origine e di quella del marito³⁹⁴.

³⁹⁰ Tra gli altri, allegarono la fede di ammissione all'Accademia dei nobili la famiglia Galli (*ibid.*, 10, ins.3); il conte Pier Giovanni Federighi (*ibid.*, 9, ins.11) e la famiglia Grazzini (*ibid.*, 68, 13).

³⁹¹ Un dettagliato studio su quest'istituto, come sullo stato delle fonti d'archivio e bibliografiche sull'argomento, si trova in J.BOUTIER, *L'«Accademia dei nobili di Firenze». Sociabilità ed educazione dei giovani nobili negli anni di Cosimo III*, in AA.VV., *La Toscana nell'età di Cosimo III*, cit., pp.205-224.

³⁹² Una nuova fondazione dell'Accademia si ebbe per iniziativa dei nobili fiorentini nel 1761, ma l'iniziativa non incontrò alcuna fortuna e l'istituto chiuse dopo pochi anni, nel 1773.

³⁹³ Tommaso Palei aveva sposato, il 22 ottobre 1744, Maria Rosa del capitano Antonio Lorenzo Brunacci, cittadina fiorentina. I deputati del Casino nobile di Cortona, rappresentanti dell'Istituto, accolsero il Palei, ma rifiutarono di ammettere la donna, nonostante che la legge del 1750 sancisse il principio *mulier sequitur conditionem viri*. Il Pandolfini, chiamato in causa dal Palei, il 19 ottobre 1758 aveva rimandato la questione al giudizio del commissario locale, Tommaso Minucci. Quest'ultimo, il 31 ottobre, riferì le ragioni avanzate dai deputati del Casino, i quali avevano agito in conformità di quanto stabilito nei capitoli dell'Istituto approvati da Cosimo III nel 1718, dove si prevedeva l'ammissione esclusivamente di persone nobili. La legge del 1750, secondo l'interpretazione di quei deputati, disponeva nel paragrafo XXXI come il nobile o patrizio non avesse alcun pregiudizio di *status* qualora avesse contratto matrimonio con donna ignobile, ma non stabiliva nulla riguardo al grado onorifico di quest'ultima, quindi non si poteva accampare alcun diritto della Brunacci. Il Pandolfini, in data 9 novembre, aveva allora presentato il caso alla deputazione sopra la nobiltà ed essa aveva confermato i diritti del Palei (e, indirettamente, la superiore autorità della legge): «siccome, ostante il matrimonio, la moglie si deve stimare della condizione del marito, così debbano godere ugualmente delle stesse onorificenze». Ma tale parere non fu risolutivo e, nel luglio del 1759, la deputazione, su incarico del Pandolfini, fu chiamata a verificare l'esistenza di casi analoghi cui richiamarsi dal 1718 e il 1750. Sulla base di quanto emerso, i deputati dovettero ammettere che nelle precedenti riunioni del Casino fossero intervenute solamente dame nobili per nascita, mentre nel 1757 era già stata respinta la richiesta del nobile Pietro Janciani di ammettere la consorte non nobile. Di fronte a questi fatti, il rescritto del 30 agosto 1759, controfirmato dal marchese Botta Adorno, dovette piegarsi alla volontà dei rappresentanti del Casino, pronunciandosi con un laconico: «Si osservi il solito». ASFi, *Deputazione*, 114, ins.121.

³⁹⁴ ASFi, *Deputazione*, 140, ins.36. Si tratta della supplica di Teresa Passerini negli Orsi di essere ammessa al Casino nobile.

Evidentemente, ancora nella seconda metà del XVIII secolo, si tentava così di difendere l'onorabilità dello *status* nobiliare dalle pretese sempre più pressanti dei *parvenus*. Del resto, una conferma in questo senso è fornita da analoghe riflessioni, compiute in sede di Reggenza, quanto all'opportunità o meno di ammettere al Casino dei nobili pisano i facoltosi, ma di certo non aristocratici, negozianti livornesi, seppur ad esclusione di quelli che stavano «a bottega»³⁹⁵.

Di tutt'altro riguardo era poi l'articolo decimo dell'istruzione alla legge del 1750, che aveva disposto come l'attestato di essere stati compresi tra i «grandi e magnati» (denominazione a seguito della quale non si poteva risiedere, seppur squittinati, nelle maggiori cariche pubbliche³⁹⁶), avrebbe equivalso alla prova delle residenze, e quindi di nobiltà generosa. Da questa pur logica disposizione, conseguì che quanti avessero da giustificare più o meno prolungati periodi di assenza dall'esercizio attivo del potere politico, finirono per dimostrare (o tentarono di farlo) la propria discendenza da antichi casati esclusi dalla vita pubblica in età comunale, dai quali magari si erano ormai da secoli separati, spesso assumendo persino un altro patronimico³⁹⁷, in modo da sfruttare quel remoto stipite a proprio favore e talvolta riscattandosi così da anni di oblio e decadenza.

³⁹⁵ ASFi, *Reggenza*, 781, ins.10, cc.n.n. Ma su questi temi si veda A.ADDOBATI, *Il Casino dei nobili e il disciplinamento delle aristocrazie toscane nel XVIII secolo*, in «Bollettino Storico Pisano», LXII (1993), pp.277-308. Alcune notizie curiose in A.PANAJIA, *Il Casino dei Nobili. Famiglie illustri, viaggiatori, mondanità a Pisa tra Sette e Ottocento*, Pisa, ETS, 1996.

³⁹⁶ Particolarmente complesse e meritevoli di ben maggiori approfondimenti di quanto mi sia possibile fare qui, furono le vicende all'origine dello scontro, nella Firenze del XIII secolo, tra i «magnati» (una settantina di famiglie di spicco e particolare prestigio sociale ed economico) ed il Popolo. L'insieme di leggi e disposizioni che, a partire dagli anni Ottanta del Duecento e per circa un ventennio, impedirono la partecipazione alla vita politica delle più potenti casate cittadine, è stato oggetto dell'ancora esemplare saggio di G.SALVEMINI, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, Torino, Einaudi, 1960. Per altri versi interessante, soprattutto circa le relazioni che intercorsero tra le famiglie magnatizie (con particolare attenzione per gli aspetti sociali e culturali) è fornito da C.LANSING, *The florentine Magnates. Lineage and Faction in a Medieval Commune*, Princeton (New Jersey), Princeton University Press, 1991 e soprattutto le pp.145-211. Si rimanda però anche a G.MASI, *Il popolo a Firenze alla fine del Duecento*, in «Archivio giuridico», n.99 (1928), pp.86-100; N.RUBINSTEIN, *La lotta contro i magnati in Firenze*, Firenze, La Nuova Italia, 1939; M.B.BECKER, *A study in Political Failure: The Florentine Magnates, 1280-1343*, in «Mediaeval Studies», XXVII (1965), pp.246-308; D.CAVALCA, *Il ceto magnatizio a Firenze dopo gli Ordinamenti di Giustizia*, in «Rivista di storia del diritto italiano», nn.40-41 (1967-68), pp.85-132; P.RACINE, *Le 'popolo', groupe sociale ou groupe de pression?*, in «Nuova rivista storica», LXXIII, nn.1-2 (gennaio - aprile 1989), pp.135-150.

³⁹⁷ Ottavio Mannelli Galilei allegò fede del 1361 dalla quale appariva come alcuni della famiglia Mannelli «essendo dei Grandi e Magnati e volendo godere del beneficio della popolarità, rinunciando alla consorterìa de' Mannelli, presero il casato de' Pontigiani e nuova arme». Nello stesso anno, altri due membri della stessa famiglia rinunciarono al proprio cognome per adottare quello di Piazzeggiani, per poi riunirsi in un secondo momento ai Pontigiani. *Ibid.*, 3, ins.5. I casi analoghi furono numerosi; si ricordino i Giugni, i Galigai, gli Alepri e i della Pressa, tutti discendenti da una stessa prosapia; oppure i Marabottini, i Popoleschi, i Tornabuoni ed i Tornaquinci, anch'essi originari di una medesima famiglia, lo stesso valeva per i Bardi, i Gualterotti e i Marioni, in *ibid.*, 54, ins.6. La ragione di una tale differenziazione di nome e di stemma tra rami di uno stesso lignaggio stava nella possibilità per quei «magnati» che avessero rinunciato alla propria consorterìa, cambiando nome ed arme, di essere dichiarati per grazia popolari, venendo abilitati così nuovamente a partecipare alla vita politica della Repubblica fiorentina. Su questi aspetti si rimanda a C.KLAPISCH, *Ruptures de parenté et changements d'identité chez les magnats florentins du XIV siècle*, in «Annales E.S.C.», 43 (1988), pp.1205-1240.

Fecero appello a questo articolo soprattutto i fiorentini, che tra l'altro riuscirono a far rientrare nell'ambito di questa disposizione anche l'essere stati certi antenati riconosciuti ghibellini³⁹⁸, ma vi ricorsero anche rappresentanti delle nobiltà periferiche del granducato. Si pensi che l'intera questione fu sollevata, probabilmente per la prima volta, a difesa della nobiltà della famiglia pistoiese Panciatichi. Nel loro fascicolo, presentato nel 1754, era allegata una fede del cancelliere pubblico della città di Pistoia dove si attestava come quella linea fosse stata esclusa dall'accesso ai pubblici uffici in quanto «magnatizia». A maggior garanzia si riportava quanto contenuto negli antichi statuti e registri delle leggi municipali del 1439, dove si elencavano dieci casati³⁹⁹ dichiarati in perpetuo impossibilitati sia a risiedere negli uffici pubblici cittadini e del contado, montagna e distretto pistoiese, sia a dare lodi, sentenze e addirittura a prestare testimonianza. La ragione di un tale provvedimento stava, similmente a quanto avvenuto a Firenze, nelle violente discordie insorte tra queste famiglie per il controllo politico della città (in particolare, proprio a seguito degli scontri tra i Panciatichi e i Cancellieri). Solo nel 1514 i Panciatichi, i Cancellieri, i Ricciardi, i Gualfreducci e i Vergellesi avevano implorato ed ottenuto dai priori e dal gonfaloniere di giustizia di Firenze, sotto il cui dominio Pistoia ormai si trovava, che in seguito all'avvenuta pacificazione si concedesse loro la grazia di essere nuovamente reintegrati nei propri diritti e riammessi con i discendenti al beneficio delle preminenze ed uffici della città e del distretto⁴⁰⁰.

³⁹⁸ Provare l'appartenenza dei propri antenati alla fazione ghibellina venne ritenuto dalla deputazione come sufficiente a dimostrare la grandezza della propria famiglia quanto l'impossibilità di godere dell'esercizio politico, ricadendo quindi nell'articolo decimo dell'istruzione (si veda il fascicolo del casato Buonaparte, in ASFi, *Deputazione*, 1, ins.17). Tra le varie famiglie che allegarono la condanna di ghibellino di un loro ascendente (indicate puntualmente nell'Appendice), si ricordano almeno i patrizi fiorentini Altoviti (*ibid.*, 8, ins.4) ed i Broccardi Schelmi (*ibid.*, 5, ins.11). Per maggiori approfondimenti sulle fazioni guelfe e ghibelline, si rimanda a S.RAVEGGI-M.TARASSI e Altri, *Ghibellini, Guelfi e Popolo grasso. I detentori del potere politico a Firenze nella seconda metà del Duecento*, Firenze, La Nuova Italia, 1978.

³⁹⁹ Oltre ai Panciatichi, si nominavano i Cancellieri, i Gualfreducci, i Tedici, i Lazzari, gli Ughi, i Sinibaldi, i Vergellesi, i Ricciardi e i Visconti.

⁴⁰⁰ ASFi, *Deputazione*, 35, ins. 9.

Capitolo VII

Peculiarità locali

1. Le sette antiche città nobili

Dopo aver cercato di sintetizzare gli aspetti più significativi emersi dall'esame complessivo dei fascicoli presentati alla deputazione, è opportuno riservare una qualche attenzione a quelle che furono le caratteristiche peculiari di determinati gruppi nobiliari, localmente ben individuabili. Infatti, se non proprio in tutte, in molte delle città esaminate è stato possibile identificare uno o più fattori specifici non riscontrabili altrove.

La deputazione tendeva in genere a disciplinare certe caratteristiche più rilevanti con un particolare provvedimento introdotto *ad hoc* per questa o quella data città, nel tentativo di riaffermare una omogeneità normativa che valesse per tutto il granducato, nel rispetto però delle tradizioni più radicate.

In questo duplice intento, pur imponendo una disciplina volutamente univoca ed accusata di essere livellatrice, i deputati si trovarono invece a dover comprendere una molteplicità di realtà territoriali tra loro diverse ed in grado di esprimere differenti tipologie di *élites* di governo.

Anzitutto, la nobiltà non risultava affatto distribuita nel territorio in modo uniforme. Firenze spicca come la città col maggior numero di aristocratici, con un totale di 492 fascicoli al 1808 (quasi il 30 % delle nobiltà granducali erano dunque iscritte nei libri d'oro fiorentini)⁴⁰¹, rivelando una concentrazione davvero significativa di abitanti privilegiati su una popolazione complessiva di circa ottantamila persone⁴⁰². In tutta la Toscana si contava un totale di circa novecentomila abitanti e ad eccezione forse di Siena ed Arezzo, quella fiorentina restava la percentuale più alta.

Questo valore va però decisamente ridimensionato. Si tenga infatti presente come non tutti i descritti risiedessero effettivamente in città. Il patriziato e la nobiltà fiorentina erano considerate più desiderabili, perché più prestigiose. Furono quindi un buon numero quelle famiglie che poterono ottenere la duplice registrazione, a Firenze oltre che nella propria patria di origine⁴⁰³. Del resto, l'articolo XI dell'«istruzione alli deputati» allegata alla legge del 1750 aveva con lungimiranza previsto e disciplinato il diritto all'iscrizione per quei nobili, residenti in altre città toscane ma ammessi già alla cittadinanza

⁴⁰¹ Seguivano Siena con 247 fascicoli, Pisa con 187 ed Arezzo con 134 fascicoli ammessi.

⁴⁰² Dati statistici relativi alla popolazione urbana reperiti in J.DE VRIES, *European urbanization, 1500-1800*, London, Methuen and Co.ltd, 1984, p.276.

fiorentina⁴⁰⁴. Vi erano poi tutti coloro cui era stato riconosciuto quel diritto senza un secondo decreto, ma in virtù di particolari concessioni e speciali privilegi conferiti al tempo della Repubblica e in età medicea⁴⁰⁵.

Facendo un raffronto sulla distribuzione delle due classi privilegiate, se Firenze ha in assoluto il maggior numero di decreti di ammissione al patriziato (con 370 fascicoli, il 75% degli ammessi ad entrambi le classi di questa città), ma scende al terzo posto quando si calcoli una proporzione comparata tra nobiltà generosa e semplice. Sono infatti Siena e Pistoia ad esibire una percentuale intorno all'80% di patrizi, un dato indubbiamente indicativo che caratterizzava un gruppo dirigente certo di illustre tradizione, ma sostanzialmente estraneo a processi di rinnovamento del ceto.

Queste dinamiche trovano la causa principale nella nota crisi demografica che decimò soprattutto la nobiltà minore, sia sotto i Medici che sotto i Lorena. Se a livello regionale non è stato possibile studiare questo *trend* in modo sistematico, nella 'seconda capitale' del granducato può essere invece verificato più facilmente grazie alla conservazione di numerosi registri e manoscritti che attestano (con nomi e numeri) lo stato del ceto nobiliare cittadino nelle epoche precedenti alla legge⁴⁰⁶.

Si è potuto constatare come tra il 1560 e il 1700 la classe patrizia senese fosse diminuita del 70%⁴⁰⁷. Ne conseguirono prevedibili effetti sulla struttura sociale, quali una forte contrazione della nuzialità e l'affermarsi di strategie matrimoniali strettamente vincolanti, nell'estremo tentativo di difendere il lignaggio familiare e concentrando tutte le risorse a favore del primogenito. Si accentuò così l'arroccamento del ceto su se stesso, attorno ai valori più tradizionali, mentre l'oligarchia si contrasse consolidando tutto il

⁴⁰³ Ho indicato nell'Appendice tutte quelle famiglie che ottennero la registrazione nei libri d'oro fiorentini pur essendo già iscritte in quelli di altre città del granducato.

⁴⁰⁴ ASFi, *Deputazione*, 63, ins.5, Lorenzo e Ferdinando Serrari ottennero l'iscrizione alla nobiltà fiorentina il 22 marzo 1787, ma già ammessi alla nobiltà della loro patria, Montepulciano.

⁴⁰⁵ Un esempio per tutti, quello del pratese Francesco Buonamici, che ottenne l'iscrizione al patriziato fiorentino nel 1789 «in forza di una provvisione legittimamente convenuta in pieno Consiglio della città di Firenze e solennemente pubblicata fin sotto di 27 febbraio 1350, fu determinata fra le altre cose particolarmente che tutti quei pratesi che avessero dimostrato di aver abitato familiarmente in Firenze per mesi sei continui dovessero esser considerati come veri originari fiorentini in tutto e per tutto». *Ibid.*, 64, ins.2.

⁴⁰⁶ ASSi, *Mss.A 8-52*, «Famiglie nobili esistenti al 1714, Battezzati» e *ibid.*, *Mss.A 53-58*, «Famiglie nobili esistenti al 1714, Matrimoni». Si vedano anche in *ibid.*, *Mss. A 63*, «Raccolta di nomi propri di persone nobili sanesi di famiglie esistenti in quest'anno 1717, risedute in diversi magistrati, a render ragione del reggimento della città e repubblica di Siena, dalli più antichi tempi che siansi trovati fino all'anno 1555», ad opera di Galgano de Bichi, e *Mss.A 69*, «Nomi proprii d'alcune persone che fin qui sono state trovate haver conseguito e sostenuto in Siena la qualità e carica di console in tempo che la Repubblica e città suddetta fu governata dal consolato», ad opera di Andrea Falorsi, del 1713. Interessanti anche, sempre in ASSi, *Concistoro*, 2648 e 2649, due libri riportanti l'elenco dei nobili senesi maschi e femmine, rispettivamente, con l'indicazione del nome dei genitori e del giorno del battesimo, vissuti nel periodo 1725-1842.

⁴⁰⁷ G.R.P.BAKER, *Nobiltà in declino: il caso di Siena*, in «Rivista Storica Italiana», LXXXIV (1972), pp.584-616..

potere civico nelle mani di un esiguo nucleo, circa venti famiglie ben compatte e decise a non lasciarsi spodestare.

Di questo estremo orgoglio da sopravvissuti è facile trovare una conferma nella documentazione inviata ai deputati, nella quale innumerevoli furono le testimonianze e i memoriali relativi all'antichità e all'origine dei casati, chiaro sintomo di un'aristocrazia che vedeva nelle tradizioni il fondamento più sicuro per il mantenimento del prestigio sociale quanto del monopolio politico. Qui trovava posto anche la rievocazione di quella particolarissima divisione dell'*élite* cittadina in Monti. Si esamini il fascicolo della famiglia Lami: nessuno dei componenti, né dei loro ascendenti, aveva mai riseduto in una magistratura cittadina, perché il casato era stato aggregato alla nobiltà senese con un diploma assai recente, nel 1739, con la conseguente relativa assegnazione del Monte. Di fronte alle perplessità della deputazione, in mancanza di un titolo idoneo a giustificare un'ammissione, si ribatté che, poiché tutte le famiglie nobili di Siena erano distribuite in quattro Monti, ne discendeva automaticamente che quanti fossero compresi in uno di essi dovevano per ciò stesso considerarsi nobili sotto ogni riguardo,

«non essendo il rimanente delle altre famiglie non nobili della città descritte in Monte alcuno. Ed infatti, dopo la caduta della Repubblica, restarono i nobili senesi distribuiti ne' quattro Monti, come sono di presente, con l'autorità di collegio di Balìa di dichiarare nobili quelli ai quali avesse concesso uno dei Monti suddetti, con l'approvazione però del sovrano; essendo per altro necessaria la qualità di riseduto per quelli solamente che vogliono ottenere magistrati lucrativi o altri impieghi nobili della città e dello Stato (come si vuole da una legge del 1566 nella quale vengono privati i nobili sanesi non riseduti della sola distribuzione degli officii, ma non del grado di nobile), la qual autorità di risiedere per tal effetto appunto dipende da' voti di tutto il Consiglio, nel quale vanno a concorso più soggetti di ogni Monte, restando vinti quelli che ottengono più voti, né può andare a partito se non chi è vero nobile»⁴⁰⁸.

Così, oltre a voler imporre il rispetto di consuetudini e norme locali contro ogni volontà centrale di omogeneità, si volle quasi ridimensionare lo stesso prestigio nobilitante conferito dalla residenza negli uffici pubblici, qui considerati mere cariche onorifiche e sostanzialmente privi di un vero potere politico.

Siena e Pisa si collocano al secondo e al terzo posto quanto all'entità delle iscrizioni ottenute. Con una differenza numerica minima (nella seconda metà del Settecento ebbero una popolazione di circa quindici/sedicimila abitanti la prima e quattordici/quindicimila la seconda), ancor più rilevante fu la differenza sostanziale nella composizione dei due ceti dirigenti: a Siena il patriziato contò 197 fascicoli contro i 75 della corrispondente classe pisana, il rapporto si ribalta drasticamente quanto alla nobiltà semplice, con 50

domande accolte contro le 112 pisane. Di fatto, i libri d'oro della nobiltà pisana contarono un numero di famiglie proporzionalmente di gran lunga superiore rispetto a qualsiasi altra città dell'intero granducato (soltanto sette in meno di Firenze). Si interpreti però questo dato alla luce di alcune considerazioni fondamentali. Anzitutto il fatto che, se in altre realtà, come a Siena, i casati iscritti, ma non residenti, furono una esigua minoranza, a Pisa quasi la metà delle famiglie registrate nella nobiltà semplice non vi abitavano⁴⁰⁹ e quindi non dovrebbero considerarsi parte effettiva del gruppo dirigente cittadino.

Inoltre, tale cospicuo gruppo, fu costituito in buona parte da *anoblis*, ovvero da promossi per grazia sovrana⁴¹⁰. Questo elemento parrebbe per altro confermare la specificità di quest'oligarchia, coincidente con una elevata mobilità sociale che non ebbe paragoni nel granducato⁴¹¹.

È possibile individuare tre poli intorno ai quali ruotava il ceto dirigente pisano: l'Ordine stefaniano, la carica di governatore della Pia Casa della Misericordia e, come si è detto, il diploma sovrano. Se il ruolo avuto dalla Religione appare facilmente spiegabile, dato il peso politico che ovviamente rivestiva in città⁴¹², tutto da scoprire resta invece il titolo di governatore, allegato almeno da 9 famiglie⁴¹³. Non si trattava infatti di una tradizionale magistratura pubblica. La Pia Casa era una particolare istituzione fondata il 15 agosto 1053 da «dodici pii e benefici cittadini pisani». A seguito della bolla emanata da papa Leone X il primo settembre 1513, se ne era restituita la libera amministrazione ai governatori, da eleggersi a forma delle costituzioni⁴¹⁴. Nonostante che da allora non ci

⁴⁰⁸ ASFi, *Deputazione*, 25, ins.27.

⁴⁰⁹ Infatti, oltre a un piccolo numero di soggetti provenienti da fuori il granducato, si contano numerosi fascicoli di famiglie provenienti da Livorno, Pontremoli e Pietrasanta. Si conferma così, oltre ad una certa disponibilità della società pisana ad accogliere nuovi soggetti (retaggio del tempo in cui l'attività commerciale e mercantile era più vivace), la preferenza di tanti di registrarsi a Pisa piuttosto che in una città di minor prestigio (come Livorno, dove, fra l'altro, si doveva aspettare qualche anno prima di ottenere il riconoscimento ufficiale della nobiltà) o di avviare alla residenza in un centro dove non era possibile avere alcun riconoscimento (come appunto a Pontremoli, dove si istituirono i libri d'oro solo nel 1778, come vedremo).

⁴¹⁰ Per l'indicazione più precisa delle percentuali, come dei dati assoluti, relativi ai nobili tali per diploma sovrano a Pisa, e nel resto del granducato, si rimanda alle tavole.

⁴¹¹ Si rimanda a C.CALVANI-M.FALASCHI-L.MATTEOLI, *op.cit.*, pp.85-87, 99 e 110-112.

⁴¹² A questo aspetto è stato dedicato il recente convegno di studi «L'Ordine di Santo Stefano e la città di Pisa. Dignitari della Religione, dirigenti dello Studio e funzionari del governo nei secoli XVI-XIX», tenutosi a Pisa il 9 e 10 maggio 1997. Si rimanda agli Atti, dall'omonimo titolo, Pisa, ETS, 1997 e in particolare agli articoli di E.CRISTIANI, *Qualche considerazione su nobili e «milites» pisani nei secoli XIII e XIV*, pp.7-14; di D.BARSANTI, *Il ruolo dei pisani negli organi direttivi dell'Ordine di Santo Stefano*, pp. 15-26 e di R.P.COPPINI, *I funzionari del governo civile, militare ed ecclesiastico di Pisa cavalieri dell'Ordine di Santo Stefano in età lorenese*, pp.47-58.

⁴¹³ Questo dato risulta assolutamente sottostimato rispetto alla realtà, ha quindi solo un significato indicativo nell'ambito della fonte qui oggetto di indagine. Evidentemente furono solo un'esigua minoranza di quanti esercitarono la carica di governatore a certificarlo ai deputati.

⁴¹⁴ Si veda anche R.BERNARDINI, *Cenni sulla storia della Misericordia di Pisa e sulle sue attività nel campo dell'assistenza sanitaria e nelle opere di soccorso*, in *Strutture sanitarie a Pisa. Contributi alla storia di una città. Secoli XIII-XIX*, Pisa, Comune di Pisa-Assessorato alla cultura, 1986, pp.153-173.

fosse stata nessuna esplicita norma in tal senso, i governatori, almeno fino al 1789, erano sempre stati eletti esclusivamente tra i nobili cittadini, come si attestava in una fede del cancelliere della detta casa⁴¹⁵. I cospicui interessi curati da questo ente lo resero un territorio riservato alle famiglie aristocratiche più influenti, secondo un meccanismo che assunse un carattere particolarmente spiccato a Pisa, ma che fu analogo anche in altre città toscane e del resto d'Italia⁴¹⁶.

Un caso simile fu rappresentato dall'istituto della Fraternita dei Laici di Arezzo, magistratura composta da otto rettori ai quali erano assicurati gli stessi onori e privilegi riservati ai gonfalonieri e ai priori di quel comune⁴¹⁷. Analogamente a quanto avvenne a Pisa (seppur in modo non ugualmente documentato nei fascicoli presentati alla deputazione), la Fraternita divenne monopolio delle principali famiglie dell'aristocrazia cittadina. Questo vi trovò infatti uno strumento efficace per consolidare la propria egemonia a livello locale e per costruire una rete clientelare basata sulla concessione di sussidi ai soggetti più sfortunati⁴¹⁸.

Inoltre, comparire quali partecipanti di queste istituzioni conferiva vantaggi diretti ed indiretti. Anzitutto ci si confermava membri di un gruppo sociale privilegiato e in più si guadagnava la possibilità di prendere parte alla spartizione delle ingenti risorse economiche drenate dall'ente. Si trattava di un potente strumento economico e politico da tenere ben stretto e da tramandare gelosamente di padre in figlio.

Il ceto dirigente aretino è stato descritto come una realtà sociale in decadenza⁴¹⁹, un piccolo centro periferico in pieno declino economico. Quella nobiltà, quanto mai orgogliosa delle proprie tradizioni⁴²⁰, aveva da tempo accettato la supremazia fiorentina

⁴¹⁵ ASFi, *Deputazione*, 64, ins.15. Ammissione nel 1790 della famiglia Viviani alla nobiltà pisana, il comparente era uno dei XII governatori della Pia Casa della Misericordia.

⁴¹⁶ Insospettabili similitudini si trovano tra gli istituti di beneficenza esistenti in città quali Venezia, Milano, Firenze e Torino. Cfr. S.CAVALLO, *Charity and power in early modern Italy. Benefactors and their motives in Turin, 1541-1789*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, in particolare pp.108-145. Interessante anche quanto in C.BRESNAHAN MENNING, *Charity and State in late renaissance Italy. The Monte di Pietà of Florence*, Ithaca and London, Cornell University Press, 1993.

⁴¹⁷ I.BIAGIANTI, *Povertà e assistenza durante l'ancien régime: la Fraternita dei Laici di Arezzo nelle riforme leopoldine*, in AA.VV., *Cultura e società nel Settecento lorenese. Arezzo e la Fraternita dei Laici*, Firenze, Olschki, 1988, pp.85-174.

⁴¹⁸ Questo processo di monopolizzazione degli enti assistenziali e caricatevoli da parte delle élites dirigenti, è verificabile anche in altre realtà italiane. Si veda, ad esempio, P.LANARO SARTORI, *Patrizi e poveri. Assistenza, controllo sociale e carità nella Verona rinascimentale*, in *I ceti dirigenti in Italia in età moderna e contemporanea. (Atti del convegno, Cividale del Friuli, 10-12 settembre 1983)*, a cura di A.Tagliaferri, Udine, Del Bianco editore, 1984, pp.131-149.

⁴¹⁹ I.BIAGIANTI, *Introduzione*, in AA.VV., *Cultura e società nel Settecento lorenese*, cit., pp.5-7.

⁴²⁰ Che la società aristocratica aretina si fosse ormai da tempo contraddistinta per la strenua difesa dei propri privilegi, nell'ambito di quello che è stato definito uno «scontroso isolamento», è un fatto ormai appurato, cfr. C.SODINI, *Aspetti della cultura aretina del Seicento*, «Annali dell'Istituto di Storia», III (1982-84), Firenze, Olschki, 1985, p.48.

in cambio del mantenimento nella propria cerchia di una cinquantina di famiglie⁴²¹ dell'accesso alle magistrature pubbliche ed ai privilegi a quelle connesse, con toni di esclusività che forse non avevano pari in nessuna altra città toscana⁴²². Era rimasta così praticamente impermeabile ad ogni tentativo di riforma da parte del governo lorenese, difendendosi ostinatamente con un piglio quanto mai conservatore⁴²³. Peraltro, considerando che a metà del Settecento la città contava una popolazione di poco superiore ai settemila abitanti⁴²⁴, mentre dai dati ricavabili dai libri d'oro si stima un gruppo di di circa 1550 iscritti, si può supporre che i nobili costituissero una percentuale pari al 12-15% della popolazione: probabilmente il tasso più alto non solo del granducato, ma dell'intera Europa⁴²⁵.

Resta da dimostrare che la stagnazione di questa società fosse dovuta al ruolo soffocante della capitale, e non piuttosto alla drammatica mancanza di risorse in grado di facilitare un possibile rinnovamento. È certa l'inconsistenza di un rilevante strato sociale dedito ad attività mercantili o comunque in grado di dare segni di vivacità economica. Appare anche confermato come i patrizi in possesso di un patrimonio più che cospicuo fossero davvero pochi, mentre la stragrande maggioranza dei nobili viveva in stato poco più che miserabile⁴²⁶. In questo contesto, il ruolo sia politico che economico svolto dalla Fraternita dei Laici, assume ancora maggior rilevanza, arrivando essa a divenire di fatto l'istituto pubblico più importante della città⁴²⁷.

Anche quella di Pistoia era una realtà complessa e difficile: un governo caratterizzato sempre per la sua debolezza ed irrequietezza, concentrato intorno ad un numero ristrettissimo di grandi e potenti casate⁴²⁸, in una situazione economica di stagnazione e

⁴²¹ A questo proposito occorre fare una precisazione. Se per Siena e Pistoia è stato possibile quantificare la permanenza della struttura della consorte calcolando il numero dei fascicoli registrati come componenti di uno stesso casato, non lo è per Arezzo. In quest'ultima città infatti, le famiglie di uno stesso casato preferirono riunirsi insieme e presentare ai deputati un unico fascicolo, anziché, come a Siena, ciascuno il proprio. Così ad esempio, se i Lambardi contano il numero più alto di fascicoli per una stessa famiglia (cinque), ci fu chi, come gli Albergotti o i Bourbon del Monte, ebbero rispettivamente sei e quattro distinte famiglie descritte in un solo fascicolo (ASF, *Deputazione*, 38, ins.17-21; 37, ins.1 e 39, ins.2).

⁴²² F.CRISTELLI, *Storia civile e religiosa in Arezzo in età medicea*, Arezzo, Grafiche Badioli, 1982, pp.51-64.

⁴²³ R.G.SALVADORI, *Società e cultura ad Arezzo e Cortona nel primo periodo lorenese (1737-1790)*, in *Cultura e società nel Settecento lorenese*, cit., pp.15-83.

⁴²⁴ *Ibid.*

⁴²⁵ Si confrontino le percentuali riportate da P.LABATUT, *Le nobiltà europee*, Bologna, Il Mulino, 1982, p.13.

⁴²⁶ Pietro Leopoldo riconobbe prima un totale di 280 famiglie nobili, delle quali sette o otto degne di dirsi tali, per ridurre poi tale numero a centoquaranta, con solo quattro davvero rilevanti (Brozzi, Montauto, Albergotti e Bracci). PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, *Relazioni sul governo della Toscana*, a cura di A.Salvestrini, Firenze, Olschki, 1970, II, p.43 e 529.

⁴²⁷ R.G.SALVADORI, *La nobiltà e la riforma municipale di Arezzo*, in *L'Ordine di Santo Stefano e la nobiltà toscana*, cit., pp.165-193. Di particolare interesse l'elenco dei patrizi e nobili aretini ammessi all'Ordine stefaniano nel periodo 1751-1800.

⁴²⁸ Dopo Siena, è Pistoia la città con il maggior numero di consorte. Spicca fra tutte quella dei Fabbroni, ammessi alla classe del patriziato con quattordici distinte famiglie afferenti allo stesso lignaggio (*ibid.*, 34, ins.1-9). Come per il

marginalità, dove la vita politica finiva per ridursi ad una condizione intermedia tra la stabilità e la sclerosi. Questa aristocrazia fu in grado, alla bisogna, di dimostrare una antichità risalente almeno alla fine del XIII secolo, per quanto i fascicoli si presentino particolarmente avari di informazioni. Oltre al titolo che doveva giustificare per l'ammissione e le fedeli di battesimo dei comparenti, furono pochissimi i documenti allegati⁴²⁹, con l'unica eccezione delle otto attestazioni di residenze nell'Opera di San Jacopo, istituzione per molti versi analoga alla Pia Casa della Misericordia di Pisa e alla Confraternita dei Laici aretina. Il «caso» più importante sollevato dalla classe dirigente locale riguardò un particolare ufficio pubblico, quello di «proposto», esercitato regolarmente dai nobili della città. La soluzione che si trovò lascia intendere tutta la difficoltà dei deputati nel tentativo di conciliare il rispetto della legge con l'opportunità di non entrare in aperto conflitto con i poteri locali, a pena della stabilità politica.

«Viste la supplica fatta da più e diverse famiglie pistoiesi dalle quali è stato goduto per il passato il grado di proposto, quale dai Riformatori ed altri principali della detta città di Pistoia vien controverso che sia grado nobile e perciò domandavano che dalla deputazione, loro sentite ed esaminate le ragioni e giustificazioni dell'una e dell'altra parte venga dichiarato come sia di ragione.

Visti gli statuti e riforme della detta città di Pistoia riguardanti quelle magistrature e diritto pubblico, visto il paragrafo I della legge della nobiltà che dispone che il titolo della nobiltà sia l'abilità al godimento del primo e più distinto onore delle città nobili [...]; esaminate le ragioni addotte dall'una e dall'altra parte; deliberano e dichiarano il grado di proposto della città di Pistoia non essere il primo e più distinto onore di detta città, e perciò *non potersi considerare a' termini della legge della nobiltà per grado nobile* e tal dichiarazione fecero le Signorie Loro senza pregiudizio di quelle onoreficenze, prerogative e distinzioni godute dalle famiglie dei comparenti, *lasciando alle medesime il diritto di essere considerate e trattate come lo sono state per il passato*»⁴³⁰.

Così, con questo abile quanto astruso compromesso controfirmato dai deputati Ricasoli, Rucellai, Guadagni, Antinori e Tornaquinci, il 19 dicembre 1757 si sanzionò di fatto l'impotenza del governo centrale, costretto ad ammettere il mantenimento di una situazione di privilegio contro quello stesso disposto normativo che era chiamato ad applicare. Fu forse questo l'esempio più evidente del fallimento della originaria volontà riformistica del Richcourt.

senese, è significativo anche il declino demografico rilevato nel ceto dirigente pistoiese: di tutte le ammesse, 39 famiglie patrizie e sette delle nobili si estinsero prima dell'età della Restaurazione, come illustrato in da B.CASINI, *I libri d'oro» delle città di Pistoia Prato e Pescia*, Massa-Uliveti, Edizioni del Centro Culturale Apuano, 1988, p.15.

⁴²⁹ Persino il decreto allegato dal governatore pistoiese, con il quale si attestava all'archivio di Palazzo a Firenze l'idoneità della documentazione presentata dai comparenti, era particolarmente scarno ed essenziale, un modello uguale per tutti: «Fede per me infrascritto al presente per Sua Maestà Imperiale governatore d'armi e di giustizia della città di Pistoia, come il suddetto signor ... e suoi figli sono nobili, e comunemente reputati tali, usano la qui annessa arme e vivono delle proprie entrate, senza mistura d'arti vili o meccaniche deroganti alla nobiltà, né sono in alcun pregiudizio di bando o altro e tutti i documenti sopra referiti sono in autentica forma».

Volendo concludere questo breve esame delle sette antiche città nobili, se per Cortona non si sono rilevate particolarità rilevanti, una parentesi a sé merita Volterra. Il patriziato locale vantò titoli del periodo repubblicano e comunale a dimostrazione di origini molto antiche e della longevità di alcune famiglie. È infatti prevalentemente patrizio il ceto dirigente volterrano (un nobile su tre venne riconosciuto tale), mentre si distinse, secondo solo a quello di Pisa, per il maggior numero di presenze nell'Ordine stefaniano (in ben oltre la metà dei fascicoli si allegò una fede di apprensione dell'abito della Religione)⁴³¹.

Nel periodo lorenese quella tradizione parve interrompersi e le vestizioni dei volterrani si dimezzarono⁴³². I motivi furono diversi: le trasformazioni dell'Ordine, quali l'inarrestabile decadenza nell'ambito militare e nuove norme assai restrittive sull'ammissione dei cavalieri, ma anche vicende specifiche della nobiltà volterrana. Anche in questa città la crisi demografica aveva provocato l'estinzione dei casati capaci di vantare una antica tradizione stefaniana come i Vinta, i Serguidi, i Fei ed i Minucci. Né era così semplice sostituirle, visti i gravosi oneri ormai necessari per entrare nell'Istituzione col tradizionale metodo della fondazione di commenda. L'ascesa sociale grazie all'abito stefaniano era divenuta impraticabile, a meno di non possedere un relevantissimo patrimonio.

2. *Le città di nobiltà semplice.*

Quanto ai ceti dirigenti delle città di nobiltà semplice, oltre al caso particolarissimo dei pontremolesi, dedicherò un breve spazio soltanto a quelli segnalatisi per un qualche specifico aspetto oggetto di dibattito nella deputazione. Ciò avvenne per San Miniato, Livorno e Pescia.

A San Miniato, come in altre zone periferiche del granducato, la classe dirigente, pur erede di antichi splendori⁴³³, era ridotta in condizioni precarie⁴³⁴. La drammaticità della

⁴³⁰ ASFi, *Deputazione*, 172, cc.96r-v. Il corsivo è mio.

⁴³¹ Si rimanda ai dati riportati nella relativa tabella. Per maggiori approfondimenti sui cavalieri stefaniani e la loro distribuzione nell'ambito del granducato, si rimanda agli studi di Bruno Casini, dei quali si ricordano almeno: B.CASINI, *Cavalieri pisani membri del Sacro Militare Ordine di S. Stefano Papa e Martire*, in «Quaderni stefaniani», 1990, anno IX, pp.137-409; ID., *I Cavalieri lucchesi, volterrani e sanminiatesi membri del Sacro Militare Ordine di S. Stefano Papa e Martire*, in «Quaderni stefaniani», 1991, Supplemento, pp.219-248; ID., *I Cavalieri dello Stato senese membri del Sacro Militare Ordine di S. Stefano Papa e Martire*, in «Quaderni stefaniani», 1993, Supplemento, pp.522-548 e 564-597; ID., *I cavalieri di Pistoia, Prato e Pescia membri del Sacro Militare Ordine di S.Stefano Papa e Martire*, Pisa, ETS, 1997.

⁴³² Per la particolarità del rapporto che si era instaurato tra la nobiltà volterrana e l'Ordine di Santo Stefano, cfr. C.PAZZAGLI, *op.cit.*, pp.79-87.

⁴³³ Basti pensare che un terzo della nobiltà sanminiatese possedeva la cittadinanza fiorentina.

⁴³⁴ Per un attento esame delle oligarchie sanminiatesi durante il XVI e il XVII secolo, si rimanda a P.MORELLI, *Classe dirigente e nobiltà a S.Miniato fra Cinque e Seicento*, in «Bollettino storico pisano», LII (1983), pp.211-225. In particolare si richiama l'attenzione all'elenco dei casati riseduti nel gonfalonierato cittadino, pp.215-216.

situazione venne evidenziata, con toni davvero accorati, dal cancelliere locale Francesco Tallinucci, il quale nel 1770 presentò supplica alla deputazione per appoggiare alcune richieste di ammissione alla cittadinanza. In quell'occasione allegò un elenco di tutte le famiglie, nobili e cittadine, che fossero in possesso del diritto di imborsazione ai maggiori uffici pubblici. La realtà era a dir poco desolante: un numero quanto mai esiguo di soggetti, dieci famiglie in tutto, a rischio di estinzione e in gravissime difficoltà economiche⁴³⁵. Oltretutto la sproporzione tra i nobili e coloro che dovevano costituire la classe intermedia di cittadinanza⁴³⁶ era evidente. Lo stesso cancelliere riconosceva la rovina degli affari pubblici, gestiti sempre dalle stesse famiglie ormai esauste e prive di interessi politici reali, tanto che le magistrature cittadine venivano spesso lasciate addirittura vacanti.

All'estremo opposto stava Livorno, dove la classe dirigente era invece caratterizzata da una eccezionale vivacità: una realtà sociale dinamica⁴³⁷ dove la popolazione appariva in continua crescita⁴³⁸. La *sui generis* nobiltà livornese si caratterizzava dunque per due peculiarità tra loro connesse: l'elevato numero dei soggetti esercitanti la mercatura e un'alta percentuale di stranieri⁴³⁹. Dei circa trenta casati che vennero ammessi al libro d'oro livornese, almeno una dozzina attestavano come il comparente o altri suoi congiunti esercitassero attività mercantile o finanziaria, mentre quattordici erano originari di centri commerciali esteri: cinque erano corsi, sette dell'area francese (tra Montpellier, Aix en Provence e Nizza), uno di Anversa e un altro portoghese.

Nella seconda metà del XVIII secolo la città ebbe una fase economica a tratti contraddittoria: se il volume degli affari conobbe indubbiamente in calo rispetto agli anni precedenti, Livorno manteneva un ruolo di primaria importanza come sede di importanti compagnie mercantili europee⁴⁴⁰. Di fatto, erano i mercanti stranieri a dominare la piazza,

⁴³⁵ Si trattava delle seguenti famiglie: Morali, Rimbotti, Gucci, Turri, Buonaparte, Cardicigoli, Ansaldo, Mercati, Portigiani, Migliorati (in ASFI, *Deputazione*, 115, ins.62).

⁴³⁶ Quanto ai cittadini, la condizione della classe appariva ancora più preoccupante: composta soltanto da sei soggetti, per lo più in età molto avanzata (soprattutto il Papini e il Taddei), senza figli e (ad eccezione dei più benestanti Caponi e dei «comodi» Franchini e Carozzi) in stato di indigenza o povertà.

⁴³⁷ M.LUZZATI, *Momenti di un processo di aristocratizzazione*, in AA.VV., *Livorno e Pisa: due città e un territorio nella politica dei Medici*, Pisa, Nistri-Lischi e Pacini, 1980, pp.120-129.

⁴³⁸ La popolazione urbana livornese contava infatti sedicimila persone nel 1700, trentaduemila nel 1750 e cinquantatremila nel 1800. J.DE VRIES, *op.cit.*, p.276.

⁴³⁹ Cosimo III aveva preso numerosi provvedimenti per favorire l'insediamento stabile di mercanti stranieri a Livorno, su questi aspetti si veda L.FRATTARELLI FISCHER, *Livorno 1676: la città e il porto franco*, in AA.VV., *La Toscana nell'età di Cosimo III*, cit., pp.45-66 ed alle indicazioni bibliografiche indicate in nota.

⁴⁴⁰ Filippini arriva addirittura a parlare di «età d'oro» della flotta mercantile granducale in epoca di *ancien régime*, così in J.P.FILIPPINI, *La nascita di una marineria: l'esempio livornese nel Settecento*, in «Nuovi studi livornesi», III (1995), pp.23-40.

in particolare quelli riuniti nella British Factory e nella «nazione ebrea» ed olandese⁴⁴¹, ma anche con la Francia i rapporti erano vivaci. Proprio un viaggiatore francese di fine Settecento, Roland de la Platière, aveva osservato come:

«Il peu de noblesse dans Livourne, les marchades y tiennent le haut bout et jouissent de quelques privilèges. Les réfugiés de France en Angleterre se sont fait naturaliser dans ce dernier royaume, avant leur établissement à Livourne, pour jouir de certains droits d'entrée et de sortie sur les marchandises qu'ils en tirent ou qu'ils envoient»⁴⁴².

Resta innegabile che la società labronica si caratterizzava per il carattere «borghese» dei propri abitanti⁴⁴³, senza per questo nulla togliere all'importanza che vi rivestivano gli uffici municipali⁴⁴⁴, come del resto è dimostrato nei fascicoli presentati alla deputazione. Un aspetto da tenere in considerazione è come, almeno fino all'inizio degli anni Novanta, si fossero riconosciuti nobili soltanto gli ammessi alle prime due borse dei gonfalonieri e degli ottimati, mentre a partire dalla famiglia Passanti si giudicò titolo sufficiente anche l'ammissione alla borsa dei semplici aggregati.

La richiesta di registrazione di Giovacchino Passanti creò non pochi problemi ai deputati, tanto che la domanda rimase in attesa di una decisione definitiva dal 1775 al 1792. Collegato al problema di quale valutazione dare alla carica di aggregato, c'era anche quello di stabilire se, per quell'ammissione, fosse legittimo esigere il pagamento della tassa comunitativa: lo era qualora i Passanti fossero da considerarsi «graziati» dal diploma di nobiltà supplicato e ottenuto da Ferdinando III nel 1791, ma non se si fosse riconosciuto il grado di aggregato (esercitato dal Passanti nel 1759) idoneo a conferire per giustizia lo *status* privilegiato (in questo caso il diploma granducale avrebbe assunto un valore meramente dichiarativo). Secondo il parere dei deputati Nelli, della Stufa e Cerretesi, l'aggregato poteva risiedere come gonfaloniere, dalla quale residenza derivava

⁴⁴¹ È interessante a questo proposito un lungo memoriale anonimo e senza data (probabilmente dei primi anni Quaranta) dedicato ai momenti più salienti della prima età della Reggenza lorenese, con particolare riguardo per il potere di influenza che alcuni paesi europei riuscivano ad esercitare sulla corte fiorentina, ed uno dei fattori principali era proprio quello che «nel porto di Livorno il più gran corpo di mercanti si è d'inglesi ed olandesi», in HHStW, *Staatenabteilungen*, Italien, Toscana, 10, cc.129r-138r.

⁴⁴² Questa testimonianza è citata da M.A. MORELLI TIMPANARO, *Alcune note su Giuseppe Piacenza*, A.M. Bandini, D. Moreni, G. Poggioli in «Critica storica», XIV (1977), 3, p.142. Interessanti spunti su questi aspetti si reperiscono in T. IERMANO, *Intelletuali e stampatori a Livorno tra '700 e '800*, Livorno, Ed. Nuova Fortezza, 1983; J.P. FILIPPINI, *Il movimento del porto di Livorno durante il primo periodo lorenese (1737-1801)* in *La Toscana dei Lorena. Riforme, territorio, società. Atti del convegno di studi (Grosseto, 27-29 novembre 1987)*, a cura di Z. Ciuffoletti-L. Rombai, Firenze, Olschki, 1989, pp. 49-80; G. GUARNIERI, *Livorno e la marina mercantile toscana sotto i Lorenesi (1737-1860)*, Pisa, Giardini, 1969.

⁴⁴³ Alcuni aspetti interessanti in M.A. MORELLI TIMPANARO, *A Livorno, nel Settecento. Medici, mercanti, abati, stampatori: Giovanni Gentili (1704-1784) ed il suo ambiente*, Livorno, Belforte, 1997.

⁴⁴⁴ Per una panoramica sugli aspetti istituzionali settecenteschi della storia livornese, si rimanda a D. MARRARA, *Livorno città «nobile»*, in *Livorno e il Mediterraneo nell'età medicea*, Livorno, Bastogi, 1978, pp.77-81; F. BERNARDONI, *I contrastati albori della nobiltà livornese*, in «La Canaviglia», VI, 1981, pp.111-118; B. CASINI, *I*

la promozione nobiliare, solo come possibilità «remota e non assoluta», condizionata all'eventualità che non vi fossero altri idonei in alcuna delle altre due borse. D'altra parte però la «qualità di aggregato» concedeva una «singolare prerogativa» determinata da un sovrano motuproprio del 30 marzo 1716 «all'oggetto appunto di rendere abili al primo onore quei cittadini che erano forniti di patrimonio e di maggiore civiltà ed in grado di farsi un decoroso trattamento nella classe dei mercanti e di quelli che si occupano in altri esercizi nobili», meritava dunque un trattamento di particolare riconoscimento⁴⁴⁵.

Si era ammessi dunque perché riseduti, così potrebbe sembrare confermato ad una prima lettura, ma per Livorno le categorie assunte come criteri descrittivi sono poco funzionali, solo uno studio puntuale dei fascicoli restituisce la reale identità ai comparanti. Sofferamoci allora, a mo' di campione emblematico, sulla storia di uno dei casati più tipici, i Marchant (ma potrebbe trattarsi dei Finocchietti⁴⁴⁶ o dei Rodriguez⁴⁴⁷, degli Sproni o dei Vincenti).

Maria Orontea Marchant si presentò all'esame della deputazione come la più anziana della propria famiglia, in nome proprio, della sorella e dei due nipoti: Luigi Origene, auditore nel regio tribunale di Salerno, e Pietro Ignazio, tenente nel reggimento delle guardie del re delle Due Sicilie. Tutti i suddetti provarono di discendere da Origene di Pietro Marchant, giunto a Livorno all'età di 22 anni nel 1620 dalla città di San Martin de le Rochelle. Abile «negoziante», vi aveva fatto fortuna, acquistandovi beni e case e costruendovi una villa di un certo prestigio. Nel 1625 Origene aveva sposato Camilla, figlia di Giovan Andrea Frugoni, riseduto come gonfaloniere e dotato di un cospicuo patrimonio, il Marchant si affermò anche politicamente e nel 1638 fu eletto gonfaloniere (seppur risiedè solo nel 1641), mentre nel 1656 fu nominato deputato soprintendente al

'Libri d'oro' della città di Livorno, in «Bollettino storico pisano», LVI, 1987, pp.179-214; C.MANGIO, *La riforma municipale a Livorno*, in *L'Ordine di Santo Stefano e la nobiltà toscana*, cit., pp.83-120.

⁴⁴⁵ Così scrivevano i tre deputati Cellesi, Nelli e della Stufa, in data 9 settembre 1791, in un documento contenuto nel fascicolo della famiglia Passanti, in ASFi, *Deputazione*, 66, ins.11. Non si dimentichi inoltre, come si segnalava in occasione dell'ammissione alla nobiltà livornese della famiglia Batacchi, il regime particolarmente favorevole che era stato assicurato a Livorno, come dimostrava il motuproprio di Cosimo III, il quale, «per ricompensare in qualche parte quei tanti beni che dall'affluenza del commercio all'intero Stato ne derivavano, si compiacque quel sovrano di ordinare che la dignità di gonfaloniere per quelle persone e famiglie che l'hanno goduta per il passato e la goderanno per l'avvenire, faccia prova di vera nobiltà all'effetto di prender l'abito per giustizia di cavaliere del nostro sacro e militare Ordine di S. Stefano papa e martire» (*ibid.*, 68, ins.4). Lo stesso privilegio era peraltro stato concesso anche al gonfalonierato di Prato, con motuproprio granducale del 20 novembre 1721.

⁴⁴⁶ Il primo della famiglia Finocchietti a stabilirsi a Livorno era stato Jacopo di Pietro, «negoziante banchiere». Grazie ad una ascesa sociale rapidissima, all'epoca dell'ammissione ai libri d'oro livornesi, questo casato poteva attestare la registrazione al patriziato pisano in virtù di un diploma granducale del 1759, più di un cavaliere nell'Ordine stefaniano, matrimoni nobili e la stipula di incarichi oltremodo prestigiosi, mentre un fratello del comparante gestiva ancora un negozio in città. ASFi, *Deputazione*, 56, ins.5.

⁴⁴⁷ Garzia Rodriguez, giunto a Livorno insieme ai genitori, portoghesi, si era sposato con la gentildonna fiorentina Maria Celeste di Carlo Naldi e aveva ricevuto la cittadinanza livornese nel 1692, poi era stato membro del Consiglio

quartiere di Santa Giulia. Suo figlio Luigi, nato il 16 gennaio 1634, continuò quell'ascesa con una nuova elezione a gonfaloniere nel 1686 e numerose altre cariche comunitative. Luigi ebbe a sua volta due mogli, la nobile Sofronia dell'Aquila, che non gli dette eredi, e Lucrezia Rinaud, figlia di un altro negoziante francese, dalla quale ebbe cinque figli, due maschi e tre femmine⁴⁴⁸. Il primogenito Francesco, nato nel gennaio 1688, si dottorò a Pisa nel 1706 *in utroque iure* e fu ammesso come avvocato nel Collegio per la città, contado e distretto di Firenze nel 1718, mentre fin dall'anno prima era stato eletto gonfaloniere a Livorno. Spostatosi a Napoli, fu nominato auditore di quel regno, governatore della provincia di Puglia e residente nella Dogana di Foggia. Nel 1724 sposò una livornese, Fortunata di Agostino Ciappelloni, e da lei ebbe quattro figli: Lodovico e Pietro Ignazio, entrambi entrati a pieno titolo nel numero degli ottimati della città; Anna Lucrezia, sposata a Pietro Mazzacaro, duca del Castello di Garagnon; Maria Cammilla⁴⁴⁹. Con l'ammissione ufficiale nella nobiltà del granducato si sancì un *cursus honorum* rapido e di indubbio successo, simile a quello di tanti altri livornesi.

Fu il deputato Morelli che, nel 1773, sollevò un problema quanto all'esame della classe nobile pesciatina, richiedendo alla deputazione un parere su alcune famiglie. Per la precisione si trattava di stabilire il trattamento di quanti non erano stati ammessi al primo onore pubblico, il gonfalonierato, bensì solo a quello del priorato, ammesso peraltro fino a quel momento come titolo in grado di giustificare la nobiltà, nonostante la legge del 1750 avesse previsto (al primo articolo) soltanto il «primo e più distinto onore delle città». Il Morelli sostenne infatti che tale metodo, usato per le città patrizie (nelle quali, essendo compatibili due diversi ranghi di nobiltà, si poteva legittimamente considerare ammissibile anche la sola carica del priorato), non potesse invece adattarsi a Pescia, ove, esistendo solo il grado della nobiltà semplice, era opportuno applicare una selezione più rigida.

Nell'adunanza appositamente tenuta dai deputati per risolvere la questione si ricorse ad una regola già contenuta sia in un motuproprio di Giangastone del 1732⁴⁵⁰, che negli

cittadino nel 1696 e nel 1716 era entrato nel numero degli aggregati. Suo figlio Antonio Rodriguez, sposatosi con la fiorentina Teresa Salvini, era stato estratto per risiedere nel gonfalonierato dal 1740. *Ibid.* 57, ins.5.

⁴⁴⁸ I suoi figli furono: Francesco, nato nel 1688; Elisabetta, nata nel 1686 e monaca nel monastero di San Bernardo a Pisa, dove fu badessa dal 1749; Maria Orontea, nata nel 1690 e sposa del livornese Giovanni Mazzoni; Maria Teresa, nata a Napoli il 1692 e sposa dell'avvocato livornese Giovanni Agostino Padroni; infine Giovanni Battista, nato a Napoli nel 1694 ed entrato nella Religione cappuccina, dove nel 1750 venne eletto provinciale dei cappuccini in Toscana. Come si vede, tutti ribadirono in ambito sia laico che ecclesiastico il prestigio e il decoro familiare.

⁴⁴⁹ Tutto in ASFi, *Deputazione*, 56, ins.10.

⁴⁵⁰ Il motuproprio al quale si faceva riferimento era particolarmente insolito, sia per le sue caratteristiche (che lo rendevano diverso da quelli precedentemente concessi a Prato e a Livorno), che per le particolari connessioni che ebbe con l'Ordine stefaniano. Ma un'approfondito esame di questo documento è fornito da S.SIMONINI, *Pescia città nobile. Il motuproprio del 25 luglio 1732 e i suoi riflessi sull'Ordine di Santo Stefano*, in «Quaderni stefaniani», 1998, anno

Atti del comune relativi alle modalità per l'ammissione al gonfalonierato. Si ritenne cioè che il semplice godimento del priorato per un tempo inferiore agli ottanta anni non potesse essere considerato ammissibile per giustizia quale titolo di nobiltà. Si stabilì inoltre che quelle famiglie alle quali mancasse poco tempo per il compimento dei prescritti ottanta anni, potessero comunque chiedere al sovrano una speciale dispensa, così che fosse espressamente il granduca ad autorizzare o meno la deputazione a registrarli. L'opportunità di introdurre questa particolare procedura venne motivata dai deputati con la necessità di non escludere da una condizione di privilegio alcuni di coloro che ne avevano goduto fino a quel momento e che sarebbero stati costretti a ricorrere alla consueta grazia granducale come ultima risorsa per mantenere il proprio *status*. Se quest'ultima deprecata eventualità si fosse verificata, si sarebbe ottenuto l'unico effetto di tenere tali soggetti come sospesi, in attesa di un'eventuale diploma di accoglimento. Prima di quel momento, anche le loro prerogative sarebbero state incerte. Si pensava ai privilegi nobiliari, in particolare al diritto di istituire fidecommessi e primogeniture, e al rischio di dover poi invalidare simili atti compiuti in buona fede da chi li aveva ritenuti erroneamente propri diritti.

Restava inoltre da trovare una soluzione per le istanze avanzate dalle famiglie Mei, Berti, Vanni e Pagni, e dal tenente Vincenzo Landucci. Queste infatti avevano reclamato il riconoscimento della loro nobiltà richiamandosi a quanto sancito da due sentenze in base alle quali i pesciatini Orsi e Santarelli, senza aver risieduto nel priorato per i previsti ottant'anni, erano stati ammessi al grado del gonfalonierato sul solo fondamento del congruo patrimonio, della parentela con nobili e del conseguimento di impieghi decorosi. In forza di questo precedente le dette famiglie avevano dimostrato una presenza continuata nel priorato per almeno un cinquantennio ed il possesso di altri requisiti, quali una cospicua ricchezza, matrimoni sempre di rango e l'universale reputazione presso gli altri nobili della città, come ulteriormente testimoniato dalle distinzioni ed onorificenze di cui potevano fregiarsi.

XVII, Supplemento, pp.89-103. Molti motupropri di età medicea vennero richiamati in auge dalla Reggenza proprio in occasione dell'applicazione della legge del 1750. Così, quando il 30 aprile 1764 si iniziò l'esame dei fascicoli di Prato, i deputati si appellarono al motuproprio di Cosimo III del 20 novembre 1721. In base a quest'ultimo, infatti, la dignità del gonfaloniere della città era stata riconosciuta una prova per vestire per giustizia l'abito di Santo Stefano. In virtù di quella disposizione, la descrizione nella classe della nobiltà si sarebbe iniziata dalle famiglie in grado di dimostrare l'abilità a risiedere nel gonfalonierato (ASFi, *Deputazione*, 172, c.125r). A Livorno invece, il motuproprio del 20 agosto 1767 non solo si appellò a quello emanato da Cosimo III il 4 ottobre 1720 (emanato ancora una volta per disciplinare le modalità d'ingresso nella Religione stefaniana), nel quale si proclamava «nobile» la città labronica, ma conferì una efficacia retroattiva a quella prima disposizione medicea retrodatando la nobiltà livornese al 1606. V.MARTINI, *La nobiltà livornese nei secoli XVII e XVIII*, in «Studi livornesi», VII, 1992, pp.23-40.

A questo punto, non tanto in virtù del requisito del godimento dei primi onori di Pescia per 50 anni, quanto piuttosto per il concorso di tutti gli altri requisiti, il Morelli considerò di doversi procedere nei termini «dell'osservanza interpretativa» del motuproprio del 1732, sia sulla base delle due citate sentenze e ancor di più in conformità a quanto prescritto all'articolo VIII della legge del 1750. Si concluse allora che i detti postulanti fossero ammessi sia ai registri della nobiltà pesciatina che al grado di gonfaloniere, per evitare parzialità e per non dar origine a due diversi ranghi nobiliare. A sostegno di questa soluzione, si ricordava come, prima di quel motuproprio medico il rango priorale fosse considerato il primo onore pubblico, precluso ai semplici cittadini, né avrebbe avuto alcun senso includere Pescia nel numero delle città capaci di nobiltà se poi, reso inarrivabile il titolo delle residenze con l'eccessivo limite degli almeno cinquanta anni di gonfalonierato, si finiva per poter registrare legittimamente solo quelli che possedessero la prova di ammissione all'Ordine stefaniano⁴⁵¹.

Fra le tante e più vivaci reazioni conseguenti all'entrata in vigore della legge, una considerazione a sé meritano quelle che si ebbero a Pontremoli. Questa cittadina, di piccole dimensioni ma dotata di una classe dirigente decisamente agguerrita, si mobilitò energicamente per rivendicare il diritto di avere, se non il patriziato, almeno la classe di nobiltà semplice.

Benché l'inviato fiorentino Giuseppe Venturini scrivesse alla Reggenza come, ad eccezione di alcuni *delinquenti*, tutti i gentiluomini del luogo avessero accettato con rassegnazione il bando imperiale che escludeva l'istituzione dei libri d'oro a Pontremoli, le proteste ci furono e persino di un certo rilievo⁴⁵². Il giorno stesso dell'affissione della legge, il 10 ottobre, il commissario Donato Redi, aveva riferito come

«tutti questi più civili e primarii abitanti della terra, con quella falsa loro idea che sino a qui anno avuto di voler essere considerati nobili, all'udir di questa nuova legge, che discifra i loro equivoci e gl'illumina, vanno impudemente lagnandosi d'esser stati resi privi di ciò che peraltro non avevano. Onde per i ridotti, nei circoli, nei privati congressi di questi pretesi nobili altro non s'ode che critiche e poco rispettose invettive contro il nuovo stabilimento e che millantamenti di voler abbandonar questa giurisdizione e Stato, di voler andare in Francia, altri della nobiltà di Piacenza, altri di Parma, altri insin di Venezia, così in parte ponendo in ridicolo e in parte esagerando impropriamente contro il nuovo bando; vantandosi inoltre di voler cingere spada e ne' funerali e bruni di voler usare le prerogative a i soli nobili concesse, con altri simili nauseanti dicerie»⁴⁵³.

⁴⁵¹ ASFi, *Deputazione*, 59, ins.5.

⁴⁵² ASFi, *Reggenza*, 904, ins.18, cc.n.n. Lettera di Giuseppe Venturini da Pontremoli, del 14 ottobre 1750.

⁴⁵³ *Ibid.*, lettera di Donato Redi, da Pontremoli, il 10 ottobre 1750.

Era questa probabilmente la reazione più violenta che si ebbe a seguito della legge sulla nobiltà. Né, per altro, parve così semplice trovare una soluzione. Il Redi venne subito sottoposto alle pressioni intimidatorie dei sindaci e rappresentanti del Pubblico pontremolese, i quali si presentarono in casa sua il 23 ottobre rammaricandosi delle notizie ingiuriose che sapevano esser state inviate a Firenze contro di loro e protestando di esser stati fraintesi e calunniati. Mentre rinnovavano ogni 'cieca obbedienza' agli ordini sovrani, estorcevano all'impaurito emissario, la promessa di scrivere immediatamente al Consiglio per riabilitare la loro immagine e confermare al granduca la loro fedele lealtà.

Peraltro, secondo quanto riferito dai sindaci pontremolesi, il problema non stava solo nella questione della nobiltà: senza riconoscimento si restava esposti all'attacco denigratorio dei non privilegiati. Si verificava un vero ribaltamento sociale, tanto che

«alcuni artieri e plebei, - riferiva uno dei sindaci, Pier Francesco Pizzati - i quali dopo la pubblicazione della legge, vantandosi d'egualità a tutti gli altri si erano messi in pretensione (per quanto ho sentito dire) di godere anch'essi indistintamente di quelle distinzioni tutte che per benigno rescritto e concessione de' sovrani nostri, godono gli ascritti a questo consiglio, come del Casino, e seggiole in teatro, al qual effetto si cercava di far sottoscrivere da molti di lor un certo memoriale da presentarsi all'imperiale Reggenza, cercando simil gente di soprafare li galantuomini e persone civili, alcune delle quali passati giorni si sono sentiti dir dietro le spalle: *'tutti pari, tutti pari, tutti baroni, giù quella spada'* e cose simili»⁴⁵⁴.

Il Tornaquinci, muovendo da quanto dichiarato dai rappresentanti del governo a Pontremoli (il commissario Ridi e l'auditore Venturini, incaricato di informarsi sulla faccenda) e di fronte alle perplessità del Pandolfini circa i modi di rimediare alla «insolenza della plebe», ritenne inevitabile qualche misura straordinaria. Si propose dunque fin dalla fine di ottobre di prendere in «benigna considerazione le famiglie più distinte e facultose di quella terra, che non meritano di essere confuse con la feccia del popolo». Il primo novembre successivo, Richecourt accolse il suggerimento del deputato rincarando la dose, arrivando cioè alla pena dell'esilio per quanti tentassero di godere di privilegi e diritti non spettanti prima della promulgazione della legge. Si incaricò inoltre il Venturini di far elaborare, e quindi presentare al Consiglio di Reggenza, eventuali proposte in grado di sanare in modo definitivo la situazione⁴⁵⁵. Non diversamente da

⁴⁵⁴ *Ibid.* Questo brano è tratto da una lettera del 24 ottobre 1750, tra le tante che in quest'occasione i sindaci pontremolesi (Francesco Maria Parasacchi, Giacinto Petrucci, Francesco Maria Ricci, Giovanni Carlo Curini e Pier Francesco Pizzati) inviarono al Pandolfini tramite l'auditore Giovanni Venturi (incaricato dal governo, insieme ad Andrea Bonaventura, di occuparsi della difficile situazione pontremolese).

⁴⁵⁵ Il Venturini propose alcune soluzioni: «confermare» Pontremoli città nobile con decreto granducale e riconoscere così anche la nobiltà delle famiglie risedute nel Consiglio cittadino; «dichiararla» nobile *ex integro* (in questo modo però restava problematico come valutare la nobiltà dei pontremolesi: si doveva forse considerare tale titolo valido soltanto dal momento di questa dichiarazione o piuttosto si poteva permettere alle famiglie di provare l'eventuale possesso dello *status* privilegiato preesistente?), oppure limitarsi a concedere l'ammissione alla nobiltà solo ai singoli

quanto capitato in casi simili, non si decise per nessuna delle soluzioni avanzate, per conferire anche a Pontremoli, il primo agosto 1778, la qualifica di città nobile e l'istituzione del relativo registro⁴⁵⁶. Ciò che era accaduto nel frattempo è facilmente intuibile: moltissimi pontremolesi si erano registrati nei libri d'oro di altre città⁴⁵⁷.

L'episodio rappresenta la punta massima di un malcontento che, per quanto scarsamente testimoniato, fu senz'altro diffuso tra i nobili toscani. Inoltre rese particolarmente evidente le ragioni dell'indignazione di quelle classi aristocratiche che dovettero subire l'onta di attendere, dall'arbitrio di un sovrano straniero, il riconoscimento di uno *status* considerato acquisito e legittimo.

Non è tutto. Proclamare Pontremoli città nobile poté porre fine all'ormai annosa questione di quel piccolo centro, ma riaccese le rivendicazioni da parte della vicina Fivizzano. A Firenze si ricevettero infatti immediatamente le suppliche di nobili famiglie fivizzanesi, le quali chiedevano di potersi iscrivere nel registro nobiliare di Pontremoli, pur senza pretendere con ciò alcun diritto sulle magistrature di quest'ultima. Nel gennaio del 1779 il Bonsi chiamò i deputati ad esprimere un parere in proposito. La deputazione si pronunciò definitivamente solo il 13 agosto, giudicando quella supplica tranquillamente esaudibile. Si pensò sufficiente introdurre l'obbligo di una speciale regolamentazione aggiuntiva per i fivizzanesi. Si ebbe così una sorta di 'grazia' collettiva

casati giudicati idonei dai deputati. È di un certo interesse anche un breve documento che fu inviato in questa stessa occasione al Consiglio di Reggenza dalla Comunità nobile pontremolese, a sostegno dei propri diritti: «La distinzione dei nobili dai non nobili si riconosce in Pontremoli nell'istessa guisa che nell'altre città di Toscana, vale a dire dall'esser o no ammesse le famiglie ai primari onori della patria, essendo ancor qui stabilito per antica costituzione inserita dopo lo statuto di Pontremoli un consiglio generale composta di 40 soggetti de' più onesti, probi e nobili del paese [...]. La nobiltà di queste famiglie è stata in ogni tempo riconosciuta. [...]. L'augustissimo sovrano ha ancor egli considerato il rango e le preminenze de' suoi fedelissimi sudditi di Pontremoli, si compiacque di concedere l'udienza ai deputati spediti dal Pubblico per felicitarlo in occasione del suo arrivo in Toscana, si è degnato ammettere nella sua guardia nobile giovani di queste famiglie, elegge per suo ministro in Pontremoli un soggetto nobile col titolo di commissario, distinzioni che non compartisce se non in luoghi e sudditi nobili. [...]. Queste distinte qualità di Pontremoli e delle famiglie ammesse all'onore del consiglio danno alle medesime una fiducia ragionevole che saranno loro accordati quei diritti e preminenze concesse dalla legge di Sua Maestà Imperiale ai nobili toscani, nonostante che in Pontremoli non vi sia vescovo. Le distinzioni e ranghi de' sudditi regolandosi col solo diritto politico, sarebbe un offendere la Maestà del sovrano statuire colle massime del diritto ecclesiastico sopra un materia, la quale non ha verun rapporto colla dignità vescovile, ma riconosce unicamente la sua forza dalla somma potestà sovrana come espressamente dichiara l'istessa legge recentemente pubblicata». *Ibid.*, ins 20, cc.n.n, progetti relativi a Pontremoli.

⁴⁵⁶ N.MICHELOTTI, *op.cit.*, pp.93-120. Alla fine di dicembre del 1779, si affiancò a questo motuproprio anche un decreto della deputazione, concesso su richiesta di alcuni pontremolesi di alcuni pontremolesi, e in base al quale si riconobbe come prova di nobiltà anche la residenza nell'ufficio di sindaco per almeno 50 anni (da calcolarsi prima del 1778), purché il comparente possedesse anche tutti gli altri requisiti previsti al paragrafo VIII della legge del 1750; ASFi, *Deputazione*, 65, ins.13 (fascicolo relativo all'ammissione alla classe della nobiltà di Lorenzo Molossi).

⁴⁵⁷ In ben tredici fascicoli di altrettante famiglie ammesse alla nobiltà di Pontemoli si allegava una precedente registrazione nei libri d'oro di altre città toscane (soprattutto Pisa e Firenze). Compaiono inoltre anche numerosi titoli di nobiltà conferiti da principi di altre parti d'Italia. Pontremoli, infine, conta il maggior numero di *dossier* (ben sessantotto) di tutte le altre città di nobiltà semplice, né su questo dato parrebbe aver influito in modo significativo l'aggiunta dei nobili fivizzanesi (questi presentarono infatti solo sei istanze).

una tantum, in virtù della quale avrebbero potuto aggregarsi alla nobiltà pontremolese, quanti avessero soddisfatto un certo numero di ben definiti requisiti⁴⁵⁸.

Il rescritto granducale di accoglimento e conferma fu firmato il 19 agosto 1779 da Pietro Leopoldo. Si accolse così la proposta avanzata dal Morelli, presentata poi come parere unanime della deputazione, sebbene l'accordo fosse stato tutt'altro che pacifico.

Netta infatti era stata l'opposizione dell'Alberti, il quale si era espresso negativamente quanto alla richiesta dei fivizzanesi. In base alle ultime disposizioni della riforma comunitativa, scriveva nel luglio di quell'anno, per risiedere nel priorato di Fivizzano non c'era «bisogno d'altra prova che di possedere poche stiora di terra» e quindi,

«essendo nota alla nostra deputazione la giusta repugnanza che ha Sua Altezza Reale d'aumentare il numero della nobiltà, particolarmente nelle terre e castelli del suo Stato, ove v'è bisogno di conservare un certo traffico incompatibile con l'ordine nobile, io non saprei per verità proporre d'aprire una nuova strada ai Fivizzanesi».

Tanto più, continuava il deputato, l'introdurre un'ulteriore eccezione avrebbe fornito un pretesto perché quanti vivevano nelle piccole comunità chiedessero a loro volta la nobiltà aggregandosi a quella di una città vicina⁴⁵⁹. La legge del 1750 aveva peraltro già disciplinato nel sesto articolo il modo per far descrivere alla classe nobiliare per coloro che non fossero stati residenti in una città nobile; pertanto non si vedeva alcuna necessità di nuovi correttivi⁴⁶⁰. Evidentemente, la scelta della deputazione di presentare al sovrano la proposta avanzata dal Morelli, anziché quella più rigorosa e restrittiva dell'Alberti, rispose alla volontà dei deputati (o almeno della loro maggioranza) di conformarsi al corso politico di quegli anni. Si volle insomma dare un segno in linea con la volontà già espressa dal granduca di difendere la forza emergente dei gruppi rappresentati dai

Peraltro, i nobili pontremolesi costituirono di gran lunga il numero più elevato, con 63 fascicoli, di tutte le altre sette città dotate del solo grado di nobiltà semplice, e questo dato deve essere solo parzialmente ridimensionato dalla presenza dei nobili di Fivizzano, in quanto questi ultimi non dovettero essere più di sei casati in tutto.

⁴⁵⁸ Si trattava cioè di attestare la permanenza stabile per almeno ottanta anni a Fivizzano, con residenze negli uffici di assessore e di priore, la continuità dei matrimoni con donne di rango nobile almeno dal 1700, il possesso di un patrimonio «vero e non apparente» di dodicimila scudi nel territorio toscano e senza aver mai esercitato Arti vili. Quanto alla «forma civica» di Fivizzano, sarebbe rimasta invariata e conforme al regolamento comunitativo del 24 febbraio 1777. In egual modo, i fivizzanesi registrati nei libri d'oro non avrebbero avuto alcun vantaggio a Pontremoli, se non dopo avervi acquistato beni stabili ed esser divenuti, in tal modo, pontremolesi a tutti gli effetti.

⁴⁵⁹ Nel granducato vi erano molti piccoli nuclei abitati in grado di rivendicare, in nome di un passato più o meno glorioso, la dignità di un ceto nobile. Alcune famiglie pretesero infatti di giustificare la propria nobiltà nonostante la residenza in uno di questi agglomerati periferici, suscitando invece le perplessità dei deputati. È paradigmatico il caso della famiglia Franzesi, registrata al patriziato fiorentino come «magnate e potente» e che seppe far riconoscere San Gimignano come una delle comunità dotate del «privilegio di nobiltà» (ASFi, *Reggenza*, 781, inss.1-2, cc.n.n. e ASFi, *Deputazione*, 9, ins. 18). Ma qualcosa di analogo avvenne per Castiglion Fiorentino (in ASFi, *Deputazione*, 50, ins.21, fascicolo della famiglia Seratti), per i castelli dell'Ancisa, di Bibbiena e per altri piccoli borghi, soprattutto del Casentino (cfr. *ibid.*, 40, ins.11; 10, ins.9; 40, ins.18). In tutte queste circostanze i deputati non poterono mettere in discussione una nobiltà già riconosciuta da secoli.

⁴⁶⁰ Tutto in ASFi, *Deputazione*, 116, ins.17.

proprietari terrieri, piuttosto che ergersi a strenua difesa del prestigio ormai vetusto ed anacronistico di una nobiltà cittadina in declino.

CONSEGUENZE, EFFICACIA E FALLIMENTI DELLA LEGGE DEL 1750.

1. Significativi cambiamenti nelle modalità di applicazione della normativa.

L'attenzione dei membri della deputazione nell'esaminare ciascun fascicolo e nel verificare l'attendibilità e legalità dei documenti attestati, così come la tensione e lo sforzo interpretativo della legge, appaiono indubbiamente superiori all'inizio, negli anni immediatamente successivi al 1750. Furono quindi principalmente il patriziato e la nobiltà fiorentina, i primi ad essere esaminati e quindi a divenire oggetto privilegiato della più autentica spinta riformatrice. Nei vari pareri espressi dai deputati nei primi processi sembra presentarsi continuamente la necessità di puntualizzare l'esatta portata della legge e di calibrarne l'efficacia descrittiva, di stabilire *discrimina* significativi in grado di costituire validi precedenti e di sancire una volta per tutte chi dovesse o meno considerarsi appartenente allo strato sociale privilegiato.

Col passare del tempo, una tale volontà venne perdendo man mano incisività, trasformandosi in un meccanismo di registrazione quasi automatica. Si controllava l'osservanza formale della normativa, anche con una certa severità, ma senza che si tentassero reali approfondimenti per la definizione di criteri validi al di là del singolo caso.

Contribuì a questo cambiamento anche l'avvicinarsi dei membri della deputazione nel corso degli anni, i quali forse andarono perdendo quella *vis* argomentativa che aveva caratterizzato personaggi della levatura del Neri, del Rucellai o dell'Antinori. Indubbiamente fu anche il segno dell'estinguersi di una tensione riformista, spesso arenatasi proprio nel tentativo di classificare una nobiltà spesso troppo lontana dai canoni stabiliti.

Ad ogni modo la graduale ridefinizione dei ceti dirigenti, rendendoli più conformi ai principi sottesi alla legge, determinò anche una sempre minor rilevanza dei casi anomali, quanto una minor necessità da parte del potere centrale di imporsi su di una classe non più sentita come ostile, riottosa ed estranea. Insomma, i motivi di conflitto erano progressivamente venuti meno.

Ad eccezione di Firenze dunque, ma anche di Siena e Pisa, quanto ai fascicoli delle altre città le osservazioni ed i commenti dei deputati furono decisamente rari, mentre i puntigliosi esami dei titoli allegati tipici dei decreti del Peruzzi furono sostituiti da brevi

attestati, succinti e conformi ad una regola standard, stilati da parte di un funzionario responsabile in loco⁴⁶¹.

Considerando le date dei decreti nel loro complesso, in merito alla distribuzione temporale delle ammissioni, si nota come questa sia scandita, in modo piuttosto regolare, dall'ordine seguito dalla deputazione nel prendere in esame le varie città. Vi furono però anche un certo numero di famiglie che, per i motivi più disparati, chiesero la grazia sovrana di «esser rimessi in buon giorno», cioè di potersi presentare in ritardo⁴⁶². Le registrazioni continuarono fino al 1860, ma in modo estremamente sporadico. Si può notare come il momento in cui si ebbero più decreti fu tra il 1751 e il 1790, per segnare poi una prima battuta d'arresto intorno alla fine del Settecento, negli anni delle invasioni francesi, quando si sospese ogni esame relativo alla nobiltà «per le vicende tanto memorabili e luttuose nelle quali tanto contrario era il trattare e proporre simili affari, quanto pericoloso per chi doveva prendergli in considerazione»⁴⁶³.

Né mancarono, all'opposto, quanti ricorsero a dispense speciali per ottenere il riconoscimento della nobiltà prima che i deputati iniziassero la compilazione dei registri di loro pertinenza⁴⁶⁴, o ci fu chi supplicò direttamente l'iscrizione ai libri d'oro fiorentini, sebbene la legge avesse previsto una tale possibilità per la nobiltà provinciale soltanto dopo previa ammissione alla città patria⁴⁶⁵.

Si è detto che, se dalla legge del 1750 si può dedurre una sincera volontà riformatrice, questa si tradusse soltanto in una «revisione dei titoli di concessione della nobiltà» il cui contributo sia riducibile all'aver trasformato in «nobiltà di Stato» la precedente «nobiltà di corte», secondo l'analogo processo verificabile nel resto d'Europa. Questo è indubbiamente vero, a patto però che si aggiunga un aspetto fondamentale, consistente nel definitivo venir meno della tradizionale identificazione della nobiltà con la classe dirigente, a tutto vantaggio dell'affermazione del ruolo del sovrano⁴⁶⁶. Tanto più se si

⁴⁶¹ Così, ad esempio, per Pisa, era il commissario e capitano generale della città, Pietro Inghirami, che stilava un documento che seguiva, quasi in tutti i casi, questa formula: «Fede come il detto signor [...], è nobile, e comunemente reputato come tale, usa le annesse armi, vive delle proprie entrate, senza mistura d'arti vili o meccaniche deroganti alla nobiltà, né è in alcun pregiudizio di bando od altro». Talvolta, per alcune città, si trova l'attestazione di pagamento.

⁴⁶² Solitamente, a chiedere di «esser rimessi in buoni», erano parenti che quando la deputazione aveva preso in esame la città di loro residenza si trovavano in età pupillare, erano assenti dal granducato o avevano incontrato particolari difficoltà per reperire la documentazione necessaria. Ma vi erano anche quanti avevano mancato al loro dovere per le ragioni più varie, come Lorenzo e Francesco Landi, che nel febbraio 1758 giustificarono il ritardo «attese le disgrazie accadute alla lor casa a motivo di mercatura» (ASFi, *Deputazione*, 114, ins.98).

⁴⁶³ I fratelli Rossi ottennero l'ammissione alla nobiltà aretina solo nel 1805, sebbene avessero avanzato domanda fin dal 1795 (*ibid.*, 74, ins.7).

⁴⁶⁴ I Bicchierai furono ammessi alla nobiltà livornese nel 1756 (*ibid.*, 172, ins.n.n.), sebbene la deputazione non avesse ancora iniziato l'esame dei *dossier* di quella città (lo farà solo dal 1768). Ma gli esempi di questo tipo potrebbero essere numerosi.

⁴⁶⁵ Così, ad esempio, i Salvatici, di Pistoia, che chiesero la registrazione nel patriziato fiorentino (*ibid.*, 17, ins.8).

⁴⁶⁶ F.VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., pp.330.

considera che, nonostante la stragrande maggioranza dei nobili sia stata riconosciuta tale per essere 'nobiltà riseduta'⁴⁶⁷, le nobilitazioni avvenute in età lorenese furono in gran parte a seguito di un diploma sovrano.

Resta da capire se davvero questa tendenza possa interpretarsi come l'effettiva affermazione dell'autorità sovrana, l'unica capace di realizzare la promozione sociale. Potrebbe anche trattarsi, congiuntamente, dell'indebolimento di un ceto che fino a quel momento aveva saputo mantenersi indipendente, ma che poi aveva ceduto assecondando le direttive imposte dalla dinastia asburgico-lorenese.

Un ulteriore cambiamento della concezione della nobiltà avvenne con Pietro Leopoldo, quando venne drasticamente meno il pregiudizio nei confronti dell'esercizio di determinate attività economiche. Non c'era più l'ansia di stabilire un principio superiore e definitivo che separasse inderogabilmente i privilegiati dal resto della società sulla base di simbologie di ceto puramente formali, ma piuttosto si voleva verificare una condizione di prestigio sociale imprescindibile da una corrispondente superiorità patrimoniale⁴⁶⁸. Conformemente a questo cambiamento di prospettiva, si modificò la natura dell'esame operato dalla deputazione. Questo processo continuò fino a manifestarsi con eclatanti inversioni di rotta, quale fu la decisione granducale di permettere l'esercizio di una professione senza alcun pregiudizio alla nobiltà, riabilitando così a tutti gli effetti sia il cancellierato che il notariato⁴⁶⁹.

Un discorso a sé stante meriterebbe la riforma comunitativa, attuata durante un lungo periodo compreso tra il 1772 e il 1786 e che riguardò le città del granducato. Potrebbe essere interessante valutarne gli effetti, in particolare quanto alla capacità di introdurre nell'ambito dei vecchi ceti dirigenti nuovi soggetti, riconosciuti privilegiati per il possesso di beni stabili, anziché per *status*⁴⁷⁰. Tale svolta riformatrice non si convertì

⁴⁶⁷ Dalle tavole statistiche elaborate per le singole città, alle quali si rimanda, appare evidente che la nobiltà tale per residenze pubbliche fosse quella di gran lunga prevalente.

⁴⁶⁸ Questo cambiamento nella valutazione della ricchezza non è attestata solo da parte della deputazione, ma anche da quegli individui che *ex novo* aspirarono allo *status* nobiliare. Furono molti, infatti, quelli che si presentarono ai deputati esclusivamente con l'attestazione del possesso di un cospicuo patrimonio, come Luca Così, ammesso nel 1773 e che addusse a propria legittimazione solo un cospicuo patrimonio in beni stabili e terre (ASFi, *Deputazione*, 18, 24 bis).

⁴⁶⁹ ASFi, *Segreteria di Stato*, 555, protocollo 11, ins.10, proposta del Consiglio di Reggenza spedita a Vienna ed approvata da rescritto granducale, dato da Francoforte, del 15 ottobre 1790. Non fu invece ammessa la professione di procuratore.

⁴⁷⁰ Su questi aspetti, si rimanda in particolare a B.SORDI, *L'amministrazione illuminata. Riforme delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano, Giuffrè, 1991 e alla completa bibliografia. Si vedano anche ID., *Modelli di riforma istituzionale nella Toscana leopoldina in Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Roma, Ministero per i beni culturali ed ambientali, 1994, II, pp.590-609; G.M.MANETTI, *Dalla riforma comunitativa al progetto di costituzione sotto Pietro Leopoldo, granduca di Toscana (1765-90)*, in «Rassegna storica toscana», XXVIII (1982), pp.185-217; ID; *Una costituzione liberale (il progetto costituzionale di Pietro Leopoldo)*, in «Rassegna storica toscana», XXX (1984), pp.149-163; ID; *La costituzione inattuata. Pietro Leopoldo Granduca di Toscana: dalla riforma comunitativa al progetto di costituzione*, Firenze, C.E.T., 1991; G.LA ROSA, *Apparenza e realtà del potere*.

necessariamente nella radicale trasformazione della classe dominante a favore dei proprietari, come forse si auspicava. Infatti, seppure con le dovute eccezioni, fino a tutta la prima metà dell'Ottocento l'egemonia economica, e quindi politica, nel granducato restò stabilmente in mano alla tradizionale aristocrazia possidente.

Per altro non mancarono i problemi di compatibilità e di conflitto tra le norme introdotte con la riforma comunitativa e le competenze della deputazione conferite dalla legge del 1750 e dalla successiva normativa. Ne costituisce un esempio la lettera inviata dai deputati stessi al granduca il 7 settembre 1797 per avere qualche chiarimento in proposito. Si riferiva infatti come «gli ordini contenuti nei regolamenti particolari per le Comunità di Firenze e Pisa sembrano a prima vista in contraddizione con il disposto della surriferita legge circa l'ammissione dei pretendenti la nobiltà»⁴⁷¹. Se la legge sulla nobiltà al paragrafo XIV riconosceva nobili solo quanti fossero stati descritti nei registri della propria città per ordine della deputazione ed a seguito delle provanze da quest'ultima opportunamente esaminate e valutate, il regolamento per la città e provincia pisana del 17 giugno 1776, paragrafo 24, dichiarava che:

«al corpo della rappresentanza di comparsa pubblica della città di Pisa, o sia al magistrato dei gonfalonieri e collegi *pro tempore*, dovrà riunirsi ed aversi per conferita tutta l'autorità che circa l'ammissione e la promozione alla nobiltà e cittadinanza pisana avevano esercitata fino a quell'epoca le magistrature dei priori e dei riformatori e l'ufficio del commissario generale state soppresse».

Qualcosa di analogo si aveva anche nel regolamento comunitativo fiorentino del 20 novembre 1781, al paragrafo 72, che sanciva:

«essendo la Real Altezza Sovrana persuasa che al magistrato comunitativo sarà sempre a cuore il lustro della città di Firenze, vuole che gli affari di ammissione al grado di nobiltà e di cittadinanza della città medesima, dopo esser passati e terminati dall'attual Deputazione, siano trasmessi al magistrato predetto per il suo voto e con esso presentati al regio trono per il canale della segreteria di Stato».

I deputati facevano presente come la letterale esecuzione di quanto previsto da quei regolamenti avrebbe reso la loro autorità di fatto subalterna alle disposizioni e deliberazioni di una magistratura comunitativa, mentre, qualora si fosse mantenuta invariata l'osservanza della legge del 1750, si sarebbe verificata un «incrociatura» nella risoluzione degli affari. Si riconosceva che fino a quel momento «le comunità non hanno finora portate le loro pretese fino al segno di ascrivere ai registri della nobiltà alcun

Le amministrazioni locali nella Toscana di Pietro Leopoldo, in «Nuova Rivista Storica», LXXVI (1992), pp.99-134 e infine gli atti del convegno tenuto a Pisa il 12-13 maggio 1995, *L'Ordine di Santo Stefano e la nobiltà toscana nelle riforme municipali settecentesche*, Pisa, ETS, 1995.

⁴⁷¹ ASFi, *Deputazione*, 124, cc.1v-2r.

soggetto»⁴⁷², né avanzata alcuna proposizione contro precedenti deliberazioni della deputazione, ma tale eventualità restava possibile in ogni momento. Il conflitto di competenze pareva facilmente evitabile all'insegna del reciproco rispetto e riconoscimento, come già era in pratica dal momento che la deputazione, prima di valutare l'idoneità o meno di un casato, si era sempre consultata con le magistrature comunitative relative per avere le opportune informazioni, senza quindi volersi arrogare alcun diritto arbitrario in competizione con quelle. Effettivamente, un enunciato distintivo tipico nei decreti di ammissione degli ultimi anni Novanta era che il commissario e il magistrato comunitativo della città di appartenenza concordavano per l'ammissione del casato esaminato alla classe spettantegli.

Secondo i deputati, una facile soluzione poteva consistere nella semplice dichiarazione sovrana «che le facoltà accordate ai rispettivi magistrati debbano intendersi ristrette agli effetti dei godimenti comunitativi e non mai ai rapporti della nobiltà del granducato e delle prerogative che l'accompagnano»⁴⁷³, ambito di applicazione, questi ultimi, della legge del 1750.

Vi era inoltre un motuproprio sovrano del 12 giugno 1793 con il quale si era conferita nuova importanza alla deputazione, riconoscendole ulteriori competenze, quali l'autorità al suo presidente di rilasciare attestati di nobiltà e di cittadinanza (prima riservata alla Segreteria di Stato) ed ordinando ai giudicanti e cancellieri comunitativi di non conferire alcun nuovo titolo o orpello agli stemmi che non fossero stati preventivamente concessi dal granduca e quindi registrati nel relativo libro d'oro; infine si assegnò persino un assessore alla deputazione, in modo che si occupasse espressamente di prendere in esame le richieste di riconoscimento per giustizia e ne rendesse conto. Da questi provvedimenti era possibile dedurre la volontà del sovrano di ribadire quanto stabilito dalla legge del 1750, intendendo con ciò revocati tutti gli ordini e regolamenti emanati in seguito, che potessero entrare in conflitto con quella. La soluzione proposta, poi confermata da apposito rescritto granducale⁴⁷⁴, fu di dichiarare che «fermistanti i regolamenti particolari delle rispettive città per gli effetti soltanto dei godimenti delle magistrature comunitative, rimanga nel suo pieno vigore la legge ed istruzioni annesse del 1750 per i rapporti della nobiltà e cittadinanza del granducato»⁴⁷⁵.

⁴⁷² Non mancarono però di farlo in seguito. Solo per fare un esempio, si ricorda Ignazio Serra, aggregato al patriziato pistoiese ad istanza del magistrato comunitativo (*ibid*, 71, ins.2).

⁴⁷³ ASFi, *Deputazione*, 124, cc.1v-2r.

⁴⁷⁴ Così scriveva il granduca: «Approvasi e facciasì come si propone dai deputati sopra la nobiltà e la cittadinanza, che restano incaricati di partecipare l'occorrente», in ASFi, *Deputazione*, 123, cc.1v-2r.

⁴⁷⁵ ASFi, *Deputazione*, 124, cc.1v-2r.

D'altra parte, registrarsi nei libri d'oro divenne una necessità per quanti volessero mantenersi nella cerchia del ceto dirigente della propria città, non foss'altro perché altrimenti il cancelliere della Comunità civica sarebbe stato autorizzato, senza alcun preavviso, a togliere il nome dalle borse per l'estrazione alle residenze nelle magistrature pubbliche. Non era solo una questione di prestigio: mantenere l'accesso alle cariche cittadine aveva un valore economico di rilievo, speso era l'unica fonte legittima di guadagno per un nobile⁴⁷⁶.

Di fatto, la crescente di autonomia delle Comunità civiche pare convertirsi in un più stretto controllo sui libri d'oro insieme ad una sempre maggiore dipendenza di questi ultimi alla realtà locale⁴⁷⁷, ridimensionando la portata di una dichiarazione di *status* che prescindesse dall'appartenenza geografica, almeno all'interno del granducato. Questa tendenza pare confermata dall'incremento di quei casati che vollero registrarsi in più di un libro d'oro cittadino, quello della propria patria e anche là dove si avessero beni immobili, affari in corso, o comunque interesse ad essere inclusi tra coloro che contavano⁴⁷⁸. Tale desiderio divenne talmente diffuso che si dovette disciplinare in qualche modo. Il 28 luglio del 1794 si notificò l'introduzione di una tassa da versare alla Comunità della città dove ci si voleva registrare dopo una prima iscrizione, qualora non lo si meritasse per giustizia.

In questo modo si finì per reintrodurre, contro l'enunciato della legge, un distinzione tra nobiltà e nobiltà, come è chiaramente contenuto in un parere della deputazione del 1804. Qui si riferiva infatti

⁴⁷⁶ A questo proposito è interessante il caso di Giovanni Peraccini, descritto al patriziato pistoiese con decreto del 1804. Il padre del componente aveva in realtà ottenuto un rescritto granducale nel 1753 che gli aveva riconosciuto il diritto trasmissibile di imborsazione per risiedere come graduati e gonfalonieri di Pistoia «sul fondamento d'essere aggravato di famiglia e poterne la medesima risentirne non lievi vantaggi non tanto per il lustro, che conservava alla sua casa, quanto ancora per i sussidi dotali spettanti in varie forme alle figlie dei graduati e gonfalonieri». In un secondo momento poi, «mancando la descrizione di detta sua famiglia nel libro detto d'oro, ha creduto questo cancelliere della Comunità civica di togliere il nome del supplicante dalle borse della magistratura, attesa la indicata mancanza di descrizione, senza interpellazione, come ordinano le leggi in materia», ed ecco allora che il Peruccini rivolgeva supplica ai deputati per rimettersi in regola (tutto in ASF, *Deputazione*, 73, ins.5).

⁴⁷⁷ Questo talvolta favorì la corruzione di chi era tenuto a giudicare sull'ammissione al ceto nobile. Ne fornisce un buon esempio un documento anonimo, scritto a nome di alcuni nobili di San sepolcro e rivolto ai deputati perché annullassero la decisione della Magistratura Civica del 27 maggio 1795 con la quale si conferiva la nobiltà a Bernardo e Filippo Galli. Si scriveva come «alcuni del ceto nobile che maneggiano gli affari pubblici» avevano deciso di accogliere quella richiesta nella prospettiva di trarne qualche guadagno, mentre, quanto alla Magistratura, che essa: «oltre non interessare il lustro del ceto nobile, sedotta dall'interesse della Comunità che incassa nelle ammissioni di nuove famiglie scudi 50 per ciascheduna e nel caso presente Filippo Galli dottore di legge, e che è stato eletto assessore di questa Comunità, gli rilascia per cinque anni scudi quaranta l'anno». ASF, *Deputazione*, 140 (Affari sospesi), ins.n.n. (ma è il quattordicesimo).

⁴⁷⁸ Così il conte Giuseppe Conti, già nobile livornese per diploma granducale del 1769 ed aggregato alla nobiltà aretina per grazia di Lodovico I del 1804, chiese ed ottenne la nobiltà pisana, dove aveva acquistato una casa e desiderava stabilire il proprio domicilio (*ibid.*, 73, ins.3). Anche Luigi Salucci chiese ed ottenne la nobiltà senese nel 1803, come titolare di un feudo nobile nel dominio di Siena, e nel 1804 quella livornese dove domiciliava con la propria famiglia per esercitarvi la mercatura (*ibid.*, 72, ins.7).

«la nobiltà in Toscana è divisa dai diversi e distinti ordini civili delle rispettive città nobili e senza il concorso d'un titolo che per disposizione della legge richieda un'aggregazione alla nobiltà civile [come, si diceva ad esempio, col conferimento di un titolo feudale], il nobile di Firenze non può godere dei magistrati civili dell'altra città del regno e, viceversa, i nobili di questa non possono essere aggregati, né ammessi al primo onore fra i rappresentanti la comunità della capitale»⁴⁷⁹.

Pareva insomma introdursi un nuova nobiltà civica, valida solo nella città che l'aveva concessa, e ben distinta da un'altra nobiltà, quella riconosciuta sempre e dovunque. Ci si richiama addirittura ad una

«notissima distinzione che vi è fra la classe dei nobili che ripetono il titolo della loro nobiltà dalla grazia e dall'ammissione al primo onore dei magistrati delle rispettive città, dichiarate nobili con la legge generale del 1750, e la classe dei nobili che devono riguardarsi tali indipendentemente dall'esercizio delle magistrature civiche, come lo sono le famiglie investite di feudo nobile, l'altre decorate o per giustizia o per fondazione degli Ordini equestri, o quelle infine che discendono da famiglie anticamente riconosciute nobili e che sono state nel quasi possesso del più distinto onore della città»⁴⁸⁰.

2. *Un bilancio conclusivo.*

Per tentare infine di delineare gli effetti principali della legge del 1750 sulla struttura delle nobiltà toscane, si dovranno anzitutto distinguere due aspetti.

In primo luogo si dovrà valutare l'effettiva capacità della normativa di disciplinare la nobiltà preesistente. Quella volontà di affermare, con rinnovata determinazione, principi che identificassero inequivocabilmente il ceto privilegiato nella sua essenza, non fece in realtà che accelerare una cristallizzazione già in atto, contribuendo ad eliminare zone grigie, permeabilità e compromessi, fattori cioè che avevano permesso fino a quel momento un grado elevato di mobilità sociale. D'altro canto però, con l'avanzare dell'esperienza di governo e il venir meno di velleità ed entusiasmi riformatori dimostratisi fallimentari ed inadeguati, si svilupparono sempre maggiori esigenze di disponibilità espresse tramite il continuo adattamento della legge, nei vari momenti della sua applicazione⁴⁸¹.

In secondo luogo, si consideri come nuovi soggetti, nobili grazie alle trasformazioni affermatesi con la legge del 1750, poterono o meno contribuire ad una ridefinizione del

⁴⁷⁹ ASFi, *Deputazione*, 72, ins.7, fascicolo relativo alla famiglia Salucci.

⁴⁸⁰ *Ibid.*

⁴⁸¹ Le modifiche ed i successivi rimaneggiamenti della legge furono studiati ed analizzati da Giovanni Maria Lampredi, a partire dal 1791, in vista della compilazione di una esaustiva raccolta. Tra le disposizioni più rilevanti, oltre alla possibilità per i nobili di esercitare professioni e mestieri prima ritenuti pregiudizievoli, vi fu l'abrogazione della norma che istituiva la formazione di un gruppo di nobili in ciascuna città col compito di supervisione in materia nobiliare. Su questi aspetti si rimanda a ASFi, *Duplicati della Segreteria di Stato*, 550, citato in M.VERGA, «Per levare ogni dubbio circa allo stato delle persone», cit., pp.366-368.

ceto aristocratico originario, e quanto di quest'ultimo riuscì invece a rimanere indenne dai cambiamenti introdotti. È stato possibile identificare un ben nutrito gruppo di sudditi che riuscirono ad assurgere ai vertici della scala sociale grazie alla riforma nobiliare e che ne sarebbero altrimenti rimasti ai margini. Ci si riferisce, in particolare, alla nobiltà tale per diploma sovrano, già numerosa nell'età della Reggenza, ma ancor di più in quella leopoldina. Nell'epoca successiva agli anni Settanta, una fitta schiera di medi e grandi possidenti, di abili funzionari e di capaci burocrati, entrarono a far parte della struttura del ceto privilegiato, assicurando così, un processo di mobilità sociale che sembrava ormai sembrare irrimediabilmente pregiudicato.

Quello che appare dunque come l'esito più significativo a seguito dell'applicazione della «legge sulla nobiltà e la cittadinanza» del 1750 è all'insegna della sostanziale continuità con quanto già esisteva, né sarebbe potuto essere diversamente. La nobiltà toscana, così debole e scarsamente reattiva alle sollecitazioni esterne più impellenti di quegli anni difficili, contava in realtà su di un'ossatura solida e in grado di assorbire urti ben più forti di quanto potessero provocare i lorenese.

La storia dei ceti dirigenti toscani è, insomma, quella di un adattamento.

Forse queste nobiltà si dimostrarono poco malleabili, se non addirittura refrattarie alle riforme. Un giudizio così negativo non terrebbe però conto dell'errore di un legislatore che non seppe vedere i limiti di una legge in gran parte estranea alle reali dinamiche del paese e soprattutto che non sembrò intendere la natura del legame strettissimo che connetteva l'acquisizione dello *status* all'esercizio del potere politico, alle strategie familiari e alla distribuzione della ricchezza.

Ceto dirigente e nobiltà risultano così due concetti coincidenti, che tendono a sovrapporsi, come dimostra perfettamente l'autoritratto che patrizi e nobili toscani dettero alla deputazione. Accanto a questo nucleo vi stava l'altro, quello stefaniano, ugualmente significativo, ed insieme andavano a costituire un substrato sopra il quale si inserivano una serie di caratteristiche che rendevano il tutto un *corpus* unico, senza eccessivi contrasti. Fondamentale, in questo organismo, era la sensibilità di mantenere una mobilità sociale sapientemente regolata ed indirizzata, che si manifestasse senza clamorose rotture e subisse il fascino delle classi elevate, imitandole e garantendo così la sopravvivenza del sistema stesso.

L'equivoco in cui caddero i legislatori lorenese fu di voler ricondurre il tutto ad un semplice principio unificante: quello cioè dell'autorità suprema del sovrano. Non

riuscirono in questo intento più di quanto non fossero stati capaci i duchi medicei di domare gli irrequieti patrizi cittadini trasformandoli in docili sudditi.

I meccanismi selettivi per l'accesso al potere cambiarono, anche radicalmente, a seguito delle riforme della Reggenza e soprattutto in età leopoldina. Pietro Leopoldo, però, non fu mai il «sovrano straniero» con il quale i sudditi entravano in aperto conflitto per difendere la loro specificità, perché seppe essere un granduca «toscano», in grado di intervenire sulle strutture istituzionali del paese senza traumi, magari camuffando i propri intenti autocratici sotto l'aura del rispetto delle tradizioni. La dinamica della promozione sociale assunse poi tutt'altro aspetto nei primi anni dell'Ottocento, come fu significativamente sancito dall'emblematico scioglimento dell'Ordine di S. Stefano di età napoleonica⁴⁸². Sostanzialmente però gli avvenimenti si susseguirono senza scalfire realmente le secolari regole di cooptazione in auge nelle varie situazioni locali, vincolate a sistemi di scambio e di assistenza reciproca e sulle quali si basava la sopravvivenza dell'intero corpo istituzionale, come pure quel tipo di peculiare rapporto instauratosi tra centro e periferia, tra la capitale e le altre città.

Non si dimentichi poi un ulteriore elemento. Se inizialmente l'aristocrazia toscana reagì negativamente nei confronti della riforma nobiliare, percependovi pienamente l'onta di doversi sottoporre all'avallo di un sovrano straniero per ottenere il riconoscimento di una condizione privilegiata sentita come già legittimata, il successivo momento della conferma di quello *status* divenne il simbolo della capacità dell'interessato di mobilitare tutte le risorse di potere e di influenza necessarie per superare tale prova. Sottoporsi all'esame della deputazione dunque, veniva paradossalmente a significare la possibilità di incrementare, o comunque di ratificare, il proprio credito sociale e di uscire quindi vincenti da quello che era iniziato come un conflitto di poteri.

La generazione dei dirigenti toscani successiva a questa riforma ebbe senza dubbio caratteristiche nuove, eppure nello stesso tempo consone alla realtà locale.

⁴⁸² Fondamentali, per capire questi anni turbolenti, le pagine dedicate all'Ordine stefaniano in D.BARSANTI, *Pisa in età napoleonica. La nascita della nuova mairie, la soppressione dell'Ordine di S. Stefano, la sopravvivenza della vecchia classe dirigente*, Pisa, ETS, 1999 e in particolare le pp.202-221.

TAVOLE

Ho elaborato alcune tavole dalle quali individuare con facilità costanti e differenze emerse sulla base della documentazione presentata ai «deputati sopra la nobiltà» a forza della legge del 1750. L'unità di riferimento è sempre il fascicolo (il quale, nella stragrande maggioranza dei casi, coincide con una famiglia). Per mitigare la perdita di esattezza inevitabile in un calcolo percentuale, ho comunque indicato anche i valori assoluti, in tabella accanto ai grafici.

Nella tavola 1 si descrive la distribuzione della nobiltà tra le città toscane (quelle riconosciute tali in base alla legge del 1750). I dati si riferiscono al numero complessivo di *dossier* che la deputazione riconobbe valido per provare l'appartenenza allo *status* nobiliare del comparente (o dei comparenti), senza distinguere tra patriziato e nobiltà semplice.

La tavola 2 è dedicata alla diversa rilevanza della prima e della seconda classe di nobiltà, in modo da poter valutare l'entità della presenza patrizia sia nell'intero granducato che nelle singole «antiche città nobili», dove cioè era prevista la bipartizione del rango nobiliare.

Con la tavola 3 si intende dimostrare la notevole importanza svolta dall'Ordine dei cavalieri di Santo Stefano. I due grafici sono dedicati infatti: l'uno alla specifica rilevanza che la Religione ebbe all'interno di ciascun gruppo nobiliare (confrontando il numero totale di fascicoli con quelli che allegarono almeno una presenza nell'Ordine, in ogni singola città), l'altro il diverso ruolo che la Religione giocò nelle varie zone della Toscana (mettendo cioè a confronto le segnalazioni di presenze nell'Ordine stefaniano, tra tutte le città, sia nella classe patrizia che nobile).

Le tavole successive sono invece dedicate alla esposizione più dettagliata, città per città, del «tipo» di nobiltà risultante dallo spoglio dei fascicoli. Si sono assunti, come parametri descrittivi, i titoli indicati come prova di nobiltà dall'articolo I della legge del 1750: il possesso di un feudo, l'ammissione a un Ordine cavalleresco, la titolarità di un diploma sovrano conferente lo *status* privilegiato (e in questo caso si è voluto distinguere i diplomi rilasciati prima del 1750 da quelli conferiti dopo l'entrata in vigore della legge, come da quelli di principi stranieri), la residenza in una delle maggiori magistrature pubbliche e l'eventuale ricorso a giustificazioni diverse. È così possibile segnalare non solo variazioni, anche significative, tra città, ma anche quelle tra nobiltà e patriziato (quando vi è questa distinzione).

Si avverte che in ogni singolo fascicolo può essere attestato il possesso di più di un tipo di titolo in base al quale pretendere il riconoscimento nobiliare, quindi: i valori assoluti si riferiscono al numero di *dossier* dove è stato allegato un certo titolo, mentre la percentuale indica in quanti fascicoli, sul totale, è stato allegato quel certo titolo.

APPENDICE

Si elencano qui di seguito tutte quelle famiglie che ottennero l'iscrizione ai libri d'oro del granducato toscano dopo aver superato l'esame della deputazione e i cui fascicoli si sono conservati e raccolti nel fondo esaminato⁴⁸³. Ho indicato sinteticamente per ciascuna i titoli in virtù dei quali venne loro riconosciuto il diritto di registrazione alla classe del patriziato o della nobiltà, così come ogni eventuale difficoltà, anomalia e particolarità che ho considerato significativa.

In questa appendice si è scelto di non rispettare l'ordine originale dei fascicoli raccolti nelle filze⁴⁸⁴, se non mantenendo la distinzione per classe e città di appartenenza, preferendo seguire invece l'ordine alfabetico (rispettando peraltro sempre la grafia originale dei nomi riportata nei documenti).

La data indicata fra parentesi è quella del decreto di ammissione alla classe, dove non sia specificato altrimenti, seguita dal nome del soggetto che si presentò alla deputazione, per sé o in rappresentanza anche di altri familiari. Quando è stato possibile, ho segnalato la data a partire dalla quale i deputati giudicarono di iniziare la descrizione nel novero dei soggetti di *status* privilegiato⁴⁸⁵. Alcune famiglie ottennero la registrazione al libro d'oro di più d'una città, in tali casi, per evitare ripetizioni, si sono descritte diffusamente una sola volta, ricordandone però nome, data del decreto di ammissione e collocazione archivistica anche nell'elenco delle altre città dove furono ammesse. Diversamente, per chi fu riconosciuto nobile e poi passò al patriziato, ho ritenuto di segnalare il passaggio, ma di indicare il casato solo nella sua classe definitiva.

In nota si sono poi riportate tutte le altre eventuali ulteriori informazioni ritenute interessanti da illustrare. Quanto alla collocazione archivistica, è indicata tra parentesi quadre per ciascuna famiglia: il numero romano corrisponde alla filza, l'arabo al fascicolo,

⁴⁸³ Si noti, peraltro, come non esista una diretta corrispondenza fra fascicolo e singola famiglia. Spesso in uno stesso inserto risultano comprese più famiglie, risalenti magari ad un unico capostipite, né è affatto raro che si conservi più di un fascicolo per uno stesso ramo.

⁴⁸⁴ È però importante segnalare come pare essersi seguito un qualche criterio al momento della raccolta dei fascicoli in filze. Infatti, oltre a riunire il materiale dividendolo per città e classe, rispettando con un certo rigore l'ordine cronologico del decreto di ammissione di ciascuno, si tese a raggruppare nella stessa filza soggetti caratterizzati da elementi comuni. Così, ad esempio, i nobili lorenese sono quasi tutti raccolti insieme (in ASFi, *Deputazione*, 19).

⁴⁸⁵ Si ricorda però che, relativamente al patriziato, la deputazione decise di non risalire che poco oltre la bicentenaria prescritta dalla legge, «volendo fissare il sistema, che par necessario – come scriveva il deputato Rucellai - di non eccedere i 200 anni rispetto a descriver le famiglie nei registri del patriziato». In realtà questa norma non fu seguita in modo univoco e costante, ma si lasciò più spesso la decisione al mero arbitrio. Così si possono incontrare casi come quello di due rami, discendenti da uno stesso stipite ed entrambi riconosciuti di nobiltà generosa, ma descritti a partire da date diverse (accade, ad esempio, per due rami Frescobaldi, uno descritto dal 1527, l'altro dal 1473, in ASFi, *Deputazione*, 2, inss.14-15).

ovviamente sempre dal fondo *Deputazione sopra la nobiltà e la cittadinanza* conservato presso l'Archivio di Stato fiorentino.

FIRENZE

PATRIZIATO

1. ACCIAIUOLI– (13 maggio 1751). Marchese Antonio Francesco Acciaiuoli Torigioni e conte Diacinto Acciaiuoli de Vasconcellos (portoghese). Motuproprio granducale di conferimento del titolo di marchese del 1701. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁴⁸⁶ [VIII, 1].
2. ALAMANNI - (10 maggio 1751). Cavalier Giovanni Innocenzio. Ammessi a principiarsi dal 1488 per la residenza di un ascendente nel numero dei priori⁴⁸⁷. Ci sono numerosi membri della famiglia attestati con il titolo di cavaliere, ma non si allega alcuna fede di vestizione, quindi non è stato possibile precisare a quale Ordine appartenessero [I, 1].
3. ALAMANNI - (27 dicembre 1751). Marchese Vincenzo Maria⁴⁸⁸. Ammissione a partire dalla residenza nel priorato nel 1530. Si ricorda un cavaliere di Malta [I, 2].
4. ALBERTI – (19 aprile 1751). Cavaliere conte Vincenzo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche attestate dal 1511, ma la famiglia viene descritta a partire dal priorato del 1522 [V, 1].
5. ALBIZZI - (24 maggio 1751). Marchese priore Luca Antonio. Diploma di Ferdinando II del 1639 conferente il marchesato di Castelnuovo Val di Cecina. Vi sono dei cavalieri stefaniani, ma non si presentano i documenti di apprensione d'abito. Il casato aveva ottenuto il priorato almeno dal 1426, ma si descrive a partire da Antonio, scrutinato tra gli idonei a risiedere nel 1524 [XII, 1].
6. ALBIZZI - (10 maggio 1751). Francesco, alfiere Domenico e Ferdinando. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁴⁸⁹ [XII, 2].
7. ALBIZZI - (20 settembre 1751). Rinaldo, auditore di Pisa, e i fratelli. Ammessi in virtù del gonfalonierato goduto nel 1442⁴⁹⁰ [XII, 3].
8. ALBIZZI - (29 novembre 1782). Giuseppe Pietro di Giuseppe Carlo. Famiglia dimorante a Marsiglia. Ammessi come ramo collaterale della già iscritta casata omonima fiorentina⁴⁹¹ [XII, 4].
9. ALDANA - (10 maggio 1752). Antonio Francesco e Domenico Jacopo. Il riconoscimento dello *status* patrizio è dato in virtù di un rescritto ove il granduca Francesco I garantiva che la casata era nobile spagnola⁴⁹² e quindi meritevole di ottenere l'abito cavalleresco stefaniano per giustizia [XII, 5].
10. ALDOBRANDINI - (5 ottobre 1752). Giovanni Francesco e figli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche attestate dal 1390, ma si inizia la descrizione a partire da Brunetto, riseduto priore nel 1461 [XII, 6].
11. ALESSANDRI - (18 ottobre 1752). Cavaliere Cosimo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1511 ed iscrizione al libro della Decima dal 1534. Presenze negli Ordini di S. Stefano e Malta⁴⁹³ [XII, 7].
12. ALESSANDRI - (18 ottobre 1782). Simone Gaetano. Descritti a partire da Guglielmo, riseduto priore dal 1515 [XII, 8].

⁴⁸⁶ Prime residenze attestate nel 1460, ma squittinati per la Maggiore dal 1524 e descritti nei libri d'oro a cominciare da quella data. Si allega un decreto del Magistrato Supremo dove il conte Diacinto (cavaliere di Cristo e figlio di Giacinto Acciaiuoli de Sa Vasconcellos, vivente con la propria famiglia nel città del Funcial, nell'isola di Madera) era riconosciuto di un ramo della stessa famiglia del senatore Antonio Francesco. Il titolo di marchese del comparente Antonio Francesco era stato conferito al padre con motuproprio del 22 luglio 1701.

⁴⁸⁷ In realtà, nella documentazione presentata si attestano residenze nelle pubbliche magistrature almeno a partire dal 1448. Un fratello del comparente, Federigo Alamanni, era vescovo di Pistoia e Prato.

⁴⁸⁸ Si conferma il titolo di marchese, provato da più documenti e confermato da due motuproprii granducali (il primo di Giangastone Medici conferito al comparente, l'altro di Francesco Stefano riconfermato nel 1743 al figlio).

⁴⁸⁹ Si descrive il casato a partire dal 1547, con Niccolò, che in quell'anno descrisse il suo patrimonio familiare ai registri della Decima. Si attestano fedeli di residenze pubbliche fin dal 1284.

⁴⁹⁰ Descritti alla classe a partire da Luca, gonfaloniere nel 1442, ma si attesta un primo gonfalonierato nel 1393.

⁴⁹¹ Si ricordava un ascendente, tale Lando, riseduto tra i priori nel 1358, fondatore della cappella di San Niccolò in San Pier Maggiore di Firenze e del monastero e chiesa di Santa Maria delle Campora, poi unita alla badia di Firenze.

⁴⁹² Una licenza speciale fu rilasciata da Giulio Rucellai perché i documenti spagnoli allegati considerati validi come titolo di prova.

⁴⁹³ Gli abiti cavallereschi risultano soltanto nell'albero genealogico, con le date di apprensione del 1676 e del 1688. Nel fascicolo compare una memoria, aggiunta nel 1845, dalla quale risulta come questa famiglia sia *consorte* di quella degli Albizi, ovvero di discendere da uno stipite comune, divisosi intorno al 1370 con Alessandro e Bartolomeo figli di Niccolao degli Albizi, i quali vollero chiamarsi degli Alessandri, persuasi a ciò da Vieri Guadagni, e rinunciando alla loro consorterìa originaria.

13. ALLI MACCARANI – (4 maggio e 12 giugno 1802). Marchese Giuseppe e fratelli. Famiglia originaria di Roma, discende da Giovan Stefano di Pietro, paggio del duca Alessandro Medici, poi vestito cavaliere dell'Ordine di S. Stefano e fatto cittadino fiorentino dal 1546⁴⁹⁴. Presenze anche nell'Ordine di Malta [LXXI, 1].
14. ALMENI - (14 giugno 1751). Gaetano Giuseppe, perugino domiciliato a Firenze e cavaliere stefaniano per giustizia [XII, 10].
15. ALMENI - (18 dicembre 1752). Cavaliere Vincenzo. Ammesso per giustizia nell'Ordine stefaniano e descritto nella classe del patriziato in virtù di un diploma del 1566 del granduca Cosimo I dove era indicato come nobile perugino e cavaliere [XII, 9].
16. ALTOVITI – (18 ottobre 1751). Cavaliere stefaniano Giovanni Battista e cavaliere gerosolimitano Flamminio⁴⁹⁵. Si produce a titolo di prova solo l'apprensione d'abito per giustizia dell'Ordine di S. Stefano [VIII, 2].
17. ALTOVITI – (18 ottobre 1751). In un unico fascicolo si hanno cinque comparenti per altrettanti rami del casato: il marchese Luigi (con diploma granducale di conferimento del titolo marchionale), Giovan Battista di Giuseppe, Alessandro, senatore cavaliere Guglielmo, Giovanni Battista. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁴⁹⁶ [VIII, 3].
18. AMBROGI – (2 giugno 1790). Diego e Francesco. La famiglia risultava matricolata in una delle 7 Arti maggiori, ma aveva avuto solo residenze per la Minore fin dai tempi della Repubblica, si ammette perciò a norma dell'articolo IX dell'istruzione allegata alla legge del 1750, purché giustificassero la parentela con nobili e il possesso di beni tali da potersi permettere un trattamento decoroso [LXV, 1].
19. DELL'ANCISA - (24 maggio 1751). Cavaliere Antonio Francesco. Presenze nell'Ordine stefaniano, indicate nell'albero genealogico allegato. Attestano residenze nelle maggiori magistrature dal 1417, ma si inizia la loro descrizione a partire da Piero, squittinato nel 1524 [XII, 11].
20. ANICHINI – (7 luglio 1790). Cesare. Un ascendente del comparente era stato squittinato per il priorato nel 1433, ci si richiama all'articolo IX dell'istruzione allegata alla legge del 1750 [LXV, 2].
21. ANSALDI - (24 dicembre 1759). Cavaliere stefaniano per giustizia, Baldassarre Orazio, ammesso in virtù dell'abito [XII, 12].
22. ANTINORI – (15 marzo 1751). Quattro comparenti rappresentanti di rami distinti: cavalier Amerigo Antinori Calderini, priore Niccolò, Ludovico e cavalier Antonio Domenico. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato e gonfalonierato per giustizia). Presenze negli Ordini di Malta e di S. Stefano⁴⁹⁷ [I, 3].
23. ARDIMANNI – (24 dicembre 1759). Ardimanno, tenente del Reggimento di Romagna. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁴⁹⁸ [VIII, 4].

⁴⁹⁴ Chiesero grazia di essere rimessi «in buon giorno» perché «gli individui di questa famiglia sono stati per lungo corso di anni impiegati fuori di Toscana e perciò pare loro ammissibile che non abbiano saputo le leggi ed ordini già pubblicati». Intercesse per loro il senatore del Benino. Si allegavano anche fedeli del godimento di numerose residenze e cariche prestigiose godute fuori del granducato.

⁴⁹⁵ Il ramo di Flamminio ha la propria arme inquartata con quella della famiglia Avila, di origine spagnola, a seguito di un minorasco lasciato ai suoi antenati da Pietropaolo Avila.

⁴⁹⁶ Per la precisione: il ramo dell'avvocato senatore cavaliere Guglielmo, che dimostra l'esercizio delle magistrature pubbliche per la Maggiore dal 1403 e del priorato dal 1412, è descritto nei registri della nobiltà a partire dal 1525; il ramo del marchese Luigi si fregiava di un avo cavaliere di Santiago, di un privilegio dell'imperatore Ferdinando II conferente l'onore di aggiungere due aquile allo stemma oltre all'ammissione del padre del comparente nel numero dei gentiluomini di camera di Cosimo III nel 1717 ed alle residenze nelle pubbliche magistrature per la Maggiore; il ramo del cavaliere Giovanni Battista di Piero veniva descritto alla classe del patriziato a partire dal 1491 in virtù delle sue residenze. Anche il ramo di Alessandro veniva descritto dal 1491, seppur contasse una prima residenza nel 1410.

⁴⁹⁷ Le quattro famiglie Antinori vengono descritte al patriziato senza che il decreto della deputazione precisi in virtù di quale titolo o a partire da quale data. Dai documenti allegati risulta una certa varietà: il ramo del cavalier Amerigo Antinori Calderini, per il quale compare il figlio Gaetano, attesta la prima residenza tra i priori nel 1392; il ramo di Niccolò, per il quale si presenta il senatore cavalier priore Vincenzio, inizia la propria descrizione dal 1469 con documenti estratti dai libri delle Decime; il ramo di Ludovico e Donato, come quello di Antonio Domenico cominciano le loro prove dal 1498. Peraltro, nell'albero genealogico allegato, raffigurante lo stipite comune a tre di queste famiglie e principiante con Francesco, si attesta una prima residenza nel priorato nel 1351.

⁴⁹⁸ Fede che Neri di Ardimanno da Cetina Vecchia, ascendente del comparente, nel 1311 fu condannato come ghibellino insieme ai propri figli. Altra fede attestante come nel 1345 Ardimanno di Neri dette mallevadoria al comune di Firenze come «magnate». Dal 1393 il casato si era trasferito a Figline. Attestato del possesso di giuspadronato della chiesa di S. Stefano a Cetina Vecchia e di una cappella nella chiesa di San Francesco a Figline. Infine, una componente della

24. ARRIGHETTI – (17 maggio 1751). Conte Giovanni Filippo, conte cavaliere stefaniano Giulio e fratelli. Fede di Cosimo III del 1694 con cui si conferisce il titolo di conte. Presenze nell'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1524 (priorato) [VIII, 5].
25. ARRIGHETTI – (24 maggio 1751). Cavaliere Onofrio. Iscritto in virtù dell'ammissione per giustizia all'Ordine di S. Stefano [V, 2].
26. ARRIGHI - (21 giugno 1751). Alamanno del senatore Alamanno, Giovanni Battista di Domenico, Arrigo di Niccolò. Descritti dal 1521, quando furono squittinati per risiedere nelle maggiori magistrature⁴⁹⁹ [XII, 13].
27. DEGLI ASINI – (22 febbraio 1751). Cavaliere Giovanni Battista. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche attestate dal 1522, ma la descrizione inizia con la residenza del 1529 [V, 3].
28. ATTAVANTI – (29 marzo 1751). Pandolfo Maria Leone. Descritto alla classe dal 1534, in virtù delle sue residenze per la Maggiore [VIII, 6].
29. DA BAGNANO – (22 marzo 1751). Francesco e Guido, fratelli, e loro figli. Il decreto del Peruzzi accoglie la domanda in virtù delle residenze nelle maggiori magistrature pubbliche, mentre in una nota scritta dal Rucellai, controfirmata anche dagli altri membri della deputazione, Ricasoli, Antinori e Tornaquinci, si riconosce piuttosto quale titolo di nobiltà una sentenza ottenuta in contraddittorio nel 1634, ricadendo nel paragrafo V delle istruzioni alla legge del 1750, oltre che per l'aver sempre mantenuto i requisiti dei parentadi nobili e delle idonee facoltà finanziarie⁵⁰⁰ [I, 4].
30. BAGNESI BELLINCINI – (19 aprile 1751). Marchese Francesco. Ammissione per giustizia all'Ordine di S. Stefano di un cugino del comparente; investitura del marchesato di Sernese, nel territorio di Modena⁵⁰¹ [V, 4].
31. BAGNESI BELLINCINI – (11 febbraio 1805). Marchese Luigi. Prova la discendenza dallo stipite comune di Francesco Bagnesi, già ammesso al patriziato molti anni prima [V, 4 bis].
32. BALDESE (o DI BALDESE) - (10 giugno 1753). Zanobi. Presenze nell'Ordine stefaniano. Il titolo con cui si pretendeva di avere diritto all'iscrizione al patriziato, cioè l'esercizio della carica di notaio dei priori di Firenze⁵⁰², fu oggetto di dibattito da parte dei deputati [XII, 14].
33. BALDOCCI – (22 aprile 1754). Nunziato. L'ascrizione al patriziato è concessa in virtù dell'esercizio della carica di pennoniere del 1451, data dalla quale si inizia la loro descrizione⁵⁰³ [I, 5].
34. BALDOVINETTI – (31 gennaio 1752). Due rami: Giovanni Baldovinetti di Poggio e figli; Margherita di Luca di Cristofano, vedova del conte Vincenzo Gabellotti di Faenza. Presenze nell'Ordine di S. Stefano

famiglia, nel 1707, aveva conseguito una dote di 70 ducati da parte della Compagnia di Gesù come fanciulla gentildonna.

⁴⁹⁹ Si attestano matrimoni contratti con alcune famiglie di Milano, Roma e Novara, quali gli Arrigoni, gli Alessi, i Tettoni ed i Vigilanti. Famiglia residente a Roma.

⁵⁰⁰ La sentenza alla quale si fa riferimento, era stata proferita in contraddittorio giudizio dal Magistrato Supremo di Firenze, il 26 gennaio 1634, tra Giovanni e Francesco Antonio di Simone da Semifonte (popolo di S. Stefano a Albagnano) da una parte, e Cosimo di Bastiano Gangalandi dall'altra. Quest'ultimo pretendeva di discendere dalla stessa famiglia da Bagnano dei primi, ma non riuscì a provarlo, mentre nel corso del processo Giovanni e Francesco Antonio certificarono la loro diretta successione da un fratello di Guido di Dando da Bagnano, riseduto tra i priori nel 1345.

⁵⁰¹ In realtà la famiglia era Bellincini, ma chiamata Bagnesi per varie disposizioni testamentarie, come quella del senatore Giuliano di Simone Bagnesi del 1635, che lasciava tutti i suoi beni purché i Bellincini assumessero il suo nome e l'arme e fissassero il proprio domicilio a Firenze. Il documento stilato dal segretario della deputazione, Peruzzi, sosteneva come, in considerazione dell'ammissione per giustizia di questo casato all'Ordine stefaniano, si sarebbe potuto concedergli la classe del patriziato, se non avesse creato perplessità il fatto che i Bellincini, originari di Modena, si fossero stanziati a Firenze solo dal 1618. Lettera patente del granduca Cosimo III ove il comparente era nominato col titolo di marchese.

⁵⁰² Raffaello era stato notaio della Signoria nel 1531 e poi proconsole nel 1523 e 1521. Il figlio, Giovan Battista, risultava matricolato all'Arte della seta. Si allega una patente del principe cardinale Francesco Maria Medici ove un fratello del comparente, Piero Baldesi, è nominato «gentiluomo familiare».

⁵⁰³ Si allegava ai documenti anche una copia della legge del 1432 dove si disponevano le regole di conferimento dell'incarico di pennoniere. Una fede dell'archivista del Comune fiorentino attestava come, in vari Estimi dal 1371 al 1427, membri di questa famiglia fossero stati descritti come «nobili di contado», ma il Peruzzi esclude esplicitamente a quest'attestazione ogni valore di prova di nobiltà generosa. Il casato viene ammesso solo nel 1754, nonostante avesse presentato le sue provanze già da alcuni anni, perché la deputazione aveva smarrito la documentazione relativa. Copia di diploma dei Conservatori di Roma dato ad un omonimo del comparente, ragioniere generale e collaterale del papa in Dalmazia nel 1660, dove è ammesso alla nobiltà romana.

- per giustizia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1412 (priorato)⁵⁰⁴ [VIII, 7].
35. BARBOLANI – (31 luglio 1752). Francesco e Bartolommeo, figli del conte cavaliere Francesco, ed Ottavio del conte Muzio, conti del feudo nobile di Montauto. Ammessi per giustizia nell'Ordine stefaniano. Si ammettono al patriziato per il possesso feudale della contea di Montauto⁵⁰⁵ [I, 6].
 36. BARBOLANI da MONTAUTO - (27 agosto 1753). Marchesi Torquato di Marzio e Ferdinando di Giulio, conti e titolari del feudo di Montevitozzo come da diploma del granduca Ferdinando II nel 1634 [XII, 15].
 37. BARDELLI – (13 aprile 1772). Niccolò. Presenze nell'Ordine di S. Stefano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁵⁰⁶ [VIII, 8].
 38. BARDI – (14 giugno 1751). Tre distinte famiglie, rappresentate rispettivamente da Orazio, Vincenzo e il cavalier Carlo Maria, conti di Vernio. Ammessi al patriziato come titolari della contea di Vernio, come da privilegio del 1332 dell'imperatore Carlo IV (che nel 1355 li riconobbe anche quali suoi vicari), poi confermato in perpetuo dall'imperatore Leopoldo nel 1697. Il casato compariva anche descritto tra le famiglie «grandi e magnate» della Repubblica fiorentina. Presenze nell'Ordine di Malta e di S. Stefano [I, 7].
 39. BARDI – (15 gennaio 1759). Cavaliere stefaniano Ulisse. Fede pubblica dalla quale risultava come la famiglia fosse stata privata dei diritti politici ai tempi della Repubblica fiorentina, perché riconosciuta «grande e magnate», ma poi reintegrata nel 1444, anno dal quale si iniziava perciò la descrizione nei libri d'oro. Numerose le presenze nell'Ordine stefaniano a partire dalla fondazione di commenda nel 1568 ed in modo continuato per le tre generazioni antecedenti il comparente [I, 8-11⁵⁰⁷].
 40. BARDUCCI CHIERICHINI – (29 marzo 1751). Ottavio e fratelli. Si ammettono a partire dal 1534, quando Alberto di Giorgio, ascendente del comparente, aveva fatto iscrivere nei registri della Decima i beni della propria famiglia. Fedi dell'esercizio delle prime magistrature pubbliche⁵⁰⁸ [I, 12].
 41. BARONCINI - (22 novembre 1751). Francesco Vincenzo. Nonostante avessero sempre goduto di magistrature pubbliche minori e ricordassero un ascendente speciale, si ammettono dopo la prova della continuità della parentela con nobili⁵⁰⁹ [XII, 16].
 42. BARTOLI – (14 giugno 1751). Due rami discendenti da uno stesso stipite: Cosimo e i figli; Pietro con i figli e i fratelli. La deputazione ascrive il primo a partire dalla residenza nel priorato del 1531, il secondo dal 1534, quando si registrarono i beni alla Decima [VIII, 9].

⁵⁰⁴ Giovanni Baldovinetti aveva inquartato la propria arme con quella dei di Poggio conformemente alla volontà testamentaria di Jacopo di Poggio.

⁵⁰⁵ Questa era una famiglia di nobiltà feudale a tutti gli effetti, come veniva dimostrato anche dalle copie che si allegavano di alcuni patti stabiliti nel 1470 tra i figli di Lazzerò Barbolani, il primo investito del feudo, e la Repubblica fiorentina, patti ancora osservati all'epoca della presentazione dei documenti. Si iscrissero a Firenze, nonostante risiedessero vicino ad Arezzo, per essere in possesso della cittadinanza fiorentina dal 1385, mentre non avevano mai avuto quella aretina.

⁵⁰⁶ Si chiede il patriziato senese e, avendo la cittadinanza fiorentina, anche quello di Firenze. Si allega la «grazia della remissione in buon giorno» del 20 luglio 1769, rescritto sovrano che concedeva al comparente di presentarsi per esser descritto nei libri d'oro nonostante fossero scaduti i termini. Fede che l'ascendente Nuti di Jacopo, calzolaio, aveva risieduto nelle supreme cariche pubbliche di Siena nel 1372 e nel 1378, ma non si poté provare la continuità dei godimenti pubblici. Il trasferimento a Firenze si supposeva essere avvenuto intorno al 1430. Si avanzano due perplessità da parte della deputazione: la prima riguardava la prova della diretta discendenza, la seconda il mantenimento della qualità nobile da parte dei membri della famiglia. Inoltre non si attestava il trasferimento della famiglia da Siena (di dove era originaria e dove non aveva dimostrato la propria nobiltà) a Firenze.

⁵⁰⁷ Nell'ins.8 di questa filza si allega un primo gruppo di provanze, compresa una sentenza di un processo avvenuto in contraddittorio di fronte al Magistrato Supremo nel 1558, contro il ramo di Orazio Bardi, per dimostrare la discendenza del ramo del comparente dallo stesso stipite di quello di Orazio. Nell'ins.9 si raccolgono lettere scritte dai vari membri di altri rami della casata Bardi, datate variamente ed indirizzate ai familiari del comparente. Nell'ins.10 si ripresenta nuovamente la documentazione attestante la presunta nobiltà, mentre nell'ultimo inserto si conservano lettere diverse ritenute significative per giustificare il proprio *status*.

⁵⁰⁸ Le prime residenze attestate erano quelle di priore nel 1421 e di gonfaloniere nel 1430.

⁵⁰⁹ Da una fede allegata risultava un antenato di Francesco Vincenzo, tale Filippo, designato nel 1524 per risiedere come priore per la Minore, sebbene risultasse anche matricolato all'Arte della seta fin dal 1507. Ne conseguiva che, essendo l'Arte della seta una delle maggiori, Filippo avrebbe potuto anche essere estratto per la Maggiore. Così pure i suoi antenati, i quali, «benché nel priorista e negli squittinii siano descritti coll'affisso di spadaro, non esercitavano però tale arte, ma bensì erano speciali», come si giustificava dalla fede della matricola dell'Arte dei medici e speciali prodotta. Per altro, un fratello di un ascendente del comparente era stato effettivamente squittinato per la Maggiore nel 1391, quindi l'ipotesi si presentava verosimile.

43. BARTOLI FILIPPI – (10 giugno 1753). Benedetto e fratelli. Ammessi per esser stati scrutinati per la carica di priore del 1524 [V, 5].
44. BARTOLINI BALDELLI - (27 dicembre 1751). Luigi, cavaliere stefaniano per giustizia. Ammesso grazie all'abito stefaniano proprio e del padre [XII, 17].
45. BARTOLINI SALIMBENI – (24 maggio 1751). Marchesi Alamanno e fratelli. Diploma di conferimento del titolo di marchese concesso per meriti militari dall'imperatore Carlo VI nel 1713 e confermato da Giangastone Medici nel 1730. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [VIII, 10].
46. BARTOLOMMEI – (10 maggio 1751). Marchese Mattia Girolamo. Diploma di investitura del marchesato di Monte Giovi, nello Stato di Siena. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Presenze nell'Ordine di S. Stefano per giustizia⁵¹⁰ [I, 13].
47. BECCANUGI AMMANNATI – (12 gennaio 1807). Ammannato e canonico Aldobrandino, fratelli ed abitanti a Castiglion Fiorentino. Si dissero discendenti da un primo antenato riseduto tra i priori della Repubblica fiorentina dal 1290 al 1307⁵¹¹ [LXXV, 2].
48. BENCIVENNI già PELLI - (23 agosto 1751). Piero e Giuseppe. Sebbene si attestassero solo residenze per le magistrature minori, si ammisero per aver provato la continuata parentela con famiglie nobili [XVI, 11].
49. BENVENUTI – (14 giugno 1751). Lorenzo e Andrea. Residenze nel numero dei priori dal 1371, ma la descrizione inizia con lo squittinio per essere estratti ad una carica civica delle maggiori del 1524 [V, 6].
50. BERARDI – (10 maggio 1751). Niccolò e fratelli, avvocato Giovan Domenico, cugini discendenti da uno stesso stipite divisosi nel 1643. Si descrivono a partire dalla residenza nel priorato del 1521 [VIII, 11].
51. BEROARDI DRAGOMANNI – (16 aprile 1790). Cavaliere Pietro Enea, già vestito dell'abito stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature civiche di Perugia [LXV, 4].
52. BETTI - (23 marzo 1768). Jacopo e figli. Famiglia originaria di Montevarchi. La domanda era stata presentata nel dicembre del 1751, ma era rimasta sospesa per insufficienza delle prove addotte. Fedi delle residenze per l'Arte dei mercatanti⁵¹² [XII, 18].
53. BILIOTTI – (10 maggio 1791). Giuseppe e Lorenzo. Ammissione in virtù delle residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁵¹³ [I, 14].
54. BINI – (29 marzo 1751). Giuseppe e fratelli, e il cugino Filippo. I due rami sono ammessi in virtù delle residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁵¹⁴ [I, 15].
55. BOCCHINERI – (27 dicembre 1751). Cavaliere stefaniano Domenico. Ammessi grazie alla vestizione per giustizia dell'abito stefaniano nel 1682 di un ascendente del comparente [V, 7].
56. BONSI – (24 maggio 1751). Giovanni Battista e Francesco di Lorenzo. Ammessi facendo appello all'articolo IX dell'istruzione della legge del 1750, perché nonostante si non potesse dimostrare

⁵¹⁰ La prima residenza attestata è nel priorato per la Minore dal 1523. Il fatto che la famiglia avesse sempre riseduto per la Minore, fece esigere al Rucellai, conformemente all'articolo nono dell'istruzione alla legge del 1750, che si presentassero le giustificazioni esaminate dal Consiglio dell'Ordine stefaniano e con le quali si era ottenuto l'abito per giustizia nel 1685. Si temeva infatti che al tempo fosse stato dispensato dal fare le provanze in virtù di una qualche grazia magistratale. A questa richiesta si unirono anche Guadagni e Tornaquinci, rivolgendosi segretamente a Pisa per avere le necessarie informazioni. In effetti, sulla base dei documenti raccolti, il cavaliere Girolamo Bartolommei era stato ammesso a seguito di un rescritto magistratale che rimediava ad alcune irregolarità emerse nel processo.

⁵¹¹ In realtà, a ragione delle perplessità della deputazione circa l'attendibilità di questa residenza, testimoniata da una sentenza del Magistrato Supremo (giudicata poi non attendibile) e la solidità patrimoniale della famiglia, i due postulanti avevano inizialmente ottenuto solo la descrizione nei registri della nobiltà per grazia (decreto del 16 dicembre 1805). Si era a questo punto presentata una nuova istanza per il patriziato fiorentino, visto il desiderio altrimenti irrealizzabile di essere ammessi per giustizia nell'Ordine stefaniano.

⁵¹² Tra i numerosi documenti presentati, si inclusero: la fede del processo per le provanze di nobiltà del quarto Betti ammesso nell'Ordine di Malta, la nomina per la carica di guardia alle porte della città nei sospetti di peste, le ammissioni ai Casini dei nobili. Risultarono alcuni antenati notai dei Signori, ma i deputati non sollevarono alcuna obiezione al riguardo. Un ramo della famiglia si era trasferito in Alicante e un altro ad Ancona. Si allegarono fedie autentiche delle monacazioni in conventi per damigelle di numerose fanciulle della famiglia.

⁵¹³ La descrizione nei libri d'oro inizia a partire da Francesco, riseduto priore nel 1518, ma la prima residenza attestata dai documenti risaliva al 1421, per il priorato, e al 1427, per il gonfalonierato. I documenti estratti dai registri della Decima iniziavano dal 1427.

⁵¹⁴ Le residenze nelle pubbliche magistrature risultano aver avuto inizio nel 1352, con un priorato, ma la descrizione nella classe del patriziato comincia dal comune antenato Bernardo, proprietario dei beni iscritti ai registri della Decima del 1533. È da notare come si ricordino avi vissuti nella seconda metà del XV secolo definiti come «mercatori».

- l'esercizio di una delle pubbliche magistrature maggiori, si contavano cinque generazioni di parentadi nobili, si provò il possesso di sostanze sufficienti al rango nobile⁵¹⁵ [V, 8].
57. BONSI – (19 luglio 1751). Carlo e fratelli. Ammissione in virtù delle residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁵¹⁶ [I, 16].
 58. BONSI SUCCHIELLI – (19 aprile 1751). Cavaliere Giuseppe e figli. L'ammissione è concessa per l'ingresso per giustizia nell'Ordine stefaniano del 1570 e 1571⁵¹⁷ [V, 9].
 59. BORGHERINI – (5 gennaio 1752). Giovanni Vincenzo e Ferdinando. Si descrive alla classe a partire dalla residenza nel priorato del 1531 [VIII, 12].
 60. DEL BORGO – (25 agosto 1781). Bali Donato e Luigi. Si allega la fede dell'ammissione nell'Ordine stefaniano per fondazione di commenda. La famiglia aveva riseduto solo in magistrature per la Minore dal 1524 (come beneficiati), ma aveva provato la continuità dei parentadi nobili per 200 anni e quindi era stata giudicata ammissibile in virtù dell'articolo IX dell'istruzione della legge per la nobiltà. Si espressero alcune perplessità da parte dei deputati, ma il granduca aveva già dato il proprio parere favorevole per il riconoscimento di questa casata e quindi si soprassedé [VIII, 13].
 61. BOURBON DEL MONTE - (19 dicembre 1757). Marchese Giovanni Andrea. Già ammessi al patriziato aretino con decreto del 28 febbraio 1757 [XXXIX, 2], alle cui provanze si rimanda⁵¹⁸ [XV, 17].
 62. BOVARELLI – (23 marzo 1768). Francesco Andrea. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche fin dal 1437 [I, 19].
 63. BRACCI - (19 luglio 1751). Onofrio di Antonio. La famiglia, sempre riseduta per la Minore, risultava squittinata per la Maggiore nel 1531 con Noferi e descritta alla classe del patriziato da questa data [XII, 19].
 64. BRACCI CAMBINI - (14 giugno 1751). Giovanni Battista e Antonio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche almeno dal 1515, ma descritti a partire da Giovanni Battista, priore nel 1523⁵¹⁹ [XII, 20].
 65. BRANDOLINI – (27 gennaio 1777). Flaminio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche attestate con un primo priorato nel 1393 e un gonfalonierato nel 1425⁵²⁰ [V, 10].
 66. BROCCARDI SCHELMI – (19 settembre 1768). Documentazione presentata da cinque distinti rami: Giuseppe di Arcangelo, Niccolao e Ascanio, Giuseppe di Francesco, Pier Andrea di Jacopo, Giuseppe di Domenico. Casata originaria della Valdnievole. Dimostra di essere stata annoverata tra le famiglie dei Magnati e dei ghibellini confinati nel 1268. Allega sentenza del Magistrato Supremo pronunciata nel 1745 di «dichiarazione e riassunzione di nobiltà fiorentina» con giudizio in contraddittorio⁵²¹ [V, 11].
 67. BRUNACCINI - (9 settembre 1771). Cavaliere Jacopo Giovacchino di Francesco. Famiglia ammessa all'Ordine stefaniano per fondazione di commenda nel 1693, il 31 dicembre 1751 era stata descritta alla nobiltà in virtù dell'abito cavalleresco. In un secondo momento il comparente, in aumento di quanto già presentato, potendo in virtù di nuovi documenti dimostrare i godimenti dei primi onori della Repubblica di oltre 200 anni, chiedeva la descrizione al patriziato⁵²² [XII, 21-22].

⁵¹⁵ I comparenti sono pupilli, si presentano perciò con il consenso dei loro tutori.

⁵¹⁶ Si inizia la descrizione da Ugolino, scrutinato per risiedere per la Maggiore nel 1524, mentre una fede attestava una precedente residenza nel priorato nel 1455.

⁵¹⁷ Si attestano anche residenze pubbliche, ma solo per la Minore dal 1471.

⁵¹⁸ Si allega solo l'iscrizione alla Decima fiorentina.

⁵¹⁹ Si allega particola del testamento del 1611 di Diamante Cambini, vedova di Raffaello dalla Fonte, in base alle cui disposizioni questa famiglia veniva vincolata ad assumere il cognome Cambini.

⁵²⁰ Nel dicembre 1773 si ottiene grazia di potersi presentare all'esame della deputazione, nonostante siano scaduti i termini. Si ricorre alle deposizioni di alcune persone tra le più distinte della Pieve di S. Stefano e dichiaranti come la famiglia del comparente fosse sempre vissuta civilmente e delle proprie entrate. Si allega inoltre l'elenco di altri godimenti pubblici esercitati e delle proprie sostanze. Tra l'altro, si attesta di aver partecipato al gioco del calcio nella piazza di Santa Croce di Firenze. I deputati però, dietro suggerimento del Rucellai, tennero sospesa la pratica di ammissione in attesa di prove inconfutabili in grado di dimostrare che, nonostante la ristrettezza del patrimonio, i Brandolini non avessero mai praticato Arti deroganti la nobiltà o contratto matrimoni con famiglie plebee.

⁵²¹ Si dichiarano discendenti dall'antica famiglia Schelmi, i cui membri erano stati esiliati da Firenze per motivi politici, condannati come ghibellini e magnati della città, quindi trasferitisi a Montecatini nella Valdnievole. La deputazione avanzò qualche dubbio riguardo alla discendenza genealogica dall'antico casato Schelmi.

⁵²² La deputazione non dubitava né della discendenza né della continuata nobiltà, ma il dubbio restava sulla qualità dei godimenti e, in particolare, relativamente all'ufficio di pennoniere o alfiere del gonfaloniere. Tra i documenti prodotti per il patriziato, si trovano: l'immatricolazione all'Arte della lana nel 1339, l'elezione a castellano di Bibbiena (compresa

68. BUONACCORSI - (17 luglio 1752). Ottaviano e fratelli. Nonostante non avesse mai goduto dell'esercizio delle maggiori magistrature, il casato viene riconosciuto idoneo grazie alle provanze dei parentadi nobili compiute in occasione dell'ammissione per giustizia all'Ordine di S. Stefano di un Frescobaldi, che aveva questa famiglia come uno dei suoi quarti⁵²³ [XII, 23].
69. BUONAMICI- (5 settembre 1789). Francesco, famiglia già ammessa all'Ordine stefaniano [LXIV, 2].
70. BUONAPARTE - (21 marzo 1757). Attilio e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1282. Presenze nell'Ordine di S. Stefano⁵²⁴ [I, 17].
71. BUONAPARTE FRANCHINI - (19 dicembre 1757). Si presenta ai deputati il capitano Niccolò Buonaparte Franchini, ma domanda l'iscrizione per il figlio Giovanni Filippo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Ammissione all'Ordine di S. Stefano per giustizia come quarto e, ad iniziare da questo momento, descritto alla classe del patriziato⁵²⁵ [I, 18].
72. BUONDELMONTI - (5 ottobre 1751). Cavaliere Francesco Maria. Si descrivono a partire dallo squittinio per risiedere come priori del 1531⁵²⁶ [VIII, 14].
73. DEL BUONO LEALI - (1° marzo 1773). Filippo Saverio e i figli, Tommaso e Paolo di Antonio. Presenze nell'Ordine di S. Stefano. In mancanza del decreto ufficiale della deputazione, si hanno due documenti: nel primo, del Morelli, si riconosce l'idoneità della famiglia in virtù di una sentenza ultracentenaria data in contraddittorio; nell'altro, di Martelli, si dubita della discendenza dei componenti dal ramo che ricevette la sentenza e si ammettono piuttosto per le loro residenze nelle magistrature pubbliche⁵²⁷ [VIII, 15].
74. BUINI - (24 maggio 1751). Cavaliere Andrea. Descrizione a partire dal componente, ammesso all'Ordine di S. Stefano per giustizia [V, 12].
75. BUONACCORSI PERINI - (19 luglio 1751). Lorenzo e figli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1534. Ammissione di un quarto del componente all'Ordine stefaniano per giustizia. Si descrive al patriziato appellandosi all'articolo nono della legge e a partire dal primo ascendente descritto alla Decima nel 1534⁵²⁸ [V, 13].
76. BUONARROTI - (17 maggio 1751). Leonardo e figli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1515, ma si descrive a partire dalla data di registrazione alla Decima dei beni familiari, nel 1534⁵²⁹ [V, 14].
77. CACCINI - (4 marzo 1754). Ugolino Antonio e Domenico Maria, figli del cavalier Giovanni Vincenzo

in quel tempo nella classe delle castellanie maggiori) nel 1394, l'elezione nel 1431 alla carica di pennoniere dei gonfalonieri, un avo descritto nel 1616 fra i capaci a risiedere tra i consoli dell'Arte del cambio.

⁵²³ Squittinati per risiedere per la Minore fin dal 1524, epoca dalla quale si inizia la descrizione.

⁵²⁴ Questa famiglia, residente a San Miniato, non fu in grado di provare l'esercizio ininterrotto delle cariche pubbliche. Dichiarò di discendere da antichi cittadini fiorentini della fazione ghibellina e per ciò stesso, esclusa dall'esercizio del potere politico, al pari di quanti dichiarati «grandi e magnati». Ci si appellava quindi all'articolo decimo dell'istruzione della legge del 1750, in base al quale l'esser stata classificata famiglia magnatizia veniva considerato sufficiente per venir esentati dalla prova delle residenze. La deputazione sollevò qualche obiezione quanto alla pretesa di dimostrare l'appartenenza alla fazione ghibellina per il solo fatto che un proprio ascendente, Giovanni di Guido, nel 1282 fosse stato mallevadore per i ghibellini in occasione della pace col cardinale Latino.

⁵²⁵ Il cognome Franchini era stato aggiunto a quello Buonaparte in virtù di un decreto del Magistrato delle Decime del 19 maggio 1751, a seguito di una disposizione testamentaria. Una breve informazione riferisce come i Buonaparte, originari del popolo di san Niccolò d'Oltrarno (gonfalone della Scala), fossero stati banditi da Firenze nel 1268 insieme agli altri ghibellini. Si allega una fede estratta dagli Statuti vecchi della città di San Miniato dalla quale risultava che un progenitore dei componenti, tale Moccio, fosse risieduto per giustizia nel 1337. Altra fede estratta dai registri pubblici di San Miniato attesta l'inventario dei beni confiscati a Leonardo di Antonio di Moccio, riconosciuto ribelle del comune di Firenze e, per quell'accusa, fatto decapitare. Ci si dichiara discendenti dallo stesso stipite dell'altra famiglia Buonaparte precedentemente ammessa.

⁵²⁶ La famiglia era stata ammessa al Popolo di Firenze nel 1393 e squittinata per risiedere nel 1411.

⁵²⁷ Erano infatti nobili cittadini originari di Firenze, ma stabilitisi da lungo tempo a Pisa. Già ammessi nella nobiltà pisana, chiesero l'iscrizione ai registri del patriziato fiorentino facendo riferimento a una sentenza data in contraddittorio del Magistrato Supremo il 24 marzo 1622 (e si riconosceva a un ascendente del componente la qualifica di nobile cittadino fiorentino come discendente da Paolo del Buono, risieduto nel 1345 gonfaloniere per giustizia di Firenze). Ottengono grazia dei primi di ottobre 1771 per potersi registrare nonostante il ritardo nel presentarsi ai deputati. Patrimonio opulento.

⁵²⁸ La famiglia Buonaccorsi aveva in quartato l'arme e il cognome Perini conformandosi alla volontà testamentaria espressa da Carlo Perini nel 1698. La famiglia risultava squittinata sempre per la Minore. Fedi del godimento del Magistrato dei sedici gonfalonieri di Campiglia.

⁵²⁹ Residenze nelle pubbliche magistrature civiche attestata dal 1343.

- del Vernaccia ed Ortensia Caccini. Si inizia la descrizione a partire dalla residenza del 1457⁵³⁰ [V, 15].
78. CAMBI - (24 maggio 1751). Niccolò Francesco di Bernardo. La famiglia viene ammessa in virtù delle residenze nelle maggiori magistrature pubbliche esercitate a partire dal 1530 con Lorenzo, priore⁵³¹ [IX, 1].
 79. CAMBI - (14 giugno 1751). Bali Bartolomeo e fratelli. Ammessi in quanto la famiglia compare tra gli squittinati per risiedere nelle maggiori magistrature pubbliche fin dal 1524. Presenze nell'Ordine stefaniano e gerosolimitano [XIII, 1].
 80. CAMBRAY DE DIGNY – (la data del decreto non c'è, ma l'iscrizione è del 1803). Tre fratelli: Francesco, consigliere delle finanze e direttore dei conti della reale depositaria; Giuseppe, ministro principale dell'azienda del tabacco; canonico Cesare. Si invocò l'articolo XXI della legge in quanto famiglia del primo ordine di nobiltà in Francia e titolare di un feudo nobile nella provincia di Piccardia dal 1530. La famiglia Digny discendeva da Giovanni di Ugo de Cambray, ammesso al rango di scudiero dal 1530 [LXXII, 4].
 81. CANACCI - (9 settembre 1771). Giovanni Cosimo. Si attesta un primo squittinato per risiedere nel priorato nel 1531. I deputati non si opposero alla grazia dell'iscrizione, nonostante il casato fosse decaduto economicamente ed avesse contratto parentele con donne non nobili, solo perché il comparente è ormai anziano e senza discendenza maschile⁵³² [IX, 2].
 82. CANIGIANI – (15 febbraio 1751). Ippolito e fratello. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁵³³ [II, 1].
 83. CANTUCCI - (23 aprile 1754). Maria Maddalena di Domenico. Casato ammesso perché compreso fra gli scrutinati per l'elezione per le maggiori magistrature cittadine dal 1533 e perché, come quarto di un cavaliere, era stato giustificato e accolto nell'Ordine di Malta [XIII, 2].
 84. CAPPONI – (5 gennaio 1752). Cavalier Francesco del marchese Alessandro. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Presenze nell'Ordine di S. Stefano per giustizia. Memoriale con rescritto del granduca Ferdinando II del 15 gennaio 1641 con il quale si confermavano al marchese Scipione i privilegi e le preminenze spettantigli come marchese di Magliano⁵³⁴ [II, 2].
 85. CAPPONI – (16 aprile 1753). Marchesa Eleonora Capponi, vedova del marchese Francesco Pier Maria Capponi. Descritta per aver dimostrato le residenze nelle maggiori magistrature pubbliche del proprio casato a partire dal 1526 [II, 3].
 86. CAPPONI – (22 febbraio 1752). Priore marchese Ruberto, col fratello e i figli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁵³⁵ [II, 3 secondo].
 87. CAPPONI – (29 marzo 1751). Marchese Vincenzio e i figli Scipione e Lorenzo. Residenze nelle

⁵³⁰ Ugolino Antonio e Domenico del Vernaccia ottengono nell'ottobre 1753 grazia di richiedere il riconoscimento del patriziato della famiglia paterna della madre Ortensia Caccini, all'esplicito scopo di favorire l'eventuale ammissione dei propri discendenti in qualche Ordine nobile o cavalleresco. Si attesta un priorato nel 1444.

⁵³¹ In realtà, il primo risieduto in una pubblica magistratura era stato Giovanni di Domenico, priore nel 1437; poi c'era stato Lorenzo, bisnipote di Giovanni, priore per ben cinque volte a partire dal 1514. L'albero genealogico attestava la registrazione nei libri della Decima e del catasto a partire dal 1427. Si iniziò invece la descrizione della famiglia solo dal 1530, forse perché quel Lorenzo era il primo del quale si era attestata la fede del battesimo, nel 1473.

⁵³² Il comparente aveva richiesto l'iscrizione anche per i due figli Giustino Gaetano e Vincenzio, ma questi erano morti rispettivamente nel 1753 e nel 1759, cioè prima che la domanda fosse esaminata dalla deputazione. Il patriziato venne concesso, nonostante le irregolarità, per permettere al Canacci di maritare le figlie con maggior onorevolezza.

⁵³³ Si attesta una prima residenza nel priorato nel 1412, ma si ricorda l'esercizio di incarichi pubblici di primo grado fin dal 1282.

⁵³⁴ Si inizia la descrizione della famiglia dal gonfalonierato di Niccolò del 1526. La corona marchionale è riconosciuta a partire dal marchese Alessandro di Scipione, primo della famiglia ufficialmente nominato con tale titolo dal granduca di Toscana: così almeno in un documento conservato presso l'archivio dell'Ordine di S. Stefano nel quale Cosimo III ordinava il conferimento di una rendita annuale per un figlio del detto marchese Alessandro. Quanto alla prima residenza pubblica, nell'albero genealogico il primo attestato risulta essere del 1350, mentre dalla fede del priorista si risale solo al 1526. Si allega diploma di Cosimo III Medici del novembre 1693 dove si nominava il padre del comparente col titolo di marchese. Bolla del 18 dicembre 1642 di papa Urbano VIII per il conferimento a Scipione Cappone, già cavaliere di Malta, del marchesato di Mompeo, terra posta sotto la diocesi di Sabina, nello Stato pontificio.

⁵³⁵ Si ricorda come in occasione del matrimonio tra il marchese Ruberto e Lucrezia del conte Ugo della Gherardesca, nel giugno 1729, la sposa avesse ottenuto una dote di novemilacinquecento scudi, di cui mille in donativi ed abiti ricevuti in dono dall'Elettrice palatina, titolo di grande onore.

- maggiori magistrature pubbliche. Presenze nell'Ordine di S. Stefano⁵³⁶ [II, 4].
88. CAPPONI – (15 febbraio 1751). Conte Ferdinando e Cammillo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Dubbia presenza nell'Ordine di S. Stefano⁵³⁷ [II, 5].
 89. CAPPONI – (19 aprile 1751). Gino di Pier Ruberto. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁵³⁸ [II, 6].
 90. CARCHERELLI – (1° marzo 1751). Niccolò e figli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1524, anno dal quale si inizia la descrizione [V, 15 bis].
 91. CARDUCCI - (15 gennaio 1753). Tommaso di Simone chiese di essere ammesso insieme alla sorella. La famiglia è descritta a partire dallo squittinio di Simone per il priorato nel 1513⁵³⁹ [IX, 3].
 92. CARDUCCI - (10 maggio 1751). Cavaliere Pier Antonio di Girolamo. Presenze nell'Ordine di S. Stefano per giustizia [IX, 4].
 93. CARDUCCI - (17 dicembre 1779). Don Francesco Xaverio. Famiglia residente a Taranto, ma originaria di Firenze. Presenze nell'Ordine gerosolimitano da oltre 150 anni e in quello stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato nel 1437). La deputazione chiese una ulteriore produzione di provanze per meglio verificare la discendenza dalla casata fiorentina [IX, 5].
 94. CARDUCCI - (15 febbraio 1784). Giovanni Battista e fratelli, residenti a Taranto. Presenze nell'Ordine di Malta. Come ramo collegato ai Carducci (già ammessi nel 1779) ci si limitava a richiamarsi a quanto già provato⁵⁴⁰ [IX, 6].
 95. CARNESECCHI - (14 giugno 1751). Ridolfo di Francesco. Squittinati per risiedere nelle maggiori magistrature nel 1524. Presenze nell'Ordine stefaniano, ma non per giustizia [XIII, 3].
 96. CASTELLANI – (15 marzo 1751). Niccolò Giuseppe e Bartolomeo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1326 [V, 16].
 97. CASTELLANI – (13 aprile 1751). Spinello. La deputazione avanza dubbi sull'idoneità di questa famiglia, decaduta sia dal punto di vista economico che per la qualità dei matrimoni contratti, ma decide comunque di registrarla a partire dalla residenza del 1415⁵⁴¹ [V, 17].
 98. DA CASTIGLIONE - (20 settembre 1751). Cavaliere Dante e figli. Ammissione per giustizia nell'Ordine stefaniano, titolo assunto dalla deputazione a fondamento della registrazione alla classe del patriziato, iniziando del primo vestito, nel 1613 [IX, 7].
 99. CATTANI CAVALCANTI - (24 maggio 1751). Giovanni Francesco e Vincenzo. Squittinati per esercitare le maggiori magistrature nel 1524 [XIII, 4].
 100. CAVALLONI già LORINI – (9 settembre 1771). Giovanni Pellegrino e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁵⁴² [II, 7].

⁵³⁶ Fede di esercizio del priorato dal 1524. Si allega lettera della segreteria di Cosimo III che attestava il titolo di marchese.

⁵³⁷ Il decreto espresso dalla deputazione non lasciava dubbi sul prestigio di questa famiglia: «Questa famiglia non ha bisogno d'esami». Peraltro, il titolo di conte rendeva questo ramo particolarmente distinto rispetto agli altri Capponi, quindi il Rucellai suggeriva di iniziare la registrazione dal primo che aveva ricevuto tale onorificenza. Fede estratta dal priorista documentava una prima residenza nel 1523. Si allega diploma di conte conferito da Cosimo III.

⁵³⁸ Si attestano residenze a partire da un gonfaloniere nel 1396. Si ripeteva, come per il ramo precedente: «Questa non è famiglia ch'abbia bisogno d'esame». Si suggeriva comunque di aggiungere i nomi delle sorelle sposate e di giustificare in modo migliore il titolo di marchese, altrimenti inaccettabile. Privilegio di marchese conferito dal duca di Mantova Ferdinando Carlo nel 1707, ma giudicato di dubbia ammissibilità dalla deputazione.

⁵³⁹ La prima imborsazione per una delle maggiori magistrature era attestata nel 1433. La ricostruzione genealogica estratta dai libri della Decima risaliva al 1498.

⁵⁴⁰ Questo ramo, trasferitosi a Taranto stabilmente già dalla fine del XV secolo, proprio in questi anni spostò la sua residenza a Firenze conformemente alle disposizioni stabilite in un fidecommesso lasciato da un collaterale della casata capostipite Carducci rimasta in Toscana.

⁵⁴¹ Si attesta un primo squittinio per risiedere per la Maggiore nel 1411.

⁵⁴² Fede dello scrutinio per la Maggiore dell'antenato Bonaiuto di Lorino nel 1391, risultante descritto anche nelle matricole dell'Arte della seta come *farsettarius* o *ritagliator*, risieduto nel priorato come «beneficiario» nel 1531. In realtà non si produsse alcuna prova certa di residenza, ma la deputazione valutò comunque di procedere secondo «la regola del verosimile e del più probabile» e di presumere la veridicità di quanto attestato.

In una fede estratta dalla gabella dei contratti di matrimonio, Benedetto di Niccolò Cavalloni era detto «nobile fiorentino». Fedi estratte dai registri delle doti esistenti nell'archivio della Compagnia di Gesù attestavano come la sorella dei comparenti e altre due ascendenti avessero ottenuto doti come dame e gentildonne. Una informazione aggiunta posteriormente dichiarava come il padre dei comparenti, Ignazio, avesse continuato ad esercitare l'impiego di

101. CECCHINI – (13 aprile 1772). Vittoria e sorelle, del cavaliere Bianco. Chiese ed ottenne il passaggio alla classe del patriziato da quella della nobiltà, nella quale era già stata ammessa con decreto del 22 aprile 1754 per l'ammissione nell'Ordine stefaniano di un proprio ascendente nel 1571 [V, 18].
102. CELLESI – (12 gennaio 1807). Francesco e Giuseppe, fratelli e figli del senatore cavalier Giovan Battista, appartenenti a un casato già ammesso al patriziato pistoiese [XXXIII, 15], ottennero anche il fiorentino [LXXV, 1].
103. DA CEPPELLO – (24 maggio 1751). Cavaliere Giuseppe. Il comparente vanta l'abito per giustizia dell'Ordine di S. Stefano e ricorda l'ammissione del proprio casato come quarto nella Religione gerosolimitana. La ragione dell'iscrizione nel libro d'oro è l'abito stefaniano, ma la descrizione della famiglia inizia con una residenza nel numero dei priori del 1528⁵⁴³ [V, 19].
104. CERCHI – (22 marzo 1751). Alessandro. Ammissione alla classe in virtù dell'abito stefaniano per giustizia del comparente⁵⁴⁴ [V, 20].
105. CERRETANI - (19 aprile 1751). Senatore Filippo. Ammissione per giustizia nell'Ordine stefaniano [XIII, 5].
106. CICCIAPORCI – (5 gennaio 1752). Filippo e figli. Ingresso nell'Ordine gerosolimitano per giustizia del padre dei comparenti, dal quale si inizia la descrizione [II, 8].
107. COCCHI DONATI – (24 maggio 1751). Cavaliere Cosimo e Donato. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Presenze nell'Ordine stefaniano. Si inizia la descrizione della famiglia dalla residenza nel priorato del 1524⁵⁴⁵ [V, 21].
108. COMPAGNI - (11 ottobre 1751). Senatore cavaliere Braccio. Cavalieri stefaniani per giustizia e nell'Ordine di Malta. Ammessi alla classe dal 1509, primo anno di residenza nel priorato⁵⁴⁶ [IX, 8].
109. COMPAGNI - (19 luglio 1751). Giovanni di Tommaso. Casato iscritto nonostante attestati quale unica prova l'ammissione all'Ordine stefaniano per giustizia del figlio di una sorella del comparente [IX, 9].
110. COPPOLI – (5 gennaio 1752). Marchese cavaliere Francesco. L'iscrizione alla classe patrizia è in virtù delle presenze nell'Ordine stefaniano (si inizia la descrizione dal primo cavaliere della famiglia, vestito nel 1607) e del possesso del feudo di Monte Fellonico⁵⁴⁷ [II, 9].
111. CORBOLI - (28 luglio 1760). Lorenzo e fratelli. Ritenuti idonei grazie all'ammissione per giustizia nell'Ordine di S. Stefano⁵⁴⁸ [XIII, 6].
112. CORSI – (1° marzo 1751). Marchese Giovanni e Cosimo. Diploma conferito da Filippo IV di Spagna nel 1623 con cui investiva il casato del titolo di marchese e del feudo di Caiazzo. Presenze per giustizia nell'Ordine di Malta. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche attestata dal 1422, ma si inizia la descrizione da Jacopo di Simone, uno dei dodici Buonomini nel 1508 [V, 22].
113. CORSINI – (24 maggio 1751). Principe don Bartolomeo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Titolo di marchese conferito nel 1644 dal granduca Ferdinando II con la titolarità del feudo composto dai due castelli di Laiatico e di Orciatico⁵⁴⁹ [II, 10].

cancelliere del Magistrato dei Conservatori di legge di Firenze, nonostante la legge del 1750 l'avesse proibita come professione incompatibile con la nobiltà, seppur non pregiudicasse in alcun modo lo *status* dei figli.

⁵⁴³ La madre del comparente è Anna del cavaliere Giovanni di Dio Narvaez y Saavedra, di origini spagnole. Si hanno residenze per la Minore fin dal 1496.

⁵⁴⁴ Il comparente non presenta altre provanze all'infuori della fede di apprensione dell'abito. Al che si apre una piccola discussione tra il Rucellai e l'Antinori per decidere se la descrizione debba iniziare dal comparente o piuttosto risalire indietro per duecento anni.

⁵⁴⁵ Quanto all'arme e casato dei da Fortuna, si dice usato dal cavaliere Cosimo Sangalietti da Fortuna e Donato Maria, suo fratello, figli di Piero di Guglielmo Cocchi Donati, in ordine al testamento del senatore Giovanni da Fortuna del 22 maggio 1690. Analogamente, il casato ed arme Sangalietti erano state adottate dal comparente per la successione nella commenda omonima, vacata per morte del cavaliere Guglielmo Sangalietti. Si attesta una prima residenza nel priorato nel 1405 e nel gonfalonierato nel 1434.

⁵⁴⁶ In realtà, avevano esercitato il gonfalonierato fin dal 1471.

⁵⁴⁷ Titolarità della cittadinanza fiorentina per rescritto del 29 aprile 1641. Numerose presenze nell'Ordine di S. Stefano come cavalieri per giustizia e anche come gran contestabile. Diploma granducale del 1618 di infeudazione del marchesato di Monte Fellonico, nello Stato di Siena, poi rinnovato in epoche successive fino al 1738. Fede pubblica attestante l'appartenenza al patriziato di Perugia.

⁵⁴⁸ Si allegava anche un diploma di Cosimo II del 1615, dove si dichiarava la nobiltà di due ascendenti del comparente nel conferire loro una commenda stefaniana, ma la valutazione di questo documento suscitò notevoli perplessità da parte della deputazione.

⁵⁴⁹ Diploma del 1739 di Filippo V di Spagna di conferimento del titolo di «grande di Spagna di prima classe». Diploma di patrizio veneziano conferito dal Maggior Consiglio del 23 luglio 1730. Prima residenza nel gonfalonierato nel 1368

114. COSI DEL VOLLIA – (20 marzo 1790). Cavaliere Giovanni Vincenzo. La deputazione aveva inizialmente negato l'ammissione in mancanza della prova delle residenze continuate per il tempo prescritto dei duecento anni [LXV, 6].
115. COVONI – (23 agosto 1751). Capitano Orazio. Si descriva alla classe ad iniziare dalla residenza nel priorato del 1500⁵⁵⁰ [V, 23].
116. COVONI – (19 aprile 1751). Cavaliere priore Francesco. Ammesso in virtù dell'apprensione d'abito stefaniano per giustizia [V, 24].
117. COVONI BETTONI MILANESI – (1° aprile 1751). Giovanni Battista e fratelli. Ammessi in virtù dell'apprensione d'abito stefaniano per giustizia⁵⁵¹ [V, 25].
118. DANDI - (29 settembre 1782). Fausto e Fortunato, conti di Gangalandi. Famiglia oriunda, dimorante a Roma, ma si riuscì a provare la discendenza da un avo fiorentino, nobile. Si allegavano poi attestati della nobiltà romana e del possesso di un congruo patrimonio [XIII, 7].
119. DANIELLI DA BAGNANO già MASETTI – (18 aprile 1791). La famiglia era già ammessa all'Ordine di S. Stefano [LXV, 3].
120. DATI SQUARCIALUPI – (15 marzo 1751). Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁵⁵² [II, 11].
121. DAVANZATI - (31 gennaio 1752). Carlo e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche fin dal 1403, ma si inizia la descrizione da colui che risedé nel priorato nel 1432⁵⁵³ [IX, 10].
122. DAZZI - (Non è attestata la data dell'ammissione). Paolo. Prima residenza negli uffici pubblici: carica di priorato nel 1485 [IX, 9].
123. DE LA TOUR EN WOIVRE – (7 dicembre 1795). Conte cavalier Carlo, auditore dell'Ordine stefaniano, ciambellano cesareo regio, capitano dei granatieri del Reggimento delle guardie e generale maggiore e capitano tenente della guardia nobile toscana, lorenese. Casato riconosciuto nobile in virtù dell'abito stefaniano ed atteso il dispaccio di naturalizzazione dei sudditi lorenese del 1751 [LXIX, 14].
124. DONNINI – (9 agosto 1789). Cavaliere Francesco. Residenze nel gonfalonierato dal 1355 [LXIV, 4].
125. DINI – (30 agosto 1751). Giuseppe e figli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche attestate dal 1436, ma la descrizione della famiglia inizia con il priorato esercitato nel 1529 [V, 26].
126. DONI – (27 settembre 1751). Pietro. La descrizione della famiglia inizia dal 1531, con il primo squittinato per la Maggiore attestato [V, 27].
127. FABRINI– (10 luglio 1788). Luigi di Pierfrancesco. Famiglia della località di Vicchio. Residenze nel priorato⁵⁵⁴ [LXIII, 12].
128. FABRINI dagli ARANCI - (17 ottobre 1766). Antonio e Giovanni. Si chiede l'ammissione per grazia sovrana, allegando un diploma di nobiltà del 1755, la cittadinanza fiorentina, la prova di possedere sufficienti sostanze per mantenere il rango patrizio, le parentele sempre «oneste» (seppur non sempre nobili), l'esercizio di impieghi militari e di toga [XIII, 8].
129. FALCONIERI – (17 maggio 1786). Francesco. Residenze nel priorato. L'ammissione all'Ordine gerosolimitano del 1589, non si ritenne rilevante ai fini delle provanze di nobiltà perché in quel periodo «non vi era nella Religione di Malta quel rigore introdotto posteriormente nell'esame della prova» [LXIII, 1].

e nel 1390 come *legum doctor*. Significativo quanto espresso nel decreto del Peruzzi: «Credo molto onorifica a questa patria l'ammissione alla classe di patriziato di tale cospicua famiglia», principiando la descrizione da Filippo, risultato squittinato per risiedere in un ufficio pubblico per la Maggiore nel 1524.

⁵⁵⁰ Il comparente chiede anche la descrizione delle sorelle, una monaca nel monastero di Santa Verdiana, l'altra moglie del cavalier Altoviti. Il primo riseduto per la Maggiore risulta essere Simone Corsi, setaiolo, nel 1422.

⁵⁵¹ Bettoni e Milanese sono due famiglie ormai estinte delle quali questo ramo della famiglia Covoni aveva assunto l'obbligo di portare arme, nome e di succedere nei loro fidecommissi. La deputazione fece chiedere maggiori informazioni relativamente all'assegnazione di questi due benefici.

⁵⁵² Prima residenza in un ufficio pubblico attestata: priorato nel 1425 e gonfalonierato nel 1428 (il soggetto designato era definito in questi documenti come setaiolo). La descrizione nei libri d'oro prese ad inizio la residenza del 1524. Non è chiara la ragione dell'adozione dell'altro cognome Squarcialupi.

⁵⁵³ La descrizione dell'albero genealogico, estratto dai libri della Decima, risaliva fino al 1427. La corona ducale esibita dalla famiglia sopra lo stemma araldico non venne riconosciuta, ritenendo che il comparente non avesse provato sufficientemente l'effettivo conferimento del titolo.

⁵⁵⁴ Il primo squittinato per la Maggiore attestato è del 1433 con Fabbrino di Stefano di ser Piero, setaiolo. Si allega anche una sentenza del Magistrato Supremo del 1735 dove l'avo paterno del comparente è riconosciuto nobile come discendente di un riseduto nel 1475.

130. FALCUCCI - (24 dicembre 1759). Niccolò e figli. Casato ammesso nell'Ordine stefaniano come quarto di un cavaliere per giustizia. Residenze nelle maggiori magistrature fiorentine [XIII, 9].
131. FANTONI - (10 gennaio 1759). Conte Lodovico. Diploma del duca di Mantova del 1704 in cui gli si conferiva il titolo di conte e si riconosceva patrizio di Mantova e Monferrato. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁵⁵⁵ [VI, 1].
132. FEDERIGHI - (1° marzo 1751). Conte Pier Giovanni. Diploma del conferimento del titolo di conte palatino da parte dell'imperatore Alberto II. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [IX, 11].
133. FEDERIGHI - (24 gennaio 1752). Francesco Maria di Francesco. Ammesso perché un quarto del comparente era stato ammesso nell'Ordine di S. Stefano per giustizia [IX, 12].
134. FEDERIGHI - (24 gennaio 1752). Senatore Giovanni Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1513 (priorato) [IX, 13].
135. FEDERIGHI - (13 febbraio 1784). Carlo di Francesco, abitante a Lecce, nel Regno di Napoli. Ammesso perché dimostra lo stipite comune dai Federighi già precedentemente iscritti [IX, 14].
136. FEDINI - (17 ottobre 1766). Francesco e fratelli. Un quarto del comparente è ammesso nell'Ordine di S. Stefano e in virtù di questa qualità la famiglia, seppur con qualche riserva, fu ritenuta idonea⁵⁵⁶ [IX, 15].
137. FERONI - (9 settembre 1754). Marchese Francesco e fratello. Si allega diploma del 1738 che confermava l'investitura del feudo di Bellavista col titolo marchionale, concesso fin nel 1696 da Cosimo III. La famiglia è iscritta al patriziato sia perché già ammessa per giustizia nell'Ordine stefaniano (anche se a seguito di una dichiarazione a suo favore del gran maestro), che tramite una speciale grazia pronunciata specificamente a questo fine dal granduca [IX, 16].
138. FIASCHI - (22 aprile 1754). Giuliano Giuseppe. Ammessi per aver riseduto nelle maggiori magistrature dal 1380 [XIII, 10].
139. DA FILICAIA - (23 aprile 1751). Giovanni Battista. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1465 (priorato) [XIII, 11].
140. DA FILICAIA - (24 gennaio 1752). Cavaliere Scipione di Giovanni Vincenzo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1493. Presenze nell'Ordine stefaniano segnalate nell'albero genealogico, ma non allegate come provanze di nobiltà [XIII, 12].
141. DELLA FIORAIA - (15 dicembre 1755). Cavalieri Alessandro Cino e Alessandro Maria. Presenze per giustizia nell'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche fiorentine dal 1524 [VI, 2].
142. FIRIDOLFI DA PANZANO - (30 agosto 1751). Ridolfo e fratello. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1524 [VI, 3].
143. FORTI - (15 aprile 1759). Pietro Gaetano. Già ammessi al patriziato di Volterra il 19 dicembre 1757 [XLII, 14], rimettono a quanto già prodotto, allegando in più solo la prova del possesso della cittadinanza fiorentina e dell'iscrizione alla Decima [II, 12].
144. FRANCESCHI - (27 dicembre 1751). Barone Andrea e fratelli. Motivo dell'iscrizione è l'ammissione per giustizia all'Ordine di S. Stefano [IX, 17].
145. FRANZESI - (25 marzo 1754). Filippo e fratelli. Fede pubblica attestante l'iscrizione del casato nel libro degli Statuti di Firenze tra i «grandi, magnati e potenti». Si dimostra la presenza tra gli squittinati per l'esercizio del priorato. Godimento dei primi onori a San Gimignano, dove risiedevano dal 1468⁵⁵⁷

⁵⁵⁵ In realtà, la famiglia non concluse le provanze conformemente ai termini della legge sulla nobiltà, per l'impossibilità di addurre documenti ufficiali e pubblici che attestassero quanto richiesto. La deputazione decise comunque di sorvolare sull'irregolarità per l'indiscussa nobiltà della casata. Lodovico Fantoni, alla fine di marzo 1756, aveva anche ottenuto grazia di poter presentare le proprie giustificazioni in ritardo rispetto ai termini stabiliti dalla legge «attesa l'assenza dalla città di Firenze e la difficoltà di ritrovare i documenti necessari» (ASFi, *Deputazione*, 114, ins.68).

⁵⁵⁶ Il decreto della deputazione che ammise questa famiglia merita un piccolo cenno. L'apprensione d'abito di S. Stefano, alla quale ci si appella per riconoscere l'idoneità del casato, era in realtà quella del quarto materno del cavalier Ridolfi, ammesso per giustizia nel 1737. Ma la madre del Ridolfi, pur essendo una Fedini, era di un ramo collaterale rispetto al comparente e anche piuttosto lontano. Non solo: la deputazione sembra ignorare ulteriori irregolarità, nonostante queste fossero state persino ammesse dalla famiglia, che ne aveva chiesto la grazia. Oltre ad aver contratto un matrimonio con una donna non nobile, gli ascendenti del comparente avevano goduto solo di cariche pubbliche minori. Ci si era allora appellati al paragrafo IX della legge del 1750, chiedendone una particolare interpretazione.

⁵⁵⁷ La deputazione avanza dubbi a proposito delle reali possibilità patrimoniali di questa famiglia, così come per l'aver contratto umili parentadi. Si ricordava anche la vendita che questa famiglia fece alla Repubblica fiorentina nel 1361 del castello di Staggia, del quale erano Signori «con il mero e misto imperio», per la somma di diciottomila fiorini d'oro. Nonostante la vendita, la famiglia conservava ancora il *jus* padronato su alcuni benefici ecclesiastici.

- [IX, 18].
146. FRESCOBALDI – (24 maggio 1751). Marchese Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Diploma imperiale del 1741 d'investitura quale primo feudatario del marchesato di Capraia⁵⁵⁸ [II, 13].
147. FRESCOBALDI – (3 maggio 1751). Cavaliere capitano Pier Matteo e figli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Presenze nell'Ordine stefaniano per giustizia⁵⁵⁹ [II, 14].
148. FRESCOBALDI – (23 marzo 1754). Monsignore Paolo Antonio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁵⁶⁰ [II, 15].
149. GABBURRI – (4 marzo 1765). Odoardo e fratelli. La famiglia si trovava squittinata per risiedere nelle magistrature minori dal 1524 e si appella all'articolo IX dell'istruzione della legge sulla nobiltà, dimostrando di essersi sempre imparentata nobilmente e di aver mantenuto un tenore di vita idoneo per aspirare al patriziato⁵⁶¹ [II, 16].
150. GABELLOTTI – (7 giugno 1797). Conte Antonio Maria, nobile patrizio di Faenza, ma figlio di una patrizia fiorentina (Margherita Baldovinetti). In realtà ci si limitò a concedergli la naturalizzazione toscana.
151. GAETANI - (manca la data del decreto di ammissione, ma i documenti furono presentati alla deputazione per l'esame il 5 settembre 1751). Senatore Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e fede di abilitazione agli onori di Firenze del 1405 [X, 1].
152. GALILEI – (21 giugno 1751). Antonio e figli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1445⁵⁶² [VI, 4].
153. GALLI - (manca la data del decreto di ammissione, ma probabilmente è del 24 dicembre 1759). Conti Angiolo e Roberto. Residenze nelle magistrature pubbliche per la Minore, ma si dimostra la continuità dei matrimoni nobili⁵⁶³ [X, 2 e 4].
154. GALLI - (manca la data del decreto di ammissione, i documenti furono presentati alla deputazione per l'esame nell'ottobre 1751). Domenico. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁵⁶⁴ [X, 3].
155. GANUCCI - (25 luglio 1757). Diacinto e Filippo. Beneficiario di una commenda di grazia dell'Ordine stefaniano, questo casato era originario di Volterra (i deputati infatti proposero di iscriverlo a quel patriziato) ed era stato squittinato solo per le minori magistrature dal 1524 [XIII, 13-15]. Il figlio di Diacinto, cavalier Luigi Ganucci Cancellieri, fu iscritto anche al patriziato di Pistoia (decreto del 17 maggio 1797)⁵⁶⁵ [LXX, 5].

⁵⁵⁸ Il primo squittinato per risiedere nel priorato era stato Lorenzo di Bartolomeo nel 1531 e da questi si inizia la descrizione nel libro d'oro.

⁵⁵⁹ Prima residenza attestata in una delle tre maggiori magistrature: nel gennaio - febbraio 1473. La registrazione inizia dal 1527 con Bartolomeo, che in quell'anno iscrisse i propri beni nei libri della Decima. La deputazione suggerì al comparente di accludere anche la descrizione delle figlie, a titolo di maggior completezza.

⁵⁶⁰ Il comparente chiese ed ottenne grazia di presentare le proprie provanze per la descrizione nei libri d'oro nonostante fosse scaduto il tempo stabilito. Fede di esercizio del priorato fin dal 1473, ad iniziare dal quale si iniziò la descrizione del ramo, risultante per altro discendente dallo stesso stipite già ammesso il 3 maggio 1751.

⁵⁶¹ Si registra il battesimo avvenuto in Siviglia, a chiaro segno di rapporti con quella città della famiglia, di Teresa Maria Giuseppa, nata il 30 dicembre 1745 da Giuseppe Maria Gabburri e Isabella Pandolfini. Purtroppo non è stato possibile stabilire esattamente la ragione della presenza di questa famiglia nella città andalusa.

⁵⁶² Si ammette il casato nonostante il comparente sia in gravi difficoltà economiche, abbia contratto matrimonio con una donna non nobile ed eserciti l'Arte della seta.

⁵⁶³ Si attestano l'esercizio delle cariche di podestà e di priore per la Minore dal 1435 con Jacopo di Gallo, legnaiolo. Il titolo di conte era stato accordato nel 1734 per volontà di Giangastone Medici. Si presenta in un secondo momento un altro inserto contenente ulteriori provanze (la deputazione avanza forti perplessità, perché il Galli che per primo nel 1571 aveva acquisito la cittadinanza fiorentina, era originario di Prato ed era stato lanciaio, si sospettava quindi la perdita della originaria nobiltà per via di quel mestiere assai poco aristocratico): vari diplomi del duca Farnese di Parma del 1727 dai quali risultava come Angiolo Galli, comparente, fosse nominato conte e maggiordomo maggiore degli alloggi ducali; inoltre un diploma di Giovanni Gastone del 12 maggio 1735 e l'esercizio di varie cariche prestigiose. Nel 1663 un membro della famiglia era stato persino alfiere del nobile gioco del calcio sulla piazza di Santa Croce. Si attesta l'appartenenza al patriziato di Roma.

⁵⁶⁴ Il comparente era stato ammesso all'Accademia dei nobili di Firenze nel febbraio 1699. I primi onori erano stati goduti fin dal 1575.

⁵⁶⁵ Si allegarono le provanze dei continuati parentadi nobili, ma la deputazione avanzò alcune perplessità sulla correttezza della successione genealogica dichiarata. Per volontà del testamento dello zio materno, il cavalier Girolamo Cancellieri, Luigi aveva preso il nome e contratto l'obbligo di stabilirsi a Pistoia e sposarsi con una nobildonna pistoiese.

156. GARZONI VENTURI⁵⁶⁶ – (3 settembre 1804). Marchese Paolo, di Pescia. Si attestano l'antico possesso e l'investitura dei feudi nobili del castello di Vellano e Le Cerbaie (1333), della villa di Castelvecchio (1355) e di altre terre della Valdinievole⁵⁶⁷ [LXXIII, 7].
157. GEPPI - (31 gennaio 1751). Cavaliere Giuseppe. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1487 (gonfalonierato). Presente anche come quarto di un cavaliere nell'Ordine di S. Stefano [XIV, 1].
158. GERINI - (27 dicembre 1751). Marchese Andrea e nipoti. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1502⁵⁶⁸ [XIV, 2].
159. DELLA GHERARDESCA – (5 ottobre 1751). Conte cavaliere Guido e figli. Presenze per giustizia nell'Ordine stefaniano [VI, 5].
160. GHERARDI PICCOLOMINI D'ARAGONA – (10 maggio 1751). Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1529 [VI, 6].
161. GHERARDINI – (21 febbraio 1752). Fabio Lotaringo. Sono ammessi perché la famiglia era segnalata nei registri della Decima come «magnati» e, in seguito a tale riconoscimento, avevano conseguito il beneficio della popolarità e l'abilitazione all'esercizio degli uffici pubblici, nel 1534 [VI, 7].
162. GHETTI SINIBALDI -(28 aprile 1792). Questo casato fu successivamente aggiunto al Nelli e ammesso separatamente nei registri del patriziato senza addurre nuove provanze [XV, 19].
163. GIACOMINI TEBALDUCCI - (manca la data del decreto d'ammissione, i documenti furono presentati alla deputazione per l'esame il 16 giugno 1751). Lorenzo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1528 (priorato) [X, 5].
164. GIANFIGLIAZZI - (manca la data del decreto d'ammissione, i documenti furono presentati alla deputazione il 13 marzo 1751). Canonico Jacopo e i fratelli Gino e Rinaldo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1467. Presenze nell'Ordine di S. Stefano e nell'Ordine di Christo⁵⁶⁹ [X, 6].
165. GIANFIGLIAZZI - (manca la data del decreto d'ammissione, i documenti furono presentati alla deputazione il 4 giugno 1751). Bali Giovan Battista di Orazio. Descritto alla classe patrizia in virtù delle sue residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Presenze nell'Ordine di S. Stefano e titolari di baliato⁵⁷⁰ [X, 7].
166. GIANNI – (23 agosto 1751). Niccolò e figli. Presenze nell'Ordine di Malta per giustizia [II, 17].
167. GILKENS – (29 agosto 1792). Ernesto, discendente da una famiglia riconosciuta dal 1460 nobile di Gheldria, domiciliato in Toscana da 19 anni e da dieci stabilmente a Firenze [LXVII, 9].
168. GINORI - (5 gennaio 1757). Senatore marchese conte Carlo e figli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1503⁵⁷¹ [XIV, 3].
169. GINORI - (13 dicembre 1751). Filippo e figli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1495 (gonfalonierato) [XIV, 4].
170. GINORI - (17 gennaio 1752). Giovanni di Andrea e figli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1471 [XIV, 5].
171. GIRALDI - (24 maggio 1751). Cavaliere Giovanni. Squittinati per risiedere nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1524 [XIV, 6].
172. GIROLAMI – (13 dicembre 1751). Bali Pietro Zanobi. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1497 [VI, 8].
173. GIUGNI – (24 maggio 1751). Marchese priore Niccolò. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1527. Diploma conferente il marchesato di Camporsavoli del 1613 concesso dal granduca Ferdinando II. Titorità del baliato di Montepulciano nell'Ordine stefaniano dal 1616 [VI, 8 bis].
174. GIUNTI MODESTI – (29 aprile 1789). Giovan Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature

⁵⁶⁶ In occasione del matrimonio del comparente con Carlotta, figlia adottiva del senatore cavalier Ippolito Venturi, si era contratto l'obbligo di rinnovare quel casato assumendone il cognome ed inquantandone l'arme, oltre che di fissare il proprio domicilio a Firenze.

⁵⁶⁷ Si accludono anche la titorità del patronato di due benefici ecclesiastici posti nella cattedrale di Pescia e il diploma conferito dall'imperatore Carlo IV nel 1376 del titolo di «conte del sacro palazzo».

⁵⁶⁸ Titolo e corona marchionale giustificati con diploma del 1663.

⁵⁶⁹ La descrizione della famiglia inizia dal 1534, prendendo come riferimento la registrazione dei beni familiari alla Decima.

⁵⁷⁰ Pubbliche magistrature attestate: priorato nel 1510 e senatoriato nel 1532.

⁵⁷¹ Titolo di conte giustificato da decreto granducale del 2 novembre 1737, dove si nominava il comparente consigliere di Stato e di Reggenza, e da decreto di conferma di Maria Teresa Asburgo che lo confermava suo consigliere di Stato. Titolo di marchese giustificato da decreto imperiale del 30 aprile 1750 con cui si nominava consigliere cesareo intimo.

- cittadine [LXIV, 9].
175. GONDI – (21 giugno 1751). Amerigo Antonio e Amerigo Filippo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1527 [VI, 9].
 176. GORI - (21 giugno 1751). Senatore Federigo e figli. Squittinati per risiedere nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1524 [XIV, 7].
 177. GRAZZINI nei BARTOLINI – (14 aprile 1793). Violante Cammilla Cattani, patrizia fiorentina, come madre e tutrice delle figlie Teresa Anna (sposata al cavalier Luigi Bartolini Baldelli) e Maria Caterina, ne chiese l'ascrizione. Si inizia la descrizione da Benedetto, notaio della Signoria di Firenze ed estratto gonfaloniere nel 1461⁵⁷² [LXVIII, 13].
 178. GRIFONI – (30 agosto 1751). Cavaliere Pietro Gaetano. Ammesso in virtù dell'abito stefaniano ottenuto per giustizia. Si allegavano comunque anche documenti attestanti residenze pubbliche e la cittadinanza fiorentina [VI, 10].
 179. GRIFONI – (30 agosto 1751). Cavaliere Ugolino del cavaliere Cosimo. Famiglia ammessa grazie all'ingresso di un ascendente del comparente nell'Ordine stefaniano per giustizia⁵⁷³ [VI, 11].
 180. GUADAGNI - (17 luglio 1752). Tre rami: Niccolò, marchese di Monte Pescali; Donato, marchese di San Lorino, e figli; senatore cavaliere Filippo. Si attestano presenze nell'Ordine stefaniano e gerosolimitano. Si allegano i diplomi di concessione dei feudi dei marchesati e fedeli delle residenze nelle maggiori magistrature dello stipite comune dal 1416 [XIV, 8].
 181. GUASCONI - (18 dicembre 1752). Abate Niccolò di Giovacchino. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1478 (priorato). Presenze nell'Ordine stefaniano [XIV, 9].
 182. GUASCONI - (26 dicembre 1782). Marchese Giovanni e figli. Presenze nell'Ordine di Malta e di S. Stefano per giustizia. L'iscrizione ai registri del patriziato fu in conformità all'articolo XXII della legge del 1750⁵⁷⁴ [XIV, 10].
 183. GUASCONTI - (12 gennaio 1762). Benedetto e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XIV, 11].
 184. GUICCIARDINI – (3 maggio 1751). Francesco e figli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁵⁷⁵ [II, 18].
 185. GUIDETTI – (13 dicembre 1751). Domenico di Bernardo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁵⁷⁶ [II, 19].
 186. GUIDI - (14 febbraio 1782). Cavalier conte Jacopo. Già ammessi al patriziato volterrano [XLII, 17].
 187. INCONTRI - (20 settembre 1751). Marchese Ferdinando. Già riconosciuto patrizio volterrano [XLII, 18], in seguito promossi alla classe del patriziato. Ammesso grazie alla presenza nell'Ordine stefaniano per giustizia. Titolo di marchese giustificato da diploma di Ferdinando II del 1665, con cui gli si conferiva il feudo dei due castelli di Monteverdi e Canneto [XIV, 12].
 188. LANDI – (9 ottobre 1762). Lorenzo e Francesco. Avevano riseduto solo per magistrature minori, perciò la deputazione sospese la pratica finché non avessero provato la nobiltà dei parentadi contratti [VI, 12].
 189. LANFREDINI nei CORBOLI – (23 marzo 1754). Maria Ottavia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁵⁷⁷ [II, 20].
 190. LANFRANCHI ROSSI – (24 luglio 1793). Cavalier Curzio Felice. Già patrizi pisani in virtù di un diploma di Cosimo III del 16 agosto 1556 dove si dichiarava la cittadinanza fiorentina di un loro ascendente, ci si appella al paragrafo XI dell'istruzione che riconosceva il patriziato degli antichi cittadini fiorentini [LXVIII, 14].
 191. DE LAUGIER – (19 settembre 1792). Fratelli barone Leopoldo e abate Luigi Gabbriello, originari della Provenza⁵⁷⁸. Ci si appella al dispaccio del 17 maggio 1751 relativo alla naturalizzazione dei sudditi lorenese [LXVII, 12].

⁵⁷² Si attesta la descrizione al Catasto dal 1469. Ammissione all'Accademia dei nobili e al teatro della Pergola.

⁵⁷³ Si ricorda un altro antenato che aveva riseduto per due volte come notaio della Signoria fiorentina.

⁵⁷⁴ Ramo originario di Palermo, poi trasferitosi a Firenze. Titolo di marchese conferito dal re di Napoli.

⁵⁷⁵ I primi godimenti pubblici attestati sono del 1416 (priorato) e del 1421 (gonfalonierato). Si inizia la descrizione nella classe del patriziato a partire da Francesco, che nel 1534 aveva registrato i propri beni nei libri della Decima, come si era fatto peraltro fin dal 1427.

⁵⁷⁶ La prima residenza attestata è del marzo 1456 (nel numero dei priori) di Jacopo, dal quale si inizia la descrizione.

⁵⁷⁷ Si attestano residenze nel priorato fin dal 1437, ma si inizia la descrizione con Giovanni Battista, priore nel 1520 e nel 1525.

⁵⁷⁸ Si allega sentenza attestante la nobiltà della Camera dei conti di Nancy.

192. LENZONI - (manca la data del decreto di ammissione, i documenti furono presentati alla deputazione l'undici settembre 1751). Cavaliere Cammillo e fratello. Riconosciuti in virtù dell'ammissione nell'Ordine stefaniano per giustizia, ma descritti dal 1520 quando un ascendente del comparente risedette nel numero dei priori⁵⁷⁹ [X, 8].
193. LIBRI – (22 marzo 1751). Niccolò, con il fratello e i figli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1531 [VI, 13].
194. LIPPI – (24 maggio 1751). Luca Alberto. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [II, 21].
195. LORENZI – (14 aprile 1793). Balì conte Francesco Orlando, figlio del conte Luigi Lorenzi ministro imperiale in Toscana. Ci si appella al paragrafo XXI della legge del 1750 come discendenti dalla nobile famiglia provenzale dei Laurens marchesi di Bruee e di Peyrolles⁵⁸⁰ [LXVIII, 15].
196. LUCI - (20 aprile 1761). Senatore cavaliere Emilio. Famiglia originaria di Siena, poi trasferitasi a Colle e da tempo domiciliata a Firenze, chiese e ottenne l'iscrizione al patriziato senese. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1365. Presenza nell'Ordine di S. Stefano per giustizia [XIV, 14].
197. LUPI – (12 giugno 1802). Francesco Maria e i nipoti Giovan Battista ed Orazio. Residenze nelle maggiori magistrature fin dal 1451⁵⁸¹[LXXI, 8].
198. MACCIAGNINI - (8 maggio 1752). Giuseppe. Casato ammesso nell'Ordine stefaniano come quarto di un cavaliere per giustizia e squittinato per l'estrazione alle maggiori magistrature dal 1524 [XV, 1].
199. MACIGNI - (19 aprile 1751). Alberto, cavaliere stefaniano per giustizia e riconosciuto idoneo grazie all'abito [XV, 2].
200. MAGGIO – (10 maggio 1751). Cavalier Filippo e nipoti. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Presenze nell'Ordine stefaniano per giustizia⁵⁸² [III, 1].
201. MALASPINA– (24 dicembre 1759). Marchese Giovanni Francesco di Mulazzo. Si dimostra l'antichissima nobiltà feudale⁵⁸³ [III, 2].

⁵⁷⁹ Patente imperiale della fine del XVI secolo con la nomina ad ambasciatore di un ascendente. Lettere granducali di diverse epoche che conferivano ancora l'incarico di ambasciatori a membri della famiglia. Patente di Cosimo II con cui si nominava commissario delle galere medicee un avo dei comparenti.

⁵⁸⁰ Si allega anche un documento del parlamento di Aix en Provence del 1770 attestante il loro stipite comune.

⁵⁸¹ Ottennero grazia del 22 luglio 1784 di esser rimessi in buon giorno per fare le prove di loro nobiltà nonostante il ritardo. Provarono la discendenza da Mariotto di Luca, aromataro, che nel 1451 era stato squittinato per una delle Arti maggiori e risedette in uno dei tre maggiori uffici della Repubblica fiorentina. Parentadi nobili, godimento dei primi onori a San Gimignano, dove risiedevano Giovan Battista ed Orazio. Si allegò la matricola di Goro di Jacopo nell'Arte dei medici e speciali, fede del consolato in detta Arte dal 1414. Si chiese ed ottenne la dispensa della prova dell'opulenza del patrimonio, in vigore dal 1794, per essere stati ammessi a far le loro provanze da dieci anni prima che la detta regola venisse introdotta.

⁵⁸² Si attesta un motuproprio del granduca Cosimo III del 21 novembre 1715 conferente la cittadinanza originaria fiorentina. Questo motuproprio era stato confermato da decreto del Magistrato Supremo del 22 novembre 1715, dove l'auditore Pier Matteo Maggio coi suoi figli furono dichiarati veri ed originari cittadini fiorentini. Attestato della città di Urbino che la famiglia appare descritta tra le patrizie della città. In effetti erano nobili di Urbino, ma Pier Matteo aveva servito per cinquantacinque anni presso la Consulta ed altri uffici del granducato toscano, così Cosimo III, a titolo di gratitudine, lo aveva fregiato della cittadinanza fiorentina. Inoltre, il figlio di Pier Matteo, Filippo Melchiorre Maggio, aveva vestito per giustizia entrando nell'Ordine di S. Stefano come paggio magistrale, mentre il fratello Giovanni Ercole era già cavaliere per giustizia dal 26 marzo 1670. Anche un altro figlio di Pier Matteo, Coriolano, ed i due figli di questo vestirono, tutti per giustizia, rispettivamente nel 1679, nel 1709 e nel 1712. La famiglia venne ammessa proprio in virtù delle presenze nell'Ordine.

⁵⁸³ Il fascicolo raccoglie «copie di documenti collazionati cogli originali per servir di provanze ad una delle branche dell'albero gentilizio della famiglia Malaspina di Mulazzo». Rescritto del 25 agosto 1757 permise al comparente di presentarsi all'esame della deputazione nonostante la scadenza dei termini, giustificando il ritardo con la difficoltà di reperimento della documentazione necessaria. In realtà il fascicolo fu esaminato il 15 luglio 1759. Tra i numerosi documenti allegati, si ricordano: il documento con cui si prova la fondazione dell'abbazia di San Caprasio d'Aulla, dove lo stesso comparente è abate. Investitura dell'imperatore Federico I al marchese Opizzone Malaspina del 29 settembre 1164. Investitura di Morello Malaspina, marchese di Mulazzo, dell'imperatore Carlo VI del 10 giugno 1355. Investitura dell'imperatore Carlo V conferita ad alcuni marchesi Malaspina del 20 agosto 1529. Investiture degli imperatori Ferdinando I nel febbraio 1560 e Massimiliano II nell'ottobre 1574 al marchese Giovanni Cristiano. Investitura del feudo di Rocca Federighi data il 2 novembre 1618 dal granduca Cosimo II (e rinnovata da Ferdinando II il 20 novembre 1644). Investitura di Monte Massi conferita dal granduca Ferdinando II il 19 settembre 1632 (e rinnovata da Cosimo III il 21 maggio 1671 e ancora il 15 novembre 1691). Investitura di Mulazzo conferita l'undici luglio 1702 dall'imperatore Leopoldo lo strumento di pacificazione stipulata in Lucca il 18 ottobre 1124 tra il vescovo di Luni e il marchese Malaspina; placito tenuto in Pavia dall'imperatore Arrigo I, del 7 maggio 1014 (secondo l'opera di Ludovico Muratori

202. MALEVOLTI DEL BENINO – (26 luglio 1751). Conte Orlando, di Siena. Presenze nell'Ordine di S. Stefano (dal 1737) e di Malta (dal 1639)⁵⁸⁴ [III, 2 bis].
203. MANCINI – (20 settembre 1751). Francesco di Orazio e Lorenzo di Pietro. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1499 [VI, 14].
204. MANETTI – (22 marzo 1751). Giuseppe e fratello. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁵⁸⁵ [III, 4].
205. MANNELLI GALILEI – (24 maggio 1751). Ottavio, figlio del senatore Jacopo Mannelli Galilei, ciambellano imperiale. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Ammissione di un parente del quarto materno all'Ordine di Malta per giustizia⁵⁸⁶ [III, 5].
206. MARSILI – (29 luglio 1754). Alfonso. Già ammesso al patriziato senese dal 10 giugno 1753 [XXIII, 22], essendo famiglia originaria di quella città, si limita ad allegare le fedeli dell'iscrizione alla Decima fiorentina [III, 6].
207. MARTELLI - (11 ottobre 1751). Bali Niccolò e figli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1484 [XV, 3].
208. MARTELLI - (28 maggio 1753). Canonico Bernardo. Il comparente era cavaliere sacerdote nobile, ma fu riconosciuto idoneo per grazia granducale, a causa di qualche difficoltà nell'esibire le provanze di ammissione all'Ordine [XV, 4].
209. MARTELLI di Augusta - (22 gennaio 1777). Don Giuseppe Maria, barone di Pezzagrande e Nicchiara⁵⁸⁷ [XV, 5].
210. MARTELLINI – (10 maggio 1751). Bernardo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1524, ma si inizia la descrizione dalla registrazione dei beni a Decima del 1547. Diploma di nobiltà del 1659 conferito da Cosimo II alla famiglia [III, 7].
211. MARTELLINI PONTANARI DELLA RENA – (14 giugno 1751). Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche attestate dal 1473 (con un priorato). Ammissione all'Ordine di S. Stefano e di Malta per giustizia⁵⁸⁸ [III, 8].
212. MARTINI – (17 gennaio 1752). Cammillo di Giovan Battista. Residenze nelle maggiori magistrature

nelle «Antichità Estensi»); strumento di vendita fatta dal marchese Opizzone Malaspina del castello e curia di Pizzo del Corno (4 ottobre 1168); strumento di divisione della Lunigiana tra Corrado ed Opizzino, marchesi Malaspina, del 22 agosto 1222; strumento di accomandigia tra Francesco II Sforza duca di Milano e diversi marchesi Malaspina (24 maggio 1523).

⁵⁸⁴ Si allega copia di un decreto del Magistrato Supremo contenente l'indicazione dei privilegi concessi dalla Repubblica fiorentina agli antenati del comparente nell'occasione di certe capitolarioni del 1390 (tra cui l'aggregazione alla cittadinanza). L'arme e il cognome del Benino vengono usate dalla famiglia Malevolti a seguito della volontà testamentaria (o di una libera donazione) del cavaliere sacerdote Alessandro del Benino del 29 luglio 1672. Nel decreto del Peruzzi si annota come, essendo questa una famiglia senese e abilitata all'esercizio delle cariche pubbliche fiorentine solo dal 1674 (in virtù di un decreto del Magistrato Supremo), per ammetterla al patriziato parebbe necessaria la prova del possesso dei primi onori civici a Siena, mentre non si conservava alcun documento in merito.

⁵⁸⁵ La prima residenza attestata per la Maggiore risale al marzo-aprile 1484. La deputazione inizia la descrizione a partire da Giovanni di Giovannozzo, registrato alla Decima dal 1498. Si suggerisce di accludere anche la sorella del comparente, sposata in casa Gianfigliuzzi.

⁵⁸⁶ Furono costretti a cambiare nome in seguito alle leggi antimagnatizie per essere stati riconosciuti «grandi e magnati». Fede attestante come nel 1361 alcuni della famiglia da Mannelli, volendo godere del beneficio della Popolarità, rinunziarono alla loro consorte e assunsero il casato e l'arme dei Pontigiani. Altra fede analoga, del 1361, dalla quale compare come due ascendenti del comparente, e per loro conto Andrea Capponi loro tutore, rinunziarono alla consorte dei Mannelli, eleggendo di chiamarsi Piazzeggiani e prendendo nuova arme, ma in un secondo momento assunsero anch'essi il nome di Pontigiani. L'atavo e l'abavo del comparente erano stati squittinati nel 1524 per la Maggiore come «beneficiati». Casato e stemma Galilei assunto in vigore del testamento del capitano Roberto Galilei del 1704. La descrizione di questo casato nella classe del patriziato è fatta iniziare dalla residenza del 1524.

⁵⁸⁷ Questo ramo si era trasferito e stabilito in Sicilia nella prima metà del XVI secolo. Un ascendente del comparente era stato cavaliere del Santissimo Sepolcro.

⁵⁸⁸ Producono: fede della matricola dell'Arte della lana del 1394; l'arme dei Martellini detti del Falcone (distinti dagli altri Martellini detti della Cervia, con i quali però avevano una comune antichissima origine); l'arme dei Pontanari (assunta in vigore del testamento di Pier Francesco Pontanari del 5 aprile 1641); l'arme della famiglia della Rena (assunta a seguito di una protesta fatta al Magistrato Supremo il 20 febbraio 1724 e conclusa col riconoscimento dei Martellini quali beneficiari di una primogenitura istituita dal generale Geri della Rena). Si attesta una provvisione del 1359 concedente la civiltà fiorentina. Albero estratto dalla Decima a principiarsi dal 1427 con Giovanni di mastro Agnolo, lanaio. Si descrive questa famiglia a partire da uno squittino per risiedere nelle maggiori magistrature civiche del 1524.

- pubbliche attestate dal 1436, ma la descrizione inizia dal priorato di Agostino del 1454. Presenze nell'Ordine di S. Stefano per giustizia e di Malta [III, 9].
213. MARTINI - (24 maggio 1751). Rosso Antonio di Piero. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1500 [XV, 6].
214. MARUCELLI - (21 febbraio 1752). Francesco di Ruberto. Presenze nell'Ordine di Malta e stefaniano per giustizia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1496 (priorato) [XV, 7].
215. MARUCELLI - (21 febbraio 1752). Ridolfo di Filippo. Nonostante la famiglia abbia riseduto solo per magistrature minori, fu comunque riconosciuta idonea per essere stata ammessa per giustizia all'Ordine stefaniano [XV, 8].
216. MARULLI - (7 dicembre 1795). Conte Giacomo e nipoti. Diploma di aggregazione al patriziato concesso da Ferdinando III⁵⁸⁹. Ammissione all'Ordine di S. Stefano per giustizia [LXIX, 7].
217. MARZIMEDICI - (9 agosto 1752). Cavaliere Vincenzo e figli. Riconosciuti idonei per essere stati ammessi per giustizia nell'Ordine stefaniano⁵⁹⁰ [XV, 9].
218. DEL MAZZA - (manca la data del decreto di ammissione, i documenti furono presentati nel 1784). Domenico e Pierfrancesco, figli di Carlo, Pio di Francesco (Carlo e Francesco erano stati già ammessi alla classe di nobiltà nel 1756). Uno dei parenti era stato ammesso all'Ordine stefaniano per giustizia nel 1783⁵⁹¹ [X, 10].
219. MAZZEI - (23 agosto 1751). Cavalieri Giovanni e Jacopo. Presenze per giustizia nell'Ordine stefaniano e gerosolimitano. Hanno sempre goduto magistrature minori [XV, 10].
220. DE MAZZINGHI - (manca la data del decreto di ammissione, i documenti furono presentati alla deputazione l'11 giugno 1751). Luigi. Ammesso in virtù delle residenze nelle maggiori magistrature pubbliche ad iniziare la descrizione dal priorato esercitato nel 1508. Un fratello del parente è cavaliere stefaniano⁵⁹² [X, 11].
221. MEDICI - (17 gennaio 1752). Pietro Paolo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e registrati alla Decima dal 1534 [XV, 11].
222. MEDICI - (24 maggio 1751). Francesco, cavaliere stefaniano e marchese della Castellina. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1530 [XV, 12].
223. MEDICI - (10 maggio 1751). Bali Ottaviano. Squittinati per le maggiori magistrature dal 1524 [XV, 13].
224. MEDICI - (26 luglio 1751). Cavaliere Rosso Francesco. Presenze nell'Ordine stefaniano e squittinati per le maggiori magistrature dal 1531 [XV, 14].
225. MEDICI - (19 settembre 1792). Conte Bartolo Antonio, governatore di Zara, e figli. Si attestò la nobiltà della Dalmazia ma anche residenze nelle maggiori magistrature fiorentine dal 1338 con Coppo di Lapo [LXVII, 16].
226. MICHELOZZI - (19 luglio 1751). Giovanni Filippo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche attestate dal 1461. Ammissione all'Ordine stefaniano per giustizia dal 1635 [III, 10].
227. MICHELOZZI - (manca la data del decreto di ammissione, ma la parente ottenne grazia nel primo settembre 1757 di poter presentare le provanze di nobiltà generosa nonostante fossero scaduti i termini). Margherita Angiola, figlia del cavaliere stefaniano per giustizia Francesco [X, 12].
228. MINERBETTI - (manca la data del decreto di ammissione, i documenti furono esaminati dai deputati il 15 settembre 1751). Orazio, cavaliere stefaniano per giustizia [X, 14].
229. MINERBETTI [SQUARCIALUPI] - (manca la data del decreto di ammissione, i documenti furono presentati alla deputazione il 6 ottobre 1751). Aleandro Squarcialupi, battezzato Raffaello Minerbetti, si presenta per far descrivere il suo casato Minerbetti. Ammesso in virtù delle residenze nelle maggiori magistrature pubbliche ad iniziare la descrizione dal priorato esercitato nel 1522. Presenze nell'Ordine stefaniano⁵⁹³ [X, 13].
230. MINI - (19 settembre 1768). Silvio e Pietro Leopoldo. Fede che un ascendente aveva svolto la carica

⁵⁸⁹ Il parente contava quarant'anni di servizio di primo rilievo alla Casa d'Austria e da 30 era ministro del granduca nelle legazioni pontificie.

⁵⁹⁰ Diploma di Cosimo I del 1537 con cui si dà facoltà ai nipoti del vescovo Angiolo Marzi di aggiungere al proprio il cognome Medici.

⁵⁹¹ Si allegano documenti estratti dai registri della Decima con la descrizione dei beni posseduti.

⁵⁹² Prime residenze attestate: priorato dal 1406, gonfalonierato per giustizia dal 1445.

⁵⁹³ Attestazione dell'esercizio di un primo priorato fin dal 1406. Si allega il testamento di Aleandro Squarcialupi del luglio 1626, delle cui sostanze e nome il parente era in possesso dal 1725 in virtù di una sentenza del Magistrato Supremo.

- di notaio dei Signori nel 1527⁵⁹⁴ [XV, 15].
231. MINIATI – (26 luglio 1751). Giovanni Gualberto. Un quarto del comparente risulta ammesso per giustizia nell'Ordine stefaniano⁵⁹⁵ [VI, 15].
232. MONTALVO (Ramirez Montalvo) - (23 luglio 1751). Leone e fratello, signori della Sassetta⁵⁹⁶. Ammissione per giustizia nell'Ordine di santo Stefano [XV, 16].
233. MORALI – (10 luglio 1788). Cavalier Ranieri, già ammesso all'Ordine stefaniano e alla nobiltà della sua città di origine, San Miniato, dal 1763 [LII, 11]. Godimento della cittadinanza fiorentina [LXIII, 9].
234. MORELLI – (15 febbraio 1751). Coriolano di Niccolò. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1518 [VI, 16].
235. MORELLI – (30 agosto 1751). Questo fascicolo comprende due rami distinti, quello del cavaliere priore stefaniano Francesco, che provò l'esercizio delle maggiori magistrature pubbliche da parte della sua famiglia dal 1508, e quello del cavaliere Smeraldo Morelli Adimari, che dimostrò le residenze pubbliche dal 1512 [VI, 17].
236. MORI UBALDINI - (manca la data del decreto di ammissione, i documenti furono presentati il 28 aprile 1751). Avvocato Gaetano Benedetto e il fratello Tommaso. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1502 (priorato). Presenze nell'Ordine stefaniano di un ramo trasversale⁵⁹⁷ [X, 15].
237. MORMORAI DEL CONTE– (10 luglio 1788). Compare Ortensia Mormorai del Conte, nei Berardi, e per lei il senatore Giovanni Battista Nelli, suo marito, chiedendo di poter fare le prove per la famiglia estinta Mormorai del Conte nella persona di Lisabetta di Jacopo nei Berardi⁵⁹⁸ [LXIII, 11].
238. MOZZI – (15 febbraio 1751). Cavalier Giulio. Ammesso a partire la descrizione da Conte, riseduto tra i priori nel 1510⁵⁹⁹ [III, 11].
239. NARVAEZ y SAAVEDRA - (5 gennaio 1752). Ferdinando e Francesco⁶⁰⁰. Ritenuti idonei per aver vestito il manto stefaniano per giustizia [XV, 18].
240. NATI POLTRI – (17 settembre 1791). Francesco e Domenico, originari di Bibbiena. Residenze nella maggiori magistrature⁶⁰¹. Ammissione all'Ordine stefaniano e possessori della commenda Poltri [LXVI, 7].
241. NELLI - (10 maggio 1751). Cavaliere Giovanni Battista e figli. Presenze nell'Ordine stefaniano per giustizia e di Malta. Squittinati per risiedere nelle maggiori magistrature dal 1524 [XV, 19].
242. NERETTI - (manca la data del decreto di ammissione, i documenti furono presentati il 29 aprile 1751). Ricciardo e Salvestro. Famiglia ammessa perché si annoveravano cavalieri per giustizia sia nell'Ordine di S. Stefano che di Malta⁶⁰² [X, 16].
243. NERLI – (23 febbraio 1751). Ferdinando e figli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1437⁶⁰³ [III, 12].
244. DEL NERO – (11 ottobre 1751). Barone Agostino⁶⁰⁴. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche attestata dal 1476, ma la descrizione inizia da colui che risiedé nel priorato il 1492 [III, 13].
245. DEL NERO – (11 ottobre 1751). Barone Luigi. Residenze nella maggiori magistrature pubbliche attestata dal 1476 (con un priorato), ma la famiglia si descrive dall'ascendente che fu priore nel 1492⁶⁰⁵

⁵⁹⁴ Un apposito rescritto magistrale li abilita a fare le provanze per l'iscrizione in ritardo, perché nel 1750 i comparenti si trovavano ancora in età pupillare.

⁵⁹⁵ La deputazione chiede prove ulteriori, perché la famiglia risultava riseduta solo per magistrature minori.

⁵⁹⁶ Allegano fede da cui risulta l'infeudazione del detto castello concessa dal granduca Cosimo I nel 1563 ad Antonio Montalvo, indicatovi come coppiere e cameriere personale, ed i successivi rinnovi fino al 1738. Famiglia di origine spagnola.

⁵⁹⁷ Prima residenza nel priorato nel 1313.

⁵⁹⁸ La comparente Ortensia Berardi Nelli era erede fidecommissoria della famiglia Mormorai del Conte e obbligata a portarne l'arme e il casato. Si allegano fedé di residenze nelle pubbliche magistrature dal 1524.

⁵⁹⁹ Un breve appunto del deputato Rucellai raccomanda che si includano anche le sorelle del comparente, «acciò godessero ancor esse degli onori dovuti a tale nobile famiglia».

⁶⁰⁰ Famiglia di origine spagnola.

⁶⁰¹ Donato Nati era stato squittinato per la Maggiore nel 1411.

⁶⁰² Non avevano riseduto in cariche pubbliche maggiori, perciò si dimostrava anche la continuata parentela con famiglie nobili contratta nel periodo prescritto dei 200 anni. Si inizia la descrizione nella classe del patriziato a partire dal 1534, riferendosi alla data di registrazione dei beni a Decima, mentre la prima apprensione d'abito stefaniana era del 1552.

⁶⁰³ Il comparente si presenta due volte di fronte alla deputazione, nel 1750 e nel 1751, per accrescere i propri documenti.

⁶⁰⁴ Lettera del granduca Cosimo III del 1708 con cui si dava riconoscimento del titolo di barone.

⁶⁰⁵ Lettera del 1692 di Cosimo III in cui si riconosce il titolo di barone. Si aggiunge alla propria arme quella dei Neri di Castelfranco, ceduta da Lisabetta di Francesco Neri, sorella di Filippo Neri e moglie di Francesco Cioni.

[III, 14].

246. NICCOLINI SIRIGATTI – (10 settembre 1751). Questo fascicolo comprende quattro rami distinti, ciascuno dei quali dimostrò la residenza dei propri ascendenti nelle maggiori magistrature pubbliche nelle rispettive date: dal 1524 il marchese Lorenzo e figli (che giustificò anche il possesso della corona marchionale); dal 1669, in virtù di un motuproprio del granduca Ferdinando II, Francesco e Ippolito; dal 1525 Lapo e Luigi; dal 1489 Carlo Antonio [VI, 18].
247. DE NOBILI - (manca la data del decreto di ammissione, i documenti furono presentati il 20 febbraio 1751). Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁶⁰⁶ [X, 17].
248. NUCCI – (29 luglio 1796). Cavaliere Bartolomeo. Già iscritto alla nobiltà di Pescia [LIX, 8], ma come cittadino fiorentino chiede anche l'iscrizione alla nobiltà di Firenze, ottenuta il 18 giugno 1794, e quindi il patriziato come ammesso nell'Ordine stefaniano per giustizia [XX, 17 bis].
249. OBIZZI - (29 maggio 1752). Marchese Tommaso. Casato ferrarese, in possesso della cittadinanza fiorentina. Fu ritenuto idoneo all'iscrizione al patriziato in virtù di un diploma di conferma dei privilegi nobiliari del 1540 di Cosimo I [XV, 20].
250. ORLANDI – (20 marzo 1752). Antonio Ranieri e nipoti. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁶⁰⁷ [VII, 1].
251. ORLANDINI del BECCUTO - (17 gennaio 1752). Antonio Ranieri⁶⁰⁸. Ammessi fin dal 1524 alla carica di priore. Il figlio del comparente era stato ammesso per giustizia nell'Ordine stefaniano [XV, 21].
252. PAGANELLI – (25 gennaio 1751). Ridolfo e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1466, con Bernardo, che è anche colui dal quale si inizia la descrizione della famiglia nei libri d'oro⁶⁰⁹ [III, 15].
253. PAGNINI - (30 giugno 1779). Giovanni Francesco, Giuseppe di Paolo, Raffaello di Giacomo. Già ammessi al patriziato volterrano [XLIII, 8].
254. PALMIERI - (17 gennaio 1752). Palmiero Benedetto. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1427 (priorato). Presenze nell'Ordine stefaniano [XVI, 1].
255. PALMIERI poi DELLA CAMERA⁶¹⁰ – (18 aprile 1791). Arrigo Maria e figli, di Figline. Sentenza del Magistrato Supremo del 23 febbraio 1637 giustificante che l'avo Paolo aveva riseduto tra i priori fiorentini dal 1405 [LXVI, 9].
256. PALMIERI PANDOLFINI - (27 dicembre 1751). Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁶¹¹ [XVI, 5].
257. PANCIATICHI - (27 dicembre 1751). Bandino. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1531 [XVI, 2].
258. PANDOLFINI - (17 gennaio 1752). Conte Ruberto⁶¹². Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1497 (priorato). Presenze nell'Ordine stefaniano [XVI, 3].
259. PANDOLFINI - (19 aprile 1751). Batista Filippo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XVI, 4].
260. PANZANINI – (22 marzo 1787). Carlo di Pierfrancesco. Con questo stesso decreto ottenne l'iscrizione anche al patriziato senese [LXIII, 4].
261. PARENTI – (18 maggio 1789). Giovanni e Filippo. Residenze nel priorato [LXIV, 10].
262. PASQUALI - (27 dicembre 1751). Cavaliere Cosimo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1531. Presenze nell'Ordine stefaniano per giustizia [XVI, 7].
263. PASSERINI - (due decreti di iscrizione, il primo del 21 giugno 1751 e il secondo del 18 dicembre 1752). Lorenzo e fratelli, Alessandro. Ammessi come quarto nell'Ordine stefaniano per giustizia [XVI, 6].
264. PAZZI - (19 aprile 1751). Cavaliere Giovanni Cosimo. Presenze nell'Ordine stefaniano. Residenze

⁶⁰⁶ La prima residenza attestata era un priorato per la Maggiore nel 1355.

⁶⁰⁷ Si ricorda un ascendente notaio della Signoria nel 1458.

⁶⁰⁸ Diploma sovrano con cui il comparente è nominato ciambellano granducale.

⁶⁰⁹ In realtà si trova una prima residenza nel 1376 attestata soltanto nell'albero genealogico. Le fedeli di battesimo del comparente e dei fratelli sono della città di Siviglia e uno di questi, don Antonio Bernardo, aveva ancora la propria residenza in Siviglia.

⁶¹⁰ Il cognome originario era Palmieri, ma lo avevano cambiato in della Camera per esser stato un avo 'notaio della Camera'. Dall'abavo al comparente avevano tutti esercitato l'arte notarile. Giovanni Battista Nelli aveva sollevato dubbi quanto all'entità del patrimonio familiare.

⁶¹¹ Iscrizione ai registri della Decima dal 1534.

⁶¹² Titolo di conte dimostrato con diploma imperiale.

- nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1512 [XVI, 8].
265. PAZZI nei RUCELLAI - (27 dicembre 1751). Teresa di Giovanni Girolamo. E' riconosciuta idonea all'iscrizione al patriziato senza specificare quale titolo fosse ritenuto provante⁶¹³ [XVI, 9].
266. PECORI - (28 febbraio 1752). Conte Bernardo⁶¹⁴. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1452. Presenze nell'Ordine stefaniano [XVI, 10].
267. PEPI - (19 aprile 1751). Francesco e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dai tempi della Repubblica (probabilmente dal 1401) [VII, 2].
268. PERINI - (manca la data del decreto di ammissione, i documenti furono presentati alla deputazione il 16 agosto 1751). Domenico. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche a partire dal priorato del 1474, dal quale si inizia la descrizione [X, 19].
269. PERUZZI - (24 maggio 1751). Cavaliere Bindo del cavalier Bindo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1524. Residenze nell'Ordine stefaniano per giustizia [VII, 3].
270. PERUZZI - (24 maggio 1751). Bindo Simone e figli⁶¹⁵. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e presenze nell'Ordine di Malta [VII, 4].
271. PITTI - (29 marzo 1751). Cavaliere Luigi. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1404. Presenze nell'Ordine di S. Stefano per giustizia [III, 16].
272. PITTI - (25 gennaio 1751). Leone e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1399⁶¹⁶ [III, 17].
273. PITTI - (14 giugno 1751). Ruberto Ubaldo e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1511⁶¹⁷ [III, 17 secondo].
274. PITTI - (25 gennaio 1751). Luca di Ruberto. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1399 [III, 18].
275. PITTI GADDI - (13 settembre 1751). Gaspero e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1522⁶¹⁸ [III, 19].
276. PITTI GADDI - (29 marzo 1751). Cavaliere Cosimo. Presenze nell'Ordine di S. Stefano per giustizia⁶¹⁹ [III, 20].
277. PITTI GADDI - (27 agosto 1753). Maria Emilia (nei Martini) e Maria Gaetana (moglie del cavalier Gaetano Antinori, membro del Consiglio di Reggenza e segretario di guerra), figlie di Giuseppe. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1522⁶²⁰ [III, 21].
278. POPOLESCHI [già Tornaquinci] - (manca la data del decreto di ammissione, i documenti furono presentati il 27 marzo 1751). Alfonso del cavaliere Ridolfo. Ammissione in virtù delle residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁶²¹ [X, 18].
279. PORTIGIANI - (9 settembre 1757). Tenente Onofrio. Di origini fiorentine, ma poi trasferitasi a San Miniato, questa famiglia aveva ivi esercitato le più preminenti cariche pubbliche. Si rimandava all'altro ramo già ammesso in precedenza alla classe del patriziato⁶²² [VII, 5].
280. PORTIGIANI - (15 settembre 1755). Ferdinando del cavalier Rinaldo. Aveva goduto dei primi onori

⁶¹³ Non si allegarono fedì né del godimento di cariche pubbliche, né di onori o privilegi. Si attestava solo che la famiglia risultava tra le «grandi e magnate» di Firenze.

⁶¹⁴ Conti del Sacro Romano Impero.

⁶¹⁵ Si ha notizia anche di un altro ramo, quello di Bindo Nero di Giovanni, il quale però non allegò la propria documentazione.

⁶¹⁶ Descritto alla classe del patriziato a partire dal riseduto priore nel 1511.

⁶¹⁷ Si inizia la descrizione della famiglia a partire dalla residenza nel priorato del 1511. Si tratta in realtà di due rami, quello dell'abate Ruberto, di questo inserto, e l'altro di Uberto (abate anch'egli) e Luca, descritto nell'inserto successivo.

⁶¹⁸ Si inizia la descrizione a partire dalla residenza nel priorato del 1530. La famiglia Pitti assume arme e casato Gaddi in virtù di decreto del Magistrato Supremo, lo stesso comparente è successore in fidecommissio del senatore Niccolò Gaddi. Il padre del comparente, Lorenzo, aveva sposato la madrileña Francesca Giuseppa Inzago (nel 1709) ed i loro figli (il comparente, insieme ai fratelli Giuseppe e Michele, entrambi abati) erano nati a Madrid.

⁶¹⁹ Si allega copia del testamento di Niccolò Simbaldi Gaddi del 6 giugno 1647 dove il comparente viene obbligato a usare cognome ed arme Gaddi.

⁶²⁰ Si inizia la registrazione a partire dal priorato goduto nel 1530. Le comparenti supplicavano di essere descritte nella classe patrizia «come consorti» dei loro mariti (già ammessi) e nell'interesse dei loro figli.

⁶²¹ La famiglia Popoleschi pretendeva di discendere dai Tornaquinci, antico casato diviso in più famiglie. La prima residenza attestata era un priorato nel 1524. La descrizione fu a partire dalla registrazione dei beni familiari alla Decima del 1534.

⁶²² Il ramo cui si fa riferimento è registrato in questa stessa filza, nell'ins. 8.

- in San Miniato⁶²³ [VII, 6].
281. DEL PUGLIESE – (24 dicembre 1759). Caterina di Tommaso, moglie di Lorenzo Buonaccorsi Perini, ultima ed unica superstite della famiglia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1523, ma descritta dal riseduto del 1529 [III, 22].
282. PUCCI - (20 marzo 1752). Senatore marchese Orazio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1489. Presenze nell'Ordine di Malta⁶²⁴ [XVI, 12].
283. PUCCI - (20 marzo 1752). Marchese bali Orazio Giovanni Maria. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XVI, 13].
284. QUARATESI – (13 dicembre 1751). Giovanni Battista e Alessandro del senatore Carlo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1489 con Simone, primo descritto [III, 23].
285. QUARATESI – (10 maggio 1751). Senatore Giovanni Francesco. Presenze nell'Ordine di S. Stefano per giustizia. La famiglia viene ammessa, oltre che per l'abito stefaniano, «per le qualità ben note» di nobiltà generosa [III, 24].
286. QUARATESI – (12 luglio 1756). Giulia Maria (moglie del senatore Jacopo dei conti Guidi), Maria Ginevra (vedova del bali Giovan Battista Baldovini di Pisa), Lisabetta (vedova del senatore Orazio Strozzi), Ottavia (moglie del cavaliere Girolamo Baldelli di Cortona), tutte sorelle, figlie del cavaliere stefaniano Girolamo. Presenza nell'Ordine di S. Stefano per giustizia⁶²⁵ [III, 25].
287. RABATTI - (23 agosto 1751). Leonardo Giuseppe e Antonio Vincenzo. Presenze nell'Ordine stefaniano e residenze nelle maggiori magistrature⁶²⁶ [XVI, 14].
288. DELLA RENA BELFREDELLI - (27 dicembre 1751). Francesco. Casato ammesso come quarto di un cavaliere stefaniano per giustizia (è l'unica provanza adottata) [XVI, 15].
289. RICASOLI – (24 maggio 1751). Cavaliere barone Bindaccio. Ci si distingue specificamente dai Ricasoli di Meleto. Ammessi perché un loro ascendente era riseduto nel numero dei priori nel 1516⁶²⁷ [VII, 7].
290. RICASOLI da Meleto - (24 maggio 1751). Due rami: quello del cavaliere Giovanni Francesco e quello del cavaliere priore Ugo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1501 il primo ramo, dal 1524 il secondo⁶²⁸ [XI, 1].
291. RICCARDI - (10 maggio 1751). Marchese Cosimo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1521. Presenze nell'Ordine stefaniano e diploma di conferimento del marchesato di Chianni e Rivalto del 1629 [XVI, 16].
292. RICCI - (23 agosto 1751). Canonico Corso e fratello Ippolito. Presenze per giustizia nell'Ordine di S. Stefano [XVI, 18].
293. RICCI – (21 giugno 1751). Senatore priore Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Presenze nell'Ordine stefaniano e gerosolimitano [VII, 8].
294. RICCIARDI SERGUIDI - (3 maggio 1751). Tommaso. Ammesso in virtù della presenza per giustizia nell'Ordine stefaniano [XVI, 17].
295. DEL RICCIO BALDI – (20 settembre 1751). Senatore Leonardo e Filippo, fratelli. Iscritto ai libri d'oro in virtù dell'ammissione di un ascendente collaterale all'Ordine gerosolimitano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁶²⁹ [IV, 1].
296. RIDOLFI- (29 marzo 1751). Marchese cavaliere Cosimo e fratelli. Diploma di conferimento del marchesato di Montescudaio da parte del granduca Giangastone del 1735, poi confermato con diploma

⁶²³ Si avanzano perplessità da parte della deputazione a proposito della residenza a San Miniato e della carica di pennoniere di cui questa famiglia aveva goduto.

⁶²⁴ Diploma di investitura del marchesato di Barsento nel 1662 da parte di Filippo IV re di Spagna. Si allega anche una lettera con cui il granduca Cosimo III nomina un ascendente del comparente quale inviato straordinario alla corte britannica.

⁶²⁵ Nonostante che i loro nomi siano già descritti insieme a quelli dei mariti nella classe dei patrizi di Firenze, Pisa, Volterra e Cortona, nell'interesse proprio e soprattutto dei loro figli, chiedono di registrare anche la propria famiglia.

⁶²⁶ La deputazione avanza dubbi sulla probabile decadenza del casato per l'esiguità del patrimonio e «la bassezza dei parentadi» contratti nelle ultime generazioni.

⁶²⁷ Si allega una provvisione della Repubblica fiorentina del 1478 nella quale si ordinava che questa famiglia fosse descritta nel numero dei cittadini popolari e abilitata ai godimenti dei maggiori uffici, quale riconoscimento e gratitudine per la difesa dei castelli di Brolio e Cacchiano in Chianti.

⁶²⁸ Fede nella quale la famiglia appare nominata delle «grandi e magnate» di Firenze. Presenze nell'Ordine di Malta.

⁶²⁹ La famiglia risultava iscritta ai registri della Decima almeno a partire dal 1498. La prima carica pubblica significativa attestata era del 1702 con un senatore. La descrizione nei libri d'oro è a partire da Giulio, fratello di un cavaliere ammesso all'Ordine di Malta nel 1556.

- imperiale nel 1738⁶³⁰ [IV, 2].
297. RIDOLFI di Ponte – (15 febbraio 1751). Cavaliere Lorenzo Bonaventura. Ammesso in virtù dell'apprensione dell'abito stefaniano per giustizia⁶³¹ [IV, 3].
298. RIGOGLI - (23 marzo 1768). Ferdinando e Antonio Gaetano. Si allega una fede attestante l'abilità del casato a presenziare nel Consiglio Maggiore⁶³² [XVI, 19].
299. RILLI ORSINI – (30 giugno 1779). Giovanfrancesco e figli. Antica famiglia originaria del Casentino. Si ricordano due cavalleresse di S. Stefano, una sentenza del Magistrato Supremo di Firenze del 1688 (di dubbia validità) e la nobiltà riconosciuta a Roma⁶³³ [VII, 9].
300. RIMBOTTI - (23 agosto 1751). Cavaliere Alberto e figli. Famiglia originaria di San Miniato al Tedesco. Chiese l'ammissione al patriziato in virtù dell'apprensione d'abito per giustizia dell'Ordine stefaniano⁶³⁴ [XVII, 1].
301. RINALDI GENEROTTI - (13 settembre 1751). Francesco, balì e cavaliere per giustizia nell'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1521 (priorato)⁶³⁵ [XVII, 2].
302. RINUCCINI – (3 maggio 1751). Marchese Folco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1524⁶³⁶ [VII, 10].
303. RINUCCINI – (19 luglio 1751). Cosimo di Stefano. Presenti tra gli squittinati per risiedere nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1524 [VII, 11].
304. ROFFIA - (le date di ammissione ai registri del patriziato sono due: il 29 marzo 1751 e il 30 aprile 1764⁶³⁷). Balì Niccolò e fratelli. Presenze nell'Ordine stefaniano per giustizia [XI, 2].
305. RONDINELLI - (23 agosto 1751). Alessandro e fratelli. Il comparente è cavaliere stefaniano⁶³⁸ [XVII, 3].
306. RONDINELLI - (17 gennaio 1752). Ottavio, cavaliere dell'Ordine di Malta. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1422 (priorato) [XVII, 4].
307. DE ROSSI – (14 giugno 1751). Cavaliere Alemanno e figli. Presenza nell'Ordine di S. Stefano⁶³⁹ [IV, 4].

⁶³⁰ La prima residenza attestata è un gonfalonierato nel 1407. Particolare rilievo si riserva ai matrimoni contratti con donne di alcune delle maggiori famiglie fiorentine, quali i Medici, gli Strozzi, i Salviati, i Ricasoli. La descrizione alla classe del patriziato inizia dal 1534, quando un ascendente del comparente aveva fatto registrare i propri beni alla Decima.

⁶³¹ Si noti come il comparente chieda l'ammissione alla classe del patriziato tralasciando esplicitamente di descrivere gli onori goduti nei tempi antichi e limitandosi ad allegare la fede dell'apprensione d'abito per giustizia. La deputazione, in realtà, non lascia di sottolineare come, per quanto il titolo di cavaliere stefaniano si possa considerare ampiamente sufficiente per richiedere il patriziato, il fascicolo del Ridolfi era comunque mancante di documenti ritenuti necessari, quali l'albero genealogico della famiglia, e le fedi dei matrimoni e dei battesimi.

⁶³² In tale documento sollevò perplessità tra i membri della deputazione quanto a riconoscerne o meno il valore probatorio di nobiltà generosa.

⁶³³ In realtà la deputazione ebbe non poche perplessità ad ammettere questa famiglia.

⁶³⁴ L'accoglimento di questa famiglia non fu troppo semplice. L'origine del casato da San Miniato al Tedesco rendeva impossibile l'ammissione al patriziato fiorentino senza le prove del possesso della cittadinanza di Firenze e di aver contratto la continuata parentela con famiglie nobili. Peruzzi verificò personalmente, esaminando il processo di ammissione all'Ordine stefaniano, come il settimo avo del comparente fosse stato ammesso alla cittadinanza e la sua famiglia si fosse stabilmente stanziata a Firenze, unendosi con le principali famiglie nobili locali. Nel fascicolo è conservato anche un breve memoriale familiare, più o meno attendibile, al quale si rimanda per maggiori notizie genealogiche. Il capostipite del casato risultava un certo Rimbotta, primogenito dei tre figli di un membro della famiglia Accarigi, trasferitasi a Siena dalla Francia, dal castello di Molvise. Dai due fratelli di Rimbotta, rimasti stabilmente a Siena, sarebbero discese le altrettanto nobili famiglie degli Accarigi e degli Armalei.

⁶³⁵ L'avo del comparente aveva sposato Maddalena Generotti nel 1669 e in virtù di questa parentela i Rinaldi erano stati vocati nel testamento di Lionardo Generotti, il quale li aveva nominati propri eredi con l'obbligo di aggiungere il nuovo cognome.

⁶³⁶ Diploma del granduca Francesco Stefano del 1737 in cui il comparente viene nominato suo ciambellano d'onore e appellato col titolo di marchese.

⁶³⁷ Si avanzarono dubbi da parte della deputazione perché il casato era residente a San Miniato.

⁶³⁸ Dal momento che questa famiglia aveva fissato il proprio domicilio ad Arezzo, per quanto iscritta ai registri della Decima fiorentina dal 1498 e avesse esercitato il priorato dal 1524, la deputazione ritenne opportuno che avanzasse anzitutto richiesta di ammissione al patriziato aretino e solo in un secondo momento ai registri di Firenze.

⁶³⁹ Fede pubblica con la quale si attesta che la famiglia, riconosciuta come delle «grandi e magnate» di Firenze, aveva dovuto cambiare cognome. Si inizia la descrizione dal 1556, prendendo come punto di riferimento la descrizione dei beni familiari alla Decima da parte di un dato soggetto (la prima registrazione era avvenuta almeno dal 1427).

308. DEL ROSSO – (27 gennaio 1777). Bali Lorenzo Ottavio e i figli, cavaliere Giovanni Andrea, senatore Francesco. Si producono le fedeli delle residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e attestato dell'apprensione d'abito a seguito della fondazione di una commenda di padronato nell'Ordine di S. Stefano nel 1573⁶⁴⁰ [IV, 5-6].
309. DEL ROSSO VAI AI - (31 luglio 1752). Cavaliere Paolo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1471 (priorato)⁶⁴¹ [XVII, 6].
310. ROTI - (30 agosto 1751). Capitano Simone, Brunetto e figli, Francesco Xaverio. Il casato fu giudicato idoneo perché era stato ammesso come quarto di un cavaliere vestito per giustizia nell'Ordine stefaniano [XVII, 5].
311. RUCCELLAI - (in questo fascicolo sono contenute le provanze di due distinti rami della famiglia, il primo, quello di Paolo Filippo, ebbe il riconoscimento dello *status* patrizio il 24 maggio 1751; mentre quello del senatore Giulio Rucellai Lippi e dei suoi fratelli, lo ebbe l'11 agosto 1755). Il casato venne ammesso perché dimostrò l'esercizio di una magistratura delle maggiori (priorato) dal 1499 [XI, 3].
312. DEL RUOTA – (21 febbraio 1752). Marchesa Maria Cammilla, vedova di Ottavio Guadagni, e la sorella Lucrezia, moglie di Carlo Ughi, figlie di Cesare del Ruota. Si ammettono in virtù della residenza di un atavo della comparente, nel 1514, nel numero dei Dodici Buonomini di Firenze [IV, 7].
313. SALVATICI - (25 agosto 1781). Leonardo e Giuseppe, di Pistoia. Fedeli di apprensione dell'abito stefaniano per giustizia [XVII, 8].
314. SALVATICI - (giugno 1772). Pietro di Leonardo di Tommaso, di Pistoia. Già ammessi per giustizia nell'Ordine stefaniano⁶⁴² [XVII, 9].
315. SALVETTI – (27 gennaio 1777). Auditore Lino e figli. Già ammessi alla nobiltà volterrana [XLIV, 18], alle cui prove si rimanda⁶⁴³ [VII, 12].
316. SALVETTI – (17 dicembre 1779). Giovanni Battista e canonico Luigi. Originari di Volterra. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [VII, 13].
317. SALVIATI – (22 marzo 1751). Averardo, duca e principe di Rocca Marsina, e i suoi fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1466. Titolo di marchesato e presenze nell'Ordine di Malta⁶⁴⁴ [VII, 14].
318. SALVIATI – (22 marzo 1751). Marchese Alemanno e figli. Diploma dell'imperatore Leopoldo del 1685 conferente il titolo di marchesato. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [VII, 15].
319. SALVINI – (14 luglio 1780). Andrea di Attilio. Ammissione all'Ordine stefaniano come quarto di un cavaliere vestito per giustizia. Riconosciuto patrizio grazie a quanto stabilito in una sentenza del Magistrato Supremo del 1708⁶⁴⁵ [IV, 8].
320. SANMINIATI - (3 maggio 1751). Senatore Ascanio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche attestata dal 1492 (priorato)⁶⁴⁶ [XVII, 7].

⁶⁴⁰ Si tratta in realtà di due fascicoli distinti. Nel primo, il bali Lorenzo Ottavio chiedeva, nel 1751, la descrizione per sé ed i propri figli alla classe della nobiltà, allegando oltre ai documenti di S. Stefano l'albero genealogico estratto dalle fedeli delle Decime a partire dal 1587 e i vari attestati pubblici delle residenze, battesimi e contratti di matrimonio. Nel secondo, il senatore Francesco si presentava nel 1573 per chiedere prima la classe di nobiltà e poi, insieme al bali Lorenzo Ottavio ed a Giovanni Andrea, quella del patriziato. La deputazione solleva un complesso dibattito relativo alla possibilità di acquisizione dello *status* nobiliare tramite fondazione di commenda di padronato, tanto più che, in questo caso, il primo investito del beneficio risultava essere un ascendente trasversale dei comparenti.

⁶⁴¹ Nel descrivere la genealogia familiare, si omisero le fedeli di battesimo di due generazioni che si erano temporaneamente stabilite in Spagna, per far poi ritorno in patria

⁶⁴² Si enumeravano anche alcune residenze nelle pubbliche magistrature pistoiesi godute dal 1440, tra cui operai di San Jacopo. Il comparente era sposato con una Souza y Almeida, nobile famiglia portoghese.

⁶⁴³ La deputazione avanzò non poche perplessità sia nel riconoscere la discendenza di questo ramo fiorentino dall'omonima casata volterrana, che soprattutto nella continuazione della nobiltà nei diretti ascendenti del comparente

⁶⁴⁴ La deputazione si espresse con un «è superfluo l'esame di una famiglia si conosciuta».

⁶⁴⁵ Questa sentenza, espressa dal Magistrato Supremo di Firenze il 30 maggio 1708, dichiarava come il padre del postulante discendesse per linea retta da Miliano di Bartolo di Salvino, riseduto fin dal 1382 nelle tre maggiori magistrature pubbliche della Repubblica fiorentina. In realtà la deputazione sollevò dubbi sulla validità di questa prova, anzitutto perché non era trascorso il tempo minimo di cento anni stabilito dalla legge del 1750 e poi per concreti dubbi sull'autenticità del documento. Per questa ragione la domanda presentata dal Salvini nel 1751 venne evasa soltanto molti anni dopo. Risolutiva per la soluzione del caso fu l'ammissione per giustizia all'Ordine di S. Stefano del cavaliere Giuseppe Lanfranchi, nel corso del processo di provanze del quale si ammise la detta sentenza del 1708 quale prova valida della nobiltà del casato Salvini, quarto del pretendente.

⁶⁴⁶ La descrizione nel libro d'oro iniziò però dal 1534, data della registrazione dei beni familiari alla Decima.

321. SASSI DELLA TOSA - (non si conserva alcun decreto, istanza presentata nel 1797). Francesco. Si dimostra la discendenza da famiglia già nobile [LXX, 4].
322. SCARLATTI – (17 maggio 1751). In quest'unico fascicolo compaiono tre distinti rami del casato, ciascuno con i propri titoli. Il cavaliere Giovanni Battista con i fratelli, che contavano residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. L'arciprete Giuseppe coi fratelli, e Giuseppe Maria di Ranieri, possono esibire invece soltanto attestazioni di ammissioni agli squittinii per le maggiori magistrature, ma non residenze [IV, 9].
323. SCARLATTI nei IERI – (25 luglio 1757). Francesco Ieri, come nipote di Maria Francesca di Ascanio Scarlatti, sua ava paterna, chiese l'ascrizione della famiglia Scarlatti. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1449⁶⁴⁷ [IV, 10].
324. SCHIANTESCHI - (30 agosto 1751). Conte Domenico, dei conti di Montedoglio. Si producono diversi diplomi sovrani e fedeli di accomandigia, oltretutto l'ammissione per giustizia all'Ordine stefaniano [XI, 4].
325. DEL SERA - (19 aprile 1751). Alessandro e fratelli, avvocato Luigi e Tommaso. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e iscrizione alla Decima dal 1534 [XI, 5].
326. SERRISTORI – (19 luglio 1751). Senatore cavaliere Antonio. Ammessi in quanto squittinati per l'elezione a senatore nel 1540 [VII, 16].
327. SERZELLI del GARBO – (21 luglio 1751). Cavaliere Bernardo. Ammessi in quanto squittinati per le maggiori magistrature dal 1524. Uno zio del comparente era cavaliere stefaniano per giustizia [VII, 17].
328. SETTICELLI - (17 settembre 1791). Capitano Giovanni Pietro e figli. Ottenne grazia granducale, da Vienna, di un diploma di ascrizione alla classe di nobili nel 1764 e con decreto del 1765 [XXI, 10]. Carlo e Pietro ottennero l'ammissione al patriziato fiorentino. Carlo ottenne anche la registrazione al patriziato pistoiese [LXVI, 13].
329. SODERINI – (29 marzo 1751). Felice Gaspero. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁶⁴⁸ [IV, 11].
330. SIMINETTI – (30 agosto 1751). Cavaliere Francesco e fratello. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1524 (priorato) [XI, 6].
331. SPINA – (21 febbraio 1752). Antonio Martino, Cosimo e Giovanni. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1517 (priorato) [VII, 18].
332. SPINELLI – (17 maggio 1751). Senatore Spinello e figli. Attestano l'idoneità ad essere squittinati per le maggiori magistrature e l'iscrizione alla Decima dal 1534 [VII, 19].
333. SPINI - (5 gennaio 1752). Maria Cammilla, vedova, figlia del cavaliere Jacopo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1497. Presenze nell'Ordine stefaniano [XI, 7].
334. STENDARDI - (30 agosto 1751). Giovanni Francesco e figli. Il comparente è cavaliere per giustizia e successore in commenda di suo padronato, ottenne il riconoscimento di nobiltà in virtù dell'abito stefaniano [XVII, 10].
335. STROZZI - (13 settembre 1751). Le linee raccolte in quest'unico fascicolo sono numerose. I comparenti furono: Alessandro, il duca don Ferdinando, il principe di Forano Lorenzo Maria, il cavaliere Girolamo, Ruberto di Carlo, Ruberto di Alessandro, il cavaliere conte Alberigo (titolo, quest'ultimo di conte del Sacro Romano Impero, attestato da diploma imperiale del 1629, poi confermato dal granduca Cosimo III). Casato riconosciuto idoneo in quanto ammesso all'Ordine stefaniano per giustizia e per le residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1519 e dal 1524, a seconda della linea [XI, 8].
336. STROZZI - (18 dicembre 1752). Bernardo, cavaliere stefaniano per giustizia, riconosciuto idoneo in virtù dell'abito [XI, 9].
337. DELLA STUFA LOTTERINGHI - (15 settembre 1755). Marchese bali Ugo. Presenze nell'Ordine stefaniano per giustizia. Conferimento della contea del Calcione con il titolo di marchesato per il maggiore della famiglia, che ne avrà la giurisdizione, e col titolo di contea per gli altri della famiglia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XIV, 13].
338. SUARES DE LA CONCHA – (1° ottobre 1753). Bali Baldassarre. Casata di origine spagnola.

⁶⁴⁷ Francesco Ieri aveva necessità di dimostrare come la detta Francesca Scarlatti, sua ava paterna, appartenesse alla stessa famiglia di Antonio Scarlatti, già dichiarato in precedenza patrizio fiorentino.

⁶⁴⁸ Si inizia la descrizione alla classe del patriziato dalla registrazione alla Decima dei beni familiari del 1534, si documentava però uno squittinio per risiedere in una delle maggiori cariche pubbliche già nel 1524.

- Presenze nell'Ordine di S. Stefano⁶⁴⁹ [IV, 12].
339. SUTERMAN – (20 settembre 1784). Sebastiano Filippo. Ammesso, dopo dibattuta analisi, in virtù di un diploma imperiale datato 1° ottobre 1624 di Ferdinando II che dichiarava i membri di questa famiglia «nobili militari e turneari del Sacro Romano Imperio»⁶⁵⁰ [IV, 13].
340. TADDEI nei MANCINI- (13 dicembre 1751). Maria Teresa di Antonio, moglie del cavalier Antonio Francesco Mancini di Cortona. La famiglia era estinta nella sua linea maschile. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1522 (gonfalonierato) [XVII, 12].
341. TEDALDI - (13 settembre 1751). Francesco Maria. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1521 (priorato) [XVII, 11].
342. TEMPI - (19 aprile 1751). Leonardo, marchese. Ascendenti scrutinati per l'imborsazione per le maggiori magistrature pubbliche e iscrizione alla Decima dal 1534. Diploma del 1716 di conferimento del feudo del marchesato del Barone. Presenze nell'Ordine stefaniano [XVII, 13].
343. TERI DIECIAIUTI - (13 settembre 1751). Agostino. Casato ammesso alla classe del patriziato nonostante non avesse mai annoverato un riseduto in una delle maggiori magistrature, non tanto per la prova dei parentadi nobili, quanto per l'ammissione all'Ordine stefaniano per giustizia di un cugino di secondo grado del comparente [XI, 10].
344. TOLOMEI GUCCI – (19 aprile 1751). Matteo e Jacopo di Neri. Un ascendente del comparente risedé come priore nel 1531 [VII, 20].
345. TORNAQUINCI - (30 agosto 1751). Cavaliere Luca e fratelli. Si allegano le fedì di ammissione per giustizia all'Ordine di S. Stefano, ma la deputazione ritiene che «la generosa nobiltà di questa illustre prosapia è così nota, che non può dubitarsi esser degnissima di venir descritta al patriziato» [XI, 11].
346. TORRIGIANI – (19 aprile 1751). Marchese cavaliere Luca. Presenze nell'Ordine stefaniano e gerosolimitano⁶⁵¹ [IV, 14].
347. DEL TURCO – (26 agosto 1789). Cavalier Francesco Gaetano e Vincenzo, già ammessi all'Ordine stefaniano. Nel 1751 erano stati iscritti alla nobiltà fiorentina [LXIV, 13].
348. UBALDINI da Gagliano - (19 luglio 1751). Cavaliere Antonio Ruberto. Fede pubblica che la famiglia risultava segnalata tra le «grandi e magnate» di Firenze⁶⁵². Presenze nell'Ordine stefaniano [XVII, 15].
349. UBALDINI - (23 agosto 1751). Zanobi e nipoti. Già ammessi all'Ordine di S. Stefano per giustizia e riconosciuti nobili grazie a ciò. La famiglia era stata annoverata tra le «grandi e magnate» di Firenze [XVII, 16].
350. UGHI - (22 novembre 1751). Carlo Filippo e Carlo Lorenzo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1474⁶⁵³. Presenze nell'Ordine stefaniano per giustizia⁶⁵⁴ [XVII, 17].

⁶⁴⁹ In realtà la deputazione non era stata in grado di verificare se effettivamente il cavalier Baldassarre di Pietro avesse vestito l'abito stefaniano per giustizia, ma soprassedé per il fatto che il cavaliere aveva rivestito l'incarico di contestabile, incarico riservato a norma degli statuti della Religione era esclusivamente a cavalieri per giustizia. Da una verifica da me condotta sui documenti conservati presso l'archivio stefaniano, non risulta affatto che Baldassarre abbia mai portato a termine un processo di provanze a suo carico, cfr. *ASPi, S.Stefano*, 655, ins.1.

⁶⁵⁰ Il diploma di Ferdinando II dichiarava i Suterman quali «nobili militari e turneari del Sacro Romani Imperio e Stati ereditari di casa d'Austria, come discendenti da quattro avi paterni e materni già nobili, militari e turneari e capaci di feudi con tutti i loro figli e discendenti, maschi e femmine». Il detto diploma era stato registrato nel 1757 nel registro imperiale apostolico di Roma. Nel 1642 la famiglia aveva ottenuto l'aggregazione a Firenze alla regola dei cittadini fiorentini, nel 1658 l'avo del pretendente era poi stato dichiarato abile a godere di tutti i privilegi e le prerogative del ceto dei cittadini di Firenze.

La deputazione sollevò qualche difficoltà poiché la cittadinanza fiorentina era stata goduta soltanto da 140 anni prima. Restava inoltre da chiarire se la famiglia dovesse essere ammessa appellandosi all'articolo ventiduesimo della legge del 1750, come nobiltà straniera, oppure se - come appariva più probabile - essendo l'imperatore Ferdinando da considerarsi pur sempre un ascendente dell'attuale granduca, il suo diploma fosse da ritenersi parificabile a quelli medicei. La questione venne conclusa constatando come le prove per divenire nobile turneario fossero riconosciute dall'Ordine gerosolimitano come valide conferme della nobiltà generosa.

⁶⁵¹ Fede pubblica di iscrizione alla Decima fiorentina dal 1534. Residenze nelle magistrature minori e una volta per la Maggiore. Documento di papa Clemente XI del 1712 in cui si approvava il marchesato sopra il castello di Decimo. Motuproprio di Giangastone del 1712 in cui il comparente veniva eletto provveditore dell'Abbondanza ed indicato col titolo di marchese.

⁶⁵² Iscrizione alla Decima dal 1548.

⁶⁵³ Ma si iniziò la descrizione da colui che risedette priore nel 1529.

351. UGOLINI – (15 febbraio 1751). Giovangiorgio. Descritti in virtù delle loro residenze nelle maggiori magistrature pubbliche, ad iniziare dal 1524 [IV, 19].
352. UGUCCIONI – (22 febbraio 1751). Senatore Giovanni e fratelli, cavaliere Ricovero e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [VII, 21].
353. VAGLIENTI – (29 luglio 1754). Alessandro e fratelli. Già iscritti nella classe del patriziato di Pisa con decreto del 10 giugno 1754 [XXVIII, 13], alle cui provanze si rimanda, essendo in possesso della cittadinanza di Firenze si chiede anche la descrizione in quella città [IV, 15].
354. VAJ - (9 ottobre 1762). Stefano e fratelli. Il componente era cavaliere stefaniano per giustizia, titolo ritenuto sufficiente per l'ammissione. Si allega però anche la fede certificante l'esser stati squittinati per l'imborsazione e la residenza nelle pubbliche magistrature dal 1381 [XVII, 14].
355. VALLERON D'ORQUEVAUX – (16 ottobre 1793). Vincenzo, lorenese⁶⁵⁵. Ci si richiama al dispaccio del 17 maggio 1751 relativo alla naturalizzazione dei sudditi lorenese [LXVIII, 20].
356. VECCHIETTI - (14 giugno 1751). Anton Francesco e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁶⁵⁶ [XI, 12].
357. VELLUTI – (19 gennaio 1756). Barone Ferdinando e nipoti. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁶⁵⁷ [IV, 16].
358. VENTURI - (19 aprile 1751). Cavaliere Cosimo e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche, ma la ragione dell'ammissione al patriziato è la presenza per giustizia nell'Ordine stefaniano [XI, 13].
359. VENTURI negli ALBIZI - (16 aprile 1753). Maria Maddalena di Lorenzo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1513 (priorato) [XI, 15].
360. VERNACCI - (23 marzo 1754). Federigo Simone. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁶⁵⁸ [XI, 14].
361. DEL VERNACCIA – (19 luglio 1751). Cavaliere Giovanni Vincenzo. Ritenuti ammissibili in quanto vestiti dell'abito stefaniano per giustizia [VII, 22].
362. VERRAZZANO – (15 marzo 1751). Cavalier Andrea del cavalier Filippo e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Si annoverano numerosi cavalieri, alcuni sicuramente stefaniani, ma di altri non ne viene specificato l'Ordine⁶⁵⁹ [IV, 20].
363. VESPUCCI - (13 marzo 1752). Amerigo di Paolo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1463 (priorato) [XI, 16].
364. VETTORI – (18 ottobre 1751). Cavalier Paolo Maria del senatore Ottavio. Ammessi in virtù delle residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1493. Si annovera anche la presenza nell'Ordine stefaniano per giustizia [IV, 17].
365. VETTORI – (18 ottobre 1751). Cavaliere Alessandro del cavaliere Federigo. Ammessi in virtù delle residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1411. Si allega anche fede di apprensione d'abito per giustizia nell'Ordine stefaniano [IV, 18].
366. VITOLINI – (20 giugno 1803). Residenze nel primo onore della Repubblica fiorentina per giustizia dal 1480⁶⁶⁰ [LXXII, 8].
367. VIVIANI - (20 aprile 1751). Priore Luigi e fratelli. Squittinati per le maggiori magistrature pubbliche dal 1524. Presenze nell'Ordine stefaniano per giustizia [XVII, 18].
368. XIMENES ARAGONA - (21 giugno 1751). Marchese priore Tommaso. Ammessi alla classe dei patrizi per la già ottenuta ammissione per giustizia all'Ordine di S. Stefano, per le copiose sostanze ed il

⁶⁵⁴ L'arme familiare conteneva la spada e il pastorale per esser fregiati del titolo di «difensori e patroni dell'arcivescovado fiorentini», come si attestava anche da una fede di cancelleria.

⁶⁵⁵ Il padre del componente era stato capitano e tenente colonnello a servizio di Francesco Stefano.

⁶⁵⁶ Il computo della loro nobiltà generosa si inizia dalla data di iscrizione ai registri della Decima, ovvero dal 1543.

⁶⁵⁷ Si chiede l'ascrizione di entrambi i rami in cui la famiglia era divisa, uno dei quali era passato in Spagna a metà del XVI secolo, mentre quello dei componenti a Napoli, trasferitovi intorno al 1630 e dove ancora risiedevano. Si attesta la prima residenza nel priorato nel 1283, e dal 1378 nel gonfalonierato.

⁶⁵⁸ Si avanzano non poche perplessità a causa della scarsezza del patrimonio posseduto dal componente.

⁶⁵⁹ Si attesta la residenza nel priorato dal 1431.

⁶⁶⁰ Il fascicolo è molto voluminoso, contenendo numerosi documenti relativi ai numerosi problemi sollevati dalla deputazione soprattutto in merito al fatto che il primo riseduto attestato, Antonio del notaio Cristofano, era in realtà di un ramo trasversale dei componenti.

riconosciuto prestigio⁶⁶¹ [XVII, 19].

369. ZAEPFEL – (1 ottobre 1802). Giovanni, canonico di Strasburgo, e nipote, conti del feudo nobile e castello di Urbeck posto nel vicariato di Poppi (Casentino). Diploma di nobiltà di Lodovico I, con erezione del feudo a maggior titolo di distinzione [LXXI,10].
370. ZATI – (9 agosto 1751). Gaetano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1524 (priorato) [VII, 23].

FIRENZE

NOBILTÀ

1. AMBRA - (19 aprile 1751). Cavaliere Fabio. Già ammesso all'Ordine di S. Stefano come fondatore di commenda di padronato [XVIII, 1].
2. ANFORTI - (24 maggio 1751). Cavaliere Giovanni Battista. Già ammesso all'Ordine stefaniano come fondatore di commenda [XVIII, 2].
3. ANZIANI - (27 settembre 1773). Angiolo. Famiglia di Pontremoli. Lettera di nobiltà per grazia granducale di Pietro Leopoldo [XVIII, 3].
4. ARRIGHI - (18 gennaio 1762). Giovanni e fratelli. Famiglia di Lucignano. Diploma di nobiltà per grazia granducale del 1761 [XVIII, 4].
5. BALDI - (31 luglio 1758). Bernardo e figli. Diploma di nobiltà, concesso dal granduca il 6 aprile 1758 [XVIII, 7].
6. BALDIGIANI - (8 maggio 1752). Auditore Pietro Paolo e Domenico. Diploma di nobiltà per grazia granducale [XVIII, 8].
7. BALDINOTTI – (10 luglio 1788). Cavaliere Zanobi, già ammesso all'Ordine stefaniano come collatario di una commenda di grazia [LXIII, 8].
8. BAILLOU - (7 maggio 1770). Giuseppe, barone, con i figli⁶⁶². Diploma granducale di riconoscimento della sua nobiltà [XVIII, 9].
9. BARGIGLI - (17 gennaio 1752). Giovanni Battista. Diploma di nobiltà per grazia granducale e già ammesso all'Ordine stefaniano come fondatore di commenda di padronato [XVIII, 10].
10. BECHI – (manca il decreto di ammissione, ma il fascicolo fu allegato nel 1803). Alessio e figli, discendenti dal fu avvocato Domenico, famiglia anticamente originaria di Lucca. Chiesero l'ammissione per grazia, che ottennero in virtù dei servizi resi dalla loro sorella Maddalena Bechi in qualità di camerista della regina⁶⁶³ [LXXII, 5].
11. BERIGUARDI - (25 gennaio 1751). Niccolò. Diploma granducale di riconoscimento e dichiarazione di nobiltà del 1742 [XVIII, 10 bis].
12. BERTINI – (7 aprile 1802, ma in ordine al rescritto del 28 ottobre 1794). Laura del capitano Raffaello Bertini, moglie dell'auditore Giovanni Neri Badia. Si attestò la residenza di un ascendente tra i matricolati delle sette Arti maggiori fin dal 1381⁶⁶⁴ [LXXI, 3].

⁶⁶¹ Casato di origine portoghese. Diploma del 1689 del duca Filippo Guglielmo, Palatino del Reno, con cui si conferiva il marchesato di Ex. Patente del granduca Ferdinando I del 1590 da cui risultava come il proavo del comparente avesse provato la sua nobiltà e meritato l'abito stefaniano. Altro diploma granducale del 1593 con cui si conferiva il feudo di Saturnia, nelle Maremme senesi.

⁶⁶² Casato originario delle Fiandre. Il comparente è comandante del Corpo degli ingegneri e direttore delle artiglierie e fortificazioni.

⁶⁶³ Allegarono matricola dell'Arte maggiore della seta del 1335, dimostrarono la stretta parentela con una famiglia omonima che aveva goduto per tre volte il priorato a Firenze ai tempi della Repubblica, il possesso della cittadinanza fiorentina, proprietà stabili in grado di assicurare un reddito annuo di oltre mille scudi. Avanzarono anche richiesta della nobiltà pratese per giustizia, ma non la ottennero.

⁶⁶⁴ Non mancarono i problemi per questa ammissione, in quanto i deputati rilevarono la mancanza di ogni giustificazione diretta a mostrare che gli antenati non avessero esercitato arti vili o meccaniche, mentre le fedi della Decima attestavano una condizione patrimoniale permanentemente mediocre (tanto che nel momento di maggior floridezza, nel 1769, si era pagato soltanto poco più di sei fiorini di gravezza). Non si testimoniavano nemmeno i parentadi nobili. La supplicante aveva allora avanzato l'ipotesi, approfittando dell'enunciato ambiguo dell'articolo XII della legge, che per i cittadini di Firenze le prove del patrimonio e della parentela non fossero necessarie per quanti avessero attestato le residenze nelle prime magistrature. Fu cura della deputazione non solo di ribadire che non c'era mai stata alcuna intenzione di introdurre un trattamento diverso tra Firenze e le altre città del granducato, ma si propose persino al granduca di concedere alla donna la sola nobiltà personale.

13. BIONDI – (7 marzo 1803). Jacopo. Diploma di nobiltà di Lodovico I concesso al consigliere Jacopo ed ai suoi figli in considerazione e merito dei servigi resi e delle cariche onorifiche rivestite⁶⁶⁵ [LXXII, 2].
14. BIRICHIERI COLOMBI - (19 settembre 1768). Auditore Domenico e figli. Originari del Finale, in Liguria, allegano un diploma di nobiltà conferito loro dal re di Sardegna Carlo Emanuele e l'ammissione all'Ordine dei cavalieri dei Santi Maurizio e Lazzaro. Chiedono l'iscrizione al registro della nobiltà fiorentina conformemente all'articolo XXI della legge sulla nobiltà. Successivamente a questa iscrizione, i figli del comparente furono ammessi anche all'Ordine di S. Stefano per giustizia [XVIII, 12-13].
15. BONECHY - (7 maggio 1770). Giuseppe⁶⁶⁶. Diploma di nobiltà concesso da Pietro Leopoldo [XVIII, 11].
16. BONFINI - (22 settembre 1776). Auditore Marco e fratelli⁶⁶⁷. Chiesero l'iscrizione alla nobiltà fiorentina a norma dell'articolo XXI della legge sulla nobiltà del 1750. Probabilmente presenti anche nell'Ordine stefaniano [XVIII, 11 bis].
17. BUONTALENTI - (17 gennaio 1752). Cavaliere Giovanni Maria. Riconosciuti idonei come già ammessi all'Ordine di S. Stefano per fondazione di commenda [XVIII, 14].
18. CAIMI - (27 settembre 1773). Cesare. Famiglia pontremolese. Lettera di nobiltà per grazia del granduca Pietro Leopoldo [XVIII, 15].
19. CARLINI - (6 aprile 1767). Cavaliere Cesare. Ammissione all'Ordine di S. Stefano per fondazione di commenda [XVIII, 16].
20. CARNESECCHI - (4 marzo 1769). Capitano Sebastiano. Nobile pratese, dove godeva dei primi godimenti [XVIII, 17].
21. CAISER o KAISER (KAYSER) - (24 marzo 1765). Giovanni Pietro e Niccola. Si chiede la registrazione di lettere patenti di nobiltà già ottenute nel 1748 [XVIII, 18].
22. CASTELLI - (9 agosto 1751). Cavaliere Domenico e figli. Fondatore di commenda di padronato nell'Ordine stefaniano [XVIII, 18 bis].
23. CATALDI - (8 maggio 1752). Ottavio e figli. Diploma del 1751 di Francesco Stefano con cui si fregiava il comparente del titolo di cavaliere del Sacro Romano Impero [XVIII, 19].
24. CERBINI BONACCORSI - (27 dicembre 1751). Cavaliere Carlo Francesco. Già ammesso all'Ordine stefaniano come fondatore di commenda di padronato [XVIII, 21].
25. CERRETESI - Il diploma di aggregazione alla nobiltà venne concesso per grazia granducale nel 1762 a Giuseppe Cerretesi, dopo che la supplica fatta nel 1751 dal padre, Agostino, era stata rigettata [XVIII, 22].
26. CHELLINI - (1° marzo 1773). Alessandro. Diploma di nobiltà fiorentina per grazia del granduca Pietro Leopoldo nel 1772 [XVIII, 20].
27. COLETTI - La deputazione non aveva creduto che il comparente, Giovanni Vincenzo, avesse titoli sufficienti per essere legittimamente iscritto ai registri della nobiltà. Si era perciò richiesto l'intervento granducale, che aveva provveduto con il rilascio di un diploma di nobiltà concesso nel 1754. L'anno successivo i deputati ratificarono l'iscrizione del casato [XVIII, 23].
28. COLSON - Il comparente, Vincenzo, che si era presentato per essere iscritto insieme ai fratelli, venne ammesso nel 1762 solo grazie al diploma di nobiltà appositamente concesso da Francesco Stefano [XVIII, 24].
29. COMPARINI - (5 aprile 1752). Cavaliere Pompeo. Già ammesso nell'Ordine di S. Stefano come fondatore di commenda [XVIII, 25].
30. CORSI - La richiesta di Luca Corsi sarebbe stata rigettata, se non avesse ottenuto, con speciale grazia, il diploma di iscrizione alla nobiltà fiorentina, rilasciato da Pietro Leopoldo nel 1773⁶⁶⁸ [XVIII, 24 bis].
31. DIEUDONNÉ - (7 maggio 1770). Giovanni Battista. Diploma granducale del 27 maggio 1765 [XIX, 1].
32. DITHMAR DE SCHMIDVEILLER - (30 aprile 1764). Luigi e figli. Nobile lorenese, ammesso a norme del dispaccio granducale di naturalizzazione dei sudditi lorenese del 17 maggio 1751 [XIX, 2].
33. DONNINI - (11 luglio 1763). Fedi dell'esercizio di pubbliche magistrature [XIX, 3].
34. DURAZZINI - (24 gennaio 1752). Francesco Bonaventura. Già ammesso all'Ordine stefaniano [XIX, 4].
35. FABBRI - (9 settembre 1771). Diploma granducale concedente la nobiltà fiorentina⁶⁶⁹ [XIX, 5].

⁶⁶⁵ La famiglia era già stata riconosciuta nobile alcuni anni prima dall'imperatore Giuseppe II. Il comparente è consigliere intimo del granduca e direttore della real segreteria di Stato.

⁶⁶⁶ Il comparente è segretario di Legazione del granduca nel Regno di Napoli.

⁶⁶⁷ Famiglia dimorante a Firenze da 57 anni, ma originaria di Ascoli, nello Stato pontificio, ove era riconosciuta nobile.

⁶⁶⁸ Il comparente risultava in possesso di un cospicuo patrimonio fondiario.

⁶⁶⁹ Si dimostra il possesso di un congruo patrimonio, come di aver partecipato al nobile gioco del calcio.

36. FABBRESCHI - (29 maggio 1752). Cavaliere Attilio. Già ammesso nell'Ordine stefaniano [XIX, 6].
37. FABRINI – (22 marzo 1787). La richiesta di registrazione viene presentata dalla baronessa Ernesta d'Eisenberg, vedova di Filippo Xaverio Fabrini. Si chiede che i propri figli siano riconosciuti discendenti dallo stesso stipite del ramo Fabrini degli Aranci, già da tempo ammessi al patriziato. Ottenne lettere patenti di nobiltà da Pietro Leopoldo⁶⁷⁰ [LXIII, 3].
38. FALAGIANI - (31 luglio 1758). Cavaliere Giovanni Andrea. Già ammesso nell'Ordine stefaniano [XIX, 7].
39. FOGGIBORGHI - (1° marzo 1773). Silvio. Aveva già il riconoscimento della nobiltà a Città di Castello, nello Stato pontificio, ma chiese anche quello della fiorentina, dove abitava. Supplicò a tal fine ed ottenne apposito diploma sovrano nel 1772⁶⁷¹ [XIX, 8].
40. FONTEBUONI - (18 gennaio 1762). Bartolomeo e figli. Chiese ed ottenne dal granduca la grazia del diploma di nobiltà nel 1761 [XIX, 9].
41. FRANCESCHI – (9 luglio 1804). Auditore Giuseppe e nipoti. Già iscritti alla nobiltà aretina [LXXIII,4].
42. FRANÇOIS - (17 gennaio 1762). Di origine lorenese. Aveva già ottenuto grazia di diploma sovrano dal granduca Francesco Stefano nel 1749 [XIX, 10].
43. FULGER – (10 agosto 1792). Ranieri e Jacinto. Già nobili del Sacro Romano Impero per diploma dell'imperatore Francesco I del 18 aprile 1792 [LXVII, 5].
44. GALEOTTI - (22 febbraio 1751). Quintilio. Già ammesso nell'Ordine di S. Stefano [XIX, 11].
45. GATTESCHI - (9 febbraio 1756). Cammillo. Chiede ed ottiene grazia di diploma sovrano di nobiltà, ai fini dell'iscrizione, nel 1755⁶⁷² [XIX, 12].
46. GAULARD - (5 ottobre 1751). Auditore Giacomo e figli. Lorenese. Diploma nobilitante concesso nel 1736 dalla duchessa reggente di Lorena [XIX, 13].
47. GERARD de Givets - (1765). Giuseppe e figli. Diploma sovrano di aggregazione alla nobiltà fiorentina ottenuto nel 1764 [XIX, 14].
48. GERVAIS - (15 gennaio 1753). Luigi e figli, lorenese. Diploma di nobiltà conferitogli da Francesco Stefano nel 1750 (precedentemente alla promulgazione della legge sulla nobiltà del 1750) [XIX, 15].
49. GILLES - (5 giugno 1758). Giorgio Francesco e Carlo Claudio. Ottennero grazia dal granduca Francesco Stefano di un diploma di conferma di nobiltà nel 1758 [XIX, 16].
50. GILIOLI - (30 luglio 1752). Conte Carlo Alfonso. Nobili ferraresi, nominati conti per volontà del granduca Giangastone nel 1736⁶⁷³ [XIX, 17].
51. GIORGI - (9 ottobre 1762). Stefano Antonio. Graziato del diploma di aggregazione alla nobiltà fiorentina, come supplicato ai fini dell'iscrizione, nel 1762 [XIX, 18].
52. GIOVAGNOLI NOMIS – (10 luglio 1788). Cavalier Giorgio. Già ammesso alla nobiltà di San Sepolcro e il possesso della cittadinanza fiorentina [LXIII, 13].
53. GROBERT - (19 luglio 1751). Francesco e figli. Lorenese. Diploma sovrano di nobiltà ottenuto nel 1737 [XIX, 19].
54. LA GUERRE - (30 aprile 1764). Giovanni Giuseppe, di Luneville, abitante a Firenze. Diploma nobilitante concesso da Francesco Stefano nel 1748 [XIX, 20].
55. GUERRINI - (20 settembre 1751). Conte Marco. Diploma e attestato di nobiltà conferito da Cosimo I nel 1564, con il riconoscimento della titolarità della contea di Linari. Altro diploma di nobiltà di granduca Francesco I del 1586 [XIX, 21].
56. GUERRINI - (10 maggio 1751). Tenente Giovanni Battista. Ramo discendente dai Guerrini conti di Linari, già ammessi alla nobiltà [XIX, 22].
57. HAYRE - (7 maggio 1760). Niccolò Carlo. Famiglia di Commercy in Lorena. Diploma granducale di nobiltà del dicembre 1759 [XVIII, 5].

⁶⁷⁰ Filippo Xaverio Fabrini era il ministro residente elettorale palatino alla corte di Toscana. I figli erano due, un maschio (Pompeo Francesco), con un patrimonio di oltre quarantacinquemila scudi, e una femmina che doveva sposare a breve. Le prove che si allegano riguardo alla genealogia sono tutte estratte dai registri delle Decime, in quanto le fedeli delle nascite erano andate perse in un incendio. In realtà si aspirava alla descrizione nella classe del patriziato, ma mentre si cercano provanze sufficienti si chiede intanto grazia della nobiltà.

⁶⁷¹ La deputazione si era espressa a favore della concessione della grazia, perché il comparente, che non aveva i requisiti necessari a norme di legge, contava però su un patrimonio piuttosto cospicuo.

⁶⁷² Anche la deputazione si era espressa favorevolmente per la concessione della grazia, tenendo conto delle cospicue rendite del comparente.

⁶⁷³ Beneficiari di diplomi di nobiltà conferitigli dagli imperatori Sigismondo e Federico III nel 1425 e 1469. Si allega anche attestato di ammissione al Casino dei nobili di Santa Trinita.

58. HAVET - (6 aprile 1767). Giovanni Filippo e figli. Diploma di conferma della loro nobiltà del duca di Lorena del 1635⁶⁷⁴ [XVIII, 6].
59. HUMBOURG - (24 settembre 1770). Giovanni Evangelista. Ottiene diploma di grazia granducale il 5 ottobre 1766⁶⁷⁵ [XXI, 19].
60. LOTTINGER - (11 luglio 1763). Stefano⁶⁷⁶. Graziato del rango di nobile tramite diploma granducale concesso nel 1762 [XIX, 23].
61. LUCATTINI - (19 luglio 1751). Cavaliere Giovanni Francesco e fratello. Riconosciuti idonei in virtù dell'ammissione del padre all'Ordine stefaniano [XIX, 24].
62. GUIDUCCI - (1755). Francesco. Fede pubblica di aver riseduto nel priorato fiorentino⁶⁷⁷ [XIX, 25].
63. DEL MAESTRO - (24 gennaio 1752). Conte Benedetto. Si domanda la classe della nobiltà in virtù di un attestato di Cosimo III nel quale si nominava il comparente col titolo di conte⁶⁷⁸ [XX, 1].
64. MANNUCCI - (16 dicembre 1805). Giovanni Tommaso, segretario intimo di gabinetto. Il comparente chiede il riconoscimento per giustizia della propria nobiltà familiare per aver avuto otto priori ai tempi della Repubblica fiorentina, tra il 1379 e il 1457. Ottenne invece un diploma sovrano «di reintegrazione», per non aver provato sufficientemente la diretta discendenza dagli antenati riseduti [LXXIV, 9].
65. MARCHI - (14 aprile 1755). Francesco. Le motivazioni per le quali la deputazione ritiene di accogliere la domanda di ascrizione di questo casato furono: l'essere stata riconosciuta nel numero dei «magnati», il ricordare un ramo collaterale del comparente con residenze per la Maggiore, l'esercizio delle cariche di ambasciatore e di castellano di primo grado (riconosciute come equiparabili alla capacità di risiedere nelle maggiori magistrature cittadine)⁶⁷⁹ [XX, 2].
66. MARCHIONNI - (24 gennaio 1752). Cavaliere Paolo. Già ammesso all'Ordine stefaniano per fondazione di commenda [XX, 3].
67. MARI - (1 ottobre 1802). Capitano Lorenzo e la moglie Maria Alessandra Cini, di Montevarchi. Diploma di nobiltà familiare di Lodovico I, in data 8 luglio 1802, per meriti personali⁶⁸⁰ [LXXI, 9].
68. MARMI - (23 marzo 1768). Giuseppe Ermenegildo. Supplica grazia di un diploma di nobiltà, concessagli dal granduca Pietro Leopoldo nel 1767⁶⁸¹ [XX, 4].
69. MARTIN - (27 dicembre 1751). Domenico e figli. Famiglia originaria di Commercy, in Lorena, ma

⁶⁷⁴ Famiglia francese. Il comparente è bali di Saint Venant, nei Paesi Bassi.

⁶⁷⁵ Il comparente era stato uno dei segretari di Francesco Stefano a Strasburgo, a Vienna e ad Innsbruck. Stabilitosi a Firenze supplicava l'ascrizione alla nobiltà cittadina da Pietro Leopoldo.

⁶⁷⁶ Console del granduca a Genova, chiese anche l'iscrizione ai libri d'oro di Pisa.

⁶⁷⁷ Aveva chiesto anche l'ammissione alla classe della nobiltà di Pisa. Diploma di «gentiluomo d'onore» conferito dal duca di Massa, Carlo Malaspina, nel 1702.

⁶⁷⁸ Il comparente, essendo ormai molto anziano e senza speranza di lasciare successione, presenta all'esame della deputazione soltanto questo diploma granducale e la dichiarazione di discendere da una famiglia annoverata tra le «grandi e magnate» fiorentine.

⁶⁷⁹ Tra la documentazione che la famiglia allega, si ricordano: fede di conferimento a un ascendente del comparente di una ambasceria a Venezia per incarico della Repubblica fiorentina nel 1360, con l'avvertenza che tali ambasciatori si estraevano dalle borse degli abili e risiedere al Magistrato dei priori; attestato di esser stata una famiglia delle «grandi e magnate» fiorentine; fede di assegnazione della castellania di Bibbiena.

⁶⁸⁰ Il diploma era già stato concesso con sovrano dispaccio da Ferdinando III l'undici ottobre 1800, ma la sua esecuzione era rimasta sospesa per le difficoltà dei successivi anni di guerra. Appare interessante il parere che il senatore del Benino presentò alla deputazione per perorare l'aggregazione dei Mari: «Non è nuovo che i servizi resi allo Stato in occasione di guerra o nell'esercizio degli impieghi siano stati premiati dai sovrani della Toscana col distintivo della nobiltà della famiglia [...]. È notoria la valorosa condotta della supplicante, l'impegno da essa stato assunto per cacciare dalla Toscana il nemico, l'esito fortunato dell'impresa ed è notorio pure lo zelo e l'intrepidezza del servizio prestato dal nominato tenente Mari alla testa dell'insurgenti, tanto nel granducato che alle frontiere dello Stato pontificio limitrofo alla Toscana, e che presta ancora di presente [...]».

⁶⁸¹ Il comparente aveva richiesto fin dal 1763 un diploma sovrano per essere descritto alla nobiltà fiorentina, «grado nel quale sin ora è stato in possesso come l'attestano i documenti presentati alla deputazione, ma non riputati sufficienti per giustizia» conformemente a quanto stabilito dalla legge del 1750. Il comparente era lettore di matematica presso lo Studio fiorentino e nell'Istituto dei Nobili. La famiglia, conformemente alle informazioni raccolte dai deputati, risultava originaria del castello di Montalto, del quale per qualche tempo aveva detenuto la signoria, ed in possesso della cittadinanza fiorentina da oltre quattro secoli. Si erano sostenuti numerosi incarichi militari e di toga, benemerienze «di lungo e non interrotto nobile servizio colla casa Medici» (un avo era stato gentiluomo di corte), oltre ad essersi sempre imparentati nobilmente e poter contare alcuni collaterali insigniti dell'abito stefaniano.

- domiciliata a Firenze. Diploma di nobiltà conferito loro da Francesco Stefano il 7 dicembre 1740⁶⁸² [XX, 5].
70. MARZICHI - (1 ottobre 1753). Cavaliere Giulio. Già ammesso nell'Ordine di S. Stefano come successore in commenda di padronato⁶⁸³ [XX, 6].
71. MASETTI - (24 dicembre 1752). Cavaliere Giulio e fratelli. Già ammesso nell'Ordine di S. Stefano⁶⁸⁴ [XX, 7].
72. DEL MAZZA - Carlo e Francesco, chiedono e ottengono di essere ammessi alla classe della nobiltà, con diploma di grazia del 28 dicembre 1755, poi confermato con rescritto controfirmato da Richecourt e Pandolfini del 20 maggio 1756 che da esecuzione a quanto richiesto. Famiglia originaria del castello dell'Ancisa⁶⁸⁵ [X, 9].
73. MERCATI già NERONI - (19 aprile 1751). Cavaliere Diotisalvi. Già ammessi nell'Ordine stefaniano⁶⁸⁶ [XX, 17].
74. DE MEURERS - (22 settembre 1766). Auditore Damiano Ermanno, luogotenente delle truppe granducali, domiciliato da molti anni a Firenze. Si domanda di dare esecuzione del diploma granducale di conferma e aggregazione alla nobiltà ottenuto da Francesco Stefano nel dicembre 1759⁶⁸⁷ [XX, 8].
75. MIGLIORUCCI - (17 gennaio 1752). Cavaliere Andrea. Già ammesso nell'Ordine stefaniano [XX, 9].
76. MINI - (19 aprile 1752). Cavaliere Lorenzo. Già ammesso nell'Ordine stefaniano per commenda [XX, 10].
77. MINIATI - (26 marzo 1753). Giulio e fratelli. Si ammettono in virtù di sentenza del Magistrato Supremo del 1597, confermata poi nel 1659, dove si riconosceva questa famiglia quale parte della nobile consorte dei Miniati⁶⁸⁸ [XX, 11].
78. MONETA - (4 marzo 1765). Auditore Benedetto e figli. Aveva ottenuto diploma granducale di grazia l'otto agosto 1764, concedente l'iscrizione alla nobiltà fiorentina per meriti di servizio⁶⁸⁹ [XX, 12].
79. MORALI FRANCHINI - (10 luglio 1788). Niccolao e Filippo, già ammesso alla nobiltà della sua città di origine, San Miniato, dal 1763 [LII, 12]. Godimento della cittadinanza fiorentina [LXIII, 10].

⁶⁸² Il comparente chiede l'iscrizione per sé e la moglie Margherita Colson di Luneville e i loro figli. Produce una copia autentica del diploma, datato 7 dicembre 1740, dove Francesco Stefano dava ufficiale riconoscimento per i servizi prestati da molti anni dai Martini alla corte lorenese (erano stati a servizio dal principe di Vaudemont e del duca Leopoldo di Lorena in qualità, tra l'altro, di *controleur chargé du Detail general*, di maestro di Camera, di segretario delle Finanze, di cassiere della Segreteria generale), ammettendo il comparente insieme ai propri discendenti non solo nel numero dei nobili, ma anche al godimento di tutti gli onori, prerogative e diritti conseguibili da tutti coloro che fossero di famiglia nobile. Sia il padre che l'avo di Domenico potevano annoverare la loro residenza nelle prime magistrature del principato di Commerc.

⁶⁸³ In una sentenza del 1654 si attestava come questo casato avesse preso il proprio nome a partire dallo zio paterno del comparente, Tommaso - ma soprannominato Marzico - Lenzi, numerosa consorte che aveva in seguito ereditato beni, casato e nome dai Tedaldi. La discendenza dai Lenzi veniva confermata anche da una seconda sentenza espressa dal Magistrato Supremo del 1656. Curiosamente il comparente non chiedeva espressamente la classe della nobiltà, quanto piuttosto «quella classe che parrà alla deputazione».

⁶⁸⁴ Discendenti dai conti Masetti di Modena. L'abito di S. Stefano era stato vestito in qualità di fondatori di commenda, ma da una relazione del 26 settembre 1743 del senatore e presidente dell'Ordine Pier Francesco de' Ricci risultava come i figli degli attuali cavalieri, i fratelli Giulio e Pier Filippo Masetti, fossero stati dichiarati - grazie all'intercessione dello stesso Ricci - capaci di vestire per giustizia.

⁶⁸⁵ Nel diploma granducale ove si conferisce loro la nobiltà si dicono fiorentini, distinti nell'esercizio dell'Arte della lana e celebri nella medicina (Piero del Mazza, come rappresentante della sua nobile famiglia, fu ammesso e descritto nell'Arte maggiore dei medici e speciali nel 1382 e, in seguito, al priorato per la Maggiore nel 1384). Carta pubblica attestante l'ammissione del gioco del calcio dal 1721.

⁶⁸⁶ Il nome Neroni appare congiunto con quello dei Mercati e loro arme, in quanto nominati successori nella commenda stefaniana del 1716 di questi ultimi.

⁶⁸⁷ Si chiede la descrizione alla classe nobiliare fiorentina anche della famiglia della moglie, i Brillié, per favorire l'auspicato prossimo matrimonio della figlia.

⁶⁸⁸ Il comparente, non potendo registrarsi alla classe del patriziato mancando della prova della continuità della nobiltà dei matrimoni e per aver avuto solo residenze nelle magistrature minori, supplica l'iscrizione alla classe nobile. Si allega inoltre prova delle proprie sostanze.

⁶⁸⁹ Famiglia originaria di Milano, ove godeva delle prerogative della nobiltà. Benedetto era auditore della Rota e consigliere di giustizia, uditore e giudice del tribunale della Mercanzia di Firenze e professore di legge presso lo Studio pisano; mentre il fratello Gian Piero - anch'egli nominato nel diploma sovrano - era auditore nella Camera granducale fiorentina. Famiglia milanese, si era stabilita in Toscana dall'inizio del secolo XVII ed ammessa ai primi onori della città di Empoli. Diploma di Francesco III, duca di Modena, con cui gli si conferiva il titolo di conte.

80. MORESI - (22 settembre 1766). Cammillo e Francesco. Già ammessi nell'Ordine stefaniano come successori in commenda di padronato [XX, 13].
81. MORMORAI - (20 aprile 1761). Auditore Antonio e fratelli, figli di Pier Francesco. Ottenuto diploma di grazia imperiale di ammissione alla nobiltà il 16 aprile 1760, supplicano il Consiglio di Reggenza per la loro descrizione alla corrispondente classe fiorentina. Nel fascicolo è anche inserito un documento attestante l'ammissione nell'Ordine stefaniano del 1762 [XX, 14].
82. MOSCHI DEL NENTE - (14 luglio 1780). Il comparente, Antonio, aveva già presentato la sua domanda di ascrizione al patriziato di Pisa e poi alla nobiltà fiorentina per giustizia nel 1750⁶⁹⁰. La deputazione si era dimostrata piuttosto perplessa a riconoscerne l'idoneità, e il casato venne ammesso alla classe nobile solo grazie al diploma di nobiltà concesso da Pietro Leopoldo nel gennaio del 1780 [XX, 16].
83. MUZZI RUFIGNANI - (6 aprile 1767). Niccolò d'Ottavio, Francesco e Giuseppe di Alessandro. Famiglia di Poggibonsi. Ottennero grazia da Pietro Leopoldo di un diploma di nobiltà fiorentina nel 1767⁶⁹¹ [XX, 15].
84. PANZANINI - (29 marzo 1751). Cavaliere Lorenzo e figli. Già ammessi nell'Ordine stefaniano per fondazione di commenda [XX, 18].
85. PAOLINI - (15 febbraio 1751). Cavaliere Ottavio. Già ammesso nell'Ordine di S. Stefano come fondatore di commenda [XX, 19].
86. PAPI - (25 gennaio 1751). Cavaliere Marco e figli. Il comparente è cavaliere nell'Ordine stefaniano come investito di una commenda di suo padronato [XX, 20].
87. PAUR D'ANKERFELD - (19 febbraio 1791). Giuseppe, primo commissario di guerra in Toscana, e figli. Già nobili del Sacro Romano Impero per diploma imperiale di Leopoldo II (2 novembre 1790), gli si riconosce la validità del titolo per l'ascrizione nei libri d'oro di Firenze, dove risiedevano da molti anni [LXVI, 12].
88. PAVINI - (22 settembre 1766). Giovanni Battista. Si supplica sia registrata e resa effettiva la patente granducale di nobiltà fiorentina ottenuta il 21 dicembre 1762 da Francesco Stefano [XX, 21].
89. PELLEGRINI - (11 luglio 1763). Avvocato Quintilio. Già graziati del diploma di ascrizione alla nobiltà fiorentina il 5 aprile 1763, ne supplicano la registrazione [XX, 22].
90. PIERUCCI - (20 marzo 1752). Conte e barone Giovanni Michele e figli. Il feudo e il conferimento dello *status* di conte sono i titoli riconosciuti validi dalla deputazione per la descrizione nel libro d'oro⁶⁹² [XX, 23].
91. DE POIROT - (7 giugno 1751). Giuseppe Stefano, lorenese. Diploma di conferimento del feudo di Belmont in Lorena. Ammessi alla classe nobile fiorentina in virtù dell'articolo XXI della legge del 1750⁶⁹³ [XX, 24].

⁶⁹⁰ I documenti che si erano allegati all'iniziale domanda di nobiltà per giustizia, erano stati: l'ammissione di questo casato all'Ordine stefaniano nel 1603 come casato dell'ava paterna del cavaliere per giustizia Niccolò Sacchetti e uno strumento pubblico con cui la famiglia del Nente e la nobile famiglia Moschi di Pisa si riconoscevano reciprocamente come discendenti da un comune stipite. La deputazione aveva accampato dubbi legittimi per entrambi le prove, anzitutto perché relativamente all'ava paterna del cavaliere stefaniano si doveva risalire indietro di oltre cinque o sei gradi di parentela, poi perché la sentenza del 1616 che pretendeva dimostrare la comune parentela con i Moschi non era conforme all'articolo quinto delle Istruzioni allegate alla legge del 1750 (che considerava valide solo le sentenze date in contraddittorio). La questione era stata rimandata a successivi esami ed approfondimenti, ma in seguito, dal momento che nella promessa degli sponsali contratti dalla figlia del comparente con il cavaliere Luigi Ulivi c'era la condizione che la famiglia della donna fosse riconosciuta come nobile, Antonio nel 1779 si era deciso ad implorare la grazia al granduca per accelerare la positiva conclusione della pratica. Le motivazioni espresse nel diploma di Pietro Leopoldo facevano riferimento al possesso di un cospicuo patrimonio, oltre che ai parentadi nobili.

⁶⁹¹ Un ascendente dei comparenti appare descritto in qualità di ghibellino. La famiglia dimostrava l'esercizio dei primi onori di Poggibonsi da oltre quattro secoli, il possesso della cittadinanza fiorentina da più di un secolo ed i matrimoni con donne delle più nobili famiglie di Pisa, Firenze e Lucca. Il cognome Rufignani era stato assunto per esecuzione della volontà testamentaria di Lorenzo Rufignani, ma non si è reperita la ragione e la data del conferimento.

⁶⁹² Si allegano alcune fedeli di nascita estratte dalla pieve di San Lorenzo del Colle nel Pesciatino in base alle quali si suppose che questa famiglia derivasse dalla Bondicchi di Lucca. Diploma di nobiltà dell'imperatore Ferdinando III del 1562. Diploma dell'imperatore Carlo VI del 1716 dove il comparente è dichiarato conte e barone del Sacro Romano Impero. Diplomi imperiali conferiti da Ferdinando III nel 1652 e da Carlo VI nel 1716 a giustificazione dei titoli esibiti. Grazia della cittadinanza.

⁶⁹³ Si allega : diploma dell'imperatore Carlo VI del 3 novembre 1731 dove il comparente (segretario di legazione del duca Leopoldo di Lorena presso la corte viennese) viene decorato nobile in tutti gli Stati imperiali per meriti di servizio; patente del tre dicembre 1732 di Francesco Stefano, conferita a Luneville, con la quale si conferma il precedente

92. POIROT DE LA BLANDINIÈRE - (9 ottobre 1762). Domenico Carlo. Famiglia lorenese. Già decorato di un diploma del granduca Francesco Stefano conferente il titolo di barone nel 1762, con esplicita disposizione che così fosse riconosciuto nel granducato di Toscana⁶⁹⁴ [XX, 25].
93. DELLE POZZE - (11 luglio 1763). Piero e Antonio. Famiglia originaria del Mugello. Già in possesso di un diploma di grazia di essere ascritti nella classe della nobiltà fiorentina dal 5 aprile 1763, supplicano che per porlo ad effetto si dispongano le pratiche necessarie⁶⁹⁵ [XX, 26].
94. DELLA RENA - (1752). Piero di Giulio. Patente di gentiluomo concessa da Cosimo III nel 1701⁶⁹⁶ [XXI, 1].
95. RICCI - (1777). Antonio Maria, di Pontremoli. Si supplica e si ottiene grazia di un diploma di nobiltà fiorentina [XXI, 2].
96. ROSSI - (1751). Salvador Giovanni di Cosimo. Già ammessi nell'Ordine di S. Stefano [XXI, 2 bis].
97. DE ROSSI - (1755). Giovanni Domenico e Antonio. Presenti nell'Ordine stefaniano come successori in commenda [XXI, 3].
98. SACCHETTINI - (1752). Cavaliere Piero. Già ammessi nell'Ordine stefaniano come fondatori di commenda [XXI, 4].
99. SARCHI - (1753). Antonio Filippo. Diploma di nobiltà di Francesco Stefano del 1753 [XXI, 4 bis].
100. SAUBOIN - (1770). Jacopo. Dichiarato nobile dall'imperatore Giuseppe II nel 1766 [XXI, 6].
101. SASSI - (i decreti di ammissione alla classe della nobiltà di questo casato furono nel 1757, nel 1766 infine nel 1797). Sentenza dichiarante la nobiltà della famiglia del 1653. Passaporto del granduca Giangastone con cui si dichiaravano gentiluomini fiorentini [XXI, 5 bis].
102. SASSO - (1756). Maria e Giuseppe. Ottennero grazia di un diploma granducale di nobiltà nel 1756 [XXI, 5].
103. SCARAMUCCI - (1765). Ippolito. Supplicarono e ottennero da Francesco Stefano grazia di diploma di nobiltà nel 1764 [XXI, 7].
104. SCALANDRONI - (1751). Niccolò. Già ammessi nell'Ordine stefaniano per fondazione di commenda dal 1686 [XXI, 8].
105. SERATTI - (1756). Abate Giovanni Battista, di Pontremoli. Ottennero diploma di nobiltà nel 1755 [XXI, 9].
106. SERRARI - (22 marzo 1787). Lorenzo e Ferdinando. Dimostrò il possesso dei primi onori della sua patria, Montepulciano, dove aveva ottenuto l'ammissione alla nobiltà⁶⁹⁷ [LXIII, 5].
107. SESTI - (1751). Cavaliere Francesco. Ammissione all'Ordine stefaniano [XXI, 8 bis].
108. SETTIMANNI - (1751). Cavaliere Francesco. Già ammesso nell'Ordine stefaniano [XXI, 11].
109. SOLDANI BENSI - (due decreti di ammissione, nel 1753 e 1757). Auditore Ferdinando e figli, di Figline. Si produssero numerosi documenti e fedeli pubbliche attestanti la nobiltà di questo casato [XXI, 12].
110. SOLDANI BENSI - (1761). Domenico, da Montevarchi. Chiese ed ottenne grazia sovrana del conferimento di un diploma di ammissione alla nobiltà fiorentina nel 1760⁶⁹⁸ [XXI, 12 bis].
111. STIOZZI - (1768). Antonio Filippo, di Montelupo. Residenze in importanti cariche pubbliche⁶⁹⁹ [XXI, 13].

diploma imperiale e si ordina si riconosca nobile anche in tutti gli Stati di Lorena; patente, sempre conferita a Luneville, del 13 giugno 1736, firmata dalla duchessa reggente Elisabetta Carlotta, dalla quale appare come il comparente abbia prestato giuramento di fedeltà e omaggio al neo imperatore Francesco Stefano a motivo del godimento del proprio feudo di Belmont, situato in Lorena. Si chiedeva anche la descrizione del casato della moglie, Carlotta Baur.

⁶⁹⁴ Il titolo di barone gli era stato conferito il primo luglio 1762 per gratitudine del servizio reso, come già il padre, all'interno della segreteria di Stato granducale. Si ricordavano poi lo zio Francesco Poirot, consigliere segretario intimo e di gabinetto della duchessa di Lorena, oltre al cugino germano Dominique Mathieu de Poirot, barone di Saint Odile, membro del consiglio di Stato e di Reggenza e ministro per gli affari del granducato presso la corte di Roma.

⁶⁹⁵ Possesso della cittadinanza fiorentina. Alcuni cugini del supplicante, appartenente della stessa famiglia delle Pozze, avevano vestito l'abito stefaniano.

⁶⁹⁶ Si avanzano non poche perplessità sull'idoneità di questa famiglia all'iscrizione, anche per la scarsità di prove che si allegano.

⁶⁹⁷ Si faceva appello all'articolo XI delle istruzioni alla legge che disciplinava la possibilità di famiglie di altre città di essere ammesse anche alla nobiltà fiorentina.

⁶⁹⁸ Il diploma si mostrò necessario anche per le gravi perplessità che la deputazione aveva avanzato a causa della lacunosità delle provanze allegate.

⁶⁹⁹ Patente di gentiluomo concessa dal cardinale Francesco Maria Medici nel 1707. Onoreficenza di essere nominato dal granduca, da oltre cento anni, uno degli alfieri del nobile gioco del calcio. Inoltre erano stati castellani di Uliveto.

112. TAMBURINI - (24 maggio 1751). Giuseppe del cavaliere Giovanni Lodovico. Ammessi in virtù dell'abito stefaniano come fondatore di commenda dall'avo del componente [XXI, 14].
113. TASSINARI - (1 ottobre 1802). Gaetano. Chiese ed ottenne per grazia l'iscrizione alla nobiltà⁷⁰⁰, previo pagamento della tassa alla Comunità [LXXI, 4].
114. TAVANTI - (11 luglio 1763). Angelo. Diploma di nobiltà per grazia sovrana del 15 novembre 1763 [XXI, 15].
115. TESTARD - (7 aprile 1802). Marianne, nei Venturi. Diploma di nobiltà personale concesso l'otto ottobre 1801 da Ludovico I⁷⁰¹ [LXXI, 5].
116. TOSI - (4 marzo 1765). Auditore Giuliano e figli. Diploma di nobiltà per grazia sovrana dell'8 agosto 1764 [XXI, 16].
117. DEL TURCO - (23 agosto 1751). Due rami, Angiolo Maria e Cavaliere Giovanni Antonio Del Turco Rosselli. Diploma del granduca Cosimo III in cui la famiglia è indicata come nobile. Presenze nell'Ordine stefaniano come fondatori di commenda di padronato [XXI, 17].
118. URBANI - (20 giugno 1803). Urbano, del castello di Montegonzi, presidente del supremo tribunale di giustizia (chiese di essere iscritto con le due figlie). Diploma di nobiltà di Carlo Lodovico e della reggente Maria Luigia «spinti dalla considerazione dei lunghi ed utili servigi resi allo Stato in più e diversi impieghi». Era già stato abilitato al godimento di tutti gli onori dei nobili pisani per sentenza del Magistrato della Comunità cittadina dal marzo 1777⁷⁰² [LXXII, 6].
119. VENTURI già COLON - (12 aprile 1792). Carlotta, figlia del chirurgo Pietro Colon di Parigi, ma adottata dal cavalier Ippolito Venturi. Diploma di nobiltà per grazia di Ferdinando III, nonostante l'opposizione netta del deputato Nelli [LXVI, 14].
120. VERDI - (10 maggio 1756). Bernardo e figli. Diploma di nobiltà per grazia sovrana del 18 ottobre 1755. Il diploma andò a sanare un difetto negli attestati genealogici [XXI, 18].
121. ZETI - (30 aprile 1764). Gregorio e fratelli. Già ammesso alla nobiltà di Prato [LIV, 17], chiese anche quella fiorentina per avervi la cittadinanza [XXI, 20].
122. ULIVI - (10 giugno 1753). Cavaliere Luigi. Già ammessi all'Ordine stefaniano dal 1733 per fondazione di commenda [XXI, 21].

SIENA

PATRIZIATO

1. ACCARIGI - (28 maggio 1753). Alfonso, cavaliere stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato, provveditori della Biccherna, Supremo Magistrato per il Monte dei Nove)⁷⁰³ [XXII, 1].
2. ACCARIGI - (28 maggio 1753). Sigismondo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁰⁴ [XXII,

⁷⁰⁰ La famiglia Tassinari, oriunda della Rocca San Casciano nella Romagna toscana, aveva sempre goduto di ottima reputazione e della considerazione della famiglia Medici, fin dai tempi del granduca Cosimo I. Non aveva mai esercitato arti vili, godeva della cittadinanza fiorentina ed aveva sempre contratto matrimoni con case molto civili, oltre a poter contare su di un cospicuo patrimonio. I deputati concorsero quanto al concedergli grazia di nobiltà, per il componente e i suoi discendenti, mentre solo la nobiltà personale alla moglie.

⁷⁰¹ Il diploma di nobiltà le fu concesso per riconoscenza nei confronti del marito cavaliere Ippolito Venturi, consigliere intimo attuale di Stato, Finanze e Guerra, ministro degli Affari esteri e segretario di Stato. Marianne Testard era nativa di Rouen, in Francia. I deputati Orlandini, Ginori e del Benino avevano in realtà respinto la sua domanda in quanto, a causa degli incendi avvenuti in Francia a causa della rivoluzione in atto, non era stato possibile accertare i natali della donna né fugare le voci, forse caluniose, che fosse iscritta nei cataloghi delle figuranti teatrali: questa informazione non fu trasmessa alla Segreteria perché prima che si provvedesse a stilarne una copia per la spedizione il granduca aveva già espresso il proprio parere emanando il diploma di grazia.

⁷⁰² Il componente discendeva per linea retta dalla famiglia di Urbano da Pisa, ormai estinta, che aveva preso parte alla massiccia emigrazione dei pisani avvenuta a seguito dell'occupazione fiorentina. Dei molti rami degli Urbani, tutti senza alcuna discendenza, i principali si erano trasferiti: Gianjacopo a Palermo, Orazio aveva fondato il baliato di Lucca, Giovanni a Pescia, e infine Antonio di Urbano era passato nel contado fiorentino e fissato la sua dimora nel Valdarno di sopra, a Montegonzi (almeno dal 1536).

⁷⁰³ Prima residenza pubblica attestata, nel dicembre-gennaio 1277.

⁷⁰⁴ Prima residenza attestata nel Concistoro dal 1503.

- 2].
3. AMBRA già GIUNTINELLI – (13 dicembre 1791). Residenze nelle pubbliche magistrature⁷⁰⁵, ammissione all'Ordine stefaniano. Ottenne anche l'iscrizione al patriziato fiorentino [LXVI, 5].
 4. AMERIGHI - (31 dicembre 1753). Cavaliere Raffaello. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁰⁶ [XXII, 3].
 5. AZZONI - (10 giugno 1753). Angiolo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁰⁷ [XXII, 4].
 6. AZZONI - (28 maggio 1753). Giovanni Giuseppe. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁰⁸ [XXII, 5].
 7. AZZONI - (16 aprile 1753). Filippo e Ignazio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁰⁹ [XXII, 6].
 8. BALLATI - (31 dicembre 1753). Giovanni Battista. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Si nominano dei cavalieri, ma non si hanno indicazioni di quale Ordine⁷¹⁰ [XXII, 7].
 9. BALLATI - (31 dicembre 1753). Francesco Provenzano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷¹¹ [XXII, 8].
 10. BALLATI NERLI - (31 dicembre 1753). Orazio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷¹² [XXII, 9].
 11. BANDINELLI PAPERONI - (16 luglio 1753). Volunnio, Capitano di Popolo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷¹³ [XXII, 10].
 12. BARDI BANDINI - (31 dicembre 1753). Fedro. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷¹⁴ [XXII, 11].
 13. BARGAGLI - (12 marzo 1753). Cavaliere Angiolo col fratello Domenico, colonnello della Real guardia del corpo italiana del re di Spagna. Presenze per giustizia nell'Ordine di S. Stefano e di Malta⁷¹⁵ [XXII, 12].
 14. BARGAGLI - (26 marzo 1753). Mario e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷¹⁶ [XXII, 13].
 15. BARGAGLI - (10 giugno 1753). Cavaliere Antonio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e presenze nell'Ordine stefaniano per giustizia⁷¹⁷ [XXII, 14].
 16. BARTALI - (31 dicembre 1753). Conte Giovanni Battista. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche, come attestato da un decreto del Pubblico di Siena del 1625 e un diploma dell'imperatore Ferdinando II del 1632⁷¹⁸ [XXII, 15].

⁷⁰⁵ Jacopo di Giovanni, antenato presunto del comparente (la deputazione aveva infatti sollevato alcune perplessità a questo proposito), era stato uno dei Nove governatori e difensori di Siena nel 1331.

⁷⁰⁶ Prima residenza attestata: marzo-aprile 1408.

⁷⁰⁷ Prima residenza attestata: marzo-aprile 1487.

⁷⁰⁸ Prima residenza attestata: marzo-aprile 1487.

⁷⁰⁹ Prima residenza attestata: marzo-aprile 1487.

⁷¹⁰ Prima residenza attestata: gennaio-febbraio 1526.

⁷¹¹ Prima residenza attestata: gennaio-febbraio 1526.

⁷¹² Prima residenza attestata: marzo-aprile 1548.

⁷¹³ Prima residenza attestata: settembre-ottobre 1461. «Grandi» di Siena. Titolo di conti. Nella linea del comparente si ricordava anche un cardinale. Si allega una breve memoria storica della famiglia, in base alla quale i Bandinelli Paperoni erano giunti in Italia con Carlo Magno nel 770. Il primo a stabilirsi a Siena era stato Oddo, principe della Francia orientale, denominandosi così inizialmente de'Franzesi e da cui era disceso, vivente nel 1040, il conte Bandinello, da cui il cognome Bandinelli. Da questo era nato Ranuccio e da lui Orlando (poi papa Alessandro III e in onore del quale si era aggiunto l'altro cognome Paperoni). Da questo stesso stipite del conte Bandinello era originato anche il ramo di Gualfreduccio, dal quale aveva tratto origine la casa Cerretani, che aveva assunto il cognome dalla residenza presso il castello di Cerreto.

⁷¹⁴ Prima residenza attestata, sebbene si sostenesse esservene state anche di più antiche, quella di Capitano di Popolo nel settembre-ottobre 1547.

⁷¹⁵ Diploma di Cosimo III dal quale appare che il comparente è cavaliere stefaniano per giustizia. Prime residenze attestate dal 1302. Diploma imperiale di Rodolfo II d'Austria del 1596 conferente la nuova arma familiare.

⁷¹⁶ Ramo discendente dallo stesso stipite del precedente ins. 12, in questa stessa filza.

⁷¹⁷ Altro ramo discendente dal casato descritto all'ins. 12, in questa stessa filza.

⁷¹⁸ Appare impossibile provare la nobiltà delle donne con le quali si era contratto matrimonio, perché gli antenati del comparente erano stati scacciati da Siena insieme a molte altre famiglie per motivi politici. L'ascendente Bartolo era dovuto ricorrere al Pubblico della città per farsi riconoscere vero discendente di un altro Bartolo, riseduto a Siena nel 1396. Così, prima con un decreto del Pubblico di Siena del 1625 era stato riconosciuto suo discendente, poi era stato confermato tale anche in un diploma dell'imperatore Ferdinando II, che gli aveva concesso più privilegi tra cui l'arma

17. BECCARINI - (10 giugno 1753). Giovanni Battista. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷¹⁹ [XXII, 16].
18. BELLANTI - (26 marzo 1753). Carlo Filippo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Si hanno dei cavalieri, ma non si specifica di quale Ordine⁷²⁰ [XXII, 17].
19. BELTRAMINI - (24 dicembre 1759). Fausto. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche sia di Siena che di Colle. Presenze nell'Ordine di S. Stefano e di Malta per giustizia⁷²¹ [XXII, 18].
20. BERLINGHIERI - (16 aprile 1753). Quintilio, camarlingo della cassa di Biccherna. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Si hanno dei cavalieri, ma non si specifica di quale Ordine⁷²² [XXII, 19].
21. BIANCHI - (26 marzo 1753). Cavaliere Mario. Ammissione per giustizia nell'Ordine di S. Stefano⁷²³ [XXII, 20].
22. BICHI - (16 aprile 1753). Carlo Maria, marchese di Roccalbegna. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷²⁴ [XXII, 21].
23. BICHI - (26 marzo 1753). Conte marchese Carlo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e presenze nell'Ordine stefaniano⁷²⁵ [XXII, 22].
24. BIRINGUCCI già SERGARDI - (16 aprile 1753). Cavaliere Marcello. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Non si specifica di quale Ordine fosse cavaliere il comparente⁷²⁶ [XXII, 23].
25. BOCCIARDI - (10 settembre 1753). Celso. Ammesso alla nobiltà senese con rescritto granducale del 1614. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷²⁷ [XXII, 24].
26. BORGHESI della CIAIA - (12 marzo 1753). Flamminio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷²⁸ [XXII, 25].
27. BORGHESI - (26 marzo 1753). Bernardino, esercita i capitanati provinciali di giustizia dello Stato. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷²⁹ [XXII, 26].
28. BORGHESI - (31 dicembre 1753). Cesare. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷³⁰ [XXII, 27].
29. BORGHESI - (12 marzo 1753). Aldello. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷³¹ [XXII, 28].
30. BORGHESI NUTI - (16 aprile 1753). Giovanni Battista. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷³² [XXII, 29].
31. BORGHESI - (28 maggio 1753). Niccolò, rettore dell'Opera Metropolitana di Siena. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷³³ [XXII, 30].

gentilizia (con diploma speditogli da Vienna del 29 dicembre 1632). Quindi la prova della sua nobiltà e quella delle donne maritate fino al 1640 stavano sostanzialmente in questi due documenti: il decreto e il diploma imperiale.

⁷¹⁹ Residenza nel Concistoro nel marzo-aprile 1511.

⁷²⁰ Fede della Biccherna delle provanze fatte dalla famiglia nel 1608 attestante lo status nobiliare dal 1286. Fede di riconoscimento della nobiltà del casato del 1286. Fede del capitano di giustizia della città di Siena certificante che la linea del comparente non ha mai avuto alcun pregiudizio in tribunale.

⁷²¹ Rescritto di grazia di poter presentare la propria documentazione, benchè scaduto il termine.

⁷²² Residenza nel Concistoro nel gennaio-febbraio 1455.

⁷²³ Prima residenza attestata come priore nel 1503.

⁷²⁴ Si descrive un Mainardo della famiglia dei Mainardi, padre di Benico detto Bico, quale uno dei quattro provveditori della Biccherna nel 1251 e dal quale la famiglia aveva preso il nome.

⁷²⁵ Stesso stipite del ramo descritto all'inserto 21.

⁷²⁶ Il cavaliere Biringucci Marcello, per testamento del 1724, adottò il primogenito di Filippo Sergardi, famiglia nobile senese, con obbligo per quest'ultimo di prendere nome, arme e Monte dell'adottante. Così Curzio Sergardi divenne Marcello Biringucci. Prima residenza attestata nel maggio-giugno 1517.

⁷²⁷ Non si attesta che il comparente sia mai stato estratto per risiedere al Supremo Magistrato, ma lo si addebita a «qualche prevenzione» dei votanti. Sebbene poi Celso Bocciardi visse con «angusto patrimonio» in Casole, per aver provato le discendenze continuate da un avo riseduto nel 1497, lo si ammette, anche se con qualche perplessità.

⁷²⁸ Nel 1666 un Borghesi fu adottato da Ventura della Ciaia, dal quale prese il nome e ne inquartò l'arme. Prima residenza attestata nel 1512, nel Concistoro.

⁷²⁹ Prima residenza attestata nel 1545.

⁷³⁰ Prima residenza attestata nel 1494, nel numero del Supremo Maestrato.

⁷³¹ Prima residenza attestata nel Concistoro, nel 1512.

⁷³² Casimiro Borghesi venne adottato in casa Nuti per volontà testamentaria nell'aprile 1726. Prima residenza attestata nel marzo-aprile 1496.

⁷³³ La moglie del comparente, sposata il 22 dicembre 1733, era Giulia Wijer, figlia del cavaliere sergente generale di battaglia Danielle Giovanni Wijer, cavaliere di S. Stefano per volontà di Cosimo III e governatore della contea di Pitigliano e Sorano per nomina di Giangastone. Nel fascicolo si trovano numerosi e dettagliati documenti attestanti la

32. BORGHESI - (12 marzo 1753). Pompilio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷³⁴ [XXII, 31].
33. BORGHESI - (10 luglio 1753). Luzio e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷³⁵ [XXII, 32].
34. BORGHESI - (16 luglio 1753). Giuseppe e Giulio Antonio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷³⁶ [XXII, 33].
35. BUCCI - (24 ottobre 1759). Giovanni Tommaso. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato e priorato)⁷³⁷ [XXII, 34].
36. BUCCI nei PANNELLINI – (25 luglio 1791). Agnese di Tommaso, vedova del cavalier priore Antonio Pannellini e madre di Pandolfo, aspirante ad entrare nell'Ordine stefaniano. Si dimostra di discendere dallo stesso stipite dei Bucci già precedente ammessi al patriziato senese nel 1759 [LXVI, 10].
37. BULGARINI - (31 dicembre 1753). Conte, figlio di Aldobrandino. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷³⁸ [XXII, 35].
38. BULGARINI - (31 dicembre 1753). Belisario. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e un fratello del comparente era stato ammesso per giustizia nell'Ordine gerosolimitano [XXII, 36].
39. BUONINSEGNI - (31 dicembre 1753). Antonio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷³⁹ [XXII, 39].
40. BUONINSEGNI - (31 dicembre 1753). Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁴⁰ [XXII, 40].
41. BUONINSEGNI - (31 dicembre 1753). Pietro, sottoprocuratore della strade, e Traiano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁴¹ [XXII, 41].
42. BUONSIGNORI - (28 maggio 1753). Francesco e fratelli. Si dichiarano discendenti di quei baroni francesi stabilitisi a Siena a seguito della discesa di Carlo Magno e una delle cinque «casate della Loggia» [XXII, 37].
43. BUONSIGNORI - (10 giugno 1753). Giovanni Battista e fratelli. La documentazione allegata è identica a quella presentata dall'altro ramo del casato, già ammesso il 28 maggio precedente⁷⁴² [XXII, 38].
44. CAMPIONI - (10 giugno 1753). Cavaliere Ottavio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e presenze nell'Ordine di S. Stefano⁷⁴³ [XXII, 42].
45. CAVALCANTI - (28 gennaio 1754). Girolamo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁴⁴ [XXII, 45].
46. CENNINI - (16 aprile 1753). Marchese Cosimo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁴⁵ [XXII, 44].
47. CERRETANI - (16 luglio 1753). Cavaliere Piero Antonio. Si dichiararono parte della consorteria Bandinelli Paperoni e delle «grandi» di Siena⁷⁴⁶ [XXII, 45].
48. CERRETANI - (16 luglio 1753). Muzzio e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁴⁷ [XXII, 46].

nobiltà di questo personaggio, della sua famiglia, come di quella della moglie Angela Nangle, entrambe di origini irlandesi.

⁷³⁴ Prima residenza attestata: nel Concistoro, nel 1496.

⁷³⁵ Prima residenza attestata: nel Concistoro, nel 1534.

⁷³⁶ Prima residenza attestata: nel Concistoro, nel 1496.

⁷³⁷ Buccio di Vanni, da cui prende origine il cognome della famiglia, fu ammesso alla nobiltà senese nel 1361.

⁷³⁸ Il capostipite della famiglia fu Ubertello, disceso dai signori di Linari, castello in val d'Elsa, che nel 1100 ottenne privilegio di poter erigere una torre a Siena. Bulgarino di Ubertello, dal quale la famiglia assunse il cognome, ebbe un figlio, Ildobrandino, che risiedette in vari uffici, tra cui quello di camarlingo nel 1212.

⁷³⁹ Residenza nel Concistoro, dal 1487.

⁷⁴⁰ Prima residenza attestata nel 1527, nel Concistoro.

⁷⁴¹ Residenza nel Supremo Magistrato dal 1399.

⁷⁴² Residenza nel Magistrato di Biccherna dal 1253.

⁷⁴³ Prima residenza attestata nel 1358.

⁷⁴⁴ Si indica esplicitamente di non ritenere utile dare indicazioni precedenti ai duecento anni previsti a norma della legge, quindi il primo risieduto attestato è del 1497.

⁷⁴⁵ Prima residenza nel 1493.

⁷⁴⁶ Si dicono scesi dalla Francia nel 770, a seguito della venuta di Carlo Magno. Qualora la famiglia Bandinelli Paperoni si fosse estinta, per decreto del collegio di Balìa del 16 aprile 1765 si sarebbe riconosciuto ai Cerretani il diritto di assumerne cognome ed inquartarne l'arme, da aggiungersi alla propria.

⁷⁴⁷ Residenza nel Concistoro dal 1511.

49. CERRETANI - (28 gennaio 1754). Aldobrando. Si allega un lungo memoriale nel quale si ricordava come questo casato avesse goduto, fin dal 1350, della signoria dei castelli di Stertignano e Cerreto⁷⁴⁸ [XXII,47].
50. CERVINI - (10 settembre 1753). Conte Antonio. Si giustificava il titolo di conte con la titolarità del feudo del Vivo, come da diploma imperiale confermato nel 1738. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁴⁹ [XXII, 48].
51. CHIGI - (12 marzo 1753). Lorenzo. Residenze nelle pubbliche magistrature⁷⁵⁰ [XXII, 49].
52. CHIGI - (10 giugno 1753). Francesco di Giacomo. Residenze nei maggiori uffici cittadini [XXII, 50].
53. CHIGI di Montorio, già PATRIZI, marchesi di Paganico - (16 luglio 1753). Marchese Giovanni. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche di Siena, Viterbo e Roma. Presenze nell'Ordine di Malta⁷⁵¹ [XXII, 51].
54. CHIGI - (20 giugno 1803). Principe don Agostino. All'epoca residente a Roma⁷⁵² [LXXII, 3].
55. DELLA CIAIA - (26 marzo 1753). Giovanni Battista e Arrigo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁵³ [XXII, 52].
56. DELLA CIAIA - (26 marzo 1753). Cavaliere Ottaviano, capitano di giustizia a Radicofani. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Presenze nell'Ordine stefaniano⁷⁵⁴ [XXII, 53].
57. CINUGHI - (28 maggio 1753). Cino Liberato, Ugo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁵⁵ [XXII, 54].
58. CINUGHI - (28 maggio 1753). Cavaliere Carlo, già ammesso per giustizia nell'Ordine stefaniano. Residenze nella maggiori magistrature pubbliche⁷⁵⁶ [XXII, 55].
59. CIOGNI - (due decreti di ammissione, del 28 gennaio e 23 marzo 1754). Giulio e fratelli. Residenze nelle pubbliche magistrature [XXII, 56].
60. CIOGNI - (10 settembre 1753). Giovanni Battista. Originari di Siena, anche se residenti a Roma. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e primi onori anche nello Stato pontificio⁷⁵⁷ [XXII, 57].
61. DEL COTONE - (12 marzo 1753). Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Uno zio del comparante era lettore presso lo Studio senese⁷⁵⁸ [XXII, 58].
62. CREDI - (16 aprile 1753). Conte Francesco Xaverio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁵⁹

⁷⁴⁸ Residenza nel Concistoro dal 1527.

⁷⁴⁹ Si ricorda come nel 1495 Riccardo Cervini, padre di papa Marcello II fosse stato ricevuto, primo della sua famiglia, cittadino senese. Alessandro di Riccardo era riseduto nel 1542 nel gonfalonierato di Montepulciano. Il primo incarico a Siena attestato è di Francesco Maria, accolto nel numero dei senatori nel 1623. Si certifica come un fratello del comparante fosse auditore della Nunziatura di Spagna, mentre un altro fratello fosse arcivescovo di Siena.

⁷⁵⁰ Prima residenza della famiglia nel 1377. Capostipite: Chigio da Macereto. Famiglia originaria del castello di Macereto, a poca distanza da Siena, e residente a Ponterule. Due rami del casato si erano invece trasferiti a Roma.

⁷⁵¹ Il comparante, in esecuzione del riservo fatto in occasione dell'esame dei deputati della nobiltà del casato Patrizi (al quale era stato 'arrogato' fin dal 1736 con placito granducale), intende provare la nobiltà anche della propria famiglia originaria Chigi. Famiglia trasferitasi da Siena a Viterbo per sfuggire alle rivoluzioni seguite alla caduta della Repubblica, poi stabilitasi a Roma, dov'era ancora residente.

⁷⁵² Residenza nel Supremo Magistrato di Siena fin dal 1377. Si attesta un patrimonio di grande opulenza. La residenza a Roma non costituì un pregiudizio, tutt'altro, come si desume dalla relazione dei deputati del 2 aprile 1803 inclusa in questo fascicolo : «Si tratta di riassumere le prerogative originarie sulla traccia di quanto è stato accordato in molti casi consimili ai discendenti di chi, per ragioni di servizio o per altro rapporto speciale di famiglia, lasciò la patria, ed è tanto notoria l'origine della famiglia del principe Chigi e tanta l'opulenza del patrimonio posto in Toscana che non lascia luogo a dubitare sulla giustizia della domanda, la quale venendo esaudita ridonda piuttosto in lustro maggiore del ceto della nobiltà senese di quello che lo porti all'ammesso, ascritto già da lungo tempo con i suoi antenati nell'ordine dei principi romani [...]».

⁷⁵³ Prima residenza attestata, a Chiusi, nel 1489, mentre a Siena solo nel 1562.

⁷⁵⁴ Prima residenza attestata a Siena nel 1525. Privilegio di «nobile antichissimo» della città di Chiusi.

⁷⁵⁵ Si attesta un Capitano di Popolo nel 1513.

⁷⁵⁶ Si attesta una prima residenza pubblica nel Concistoro nel gennaio-febbraio 1537.

⁷⁵⁷ La sorella del comparante è sposata con Giuseppe Tommaso Petrucci di Siena, a testimonianza del legame che si vuole mantenere con la città di origine. Francesco Ciogni era stato il primo a trasferirsi a Roma a causa delle lotte e turbolenze politiche senesi e, per quanto ancora molto giovane, grazie al prestigio del proprio casato era stato subito ammesso in quella città al godimento degli onori e gradi riservati ai nobili romani, nel 1548 era stato addirittura nominato uno dei nobili consiglieri nel Maestrato del popolo romano.

⁷⁵⁸ Prima residenza pubblica conseguita a Chiusi, nel priorato, nel 1488, mentre a Siena con Deo di Innocenzo, priore governatore nel 1510.

⁷⁵⁹ Prima residenza attestata nel 1426.

- [XXII, 59].
63. DEI - (24 dicembre 1759). Marcello. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁶⁰ [XXII, 60].
64. DOCCI - (26 marzo 1755). Tommaso di Lorenzo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXII, 61].
65. FALCONETTI - (27 agosto 1753). Giovanni. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e presenze nell'Ordine di S. Stefano per giustizia⁷⁶¹ [XXII, 62].
66. FINETTI già ROCCHI - (10 giugno 1753). Girolamo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁶² [XXII, 63].
67. FINETTI - (26 marzo 1753). Cosimo di Cammillo, provveditore del Magistrato dei Conservatori di Siena. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁶³ [XXII, 64].
68. FINETTI - (12 marzo 1753). Sigismondo di Lattanzio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Presenze nell'Ordine gerosolimitano⁷⁶⁴ [XXII, 65].
69. FONDI - (28 gennaio 1754). Cavaliere Angelo, già ammesso per giustizia nell'Ordine stefaniano⁷⁶⁵ [XXII, 66].
70. FORTEGUERRA - (28 gennaio 1754). Pirro di Angelo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁶⁶ [XXII, 67].
71. FORTEGUERRA - (26 marzo 1753). Lorenzo di Niccolò. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁶⁷ [XXII, 68].
72. FRANCESCOINI - (10 giugno 1753). Bernardino. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁶⁸ [XXII, 69].
73. GABBRIELLI - (31 dicembre 1753). Pirro. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1538 [XXIII, 1].
74. GAGNIONI - (10 luglio 1788). Cavalieri Marcantonio e Sebastiano di Pierangiolo di Francesco. Già ammessi all'Ordine stefaniano. Ci si appella al paragrafo V della legge sulla nobiltà e cittadinanza del 1750 [LXIII, 17].
75. GHINI BANDINELLI - (28 gennaio 1754). Cavaliere Ottavio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1534. Presenze nell'Ordine di S. Stefano [XXIII, 2].
76. GHINI BANDINELLI - (26 marzo 1753). Cavaliere Bartolomeo, camarlingo della «cassa del quattrino del sale». Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Presenze per giustizia nell'Ordine stefaniano e gerosolimitano [XXIII, 3].
77. GHINI BANDINELLI - (16 aprile 1753). Violante e Berenice di Giovan Battista. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche, presenze nell'Ordine di Malta e di S. Stefano [XXIII, 4].
78. GIOVANNELLI - (16 luglio 1753). Ottaviano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁶⁹ [XXIII, 5].
79. GORI PANNELLINI CORTI - (16 aprile 1753). Fabio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1525 [XXIII, 6].
80. GORI PANNILINI - (28 maggio 1753). Antonio e nipoti. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1525 [XXIII, 46].
81. GOTI - (24 luglio 1793). Giovanni Vittorio e Giuseppe. Trasferitisi a Siena già da diverse generazioni vi avevano avuto residenze pubbliche delle maggiori e contratto parentadi nobili⁷⁷⁰ [LXVIII, 12].
82. GRASSI - (26 marzo 1763). Cavaliere Ansano, già ammesso per giustizia nell'Ordine stefaniano.

⁷⁶⁰ Prima residenza nel marzo-aprile 1560, nel Concistoro.

⁷⁶¹ Il fratello del comparente, Amerigo, era rettore del Collegio della Sapienza di Pisa.

⁷⁶² Prima residenza attestata nel 1361. Il figlio del comparente è canonico della Collegiata di Provenzano e lettore allo Studio senese.

⁷⁶³ Prima residenza pubblica attestata nel 1361.

⁷⁶⁴ Discendente dallo stesso stipite del ramo descritto nell'inserto 64. Un fratello del comparente era Auditore della Ruota fiorentina.

⁷⁶⁵ Si attesta quale prima residenza un capitano del Popolo nel 1529.

⁷⁶⁶ Casato originario di Pistoia. Prima residenza pubblica attestata nel Concistoro nel 1461.

⁷⁶⁷ Fede del tribunale di giustizia che nessun membro di questa famiglia incorse in condanne per debiti, né in altri pregiudizi. Il figlio del comparente era Potestà di Castiglion d'Orcia. Discendente dallo stesso stipite del ramo descritto all'inserto 67.

⁷⁶⁸ Prima residenza pubblica attestata nel 1502.

⁷⁶⁹ Il figlio del comparente, Niccolò, è canonico della Metropolitana di Siena e lettore nello Studio cittadino.

⁷⁷⁰ Ascritti alla nobiltà di Orvieto dal 1322. La loro domanda, avanzata fin dal 1756, era rimasta sospesa per insufficienza di prove.

- Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIII, 7].
83. GRIFOLI - (19 giugno 1778). Felice. Famiglia di Lucignano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1364 (priorato). Ammessi nell'Ordine stefaniano come fondatori di una commenda sulla chiesa dell'Abbazia di San Michele dei carmelitani⁷⁷¹ [XXIII, 8].
 84. GUGLIELMI - (31 dicembre 1753). Tommaso, di Jesi. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e presenze nell'Ordine stefaniano per giustizia [XXIII, 10].
 85. GUGLIELMI BALLEANI - (31 dicembre 1753). Francesco, di Jesi. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIII, 9].
 86. LANDI - (16 aprile 1753). Carlo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1503 [XXIII, 11].
 87. LANDUCCI - (16 aprile 1753). Ansano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1533 [XXIII, 12].
 88. LOLI PICCOLOMINI - (10 giugno 1753). Gregorio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1379⁷⁷² [XXIII, 13].
 371. LOTTERINGHI . (31 dicembre 1753). Niccolò. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIII, 14].
 89. LUCI - (non esplicitamente attestata, ma forse del 1761). Senatore cavaliere Emilio. Già iscritto al patriziato fiorentino [XIV, 14].
 90. LUTI - (4 marzo 1754). Giuseppe. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1326 [XXIII, 15].
 91. MALEVOLTI - (28 gennaio 1754) conte Giuseppe e fratello. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e presenze nell'Ordine di S. Stefano [XXIII, 16].
 92. MARESCOTTI - (10 giugno 1753). Marcantonio, cancelliere dell'Ufficio dei Paschi di Siena (carica esercitata sia da nobili che da notai non nobili). Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIII, 17].
 93. MARESCOTTI - (28 gennaio 1754). Marc'Emilio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIII, 18].
 94. MARESCOTTI - (28 gennaio 1754). Cavaliere Marco e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1147. Già ammessi per giustizia all'Ordine stefaniano [XXIII, 19].
 95. MARESCOTTI - (28 gennaio 1754). Francesco. Ammessi all'Ordine e Monte del gentiluomo di Siena [XXIII, 20].
 96. MARI-MARIONI - (27 agosto 1753). Eleonora di Alessandro. Ultima discendente della sua famiglia, si sottopone alle provanze per l'iscrizione ai registri del patriziato senese per l'eventualità di avere prole e di poterla quindi fare ammettere agli Ordini cavallereschi nobili [XXIII, 21].
 97. MARSILI - (10 giugno 1753). Balì Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Presenze nell'Ordine stefaniano [XXIII, 22].
 98. MARSILI - (10 giugno 1753). Cavaliere Giovanni. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e presenze nell'Ordine stefaniano [XXIII, 23].
 99. MARSILI - (10 giugno 1753). Orazio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1513 [XXIII, 24].
 100. MARSILI - (10 giugno 1753). Alfonso del cavaliere Muzio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e ammissione all'Ordine di S. Stefano [XXIII, 25].
 101. MARTINOZZI - (16 aprile 1753). Ettore. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1480 (Capitani del Popolo) [XXIII, 26].
 102. MARTINOZZI - (16 aprile 1753). Cavaliere Fulvio, camarlingo del Magistrato dei Conservatori. Già ammessi per giustizia all'Ordine di S. Stefano e di Malta [XXIII, 27].
 103. MASSARI - (31 dicembre 1753). Sallustio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1480 [XXIII, 28].
 104. MIGNANELLI - (28 maggio 1753). Alessandro. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1461. Un fratello del comparente era cavaliere di Malta [XXIII, 29].
 105. NERI SERNERI - (16 aprile 1753). Niccolò. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIII, 30].

⁷⁷¹ Si allegò un memoriale con la storia del casato e si ricordava di un antenato, Cristofano Griffoli, che nel 1426 aveva preso parte a un tumulto cittadino ed era stato condannato alla decapitazione.

⁷⁷² Bolla di papa Pio II del 1459 con la quale si aggregava Gregorio Loli alla famiglia dei Piccolomini. Diploma imperiale del 1462 con cui si conferiva al casato il titolo di conte palatino.

106. NERI SERNERI - (4 settembre 1786). Aldobrando e Paolo. Abitanti a Foiano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1399 [XXIII, 31].
107. NINI TRECERCHI - (10 giugno 1753). Giovanni Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1360 [XXIII, 32].
108. NINI PANCIANI - (16 aprile 1753). Conte Vincenzo, residente a Spoleto. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1326 [XXIII, 33].
109. NINI - (28 gennaio 1754). Filippo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1494 [XXIII, 34].
110. NINI - (28 gennaio 1754). Antonio di Domenico. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIII, 35].
111. NINI - (28 gennaio 1754). Antonio di Angiolo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIII, 36].
112. NINI - (23 marzo 1754). Carlo di Giacinto. Ammessi all'Ordine di S. Stefano per giustizia⁷⁷³ [XXIII, 37].
113. ORLANDINI - (28 maggio 1753). Volunnio di Pietro. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1282 [XXIII, 38].
114. ORLANDINI - (28 gennaio 1754). Girolamo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIII, 39].
115. PALMIERI - (28 maggio 1753). Cavaliere Marc'Antonio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1472. Ammessi per giustizia all'Ordine di S. Stefano e, un fratello del comparente, all'Ordine di San Maurizio e Lazzaro [XXIII, 40].
116. PALMIERI - (28 maggio 1753). Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1519 [XXIII, 41].
117. PALMIERI - (26 marzo 1753). Conte Antonio di Bernardino. Titolo di conte palatino conferito da diploma di Carlo V. Presenze nell'Ordine stefaniano [XXIII, 42].
118. PANNILINI - (10 giugno 1753). Priore Pandolfo, capitano di giustizia di Massa. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1429. Già ammessi per giustizia nell'Ordine di S. Stefano [XXIII, 43].
119. PANNILINI - (28 maggio 1753). Giovanni Battista. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1531 [XXIII, 44].
120. PANNILINI - (26 marzo 1753). Cavaliere Girolamo, provveditore dell'Abbondanza di Siena e governatore dello Spedale di Santa Maria della Scala. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1429. Già ammessi nell'Ordine stefaniano [XXIII, 45].
121. PANNOCCHIESCHI D'ELCI - (16 aprile 1753). Cavaliere conte Cosimo, Capitano di Popolo e provveditore nel Monte non vacabile dei Paschi. Presenti nell'Ordine di S. Stefano per giustizia dal 1570⁷⁷⁴ [XXIII, 47].
122. PANNOCCHIESCHI D'ELCI - (16 aprile 1753). Conte Emmanuelle [XXIII, 48].
123. PANNOCCHIESCHI D'ELCI - (16 aprile 1753). Conte Orso Maria, consigliere di Stato di Ferdinando II e da questo investito del titolo di marchese di Monticiano. Presenze nell'Ordine gerosolimitano [XXIII, 49].
124. PANZANINI - (14 luglio 1780). Cavaliere Angiolo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1418⁷⁷⁵ [XXIII, 50].
125. PANZANINI - (22 marzo 1787). Carlo di Pierfrancesco, senese. Con questo stesso decreto ottenne l'iscrizione anche al patriziato fiorentino⁷⁷⁶ [LXIII, 4].
126. PARIGINI - (26 marzo 1753). Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1552. Già presenti nell'Ordine stefaniano per giustizia [XXIII, 51].
127. PECCI - (28 maggio 1753). Giovanni Fausto. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1507. Il figlio del comparente era capitano di giustizia a Grosseto [XXIII, 52].

⁷⁷³ Si annotava che il comparente era stato condannato al confino da Siena per essere stato riconosciuto colpevole di peculato ai danni della cassa delle Collette.

⁷⁷⁴ Famiglia che vantava nobiltà antichissima, «di Loggia», e signori di molte terre. Diplomi di riconoscimento dell'imperatore Carlo V e di Cosimo I Medici.

⁷⁷⁵ I deputati avanzarono alcune perplessità sulla prova delle discendenze e delle successioni genealogiche.

⁷⁷⁶ Fede di ammissione alla nobiltà senese dal 1418. Si produce il decreto del 14 luglio 1780 con il quale si era ammesso al patriziato senese il ramo del cugino del comparente, Angelo Panzanini. Si giustifica il ritardo con cui ci si presenta alla deputazione per essere stati assenti dal granducato. Si ha la cittadinanza fiorentina.

128. PECCI - (28 gennaio 1754). Cavaliere Girolamo, ammessi per giustizia nell'Ordine di S. Stefano [XXIII, 53].
129. PECCI - (28 gennaio 1754). Muzio di Girolamo. Già ammessi per giustizia nell'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1313. Titolari del castello e signoria di Argiano [XXIII, 54].
130. DEL PECCIA - (26 marzo 1753). Cavaliere Giovanni Antonio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche, tra cui il Supremo Magistrato della Signoria. Presenze per giustizia nell'Ordine stefaniano⁷⁷⁷ [XXIII, 55].
131. PELORI - (16 luglio 1753). Bartolomeo Mariano, lettore all'Università di Siena. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1482 [XXIII, 56].
132. PERINI VANNINI BRANCADORI - (16 luglio 1753). Celio del cavaliere Deifebo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1411. Presenze nell'Ordine di Malta [XXIII, 57].
133. PETRONI - (22 settembre 1766). Marchese Domenico e fratelli, residenti a Napoli⁷⁷⁸, ma originari di Siena. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1456 [XXIII, 58].
134. PETRUCCI - (28 maggio 1753). Cavaliere Scipione. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1260. Presenze per giustizia nell'Ordine stefaniano [XXIII, 59].
135. PETRUCCI - (28 maggio 1753). Cavaliere Giovanni Maria. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1531. Presenze nell'Ordine di S. Stefano [XXIII, 60].
136. PETRUCCI - (28 maggio 1753). Giovanni Tommaso. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1260. Presenze nell'Ordine stefaniano e gerosolimitano [XXIII, 61].
137. PETRUCCI - (12 marzo 1753). Cavaliere Pandolfo, capitano di nave e dimorante a Pisa. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1383⁷⁷⁹ [XXIII, 62].
138. PICCOLOMINI - (16 luglio 1753). Cavaliere Ranieri, rettore di Santa Maddalena della Scala Spedale di Siena. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche a Siena, Pisa e Livorno [XXIV, 7].
139. PICCOLOMINI - (28 gennaio 1754). Cavalier Piccolomo, ammesso all'Ordine stefaniano e capitano di giustizia di Montalcino. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIV, 8].
140. PICCOLOMINI - (28 gennaio 1754). Orazio [XXIV, 9].
141. PICCOLOMINI - (28 gennaio 1754). Conte Spinello. Presenze nell'Ordine di Malta⁷⁸⁰ [XXIV, 10].
142. PICCOLOMINI - (16 luglio 1753). Cavaliere conte Antonio. Diploma imperiale di Ferdinando III conferente il titolo di conte. Ammissione all'Ordine stefaniano per giustizia [XXIV, 11].
143. PICCOLOMINI - (16 luglio 1753). Muzio, comandante delle milizie imperiali e conte palatino [XXIV, 12].
144. PICCOLOMINI ARAGONA - (28 gennaio 1754). Principe Ottavio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e ammissione per giustizia all'Ordine stefaniano [XXIV, 6].
145. PICCOLOMINI già BELLANTI - (26 marzo 1753). Giovanni Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIV, 3].
146. PICCOLOMINI CARLI - (26 marzo 1753). Balì Antonio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Presenze nell'Ordine stefaniano con godimento del baliato [XXIV, 2].
147. PICCOLOMINI CARLI - (10 giugno 1753). Cavaliere Alessandro. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Presenze nell'Ordine stefaniano e gerosolimitano [XXIV, 4].
148. PICCOLOMINI CARLI CLEMENTINI - (10 giugno 1753). Emilio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIV, 5].
149. PICCOLOMINI NALDI - (10 giugno 1753). Niccolò. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁸¹ [XXIV, 1].
150. PIERI - (10 giugno 1753). Cavaliere Antonio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Ammissione per giustizia nell'Ordine stefaniano [XXIV, 13].
151. PIERI - (26 marzo 1753). Alessandro, cavaliere stefaniano. Presenze anche nell'Ordine di Malta. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIV, 14].

⁷⁷⁷ Diploma imperiale del 1434 con cui Sigismondo li nominava conti palatini. Le provanze allegate risalgono fino al XII secolo.

⁷⁷⁸ Non risulta alcun ramo di questo casato sopravvivente a Siena, il primo ascendente del componente ad essersi trasferito a Napoli era stato un certo Salimbeni, che aveva seguito il re Alfonso d'Aragona.

⁷⁷⁹ Si osservò una certa esiguità patrimoniale.

⁷⁸⁰ Il componente chiese di poter essere iscritto alla classe del patriziato nonostante l'impiego di cancelliere del Collegio di Balìa e dello Studio senese.

⁷⁸¹ Si dimostra la diretta discendenza di questo ramo dai pontefici Pio II e Pio III.

152. PIERI - (26 marzo 1753). Giuseppe e Filippo di Girolamo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIV, 15].
153. PLACIDI - (28 maggio 1753). Angiolo di Ernando. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1251 [XXIV, 16].
154. PLACIDI - (10 giugno 1753). Placido del cavaliere Girolamo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIV, 17].
155. PLACIDI - (16 luglio 1753). Giuseppe e abate Lorenzo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Ammissione all'Ordine di S. Stefano per giustizia [XXIV, 18].
156. RAGNONI - (16 aprile 1753). Marc'Antonio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁸² [XXIV, 19].
157. DELLA RENA BELFREDELLI - (28 gennaio 1754). Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIV, 20].
158. RINIERI - (26 aprile 1790). Antonio e Gregorio, auditore. Ammissione all'Ordine stefaniano. Residenze nei maggiori uffici pubblici di Siena, tra cui il gonfalonierato [LXV, 14].
159. SALVANI - (31 dicembre 1753). Carlo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIV, 21].
160. SANI - (26 marzo 1753). Austo di Pietro. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Ammissione all'Ordine stefaniano per giustizia [XXIV, 22].
161. SANSEDONI - (31 dicembre 1753). Cavaliere Ottavio Antonio. Già ammessi all'Ordine di S. Stefano e di Malta. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIV, 23].
162. SARACINI LUCARINI - (31 dicembre 1753). Marc'Antonio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e ammissione all'Ordine stefaniano [XXIV, 24].
163. SAVINI - (28 gennaio 1754). Bernardino. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Ammissione all'Ordine di Malta⁷⁸³ [XXIV, 25].
164. SCOTTI - (31 dicembre 1753). Camillo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1490 [XXIV, 26].
165. SERGARDI - (26 marzo 1753). Fabio di Filippo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIV, 28].
166. SERGARDI - (28 maggio 1753). Giovanni e figli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIV, 29].
167. SERGARDI BINDI - (16 aprile 1753). Alberto. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1463 [XXIV, 27].
168. SOZZI (vedova BOTTARELLI) - (23 marzo 1754). Aurelia di Carlo, di Chiusi. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1369 [XXIV, 30].
169. SOZZINI - (26 marzo 1753). Niccolò Maria. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Presenze nell'Ordine di Malta⁷⁸⁴ [XXIV, 31].
170. SPANNOCCHI PICCOLOMINI - (28 maggio 1753). Ambrogio di Giovan Battista. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1359 [XXIV, 32].
171. SPANNOCCHI - (28 gennaio 1754). Silvio di Pandolfo, camarlingo della dogana di Siena e lettore dello Studio [XXIV, 33].
172. SPENNAZZI - (16 aprile 1753). Ottavio di Deifebo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIV, 34].
173. DEL TAIA - (28 gennaio 1754). Cavaliere Lelio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e ammissione per giustizia nell'Ordine stefaniano⁷⁸⁵ [XXIV, 35].
174. TANCREDI - (31 dicembre 1753). Alessandro di Bernardino. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e ammissione all'Ordine gerosolimitano [XXIV, 36].
175. TANTUCCI - (16 luglio 1753). Marc'Antonio, proposto di Campiglia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1489 [XXIV, 37].
176. TOLOMEI - (16 luglio 1753). Residenze nelle maggiori magistrature cittadine ed altre numerose attestazioni di antica nobiltà⁷⁸⁶ [XXIV, 38].

⁷⁸² Si dichiararono discendenti degli «antichi conti di Toscana», iniziando la descrizione del loro albero genealogico nel 1151 con il conte Ugolino di Ranieri, il primo che si iscrisse alla nobiltà e cittadinanza senese.

⁷⁸³ Si presenta anche un diploma onorifico dell'imperatore Rodolfo.

⁷⁸⁴ Ci si fregia di avere ricevuto l'onore dall'imperatore Carlo V di aggiungere un'aquila al proprio stemma.

⁷⁸⁵ Il fratello del componente è provveditore delle fortezze senesi.

⁷⁸⁶ Privilegio e diploma dell'imperatore Leopoldo I del 1700 conferiva loro il titolo di conti.

177. TOLOMEI - (10 giugno 1753). Niccolò. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e ammissione all'Ordine stefaniano [XXIV, 39].
178. TOMASI - (26 marzo 1753). Antonio Maria. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIV, 40].
179. TONDI già ROSSI - (12 marzo 1753). Damiano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche di Siena e di Gubbio, di dove la famiglia era originaria [XXIV, 41].
180. TONDI già ROSSI - (12 marzo 1753). Giacomo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e ammissione all'Ordine gerosolimitano [XXIV, 42].
181. TURELLINI - (28 maggio 1753). Bonaventura. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1398 [XXIV, 43].
182. DE' VECCHI - (16 aprile 1753). Niccolò Maria. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1380⁷⁸⁷ [XXIV, 44].
183. DE' VECCHI - (16 aprile 1753). Conte Giuseppe. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche, ammissione all'Ordine gerosolimitano e stefaniano [XXIV, 45].
184. DE' VECCHI - (16 luglio 1753). Girolamo e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche, ammissione all'Ordine di Malta e S. Stefano [XXIV, 46].
185. VENTURI - (16 aprile 1753). Ventura, cavaliere gran priore nell'Ordine di S. Stefano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1526 [XXIV, 48].
186. VENTURI BORGOGNINI - (12 marzo 1753). Orazio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIV, 47].
187. VENTURI GALLERANI - (12 marzo 1753). Cavaliere Giovanni Girolamo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Ammissione agli Ordini gerosolimitano e stefaniano [XXIV, 50].
188. VENTURI GUELFY DEL TESTA - (10 giugno 1753). Antonio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1485 [XXIV, 49].
189. VENTURINI - (28 gennaio 1754). Emilio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1536 [XXIV, 51].
190. VESCOVI - (28 maggio 1763). Jacomo Antonio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1486⁷⁸⁸ [XXIV, 52].
191. VIERI - (12 marzo 1753). Bernardino. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1533 [XXIV, 53].
192. UGURGIERI - (16 aprile 1753). Tommaso di Fausto. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1535 [XXIV, 54].
193. UGURGIERI - (28 maggio 1753). Azzolino di Muzio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1484 [XXIV, 55].
194. UGURGIERI - (16 luglio 1753). Gaetano e Camillo, quest'ultimo era canonico decano della Metropolitana di Siena. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1528 [XXIV, 56].
195. UGURGIERI - (31 dicembre 1753). Benedetto. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1484 [XXIV, 58].
196. UGURGIERI MALEVOLTI - (16 luglio 1753). Sallustio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1518 [XXIV, 57].
197. ZONDARI CHIGI - (16 luglio 1753). Marchese Flavio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIV, 59].

SIENA

NOBILTÀ

1. ALBERTI - (27 agosto 1753). Giovanni Battista, lettore universitario. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Nell'albero genealogico si indicarono alcuni cavalieri, ascendenti del comparente, ma senza attestare di quale Ordine⁷⁸⁹ [XV, 1].

⁷⁸⁷ Il comparente era residente a Roma, ove era avvocato concistoriale.

⁷⁸⁸ Si attestava come il comparente avesse dimorato per molto tempo in campagna «impiegato a coltivare di sua mano i propri effetti», ma al tempo della presentazione della richiesta di ascrizione abitava a Siena.

⁷⁸⁹ Il comparente aveva fatto domanda per il patriziato, ma senza che la deputazione ne indichi la ragione, così come avviene per alcune altre famiglie contenute in questa filza, viene ascritto alla nobiltà. È attestata una tradizione di

2. ANDREOCCI - (27 agosto 1753). Muzio, impiegato nelle potestèrie granducali. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1487⁷⁹⁰ [XV, 2].
3. AVIGNANESI - (10 settembre 1753). Ottaviano. Famiglia originaria di Montepulciano, ove è ancora residente. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e ammissione all'Ordine stefaniano⁷⁹¹ [XV, 3].
4. BELTRAMINI - (1° ottobre 1753). Alamanno, camarlingo dell'Opera della Metropolitana di Siena. Famiglia originaria di Colle, ma il comparente è residente a Siena. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁹² [XV, 4].
5. BIZZARRINI - (27 agosto 1753). Giuseppe, auditore della Rota di Firenze, e i figli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁹³ [XV, 5].
6. BONCI già CASUCCINI⁷⁹⁴ - (29 agosto 1792). Pietro Paolo. Diploma di nobiltà per grazia di Ferdinando III del precedente 24 agosto. La famiglia aveva già ottenuto un diploma analogo per deliberazione del Collegio della balia di Siena nel 1658 [LXVII, 10].
7. BOTTARELLI (SOZZI BOTTARELLI) - (23 marzo 1754). Antonio. Nel fascicolo non si conserva alcun documento, eccetto uno strumento di istituzione di fidecommesso [XV, 6].
8. CAMAIORI - (9 ottobre 1762). Giuseppe. Ritenuto idoneo dalla deputazione in virtù dell'ammissione al collegio di Balia di Siena nel 1641 grazie al rescritto del granduca Ferdinando II [XV, 7].
9. CAPERCI - (27 agosto 1753). Antonio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e iscrizione all'Estimo cittadino [XV, 8].
10. CASINI (o Cassini) - (27 gennaio 1777). Cesare Francesco, dei signori di Thury, trasferitisi in Francia, ma originari di Siena (anche se non poterono provare lo stipite comune dall'estinta famiglia Casini, a causa di un incendio che aveva distrutto ogni documento in grado di verificarlo). Ottiene grazia del diploma di aggregazione alla nobiltà senese dal granduca Pietro Leopoldo già dal 1774 [XV, 9].
11. CIANI - (27 agosto 1753). Giulio di Ambrogio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1552 [XV, 10].
12. CITERNI - (il decreto di ammissione non è conservato, ma del 28 ottobre 1796). Giuseppe e Pietro, fratelli⁷⁹⁵ [LXX, 3].
13. COSATTI - (4 marzo 1754). Pietro di Giuseppe, segretario delle leggi. Ammissione alla nobiltà senese ed inizio della residenza nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1612. I fratelli del comparente erano impiegati nel banco appartenente alla loro famiglia, mentre uno di loro era cavaliere per giustizia nell'Ordine di S. Stefano⁷⁹⁶ [XV, 11].
14. COSPI - (4 marzo 1754). Angiolo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e ammissione all'Ordine di santo Stefano per fondazione di commenda dal 1634⁷⁹⁷ [XV, 12].
15. DEI - (4 marzo 1754). Antonio Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁹⁸ [XV, 13].
16. DEI - (10 aprile 1753). Francesco Paolo, di Chiusi. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁷⁹⁹

dottori universitari. Quanto alle residenze pubbliche, si allega un decreto del 18 aprile 1517 di monsignor Raffaello Petrucci attestante come un ascendente del comparente (il dottore Girolamo) fosse stato dichiarato del numero dei cittadini originari residenti e riseduti di Siena, nonché in grado di godere di tutti i privilegi e le immunità degli altri cittadini originari. La prima carica pubblica attestata è quella del figlio (Ventura, anch'egli dottore) nel Supremo Magistrato nel 1565.

⁷⁹⁰ Il comparente avrebbe desiderato la descrizione per la classe del patriziato.

⁷⁹¹ Prima residenza pubblica attestata nel numero dei membri del Concistoro, nel marzo-aprile 1660. Nonostante la residenza a Montepulciano si è in grado di esibire diploma di aggregazione alla nobiltà senese dal 1663.

⁷⁹² Ammesso alle principali cariche pubbliche di Colle dal 1317, ma famiglia ammessa alla nobiltà di Siena dal 1598 e già annoverata nel numero degli Eccelsi nel 1600.

⁷⁹³ In possesso della nobiltà senese dal 1631, anno nel quale attestano la loro prima residenza pubblica.

⁷⁹⁴ Porsia Bonci, ultima della sua famiglia e moglie del bisavo dell'oratore Niccolò Casuccini, aveva vincolato per disposizione testamentaria l'ereditarietà del patrimonio con il mantenimento di entrambi i cognomi.

⁷⁹⁵ L'istanza per l'ammissione era stata presentata alla deputazione fin dal 1751, ma per «una pura dimenticanza» non si era ancora provveduto a regolamentarne il riconoscimento e l'iscrizione nei registri. Il padre dei comparenti era stato ammesso alla nobiltà senese con rescritto sovrano del 1721.

⁷⁹⁶ Aveva chiesto l'ascrizione al patriziato.

⁷⁹⁷ Aggregazione alla nobiltà senese nel 1642 ed inizio della presenza attiva nelle pubbliche magistrature nel 1673, con una residenza nel Concistoro.

⁷⁹⁸ Il comparente aveva chiesto l'ascrizione al patriziato. Prima residenza attestata nel Concistoro nel 1510. Si ottiene grazia magistrale di poter presentare le proprie provanze di nobiltà malgrado fossero già scaduti i termini.

- [XV, 14].
17. FABIANI - GIGLI - (5 giugno 1758). Agostino. Presenta diploma granducale di ammissione alla nobiltà senese concessogli da Vienna il 15 febbraio 1758⁸⁰⁰ [XV, 15].
 18. FORTINI già PERFETTI - (4 marzo 1754). Vincenzo, figlio del cavaliere Agostino Perfetti. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1682⁸⁰¹ [XV, 16].
 19. FRANCESCHINI - (28 luglio 1760). Assunto (auditore del governmento di Livorno e precedentemente auditore della nunziatura fiorentina). Ottenne diploma di grazia granducale di ammissione alla nobiltà il 24 gennaio 1760, confermato dalla Reggenza il 7 marzo seguente⁸⁰² [XV, 17].
 20. FRANCESCHINI - (27 agosto 1753). Carlo. Allegò un diploma concessogli dal granduca Giangastone nel 1736, con cui si ammetteva alla nobiltà, nonostante il comparente non avesse mai riseduto in alcuna pubblica magistrature⁸⁰³ [XV, 18].
 21. FRANCI - (4 marzo 1754). Adriano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1537⁸⁰⁴ [XV, 19].
 22. FRANCHI - (27 agosto 1753). Deifebo. Residenze nelle maggiori magistrature⁸⁰⁵ [XV, 20].
 23. FRATICELLI - (27 agosto 1753). Lattanzio, capitano di giustizia di Sovana. Si addusse una fede pubblica dell'archivio delle Riformagioni attestante come la famiglia del comparente avesse goduto della nobiltà senese dal 1679 [XV, 21].
 24. GAGNONI - (10 settembre 1753). Marc'Antonio. Ammissione per giustizia all'Ordine di S. Stefano⁸⁰⁶ [XV, 22].
 25. GAGNONI - (10 settembre 1753). Cavaliere Piero Angiolo. Ammissione per giustizia all'Ordine di S. Stefano. Diploma di aggregazione alla nobiltà senese (1623). Il comparente aveva presentato istanza di ascrizione al patriziato [XV, 23].
 26. GIGLI già NENCI - (27 agosto 1753). Lodovico. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁸⁰⁷ [XV, 24].
 27. GIOVANNINI - (10 settembre 1753). Cavaliere Cosimo, di Arcidosso. Ammissione all'Ordine di S. Stefano come fondatore di commenda [XV, 25].
 28. GRIFONI - (27 agosto 1753). Paolo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁸⁰⁸ [XV, 26].
 29. LAMI - (24 dicembre 1759). Giovanni Francesco. Famiglia originaria di Pisa (pisane sono infatti le fedi delle residenze pubbliche godute), ma in possesso di un diploma sovrano di aggregazione alla nobiltà senese del 1737⁸⁰⁹ [XV, 27].
 30. LANCI - (27 agosto 1753). Cavaliere Alessandro. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche.

⁷⁹⁹ Il comparente aveva fatto domanda per l'ascrizione al patriziato. La prima residenza attestata della famiglia è nel numero dei priori della città di Chiusi, mentre a Siena si ha una prima presenza nel Concistoro solo nel 1511.

⁸⁰⁰ L'arme e il nome Gigli viene assunto dalla famiglia Fabiani a seguito della disposizione testamentaria del cugino materno il canonico Provenzano Gigli. Come in altri casi, l'ascrizione non fu automatica alla presentazione del diploma sovrano, bensì fu necessario supplicare relativo assenso da parte della Reggenza affinché lo si registrasse nel registro della nobiltà senese.

⁸⁰¹ Il comparente era stato adottato dalla famiglia Fortini e chiede l'ascrizione di quest'ultima, mentre il casato Perfetti era già stato accettato nel numero della nobiltà per istanza di Antonio Gaetano Perfetti, zio di Vincenzo.

⁸⁰² Francesco Stefano motivò la concessione della nobiltà per i meriti acquisiti dal comparente nel corso delle sue funzioni, seguendo l'esempio del padre, un accreditato giureconsulto. Allegò anche diversi documenti e fedi pubbliche, tra cui l'iscrizione all'Estimo pubblico.

⁸⁰³ Si dimostrò il possesso di un pingue patrimonio familiare.

⁸⁰⁴ Il comparente aveva richiesto l'ascrizione al patriziato. Il comparente poteva contare su entrate tenuissime.

⁸⁰⁵ Si ricordava una residenza nel collegio di Balia nel 1590. Si ammette «benché non molto ricco di patrimonio». Allegò un diploma granducale di ammissione alla nobiltà senese del 1583.

⁸⁰⁶ Diploma di aggregazione alla nobiltà senese (1623). Il comparente aveva presentato istanza di ascrizione al patriziato.

⁸⁰⁷ Girolamo di Giuseppe Nenci venne adottato da Girolamo Gigli nel 1685 e in quell'anno risedé, primo della sua famiglia, nel Concistoro.

⁸⁰⁸ Si attesta una prima residenza nel Concistoro nel 1652. Si allegava anche a maggior testimonianza della propria nobiltà il matrimonio contratto con una Tolomei.

⁸⁰⁹ Al decreto di aggregazione alla nobiltà di Siena si aggiunge diploma di relativa assegnazione del Monte, ma la famiglia non aveva mai riseduto in alcuna carica pubblica. Produce la dimostrazione del suo stato patrimoniale. Il Peruzzi avanza qualche dubbio.

- Bolla di aggregazione all'Ordine di S. Stefano⁸¹⁰ [XV, 28].
31. LANDI - (27 agosto 1753). Ippolito. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1563⁸¹¹ [XV, 29].
 32. MANNI - (non si è reperito il decreto di ammissione). Cavaliere Austo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Ammissione all'Ordine stefaniano, dove il comparente era titolare di due commende di padronato e grazie alle cui entrate poteva mantenersi, vista l'allarmante esiguità del suo patrimonio⁸¹² [XV, 30].
 33. MORESCHINI - (4 marzo 1754). Alessandra di Clearco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁸¹³ [XV, 31].
 34. NANNINI - (27 agosto 1753). Fabio di Girolamo. Fede pubblica di ammissione alla cittadinanza e nobiltà senese emanata dal collegio di Balia del 1739 per aver sempre vissuto onoratamente e delle proprie entrate [XV, 32].
 35. NANNINI - (27 agosto 1753). Paolo e Gaetano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁸¹⁴ [XV, 33].
 36. NERUCCI - (27 agosto 1753). Giovanni di Mario. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁸¹⁵ [XV, 34].
 37. NICCOLINI - (10 agosto 1791). Antonio, camarlingo dell'ufficio dei Fossi di Grosseto, e Michele, avvocato, di Monteano. Diploma di grazia di nobiltà di Ferdinando III del 22 luglio 1791. Ragguardevole patrimonio [LXVI, 8].
 38. PERFETTI - (27 agosto 1753). Perfetto di Agazio, capitano nelle milizie del re di Napoli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁸¹⁶ [XV, 35].
 39. PERFETTI - (27 agosto 1753). Antonio Gaetano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Presenze nell'Ordine stefaniano come fondatori di commenda di padronato⁸¹⁷ [XV, 36].
 40. PERICCIOLI - (4 marzo 1754). Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Iscrizione ai registri dell'Estimo pubblico⁸¹⁸ [XV, 36 bis].
 41. PIERI - (10 settembre 1753). Ranuccio. Dal 1734 ammessi dal collegio di Balia di Siena alla cittadinanza a nobiltà cittadina, con assegnazione del Monte e abilitazione agli onori e prerogative godute dai patrizi senesi, con approvazione del granduca Giangastone⁸¹⁹ [XV, 37].
 42. RUSTICI - (27 agosto 1753). Cristofano e Gaetano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁸²⁰ [XV, 38].
 43. SALUCCI - (18 agosto 1803). Marchesi Vincenzo e Luigi, fratelli. Dimostrarono l'investitura del feudo nobile di Montemassi e Rocca Federighi, situati nel dominio di Siena. Luigi, inoltre, domiciliato a Livorno con la propria famiglia per esercitarvi la mercatura, chiese ed ottenne anche (con decreto del 9 luglio 1804) la nobiltà livornese [LXXII, 7].
 44. SAMUELLI di Montepulciano - (10 settembre 1753). Paolo, residente a Chiusi. Fede che il casato era stato aggregato alla nobiltà senese nel 1599. Presenze nell'Ordine stefaniano⁸²¹ [XV, 39].

⁸¹⁰ Il comparente aveva chiesto di essere descritto nella classe del patriziato. Diploma di aggregazione alla nobiltà senese dal 1635. Famiglia nobile di Urbino, da dove si traggono attestati di nobiltà. Prime magistrature pubbliche attestate nel Supremo Magistrato senese, nel 1644.

⁸¹¹ Il comparente vive delle proprie entrate, per quanto non molto pingui.

⁸¹² Residenze a partire dal 1564, nel Concistoro. La condizione economica della sua famiglia è definita addirittura «disastrata». Non si era comunque ancora macchiato dell'esercizio di arti vili o meccaniche.

⁸¹³ Prime residenze attestate: nel Concistoro, dall'anno 1591.

⁸¹⁴ Prima residenza attestata: nel Concistoro, nell'anno 1690.

⁸¹⁵ Si allegava anche diploma di ammissione alla nobiltà romana. Prima residenza pubblica attestata è nel Concistoro nel 1597. Il diploma di nobiltà romana, ottenuto nel 1535, era stato fatto registrare dalla cancelleria delle Riformagioni senese. Si era presentata domanda di ascrizione al patriziato.

⁸¹⁶ La prima carica pubblica attestata è nel Concistoro, nel 1702. Si ammette «benché non molto ricco di patrimonio». Aggregazione alla cittadinanza senese per volontà del collegio di Balia del 1662.

⁸¹⁷ Residenza nel Concistoro dal 1680.

⁸¹⁸ Prima residenza attestata nel 1711, nel Concistoro.

⁸¹⁹ Ampio patrimonio, oltre a due juspadronati laicali di benefici semplici a Piano, di buona rendita. Famiglia originaria di Piano, feudo sottoposto al capitanato di Radicofani, nel dominio senese.

⁸²⁰ Residenze a partire dal 1682. Ammessi «quantunque non ricchi di patrimonio».

⁸²¹ Si accampano oltre trecento anni di nobiltà nella città di Chiusi e Montepulciano. Sono sempre stati assenti da Siena. Si chiedeva l'ascrizione al patriziato.

45. SILVESTRI - (27 agosto 1753). Bernardino. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁸²² [XV, 40].
46. SQUARCI - (4 marzo 1754). Cavaliere Ercole. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1544. Presenze nell'Ordine stefaniano⁸²³ [XV, 41].
47. SQUARCI - (4 marzo 1754). Giuseppe. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁸²⁴ [XV, 42].
48. TARTAGLI - (4 marzo 1754). Cavaliere Lattanzio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e ammissione all'Ordine di S. Stefano [XV, 43].
49. TARUGI - (12 luglio 1756). Cosimo. Famiglia di Montepulciano. Fede di aggregazione alla nobiltà senese come riconosciuto discendente da un altro Tarugi, già precedentemente ammesso. Vestizione per giustizia all'Ordine stefaniano⁸²⁵ [XV, 44].
50. VIVARELLI - (15 giugno 1791). Giovanni Battista e fratelli [LXVI, 15]. Già ammesso alla nobiltà di Arezzo dal 15 gennaio 1790 [LXIV, 14].

PISA

PATRIZIATO

1. D'ABRAMO - (manca il decreto di ammissione, ma sicuramente successivo al 17 febbraio 1797). Residenze nelle maggiori magistrature (priorato, dal 1570) [LXX, 6].
2. AGLIATA - (27 maggio 1754). Cavaliere Francesco Ascanio di Tommaso. Ammissione per giustizia all'Ordine di S. Stefano [XXVI, 1].
3. AGOSTINI - (27 maggio 1754). Cavaliere Cosimo di Ranieri. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e ammissione all'Ordine stefaniano [XXVI, 2].
4. DEGLI ALBIZI - (27 maggio 1754). Tommaso. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXVI, 3].
5. BILANCI (Del Bilancia da Vico)- (ammissione alla nobiltà con decreto del 30 aprile 1792, al patriziato del 29 agosto 1792). Lorenzo Gaetano. Residenze nelle prime magistrature cittadine (priorato dal 1514). Si avanzarono alcuni dubbi sulla genealogia attestata [LXVI, 1].
6. CRECCHI - (7 luglio 1790). Francesco. Il comparente dimostrò di discendere da un priore [LXV, 7].
7. FABBRI - (5 febbraio 1791). Giuliano e fratelli. Dimostrarono le residenze nella magistratura del priorato [LXV, 8].
8. D'ANGELO - (decreto di ammissione al patriziato di Pisa del 14 giugno 1756 e alla nobiltà di Livorno del 23 marzo 1768). Filippo Giuseppe e Michelangelo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato). Ammissione per giustizia all'Ordine stefaniano⁸²⁶ [XXVI, 4].
9. ANSALDI - (24 dicembre 1759). Cavaliere Orazio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (anzianato). Probabilmente anche ammessi all'Ordine stefaniano, ma non si allegarono documenti in grado di testificarlo [XXVI, 5].
10. ANSALDI - (20 aprile 1761). Cavaliere Baldassarre. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (anzianato). Ammissione all'Ordine stefaniano [XXVI, 7].
11. AULLA - (27 maggio 1754). Cavaliere Bartolomeo. Ammissione all'Ordine stefaniano. Avevano richiesto precedentemente l'ammissione alla classe della nobiltà [XXVI, 6].
12. AULLA - (15 gennaio 1759). Cavaliere Luigi e fratelli. Ammissione all'Ordine di S. Stefano. Avevano fatto già istanza per l'ammissione alla classe della nobiltà [XXVI, 8].
13. BARDI - (6 aprile 1789). Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (anzianato). Presenze nell'Ordine stefaniano [XXVI, 9].
14. BARTOLI - (4 marzo 1765). Jacopo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato). Godimento di prestigiosi onori⁸²⁷ [XXVI, 10].
15. BELTRAMI - (10 giugno 1754). Giovanni Lodovico. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche

⁸²² Prima residenza attestata nel 1699, nel Concistoro.

⁸²³ Prima residenza attestata nel 1575, nel Concistoro. Si descrivono come un ramo della casata Campigli di Pisa. Chiedevano la descrizione per il patriziato.

⁸²⁴ Prima residenza nel 1621, nel Concistoro.

⁸²⁵ Si era chiesto la descrizione nella classe del patriziato.

⁸²⁶ Un ramo della famiglia si era trasferito a Bastia, in Corsica.

⁸²⁷ Fede dei beni iscritti ai registri dell'Estimo.

- (priorato)⁸²⁸ [XXVI, 11].
16. BERCI - (27 maggio 1754). Tommaso. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato) [XXVI, 12].
 17. BERZIGHELLI - (28 maggio 1753). Maria Maddalena. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato e anzianato). Un ascendente della comparente aveva ottenuto l'abito dell'Ordine stefaniano per motuproprio granducale di Cosimo III nel 1695 [XXVI, 13].
 18. DAL BORGO - (27 maggio 1754). Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato). Ammissione all'Ordine stefaniano. Aveva presentato domanda anche per il patriziato volterrano [XXVI, 14].
 19. BRACCI CAMBINI - (30 settembre 1754). Giovanni Battista. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁸²⁹ [XXVI, 15].
 20. BUONAVOGLI - (23 marzo 1768). Pietro Filippo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato) [XXVI, 16].
 21. CASAPIERI - (29 luglio 1754). Cavaliere Flaminio, uno dei Dodici governatori della Pia Casa della Misericordia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato) [XXVI, 17].
 22. CEULI - (10 giugno 1754). Conte Giovacchino. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato) e ammissione all'Ordine stefaniano [XXVI, 18].
 23. CEULI - (27 maggio 1754). Curzio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXVI, 19].
 24. CURINI - (9 settembre 1754). Cavaliere Jacopo, già ammesso per giustizia all'Ordine stefaniano [XXVI, 20].
 25. DELLA CROCE - (9 luglio 1804). Marchesa Cecilia Anna Maria, figlia dell'alfiere Giovan Battista della Croce di Cascina e moglie del marchese Salimbene Bartolini Salimbeni, patrizio fiorentino. Residenze nelle maggiori magistrature civiche⁸³⁰ [LXXIII, 6].
 26. FINOCCHIETTI - (30 luglio 1759). Jacopo. Ascritti in virtù dell'articolo XXI della legge sulla nobiltà del 1750, per grazia di diploma sovrano conferito il 1° gennaio 1759. Presenze anche nell'Ordine stefaniano⁸³¹ [XXVI, 21].
 27. FROSINI - (29 luglio 1754 e 8 marzo 1756) cavaliere priore Michelangelo, già ammesso per giustizia nell'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXVI, 22].
 28. FROSINI - (30 settembre 1754). Giuseppe Mariano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato) [XXVI, 23].
 29. FROSINI - (27 gennaio 1754). Domenico di Tommaso. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (anzianato) [XXVI, 24].
 30. GAETANI - (19 agosto 1754). Ranieri, uno dei Dodici governatori della Pia Casa della Misericordia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Presenze nell'Ordine stefaniano [XXVII, 1].
 31. GAETANI - (19 agosto 1754). Ascanio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato). Presenze nell'Ordine stefaniano [XXVII, 2].
 32. GALEOTTI - (16 luglio 1795). Maria Francesca del console Giovanni Giuliano. Si attestavano residenze pubbliche delle maggiori a Pisa, l'aggregazione alla nobiltà senese dal 1696, l'accesso alle gravezze all'uso dei cittadini fiorentini⁸³² [LXIX, 4].
 33. GALLETTI - (29 luglio 1754). Cavaliere Francesco. Ammissione all'Ordine stefaniano. Si giustificava il possesso del titolo di conte⁸³³ [XXVII, 3].
 34. GALLI - (1° giugno 1789). Già ammessi alla nobiltà di Pontremoli, esibirono copia di diploma del 1530

⁸²⁸ Fede pubblica di iscrizione all'Estimo. Famiglia oriunda spagnola. Si allegò anche copia autentica del partito del 26 novembre 1496 con cui gli anziani e il gonfaloniere della città di Pisa ascrissero il capostipite della famiglia, coi suoi discendenti in infinito, nel numero dei cittadini nobili pisani.

⁸²⁹ Il commissario Inghirami, addetto all'esame delle domande di ascrizione, riconobbe l'idoneità di questo casato nonostante il comparente esercitasse l'impiego di ragioniere dei contratti alla dogana di Pisa.

⁸³⁰ Il padre della comparente non aveva richiesto il riconoscimento del casato per essere senza discendenti maschi. Godimento della cittadinanza pisana dal 1520 e delle maggiori magistrature (priorato) dal 1650, ma la famiglia era originaria di Milano.

⁸³¹ Il comparente in realtà era un facoltoso commerciante livornese, discendente di una famiglia patrizia di Ancona, cavaliere dell'Ordine militare di Saint Etienne e con importanti incarichi politici nel regno delle due Sicilie.

⁸³² Famiglia originaria di Pescia, ormai estinta. Era stato il cavalier Tommaso Alliata Campiglia a domandare l'ammissione della madre al patriziato di Pisa, Siena e Firenze per esser stato il casato Galeotti ammesso all'Ordine stefaniano come quarto di Giuseppe Alliata (il 7 febbraio 1792).

⁸³³ Un ramo della famiglia si era trasferita in Sicilia.

- di Carlo V conferente loro la nobiltà [LXIV, 7].
35. GRASSI - (30 settembre 1754). Cavaliere Giovanni Michele. Ammissione per giustizia all'Ordine stefaniano e godimento dei primi onori pubblici [XXVII, 4].
 36. GRASSOLINI - (1° luglio 1754). Cavaliere Ranieri. Ammissione per giustizia all'Ordine stefaniano e residenze nelle maggiori magistrature pubbliche della città [XXVII, 5].
 37. GRASSOLINI - (29 luglio 1754). Cavaliere Tommaso, già ammesso per giustizia nell'Ordine di S. Stefano [XXVII, 6].
 38. GUALANDI CAMPIGLIA - (29 luglio 1754). Bali Alfonso, già ammesso all'Ordine stefaniano come cavaliere per giustizia e uno dei Dodici governatori della Pia Casa della Misericordia [XXVII, 7].
 39. LANFRANCHI CHICCOLI - (9 settembre 1754). Annibale e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato), anche a Firenze fino al 1590 [XXVII, 8].
 40. LANFRANCHI CHICCOLI - (9 settembre 1754). Cavaliere Carlo e Ranieri. Chiesero l'iscrizione alla classe del patriziato di Pisa e di Firenze. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁸³⁴ [XXVII, 9].
 41. LANFRANCHI LANFREDUCCI - (9 settembre 1754). Cavaliere Benedetto. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato). Ammissione all'Ordine stefaniano e godimento dei maggiori onori della città [XXVII, 10].
 42. LANFRANCHI ROSSI - Due distinti decreti di ammissione (entrambi del 9 settembre 1754) per i due rami di questo casato (quello del cavalier Albizzo Ranieri e quello del cavaliere Antonio Francesco), che presentarono due separati fascicoli alla deputazione, seppure con identici documenti. Entrambi erano già stati ammessi al patriziato fiorentino [LXVIII, 14]. L'iscrizione si ebbe in virtù delle loro residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato) [XXVII, 11-12].
 43. LANTI - (27 settembre 1756). Cavaliere Alfonso, già ammesso all'Ordine di S. Stefano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (anzianato) [XXVII, 13].
 44. LEOLI - (29 luglio 1754). Cavaliere Ranieri, già ammesso all'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXVII, 14].
 45. MARRACCI - (23 settembre 1754). Cammillo, camarlingo della Comunità di Pisa e operaio della chiesa di San Francesco. Presenze nell'Ordine di S. Stefano. Godimento dei primi onori cittadini [XXVII, 15].
 46. MARRACCI - (23 settembre 1754). Cavaliere Giovanni Federigo, già ammesso per giustizia nell'Ordine stefaniano [XXVII, 16].
 47. MASTIANI BRUNACCI - (19 agosto 1754). Giuseppe di Martino, uno dei Dodici governatori della Pia Casa della Misericordia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e presenze nell'Ordine stefaniano [XXVII, 17].
 48. MINUTOLI - (22 settembre 1766). Avevano goduto dei maggiori onori pubblici di Pisa⁸³⁵ [XXVII, 18].
 49. DA MORRONA - (30 settembre 1754). Tommaso. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (anzianato) [XXVII, 19].
 50. MOSCA - (19 agosto 1754). Cammillo del cavaliere Onofrio. Ammissione all'Ordine stefaniano e residenze in importanti uffici pubblici⁸³⁶ [XXVII, 20].
 51. PALMIERI - (23 settembre 1754). Pier Lorenzo e Francesco. Godimento dei primi onori cittadini e residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXVII, 21].
 52. DA PAULE - (19 agosto 1754). Pompeo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e godimento dei primi onori [XXVII, 22].
 53. POGGESI - (26 aprile 1794). Giovanni Battista e fratelli. Residenze nel priorato dal 1734, patrimonio ritenuto idoneo, matrimoni nobili, nessun esercizio di arti deroganti [LXIX, 10].
 54. POSCHI - (4 luglio 1795). Il cavalier Lodovico e fratelli ottennero il decreto di ammissione al patriziato pisano, nonostante la deputazione avesse avanzato alcune perplessità, dopo che la famiglia aveva già ottenuto con Tiberio, il 23 settembre 1754, il riconoscimento della nobiltà [XXXI, 22]⁸³⁷. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e godimento dei principali onori [LXIX, 11].
 55. RAU - (30 settembre 1754). Francesco Giulio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche

⁸³⁴ Un ramo del casato si era trasferito a Napoli dalla fine del XV secolo, altri ascendenti dei comparenti si erano trasferiti in Spagna.

⁸³⁵ Avevano goduto del gonfalonierato nella repubblica di Lucca. Avevano già chiesto, senza esito, di essere ascritti alla classe del patriziato fiorentino.

⁸³⁶ Il comparente è uno dei Dodici governatori della Pia Casa della Misericordia e provveditore del Magistrato della grascia. Il padre del comparente era stato condannato a un confino di tre anni per aggressione a mano armata.

⁸³⁷ Famiglia originaria di Pescia. Diploma di nobiltà conferitogli da Carlo V nel 1521.

- (priorato). Ammissione all'Ordine stefaniano⁸³⁸ [XXVII, 23].
56. RAÚ - (30 settembre 1754). Cavaliere Guglielmo, già ammesso all'Ordine di S. Stefano. Godimento dei primi onori pubblici della città [XXVII, 24].
 57. RONCIONI - (1° luglio 1754). Cavaliere bali Francesco, già ammesso all'Ordine di S. Stefano per giustizia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato) [XXVII, 25].
 58. ROSSELMINI - (23 settembre 1754). Cavaliere Cosimo, uno dei Dodici governatori della Pia Casa della Misericordia e già ammesso per giustizia all'Ordine stefaniano [XXVII, 27].
 59. ROSSELMINI (di via Santa Maria) - (23 settembre 1754). Cavaliere Ranieri, già ammesso nell'Ordine di S. Stefano. Presenze nell'Ordine di Malta. Privilegi goduti in virtù della loro cittadinanza fiorentina. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato) [XXVII, 28].
 60. ROSSELMINI - (23 settembre 1754). Arciprete Giuseppe del cavaliere Giuseppe [XXVII, 29].
 61. ROSSERMINI - (23 settembre 1754). Niccolò di Odoardo, ciambellano e soprintendente generale delle scuderie granducali. Presenze nell'Ordine stefaniano e gerosolimitano⁸³⁹ [XXVII, 26].
 62. SANCASCIANI - (10 giugno 1754). Cavaliere Giovanni Battista, uno dei Dodici governatori della Pia Casa della Misericordia. Già ammessi all'Ordine di S. Stefano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato)⁸⁴⁰ [XXVIII, 1].
 63. SANMARTINI - (30 settembre 1754). Tommaso. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e godimento dei primi onori⁸⁴¹ [XXVIII, 2].
 64. SANMINIATELLI - (1° luglio 1754). Cavaliere Cosimo Andrea, già ammesso per giustizia nell'Ordine stefaniano [XXVIII, 3].
 65. DA SCORNO - (1° luglio 1754). Alimberto. Già ammessi nell'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁸⁴² [XXVIII, 4].
 66. DELLA SETA - (1° luglio 1754). Cavaliere priore Francesco, già ammesso all'Ordine stefaniano per giustizia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e godimento dei primi onori⁸⁴³ [XXVIII, 5].
 67. SILVATICI - (30 settembre 1754). Cavaliere Pietro, già ammesso all'Ordine stefaniano⁸⁴⁴ [XXVIII, 6].
 68. DA SANTOPIETRO GUASPERI - (15 settembre 1755). Francesco. Già ammessi all'Ordine stefaniano⁸⁴⁵ [XXVIII, 7].
 69. SPRONI (Sporon) - (17 gennaio 1757). Cavaliere Ferdinando, già ammesso all'Ordine stefaniano (come successore in commenda) e domestico dell'imperatore⁸⁴⁶ [XXVIII, 8].
 70. DEL TESTA DEL TIGNOSO - (19 agosto 1754). Capitano Alessandro. Si attestarono presenze nel numero dei Dodici governatori della Pia Casa della Misericordia, nell'Ordine di S. Stefano e il residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁸⁴⁷ [XXVIII, 9].
 71. TOMEI ALBIANI e GALEFFI - (13 aprile 1772). Giovanni Francesco Tomei Albiani, di Pietrasanta, e i

⁸³⁸ Nel 1366 erano stati nominati conti palatini dall'imperatore Carlo IV.

⁸³⁹ Diploma di Cosimo IV con cui si dichiarava il padre del comparente, coi suoi discendenti, veri e originari cittadini fiorentini con tutti i privilegi ed onori connessi.

⁸⁴⁰ Si ricordava anche un privilegio ricevuto dall'imperatore Massimiliano.

⁸⁴¹ Si ebbero alcuni problemi per giustificare la discendenza genealogica perché un ascendente del comparente era nato in Spagna, quindi mancava la sua fede di battesimo, né si poteva attestare al continuità delle residenze pubbliche.

⁸⁴² Prima carica pubblica attestata: un riseduto nel numero degli Anziani nel gennaio 1321.

⁸⁴³ Primo riseduto attestato nel 1311. Si allega anche una copia di diploma della città di Pisa dove si attestava la nobiltà della famiglia.

⁸⁴⁴ Famiglia originaria di Napoli, ma da lungo tempo domiciliata a Pisa e ammessa a quella nobiltà. In possesso anche della cittadinanza fiorentina e dei privilegi a quella connessi. Un fratello del comparente era dimorante a Madrid al servizio del sovrano spagnolo.

⁸⁴⁵ Il nome della famiglia originariamente era solo da Santopietro, ma ad iniziare da Guasparri di Francesco, vissuto nella seconda metà del XVII secolo, iniziò ad appellarsi de' Guasparri. Dorotea Guasparri, ascendente del comparente, aveva sposato intorno al primo decennio del Settecento il cavaliere stefaniano Stefano Mendes, di nobile famiglia portoghese, ma residente in Toscana ormai dalla fine del XVI secolo. Il figlio della donna ne aveva giustificato la famiglia entrando come successore di commenda di suo padronato nell'Ordine stefaniano.

⁸⁴⁶ Fu poi iscritto anche a Livorno [LVII, 6]. Famiglia proveniente dal Brabante e dal Tirolo, trasferitasi a Livorno intorno al 1600. Il comparente chiese grazia di essere ascritto nella classe dei patrizi pisani nonostante il suo domicilio a Livorno, e come nobile da oltre duecento anni della città di Anversa. Da parte della deputazione si avanzarono alcuni dubbi.

⁸⁴⁷ Primi godimenti pubblici attestati nel 1295, con residenze nell'anzianato. Il nome originario della famiglia è del Testa, mentre del Tignoso era stato assunto a seguito del testamento di Lucrezia del Tignoso, moglie di Alessandro del Testa, abavo dei comparenti.

- cavalieri Giovan Battista e Francesco Maria Galeffi e il tenente Cristofano Galeffi Cappelletti, di Pescia. Presenze nell'Ordine stefaniano e possesso della cittadinanza pisana. Vengono ammessi come riconosciuti discendenti della consorterìa dei signori di Corvaria e Vallecchia⁸⁴⁸ [XXVIII, 10].
72. DEL TORTO - (29 luglio 1754). Giovanni Battista. Già ammessi per giustizia all'Ordine stefaniano e residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁸⁴⁹ [XXVIII, 11].
73. DA TRIPALLE - (1° luglio 1754). Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (anzianato e priorato)⁸⁵⁰ [XXVIII, 12].
74. VAGLIENTI - (10 giugno 1754). Conte Alessandro. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (anzianato e priorato). Presenze nell'Ordine stefaniano per giustizia⁸⁵¹ [XXVIII, 13].
75. UPEZZINGHI - (10 giugno 1754). Cavaliere Jacopo, già ammesso nell'Ordine stefaniano per giustizia [XXVIII, 14].

PISA NOBILTÀ

1. ABATI - (27 maggio 1754). Cavaliere Filippo Ranieri, già ammesso all'Ordine stefaniano [XXIX, 1].
2. ABRAMO - (16 ottobre 1793). Anton Francesco e Luigi. Residenze pubbliche (priorato) dal 1618⁸⁵² [LXVIII, 1].
3. ADAMI - (9 ottobre 1762). Francesco Giuseppe. Graziato di diploma sovrano di nobiltà [XXIX, 2].
4. ANGIOLINI - (24 luglio 1788). Cavaliere Agostino e Francesco Felice. Famiglia già ammessa all'Ordine stefaniano [LXIII, 19].
5. ANSALDI - (27 maggio 1754). Ranieri e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato). Si attestavano matrimoni con donne nobili [XXIX, 3].
6. ARNALDI - (16 dicembre 1754 e 8 marzo 1756). Antonio e Giuseppe. Presenze nell'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato)⁸⁵³ [XXIX, 4].
7. BARDI CIAMPOLI - (10 giugno 1754). Ranieri. Residenze nelle maggiori magistrature cittadine, godimento dei primi onori pubblici⁸⁵⁴ [XXIX, 5].
8. BARONI - (20 gennaio 1804). Giovanni Domenico, vicario regio di Lari. Diploma di «nobiltà personale» concesso dal sovrano Carlo Lodovico e Maria Luigia, reggente, per i requisiti di civiltà della famiglia del comparente e quale attestato di sovrana «soddisfazione». Cittadinanza pisana [LXXIII, 2].
9. BATTAGLIA - (27 maggio 1754). Cavaliere Antonio (non si documentò a quale Ordine appartenesse). Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIX, 6].
10. BERGAMINI - (13 aprile 1772). Jacopo e fratelli, da Pietrasanta. Chiesero grazia di diploma granducale di nobiltà⁸⁵⁵ [XXIX, 7].
11. BERNARDI - (10 giugno 1754). Antonio Baldassarre. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIX, 8].
12. BERTACCHI - (4 giugno 1792). Cavalier Sigismondo e figli, conti di Modena, domiciliati a Barga. Ammissione all'Ordine stefaniano per fondazione di commenda di padronato. Matrimoni nobili e patrimonio cospicuo [LXVII, 1].
13. BERTACCHI - (18 luglio 1785). Antonio Filippo, di Barga. Ottenne da Pietro Leopoldo patente di nobiltà pisana [XXIX, 10].
14. BERTE - (11 luglio 1763). Giovanni Filippo. Chiese ed ottenne grazia granducale di un diploma di

⁸⁴⁸ Si acclude una sentenza granducale e dei consiglieri della repubblica fiorentina del 1726 proprio relativa alla causa di nobiltà e alla parentela tra questi due casati. Come discendenti dei signori di Corvaria e Vallecchia. Si era già chiesto, senza esito, il patriziato fiorentino (e lo si chiede di nuovo nel 1772).

⁸⁴⁹ Famiglia originaria del castello di Lari, ma residente a Pisa almeno dal 1114.

⁸⁵⁰ Prima residenza nell'anzianato attestata nel 1292.

⁸⁵¹ Primo priorato attestato nel marzo 1607. Diploma conferito dalla principessa di Piombino. Giustificazione del titolo di conte.

⁸⁵² Ammissione al Casino dei nobili.

⁸⁵³ Diploma del duca di Modena del 1740 con cui si onoravano del titolo di marchesi.

⁸⁵⁴ Iscrizione all'Estimo.

⁸⁵⁵ Si concesse loro l'iscrizione alla classe della nobiltà con obbligo però di pagare alla Comunità di Pisa una tassa di duemila lire fiorentine. Giustificarono il possesso di un congruo patrimonio e «l'estrazione molto onesta».

- nobiltà nel 1763⁸⁵⁶ [XXIX, 9].
15. BERTOLINI - (30 dicembre 1754). Cavaliere Giovanni Tommaso, di Pontremoli, già ammesso all'Ordine stefaniano [XXIX, 11].
 16. BICCHIERAI - (18 gennaio 1762). Pietro Gaetano. Ottenne grazia di diploma di nobiltà dal granduca, a Vienna, nel 1761 [XXIX, 12].
 17. BIGAZZI - (27 maggio 1754). Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato). Già ammessi all'Ordine stefaniano [XXIX, 13].
 18. BORGHI (DAL BORGO) - (10 giugno 1754). Cesare Alberigo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁸⁵⁷ [XXIX, 14].
 19. BORGHINI - (16 dicembre 1754). Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIX, 15].
 20. BOSCAINI - (Ammissione alla nobiltà di Pisa con decreto del 26 agosto 1789). Residenze nel priorato⁸⁵⁸ [LXIV, 3].
 21. BRANDI TIZZI - (27 maggio 1754). Antonio Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXIX, 16].
 22. CAMPANA - (6 aprile 1767). Antonio di Serravezza. Già ammessi nell'Ordine stefaniano come successori nella commenda Campana⁸⁵⁹ [XXIX, 17].
 23. CARLI - (9 settembre 1754). Francesco e Cosimo, cavalieri dell'Ordine stefaniano come titolari di commenda di padronato. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato per benda) [XXIX, 18].
 24. CASANUOVA - (16 dicembre 1754). Jacopo (aveva chiesto anche l'iscrizione alla classe del patriziato, ma non l'ottenne). Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1516 (priorato). Ammessi all'Ordine stefaniano come fondatori di commenda [XXIX, 19].
 25. CATANTI - (9 settembre 1754). Conte Giovanni. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1500 (priorato per benda), ma il comparente non riuscì a dimostrare la continuità della discendenza e a colmare l'interruzione di due generazioni nel godimento di uffici cittadini. Ci si riservava di completare le prove mancanti e presentare in seguito domanda per l'iscrizione al patriziato [XXIX, 20].
 26. CICCICI - (27 gennaio 1777). Domenico. Ottenne grazia granducale di diploma di nobiltà, con l'obbligo di pagare la tassa di duemila lire alla Comunità⁸⁶⁰ [XXIX, 21].
 27. COCCOLINI - (13 gennaio 1754). Filippo e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato)⁸⁶¹ [XXIX, 22].
 28. CONTI - (9 luglio 1804). Conte Giuseppe e nipoti, da Vicchio. Diploma di nobiltà granducale⁸⁶² [LXXIII, 3].
 29. CORSINI BORGHINI SANGUIGNI - (15 gennaio 1759). Ranieri. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato per benda) [XXIX, 23].
 30. COSI DEL VOGLIA - (10 giugno 1754). Cavaliere Pietro Francesco. Ammesso all'Ordine stefaniano per commenda di padronato. Godimento dei primi onori pubblici [XXIX, 24].
 31. DAMIANI - (27 gennaio 1777). Annibale di Bernardino, di Pontremoli. Fu ammesso alla classe della nobiltà per diploma di grazia di Pietro Leopoldo in considerazione di un patrimonio notevolissimo (superiore ai centomila scudi) e dietro obbligo del pagamento della tassa alla Comunità [XXIX, 25].
 32. DOSI - (29 luglio 1754). Cavaliere marchese Giuseppe Antonio, già ammesso all'Ordine stefaniano

⁸⁵⁶ Famiglia originaria della Provenza, trasferitasi a Livorno a metà del XVII secolo per esercitarvi la mercatura, poi ascritti a quella cittadinanza. Il comparente esercitava ancora la mercatura.

⁸⁵⁷ Il comparente è avvocato lettore pubblico di diritto criminale. La famiglia era risieduta tra gli anziani dal 1360 e nel priorato dal 1655, ma per insufficienza di prove capaci di dimostrare la continuità della discendenza da quei primi antenati, ci si riservava di presentare successivamente richiesta per la registrazione alla classe del patriziato.

⁸⁵⁸ Si avanzarono alcune perplessità sull'esiguità del patrimonio familiare.

⁸⁵⁹ Francesco di Niccolò Campana chiese il riconoscimento dell'investitura del titolo di conte e del feudo di Primaore, posto nel ducato di Reggio e concessogli da Francesco III, duca di Modena, nel 1763. La deputazione ritenne esaudibile la sua richiesta, visti i numerosi casi simili di feudatari del duca di Modena riconosciuti in precedenza. In questa occasione si presentarono nuovamente ai deputati numerosi documenti familiari, soprattutto di natura genealogica. ASFi, *Deputazione*, 115, ins.7.

⁸⁶⁰ La famiglia era di Fucecchio e contava su un patrimonio assai pingue.

⁸⁶¹ Iscrizione ai registri dell'Estimo pubblico.

⁸⁶² Il comparente, già nobile livornese per diploma di Pietro Leopoldo del 16 gennaio 1769, voleva trasferirsi a Pisa dove aveva acquistato una villa. Il Magistrato Civico pisano aveva creduto «utile l'acquisto di nuove famiglie» e perciò appoggiato l'aggregazione dei Conti.

- come successore in commenda di padronato⁸⁶³ [XXIX, 26].
33. FARINOLA - (29 luglio 1754 e 25 agosto 1781). Cavaliere Alessandro, dell'Ordine di S. Stefano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato e gonfalonierato)⁸⁶⁴ [XXX, 1].
 34. FRANCESCHI - (12 luglio 1756). Cavaliere Lelio, ammesso all'Ordine stefaniano per fondazione di commenda di padronato⁸⁶⁵ [XXX, 2].
 35. FRUGONI - (29 luglio 1754). Francesco Antonio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche di Pisa e di Livorno⁸⁶⁶ [XXX, 3].
 36. GALEFFI - (16 dicembre 1754, decreto del 13 aprile 1772 per l'ammissione al patriziato). Cavaliere Francesco, già ammesso all'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e godimento dei maggiori onori cittadini [XXX, 4].
 37. GHERARDI - (5 aprile 1756). Tommaso. Si allegarono fedì pubbliche attestanti l'iscrizione all'Estimo, alla cittadinanza e la legittimità dei matrimoni, ma furono riconosciuti idonei grazie al diploma di nobiltà concessogli dal granduca, da Vienna, nel 1756 [XXX, 5].
 38. GIULIANI - (10 luglio 1788). Francesco. Il comparente era un livornese, domiciliato però a Pisa. In realtà avrebbe dovuto ottenere la nobiltà pisana fin dal 1777, ma la pratica si era poi arenata per complessi motivi e si tornava a supplicare il riconoscimento a distanza di alcuni anni⁸⁶⁷ [LXIII, 16].
 39. GRANUCCI e ORSINI - (19 settembre 1768). Pietro Leopoldo concesse diploma di nobiltà a queste due famiglie originarie di Pontremoli e Lucca, con l'obbligo di pagare trecento scudi ciascuna come tassa alla Comunità [XXX, 6].
 40. D'IHARCE - (14 aprile 1754). Pietro⁸⁶⁸. Ottenne la nobiltà per grazia granducale [XXX, 7].
 41. JACKSON - (18 luglio 1785 e 17 maggio 1786). Fedrigo Guglielmo, gentiluomo inglese. Ottenne di essere ammesso per giustizia alla nobiltà pisana e in seguito chiese di essere ascritto anche a quella di San Miniato, dove abitava [XXX, 8]. In seguito furono descritti al patriziato pisano [LXVI, 4].
 42. JACKSON - (decreto di ammissione alla nobiltà del 6 aprile 1785, decreti di ammissione alla classe del patriziato del 2 settembre 1791 e 19 agosto 1792). Carolina Riccarda, figlia di un avvocato e discendente di un *esquire* (scudiero), riconosciuto quest'ultimo come titolo conferente la nobiltà al titolare e ai suoi discendenti [XXX, 9].
 43. LAMPORECCHI - (18 giugno 1794). Vincenzo, di Pietrasanta. Diploma di nobiltà di Ercole III duca di Modena del 19 agosto 1793, parentadi nobili, impieghi dei più civili, sufficiente patrimonio [LXIX, 6].
 44. LORENZANI - (19 agosto 1754). Pier Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato) e iscrizione ai registri dell'Estimo [XXX, 10].
 45. LORENZANI - (8 agosto 1787). Ranieri, Giovanni e Antonio. I comparenti produssero materiale relativo all'esercizio del notariato, svolto da un loro ascendente e considerato non pregiudiziale. Già ammessi alla nobiltà pisana dal 1754⁸⁶⁹ [LXIII, 7].
 46. LUCETTI - (19 agosto 1754). Cavaliere Pietro Alessandro, di Pietrasanta, già ammesso all'Ordine stefaniano per fondazione di commenda di padronato [XXX, 11].

⁸⁶³ Famiglia originaria di Pontremoli.

⁸⁶⁴ Famiglia originaria di Bastia, in Corsica, ma il comparente abitava a Livorno.

⁸⁶⁵ Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche a Bastia, in Corsica, come a Livorno (gonfalonierato e priorato).

⁸⁶⁶ Famiglia di Chiavari (Genova), trasferitasi a Livorno nel XVII secolo, ove furono tra i primi negozianti banchieri. Diploma di Cosimo II con cui gli si riconosceva la dignità del gonfalonierato di Livorno.

⁸⁶⁷ Il comparente possiede a Livorno un negozio di pescheria. La ragione per la quale la deputazione aveva sospeso la pratica era piuttosto insolita e merita almeno un cenno. Il comparente aveva contratto promessa di matrimonio con Teresa Tonini del Furia, nobile pisana. I fratelli della donna avevano accondisceso seppur, come scrivono, «si passò sopra alle eccezioni non indifferenti della sua nascita» in «credenza d'opulente patrimonio». In realtà poi quel patrimonio si era rivelato tutt'altro che pingue e il matrimonio per varie ragioni non si era più fatto. Ebbene: la deputazione aveva ricevuto una lettera, in data 13 ottobre 1777, dalla reale Segreteria di Stato dove si ordinava espressamente che il diploma di nobiltà non fosse spedito ai Giuliani fino a che non avesse adempiuto ai promessi sponsali o non avesse provveduto al mantenimento della Tonini.

⁸⁶⁸ Il comparente, capitano del porto di Livorno, castellano della torre del fanale e ispettore del commercio, membro del consiglio del commercio, era nativo di Londra.

⁸⁶⁹ Produssero un documento dal quale risultavano discendere da Lenzo di Maso, notaio pisano del XIV secolo, e numerosi attestati certificanti come in età repubblicana tale impiego fosse esercitato dai soli nobili e, anzi, che lo stesso notariato desse la nobiltà e la capacità al godimento dei supremi onori. Da parte dei deputati si contestò quest'ultimo punto, ma lo stesso della Stufa riconobbe come il «carattere di notaio [che sembrava caratterizzare l'intero casato da Lorenzana come una carica ereditaria], fosse un esercizio in quei tempi combinabile con la nobiltà, specialmente nella città di Pisa dove si leggono descritti alla prima dignità di priori ed anziani molti notari».

47. LUNARDI - (27 settembre 1773). Bartolomeo, di Lucca. Fu graziato di un diploma di nobiltà da Pietro Leopoldo, dietro pagamento della tassa di trecento scudi alla Comunità⁸⁷⁰ [XXX, 12].
48. LUPI - (29 luglio 1754). Giuseppe. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato) [XXX, 13].
49. MARCHESINI - (23 marzo 1768). Marco di Francesco. Ottenne grazia di diploma di nobiltà dal granduca, forse soprattutto in considerazione del suo ingentissimo patrimonio⁸⁷¹ [XXX, 14].
50. MARCHETTI - (15 settembre 1755). Francesco e fratelli, di Pistoia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche sia di Pisa che Pistoia. Ammissione all'Ordine stefaniano come quarto del cavaliere Brunozzi⁸⁷² [XXX, 15].
51. MARCHI - (19 agosto 1754). Cavaliere Lorenzo, di Serravezza, già ammesso all'Ordine di S. Stefano come titolare di una commenda di padronato [XXX, 16].
52. MARI - (24 settembre 1770). Cosimo. Ottenne grazia di diploma di nobiltà da Pietro Leopoldo⁸⁷³ [XXX, 17].
53. MECHERINI - (9 settembre 1754). Lorenzo e Ranieri, figli di Niccolò, banchiere pisano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato) [XXX, 18].
54. DEL MEDICO-STAFFETTI - (13 aprile 1772). Andrea, conte di Carrara ma domiciliato a Livorno. Ottenne grazia di diploma di nobiltà da Pietro Leopoldo⁸⁷⁴ [XXX, 19].
55. MICHON - (4 marzo 1765). Giuseppe, di Livorno. Graziato con diploma granducale di nobiltà concesso da Vienna nel 1764 [XXXI, 1].
56. MONTANELLI - (23 marzo 1768). Giovanni Battista, di Fucecchio. Graziato con diploma granducale concesso da Vienna⁸⁷⁵ [XXXI, 2].
57. MONTEMERLI - (20 aprile 1761). Tommaso, di Campiglia. Graziato con diploma di nobiltà concessagli dal granduca. Presenze nell'Ordine di S. Stefano [XXXI, 3].
58. MONTI - (9 settembre 1754). Cavaliere Jacopo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e ammissione all'Ordine stefaniano [XXXI, 4].
59. MORANDINI - (29 luglio 1754). Francesco Ranieri, avvocato. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXI, 5].
60. MORDINI - (30 luglio 1759). Capitano Antonio, di Barga. Ottenne grazia granducale di diploma di nobiltà [XXXI, 6].
61. NERVI - (19 agosto 1754). Cavaliere Ignazio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche sia in Pisa che in Firenze. Ammesso anche all'Ordine di S. Stefano⁸⁷⁶ [XXXI, 7].
62. NUTI - (14 febbraio 1782). Cavaliere Pietro e i fratelli Agostino, Giovan Battista, Andrea di Pietrasanta. Ammissione all'Ordine di S. Stefano per fondazione di commenda di padronato⁸⁷⁷ [XXXI, 8].
63. ORLANDINI DEL GALLEN - (10 maggio 1756). Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato) [XXXI, 9].
64. ORSI - (30 aprile 1754). Cavaliere Luigi, di Pescia. Ammissione all'Ordine stefaniano per fondazione di commenda di padronato [XXXI, 10].
65. ORSINI - (19 settembre 1768). Ignazio e figli. Ottenne grazia da Pietro Leopoldo del diploma di nobiltà⁸⁷⁸ [XXXI, 11].
66. DELL'OSTE - (30 settembre 1754). Cavaliere Antonio. Ammissione all'Ordine stefaniano e fondatore di commenda di padronato [XXXI, 12].
67. PAGLI - (30 luglio 1759 e 20 settembre 1764). Conte Filippo, di Livorno. Riconosciuto nobile in virtù di

⁸⁷⁰ Volendo domiciliarsi a Pisa, chiese l'ammissione alla nobiltà cittadina. La sua famiglia era stata riconosciuta solo «civile», ma in possesso di ingenti ricchezze.

⁸⁷¹ Il comparante era di Serravezza ma domiciliato a Livorno e già in possesso della cittadinanza fiorentina. Pagò la tassa di trecento scudi alla Comunità.

⁸⁷² Il comparante era un professore ordinario di scienze meccaniche allo Studio pisano, mentre un suo fratello era avvocato.

⁸⁷³ Soprattutto in considerazione del suo cospicuo patrimonio e il possesso di numerosi beni a Livorno. Pagò la tassa dei trecento scudi.

⁸⁷⁴ Pagò tassa di duemila lire alla Comunità pisana.

⁸⁷⁵ Per l'iscrizione ai libri della nobiltà pisana pagò un'apposita tassa alla Comunità.

⁸⁷⁶ Il comparante si riservò di addurre altre prove per ottenere l'iscrizione alla classe del patriziato pisano.

⁸⁷⁷ La deputazione contestò l'ammissibilità del titolo di conte, che aveva prodotto. Avevano chiesto l'ammissione alla nobiltà pisana fin dal 1768, cfr. ASF, *Deputazione*, 115, ins.34.

⁸⁷⁸ Allegò comunque anche numerosi feudi pubbliche di onori ricevuti.

- un motuproprio sovrano concesso da Vienna nel 1758. Ottenne in seguito anche grazia di un diploma di nobiltà [XXXI, 13].
68. PANDOLFINI - (23 settembre 1754). Cavaliere Giovanni Battista. Ammissione all'Ordine di S. Stefano tramite fondazione di commenda di padronato [XXXI, 14].
 69. PAVESI - (9 settembre 1754). Giuseppe, di Pontremoli. Graziato con diploma di nobiltà da Vienna nel 1754 [XXXI, 15].
 70. PEREIRA - (16 dicembre 1754). Cavaliere Luigi⁸⁷⁹. Ammissione all'Ordine di S. Stefano e titolarità di una commenda di padronato [XXXI, 16].
 71. PETRUCCI - (25 luglio 1757). Fabio, di Pontremoli. Ottenne grazia granducale di diploma di nobiltà, conferitogli da Vienna nel 1757 [XXXI, 17].
 72. PIERACCHI - (24 settembre 1770). Giacomo e fratelli. Ottenne diploma di nobiltà dal granduca Pietro Leopoldo. Pagò tassa di 300 scudi alla Comunità [XXXI, 18].
 73. PIERAZZINI - (27 gennaio 1777). Angiolo. Ottenne diploma di nobiltà da Pietro Leopoldo⁸⁸⁰ [XXXI, 20].
 74. PIERI - (21 luglio 1755). Lorenzo. Famiglia originaria di Urbino. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato per benda) [XXXI, 19].
 75. PINI PALMERINI - (23 settembre 1754). Giuseppe. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXI, 21].
 76. PRINI - (23 settembre 1754). Pier Gaetano, camarlingo della dogana di Pisa. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato) [XXXI, 23].
 77. PUCCIARDI - (3 aprile 1793). Stefano Ranieri. Prima estrazione tra i priori il 4 marzo 1623 [LXVIII, 18].
 78. QUARANTOTTO - (30 settembre 1754). Francesco, operaio della Metropolitana di Pisa⁸⁸¹. Tra i primi onori che si dichiararono aver goduto, si ricordava un Bartolomeo ascritto tra i notai pubblici fiorentini nel 1492 [XXXII, 1].
 79. RIGHINI - (30 settembre 1754). Cavaliere Cristofano. Ammesso nell'Ordine stefaniano come fondatore di commenda di padronato [XXXII, 2].
 80. DEL ROSSO - (23 settembre 1754). Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato)⁸⁸² [XXXII, 3].
 81. RUSCHI - (luglio 1754). Cavaliere Cammillo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato). Ammissione nell'Ordine stefaniano come fondatori di commenda [XXXII, 4].
 82. RUSCHI - (9 settembre 1754). Cavaliere Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e presenze nell'Ordine di S. Stefano [XXXII, 5].
 83. SALVI - (11 marzo 1805). Cavaliere Lorenzo, pupillo. Possesso dell'abito stefaniano dal 1712 per fondazione di commenda [LXXIV, 3].
 84. SAMPIERI - (17 gennaio 1757). Giovacchino, «uno dei principali negozianti di Livorno». Graziato con diploma granducale di nobiltà concesso nel 1756 [XXXII, 6].
 85. SANI - (1° luglio 1754). Cavaliere Lorenzo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato) [XXXII, 7].
 86. SANI - (1° luglio 1754). Lodovico. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato) [XXXII, 8].
 87. SANMINIATELLI - (30 settembre 1754). Cavaliere Giovanni. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato) e presenze nell'Ordine stefaniano [XXXII, 9].
 88. SANTUCCI - (27 gennaio 1755). Ranieri e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato) e fede d'iscrizione all'Estimo pubblico [XXXII, 10].
 89. SASSETTI - (16 dicembre 1754). Cavaliere Lorenzo. Ammesso all'Ordine stefaniano come fondatori di commenda. Godimento dei primi onori pubblici [XXXII, 11].
 90. SCHIPPISI - (1° luglio 1754). Stefano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXII, 12].
 91. SCORZI - (9 settembre 1754). Bruno. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e ammissione all'Ordine di S. Stefano come fondatori di commenda [XXXII, 13].
 92. SEGHIERI BIZZARRI - (1° luglio 1754). Cavaliere priore Francesco. Residenze nelle maggiori

⁸⁷⁹ Il componente è oriundo di Miranda, in Portogallo.

⁸⁸⁰ Pagò una tassa di 2000 lire alla Comunità.

⁸⁸¹ Famiglia originaria di Montecatini in Valdinievole.

⁸⁸² Prove aggiuntive di questa famiglia furono presentate nuovamente alla deputazione nel maggio 1772, cfr. ASFi, *Deputazione*, 115, ins.66.

- magistrature pubbliche (priorato) e presenze nell'Ordine stefaniano [XXXII, 14].
93. SIMONELLI - (9 febbraio 1756). Bartolomeo e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato) e iscrizione all'Estimo pubblico [XXXII, 15].
 94. SOTO - (9 giugno 1755). Gaetano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁸⁸³ [XXXII, 16].
 95. SPUNTONE - (9 settembre 1771). Giacomo. Chiese grazia di esser proclamato nobile per diploma sovrano⁸⁸⁴ [XXXII, 17].
 96. STEFANINI - (23 marzo 1768). Giovanni Giorgio. Ottennero grazia di nobiltà per diploma di Pietro Leopoldo, dietro il pagamento di una tassa alla Comunità [XXXII, 18].
 97. TADDEI - (Ammissione alla nobiltà di Pisa con decreto del 2 giugno 1790). Domenico⁸⁸⁵ e fratelli. Residenze nel gonfalonierato [LXV, 16].
 98. TANUCCI - (13 gennaio 1755). Marchese Bernardo, segretario di grazia e giustizia nel regno delle due Sicilie. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁸⁸⁶ [XXXII, 19].
 99. TIBURZI GIAMBONI - (23 settembre 1754). Camillo Ranieri. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXII, 20].
 100. TILLI - (30 settembre 1754). Angiolo, lettore di botanica allo Studio pisano, e il fratello, avvocato a Livorno. Ammissione all'Ordine di S. Stefano come successori nella commenda Panzani. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato per benda) [XXXII, 21].
 101. TITI - (1757). Cavaliere Pandolfo. Ammissione all'Ordine stefaniano per giustizia dal 1726⁸⁸⁷ [XXXII, 21].
 102. TOLOMEI - (16 dicembre 1805). Francesca⁸⁸⁸. Diploma di grazia di nobiltà granducale (24 agosto 1805) [LXXIV, 6].
 103. TONINI - (1° luglio 1754). Cavaliere Pietro. Ammissione all'Ordine stefaniano con commenda di padronato [XXXII, 22].
 104. VENTURINI - (30 dicembre 1754). Auditore Giovanni. Ammissione all'Ordine di S. Stefano come successore in commenda di padronato [XXXII, 23].
 105. VENTURINI - (30 dicembre 1754). Cavaliere bali Ascanio, di Pontremoli. Ammissione all'Ordine di S. Stefano come fondatore del baliato di Ferrara [XXXII, 24].
 106. VENTURINI - (30 dicembre 1754). Cavaliere Giuseppe, di Pontremoli. Ammissione all'Ordine di S. Stefano [XXXII, 25].
 107. VENTURINI GALLIANI - (4 ottobre 1796). Cavaliere Marzio del cavaliere Giovanni Battista, originari di Pontremoli. Ammessi all'Ordine stefaniano per fondazione di commenda nel 1691. Residenze nelle maggiori magistrature (priorato, prima residenza nel 1704)⁸⁸⁹ [LXX, 2].
 108. DEL VIGNA - (10 giugno 1754). Domenico⁸⁹⁰. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXII, 26].
 109. VINCENTI - (9 aprile 1756). Capitano Giuseppe Maria. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e godimento dei primi onori⁸⁹¹ [XXXII, 27].
 110. VITALI - (5 aprile 1756). Francesco Andrea. Ottenne grazia di diploma granducale di nobiltà nel 1755⁸⁹² [XXXII, 28].

⁸⁸³ Famiglia originaria di Biella, in Piemonte. Fedi di godimento dei primi onori pubblici, tra cui una deliberazione dei signori Invitatori di Palazzo del granduca con cui si ammettevano la madre e la sorella del comparente al «godimento di Palazzo». La deputazione chiese prova ulteriore delle sostanze.

⁸⁸⁴ Il comparente, un genovese agente del granduca a Lione, dichiarava di aver esercitato la mercatura, insieme al padre a Lione, e di avervi tenuto «banco di negozio», procurandosi però un più che cospicuo patrimonio. Il comparente aveva poi sposato una nobile spagnola.

⁸⁸⁵ Il comparente era professore ordinario di medicina teorica (allegò la fede di laurea).

⁸⁸⁶ Iscrizione all'Estimo pubblico. L'istanza fu presentata al fine della «conservazione» della nobiltà pisana.

⁸⁸⁷ Questa famiglia è inserita nello stesso fascicolo dei Tilli, pur non attestando alcuna parentela. Famiglia oriunda di San Sepolcro, città non fornita del grado di patriziato e quindi il comparente chiedeva l'iscrizione alla classe del patriziato di Pisa, dove godeva della cittadinanza dal 1690.

⁸⁸⁸ La comparente è figlia di Averardo Tolomei e vedova di Claudio Antonio Tolomei (morto a seguito delle sofferenze patite ai tempi della sua prigionia in Francia).

⁸⁸⁹ Come erede universale della zia materna Ippolita Galliani, il comparente ne assunse il cognome.

⁸⁹⁰ Il comparente dovette rinunciare pubblicamente all'esercizio di procuratore delle Comunità del distretto di Pisa (professione che aveva svolto da oltre 40 anni) e a tutti gli altri impegni che aveva con luoghi pii ecclesiastici e laicali.

⁸⁹¹ Famiglia originaria di Aix en Provence, ma residente a Livorno. Si allegarono certificati e fedi quali il pubblico invito alla corte granducale o al teatro, segni distintivi di uno *status* privilegiato.

⁸⁹² Un avo del comparente aveva esercitato la mercatura a Livorno.

111. VIVIANI del VESCOVO – (Ammissione alla nobiltà di Pisa con decreto del 18 gennaio 1790). Avvocato Giacinto, governatore della Pia Casa della Misericordia. Residenze nella magistratura del priorato. Ammissione all'Ordine stefaniano⁸⁹³ [LXIV, 15].
112. ZUCCHETTI - (10 giugno 1754). Cavaliere bali Giuseppe. Ammissione all'Ordine di S. Stefano per fondazione di commenda. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato)⁸⁹⁴ [XXXII, 29].

PISTOIA

PATRIZIATO

1. ADAMI - (decreto di ammissione alla nobiltà del 15 settembre 1755, decreto di ammissione al patriziato dell'11 luglio 1763). Due rami familiari, comparenti furono Benedetto, Battista e il cavaliere Antonio Filippo. Ammessi all'Ordine stefaniano come fondatori di commenda. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e godimento dei primi onori cittadini. Si attesta un operaio di San Jacopo nel 1557⁸⁹⁵ [XXXIII, 1].
2. AMATI - (5 maggio 1755). Cavaliere Giovanni Tommaso, ammesso per giustizia all'Ordine di S. Stefano [XXXIII, 2].
3. ARFARUOLI - (14 aprile 1755). Atto e fratelli. Già ammessi all'Ordine di S. Stefano per giustizia. Godimento dei primi onori pubblici [XXXIII, 3].
4. BALDINOTTI - (21 luglio 1755). Cavaliere Francesco Antonio⁸⁹⁶, già ammesso nell'Ordine stefaniano per giustizia [XXXIII, 4].
5. BALDINOTTI - (5 maggio 1755). Cavaliere Giuliano del cavaliere Bartolomeo. Il comparente era già ammesso all'Ordine di S. Stefano per giustizia [XXXIII, 5].
6. BALDINOTTI - (14 aprile 1755). Antonio, sottoprovveditore del Magistrato di fiumi e strade. Godimento dei primi onori pubblici [XXXIII, 6].
7. BANCHIERI - (14 aprile 1755). Camillo e Ignazio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXIII, 7].
8. BELLINCIONI - (24 dicembre 1759). Giuseppe. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXIII, 8].
9. BRACCIOLINI - (5 maggio 1755). Barone Jacopo. Già ammessi all'Ordine stefaniano per giustizia. Si allegava diploma a giustificazione del titolo baronale [XXXIII, 9].
10. BRACCIOLINI - (14 aprile 1755). Conte Alberto. Già ammessi all'Ordine di S. Stefano per giustizia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXIII, 10].
11. BRUNOZZI - (14 aprile 1755). Conte Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXIII, 11].
12. BUONACCORSI - (14 aprile 1755). Girolamo. Già ammessi per giustizia all'Ordine stefaniano [XXXIII, 12].
13. CANCELLIERI - (14 aprile 1755). Cavaliere Girolamo, già ammesso all'Ordine stefaniano per giustizia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁸⁹⁷ [XXXIII, 13].
14. CELLESI - (5 maggio 1755). Bali Teodoro, già ammesso per giustizia nell'Ordine stefaniano [XXXIII, 14].
15. CELLESI - (5 maggio 1755). Cavalier Francesco, già ammesso per giustizia all'Ordine stefaniano [XXXIII, 15]. Francesco e Giuseppe, fratelli e figli del senatore cavalier Giovan Battista, ottennero l'iscrizione al patriziato fiorentino (decreto del 12 gennaio 1807). Ci si appellò al paragrafo IX delle Istruzioni alla legge del 1750 [LXXV, 1].
16. CELLESI - (20 aprile 1761). Conte Alessandro. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Presenze nell'Ordine di Malta e di S. Stefano per giustizia [XXXIII, 16].
17. CELLESI - (14 aprile 1755). Francesco di Tommaso. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche

⁸⁹³ Ci si riserva di fare le provanze necessarie per ottenere anche la descrizione nella classe del patriziato come discendenti da un riseduto nelle maggiori magistrature cittadine nel 1514.

⁸⁹⁴ Il comparente si riservò di allegare prove ulteriori per registrarsi anche alla classe del patriziato pisano, oltre a presentare domanda per la classe dei nobili di Siena.

⁸⁹⁵ Alcuni diplomi granducali con cui si nominavano degli ascendenti dei comparenti a dignitose cariche militari (sergente generale di battaglia, colonnello di reggimento dei Dragoni).

⁸⁹⁶ Il comparente aveva sposato Teresa di Jacopo Gaulard, nobile lorenese.

⁸⁹⁷ Si attesta anche un privilegio concesso da Ferdinando II nel 1631.

- [XXXIII, 17].
18. CELLI - (9 giugno 1755). Matteo e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato) [XXXIII, 18].
 19. CONVERSINI - (5 maggio 1755). Cavaliere Girolamo, già ammesso per giustizia nell'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXIII, 19].
 20. CONVERSINI CONTI - (20 aprile 1761). Giuseppe. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato e priorato). Ammissione come quarto materno di un cavaliere nell'Ordine stefaniano [XXXIII, 20].
 21. CORSINI - (19 settembre 1792). Cardinale Andrea⁸⁹⁸ [LXVII, 13].
 22. FABBRONI - (5 maggio 1755). Cavaliere Atto, già ammesso per giustizia all'Ordine di S. Stefano [XXXIV, 1].
 23. FABBRONI - (14 giugno 1755). Jacopo di Alessandro, ramo distinto dal precedente e residente a Marradi. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1355⁸⁹⁹ [XXXIV, 2].
 24. FABBRONI (ramo di Marradi)- (27 settembre 1756). Castiglion Ludovico. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁹⁰⁰ [XXXIV, 3].
 25. FABBRONI (ramo di Marradi)- (27 settembre 1756). Jacopo Giuseppe [XXXIV, 4].
 26. FABBRONI (ramo di Marradi)- (27 settembre 1756). Abate Carlo Francesco, ma comparve come rappresentante di due distinte famiglie [XXXIV, 5].
 27. FABBRONI (ramo di Marradi)- (21 marzo 1757). Stefano, si presentò per l'ammissione di due distinte famiglie [XXXIV, 6].
 28. FABBRONI (ramo di Marradi)- (19 dicembre 1757). Carlo Antonio [XXXIV, 7].
 29. FABBRONI (ramo di Marradi)- (30 luglio 1759). Giovanni Giuliano [XXXIV, 8].
 30. FABBRONI - (27 gennaio 1777). Benedetto Francesco. Questa famiglia dimostrò la comune parentela con Carlo Antonio Fabbroni [XXXIV, 9].
 31. FALCHI PICCHINESI - (6 marzo 1793). Cavaliere Diego, già ammesso alla nobiltà volterrana [XLIV, 8].
 32. FIORAVANTI - (14 aprile 1755). Jacopo Maria. Già ammessi per giustizia all'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Si attesta un operaio di San Jacopo nel 1525 [XXXIV, 10].
 33. FIORAVANTI - (5 maggio 1755). Cavalier Cammillo, già ammesso per giustizia all'Ordine stefaniano [XXXIV, 11].
 34. FORTEGUERRI - (14 aprile 1755). Atto. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXIV, 12].

⁸⁹⁸ La richiesta fu avanzata dal gonfaloniere pistoiese Giuseppe Antonio Carlesi, in quanto il cardinale, ospite della città in occasione di cerimonie religiose, aveva espresso il desiderio di ottenerne il patriziato. Il granduca concesse quanto supplicato esentando dal pagamento di ogni tassa.

⁸⁹⁹ Si allegò copia di una patente del sultano Jachia del maggio 1647 nel quale un ascendente del comparente veniva nominato alfiere. Patenti di Cosimo III conferivano ripetutamente la carica di alfiere della banda di Castrocaro (compagnia di archibugieri a cavallo).

⁹⁰⁰ Si allegò sentenza del Magistrato Supremo del 1620 con cui si riconoscevano i Fabbroni di Marradi discendenti dallo stesso stipite del ramo di Pistoia, il cui status patrizio era fuor di dubbio. Iscrizione all'Estimo pubblico. A proposito di questo presunto stipite comune tra Fabbroni di Marradi e Fabbroni di Pistoia, nacque un piccolo caso. Tutto iniziava con la comunicazione del cavaliere Niccolò Fabroni (discendente da Azzo), che scriveva da Pistoia il 25 agosto 1755 e comunicava alla deputazione come gli si fosse presentato un certo abate Jacopo Fabbroni di Marradi che lo aveva pregato di riconoscerlo come parente e di ratificare il decreto di una sentenza in contraddittorio espressa dal Magistrato Supremo del 29 gennaio 1620 dove, appunto, quella famiglia di Marradi pretendeva di appartenere all'omonima consorteria pistoiese. Niccolò respingeva categoricamente ogni vincolo di sangue o d'agnazione, nonostante l'esistenza di un atto pubblico del 1631 in cui alcuni ascendenti di Jacopo, «per loro fini particolari» avevano riconosciuto come parenti alcune di quelle famiglia di Marradi, per soddisfare alle loro ambizioni di farsi credere oriundi di Pistoia. Così, continuava il cavaliere, in occasione della legge del 1750, «essendo nata loro nuovamente la malinconia di farsi credere nostri parenti, ho stimato rendere intesa di tutto Vostra Signoria Illustrissima come segretario della deputazione» in odo che non si dia adito a queste ingiuste pretese. In realtà dalla relazione compiuta per appurare la verità dal Peruzzi, sembrerebbe volersi dare ragione ai Fabbroni di Marradi, non solo per gli atti suddetti, ma anche da una vocazione a un fidecommisso indotto dal conte Luca Fabbroni di Marradi, visconte di Romart, in cui si nominava in sostituzione ai parenti pistoiesi, chiamati per primi, quelli di Marradi, «suoi consorti» (tutto in ASFi, *Deputazione*, 114, ins.54). I deputati riconobbero definitivamente la discendenza di questo ramo di Marradi da quello di Pistoia nella seduta del 14 giugno 1756. In *ibid.*, 172, cc.80v-81r.

35. FRANCHINI - (28 aprile 1817). Cavaliere Franchino, ammesso all'Ordine stefaniano come primo investito della commenda Colombina, di suo padronato. Precedentemente ammessi alla nobiltà con decreto del 5 maggio 1755 [XXXVI, 9].
36. FRANCHINI TAVIANI - (21 luglio 1755). Cesare. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXIV, 13].
37. GANUCCI - (decreto del 17 maggio 1797). Cavalier Luigi Ganucci Cancellieri [LXX, 5], ma il padre era già iscritto al patriziato fiorentino [XIII, 13-15].
38. GATTESCHI - (5 maggio 1755). Cavaliere Giovanni Battista, già ammesso per giustizia nell'Ordine di S. Stefano [XXXIV, 14].
39. GATTESCHI - (21 luglio 1755). Cavaliere Pistoletto. Ammesso all'Ordine stefaniano come successore in commenda. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato dal 1525) [XXXIV, 15].
40. GATTESCHI - (7 luglio 1790). Giuseppe e Federigo. Residenze nel gonfalonierato [LXV, 11].
41. GATTESCHI - (7 luglio 1790). Pasquale ed Angiolo, e fratelli. Residenze nel gonfalonierato [LXV, 12].
42. GHERARDI - (5 maggio 1755). Giovanni Giuseppe. Già ammessi per giustizia nell'Ordine di S. Stefano [XXXIV, 16].
43. IPPOLITI - (5 maggio 1755). Cavaliere Cesare, già ammesso all'Ordine stefaniano per giustizia [XXXIV, 17].
44. MARCHETTI - (5 maggio 1755). Cavaliere Francesco, già ammesso per giustizia all'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁹⁰¹ [XXXV, 1].
45. MONTEMAGNI - (5 maggio 1755). Cavaliere Jacopo e fratelli. Già ammessi per giustizia all'Ordine di S. Stefano [XXXV, 2].
46. NENCINI - (5 maggio 1755). Cesare. Già ammessi per giustizia all'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1535 [XXXV, 3].
47. ODALDI - (5 maggio 1755). Bartolomeo. Già ammessi all'Ordine di S. Stefano [XXXV, 4].
48. PAGNOZZI - (14 aprile 1755). Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1519 [XXXV, 5].
49. PAGNOZZI - (14 aprile 1755). Pietro di Bastiano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1515 (gonfalonierato) [XXXV, 6].
50. PAGNOZZI - (8 gennaio 1794). Alamanno. Residenze nelle maggiori cariche pubbliche (priorato, fin dal 1515)⁹⁰² [LXIX, 9].
51. PANCIATICHI - (14 aprile 1755). Cavaliere Giovanni Filippo, già ammesso per giustizia nell'Ordine stefaniano⁹⁰³ [XXXV, 7].
52. PANCIATICHI - (14 aprile 1755). Bandino, di Firenze. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXV, 8].
53. PANCIATICHI - (14 aprile 1755). Piero del cavaliere Jacopo. Documento di esclusione dall'accesso ai pubblici uffici quale famiglia di magnati⁹⁰⁴ [XXXV, 9].
54. PAPAGALLI - (21 marzo 1757). Cavaliere Giuliano Domenico, già ammesso per giustizia nell'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXV, 10].
55. PERACCINI - (9 luglio 1804). Giovanni. Godimento dei primi onori cittadini (gonfalonierato dal 1588)⁹⁰⁵ [LXXIII, 5].
56. PUCCINI - (14 aprile 1755). Cavaliere Domenico Filippo (non si specifica di quale Ordine cavalleresco). Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e godimento dei primi onori dal 1478 [XXXV, 11].
57. ROSPIGLIOSI - (13 febbraio 1784). Duca Giovanni Battista Rospigliosi Pallavicini, oriundo di Pistoia, ma abitante a Roma. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) e godimento dei primi onori cittadini dal 1549⁹⁰⁶ [XXXV, 12].
58. ROSPIGLIOSI - (21 luglio 1755). Clemente di Lelio. Già ammessi per giustizia nell'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) dal 1485 [XXXV, 13].

⁹⁰¹ Venne definita come la famiglia più ragguardevole di Pistoia, mentre la sua presenza in città era attestata fin dal 1143. Presenze anche negli Ordini cavallereschi di Saint Andrew, di San Giacomo e di Calatrava.

⁹⁰² Si dimostra lo stipite comune con i Pagnozzi già ammessi dal 1755.

⁹⁰³ Questo ramo si estinse nel 1792.

⁹⁰⁴ Nobiltà e cittadinanza fiorentina godute fin dal 1555. Questo ramo si estinse nel 1761.

⁹⁰⁵ Si sottolineò il lustro familiare, oltre alla dignitosa entrata annua del comparente, segnalatosi tra l'altro per i servizi prestati ed i distinti gradi militari goduti.

⁹⁰⁶ Appartenne a questa famiglia papa Clemente IX.

59. ROSPIGLIOSI - (14 aprile 1755). Conte Mattia. Già ammessi per giustizia all'Ordine di S. Stefano, ma riseduti fin dal 1510 nei maggiori uffici cittadini [XXXV, 14].
60. ROSSI - (30 giugno 1755). Vincenzo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) dal 1497 [XXXV, 15].
61. ROSSI - (30 giugno 1755). Cavaliere Ranieri, già ammesso per giustizia all'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) dal 1461 [XXXV, 16].
62. RUTATI - (21 luglio 1755). Giovanni Battista. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) dal 1549 [XXXV, 17].
63. SALVIATI - (19 settembre 1792). Cardinale duca Gregorio⁹⁰⁷ [LXVII, 13].
64. SCARAFANTONI - (18 gennaio 1762). Jacopo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Si attesta un operaio di San Jacopo nel 1648⁹⁰⁸ [XXXV, 18].
65. SERRA - (8 maggio 1800). Ignazio, principe napoletano. Fu lo stesso Magistrato comunitativo di Pistoia a chiedere questa istanza di aggregazione alla classe dei patrizi pistoiesi, per avere il Serra fissato la propria dimora in quella città e per le sue «generose contribuzioni di denaro» [LXXI, 2].
66. SETTICELLI - (29 luglio 1796). Carlo e Pietro avevano già ottenuto l'ammissione al patriziato fiorentino nel 1791, poi Carlo stabilì la sua residenza a Pistoia a seguito del conferimento dell'impiego di magoniere generale e chiese l'iscrizione anche a quel patriziato pistoiese, che gli fu concesso senza obbligo di pagare alcuna tassa [LXVI, 13].
67. SOZZIFANTI - (5 maggio 1755). Cavaliere priore Baldassarre, già ammesso all'Ordine stefaniano. Fedi del godimento dei primi onori pubblici cittadini [XXXV, 19].
68. SOZZIFANTI - (5 maggio 1755). Cavaliere Giovan Carlo, soprintendente del Monte Pio di Pistoia. Già ammessi all'Ordine stefaniano e riseduti alle maggiori magistrature cittadine [XXXV, 20].
69. SOZZIFANTI - (5 maggio 1755). Cavaliere Filippo [XXXV, 21].
70. TAIOLI - (18 gennaio 1762). Cammillo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) dal 1410 [XXXV, 22].
71. TOLOMEI - (14 aprile 1755). Cammillo e Andrea, due famiglie distinte. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1555 [XXXV, 23].
72. TONTI - (14 aprile 1755). Conte Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1501 [XXXV, 24].
73. VILLANI - (14 aprile 1755). Carlo. Già ammessi all'Ordine di Malta. Residenze nei pubblici uffici cittadini fin dal 1527 [XXXV, 25].
74. VILLANI - (14 aprile 1755). Vincenzo del cavaliere Pier Maria. Ammissione all'Ordine di S. Stefano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1527 [XXXV, 26].
75. VILLANI ALFIERI - (14 aprile 1755). Marcantonio. Ammissione all'Ordine gerosolimitano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXV, 27].
76. VISCONTI - (30 giugno 1755). Cavaliere Giovanni Maria. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1507, con il gonfalonierato. Ammissione all'Ordine di S. Stefano, ma come successore in commenda [XXXV, 28].

PISTOIA

NOBILTÀ

1. ALESSANDRI - (11 agosto 1755). Cavaliere Alessandro Giorgio, dell'Ordine di S. Stefano⁹⁰⁹ [XXXVI, 1].
2. BALDASSINI FORESI - (16 dicembre 1805). Filippo. Si dichiarano delle famiglie «grandi e magnate» pistoiesi e chiesero perciò l'iscrizione al patriziato. Ottennero solo il diploma «di reintegrazione» alla nobiltà semplice per alcune difficoltà sollevate dalla deputazione relativamente alla loro genealogia [LXXIV, 10].

⁹⁰⁷ La richiesta fu avanzata dal gonfaloniere pistoiese Giuseppe Antonio Carlesi, in quanto il cardinale, ospite della città in occasione di cerimonie religiose, aveva espresso il desiderio di ottenerne il patriziato. Il granduca concesse quanto richiesto esentando dal pagamento di ogni tassa.

⁹⁰⁸ Un ascendente del comparente intervenne alla riforma istituzionale del 1505 operata dai solo cittadini riconosciuti come 'graduati'.

⁹⁰⁹ Si allega la fede del possesso della cittadinanza pistoiese.

3. BATISTINI - (5 maggio 1755). Domenico, cavaliere stefaniano per fondazione di commenda di padronato [XXXVI, 2].
4. BONFANTI - (5 maggio 1755). Cavaliere Giovanni. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁹¹⁰. Presenza nell'Ordine stefaniano per fondazione di commenda [XXXVI, 3].
5. BRACCIOLINI - POGGIALI - (30 giugno 1755). Cavaliere Pier Lorenzo, nell'Ordine stefaniano per fondazione di commenda. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Si attesta un operaio di San Jacopo nel 1672 [XXXVI, 4].
6. BROSCHI PISANI – (3 maggio 1790). Carolina di don Matteo⁹¹¹ [LXV, 5].
7. BUTI - (24 dicembre 1759). Andrea e Lorenzo. Si attestarono le residenze nei maggiori uffici cittadini a partire dal gonfalonierato ottenuto nel 1746⁹¹² [XXXVI, 5].
8. CARLESÌ - (14 febbraio 1782). Giuseppe. Ottenne grazia di diploma di nobiltà da Pietro Leopoldo⁹¹³ [XXXVI, 6].
9. CENCIOLINI - (21 luglio 1755). Bartolomeo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Si attesta un operaio di San Jacopo [XXXVI, 7].
10. CONVERSINI - (3 giugno 1755). Cavaliere Lamberto, già ammesso all'Ordine stefaniano per fondazione di commenda di padronato. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche con il gonfalonierato dal 1579⁹¹⁴ [XXXVI, 8].
11. DESIDERI – (21 settembre 1792). Vincenzio, avvocato del Collegio dei nobili di Firenze, ultimo della sua famiglia. Godimento di magistrature cittadine dal 1706, discendente da tre generazioni di dottori⁹¹⁵ [LXVII, 17].
12. GHERARDINI - (11 agosto 1755). Carlo Gaetano, ragioniere dell'Ufficio dei Pupilli a Firenze. Si attesta un operaio di San Jacopo nel 1695 [XXXVI, 10].
13. GIUSTI – (12 agosto 1805). Giuseppe, consigliere intimo di Stato e finanze della regina reggente. Diploma di nobiltà di Carlo Lodovico e Maria Luigia (30 giugno 1805)⁹¹⁶ [LXXIV, 5].
14. GUIDOTTI - (24 settembre 1770). Jacopo. Chiese ed ottenne grazia di un diploma di nobiltà dal granduca Pietro Leopoldo [XXXVI, 11].
15. IOLI – (11 marzo 1805). Monsignore Francesco, vescovo. La richiesta fu avanzata dalla Comunità civica di Pistoia in segno di «immensa stima e viva gratitudine» [LXXIV, 11].
16. MANNI - (9 maggio 1757). Niccolò e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Si attesta un operaio di San Jacopo nel 1739⁹¹⁷ [XXXVI, 12].
17. MELANI - (5 maggio 1755). Cavaliere Antonio, camarlingo generale delle Farine e già ammesso nell'Ordine stefaniano come commendatore di padronato [XXXVI, 13].
18. PACICHELLI - (13 aprile 1772). Giuseppe. Chiese grazia di un diploma granducale di nobiltà⁹¹⁸ [XXXVI, 14].
19. PARIBENI - (30 giugno 1755). Cavaliere Giovanni Battista, già ammesso all'Ordine stefaniano come commendatore. Si attesta un operaio di San Jacopo nel 1720 [XXXVI, 15].
20. TALINI - (15 dicembre 1755). Domenico. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1724 e

⁹¹⁰ Si ricordava anche l'esercizio del gonfalonierato fin dal XIII secolo, ma non fu possibile allegarlo come prova per mancanza dei registri pubblici e a causa dell'assenza dalla città di alcuni ascendenti del comparente.

⁹¹¹ La famiglia era in realtà originaria di Cortona, ma non si conserva alcun documento che attesti la precedente ammissione al patriziato cortonese.

⁹¹² Nonostante la famiglia sia qui inserita nel registro della nobiltà pistoiese, il decreto si pronunciò così :«Non pare che il signor Andrea e Lorenzo, fratelli, debbino esser ascritti alla classe della nobiltà per non provare in linea retta di aver goduto dei primi onori che dall'anno 1746 in qua, quantunque per le sostanze e le qualità personali abbino tutto il merito».

⁹¹³ Il padre del comparente era stato proposto del Magistrato Supremo di Pistoia, incarico che era stato ritenuto grado nobile fino all'entrata in vigore delle legge per la nobiltà del 1750, dopo di che era stato considerato grado di cittadinanza. Pagò una tassa alla Comunità.

⁹¹⁴ Passarono successivamente alla classe del patriziato, ma non si conosce la data del decreto.

⁹¹⁵ Il deputato Orlandini chiese un supplemento di prove.

⁹¹⁶ Patrimonio più che decoroso. Dal ramo Lamberteschi di Carmignano, poco dopo la seconda metà del XIV secolo, erano discese le famiglie: Giusti, Berti, Pelleri e Niccoli, note come «Cristini o Sancristini» e riconosciute nobili fino dal 1591.

⁹¹⁷ Si allegò anche un vecchio diploma di nobiltà che però non venne ritenuto prova sufficiente dalla deputazione.

⁹¹⁸ Famiglia originaria di Pistoia , ma residente a Roma fin dall'inizio del XVIII secolo. Godeva della cittadinanza pistoiese dal 1426 ed era in possesso di ingenti patrimoni.

godimento dei primi onori cittadini⁹¹⁹ [XXXVI, 16].

AREZZO
PATRIZIATO

1. ALBERGOTTI - (19 gennaio 1756). Si inclusero in questo stesso fascicolo ben sei rami, i cui comparenti furono: Naldo Maria; Francesco Maria, priore barone Michelangelo, ammesso per giustizia all'Ordine stefaniano e che giustificò il suo titolo tramite antico diploma del re di Polonia; Giovanni, cavaliere stefaniano per giustizia; cavaliere Albizio (o Alessio), ammesso per giustizia all'Ordine stefaniano; tenente colonnello Albergotto, cavaliere gerosolimitano. Tutti residenti ad Arezzo, dimostrarono l'esercizio della maggiore magistratura cittadina (gonfalonierato) [XXXVII, 1].
2. ALBERGOTTI - (19 gennaio 1756). Marchese cavaliere Niccolò Donato, residente a Firenze. Ammesso all'Ordine stefaniano per giustizia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXVII, 2].
3. ALIOTTI - (15 dicembre 1755). Francesco, domiciliato a Pisa. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXVII, 3].
4. APPOLLONI - (8 marzo 1756). Maria Anna del cavaliere Girolamo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXVII, 4].
5. DEGL'AZZI - (15 dicembre 1755). Cavaliere Ugone, già ammesso per giustizia nell'Ordine stefaniano [XXXVII, 5].
6. BACCI - (19 gennaio 1756). Tre rami : capitano Baccio; Francesco, commendatore e cavaliere stefaniano; Baccio, cavaliere stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXVII, 6].
7. BACCI - (8 marzo 1756). Maria Faustina di Antonio Domenico [XXXVII, 7].
8. BACCI - (4 luglio 1787). Paolo e Alessandro. Residenze nel gonfalonierato e ammissione all'Ordine stefaniano [LXIII, 6].
9. BALDUCCI - (15 dicembre 1755). Giovanni Marpino. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXVII, 8].
10. BARBANI - (15 dicembre 1755). Francesco di Carlo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXVII, 9].
11. BERARDI - (8 marzo 1756). Francesco Niccolò. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXVII, 10].
12. DAL BORRO - (19 gennaio 1756). Cavaliere Baldassarre, già ammesso per giustizia nell'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXVII, 11].
13. BOURBON DEL MONTE (DEL MONTE) - (28 febbraio 1757). Quattro rami, i cui comparenti, tutti marchesi, furono : Andrea, Monaldo, Pier Francesco e Virginio. Si giustificò il titolo con il diploma imperiale di Leopoldo del 1699. Ammissioni agli Ordini di Malta e S. Stefano. Chiesero di poter usare anche il cognome Bourbon [XXXIX, 2].
14. DI BIVIGNANO - (15 dicembre 1755). Conte cavaliere Andrea. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXVII, 12].
15. BRANDAGLIA - (8 marzo 1756). Leonardo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXVII, 13].
16. BRANDAGLIA - (8 marzo 1756). Cavaliere Buoninsegna, già ammesso all'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXVII, 14].
17. BROZZI - (15 gennaio 1759). Cavaliere Giovanni di Città di Castello. Chiese l'ammissione al patriziato di Arezzo appellandosi all'articolo XXI della legge del 1750, ottenne grazia granducale di un diploma di nobiltà. Cavaliere stefaniano come fondatore di commenda [XXXVII, 15].
18. BURATI - (8 marzo 1756). Cavaliere Cosimo, ammesso all'Ordine stefaniano come fondatore di commenda. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXVII, 16].
19. CAPONSACCHI - (28 febbraio 1757). Antonio Ludovico. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXVII, 17].
20. CAPONSACCHI - (15 dicembre 1755). Erasmo e Tommaso. Godimento dei primi onori pubblici di

⁹¹⁹ Passaporto di riconoscimento dello stato di nobile conferito dal granduca Cosimo III. Diploma conferito dal principe di Wittenberg. Ingente patrimonio.

Arezzo [XXXVII, 18].

21. CATANI - (8 marzo 1756). Bernardino. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXVII, 19].
22. CENTENI - (10 maggio 1756). Due rami: Francesco e Tommaso. Si allegò un attestato pubblico di nobiltà [XXXVII, 20].
23. CHIAROMANNI - (19 gennaio 1756). Camillo. Ammissione all'Ordine di S. Stefano per fondazione di commenda. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXVII, 21].
24. DALLA DOCCIA - (10 maggio 1756). Gregorio e fratelli. Ammissione all'Ordine di S. Stefano per giustizia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXVII, 22].
25. FLORI - (5 aprile 1756). Mario di Bernardino. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXVII, 23].
26. FORTI - (5 aprile 1756). Cavaliere Forte Cosimo. Ammissione per giustizia all'Ordine di S. Stefano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXVII, 24].
27. FOSSOMBRONI - (20 agosto 1756). Due rami: Giacinto e Antonio. Ammissione all'Ordine stefaniano come quarto di tre cavalieri per giustizia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXVII, 25].
28. GALLETTI - (27 settembre 1756). Cavaliere Domenico, già ammesso all'Ordine stefaniano per giustizia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXVIII, 1].
29. GAMURRINI - (12 luglio 1756). Giuseppe e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXVIII, 2].
30. GHERARDI - (12 luglio 1756). Giuseppe e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXVIII, 3].
31. GHERARDI - (26 agosto 1789). Cavalieri Antonio Vincenzo e Luigi. Già ammessi all'Ordine stefaniano e alla nobiltà di San Sepolcro [LXIV, 6].
32. GHERARDI DRAGOMANNI - (23 agosto 1756). Gherardo, originario di San Sepolcro, ma ammessi alla nobiltà della città di Arezzo, ove risiedevano già da tempo. Presenze nell'Ordine stefaniano [XXXVIII, 4].
33. GIANNERINI - (9 febbraio 1756). Alessandro. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXVIII, 5].
34. DE' GIUDICI - (15 dicembre 1755). Tre rami : cavaliere Giovanni Francesco; cavaliere Carlo Agostino; cavaliere Stefano. Ammissione per giustizia nell'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁹²⁰ [XXXVIII, 6].
35. GIUSTINI - (17 gennaio 1757). Luigi e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXVIII, 7].
36. GOZZARI - (12 luglio 1756). Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXVIII, 8].
37. GUADAGNI - (8 marzo 1756). Giovanni Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato). Presenze nell'Ordine stefaniano e gerosolimitano, anche se limitatamente al quarto materno [XXXVIII, 9].
38. GUADAGNI - (8 marzo 1756). Francesco Pietro. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXVIII, 10].
39. GUADAGNOLI - (9 febbraio 1756). Giuseppe. Ammissione per giustizia all'Ordine stefaniano e residenze nella suprema carica pubblica della città, il gonfalonierato [XXXVIII, 11].
40. GUALTIERI - (9 febbraio 1756). Cavaliere Giovanni Francesco, già ammesso per giustizia all'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXVIII, 12].
41. GUAZZESI - (5 aprile 1756). Tre rami: cavaliere Lorenzo; cavaliere Sigismondo; Angiolo. Ammissione all'Ordine stefaniano per giustizia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXVIII, 13].
42. GUELFI CAMAINI- (27 settembre 1756). Conte Benedetto. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) sia ad Arezzo che a San Sepolcro. Giustificarono il titolo di conte. Ammissione all'Ordine stefaniano come quarto materno di un cavaliere per giustizia [XXXVIII, 14].
43. GIULLICHINI - (5 aprile 1756). Ottavio di Giovanni Battista. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXVIII, 15].

⁹²⁰ Nel 1722 il granduca Cosimo III aveva conferito a due cavalieri di questa famiglia il priorato di Fiandra. Si ricordavano anche numerose cariche godute nella Marina del granducato.

44. ITALIANI - (5 aprile 1756). Giuseppe. Attestato del godimento del grado secondo di nobiltà e successiva ammissione al gonfalonierato [XXXVIII, 16].
45. LAMBARDI - (10 maggio 1756). Donato di Paolo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXVIII, 17].
46. LAMBARDI - (12 luglio 1756). Margherita. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXVIII, 18].
47. LAMBARDI - (10 maggio 1756). Carlo e Diacinto. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXVIII, 19].
48. LAMBARDI - (10 maggio 1756). Giuseppe. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e ammissione all'Ordine stefaniano per giustizia [XXXVIII, 20].
49. LAMBARDI - (10 maggio 1756). Bernardino. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXVIII, 21].
50. LIPPI - (15 dicembre 1755). Cavaliere Fabio, già ammesso per giustizia all'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XXXVIII, 22].
51. MAURI - (8 marzo 1756). Giovan Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXIX, 1].
52. MONTELUCCI - (14 giugno 1756). Paolo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXIX, 3].
53. NARDI - (14 giugno 1756). Giovanni Battista. Ammissione all'Ordine stefaniano per giustizia e residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXIX, 4].
54. NARDI - (14 giugno 1756). Pietro. Si allegò una fede pubblica attestante il godimento della nobiltà della famiglia [XXXIX, 5].
55. NATTI - (28 febbraio 1757). Domenico. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXIX, 6].
56. PACINELLI - (8 marzo 1756). Donato. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato)⁹²¹ [XXXIX, 7].
57. PACINELLI - (8 marzo 1756). Antonio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato)⁹²² [XXXIX, 8].
58. PACINELLI - (8 marzo 1756). Idelfonso. Originari di Siena. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Ammessi per giustizia nell'Ordine stefaniano come quarto [XXXIX, 9].
59. PALLIANI - (14 giugno 1756). Paolo. Originari del Mugello. Ammessi per giustizia all'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXIX, 10].
60. PEZZONI - (5 aprile 1756). Leonardo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato). Chiesero l'ascrizione alla nobiltà [XXXIX, 11].
61. POLTRI - (27 settembre 1756). Cavaliere Lorenzo, ammesso per giustizia all'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁹²³ [XXXIX, 12].
62. POLTRI - (27 settembre 1756). Giovanni Battista. Ammissione per giustizia all'Ordine stefaniano e godimento dei principali onori pubblici [XXXIX, 13].
63. POLTRI - (29 aprile 1789). Michelangelo. Il comparente era discendente da un altro Poltri, patrizio aretino, e desiderava essere riconosciuto appartenente a quella stessa famiglia già ammessa nei libri d'oro⁹²⁴ [LXIV, 11].
64. REDI - (14 giugno 1756). Quattro rami : Ignazio, cavaliere; Donato, auditore; Antonio Maria; Maria Maddalena. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXIX, 14].
65. RICCIARDETTI - (14 giugno 1756). Niccolò. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato). Aveva richiesto inizialmente l'ammissione alla classe della nobiltà [XXXIX, 15].
66. RICCOMANNI - (12 luglio 1756). Cavaliere Giovanni Battista, ammesso all'Ordine stefaniano per giustizia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXIX, 16].
67. ROMANI - (23 agosto 1756). Filippo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXIX, 17].
68. ROSELLI - (12 luglio 1756). Cinque rami : Jacopo, cavaliere stefaniano per giustizia e anche per commenda ; Leopoldo; Francesco; Domenico; Romualdo. Residenze nelle maggiori magistrature

⁹²¹ Aveva inizialmente chiesto l'ascrizione alla nobiltà.

⁹²² Aveva inizialmente chiesto l'ascrizione alla nobiltà.

⁹²³ Si annotava come fossero parenti del segretario granducale Domenico Poltri.

⁹²⁴ Ci si presentava con ritardo all'esame della deputazione perché solo grazie alla cospicua eredità recentemente lasciata da Bernardo Tanucci si era potuto porre rimedio ad una situazione patrimoniale davvero disastrosa.

- pubbliche (gonfalonierato) [XXXIX, 18].
69. SARACINI - (23 agosto 1756). Girolamo. Ammissione per giustizia all'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXIX, 19].
 70. SUBBIANI - (10 maggio 1756). Giovanni e Valerio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato). Casato ammesso all'Ordine stefaniano come quarto materno del cavalier Lombardi [XXXIX, 20].
 71. SUBIANI - (10 maggio 1756). Lazzerio di Bartolo. Ammissione per giustizia all'Ordine di S.Stefano. Godimento dei supremi onori cittadini⁹²⁵ [XXXIX, 21].
 72. SUBIANI - (10 maggio 1756). Cavaliere Ciro, ammesso per giustizia all'Ordine di S. Stefano. Godimento dei primi e principali onori cittadini [XXXIX, 22].
 73. TORINI - (23 agosto 1756). Cavaliere Gasparo, già ammesso per giustizia all'Ordine stefaniano [XXXIX, 23].
 74. TUCCIARELLI - (9 febbraio 1756). Lodovico. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XXXIX, 24].
 75. VANNUCCINI - (10 maggio 1756). Bartolo e Matteo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) e ammissione all'Ordine stefaniano come quarto materno di un cavaliere per giustizia [XXXIX, 25].
 76. VANNUCCINI - (10 maggio 1756). Simone e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato)⁹²⁶ [XXXIX, 26].
 77. VISDOMINI - (23 agosto 1756). Ciro e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato)⁹²⁷ [XXXIX, 27].
 78. VIVIANI - (25 luglio 1757). Cammillo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche e ammissione all'Ordine di S.Stefano come quarto dell'ava paterna di un cavaliere di giustizia [XXXIX, 28].

AREZZO

NOBILTÀ⁹²⁸

1. ARCANGIOLI - (12 luglio 1756). Cesare e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XL, 1].
2. ARCANGIOLI - (12 luglio 1756). Monsignor Donato e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XL, 2].
3. BACCI - (23 agosto 1756). Giovanni Jacopo. Si attestò il godimento del terzo e quarto dei quattro distinti gradi di nobiltà [XL, 3].
4. BACCI - (11 settembre 1793). Leopoldo di Tommaso e Niccola di Pietro, di Zenna (podesteria di Rassina). Si ammettono per aver dimostrato la discendenza dall'avo Nicola, già compreso nella nobiltà aretina di IV grado nel 1720 e promosso al III nel 1746 con decreto del Consiglio cittadino⁹²⁹ [LXVIII, 3].
5. BONAMICI - (17 gennaio 1757). Giovanni Francesco. Dimostrò il godimento del secondo grado di nobiltà⁹³⁰ [XL, 4].
6. BONCI - (17 gennaio 1757). Giovanni Battista di Fabiano. Dimostrò il godimento del secondo e terzo

⁹²⁵ Patente di castellano della fortezza di Siena.

⁹²⁶ Aveva inizialmente presentato domanda per la classe di nobiltà.

⁹²⁷ Si definivano «cortigiani» e si contavano numerose «dame di corte», titoli considerati di primaria nobiltà.

⁹²⁸ I fascicoli relativi alla nobiltà aretina si segnalano per l'estrema sinteticità delle provanze allegate. Si presentano quasi sempre lo stesso tipo di documenti, limitati allo stretto necessario: lo stemma araldico, l'albero genealogico, gli attestati del godimento della nobiltà aretina, le giustificazioni del loro stato patrimoniale. Si acclude poi la fede del commissario granducale (solitamente Tommaso Minucci o Settimio Laparelli), attestante come i comparenti fossero nobili e reputati come tali, usassero lo stemma dichiarato e vivessero delle proprie entrate, senza pregiudizi di bando, e come tutti i documenti presentati fossero in autentica forma.

⁹²⁹ Possedevano beni immobili nell'aretino, pur non avendovi domicilio.

⁹³⁰ Il comparente è impiegato col figlio nella Canova del Sale in qualità di scrivano, «senz'altro mestiere - così scrive il Laparelli - di arte vole o meccanica derogante a nobiltà».

- grado di nobiltà⁹³¹ [XL, 5].
7. BONCI - (17 gennaio 1757). Giovanni Battista di Antonio Fabrizio ⁹³² [XL, 6].
 8. CAGLIANI - (17 gennaio 1757). Stefano e figli. Si dimostrò il godimento del terzo e quarto grado di nobiltà⁹³³ [XL, 7].
 9. CAGLIANI - (17 gennaio 1757). Giovanni Maria. Dimostrò il godimento del terzo e quarto grado di nobiltà⁹³⁴ [XL, 8].
 10. CASINI - (8 maggio 1756). Antonio Filippo. Dimostrò il godimento del primo grado di nobiltà (gonfalonierato) e l'ammissione all'Ordine stefaniano per giustizia⁹³⁵ [XL, 9].
 11. CELLESI - (17 gennaio 1757). Pier Antonio. Dimostrò il godimento del secondo grado di nobiltà⁹³⁶ [XL, 10].
 12. CHERICI - (18 gennaio 1762). Orazio di Piero e Orazio di Francesco, cugini. Ottengono grazia granducale tramite diploma di nobiltà del 16 novembre 1761, approvato con rescritto del Consiglio di Stato e di Reggenza del 6 gennaio successivo⁹³⁷ [XL, 11].
 13. CHERICI - (1° marzo 1773). Ascanio di Francesco, di Bibbiena. Fu graziato di diploma granducale di nobiltà da Pietro Leopoldo⁹³⁸ [XL, 12].
 14. CICATTI - (23 agosto 1756). Bernardino. Dimostrò il godimento del quarto grado di nobiltà [XL, 13].
 15. CIPOLLESCHI - (17 gennaio 1757). Francesco Vincenzo. Dimostrò il godimento del quarto, terzo e secondo di nobiltà⁹³⁹ [XL, 14].
 16. CORNACCHINI - (17 gennaio 1757). Ulisse, dimorante a Napoli. Dimostrò il godimento del terzo e quarto grado di nobiltà. Ammesso all'Ordine stefaniano per convocazione e fondazione di commenda⁹⁴⁰ [XL, 15].
 17. CORSETTI - (12 luglio 1756). Santi, di Bibbiena, cavaliere stefaniano. Dimostrò il godimento del primo grado di nobiltà (gonfalonierato). Ammissione all'Ordine stefaniano per fondazione di commenda. Aveva chiesto l'ammissione al patriziato in virtù dell'articolo V della legge per la nobiltà del 1750⁹⁴¹ [XL, 16].
 18. CORSI - (8 maggio 1793). Benedetto, di Anghiari. Già ammesso nei registri della nobiltà di San Sepolcro [LXVI, 3].
 19. DONATI FIRMINI - (23 agosto 1756). Antonio Filippo. Dimostrò il godimento del quarto, terzo e secondo grado di nobiltà [XL, 17].
 20. DUCCI - (4 marzo 1765). Pier Francesco, di Bibbiena. Ottenne grazia granducale di diploma di nobiltà nel 1764. Il comparante aveva presentato richiesta di ammissione all'Ordine stefaniano per mezzo della fondazione di una commenda di diecimila scudi, ma il Consiglio della Religione l'aveva rifiutato non

⁹³¹ Il comparante «vive in parte colle sue entrate ed in maggior parte colle sue industrie, essendo egli scrivano pubblico di questo paese».

⁹³² Il comparante «vive miserabilmente» esercitando il mestiere di sarto. La famiglia è dello stesso stipite del casato iscritto nell'ins.5, in questa stessa filza.

⁹³³ Il comparante «possiede circa 1600 scudi di beni stabili, col frutto dei quali non possendo tirare avanti» è costretto a far lavorare il figlio come cassiere alle porte della città.

⁹³⁴ Stesso stipite della famiglia iscritta al precedente ins. 7, anche in questo caso si hanno gravi problemi economici. Il comparante non possedeva in proprio alcuno stabile, aveva esercitato anche il mestiere di sarto e «vive unitamente con i figlioli quasi per elemosina non avendo in proprio alcuno stabile».

⁹³⁵ Aveva richiesto l'iscrizione al patriziato.

⁹³⁶ Il comparante viveva della sua professione di medico.

⁹³⁷ Ci si dice originari dell'antico castello di Bibbiena, nel Casentino. In possesso della cittadinanza di Arezzo e di Prato.

⁹³⁸ Ascanio è il fratello di Orazio, già annoverato nel precedente diploma di nobiltà e descritto alla classe nobile aretina dal 1762. Ma Ascanio era stato «per innavvertenza» dimenticato da quel diploma di grazia, quindi chiedeva di esserne compreso. Lo stesso Pompeo Neri chiede a Leopoldo, l'undici maggio 1772, che si provveda a fare giustizia. Si pagò una tassa di segreteria.

⁹³⁹ Il comparante viveva ancora in seminario, data la sua giovane età, e non possedeva alcun stabile proprio per l'esiguità del patrimonio posseduto (poteva contare solo su mille scudi di entrate annue).

⁹⁴⁰ Il commissario Laparelli non può testimoniare se il comparante viva con proprietà o piuttosto faccia mistura di arti deroganti lo stato nobiliare, essendo questi residente a Napoli.

⁹⁴¹ Il comparante è capitano di una compagnia del Reggimento di Romagna. Si era inizialmente chiesto la descrizione alla classe del patriziato. Si allega anche una sentenza in contraddittorio giudizio espressa dal Magistrato dei Nove del 6 luglio 1712 di reintegrazione alla nobiltà di Arezzo di un discendente della famiglia Poltri, unita in matrimonio con un Corsetti nel 1565.

- ritenendo il suo patrimonio sufficiente a mantenere lo *status* nobiliare⁹⁴² [XL, 18].
21. DURANTI - (5 aprile 1756). Bartolomeo di Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XL, 19].
 22. FONTANA – (25 novembre 1790). Ruberto e fratelli. Già ammessi all'Ordine stefaniano⁹⁴³ [LXV, 9].
 23. FORZONI ACCOLTI - (27 dicembre 1756). Stefano e Giuseppe. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche fin dal XIV secolo, ma dal 1695 non avevano più fatto istanza per essere imborstati negli uffici cittadini⁹⁴⁴ [XL, 20].
 24. FRANCESCHI – (9 luglio 1804). Auditore Giuseppe e nipoti. Rilevato il cospicuo patrimonio ed i parentadi nobili, benigno rescritto sovrano concesse la grazia dell'ascrizione⁹⁴⁵ [LXXIII,4].
 25. GATTESCHI - (24 settembre 1770). Orazio, di Poppi. Ottenne grazia di diploma di nobiltà dal granduca Pietro Leopoldo⁹⁴⁶ [XLI, 1].
 26. GENTILI - (30 luglio 1759). Giovanni Giulio, di Santa Sofia nella Romagna fiorentina, podesteria di Galeata. Per l'impossibilità di allegare documenti familiari originali rimasti distrutti da un incendio, chiese ed ottenne grazia di diploma di nobiltà dal granduca nel 1759. [XLI, 2].
 27. GIORGI - (5 aprile 1756). Cavaliere Sebastiano, di Monte San Savino, già ammesso all'Ordine stefaniano per fondazione di commenda dal 1693 [XLI, 3].
 28. GOLFI - (5 aprile 1756). Francesco Antonio di Bartolomeo⁹⁴⁷. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche aretine [XLI, 4].
 29. GRISOLINI o CRISSOLINI - (si ebbero due decreti, uno del 20 aprile 1761 e l'altro del 19 maggio 1786). Simone Domenico di Santa Sofia in Romagna. Allegò un diploma granducaale concesso da Vienna nel 1754 con cui il comparente era dichiarato consigliere cesareo⁹⁴⁸ [XLI, 5].
 30. GUADAGNI - (29 novembre 1782). Giovanni Mattia, di Monterchi. Ottenne grazia di diploma di nobiltà da Pietro Leopoldo nel 1782⁹⁴⁹ [XLI, 6].
 31. LAURI - (23 maggio 1756). Tre rami: Giovanni Battista di Pierfrancesco e fratelli; Baccio di Lionetto e figli; Pierfrancesco di Lionetto di Settimio e fratelli. Allegarono attestato pubblico del godimento della nobiltà aretina [XLI, 7].
 32. MASSI - (23 agosto 1756). Giovanni Battista e figli. Allegarono attestato pubblico della Cancelleria

⁹⁴² In realtà la questione dell'offerta del comparente, avanzata nel 1740, di fondare una commenda di padronato nell'Ordine di S. Stefano resta piuttosto oscura. Parrebbe infatti che il Ducci, dopo un primo rifiuto del Consiglio dei Dodici, avesse ripresentato nuovamente tutta una serie di documenti tesi ad attestare un patrimonio tale da convincere delle sue capacità a mantenersi conformemente a quanto richiesto a un cavaliere stefaniano. A questo punto però, «nulla ne seguì, perchè dal Consiglio non si procedè più avanti». Il Ducci, offeso da quel comportamento, aveva ritirato i suoi documenti, riservandosi sempre aperta la possibilità di cominciare nuovamente il procedimento di fondazione.

⁹⁴³ I comparenti, oriundi dello Stato pontificio, già ammessi alla nobiltà della città di Bertinoro, furono descritti nei libri d'oro aretini in virtù dell'articolo XXI della legge del 1750 e come città più prossima al luogo di loro residenza.

⁹⁴⁴ Sono del casato Forzoni, ma pretendono di discendere dalla consorteria degli Accolti, come vorrebbero dimostrare in base ad una sentenza del Magistrato Supremo dell'undici gennaio 1695. Inizialmente ci si era presentati per la descrizione nella classe del patriziato. Richiesero l'ascrizione al patriziato.

⁹⁴⁵ Godendo della cittadinanza fiorentina, si ottenne anche la nobiltà della capitale.

⁹⁴⁶ Pagò la tassa alla Comunità. Come discendente dallo stesso stipite della famiglia Gatteschi di Firenze, all'estinzione di questa ricevette un assai ricco fidecommesso in eredità.

⁹⁴⁷ Famiglia originaria della Marca anconetana.

⁹⁴⁸ La deputazione avanzò in realtà alcune perplessità sul valore costitutivo o meramente dichiarativo del detto diploma. Non si comprendeva perché questa famiglia avesse chiesto l'iscrizione alla classe dei nobili aretini, visto che era già in possesso di un diploma di grazia. Se in tal modo i Grisolini intendevano esser dichiarati nobili per giustizia in virtù di quel diploma stesso, non si sarebbero potuti accontentare senza la produzione dei documenti previsti dalla legge del 1750. Quanto poi a volersi basare sulle parole del diploma: «*cum igitur relatam nobis sit Dominicum Grissolinium di Massa e Casalecchio a praecipuis in insula Scio familiis a pluribus retro saeculis nobilitate claris originem trahere*», i deputati replicavano come quelle parole non significassero altro che «all'imperatore senza cognizione di causa, senza esame di documenti, senza relazione di giudice, fu narrato ed asserito che questa famiglia Grissolini veniva dalle principali famiglie di Scio. E non constando che siano stati per prova allegati documenti autentici, il riportato periodo di diploma si riduce ad una formula di cancelleria germanica».

⁹⁴⁹ Già in possesso della cittadinanza aretina e di numerosi beni posti nell'area rurale della città. Si avanzarono alcuni dubbi per l'esercizio della concia e del traffico dei guadi che era stato mantenuto da questa famiglia già da diversi anni: «Potrebbe fare ostacolo la consuetudine di attendere al mantenimento della concia e al lucroso traffico dei guadi, occupazioni che occupate per se stesse non sembrano combinabili[...], ma è da riflettersi in contrario che le predette negoziazioni non sono che regolate e dirette per mezzo di subalterni estranei, somministrandosi solamente dal supplicante e sua famiglia una remota soprintendenza e l'opportunità dei convenienti capitali».

- aretina della loro nobiltà [XLI, 8].
33. MAURIZI - (25 luglio 1757). Leon Giovacchino. Dimostrò il godimento del primo onore pubblico cittadino [XLI, 9].
 34. MAZZA - (17 gennaio 1757). Bernardino di Domenico. Allegò attestato pubblico di nobiltà [XLI, 10].
 35. ONESTI - (12 luglio 1756). Antonio Maria, da Castiglion Fiorentino, gentiluomo aretino e patrizio ravennate. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁹⁵⁰ [XLI, 11].
 36. ORLANDINI - (31 luglio 1758). Ruberto di Orlando, abitante nella Terra di Monteschi. Allegarono diploma di nobiltà del 1624 conferitogli dall'imperatore Ferdinando II. Ci si appellò all'articolo VI della legge sulla nobiltà del 1750⁹⁵¹ [XLI, 12].
 37. PAGLICCI - (24 settembre 1770). Achille e fratelli, di Castiglion Fiorentino, conti per volontà del duca Francesco I di Parma e Piacenza. Ottennero grazia di diploma di nobiltà da Pietro Leopoldo nel 1770, a condizione del pagamento della consueta tassa e spese comunitative. Si attestarono i godimenti pubblici avuti fin dal XIV secolo e il possesso di un cospicuo patrimonio [XLI, 13].
 38. PAGLICCI - (7 aprile 1802). Camilla. Ottiene diploma di grazia, ramo trasversale dei Pagliacci già ammessi dal 1770⁹⁵² [LXXI, 6].
 39. PANZANI - (5 aprile 1756). Angiola di Giovanni Jacopo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1654 (gonfalonierato) [XLI, 14].
 40. PERELLI - (18 gennaio 1762). Zanobi e figli. Ottennero grazia granducale di diploma di nobiltà da Vienna nel 1761 [XLI, 15].
 41. PESCARINI - (25 luglio 1757). Cavaliere Francesco Maria, già ammesso all'Ordine stefaniano come titolare di una commenda di padronato [XLI, 16].
 42. PONTENANI - (23 agosto 1756). Bernardino e figli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1562 (gonfalonierato e altri gradi nobili) [XLI, 17].
 43. RICCI - (14 giugno 1756). Cavaliere Giuseppe. Già ammessi all'Ordine stefaniano come beneficiari della commenda Bruna di Arezzo [XLI, 18].
 44. RICCIARDI - (14 giugno 1756). Cavaliere Giovanni del capitano Fabiano. Dimostrò l'esercizio del Magistrato Supremo aretino [XLI, 19].
 45. ROMANELLI - (14 giugno 1756). Cavaliere Giovanni Battista del cavaliere Donato. Già ammessi all'Ordine stefaniano come titolari di commenda. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XLI, 20].
 46. ROSSI - (23 agosto 1756). Angiolo di Tommaso. Dimostrò il godimento del secondo grado di nobiltà⁹⁵³ [XLI, 21].
 47. ROSSI - (1 maggio 1795). Proposto, Ippolito e nipoti, di Piantravigna. Diploma di grazia granducale di nobiltà aretina⁹⁵⁴ [LXIX, 13].
 48. ROSSI - (16 dicembre 1805). Tommaso, Luigi e Ugo, fratelli. Diploma di grazia sovrana di nobiltà (19 settembre 1805)⁹⁵⁵ [LXXIV, 7].
 49. TANCANI - (4 settembre 1786). Pietro di Francesco. Già in possesso della nobiltà di Cortona, ma trasferitosi ad Arezzo nel 1764 aveva già risieduto per due volte come gonfaloniere. Pagò la tassa dei duecento scudi alla Comunità [XLI, 22].
 50. TERI - (14 giugno 1756). Cavaliere Pompeo, già ammesso per commenda all'Ordine stefaniano⁹⁵⁶ [XLI, 23].

⁹⁵⁰ Dimostrò il possesso della cittadinanza aretina fin dal 1586, del quarto grado di nobiltà dal 1693, del terzo grado dal 1701 e del gonfalonierato nel 1737.

⁹⁵¹ Prima di riconoscerlo un casato idoneo all'iscrizione, la deputazione volle comunque accertarsi del patrimonio del componente e dei parentadi contratti.

⁹⁵² La donna aveva chiesto la grazia di nobiltà personale, non essendo interessata alla trasmissione ai discendenti quanto a vestir l'abito religioso nel Ritiro della Quietè. Invece le venne concesso il riconoscimento anche per tutti i discendenti del capitano Egidio Paglicci, in considerazione del fatto che la famiglia era risultata una delle principali di Castiglion Fiorentino, dove aveva goduto delle prime residenze pubbliche fin dal 1300, mentre il padre della supplicante, Francesco Paglicci, aveva ricevuto titolo di conte dal duca di Parma Francesco I.

⁹⁵³ Attestò il possesso di un assai pingue patrimonio.

⁹⁵⁴ Come cittadini fiorentini, ottennero anche la nobiltà di Firenze. Parentadi nobili e patrimonio considerevole (80mila scudi in beni stabili).

⁹⁵⁵ A loro favore: un patrimonio assai cospicuo di oltre 60mila scudi, il possesso della cittadinanza dal 1691 (come Rossi Moderni), la continuata parentela con famiglie nobili e il non aver mai esercitato arti vili o meccaniche.

⁹⁵⁶ Famiglia oriunda di Castel di Salutio.

51. TIGRINI - (25 luglio 1757). Fabrizio di Pier Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XLI, 24].
52. TRADITI - (23 agosto 1756) Giuseppe di Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche di Arezzo e dei principali onori civici a Portoferraio. I figli del comparente, Giuseppe Antonio e Giovanni Battista, ottennero l'iscrizione al patriziato aretino con decreto del 29 agosto 1792, attestando la residenza al priorato fin da un loro avo nel 1572 [XLI, 25].
53. VANTINI - (14 giugno 1756). Ferdinando, fratelli e figli. Già ammessi all'Ordine stefaniano come fondatori di commenda. Originari di Portoferraio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XLI, 26].
54. VIVARELLI - (17 gennaio 1757). Francesco Antonio e figli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XLI, 27].
55. VIVARELLI - (15 gennaio 1790 e alla nobiltà senese con decreto del 15 giugno 1791). Giovanni Battista e fratelli. Famiglia originaria di Magliano, località dello Stato senese. Si chiese il riconoscimento della propria nobiltà come collaterali di un altro ramo già ammesso alla nobiltà di Arezzo dal 1757 e come entrambi discendenti dal casato originario aggregato alla stessa nobiltà aretina nel 1667 per deliberazione del Collegio e del consiglio generale [LXIV, 14]. Ottennero anche il riconoscimento della nobiltà senese, con decreto del 15 luglio 1791 [LXVI, 15].
56. VIVARELLI FABBRI - (7 dicembre 1795). Abate Pietro Paolo e nipoti, e la consorte di uno di questi ultimi. Diploma di nobiltà per grazia di Ferdinando III⁹⁵⁷ [LXIX, 15].

VOLTERRA

PATRIZIATO

1. BAVA - (28 febbraio 1757). Cavaliere Antonio di Serafino, già ammesso all'Ordine stefaniano per giustizia [XLII, 1].
2. BARDINI - (21 marzo 1757). Cavaliere Giuseppe (non si attestò l'Ordine cavalleresco di appartenenza del comparente). Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato e propostato)[XLII, 3].
3. BARDINI - (21 marzo 1757). Baldassarre di Giulio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (propostato e priorato)⁹⁵⁸[XLII, 4].
4. BARZONI - (9 maggio 1757). Giovanni Lorenzo, canonico Antonino. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato e propostato) [XLII, 5].
5. DE BUONAMICI - (9 maggio 1757). Cavaliere Michele, già ammesso per giustizia all'Ordine stefaniano e impiegato alla cassa del Monte Pio di Volterra. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato e propostato) [XLII, 6].
6. CAFFERECCI - (19 dicembre 1757). Ascanio Carlo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (propostato e priorato) [XLII, 7].
7. CECINA - (21 marzo 1757). Antonio Lorenzo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato e propostato) [XLII, 8].
8. CONTUGI - (21 marzo 1757). Cavaliere Giuseppe Maria, già ammesso all'Ordine stefaniano per giustizia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato e propostato dei priori) [XLII, 9].
9. CORTINUOVI - (9 maggio 1757). Cavaliere Lino di Lodovico, già ammesso per giustizia all'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato) [XLII, 10].
10. FALCONCINI - (28 febbraio 1757). Cavaliere Giovanni Andrea, già ammesso per giustizia all'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato e propostato) [XLII, 11].
11. FALCONCINI - (28 febbraio 1757). Cavaliere Luigi del cavaliere Francesco, già nell'Ordine stefaniano per giustizia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XLII, 12].
12. FEI - (25 luglio 1757). Giovanni Jacopo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XLII, 12].
13. DE' FORTI - (19 dicembre 1757). Pietro e il fratello, originari di Volterra anche se residenti a Firenze. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato) [XLII, 14].

⁹⁵⁷ Il loro patrimonio oltrepassava i 2000 scudi annui di entrata, parentadi nobili, nessun esercizio di arti deroganti la nobiltà.

⁹⁵⁸ La famiglia Bardini, nella persona del cavalier Giulio, poteva fregiarsi della cittadinanza fiorentina per averla ottenuta in surroga dall'estinzione della famiglia di Bernardo Inghirami, che a sua volta l'aveva ottenuta a seguito dell'estinzione del casato Babbì, originario beneficiato del privilegio dal 1555, in ASFi, *Deputazione*, 115, cc.n.n.

14. GIUSTI - (25 luglio 1757). Cavaliere Alessandro. Abitanti a Colle. Già ammessi per giustizia all'Ordine stefaniano fin dal 1571. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato)⁹⁵⁹ [XLII, 15].
15. GUARNACCI - (28 febbraio 1757). Cavaliere Raffaello Ottaviano. Ammissione agli Ordini di Malta e S. Stefano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XLII, 16].
16. GUIDI - (decreto di ammissione al patriziato volterrano del 21 marzo 1757, decreto di ammissione al patriziato fiorentino del 14 febbraio 1782). Cavalier conte Jacopo. Ammissione all'Ordine stefaniano per giustizia e al gerosolimitano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XLII, 17].
17. INCONTRI - (28 febbraio 1757). Marchese priore Ferdinando, abitante a Firenze ove aveva già prodotto le prove per l'ammissione al patriziato. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XLII, 18].
18. INCONTRI - (28 febbraio 1757). Monsignore Francesco, arcivescovo di Firenze. Ammissione all'Ordine stefaniano per giustizia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato e propositato dei priori) [XLII, 19].
19. INCONTRI - (28 febbraio 1757). Primicerio e Raffello di Filippo. Ammissione per giustizia all'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato e propositato) [XLII, 20].
20. INCONTRI - (28 febbraio 1757). Cammillo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XLII, 21].
21. INCONTRI - (28 febbraio 1757). Bali Ottaviano, già ammesso per giustizia all'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XLII, 22].
22. INCONTRI - (9 marzo 1757). Dorotea nei Pitti. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XLII, 23].
23. INGHIRAMI - (21 marzo 1757). Cavaliere priore Girolamo e Giuseppe, di Prato. Ammissione per giustizia all'Ordine stefaniano e di Malta (per quarto). Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Il cavaliere priore Gian Gastone ottenne decreto di ammissione il 19 settembre 1792 alla nobiltà di Prato⁹⁶⁰ [XLII, 24].
24. INGHIRAMI - (21 marzo 1757). Cavalier Curzio (non si documentò a quale Ordine cavalleresco appartenesse, ma era quello di S. Stefano). Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XLII, 25].
25. LEONORI - (21 marzo 1757). Cavaliere Benedetto (ammesso all'Ordine stefaniano, ma le fedeli di ammissione non si allegarono). Fede di squittinii e imborsazioni ai principali onori e cariche cittadine [XLIII, 1].
26. LISCI - (27 luglio 1757). Cavaliere Benedetto. Fede di squittinii e imborsazioni ai principali onori e cariche cittadine (priorato e propositato). Ammissione all'Ordine stefaniano [XLIII, 2].
27. MAFFEI - (28 febbraio 1757). Cavaliere Mario di Cammillo e Francesco di Ascanio. Fede di squittinii e imborsazioni ai principali onori e cariche cittadine (priorato e propositato). Ammissione all'Ordine di S. Stefano per giustizia⁹⁶¹ [XLIII, 2 bis].
28. MAFFEI - (9 maggio 1757). Florida del cavalier Lodovico. Ammissione all'Ordine stefaniano per giustizia [XLIII, 3].
29. MINUCCI - (21 marzo 1757). Tommaso del cavaliere Alessandro. Fede di squittinii e imborsazioni ai principali onori e cariche cittadine. Ammissione all'Ordine di S. Stefano per giustizia [XLIII, 4].
30. MINUCCI - (22 giugno 1791). Bartolomeo di Cosimo. Ammissione all'Ordine stefaniano. Provò la discendenza dallo stesso stipite dei Minucci già riconosciuti patrizi volterrani nel 1757 [LXVI, 6].
31. NALDINI - (19 dicembre 1757). Francesco e fratelli. Fede di squittinii e imborsazioni ai principali onori e cariche cittadine dal 1362 [XLIII, 5].
32. ORMANNI - (9 maggio 1757). Girolamo. Fede di squittinii e imborsazioni ai principali onori e cariche cittadine [XLIII, 6].
33. PAGNINI - (25 luglio 1757). Vincenzo. Fede di squittinii e imborsazioni ai principali onori e cariche cittadine⁹⁶² [XLIII, 7].

⁹⁵⁹ Diploma di nobiltà patrizia conferito loro dai Conservatori di Orvieto. Diploma di conti del Sacro Palazzo e cavalieri dello Speron d'Oro del 1546. Diploma di ammissione alla cittadinanza e patriziato romano del 1588. Il comparente fece domanda di ammissione al patriziato fiorentino nel 1786.

⁹⁶⁰ I documenti presentati a testimonianza della propria illustre origine furono numerosi.

⁹⁶¹ Privilegio della cittadinanza fiorentina conferito per diploma granducale di Cosimo I nel 1556.

⁹⁶² Il comparente, al tempo sottoprovveditore dell'Ufficio del sale di Volterra, aveva svolto l'impiego di archivista pubblico e generale dell'archivio volterrano fin dal 1740, incarico destinato ai notai del Collegio della città. Per non arrecare pregiudizio alla propria nobiltà, conformemente a quanto prescritto dalla legge per la nobiltà del 1750, l'oratore aveva rinunciato alla qualità di notaio.

34. PAGNINI - (30 giugno 1779). Giovanni Francesco, Giuseppe di Paolo, Raffaello di Giacomo. Fede di squittinii e imborsazioni ai principali onori e cariche cittadine⁹⁶³ [XLIII, 8].
35. PICCHINESI - (9 maggio 1757). Lucrezia di Andrea di Bernardo. Fede di squittinii e imborsazioni ai principali onori e cariche cittadine [XLIII, 9].
36. RICCIARELLI - (9 maggio 1757). Ottaviano del cavaliere Mario Felice. Ammissione all'Ordine stefaniano per giustizia. Fede di squittinii e imborsazioni ai principali onori e cariche cittadine [XLIII, 10].
37. RICCOBALDI DEL BAVA - (28 febbraio 1757). Cavaliere Giuseppe, già ammesso all'Ordine stefaniano per giustizia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato e propostato) [XLII, 2].
38. TANI nei MAFFEI - (9 maggio 1757). Maria Niccola Alessandra del cavalier Girolamo Tani. Ammissione per giustizia nell'Ordine stefaniano. Fede di squittinii e imborsazioni ai principali onori e cariche cittadine [XLIII, 11].
39. DEGLI USEPPI - (28 febbraio 1757). Lodovico dell'avvocato Lelio, camarlingo della tassa sul macinato⁹⁶⁴ [XLIII, 12].
40. BORGUCCI VERANI - (25 luglio 1757). Giovanni di Bernardo. Ammesso per giustizia nell'Ordine stefaniano come quarto. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁹⁶⁵ [XLIV, 4].

VOLTERRA

NOBILTÀ

1. ARRIGHI - (25 luglio 1757). Guglielmo di Giovanni. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato)⁹⁶⁶ [XLIV, 1].
2. BACCI - (14 luglio 1780). Maria Lucrezia Cancellieri vedova Bacci ed Elisabetta, sua figlia, unica superstite della famiglia, originaria di Chianni. Ottenne grazia di diploma di nobiltà dal granduca Pietro Leopoldo nel 1779⁹⁶⁷ [XLIV, 2].
3. BALDASSARINI - (13 luglio 1792). Carlo e fratelli, oltre alle consorti Niccola Maccinelli e Ottavia Amati Galgani Bertelli nei Baldassarini. Originari di Monterotondo, della diocesi di Volterra, avevano rivestito alcune importanti cariche pubbliche. Diploma di nobiltà per grazia di Ferdinando III concesso il 9 luglio 1792 [LXVII, 2 e 3].
4. BALDASSERINI - (15 dicembre 1755). Marcantonio, luogotenente Pietro, avvocato Niccolò. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁹⁶⁸ [XLIV, 3].
5. CANGINI - (14 luglio 1780). Giuseppe Maria. Già ammesso alla cittadinanza, chiese ed ottenne diploma di grazia di nobiltà dal granduca Pietro Leopoldo nel 1779⁹⁶⁹ [XLIV, 5].
6. CERRI - (19 dicembre 1757). Donato. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato)⁹⁷⁰ [XLIV, 6].
7. DESIDERI - (1° marzo 1773). Liberio e fratelli. Ottennero diploma di nobiltà di Pietro Leopoldo⁹⁷¹

⁹⁶³ In possesso della cittadinanza fiorentina dal 1433, ottennero perciò anche l'iscrizione al patriziato di Firenze.

⁹⁶⁴ Diploma del 1401 del re d'Ungheria Sigismondo con cui si nominava un ascendente del comparente quale nobile consigliere. Ammissione per giustizia all'Ordine stefaniano.

⁹⁶⁵ Primo priorato attestato nel 1508. Alla fine del Cinquecento si contrae matrimonio con una Verani, ragione probabilmente dell'adozione del secondo cognome.

⁹⁶⁶ Si supplisce alla mancanza dei documenti dell'Estimo pubblico (di fatto inattendibile e lacunoso a Volterra), come in numerosi altri casi, con un attestato giurato da quattro gentiluomini che il comparente si trattava nobilmente.

⁹⁶⁷ In mancanza di questo riconoscimento, Elisabetta Bacci non avrebbe potuto unirsi in matrimonio col suo promesso sposo Stefano Gherardi.

⁹⁶⁸ Un membro di questa famiglia era avvocato a Livorno. Si sollevarono alcune perplessità sulla nobiltà di questo casato, ma non si ritenne opportuno né conveniente non ammetterlo comunque alla classe nobile volterrana.

⁹⁶⁹ Le ragioni che fecero ottenere il diploma furono, principalmente, il possesso di un cospicuo patrimonio e i nobili matrimoni contratti. Il padre del comparente era un «artigiano operante» e ciò parve costituire un notevole motivo di opposizione alla sua descrizione tra la nobiltà da parte dei rappresentanti del Pubblico e dei riformatori volterrani.

⁹⁷⁰ Residenza nel priorato attestata dal 1514.

⁹⁷¹ Originari di Populonia, nel principato di Piombino. I rappresentanti del pubblico e riformatori di Volterra si pronunciarono favorevolmente per l'ammissione di questa famiglia alla nobiltà «perché in tal forma resta provveduto alla decadenza che minaccia questa città per la mancanza ed estinzione che si è fatta e si va facendo in essa di famiglie nobili colla sostituzione di altre civili ed opulente». Il comparente infatti allegava documenti attestanti un più che

- [XLIV, 7].
8. FALCHI PICCHINESI - (24 dicembre 1759). Cavaliere Diego, già ammesso per commenda nell'Ordine stefaniano, nobile di Cagliari ed abitante in Piombino. Questa famiglia venne iscritta anche al patriziato di Pistoia con decreto del 6 marzo 1793 [XLIV, 8].
 9. FRANCESCHINI - (25 luglio 1757). Antonio Nicola, tesoriere della fortezza di Volterra. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato)⁹⁷² [XLIV, 9].
 10. GALLUZZI - (25 luglio 1757). Antonio. Diploma di aggregazione alla nobiltà volterrana conferito dal granduca Giangastone nel 1734. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato)⁹⁷³ [XLIV, 10].
 11. GIORGI - (24 dicembre 1759). Pietro. La rinuncia si fece effettivamente nel 1756-57. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁹⁷⁴ [XLIV, 11].
 12. GIORGI - (9 maggio 1757). Leopoldo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato dal 1699) [XLIV, 12].
 13. MAMMACCINI - (9 maggio 1757). Cosimo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato)⁹⁷⁵ [XLIV, 13].
 14. MAZZONI - (25 luglio 1757). Antonio. Diploma di aggregazione alla nobiltà volterrana concesso dal granduca Giangastone. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (propostato dei priori) [XLIV, 14].
 15. NERI BADIA - (9 ottobre 1762). Abate Pompeo e fratelli. Fede di ammissione al godimento dei primi onori di Volterra per partito pubblico del 25 gennaio 1724 e successiva approvazione del granduca Giangastone «con deroga a qualsivoglia riforma, legge o disposizione in contrario»⁹⁷⁶ [XLIV, 15].
 16. PINUCCI - (27 gennaio 1777). Leonardo e fratelli, di Gambassi. Ottennero grazia di un diploma di nobiltà da parte del granduca Pietro Leopoldo dell'undici maggio 1775, previa approvazione del vicario e dei riformatori e rappresentanti del pubblico di Volterra⁹⁷⁷ [XLIV, 16].
 17. RUGGIERI BUZZAGLIA - (25 luglio 1757). Famiglia già ammessa all'Ordine stefaniano e beneficiaria di un baliato [XLIV, 17].
 18. SALVETTI - (9 maggio 1757). Lino e figli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato)⁹⁷⁸ [XLIV, 18].
 19. SERMOLLI - (9 maggio 1757). Cavaliere Pietro, già ammesso all'Ordine stefaniano⁹⁷⁹ [XLIV, 19].
 20. SERMOLLI - (9 maggio 1757). Clemente Pio del capitano Leonardo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche⁹⁸⁰ [XLIV, 20].
 21. VERZANI - (19 dicembre 1757). Dottor Cristofano Teodoro, lettore di medicina presso lo Studio pisano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (priorato)⁹⁸¹ [XLIV, 21].

cospicuo patrimonio. Anche in una relazione di Pompeo Neri del 2 settembre 1772 si sottolineavano le prestigiose cariche e dignità militari godute da membri di questa famiglia (l'atavo del comparente, Pietro di Pier Maria, era stato capitano al servizio di Sua Maestà Cattolica; l'avo, Fortunio, era stato maggiore di Carlo VI; Liberio invece era capitano della compagnia dei Carabinieri di Campiglia), come del «rispettabile patrimonio» di oltre settantamila scudi in beni mobili ed immobili.

⁹⁷² Giustificò il possesso di un idoneo patrimonio tramite deposizione giurata di quattro gentiluomini.

⁹⁷³ Attestato di quattro gentiluomini a conferma del possesso di un patrimonio conforme al suo *status*.

⁹⁷⁴ Il comparente, notaio, si impegnò a rinunciare al suo impiego, sempre che il granduca lo avesse ritenuto necessario.

⁹⁷⁵ Primo godimento del priorato attestato nel 1598.

⁹⁷⁶ Sia Pompeo che il padre Giovanni Bonaventura avevano risieduto tra i priori della città, rispettivamente nel 1730 e nel 1729. Si chiedeva anche l'iscrizione alla classe della nobiltà di Firenze. Si allegava la grazia, ottenuta nel maggio 1761, di poter presentare le giustificazioni della propria nobiltà nonostante fossero scaduti i termini.

⁹⁷⁷ La famiglia fu comunque vincolata ad assumere il domicilio in città e a pagare le debite tasse alla Comunità. Possedevano circa sessantamila scudi in effetti stabili nel territorio volterrano. Interpellati dalla deputazione, i rappresentanti del Pubblico volterrano avevano accolto favorevolmente l'ipotesi che la famiglia ottenesse l'ammissione della nobiltà cittadina per mezzo del diploma granducale, «in vista specialmente di rimpiazzare quelle famiglie che vanno giornalmente estinguendosi».

⁹⁷⁸ Primo godimento pubblico attestato: priorato nel 1737.

⁹⁷⁹ Ammessi alla nobiltà volterrana dal 1599, allegavano fedeli di godimenti pubblici e priorato dal 1606.

⁹⁸⁰ Attestano residenza nel priorato dal 1603.

⁹⁸¹ Famiglia oriunda di Barga. Fedeli dell'Estimo pubblico di Barga. Attestano residenze nel priorato di Volterra negli anni 1736-37.

CORTONA
PATRIZIATO

1. ANGELLIERI ALTICOZZI - (20 marzo 1758). Rinaldo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche di Cortona e di Siena. Ammissione agli Ordine stefaniano e di Malta [XLV, 1].
2. BALDACCHINI - (5 giugno 1758). Antonio Filippo. Godimento del primo onore pubblico di Cortona (priorato) [XLV, 2].
3. BALDELLI - (30 luglio 1759). Giovanni Tommaso. Godimento del primo onore pubblico di Cortona (priorato) [XLV, 3].
4. BALDELLI - (15 giugno 1758). Cavaliere Girolamo, già ammesso all'Ordine stefaniano per giustizia [XLV, 4].
5. BALDELLI nei TOMMASI - (31 luglio 1758). Guglielma. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [XLV, 5].
6. BARTOLINI BALDELLI - (30 luglio 1759). Domenico, abitante a Firenze. Ammissione all'Ordine di S. Stefano. Godimento del primo onore pubblico di Cortona (priorato) [XLV, 6].
7. BARTOLINI BALDELLI - (30 luglio 1759). Giuseppe Gaspero, abitante a Firenze. Ammissione all'Ordine stefaniano. Residenza nella prima magistratura cittadina (priorato) [XLV, 7].
8. BONI - (20 marzo 1758). Girolamo di Onofrio. Ammissione all'Ordine di S. Stefano per giustizia. Residenza nella prima magistratura cittadina (priorato) [XLV, 8].
9. BONI - (20 marzo 1758). Caterina e sorelle, figlie di Cesare. Residenza nella prima magistratura cittadina (priorato) [XLV, 9].
10. BOURBON DEL MONTE dei marchesi di Sorbello - (30 luglio 1759). Marchese Giuseppe. Ammissione all'Ordine stefaniano per giustizia. Godimento continuato dei primi onori pubblici⁹⁸² [XLV, 19].
11. CATTANI - (20 marzo 1758). Giovanni Battista d'Orazio. Ammissione all'Ordine stefaniano per giustizia⁹⁸³ [XLV, 10].
12. LAPARELLI - (20 marzo 1758). Candido di Francesco. Residenza nella prima magistratura cittadina (priorato) [XLV, 11].
13. LAPARELLI - (20 marzo 1758). Cavaliere Settimio. Ammissione agli Ordini di S. Stefano e di Malta [XLV, 12].
14. LAPARELLI - (20 marzo 1758). Giovanni Battista del cavaliere Marc'Antonio. Ammissione agli Ordini stefaniano e di Malta [XLV, 13].
15. LAPARELLI - (20 marzo 1758). Cavaliere Lapo del cavaliere Filippo. Ammissione agli Ordini stefaniano e di Malta [XLV, 14].
16. LAPARELLI - (20 marzo 1758). Francesco Onofrio. Ammissione all'Ordine di S. Stefano. Residenza nella carica del priorato [XLV, 15].
17. LUCCI - (20 marzo 1758). Cristofano⁹⁸⁴ e fratelli. Residenza nella prima magistratura cittadina (priorato) [XLV, 16].
18. MANCINI - (5 giugno 1758). Cavaliere Antonio Francesco di Cosimo, già ammessi per giustizia all'Ordine stefaniano [XLV, 17].
19. MANCINI - (5 giugno 1758). Cavaliere Giovanni Battista del cavaliere Rutilio. Già ammessi agli Ordini di Malta e di S. Stefano per giustizia. Fede del possesso della cittadinanza fiorentina [XLV, 18].
20. NUCCIARELLI - (20 marzo 1758). Gregorio di Domenico. Residenza nella prima magistratura cittadina (priorato) [XLV, 20].
21. ORSELLI - (15 gennaio 1759). Arnobio. Residenza nella prima magistratura cittadina (priorato) [XLV, 21].
22. PALEI - (31 luglio 1758). Bernardino di Giovanni Battista. Residenza nella prima magistratura cittadina (priorato) [XLV, 22].
23. PALEI - (31 luglio 1758). Domenico. Residenza nella prima magistratura cittadina (priorato) [XLV, 23].

⁹⁸² Diploma dell'imperatore Carlo IV conferente il titolo di marchese. Numerosi documenti attestanti diplomi concessi dai granduchi e di accomandigie.

⁹⁸³ Gli antenati del comparente possedevano i tre castelli di Monte Gualandro, Spoltaglia e Castelnuovo.

⁹⁸⁴ Il comparente era scrivano generale della Comunità di Cortona, carica che non si considerò di pregiudizio alla sua nobiltà.

24. PALEI - (31 luglio 1758). Angiola di Guido. Residenza nella prima magistratura cittadina (priorato) [XLV, 24].
25. PANCRAZI - (5 giugno 1758). Filippo di Giovanni. Residenza nella prima magistratura cittadina (priorato) [XLV, 25].
26. PANCRAZI nei VALENDI - (5 giugno 1758). Barbara di Niccolò, di Viterbo. Residenza nella prima magistratura cittadina (priorato) [XLV, 26].
27. PASSERINI - (5 giugno 1758). Cavaliere Giuseppe del bali Passerino. Fede dell'esercizio ininterrotto del priorato a partire dal 1433. Ammissione all'Ordine di Malta (e di S. Stefano, che però non si allegò agli atti)⁹⁸⁵ [XLVI, 1].
28. PASSERINI - (5 giugno 1758). Leone di Cosimo. Fede dell'esercizio ininterrotto del priorato a partire dal 1433⁹⁸⁶ [XLVI, 2].
29. PASSERINI - (5 giugno 1758). Francesco del cavaliere Silvio. Fede dell'esercizio ininterrotto del priorato a partire dal 1433. Ammissione all'Ordine di Malta (e di S. Stefano, che però non si allegò agli atti)⁹⁸⁷ [XLVI, 3].
30. DI PETRELLA (Bourbon di Petrella)- (5 giugno 1758). Marchese Ugolino e figli, di Cortona. Fede dell'esercizio ininterrotto del priorato dal 1472 [XLVI, 4].
31. PONTELLI - (15 gennaio 1759). Giovanni Battista di Venuto. Residenze nelle pubbliche magistrature attestata dal 1466. Ammissione all'Ordine stefaniano per giustizia [XLVI, 5].
32. QUINTANI - (15 gennaio 1759). Giuseppe di Giovanni Battista. Fede dell'esercizio ininterrotto del priorato dal 1518 [XLVI, 6].
33. RIDOLFINI - (20 marzo 1758). Cavaliere Galeotto di Francesco, già ammessi per giustizia all'Ordine stefaniano. Fede dell'esercizio ininterrotto del priorato dal 1466 [XLVI, 7].
34. RISTORI - (5 giugno 1758). Antonio di Giovanni. Fede dell'esercizio ininterrotto del priorato dal 1485⁹⁸⁸ [XLVI, 8].
35. RISTORI - (15 gennaio 1759). Mario di Francesco. Fede attestante il possesso ininterrotto dei primi onori pubblici dal 1479 [XLVI, 9].
36. SELLARI - (5 giugno 1758). Reginaldo di Odoardo. Fede dell'esercizio ininterrotto del priorato dal 1479 [XLVI, 10].
37. SERNINI - (5 giugno 1758). Paolo di Pier Lorenzo. Attestato del possesso dei primi onori pubblici dal 1480 [XLVI, 11].
38. SERNINI - (5 giugno 1758). Cavaliere Antonio e fratelli. Ammissione agli Ordini di Malta, di S. Stefano (ma qui non attestato) e dell'Ordine militare di Rodi. Fede dell'esercizio ininterrotto del priorato dal 1460⁹⁸⁹ [XLVI, 12].
39. TOMMASI - (31 luglio 1758). Cavaliere Annibale di Niccolò. Attestato dell'esercizio ininterrotto delle maggiori magistrature cittadine dal 1457. Ammissione per giustizia all'Ordine stefaniano dal 1589 [XLVI, 13].
40. TOMMASI - (31 luglio 1758). Cavaliere Piero di Tommaso. La famiglia era riseduta nel Consiglio cittadino dal 1261 e tra i membri del priorato dal 1457 [XLVI, 14].
41. TOMMASI - (31 luglio 1758). Ugolino di Girolamo. Fede dell'esercizio ininterrotto del priorato dal 1457 [XLVI, 15].
42. TOMMASI - (31 luglio 1758). Ranieri di Antonio Domenico. Fede dell'esercizio ininterrotto del priorato dal 1457. Ammissione all'Ordine di Malta⁹⁹⁰ [XLVI, 16].
43. TOMMASI - (31 luglio 1758). Cavaliere Francesco d'Enea⁹⁹¹ [XLVI, 17].
44. VAGNUCCI - (5 giugno 1758). Niccolò di Jacopo. Ammissione agli Ordini gerosolimitano e stefaniano,

⁹⁸⁵ Cittadinanza fiorentina dal 1524.

⁹⁸⁶ Cittadinanza fiorentina dal 1524.

⁹⁸⁷ Cittadinanza fiorentina dal 1524.

⁹⁸⁸ Si allega scrittura di rinuncia a tutti gli uffici che si godevano come notai del Collegio nobile cortonese e fede del dicembre 1750 del Magistrato dei signori del proconsole di Firenze in cui si dichiarava che il componente veniva cassato dal ruolo del Collegio dei notai.

⁹⁸⁹ Diploma imperiale di Massimiliano I del 1518 conferente il titolo di conte e nobile imperiale.

⁹⁹⁰ Possesso della cittadinanza fiorentina dal 1555.

⁹⁹¹ Diploma del duca di Parma e Piacenza Francesco Farnese di conferimento per giustizia della croce dell'Ordine sacro e imperiale costantiniano e Religione di San Giorgio. Si pose sotto riserva l'ammissione del figlio del componente, Antonio, al tempo sotto processo per un delitto e che venne condannato all'esilio.

- per giustizia. Si attestò il possesso del castello di Valiano⁹⁹² [XLVI, 18].
45. VENUTI - (5 giugno 1758). Cavaliere Sebastiano del cavaliere Giuseppe. Fede dell'esercizio ininterrotto del priorato dal 1487 [XLVI, 19].
 46. VENUTI - (5 giugno 1758). Valerio del cavaliere Adriano. Fede dell'esercizio ininterrotto del priorato dal 1487 [XLVI, 20].
 47. VENUTI - (5 giugno 1758). Cavaliere Niccolò Marcello⁹⁹³. Fede dell'esercizio ininterrotto del priorato dal 1487. Ammissione all'Ordine stefaniano [XLVI, 21].
 48. VENUTI - (5 giugno 1758). Pier Lorenzo di Giuseppe. Fede dell'esercizio ininterrotto del priorato dal 1520 [XLVI, 22].
 49. VENUTI - (5 giugno 1758). Lodovico di Piero. Fede dell'esercizio ininterrotto delle maggiori magistrature pubbliche dal 1486. Si riconosceva essere appartenente allo stesso stipite del cavaliere Niccolò Marcello Venuti [XLVI, 23].
 50. ZACCAGNINI - (15 gennaio 1759). Sebastiano di Tiberio. Attestarono l'esercizio delle prime magistrature pubbliche, essendo stati del numero dei riformatori dal 1430 e tra i priori dal 1480 [XLVI, 24].
 51. ZEFFERINI negli INCONTRI - (5 giugno 1758). Maria Francesca del conte Francesco. Fede dell'esercizio ininterrotto del priorato dal 1454 [XLVI, 25].

CORTONA

NOBILTÀ

1. AMANDOLI - (30 luglio 1759). Margherita di Giuseppe. Attestò il godimento dei primi onori pubblici [XLVII, 1].
2. AMANDOLI - (30 luglio 1759). Maria di Niccolò. Attestò il possesso dei primi onori pubblici [XLVII, 2].
3. ARRIGHI - (30 luglio 1759). Cavaliere Flaminio del cavaliere Francesco, già ammessi all'Ordine stefaniano come titolari di commenda padronale. Famiglia di Lucignano [XLVII, 3].
4. ARRIGHI - (30 luglio 1759). Giovanni Francesco di Arrigo. Dimostrò essere dello stesso stipite del cavalier Flaminio Arrighi [XLVII, 3 bis].
5. BADIO - (15 gennaio 1759). Serafino di Alessandro. Attestò l'esercizio del priorato [XLVII, 4].
6. BECCI - (30 luglio 1759). Torquato e fratelli. Avevano ottenuto grazia granducale di ammissione alla nobiltà cortonese fin dal 1746, con la debita ammissione pronunciata dai Nove e il pagamento della tassa dei 200 scudi⁹⁹⁴ [XLVII, 5].
7. BUCCI MATTEI - (30 luglio 1759). Giovanni Tommaso. Attestò le residenze nobili e un patrimonio idoneo al suo *status* [XLVII, 6].
8. CAPULLI - (15 gennaio 1759). Serafino di Jacinto. Dimostrò il godimento dei primi onori cittadini [XLVII, 7].
9. CELESTINI - (30 luglio 1759). Maria Girolama di Antonio. Allegò fedeli dell'esercizio delle prime magistrature cittadine [XLVII, 8].
10. CIARPAGLI - (30 luglio 1759). Francesco di Mario, camarlingo del Dazio di Pratovecchio. Aveva già ottenuto rescritto magistrale di grazia di ammissione alla nobiltà cortonese nel 1715 [XLVII, 9].
11. CINAGLIA - (7 maggio 1770). Giuseppe e Francesco di Andrea, oriundi di Perugia. Ottennero diploma di nobiltà dal granduca Pietro Leopoldo nel 1770, avendo già chiesto invano di essere ascritti al patriziato come antica nobiltà perugina a norma dell'articolo XXI della legge del 1750 [XLVII, 10].
12. FAZZUOLI - (30 luglio 1759). Domenico di Alessandro. Allegarono fede del 1740 di aggregazione alla classe nobile della città di Cortona e godimento del priorato [XLVII, 13].
13. FIERI FIERLI - (20 agosto 1792). Francesco, conte di Petignano, feudo nello Stato pontificio, dichiarata contea nobile da Clemente XIV⁹⁹⁵ [LXVII, 7].

⁹⁹² Godendo della cittadinanza fiorentina ci si riservò di presentare istanza anche per l'iscrizione al patriziato di quella città.

⁹⁹³ Il comparante era stato nominato marchese per volontà del re delle due Sicilie.

⁹⁹⁴ Si avanzarono alcune perplessità, perché la famiglia non aveva dimora a Cortona, né vi aveva mai contratto i propri parentadi.

⁹⁹⁵ Esercitavano la mercatura. Il membro della deputazione Nelli si oppose fermamente a quest'ammissione.

14. FIERLI – (14 aprile 1793). Avvocato Gregorio, Vincenzo e Lorenzo. Diploma di nobiltà per grazia di Ferdinando III, ma dietro richiesta della Comunità civica cortonese a titolo di gratitudine per i servizi resi alla città. L'agnazione è la stessa dei Fieri Fierli [LXVIII, 11].
15. FRIGIERI - (27 gennaio 1777). Silvestro di Filippo. Allegarono diploma di aggregazione alla nobiltà concesso loro da Pietro Leopoldo nel 1775, previa approvazione dei rappresentanti della Comunità e della deputazione. Pagarono la consueta tassa per le spese [XLVII, 14].
16. GACI - (30 aprile 1754). Neri Cesare. Ottennero grazia granducale di diploma di nobiltà da Vienna nel 1763. Famiglia originaria di Castiglion Fiorentino [XLVII, 11].
17. GARBI - (28 luglio 1760). Giuseppe e figli, di Perugia. Ottennero grazia granducale di un diploma di nobiltà da Vienna nel 1760 [XLVII, 12].
18. GRILLI - (15 gennaio 1759). Carlo di Fulvio. Attestò il possesso dei primi onori pubblici [XLVII, 15].
19. LOGI - (15 gennaio 1759). Antonio di Sinibaldo. Attestò il possesso dei primi onori pubblici [XLVII, 16].
20. LIPPI – (nel fascicolo non si conserva il decreto di ammissione, ma del 19 settembre 1792). Francesco e Salvatore, di Perugia. Si richiesero prove addizionali, in quanto le cariche pubbliche godute erano di prima cittadinanza, ma non nobili⁹⁹⁶ [LXVII, 14 e 15].
21. MACCARI - (15 gennaio 1759). Orazio di Girolamo. Attestò il possesso dei primi onori pubblici [XLVII, 17].
22. DELLA NAVE - (30 luglio 1759). Tommaso. Allegò fede di ammissione alla nobiltà e all'imborsazione per il priorato del 1736 [XLVII, 18].
23. ORADINI - (15 gennaio 1759). Bartolomeo di Guglielmo. Attestò il possesso dei primi onori pubblici⁹⁹⁷ [XLVII, 19].
24. PASQUI - (30 luglio 1759). Cavaliere Antonio Felice, già ammesso all'Ordine stefaniano per fondazione di commenda. Famiglia di Castiglion Fiorentino [XLVII, 20].
25. TANCIANI - (30 luglio 1759). Francesco Xaverio. Allegò rescritto di ammissione agli onori di Cortona per grazia speciale del granduca, nonostante la preventiva esclusione ricevutane dal Consiglio della città⁹⁹⁸ [XLVII, 21].
26. VAGNUCCI - (30 luglio 1759). Filippo di Michel'Angiolo. Attestò il possesso dei primi onori pubblici [XLVII, 22].
27. VELLUTI GHINI - (30 luglio 1759). Cavaliere Cammillo Giuseppe, già ammesso all'Ordine stefaniano per fondazione di commenda [XLVII, 23].
28. VELLUTI GHINI - (30 luglio 1759). Girolamo di Raffaello, scrivano nel Monte di pietà di Cortona. Ammissione all'Ordine stefaniano⁹⁹⁹ [XLVII, 24].
29. VENTURELLI nei RISTORI - (30 luglio 1759). Caterina di Attilio. Attestò il godimento dei primi onori pubblici [XLVII, 25].

SAN SEPOLCRO

NOBILTÀ

1. ALBERTI - (20 aprile 1761). Giuliano di Girolamo. Già ammessi per giustizia nell'Ordine stefaniano [XLVIII, 1].
2. ALDIGI MIGLIORATI – (13 gennaio 1789). Francesco, già nobile patrizio di Città di Castello e domiciliato in San Sepolcro, si appellò al paragrafo XXI della legge sulla nobiltà [LXIV, 1].
3. BARTOLINI - (28 luglio 1760). Niccolò Amanzio di Antonio. Attestazione dell'esercizio della prima

⁹⁹⁶ Attestarono un patrimonio assai cospicuo.

⁹⁹⁷ Al momento della rinuncia all'esercizio della professione notarile nel 1751, Pietro Tanciani presentò una supplica alla deputazione richiamando l'attenzione sul fatto che «al presente non vi essendo rimasto tanti soggetti non nobili abili a potere occupare le dette cariche comunitative, alcune di queste per tal motivo, benché incompatibili, sono e saranno in grado di dover restar cumulate in una persona sola con grave svantaggio del Pubblico se dalla Cesarea Maestà Vostra non viene dato a ciò provvedimento con permettere che anche dal nobile sia accresciuto il numero dei medesimi». Inoltre rappresentava come «dovendo l'oratore esser privo di quelli emolumenti che portano seco dette cariche comunitative, sarebbe per risentirne notabilissimo danno, giacché non vi essendo in detta sua patria altro ove potersi vantaggiosamente impiegare se non gli detti uffizi, poco o nulla gli resterebbe in avvenire per decorosamente sussistere».

⁹⁹⁸ Il figlio del comparente rinunciò all'esercizio del notariato.

⁹⁹⁹ Si attesta il possesso della nobiltà di Urbino. Rescritto granducale di ammissione alla cittadinanza nobile di Cortona.

- magistratura cittadina (priorato) [XLVIII, 2].
4. BARTOLINI - (28 luglio 1760). Giovanni Battista di Paolo. Attestazione dell'esercizio della prima magistratura cittadina (priorato) [XLVIII, 3].
 5. BIGI - (20 giugno 1803). Canonico Cristofano, canonico Giovanni Francesco, Alberto e Adeodato, fratelli. Diploma di nobiltà familiare conferito da Carlo Lodovico e Maria Luigia regina reggente dell'Etruria (del 6 giugno 1803)¹⁰⁰⁰ [LXXII, 1].
 6. CANTAGALLINA - (20 aprile 1761). Antonio e fratello. Attestati di nobiltà. Fedi delle residenze nel gonfalonierato¹⁰⁰¹ [XLVIII, 4].
 7. CAPASSINI - (28 luglio 1760). Paolo e fratelli. Attestazione dei godimenti delle prime magistrature cittadine [XLVIII, 5].
 8. CARSUGHI - (28 luglio 1760). Antonio di Francesco, residente a Città di Castello. Attestazione dell'esercizio della prima magistratura cittadina (gonfalonierato) [XLVIII, 6].
 9. CHERICI - (7 dicembre 1795). Santi. Diploma di nobiltà per grazia del granduca Ferdinando III¹⁰⁰² [LXIX, 1].
 10. CORSI - (8 ottobre 1791). Benedetto, di Anghiari. Diploma di grazia granducale¹⁰⁰³. In un secondo tempo fu ammesso anche nei registri della nobiltà aretina (decreto dell'8 maggio 1793) [LXVI, 3]. Alcuni anni dopo, il comparente supplicò il granduca di accordare la nobiltà personale alla consorte Eleonora Ducci, appartenente a una famiglia ammessa all'Ordine stefaniano, seppur per fondazione di commenda [LXIX, 2].
 11. DOTTI - (28 luglio 1760). Berardo di Berardo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1318¹⁰⁰⁴ [XLVIII, 7].
 12. DUCCI - (24 gennaio 1787). Bernardino. Residenze nel gonfalonierato, anche se era stato imborsato per la prima volta per ordine del granduca Cosimo II nel 1607 [LXIII, 2].
 13. FABRI - (28 luglio 1760). Roberto di Giovanni Battista. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XLVIII, 8].
 14. GHERARDI - (28 luglio 1760). Cristofano del cavaliere Vincenzo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XLVIII, 9].
 15. GHERARDI - (28 luglio 1760). Amerigo di Bernardino. Residenze nella magistratura del gonfalonierato [XLVIII, 10].
 16. GIOVAGNOLI - (27 maggio 1754). Chiesero l'ammissione in uno stesso fascicolo quattro rami della famiglia: il cavaliere Giovanni Maria e il canonico Antonio Francesco; Francesco di Alessandro; Luigi di Alessandro; il cavaliere Giorgio del marchese Benedetto. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Ammissione all'Ordine stefaniano [XLVIII, 11].
 17. GORACCI - (20 aprile 1761). Giovanni Lorenzo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato)¹⁰⁰⁵ [XLVIII, 12].
 18. GRAZIANI - (20 aprile 1761). Antonio Maria e Guido Guerra, residenti a città di Castello. Attestato dell'antica nobiltà della città di Perugia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XLVIII, 13].
 19. GUELFI - (20 aprile 1761). Giuseppe di Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [XLVIII, 14].
 20. LANCISI - (20 aprile 1761). Antonio Matteo e figli. Esercizio della maggiore magistratura cittadina

¹⁰⁰⁰ Si provano le «civili parentele per quattro generazioni ed i civili impieghi esercitati». Ammissione alla cittadinanza dal 1768. Sono in possesso di un cospicuo patrimonio (ammontante a oltre 43mila scudi).

¹⁰⁰¹ Ammissione alla cittadinanza fiorentina. Privilegi conferiti dai duchi di Urbino. Ammissione al nobilissimo Collegio della mercanzia di Perugia, città di origine di questa famiglia.

¹⁰⁰² Si attestò un patrimonio considerevole e la continuità dei parentadi nobili.

¹⁰⁰³ Si attestò un patrimonio ingentissimo. Inizialmente il granduca aveva rifiutato la grazia del diploma di nobiltà temendo che, ottenuto tale riconoscimento, il Corsi volesse emigrare. Al che il pretendente aveva acquistato numerosi beni stabili ed eretto persino un teatro nel suo luogo di residenza per dimostrare la sua volontà di stabilirsi permanentemente in Toscana.

¹⁰⁰⁴ Gli ascendenti del comparente parteciparono all'erezione della prima torre di San Sepolcro nel 1188. Possesso della cittadinanza cortonese e di Città di Castello. Documenti attestanti la proprietà e il possesso della giurisdizione del castello di San Giustino.

¹⁰⁰⁵ Si avanzarono alcuni dubbi sull'idoneità di questa famiglia.

- (gonfalonierato)¹⁰⁰⁶ [XLIX, 1].
21. LUZZI - (28 luglio 1760). Cavaliere Piero e figlio, già ammesso all'Ordine di S. Stefano. Dimostrò il possesso del primo grado di nobiltà [XLIX, 2].
 22. MARINI - (20 aprile 1761). Pier Girolamo. Attestati di residenze nel gonfalonierato [XLIX, 3].
 23. MIGLIORATI - (28 luglio 1760). Angiolo e fratelli. Attestati di residenze nel gonfalonierato [XLIX, 5].
 24. MUGLIONI - (20 aprile 1761). Tre rami: Pietro e Paolo; Carlo e fratelli; Giovan Battista ed Alessandro. Residenza nelle principali magistrature cittadine (priorato e gonfalonierato) [XLIX, 4].
 25. NOMI - (20 settembre 1784). Bonaventura e fratelli. Si avvanzarono perplessità sulle provanze presentate relativamente alle residenze godute, ma in considerazione dell'entità del patrimonio dichiarato e dei matrimoni sempre contratti nobilmente, si soprassedé sulle mancanze e si decretò l'idoneità all'iscrizione [XLIX, 6].
 26. PICHI - (20 aprile 1761). Alessandro di Franco, scrivano del pubblico Monte di pietà. Dimostrò l'esercizio del priorato dal 1289 e del gonfalonierato [XLIX, 7].
 27. PICHI - (20 aprile 1761). Francesco Xaverio del cavaliere Ranieri. Ammissione all'Ordine stefaniano e residenza nel gonfalonierato [XLIX, 8].
 28. PICHI - (20 aprile 1761). Bernardo e fratelli. Godimento dei primi onori di San Sepolcro (priorato di fraternità e gonfalonierato). Ammissione all'Ordine stefaniano come quarto materno del cavalier Guglielmo Ubertini [XLIX, 9].
 29. PICHI - (20 aprile 1761). Giuseppe, camarlingo del Monte Pio. Fede del godimento dei primi onori pubblici [XLIX, 10].
 30. PICHI - (20 aprile 1761). Cavaliere bali Filippo e fratelli. Ammissione all'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature di primo grado [XLIX, 11].
 31. RIGI - (20 aprile 1761). Ammissione all'Ordine stefaniano per giustizia. Residenze nel gonfalonierato [XLIX, 12].
 32. SBROLLI - (28 luglio 1760). Francesco di Antonio. Residenze nel gonfalonierato [XLIX, 13].
 33. SERGIULIANI - (20 aprile 1761). Cavaliere Lorenzo e figli. Residenze nel gonfalonierato¹⁰⁰⁷ [XLIX, 14].
 34. STIANTESCHI O SCHIANTESCHI - (20 aprile 1761). Conte Domenico e figli. Il comparente era maestro di Camera presso la corte di Modena. Si attestò l'esercizio del gonfalonierato fin dal 1673. Attestato di nobiltà di San Sepolcro del 1694 [XLIX, 15].
 35. TITI - (20 aprile 1761). Cavaliere Ferdinando, già ammesso per giustizia all'Ordine stefaniano. Residenza nel gonfalonierato fin dal 1440 [XLIX, 16].
 36. VENTURI - (28 luglio 1760). Tommaso di Ventura. Residenza nel gonfalonierato dal 1666 [XLIX, 17].

MONTEPULCIANO

NOBILTÀ

1. ANGELLOTTI - (18 gennaio 1762). Cavaliere Antonio Maria, residente a Chianciano. Ammissione all'Ordine stefaniano per commenda di padronato. Attestati dell'esercizio delle prime magistrature pubbliche di Montepulciano¹⁰⁰⁸ [L, 1].
2. AVIGNANESI - (18 gennaio 1762). Liberio di Luigi. Ammissione per giustizia all'Ordine stefaniano e all'Ordine di Malta¹⁰⁰⁹ [L, 2].
3. AVIGNANESI - (18 gennaio 1762). Ottaviano. Ammissione per giustizia all'Ordine stefaniano e all'Ordine di Malta¹⁰¹⁰ [L, 3].
4. BELLARMINI - (18 gennaio 1762). Antonio e figli. Residenza nel gonfalonierato [L, 4].
5. BENCI - (18 gennaio 1762). Francesco di Marcello. Ammissione agli Ordine gerosolimitano e

¹⁰⁰⁶ Diploma di nobiltà romana. Diploma di nobiltà aretina. Ammissione alla nobiltà di San Sepolcro dal 1724. Fedi di monacazione di alcune ascendenti. Non si ammise un figlio del comparente, Annibale, per essere sotto processo.

¹⁰⁰⁷ Si concesse l'iscrizione alla nobiltà nonostante che il comparente fosse ormai assente dalla città da molti anni. (Non si dichiarò a quale Ordine cavalleresco appartenesse il comparente e gli altri ascendenti designati come cavalieri nell'albero genealogico).

¹⁰⁰⁸ Fede di antica nobiltà di Rieti.

¹⁰⁰⁹ Famiglia originaria di Chieti.

¹⁰¹⁰ Famiglia originaria di Chieti.

- stefaniano per giustizia. Attestato dell'esercizio delle prime magistrature pubbliche, tra cui il gonfalonierato. Castellani di Cortona [L, 5].
6. BOLDRINI – (16 ottobre 1793). Maria Giovanna Carolina, figlia di Girolamo Boldrini e moglie del nobile Giovan Battista Vivarelli di Siena. La donna è l'ultima discendente di questo casato molto nobile ed antico [LXVIII, 5].
 7. BRACCI – (24 luglio 1793). Canonico Cesare e nipoti. Residenze nelle maggiori magistrature cittadine (priorato dal 1593 e gonfalonierato per giustizia dal 1597), parentadi nobili, «decente trattamento» [LXVIII, 7].
 8. BUCCELLI - (18 gennaio 1762). Orazio di Ricciardo¹⁰¹¹. Fedi dell'esercizio dei primi gradi della città [L, 6].
 9. BUCCI - (24 dicembre 1759). Tenente Tommaso di Daniele e fratelli, residenti a Montepulciano ed aggregati a quella nobiltà, ma originari di Monte San Savinio. Avevano richiesto l'ammissione al patriziato senese [L, 7].
 10. BURATTI- (18 gennaio 1762). Cavaliere Arcangelo e figli, già ammessi all'Ordine stefaniano per giustizia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [L, 8].
 11. CARLETTI - (18 gennaio 1762). Conte Mariotto. Giustificò il possesso del titolo di conte e l'esercizio delle maggiori magistrature cittadine [L, 9].
 12. COCCONI – (24 luglio 1793). Alessandro e Ottavio di Giulio. Residenze nelle maggiori residenze cittadine: priorato dal 1612 e gonfalonierato dal 1704. Parentadi nobili, patrimonio idoneo [LXVIII, 10].
 13. COCCONI BENINCASA - (18 gennaio 1762). Lelio di Giuseppe. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) sia di Montepulciano che di Orvieto¹⁰¹² [L, 10].
 14. CONTUCCI - (18 gennaio 1762). Francesco di Alamanno. Già ammessi all'Ordine stefaniano per giustizia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [L, 11].
 15. CONTUCCI - (18 gennaio 1762). Francesco di Fabio. Ammissione all'Ordine stefaniano come quarto materno di un cavaliere. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato)¹⁰¹³ [L, 12].
 16. CONTUCCI - (18 gennaio 1762). Canonico Antonio del capitano Antonio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [L, 13].
 17. CONTUCCI - (18 gennaio 1762). Giuseppe del capitano Antonio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato). Ammissione all'Ordine stefaniano come quarto materno¹⁰¹⁴ [L, 14].
 18. MASSEI - (18 gennaio 1762). Arcangiolo di Tommaso. Ammissione all'Ordine stefaniano in virtù di grazia granducale concessa per meriti militari¹⁰¹⁵ [L, 15].
 19. NARDI nei NICCOLINI - (18 gennaio 1762). Nera di Domenico, residente a Firenze. Residenza nelle magistrature pubbliche (priorato) dal 1489 [L, 16].
 20. NERI – (18 gennaio 1762). Nereo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato)¹⁰¹⁶ [L, 17].
 21. PAPI – (18 gennaio 1762). Giuseppe e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [L, 18].
 22. PUCCI – (18 gennaio 1762). Giuseppe di Vincenzo. Ammissione all'Ordine di S. Stefano per giustizia [L, 19].
 23. PUCCI FRANCESCHI - (18 gennaio 1762). Cavalier Carlo del cavalier Francesco; cavalier Innocenzio di Valerio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) dal 1353. Ammissione all'Ordine stefaniano per giustizia¹⁰¹⁷ [L, 20].
 24. SERRATI - (23 marzo 1768). Pietro Maria e figlia, di Castiglion Fiorentino. Fedi di ammissione alla cittadinanza di Montepulciano e conseguente abilitazione alle prime magistrature pubbliche, compreso il gonfalonierato. Ammissione all'Ordine di Malta come cavaliere commendatore. In una patente del granduca Cosimo III un ascendente del comparente era nominato sergente maggiore della squadra delle galere stefaniane per la spedizione in Levante del 1684 [L, 21].
 25. TARUGI - (18 gennaio 1762). Capitano Girolamo del cavaliere Livio. Residenze nelle maggiori

¹⁰¹¹ Il comparente è gentiluomo di Montepulciano e capitano tenente di una compagnia di corazzieri toscani agli ordini del granduca.

¹⁰¹² Dimostra il possesso della cittadinanza fiorentina.

¹⁰¹³ Dimostra il possesso della cittadinanza fiorentina. Diploma di nobiltà anconetana.

¹⁰¹⁴ Titolarità della cittadinanza fiorentina, di Siena e di Ancona.

¹⁰¹⁵ Famiglia originaria di Lucca, ascritta al patriziato di Ancona e di Roma.

¹⁰¹⁶ Si allegano fedi dell'iscrizione all'Estimo.

¹⁰¹⁷ Si allegano memoriali storici. Si ricordava un antenato che aveva ricevuto la beatificazione.

- magistrature pubbliche (gonfalonierato). Ammissione all'Ordine stefaniano per giustizia [L, 22].
26. TARUGI - (18 gennaio 1762). Cosimo di Accursio. Ammissione all'Ordine di S. Stefano per giustizia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche¹⁰¹⁸ [L, 23].
 27. VANNUZZI - (18 gennaio 1762). Orazio, lettore universitario di diritto civile, e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [L, 24].
 28. VENTURI - (18 gennaio 1762). Giovanni Battista di Felice. Ammissione all'Ordine stefaniano come quarto materno [L, 25].
 29. VOLPI - (18 gennaio 1762). Francesco, pittore. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [L, 26].

COLLE NOBILTÀ

1. ALBERTANI - (9 ottobre 1762). Niccolò Curzio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato)¹⁰¹⁹ [LI, 1].
2. ALESSI - (9 ottobre 1762). Francesco di Alberto, camarlingo del Monte Pio di Colle. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) dal 1427 [LI, 2].
3. APPOLLONI - (9 ottobre 1762). Pietro di Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [LI, 3].
4. ATTAVANTI - (16 ottobre 1793). Francesco di Leonardo. Residenze nel gonfalonierato dal 1661. Parentadi nobili [LXVIII, 2].
5. BARDI - (9 ottobre 1762). Curzio d'Ippolito. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [LI, 4].
6. BARDI - (9 ottobre 1762). Angiolo Maria di Giovanni. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [LI, 5].
7. BELTRAMINI - (9 ottobre 1762). Antonio Felice e Fausto. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato). Ammissione all'Ordine stefaniano per fondazione di commenda¹⁰²⁰ [LI, 6].
8. BOLOGNINI- (9 ottobre 1762). Domenico e figli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche¹⁰²¹ (gonfalonierato) [LI, 7].
9. BUONACCORSI- (9 ottobre 1762). Leonardo e figli. Il comparente aveva già presentato domanda per l'iscrizione alla nobiltà di Montepulciano e al patriziato fiorentino [LI, 8].
10. BUONINSEGNI- (9 ottobre 1762). Niccola Tommaso. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [LI, 9].
11. BUONINSEGNI- (9 ottobre 1762). Niccolò dell'auditore Francesco. Ammissione alla nobiltà senese nel 1583. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [LI, 10].
12. CERAMELLI- (9 ottobre 1762). Antonio, fratelli e figli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato e priorato)¹⁰²² [LI, 11].
13. CIGNA PICCHINESI- (9 ottobre 1762). Antonio Filippo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [LI, 12].
14. DINI- (9 ottobre 1762). Alberto di Giuseppe. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato)¹⁰²³ [LI, 13].

¹⁰¹⁸ Possesso della cittadinanza fiorentina.

¹⁰¹⁹ Il comparente era stato estratto dalla borsa dell'attuariato della banca civile di Colle, ed aveva esercitato quella carica per qualche tempo, ma vi aveva prontamente rinunciato per poter essere iscritto alla nobiltà.

¹⁰²⁰ Cittadinanza fiorentina per privilegio dal 1556. Cittadinanza senese. Avevano chiesto anche l'iscrizione alla nobiltà fiorentina. Copia di un privilegio, concesso nel 1563, con cui un ascendente del comparente era nominato cavaliere e conte palatino.

¹⁰²¹ Possesso della cittadinanza di Firenze, dove il comparente esercitava l'impiego di camarlingo dell'Arte della seta (si richiese anche l'iscrizione alla nobiltà fiorentina).

¹⁰²² Chiesero anche l'iscrizione alla nobiltà di Firenze, ove avevano già la cittadinanza.

¹⁰²³ Il comparente aveva già rinunciato ad esercitare la sua professione di notaio ed era in attesa della decisione sovrana rispetto all'altro impiego che aveva, quello di cancelliere della curia ecclesiastica. Aveva inizialmente ottenuto grazia il 23 giugno 1753 di continuare il suo impiego di cancelliere vescovile senza pregiudizio della nobiltà per tre anni continuati, in attesa di procurarsi un altro incarico. Non avendolo trovato, nell'aprile del 1756, trovandosi ormai a 55

15. GALGANELLI- (9 ottobre 1762). Paolo di Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato). Chiese anche l'iscrizione alla nobiltà fiorentina, per avervi la cittadinanza dal 1628 [LI, 14].
16. GOZZINI – (13 gennaio 1789). Maddalena. Residenze nella maggiore magistratura del gonfalonierato [LXIV, 8].
17. GRAZZINI - (9 ottobre 1762). Domenico di Simone. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) di Colle e Firenze¹⁰²⁴ [LI, 15].
18. GIUSTI - (9 ottobre 1762). Cavaliere Antonio del cavaliere Alberto. Ammissione all'Ordine stefaniano per giustizia. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [LI, 16].
19. LUCI - (9 ottobre 1762). Cavaliere Emilio e fratelli. Ammissione per giustizia all'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato). Aveva già richiesto l'ammissione al patriziato di Siena e di Firenze [LI, 17].
20. LUCI - (9 ottobre 1762). Salvatore e figli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato)¹⁰²⁵ [LI, 18].
21. LUPARDI - (9 ottobre 1762). Michele di Alessandro. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [LI, 19].
22. LUPERELLI - (9 ottobre 1762). Antonio Domenico. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato)¹⁰²⁶ [LI, 20].
23. MOROZZI - (1 marzo 1773). Ferdinando e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato)¹⁰²⁷ [LI, 21].
24. PACINI – (10 luglio 1788). Vincenzo e Filippo. Residenze nel gonfalonierato [LXIII, 15].
25. PASCII – (10 luglio 1788). Francesco. Residenze nel priorato e gonfalonierato¹⁰²⁸ [LXIII, 18].
26. PELLICIONI - (9 ottobre 1762). Orazio e figli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato per giustizia) [LI, 22].
27. PICCHINESI – (14 aprile 1793). Niccolò di Giovanni, ultimo della sua linea con due figlie. Residenze nelle maggiori magistrature cittadine (gonfalonierato dal 1418)¹⁰²⁹ [LXVIII, 17].
28. PORTIGIANI - (9 ottobre 1762). Decio di Giovanni Jacopo, patrizio fiorentino domiciliato a Colle. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato per giustizia) [LI, 23].
29. RENIERI - (9 ottobre 1762). Jacopo di Gregorio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato per giustizia) [LI, 24].
30. RENIERI - (9 ottobre 1762). Antonio di Jacopo. Ammissione all'Ordine di S. Stefano per giustizia come quarto materno. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato). Avevano già richiesto l'iscrizione al patriziato senese, loro città di origine¹⁰³⁰ [LI, 25].
31. ROCCHI – (11 marzo 1805). Luigi, canonico Giuseppe e Gaetano, fratelli. Grazia di diploma di nobiltà di Carlo Lodovico e Maria Luigia (28 febbraio 1805)¹⁰³¹ [LXXIV, 4].
32. SABOLINI - (9 ottobre 1762). Giuseppe di Pier Francesco. Patente di nobiltà dell'imperatore Carlo IV.

anni di età e con a carico una numerosa famiglia, chiedeva la proroga di quella grazia, ma inutilmente. Dovette rinunciarvi ufficialmente il 22 giugno 1756 (ASFi, *Deputazione*, 114, inss.60 e 65).

¹⁰²⁴ Il componente si riservava di chiedere anche l'iscrizione al patriziato fiorentino.

¹⁰²⁵ In possesso della cittadinanza fiorentina. Il componente aveva rinunciato all'esercizio di procuratore legale.

¹⁰²⁶ Il componente e la sua famiglia abitavano già da molti anni a Firenze, dove godevano della cittadinanza e vi chiedevano l'iscrizione ai registri della nobiltà a norma dell'articolo XI dell'istruzione della legge per la nobiltà del 1750.

¹⁰²⁷ Si allega una memoria storica sulla famiglia. I componenti erano figli di Giuseppe, bilanciario dell'ufficio delle collette e condannato dal capitano di giustizia di Siena nel 1750 alla pena della forca (poi commutata in esilio) e alla confisca dei beni.

¹⁰²⁸ Prima carica pubblica attestata: priorato nel 1615.

¹⁰²⁹ Si era donato il castello di Picchena alla repubblica fiorentina nel 1353. Non si era presentato istanza a tempo debito «per ignoranza di detta legge».

¹⁰³⁰ La famiglia aveva sempre goduto dei primi onori nobili dal 1317, era stata ammessa alla nobiltà di Siena dal 1385 ed in possesso della cittadinanza fiorentina dal 1432. Il componente era cancelliere delle Farine di Colle, aveva inizialmente ottenuto grazia il 23 giugno 1753 di continuare il suo impiego senza pregiudizio della nobiltà per tre anni continuati, in attesa di procurarsi un altro incarico. Non avendolo trovato, nel giugno del 1756, dopo oltre trentasette anni di professione, chiedeva inutilmente la proroga di quella grazia (ASFi, *Deputazione*, 114, inss.5 e 60).

¹⁰³¹ Antica famiglia civile, oriunda di Siena, ma residente a San Gimignano, provvista di decoroso patrimonio e nobilmente imparentata, residente nel gonfalonierato dal 1694 (nonostante un documento anonimo denunciasse come impropria quell'avvenuta imborsazione per mancanza di un censo proporzionato).

Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Ammissione all'Ordine stefaniano di un loro ramo collaterale [LI, 26].

33. SABOLINI - (9 ottobre 1762). Eleonora e Lisabetta. Ammissione all'Ordine stefaniano [LI, 27].
34. TOLOSANI - (10 luglio 1788). Francesco. Residenze nel gonfalonierato cittadino, per giustizia, dal 1661 [LXIII, 14].
35. TOMMASI - (9 ottobre 1762). Pier Maria di Tommaso. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [LI, 28].
36. TOMMASI - (9 ottobre 1762). Giuseppe di Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [LI, 29].
37. TORRANI - (9 ottobre 1762). Tommaso di Paolo, provveditore delle gabelle dei contratti di Colle. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [LI, 30].
38. UGHETTI - (9 ottobre 1762). Giovanni Francesco di Jacopo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato per giustizia) [LI, 31].
39. ZUCCHERINI - (9 ottobre 1762). Lattanzio di Niccolao, canonico di Colle. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche (gonfalonierato) [LI, 32].

SAN MINIATO

NOBILTÀ

1. ANSALDI - (11 luglio 1763). Ranieri e cavaliere Baldassarre. Ammissione nell'Ordine di S. Stefano¹⁰³² [LII, 1].
2. ARMALEONI - (11 luglio 1763). Domenico Lodovico, capitano di giustizia di Siena. Residenze nel gonfalonierato, massima magistratura cittadina¹⁰³³ [LII, 2].
3. BUONAPARTE - (11 luglio 1763). Giovanni Filippo. Residenze nel gonfalonierato [LII, 3].
4. BUONAPARTE FRANCHINI - (11 luglio 1763). Niccola. Residenze nel gonfalonierato [LII, 4].
5. CARDI CIGOLI - (11 luglio 1763). Antonio di Simone. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Ammissione all'Ordine di Malta¹⁰³⁴ [LII, 5].
6. GRIFONI - (8 gennaio 1794). Cavalieri Michele e Gaetano, già patrizi fiorentini, chiesero il riconoscimento dello stato nobile della città originaria dei loro antenanti. Residenze nelle maggiori residenze pubbliche sanminiatesi [LXIX, 5].
7. GUCCI - (11 luglio 1763). Jacinto¹⁰³⁵ e fratelli. Residenze nel gonfalonierato [LII, 6].
8. JACKSON - (4 settembre 1786). Federigo Guglielmo, domiciliato a San Miniato, ma nobile inglese [LII, 7]. Già ammessi alla nobiltà di Pisa (con decreto del 1786) ed in seguito descritti al patriziato di quella città [LXVI, 4].
9. MAFFEI - (11 luglio 1763). Anna Maria e sorelle, figlie di Ranieri. Godimenti della maggiori magistrature¹⁰³⁶ [LII, 8].
10. MERCATI - (11 luglio 1763). Giovanni di Dario. Residenze nel gonfalonierato per giustizia [LII, 9].
11. MIGLIORATI - (11 luglio 1763). Vincenzo. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [LII, 10].
12. MORALI - (11 luglio 1763). Cavaliere Ranieri del cavaliere Baccio, già ammessi all'Ordine stefaniano per giustizia [LII, 11].
13. MORALI - (11 luglio 1763). Bernardo di Niccolao. Residenze nel gonfalonierato¹⁰³⁷ [LII, 12].
14. ORLANDINI - (11 luglio 1763). Alessandro. La famiglia era descritta tra quelle nobili e «magnate» nel libro degli statuti di San Miniato fin dal 1359. Residenze nel gonfalonierato¹⁰³⁸ [LII, 13].
15. PORTIGIANI - (11 luglio 1763). Giovanni Antonio, Tommaso e Ranieri di Giovan Jacopo. Godimenti dei primi onori e imborsazioni per le prime magistrature [LII, 14].
16. RIMBOTTI - (11 luglio 1763). Giuseppe di Claudio. Residenze nel gonfalonierato per giustizia.

¹⁰³² Il cavalier Baldassarre era già ammesso al patriziato pisano con decreto del 20 aprile 1761 (in ASFi, *Deputazione*, 26, ins.7).

¹⁰³³ In possesso della cittadinanza fiorentina, si chiese anche l'iscrizione alla nobiltà di Firenze.

¹⁰³⁴ In possesso della cittadinanza fiorentina.

¹⁰³⁵ Il componente era camarlingo del vicariato di San Miniato.

¹⁰³⁶ In possesso della cittadinanza fiorentina.

¹⁰³⁷ In possesso della cittadinanza fiorentina.

¹⁰³⁸ In possesso della cittadinanza fiorentina.

- Ammissione all'Ordine stefaniano per giustizia¹⁰³⁹ [LII, 15].
17. ROFFIA - (30 aprile 1764). Bali Niccolò e fratelli. Ammissione all'Ordine stefaniano per giustizia e fondazione di commenda. Residenze nel gonfalonierato e altre magistrature pubbliche¹⁰⁴⁰ [LII, 16].
 18. ROFFIA - (11 luglio 1763). Niccolò Giuseppe del cavaliere Marc'Antonio. Residenze nel gonfalonierato e ammissione all'Ordine stefaniano [LII, 17].
 19. ROFFIA - (11 luglio 1763). Simon Pietro di Niccolò. Residenze nel gonfalonierato [LII, 18].
 20. SANDONNINI-GIACHINI-DEL BECCO - (11 luglio 1763). Cavaliere Carlo Andrea e fratelli. Conti, originari di Lucca, ove dimostravano l'esercizio delle prime magistrature cittadine e titolari di feudi¹⁰⁴¹. Ammissione all'Ordine stefaniano [LII, 19].
 21. SERAGONI - (11 luglio 1763). Giuseppe di Maburio. Attestati del godimento dei primi onori civici [LII, 20].
 22. STEFANI - (23 marzo 1768). Bernardo e fratelli. Residenze nel gonfalonierato [LII, 21].
 23. TELLUCCI - (11 luglio 1763). Avvocato Giovanni Pietro e nipoti. Residenze nel gonfalonierato¹⁰⁴² [LII, 22].
 24. TEMPESTI - (11 luglio 1763). Cavaliere Pietro e figli, di Empoli. Cittadini fiorentini. Ammissione all'Ordine stefaniano per commenda [LII, 23].
 25. TURRI - (11 luglio 1763). Francesco e nipoti. Residenze nel gonfalonierato [LII, 24].

PRATO NOBILTÀ

1. APOLLONI - (30 aprile 1764). Giuseppe Maria di Domenico, cassiere dei Ceppi, e fratelli. Godimenti dei maggiori onori e cariche pubbliche [LIII, 1].
2. BIGALLI - (30 aprile 1764). Giuliano di Pietro. Ammissione al grado del gonfalonierato dal 1699 su ordine di grazia granducale¹⁰⁴³ [LIII, 2].
3. BIZZOCCHI - (30 aprile 1764). Cavaliere Niccolò e fratelli. Il comparente era governatore dell'Opera del Sacro Cingolo, auditore e canonico della cattedrale. Ammissione all'Ordine stefaniano [LIII, 3].
4. BIZZOCCHI - (30 aprile 1764). Giulio Antonio di Ciriaco e fratelli. Residenze nel gonfalonierato¹⁰⁴⁴ [LIII, 4].
5. BIZZOCCHI - (4 marzo 1765). Jacopo di Baccio. Residenze nel gonfalonierato¹⁰⁴⁵ [LIII, 5].
6. BOCCHINERI - (4 marzo 1765). Cavaliere Domenico, già ammessi all'Ordine stefaniano per giustizia. Principali godimenti pubblici, si era già richiesta l'iscrizione alla nobiltà (o al patriziato, se possibile) di Firenze, e si rimandava alla documentazione presentata in quella occasione [LIII, 6].
7. BUONAMICI - (4 marzo 1765). Antonio di Francesco. Fedi del godimento dei maggiori onori pubblici¹⁰⁴⁶ [LIII, 7].
8. BUONAMICI - (4 marzo 1765). Clemente di Antonio. Residenze nel gonfalonierato [LIII, 8].
9. BUONAMICI - (4 marzo 1765). Ottavio di Raffaello. Residenze nel gonfalonierato [LIII, 9].
10. BUONAMICI dalle CARCERI - (4 marzo 1765 e 4 agosto 1794). Cavaliere Casimiro del cavaliere Giovanni Francesco, governatore dello Spedale di Prato. Ammissione all'Ordine stefaniano. Residenze nel gonfalonierato [LIII, 10].
11. CARNESECCHI - (4 marzo 1765). Sebastiano di Lorenzo. Residenze nel gonfalonierato per giustizia [LIII, 11].
12. CICAMBELLI - (30 aprile 1764). Pier Francesco di Rocco. Residenze nel gonfalonierato per grazia del granduca Ferdinando del 1614, ma anche del priorato - per giustizia - dal 1517 [LIII, 12].
13. CONVENEVOLI - (30 aprile 1764). Antonio Francesco. Residenze nel gonfalonierato dal 1526 [LIII,

¹⁰³⁹ Originari di Firenze, ove avevano già chiesto l'iscrizione al patriziato.

¹⁰⁴⁰ In possesso della cittadinanza fiorentina.

¹⁰⁴¹ Diploma dell'investitura della terra di San Donnino, in Garfagnana, feudo dato loro dal duca di Modena. Altro feudo, sempre conferito dal duca di Modena, di Carniana e Poiano.

¹⁰⁴² In possesso della cittadinanza fiorentina. Il comparente rinunciò al ruolo e alla matricola di procuratore di Firenze.

¹⁰⁴³ Si dichiarava una certa esiguità delle entrate.

¹⁰⁴⁴ Le entrate familiari risultavano piuttosto scarse.

¹⁰⁴⁵ Le entrate familiari risultavano piuttosto scarse.

¹⁰⁴⁶ Non risultava che possedessero beni stabili, si mantenevano «di loro industrie» e di impieghi comunitativi.

- 13].
14. DAL BO – (4 novembre 1793). Antonio di Rocco. Gonfalonierato esercitato dal 1657, parentadi nobili, patrimonio più che idoneo¹⁰⁴⁷ [LXVIII, 6].
 15. DESII - (4 marzo 1765). Giuseppe Maria di Andrea. Residenze nel gonfalonierato [LIII, 14].
 16. DRAGONI - (30 aprile 1764). Auditore Girolamo e fratelli. Fedi dei godimenti dei primi onori cittadini¹⁰⁴⁸ [LIII, 15].
 17. FAZZI negli AMERIGHI - (19 settembre 1768). Francesca di Simone. Residenze nel gonfalonierato [LIII, 16].
 18. GATTI - (30 aprile 1764). Giuseppe di Niccolò. Residenze nel gonfalonierato¹⁰⁴⁹ [LIII, 17].
 19. GEPPI - (30 aprile 1764). Cavaliere Pietro di Filippo, già ammesso all'Ordine stefaniano per giustizia e fondazione di commenda. Residenze nel gonfalonierato¹⁰⁵⁰ [LIII, 18].
 20. GHINI - (30 aprile 1764). Girolamo di Giuseppe. Residenze nel gonfalonierato [LIII, 19].
 21. GIUNTI MODESTI - (4 marzo 1765). Giulio e Giovanni. Residenze nel gonfalonierato¹⁰⁵¹ [LIII, 20].
 22. GOGGI - (30 aprile 1764). Cavaliere Alessandro. Residenze nel gonfalonierato. Ammissione all'Ordine stefaniano¹⁰⁵² [LIII, 21].
 23. LEONETTI - (30 aprile 1764). Giuseppe di Giovanni Battista¹⁰⁵³. Ammissione per giustizia all'Ordine di S. Stefano [LIII, 22].
 24. LEONETTI - (30 aprile 1764). Andrea di Tommaso. Residenze nel gonfalonierato per giustizia¹⁰⁵⁴ [LIII, 23].
 25. MANNUCCI - (18 gennaio 1762). Carlo di Giovanni. Residenze nel gonfalonierato [LIV, 1].
 26. MARCOVALDI - (30 aprile 1764). Buoninsegna, cassiere dello Spedale locale, e fratelli. Residenze nel gonfalonierato [LIV, 2].
 27. MEUCCI - (30 marzo 1765). Ferdinando. Residenze nel gonfalonierato e nel priorato¹⁰⁵⁵ [LIV, 3].
 28. MIGLIORATI - (4 marzo 1765). Cosimo e Pompeo. Residenze nel gonfalonierato dal 1329¹⁰⁵⁶ [LIV, 4].
 29. MIGLIORATI - (4 marzo 1765). Cavaliere Giovanni Domenico del cavaliere Giovanni. Residenze nel gonfalonierato e ammissione per commenda all'Ordine stefaniano [LIV, 5].
 30. NALDINI RINALDESCHI - (20 settembre 1784). Domenico e fratelli. Si dicono già ammessi al patriziato fiorentino (per quanto non risulti alcun documento in merito). Ammissione per giustizia agli ordini di S. Stefano e Malta¹⁰⁵⁷ [LIV, 6].
 31. NOVELLUCCI - (4 marzo 1765). Giovanni Francesco e Giovanni Girolamo. Godimenti delle prime magistrature e della cittadinanza fiorentina dal 1349, ove pure richiesero l'iscrizione ai libri d'oro. Residenze nel gonfalonierato [LIV, 7].
 32. DEGLI ORGANI - (4 marzo 1765). Andrea di Francesco. Residenze nel gonfalonierato [LIV, 8].
 33. PALLI - (19 giugno 1778). Lazzaro, avvocato concistoriale a Roma, e fratelli. Chiesero e ottennero grazia di un diploma di nobiltà da Pietro Leopoldo [LIV, 9].
 34. PELLEGRINI - (9 settembre 1771). Antonio Giuseppe. Ottenne grazia di un diploma di nobiltà da Pietro

¹⁰⁴⁷ Si allega copia di motuproprio di Cosimo III del 20 novembre 1721 in base al quale si riconosce la residenza nel gonfalonierato titolo per vestire per giustizia l'abito stefaniano.

¹⁰⁴⁸ Il comparente allegò la rinuncia all'esercizio del suo impiego di causidico e notaio presso la cancelleria della Camera maggiore e grascia. Esiguità delle entrate familiari.

¹⁰⁴⁹ Il comparente confessò di non possedere alcun bene stabile, ma di vivere con «lucri avventizi» provenienti da impieghi comunitativi e dal beneficio di alcune pensioni.

¹⁰⁵⁰ Il fratello del comparente è provveditore della Comunità.

¹⁰⁵¹ In possesso della cittadinanza fiorentina (ove si era richiesta anche l'iscrizione alla nobiltà).

¹⁰⁵² Aveva richiesto l'ammissione anche alla nobiltà fiorentina.

¹⁰⁵³ Il comparente è provveditore all'Ufficio dei fiumi, mentre il fratello provveditore del Monte Pio di Prato.

¹⁰⁵⁴ Esiguo patrimonio, non si produsse neppure la fede della Decima per non aver potuto presentare la voltura.

¹⁰⁵⁵ Il dottor Ferdinando di Clemente Meucci, comparente, nel 1750 era stato squittinato ed era riseduto come gonfaloniere, mentre la sua famiglia aveva esercitato il priorato dal 1669. Il comparente svolgeva però l'incarico di cancelliere e notaio del vescovado di Prato. La famiglia si tramandava l'incarico di cancelliere vescovile dal 1631 ininterrottamente e, anche se non poteva contare su un patrimonio particolarmente cospicuo, aveva sempre mantenuto un certo decoro. Il comparente però non poteva permettersi di lasciare l'impiego, che gli garantiva circa 250 scudi l'anno, assai importanti per mantenere una famiglia numerosa, e nel dicembre 1751 aveva perciò chiesto grazia di poter continuare tale esercizio senza pregiudizio della sua nobiltà. L'istanza non fu accolta e le sue dimissioni furono accolte dal vescovo l'otto novembre 1756 (ASFi, *Deputazione*, 114, ins.1).

¹⁰⁵⁶ Grazia di civiltà ed abilità agli onori di Firenze ricevuta da Cosimo I Medici nel 1555.

¹⁰⁵⁷ Nel 1322 la famiglia era stata indicata tra le «grandi e magnate» di Prato. Memoriali storici e genealogici.

- Leopoldo¹⁰⁵⁸ [LIV, 10].
35. PIANI – (11 marzo 1805). Gaetano, di Marradi. Diploma di grazia di nobiltà (28 febbraio 1805), concesso per le pressioni favorevoli dei vicari regi di Prato e Marradi e del Magistrato Civico di Prato, nonostante le perplessità della deputazione¹⁰⁵⁹ [LXXIV, 2].
 36. PRATESINI - (30 aprile 1764). Cavaliere Lorenzo di Tommaso. Ammissione per giustizia all'Ordine stefaniano [LIV, 11].
 37. REGNADORI – (16 ottobre 1793). Residenze nel gonfalonierato dal 1650. Nobili parentadi e sufficienti entrate economiche [LXVIII, 19].
 38. SALVI - (30 aprile 1764). Domenico di Salvatore. Residenze nel gonfalonierato di Prato e del priorato a Pisa [LIV, 12].
 39. SPIGHI - (4 marzo 1765). Melchiorre, commissario del Monte Pio di Prato, e fratelli. Residenze e godimenti nobili¹⁰⁶⁰ [LIV, 13].
 40. VAI - (4 marzo 1765). Stefano di Giovanni. Residenze nel gonfalonierato dal 1536. Ammissione all'Ordine stefaniano per giustizia [LIV, 14].
 41. VAVASSORI - (30 aprile 1764). Giovanni Vincenzo di Defendo. Residenze nel gonfalonierato a Prato dal 1690¹⁰⁶¹ [LIV, 15].
 42. VERZONI - (30 aprile 1764). Bartolomeo, presidente del Monte Pio di Prato. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche dal 1498 [LIV, 16].
 43. ZETI - (30 aprile 1764). Gregorio e fratelli. Residenze nel gonfalonierato e cittadinanza fiorentina [LIV, 17].

LIVORNO

NOBILTÀ

1. AGOSTINI - (23 marzo 1768). Nunzio di Paolo. Originari della Corsica. Godimenti dei principali onori nobili¹⁰⁶² [LV, 1].
2. ALESSANDRI - (19 settembre 1768). Cavaliere Ferdinando, uno dei deputati di grascia. Ammissione all'Ordine stefaniano per giustizia. Residenze nel gonfalonierato¹⁰⁶³ [LV, 2].
3. D'ANGELO - (23 marzo 1768). Cavaliere Giuseppe, di Bastia (Corsica). Ammissione all'Ordine stefaniano per giustizia (era stato il primo cavaliere della città di Livorno). Domiciliati a Pisa. Residenze nel gonfalonierato [LV, 3].
4. ARMANO - (23 marzo 1768). Federigo Gustavo. Residenze nel gonfalonierato¹⁰⁶⁴ [LV, 4].
5. BALDASSERONI - (7 maggio 1770). Pompeo e fratelli, di Pescia. Ottennero grazia di diploma nobiliare di Pietro Leopoldo¹⁰⁶⁵ [LV, 6].

¹⁰⁵⁸ Il comparente, consigliere del regio Consiglio dell'imperatrice in Lombardia. In virtù dell'ultima legge araldica in vigore a Milano, vi godeva tutti gli onori di nobiltà.

¹⁰⁵⁹ La deputazione aveva accampato qualche perplessità perché il comparente non aveva altri requisiti che una recente fortuna e il possibile matrimonio di una figlia con un giovane dei nobili Fabbroni.

¹⁰⁶⁰ Non possedevano effetti stabili nel granducato, ma erano titolari di molti luoghi del Monte Pio di Roma.

¹⁰⁶¹ Possedevano la cittadinanza di Bergamo, di Firenze, di Prato.

¹⁰⁶² Patenti di Cosimo III : la prima del 31 gennaio 1683 di poter innalzare lo stendardo toscano sopra la propria nave «per andare in corso ai danni dei Turchi»; la seconda del 30 giugno 1690 per il trasporto di mercanzie in Olanda e in altri porti.

¹⁰⁶³ La famiglia era originaria di Belgrado.

¹⁰⁶⁴ Godevano dei primi onori della Comunità per essere descritti nel catalogo dei discendenti da ottimati.

¹⁰⁶⁵ Dei tre fratelli Baldasseroni, uno era imborsato tra gli «aggregati» (la borsa degli aggregati conteneva i nomi di tutti i cittadini livornesi che avrebbero potuto godere di tutti quegli incarichi ed uffici degli ottimati, in mancanza di questi ultimi; si giudicavano idonei i fratelli dei gonfalonieri, i cavalieri stefaniani e degli altri Ordini militari, i domiciliati a Livorno e nobili nelle loro patrie d'origine, e tutti coloro che avessero goduto della cittadinanza da un certo periodo di tempo, dotati di cospicuo patrimonio e in grado di vivere decorosamente delle proprie entrate o con la mercatura e con altro esercizio non derogante la nobiltà), un altro segretario della Real Consulta di Siena, l'ultimo alfiere nelle truppe granducali. Il loro padre aveva esercitato l'avvocatura a Livorno ed era stato poi cancelliere della dogana, sanità e Decime. Il padre del comparente era stato chiamato nel 1763 da Maria Teresa in qualità di commissario imperiale a istituire un lazzeretto sul litorale lombardo-austriaco.

6. BARTOLUCCI – (13 luglio 1792). Domenico di Francesco¹⁰⁶⁶. Ottenne diploma di nobiltà per grazia di Ferdinando III il 9 luglio precedente [LXVII, 4].
7. BASTIANI - (23 marzo 1768). Benedetto. Residenze nel gonfalonierato [LV, 5].
8. BATAACCHI - (19 settembre 1768 e 25 agosto 1781). Tommaso Giuliano. Ammissione all'Ordine cavalleresco del S. Sepolcro di Gerusalemme. Residenze nel gonfalonierato del fratello del comparente¹⁰⁶⁷ [LV, 7].
9. BATAACCHI – (5 maggio 1793). Giuseppe e figli¹⁰⁶⁸. Rami trasversali dei Bataacchi già ammessi precedentemente. Non si attestano residenze, ma solo l'abilità a risiedere [LXVIII, 4].
10. BICCHIERAI - (14 giugno 1756). Michelangelo, Pietro e Giovacchino. Residenze nel gonfalonierato¹⁰⁶⁹ [LV, 8].
11. BOMBARDIERI – (4 agosto 1791). Giovanni di Francesco, residente al castello di Rosignano, per occuparsi dei beni posseduti. Diploma di nobiltà di Ferdinando III del 1° luglio 1791¹⁰⁷⁰ [LVI, 2].
12. BONAINI - (23 marzo 1768). Ambrogio Gaetano. Rescritto granducale del 25 maggio 1747 aveva eletto il comparente gonfaloniere della città, insignendolo così della nobiltà¹⁰⁷¹ [LV, 9].
13. BONFIGLI - (19 settembre 1768). Famiglia cagliaritano, ma domiciliata a Livorno, godeva della nobiltà sarda da oltre trecento anni. In base ai documenti conservati in questo fascicolo, non ottennero l'ammissione alla nobiltà livornese. Avevano chiesto anche l'iscrizione al patriziato pisano [LV, 10].
14. CALAMAI – (10 settembre 1792). Giuseppe e fratelli (si chiese la descrizione anche della madre Piera Chiocchini). Diploma di nobiltà per grazia di Ferdinando III (4 settembre 1792)¹⁰⁷² [LXVII, 11].
15. CARTONI - (24 settembre 1770). Conte Bernardo. Godimento dei primi onori cittadini e ammissione all'Ordine gerosolimitano [LV, 11].
16. CONTI - (7 maggio 1770, 1° marzo 1773). Conte Cosimo e fratelli. Ottennero grazia di un diploma di nobiltà del 1769¹⁰⁷³ [LV, 12].
17. CREMONI - (24 settembre 1770). Enrico Maria. Residenze nel gonfalonierato¹⁰⁷⁴ [LV, 13].
18. DAMIANI - (23 marzo 1768). Lazzerio di Francesco. Residenze nel gonfalonierato¹⁰⁷⁵ [LVI, 1].
19. DE FELICI – (26 giugno 1789). Giuseppe Maria, originario di Aleria, nel regno di Corsica, ma domiciliato a Livorno. Già ammessi all'Ordine gerosolimitano e stefaniano, chiesero l'iscrizione appellandosi all'articolo XXI della legge del 1750 [LXIV, 5].
20. D'EJSSAUTIER – (17 agosto 1792). Carlo e Cesare¹⁰⁷⁶. Allegarono fedeltà della loro nobiltà francese e riconoscimenti ottenuti presso l'Ordine gerosolimitano, ma furono ammessi solo in virtù del diploma di grazia di Ferdinando III del 28 luglio 1792 [LXVII, 6].

¹⁰⁶⁶ Il comparente, «pubblico negoziante», trasferitosi a Livorno da oltre 200 anni, dal 1633 vi godeva di tutti gli onori civici.

¹⁰⁶⁷ Si allega una fede di domicilio in Livorno del 1641 in qualità di «negoziante».

¹⁰⁶⁸ In realtà, questa ammissione venne chiesta da Marcantonio Gagnoni, cavaliere stefaniano e patrizio senese, per maggior onore del figlio avuto con Rosa del fu Giuseppe Bataacchi.

¹⁰⁶⁹ Questa famiglia supplicò grazia di poter far le prove della propria nobiltà di fronte alla deputazione prima che la medesima intraprendesse l'analisi delle altre famiglie livornesi.

¹⁰⁷⁰ Si attesta la cittadinanza pisana goduta dal 1682, parentadi nobili, cospicuo patrimonio fondiario.

¹⁰⁷¹ Famiglia originaria di Milano, ove aveva la cittadinanza. Dimoranti a Livorno già da molto tempo, dove si erano sempre dedicati alla mercatura con la gestione di un negozio di varie e rare merci, avevano accumulato un notevole patrimonio.

¹⁰⁷² Residenze pubbliche (gonfalonierato e priorato) e importanti cariche statali (il loro padre Giuseppe era stato console generale del granducato presso l'imperatrice delle Russie. L'avo paterno aveva esercitato la mercatura all'ingrosso e posseduto un rilevante patrimonio in beni stabili. Cittadinanza livornese, residenze nel gonfalonierato e priorato, matrimoni nobili. Gli zii paterni dei comparenti svolgevano ancora attività di mercanti all'ingrosso.

¹⁰⁷³ Il comparente era console generale a Tripoli e poi passò a Genova. Conferimento del titolo di conte, concesso nel 1720 dal duca Alderano di Massa e confermato da Pietro Leopoldo nel 1772. Chiesero l'iscrizione alla nobiltà di Pisa. Esercitavano già da molti anni la mercatura.

¹⁰⁷⁴ Il fratello del comparente, iscritto anch'egli alla nobiltà, aveva esercitato la mercatura come «giovine di banco», mentre il padre era stato condannato alla forca per un «vuoto di cassa» compiuto presso il Monte Pio di Livorno, dove era camarlingo. Nonostante il delitto di Enrico e la sua condanna alla pena capitale, la famiglia del fratello venne comunque ammessa, ritenendo che ad eccezione della lesa maestà, tutti gli altri reati avrebbero pregiudicato soltanto al reo e non ai figli nati prima del delitto.

¹⁰⁷⁵ Esercitavano la mercatura, come banchieri, fino dal 1670. Lo stesso comparente esercitava la professione di negoziante, ma «senza mistura di arti vili o meccaniche».

¹⁰⁷⁶ I comparenti erano oriundi nobili patrizi della Provenza, mercanti stabilitisi a Livorno da quasi un secolo e mezzo, ben noti al granduca per gli annui acquisti del ferro della Magona.

21. ERCOLANI - (24 settembre 1770). Ercolano Gaspero, tenente del corpo degli artiglieri. Famiglia originaria di Perugia. Si allegò una lunga memoria e numerosi documenti¹⁰⁷⁷ [LVI, 2].
22. FARINOLA - (23 marzo 1768). Cavaliere Alessandro del balì Valentino, uno dei deputati di grascia. Ammissione all'Ordine stefaniano¹⁰⁷⁸. Residenze nel gonfalonierato [LVI, 3]. Già ascritti alla nobiltà di di Pisa [XXX, 1].
23. FARINOLA - (25 agosto 1781). Paolo di Alessandro. Residenze nel gonfalonierato a Livorno e nel priorato a Pisa. Ammissione all'Ordine stefaniano. Ottennero l'iscrizione alla nobiltà di Livorno e di Pisa¹⁰⁷⁹ [LVI, 4].
24. FAULONI FINOCCHIETTI - (24 settembre 1770). Monsignor Ranieri, governatore a Macerata, e conte cavaliere Giuseppe, ministro residente per il re delle due Sicilie presso la repubblica di Venezia. Residenze nel gonfalonierato [LVI, 5]¹⁰⁸⁰. Erano già stati ammessi al patriziato pisano in virtù di diploma granducale del 1759 [XXVI, 21].
25. DE FILIPPI - (24 settembre 1770). Francesco, impiegato nel commercio, e il fratello Giovanni, primo commesso della segreteria del Consiglio granducale a Livorno. Residenze nel gonfalonierato [LVI, 6].
26. GIACOMINI - (23 agosto 1792). Bartolomeo Giacomo¹⁰⁸¹. Si appellò al paragrafo XXI della legge del 1750 [LXVII, 8].
27. LORENZI - (24 settembre 1770). Compaiono due rami, quello del tenente Lorenzo e quello di Carlo Antonio e fratelli. Come discendenti di un ottimate di Livorno vengono riconosciuti nobili, anche se non si erano mai fatti descrivere nel catalogo della Comunità. Residenze nel gonfalonierato [LVI, 7].
28. LORENZI - (24 settembre 1770). Compare Barbera Martre, vedova di Silvano Maria Lorenzi¹⁰⁸² [LVI, 8].
29. MAGGI - (24 settembre 1770). Fabio. Residenze nel gonfalonierato (lo stesso comparente aveva riseduto come tale) [LVI, 9].
30. MARCHANT - (19 settembre 1768). Compare Maria Orontea, come maggiore della famiglia, e in nome della sorella e dei nipoti: Luigi Origene (auditore nel regio tribunale di Salerno) e Pietro Ignazio (primo tenente nel reggimento delle guardie reali delle Due Sicilie)¹⁰⁸³. Residenze nel gonfalonierato [LVI, 10].
31. MARTELLINI - (12 gennaio 1807). Avvocato Albizo e Pietro. Diploma di nobiltà concesso da Carlo Lodovico e Maria Luigia. Presenze nell'Ordine stefaniano per commenda¹⁰⁸⁴ [LXXV, 3].
32. MARTINI - (24 settembre 1770). Avvocato Gaetano. Cittadinanza di Pisa e di Livorno. Chiesero ed ottennero grazia di un diploma di nobiltà da Pietro Leopoldo [LVII, 1].
33. MAZZONI - (7 maggio 1770). Giovanni. Ottenne diploma di nobiltà da Pietro Leopoldo il quale, in verità, si limitò a convalidare l'elezione fatta dal Consiglio generale di Livorno il 23 marzo 1757 del comparente nel numero dei 26 gonfalonieri, nomina eseguita «per qualche sbaglio contro il disposto della legge del di 31 luglio 1750». Il comparente fu riconosciuto idoneo alla nobiltà in virtù di detto riconosciuto godimento¹⁰⁸⁵ [LVII, 2].
34. MICHON - (24 settembre 1770). Pietro e Antonio, figli dell'avvocato Fortunato. Residenze nel

¹⁰⁷⁷ Si allega un corposo fascicolo, intitolato «Breve compendio della genealogia Ercolana di Perugia, anno MDCCXIII».

¹⁰⁷⁸ Originari di Bastia, in Corsica.

¹⁰⁷⁹ Paolo Valentino di Alessandro, come discendente dal dottor Alessandro Farinola (riseduto come gonfaloniere a Livorno nel 1678 e come priore a Pisa nel 1682), richiese la nobiltà di Pisa e di Livorno, già riconosciuta all'altro ramo discendente da questo stesso stipite (cfr. LVI, 3).

¹⁰⁸⁰ Originari di Montpellier. Ammissione al patriziato di Orvieto e di Ancona. La famiglia era domiciliata a Livorno, dove si era stabilita come negozianti banchieri con grandissimo credito e corrispondenti anche su piazze estere. Giovan Pietro era stato precedentemente ministro residente presso la Porta ottomana e in Olanda. C'era un terzo fratello, Jacopo di Giovan Pietro, negoziante a Livorno e gonfaloniere. La famiglia si era stabilita a Livorno con Jacopo di Pietro Finocchietti, negoziante e banchiere.

¹⁰⁸¹ Il comparente, oriundo di Marsiglia, nato e domiciliato a Livorno, già riconosciuto nobile corso (diploma del Consiglio di Bastia del 1778), intendeva sposare Eleonora del cavalier Ferdinando Sproni.

¹⁰⁸² Il marito era l'ultimo della sua linea, aveva avuto tre figli, un maschio, Vincenzo Giuseppe, morto nel 1765, e due femmine. Un fratello dell'uomo, Giovanni Paolo, fece rinuncia perpetua della professione di notaio, che esercitava.

¹⁰⁸³ Stipite comune era Origene di Pietro Marchant, trasferitosi a Livorno nel 1620, all'età di 22 anni, da San Martin de la Rochelle, come commerciante.

¹⁰⁸⁴ Pingue patrimonio, cittadinanza fiorentina (dal 1655) e livornese (dal 1685), disposizione testamentaria di fondazione di un baliato nell'Ordine stefaniano (con una dote di ventimila scudi) nel 1805, proprio in vista della promozione nobiliare.

¹⁰⁸⁵ Il comparente era marito di Maria Orontea di Luigi Marchant.

- gonfalonierato¹⁰⁸⁶ [LVII, 3].
35. MODOI – (30 settembre 1807). Antonio, maggiore del reggimento dei reali cacciatori volontari di Livorno. Diploma di nobiltà personale, non estensibile alla discendenza (che verrà inclusa solo con un nuovo diploma della fine luglio 1807), concesso da Maria Luigia e Carlo Lodovico il 25 gennaio 1806 [LXXV, 4].
 36. PAFFETTI – (30 settembre 1807). Fratelli Jacopo, canonico Francesco e avvocato Giuseppe. Diploma di nobiltà di Carlo Lodovico e Maria Luigia per i servigi resi alla Comunità ed il comodo patrimonio (4 ottobre 1806)¹⁰⁸⁷ [LXXV, 3].
 37. PASSANTI – (27 gennaio 1792). Giovacchino e fratelli. Diploma di nobiltà per grazia di Ferdinando III (21 dicembre 1791) conferito in virtù dell'ammissione alla borsa degli aggregati di Livorno dal 1759 [LXVI, 11].
 38. PELLETIER DI BERMINY – (3 luglio 1789). Carlo Giovan Battista, lorenese, ministro dei magazzini del sale e del tabacco di Livorno. Ci si richiamò all'articolo XXI della legge del 1750 e al dispaccio del 27 maggio 1751 con cui si naturalizzavano toscani tutti i sudditi lorenese passati nel granducato¹⁰⁸⁸ [LXIV, 12].
 39. RICCI - (24 settembre 1770). Giuliano. Residenze nel gonfalonierato¹⁰⁸⁹ [LVII, 4].
 40. RODRIGUEZ - (19 settembre 1768). Giovanni Filippo di Antonio. Attestato dell'esercizio del grado di ottimate¹⁰⁹⁰ [LVII, 5].
 41. SALUCCI – (9 luglio 1804). Marchesi Vincenzo e Luigi, fratelli. Già ammessi alla nobiltà senese [LXXII, 7].
 42. SARAFF – (10 gennaio 1805). Michele. Regio diploma di nobiltà di Carlo Lodovico e Maria Luigia¹⁰⁹¹ [LXXIV, 1].
 43. SPRONI - (23 marzo 1768). Cavalier Ferdinando del cavalier Jacopo¹⁰⁹². Già ammessi al patriziato pisano [LXVIII, 14]. Presenze nell'ordine stefaniano come successori in commenda di padronato. Residenze nel gonfalonierato [LVII, 6].
 44. STRAMBI – (7 aprile 1802). Pietro Paolo e Luigi. Diploma di nobiltà per grazia del granduca Ludovico I del 19 febbraio 1802¹⁰⁹³. Cospicuo patrimonio [LXXI, 7].

¹⁰⁸⁶ Entrambi i comparenti, con deliberazione del proconsole e dei consoli dell'almo Collegio dei giudici, avvocati e notai della città di Firenze, erano stati ammessi al Collegio dei nobili il 27 luglio 1764.

¹⁰⁸⁷ Cittadinanza pisana (1720) e livornese (1725).

¹⁰⁸⁸ Si allegò diploma di nobiltà conferito nel 1699 da Carlo IV duca di Lorena. Fede di ammissione al Casino della nobiltà pisana. Il comparente dichiara di non essere in pieno possesso della grazia enunciata al paragrafo XXII della legge del 1750, chiedeva perciò di essere descritto nella classe di nobiltà o del patriziato cittadino per poter essere imborso con gli abili alla carica di priori nobili.

¹⁰⁸⁹ Il comparente viveva delle proprie rendite e dell'esercizio della mercatura, con la gestione di un negozio sotto suo nome, ma senza mistura d'arti vili o meccaniche.

¹⁰⁹⁰ Famiglia di origine portoghese. Ruis Lopez Rodriguez Nunes si era trasferito dal Portogallo a Livorno, probabilmente intorno alla fine degli anni Sessanta del XVII secolo, e qui aveva sposato la cugina Guimar Mendes (con dispensa apostolica richiesta a Lisbona dall'arcivescovo di Pisa). Il loro figlio, Garzia Rodriguez, aveva avuto una rapida ascesa sociale a Livorno, prima con l'acquisizione della cittadinanza il 30 ottobre 1692, poi ammesso nel numero dei membri del Consiglio nel 1696 e, infine, imborso tra gli aggregati nel 1716. Conformemente alla sua volontà di stabilirsi definitivamente nel granducato, si sposò con la fiorentina Maria Celeste di Carlo Nardi e da lei ebbe sei figli, tre maschi e tre femmine. Tra questi, fu ad Antonio che spettò il compito di consacrare definitivamente il prestigio del casato a Livorno, risedendo come gonfaloniere nel 1740. Antonio contrasse matrimonio con Teresa Salvini, altra nobile fiorentina, ed oltre a Giovanni Filippo, che chiese la descrizione alla nobiltà fiorentina, ebbe altri sette figli. Il comparente, insieme al fratello, era impiegato nella mercatura come giovane apprendista presso il negozio dei Finocchietti e Brunacchi.

In realtà, a quanto si reperisce in una filza contenente i decreti di ammissione a nobiltà e patriziato del 1807, la pratica di questa famiglia era stata sospesa per non essere pervenute dal Portogallo le prove necessarie attestanti la genealogia di Ferdinando Rodriguez. La richiesta della loro descrizione per giustizia alla nobiltà livornese era stata avanzata addirittura dai rappresentanti di quella Comunità [LXXV, 3].

¹⁰⁹¹ Ultimo della sua famiglia, originaria della Persia. Il progovernatore, sentito il Magistrato Civico e il cancelliere comunitativo trovò il supplicante meritevole «avendo verificato che è un comodo possidente e che oltre gli effetti che si ritrova, ha anche durante il tempo del suo commercio goduto di tutta la buona opinione per la sua onesta condotta e i suoi capitali». Cittadinanza livornese dal 1798.

¹⁰⁹² Originari di Anversa.

¹⁰⁹³ Il diploma granducale si esprimeva così: «Nel desiderio in cui siamo di dispensare gli attestati della nostra considerazione a quelli tra i nostri amatissimi sudditi che con una lodevole condotta e con una savia amministrazione

45. TITI - (23 marzo 1768). Pandolfo, cavaliere per giustizia nell'Ordine stefaniano¹⁰⁹⁴ [LVII, 7]. Già ammessi alla nobiltà di Pisa [XXXII, 21] e di San Sepolcro [XLIX, 16].
46. TORDOLI - (24 settembre 1770). Giovanni Pietro e i fratelli Giulio Cesare, Giovanni Lorenzo, Filippo Nicola e Scipione Bartolomeo. Godevano della residenza nel gonfalonierato dal 1719¹⁰⁹⁵ [LVII, 8].
47. TORSI - (24 settembre 1770). Cavaliere Antonio del cavaliere Francesco. Ammissione per commenda all'Ordine stefaniano. Residenze nel gonfalonierato e nelle maggiori magistrature anche ad Arezzo [LVII, 9].
48. VINCENTI - (23 marzo 1768). Capitano Giuseppe. Residenze nel gonfalonierato¹⁰⁹⁶ [LVII, 10].

PESCIA NOBILTÀ

1. DELLA BARBA - (9 settembre 1771). Cavaliere Adriano, già ammesso per giustizia all'Ordine stefaniano [LVIII, 1].
2. BENEDETTI – (Non si ha la data del decreto, ma la richiesta fu accolta il 30 agosto 1806). Felice, cavaliere dello Speron d'oro, abito conferitogli da Pio VII. Residenze nelle pubbliche magistrature pesciatine dal 1488¹⁰⁹⁷ [LXXV, 5].
3. BERTI - (27 settembre 1773). Francesco Antonio di Matteo. Godimenti in Pescia, priorato a Firenze¹⁰⁹⁸. Ammissione all'Ordine stefaniano come quarto [LVIII, 2].
4. BERTINI - (1° marzo 1773). Cavalier Annibale. Residenze nelle maggiori magistrature (il priorato dal 1635 e il gonfalonierato dal 1738). Ammissione all'Ordine di S. Stefano per commenda [LVIII, 3].
5. BUONVICINI - (1° marzo 1773). Pietro Addone. Residenze nelle maggiori magistrature [LVIII, 4].
6. CAMPIONI - (27 gennaio 1777). Giovanni Vincenzo. Residenze nelle maggiori magistrature [LVIII, 5].
7. CARDINI - (9 settembre 1771). Cavaliere Giuseppe, già ammesso all'Ordine stefaniano come fondatore di commenda [LVIII, 6].

dei loro beni sono arrivati a porre le loro famiglie nel rango delle più comode dei nostri felicissimi Stati, ci siamo prestati a secondare le premure avanzate da Pietro e Luigi, fratelli Strambi, negozianti della nostra città di Livorno». Il sovrano aveva peraltro concesso loro già un precedente diploma, dell'undici ottobre 1800, rimasto sospeso a causa delle invasioni francesi. Il patrimonio familiare era veramente cospicuo: assegnamenti in commercio all'ingrosso e in crediti fruttiferi, beni stabili a Livorno e due tenute di beni rustici con ville nel territorio di Lucca, inoltre si erano fatti prestiti considerevoli alle casse regie e al Monte Pio. Pietro Paolo Strambi aveva poi contratto matrimonio con la nobile pistoiese Alessandra di Lelio Rospigliosi, ciambellano granducale.

¹⁰⁹⁴ La famiglia compare già descritta nella nobiltà di San Sepolcro, di dove era originaria, ma potendo dimostrare la residenza nel gonfalonierato livornese dal 1649, si chiedeva il riconoscimento anche per questa città.

¹⁰⁹⁵ Famiglia originaria di Nizza. Il capitano Bartolomeo Tordoli, di Nizza, bisavolo del comparente, era venuto ad abitare a Livorno dal 1618 mettendosi al servizio del granduca Medici sulle galere stefaniane. Grazie al felice esito di alcune spedizioni a danno dei turchi e la presa di vascelli barbareschi, Ferdinando II nel 1642 ne aveva riconosciuto i meriti con una lettera patente, favorendone l'inserimento in loco. Il Tordoli, così come i suoi discendenti che avevano continuato a prestare servizio militare, avevano contratto matrimonio con le figlie di alcuni nobili locali (tra cui quella di un cavaliere stefaniano per giustizia, l'ava dei comparenti), erano riseduti nel gonfalonierato livornese dal 1719, alcuni avevano vestito l'abito monacale presso l'abbazia di Sant'Uliveto. Dei comparenti, Giulio Cesare era gonfaloniere di Livorno, Filippo Nicola alfiere nel primo reggimento granducale, mentre Scipione Bartolomeo esercitava la professione di legale con titolo di avvocato.

¹⁰⁹⁶ Questa famiglia si era trasferita in Toscana con Melchior Vincenti, gentiluomo nobile di Aix nella Gallia narbonense (nell'attuale Provenza) che aveva eroicamente combattuto nella spedizione delle truppe francesi per recuperare le isole di Santa Margherita e San Onorato di Lerins, come comandante di un contingente di truppe. Giunto a Livorno, aveva sposato Cammilla Frugoni, dalla quale nel 1654 aveva avuto Francesco, morto senza figli, e nel 1656 Gasparo che, sposata la genovese Cammilla Mestura, era stato nominato gonfaloniere livornese nel 1724, mentre suo figlio era entrato nell'Ordine gerosolimitano. Il comparente era massaro del Monte Pio Nero di Livorno.

¹⁰⁹⁷ La famiglia si era trasferita a Livorno dal XVII secolo per «ragione di mercatura» e distinguendosi «fra i primari negozianti di quella piazza». Si era richiesto anche il patriziato pisano, ma non si riuscì ad attestare sufficientemente la presunta discendenza dall'antica famiglia pisana Benedetti, già estinta.

¹⁰⁹⁸ Ammissione all'Accademia dei Cheti (onore reputato pari al godimento di una delle maggiori magistrature di Pescia). Brevetto di governatore dell'isola del Giglio e altre prestigiose cariche militari.

8. CATTANI – (14 aprile 1793). Damaso di Pietro. Residenza nel gonfalonierato dal 1739¹⁰⁹⁹ [LXVIII, 8].
9. CECCHI - (9 settembre 1771). Cavaliere Stefano e Antonio. Ammissione all'Ordine stefaniano per commenda di padronato [LVIII, 7].
10. CECCHI - (9 settembre 1771). Giovanni Benedetto. Residenze nelle maggiori magistrature [LVIII, 8].
11. CECCHI - (27 gennaio 1777). Giovanni Tommaso di Benedetto, dimorante in Uzzano. Ammissione all'Ordine stefaniano come successori di commenda [LVIII, 9].
12. CECCHI TOLDI – (24 luglio 1793). Antonio Francesco, pupillo, comparve per lui la madre vedova Maria Elena Forti ed il cavalier Vincenzo Puccinelli. L'avo paterno del comparvente aveva vestito il manto stefaniano nel 1713 come fondatore di commenda, il padre era stato maggiore delle truppe pontificie [LXVIII, 9].
13. CECCHINI - (1° marzo 1773). Stefano Ranieri. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [LVIII, 10].
14. CHELI - (1° marzo 1773). Giovanni Domenico. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato) [LVIII, 11].
15. CHELI - (1° marzo 1773). Atanasio di Filippo. Residenze nelle maggiori magistrature e godimento dei primi onori [LVIII, 12].
16. CINELLI - (1° marzo 1773). Giovanni Michele e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature [LVIII, 13].
17. CORSINI - (1° marzo 1773). Giorgio e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature [LVIII, 14].
18. FAVINI - (27 gennaio 1777). Lorenzo Cosimo. Residenze nelle maggiori magistrature e godimento dei primi onori [LVIII, 15].
19. FERRUCCI - (1° marzo 1773). Lorenzo di Bartolomeo. Residenze nelle maggiori magistrature [LVIII, 16].
20. FLORI - (9 settembre 1771). Cavaliere Sebastiano. Ammissione all'Ordine stefaniano per fondazione di commenda (il priorato di San Savinio)¹¹⁰⁰ [LVIII, 17].
21. FORTI - (9 settembre 1771). Cavaliere Francesco del cavaliere Tiberio. Residenze nelle maggiori magistrature. Ammissione all'Ordine stefaniano per fondazione di commenda [LVIII, 18].
22. FORTI - (9 settembre 1771). Cavaliere Antonio Francesco di Michelangiolo. Ammissione all'Ordine stefaniano come fondatore di commenda. Residenze nelle maggiori magistrature [LVIII, 19].
23. FORTI – (28 luglio 1794). Carlo Guido. Contava nella sua linea un cavaliere stefaniano vestito come successore in una commenda di suo padronato nel 1694¹¹⁰¹ [LXIX, 3].
24. GALEFFI-CAPPELLETTI - (9 settembre 1771). Cristofano. Residenze nelle maggiori magistrature¹¹⁰² [LVIII, 20].
25. GALEFFI-CAPPELLETTI - (9 settembre 1771). Filippo Tommaso. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato) [LVIII, 21].
26. GALEFFI - (9 settembre 1771). Francesco Maria e Giovanni Battista. Ammissione all'Ordine stefaniano [LVIII, 22].
27. GALEOTTI - (1° marzo 1773). Antonio Giuliano. Residenze nelle maggiori magistrature¹¹⁰³ [LVIII, 23].
28. GERINI - (27 gennaio 1777). Giovanni Alessandro di Giulio. Residenze nelle maggiori magistrature e godimento dei primi onori [LVIII, 24].
29. GUSCI - (4 marzo 1765). Avvocato Giovanni Maria. Ottenne grazia di diploma di nobiltà dal granduca nel 1764 [LVIII, 25].
30. LANDUCCI - (27 settembre 1773). Tenente Vincenzo. Residenze nelle maggiori magistrature¹¹⁰⁴ [LVIII, 26].
31. MAGNANI – (20 gennaio 1804). Giorgio. Diploma di nobiltà di Carlo Lodovico e Maria Luigia per lodevole condotta e savia amministrazione dei propri beni (del 20 ottobre 1803)¹¹⁰⁵ [LXXIII, 1].

¹⁰⁹⁹ Ammissione al Casino dei nobili, patrimonio idoneo.

¹¹⁰⁰ Diploma di nobiltà conferito dal duca di Mantova Ferdinando nel 1695.

¹¹⁰¹ Parentadi nobili e nessun esercizio di arti vili o meccaniche deroganti la nobiltà.

¹¹⁰² Si avanzarono alcuni dubbi da parte della deputazione.

¹¹⁰³ Diploma conferito dall'arciduca d'Austria Leopoldo nel 1630, ma non se ne tenne conto per fondati dubbi sull'autenticità del documento.

¹¹⁰⁴ Famiglia originaria di Buggiano, ascritta all'Accademia dei Cheti e al Casino dei nobili.

¹¹⁰⁵ L'ingente patrimonio era stato accumulato grazie a fruttuosi traffici mercantili di carta e sete, come si attestava da numerose fedeli di negozianti livornesi. La deputazione aveva appoggiato questa ammissione, nonostante la non completa conformità della famiglia ai requisiti a norma di legge. Così si erano espressi il gonfaloniere e i priori di Pescia:

32. MAINARDI - (1° marzo 1773). Pietro Stefano e famiglia. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato) [LIX, 1].
33. MARINI - (1° marzo 1773). Marino di Cesare. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato) [LIX, 2].
34. MARTELLINI - (1° marzo 1773). Natale Giuseppe. Ammissione al gonfalonierato per motuproprio del 1732 di Giangastone [LIX, 3].
35. MARTINI - (1° marzo 1773). Vettorino e nipoti¹¹⁰⁶. Motuproprio di aggregazione alla nobiltà di Pescia e ammissione al gonfalonierato per motuproprio di Giangastone del 1734 [LIX, 4].
36. MARTINI - (25 settembre 1794). Vincenzo, consigliere e luogotenente generale di Siena. La famiglia era già stata riconosciuta nobile in un motuproprio di Gian Gastone¹¹⁰⁷ [LIX, 8].
37. MEI - (27 settembre 1773). Capitano Andrea e fratelli. La famiglia fu riconosciuta idonea all'iscrizione alla nobiltà in virtù del cospicuo patrimonio e delle nobili parentele contratte¹¹⁰⁸ [LIX, 5].
38. MEI ORSUCCI - (27 gennaio 1777). Giovanni Michele. Ammissione al Casino dei nobili, parentadi nobili [LIX, 6].
39. MORELLI- (1° marzo 1773). Giovanni Battista. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato) [LIX, 7].
40. NUCCI - (9 settembre 1771, 18 giugno 1794 alla nobiltà fiorentina e decreto di ammissione al patriziato fiorentino del 29 luglio 1796). Cavalier Bartolomeo. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato). Ammissione all'Ordine stefaniano per fondazione di commenda (ma un figlio del comparente venne poi vestito per giustizia per cui l'ammissione al patriziato fiorentino) [LIX, 8].
41. ORADINI - (9 settembre 1771). Avvocato Giovanni Domenico di Pietro. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato) [LIX, 9].
42. ORLANDI - (1° marzo 1773). Lucenzio di Girolamo. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato) [LIX, 10].
43. ORLANDI CARDINI - (9 settembre 1771). Cavaliere Raffaello, già ammesso all'Ordine di S. Stefano per fondazione commenda di padronato [LIX, 11].
44. ORSI - (1° marzo 1773). Cammillo di Filippo. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato)¹¹⁰⁹ [LIX, 12].
45. ORSI - (9 settembre 1771). Cavaliere Luigi del cavaliere Giovanni Antonio. Ammissione all'Ordine stefaniano [LIX, 13].
46. ORSUCCI - (9 settembre 1771). Cavaliere Piero Francesco. Ammissione all'Ordine stefaniano per fondazione di commenda (baliato di Pietrasanta) [LIX, 14].
47. PAGNI - (27 settembre 1773). Niccolò di Antonio. Residenze nelle maggiori magistrature (priorato) [LIX, 16].
48. PAGNI BORDONI - (1° marzo 1773). Michelangiolo. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato) [LIX, 15].
49. PARIGINI- (1° marzo 1773). Francesco Maria di Giovacchino. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato) [LIX, 17].
50. PESENTI- (1° marzo 1773). Simone e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato) [LIX, 18].
51. PUCCINELLI - (9 settembre 1771). Cavaliere Antonio Francesco. Ammissione all'Ordine stefaniano per fondazione di commenda di padronato. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato) [LIX, 19].
52. RAFFAELLI - (9 settembre 1771). Sebastiano e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato) [LIX, 20].
53. ROFFIA - (9 settembre 1771). Cavaliere Marc'Antonio. Residenze nelle maggiori magistrature

«passando sotto silenzio l'estrazione loro, la quale siccome deriva da esteri paesi, così ci è affatto ignota, sono essi in grado al presente di trattarsi superiormente a qualsiasi delle nostre case nobili». La ricchezza fu indubbiamente la ragione di questa ammissione. I Magnani possedevano tra l'altro cinque grandi fabbriche di carta dove lavoravano circa ottanta famiglie, mentre i loro traffici avevano raggio internazionale, con Lisbona soprattutto. Giocò a loro favore anche l'imminente matrimonio di uno dei figli del comparente con una figlia di Benedetto Corsi, nobile aretino.

¹¹⁰⁶ I comparenti risiedevano a Roma.

¹¹⁰⁷ La famiglia era originaria di Pescia e vi aveva goduto dei primi onori cittadini.

¹¹⁰⁸ Non erano mancate perplessità avanzate da parte di alcuni membri della deputazione.

¹¹⁰⁹ Patente del 1731 in cui lo zio del comparente era nominato colonnello di cavalleria di Filippo V di Spagna, in seguito (1744) decorato dal re delle due Sicilie maresciallo di campo degli eserciti reali.

- (gonfalonierato) [LIX, 21].
54. SANINI BALDASSARRI - (1° marzo 1773). Francesco Ignazio. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato) [LIX, 22].
 55. SANNINI - (28 luglio 1760). Pier Francesco. Ottenne grazia granducale di diploma di nobiltà da Vienna, il 21 febbraio 1760 [LIX, 23].
 56. SANTARELLI- (1° marzo 1773). Domenico di Giuseppe. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato, anche se ottenuto in parte irregolarmente) [LIX, 24].
 57. SERPONTI- (1° marzo 1773). Cavaliere Carlo di Filippo. Ammissione all'Ordine stefaniano e membro del Consiglio dei Dodici. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato)¹¹¹⁰ [LIX, 25].
 58. SIMI - (1° marzo 1773). Cavaliere Francesco e fratelli. Ammissione all'Ordine stefaniano per fondazione di commenda [LIX, 26].
 59. SIMONI - (1° marzo 1773). Niccolao di Angelo. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato) [LIX, 27].
 60. STURLINI – (11 agosto 1790). Antonio Luigi e fratelli. Chiesero l'ammissione per grazia granducale, credendosi mancanti dei requisiti necessari per essere ascritti per giustizia. In realtà poi si riuscì ad attestare un ascendente che aveva goduto dell'ufficio di priore nel 1750 e ci si appellò perciò all'articolo VIII della legge del 1750 [LXV, 15].
 61. TESTINI - (1° marzo 1773). Pietro Paolo. Residenze nelle maggiori magistrature¹¹¹¹ [LIX, 28].
 62. TORRIGIANI – (16 dicembre 1805). Francesco. Diploma di nobiltà (3 ottobre 1805)¹¹¹² [LXXIV, 8].
 63. VANNI - (27 settembre 1773). Niccolò di Pier Lorenzo. Godimento di onori pubblici, ma non del gonfalonierato¹¹¹³ [LIX, 29].

PONTREMOLI E FIVIZZANO

NOBILTÀ

1. AGNINI - (14 febbraio 1782). Francesco di Ginesio. Godimento dei primi onori di Fivizzano, chiese la nobiltà di Pontremoli [LX, 1].
2. ANZIANI - (14 luglio 1780). Angiolo di Bernardino. Diploma di nobiltà fiorentina conseguito il 7 marzo 1773 [XVIII, 3]. Residenze nel gonfalonierato [LX, 2].
3. ANZIANI - (18 luglio 1785). Niccolò e Giuseppe di Matteo. Residenze nel gonfalonierato [LX, 3].
4. BATINI PONZÓ- (14 febbraio 1782). Carlo Antonio, avvocato. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [LX, 4].
5. BENEDETTI- (14 febbraio 1782). Conte Corradino. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche¹¹¹⁴ [LX, 5].
6. BERTOLINI- (29 novembre 1782). Senatore cavaliere Stefano e fratelli. Ammissione all'Ordine stefaniano per fondazione di commenda. Già ascritti alla nobiltà pisana [XXIX, 11]. Residenze nel gonfalonierato di Pontremoli [LX, 6].
7. BOLOGNA - (25 agosto 1781). Avvocato Niccolò. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [LX, 8].

¹¹¹⁰ Si dimostrava il comune stipite dai marchesi Serponti di Milano.

¹¹¹¹ Imborsazione per il priorato dal 1635 in esecuzione di un ordine granducale; gonfalonierato.

¹¹¹² Il comparente è medico e professore di medicina pratica presso l'Università di Pisa e clinico dell'Ospedale. Continuata parentela con famiglie nobili e patrimonio «comodo». Erano stati gli stessi gonfaloniere e priori pesciatini a chiedere la nobiltà per il Torrigiani «allegando per titolo il suo carattere probò ed onesto e che si presta col maggior disinteresse ad assistere i malati poveri».

¹¹¹³ Ingente patrimonio. Nobiltà dei matrimoni contratti.

¹¹¹⁴ Aveva chiesto di essere descritto nella classe della nobiltà pisana fin dal 1764 in virtù della sua ammissione nel corpo della guardia nobile di Firenze, perché in tale occasione aveva dovuto esibire le prove della nobiltà dei suoi quarti. La deputazione non aveva ritenuto sufficiente tale titolo, per essere stata l'istituzione della guardia nobile precedente all'entrata in vigore della legge del 1750 e da quest'ultima sostituita quanto alla descrizione dei titoli qualificanti lo stato nobile e tra questi non si prevedeva l'ammissione alla guardia nobile. Il diploma di Francesco III, duca di Modena conferente il feudo di Busnella, posto nel ducato di Reggio, e il titolo di conte era stato invece riconosciuto in Toscana nel 1764. ASFi, *Deputazione*, 115, cc.n.n.

8. BOLOGNA - (25 agosto 1781). Conte Giacomo e figli¹¹¹⁵. Residenze nel gonfalonierato [LX, 9].
9. BONAVENTURI - (14 luglio 1780). Conte Andrea¹¹¹⁶. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [LX, 7].
10. CAIMI - (29 novembre 1782). Ignazio di Francesco. Si allegarono numerosi documenti attestanti la nobiltà agnatzia¹¹¹⁷ [LX, 10].
11. CAIMI - (29 novembre 1782). Ferdinando di Francesco, presentò gli stessi documenti del fratello Ignazio [LX, 11].
12. CAIMI - (25 agosto 1781). Cesare di Giuseppe. Aveva già ottenuto diploma di nobiltà fiorentina da Pietro Leopoldo nel 1773 [XVIII, 15]. Residenze nel gonfalonierato [LX, 12].
13. CAIMI - (14 febbraio 1782). Maurizio di Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature civiche¹¹¹⁸ [LX, 13].
14. CAMISANI - (17 dicembre 1779). Stefano di Giovanni Simone. Residenze nel gonfalonierato [LX, 14].
15. CASTELLINI - (17 dicembre 1779). Niccola. Godimento dei primi onori e residenze nel gonfalonierato di Pontremoli [LX, 15].
16. CASTELLINI - (14 luglio 1780). Paolo e Antonio¹¹¹⁹. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [LX, 16].
17. ZUCCHI CASTELLINI - (17 dicembre 1779). Godimento dei primi onori e del gonfalonierato a Pontremoli [LX, 17].
18. COPPINI - (14 luglio 1780). Angelo Francesco. Godimento dei primi onori e del gonfalonierato a Pontremoli [LX, 18].
19. COPPINI - (14 febbraio 1782). Carlo di Fabrizio¹¹²⁰. Residenze nel gonfalonierato [LX, 19].
20. CORTESINI - (14 luglio 1780). Avvocato Ottavio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [LX, 20].
21. COSTA - (29 novembre 1782). Pietro di Niccolò. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [LX, 21].
22. CURINI - (29 novembre 1782). Cavaliere Biagio e fratelli. Già ascritto al patriziato pisano [XXVI, 20]. Ammissione all'Ordine stefaniano. [LX, 22].
23. DAMIANI - (25 agosto 1781). Giuseppe. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato) [LXI, 1].
24. DAMIANI - (25 agosto 1781). Annibale. Già ascritti alla nobiltà pisana [XXIX, 25]. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato) di Pontremoli [LXI, 2].
25. DOSI - (29 novembre 1782). Marchese Francesco. Già ascritti alla nobiltà pisana [XXIX, 26]. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato) di Pontremoli. [LXI, 3].
26. DOSI - (29 novembre 1782). Marchese cavaliere Niccolò¹¹²¹. Ammissione all'Ordine stefaniano. Fede di nobiltà pisana. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato) [LXI, 4].
27. DURANTI - (14 febbraio 1782). Giovanni Battista, esercitava la professione di procuratore. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato) [LXI, 5].
28. FALASCHI - (14 febbraio 1782). Giovanni Leonardo di Ascanio¹¹²². Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [LXI, 6].
29. FALASCHI - (14 febbraio 1782). Carlo di Bonaventura. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche¹¹²³ [LXI, 7].
30. FERDANI - (14 luglio 1780). Antonio Maria. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [LXI, 8].

¹¹¹⁵ Diploma conferente il titolo di conte del duca di Parma.

¹¹¹⁶ Giustificò il titolo di conte con diploma reale che gli conferiva i feudi di Castellaro e Biagiolo.

¹¹¹⁷ Diploma di Filippo III re di Spagna di ammissione ai primi onori di Pontremoli. Diploma di Francesco Farnese di Parma conferente il titolo di conte. Altre fedi conferite dall'Infante di Spagna don Felipe, duca di Parma, Piacenza e Guastalle.

¹¹¹⁸ Il comparente, nonostante esercitasse la professione notarile e fosse ascritto al Collegio dei notai di Pontremoli, risultava anche eletto tra il numero dei gonfalonieri.

¹¹¹⁹ Uno dei due comparenti esercitava la professione di medico fisico.

¹¹²⁰ Il comparente esercitava la professione notarile ed era ascritto al Collegio dei notai di Pontremoli.

¹¹²¹ Diploma di nobiltà piacentina.

¹¹²² Il comparente esercitava la professione notarile ed era ascritto al Collegio dei notai di Pontremoli, inoltre era stato estratto consigliere urbano, massima magistratura locale, e al gonfalonierato.

¹¹²³ Il comparente esercitava la professione notarile ed era iscritto al Collegio dei notai di Pontremoli, inoltre però era stato estratto nel numero dei gonfalonieri della città.

31. FORMAINI – (1° settembre 1790). Bernardino e fratelli. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche¹¹²⁴ [LXV, 10].
32. GALLI - (25 agosto 1781). Achille e fratelli. Ottengono l'iscrizione anche al patriziato di Pisa [LXIV, 7]. Accesso alle maggiori cariche pubbliche di Pontremoli [LXI, 9].
33. GALLI - (17 dicembre 1779). Niccolò e Giacinto. Residenze nelle maggiori magistrature [LXI, 10].
34. GALLI - (9 settembre 1771). Antonio di Giovanni Battista. Avevano presentato istanza per l'iscrizione al patriziato pisano¹¹²⁵ [LXI, 11].
35. JACOPETTI DANESI - (14 febbraio 1782). Giovanni Domenico, di Fivizzano. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato) [LXI, 12].
36. MARACCHI – (8 maggio 1793). Giuseppe di Gaetano. Godimento dei primi onori cittadini [LXVIII, 16].
37. MARACCHI - (14 luglio 1780). Aurelio di Lorenzo. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato)¹¹²⁶ [LXI, 15].
38. MARACCHI- (17 dicembre 1779). Aurelio di Fabbrizio. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato) [LXI, 16].
39. MARACCHI - (non è attestata la data del decreto di ammissione). Rosilde e sorelle, figlie di Francesco. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato) [LXI, 17].
40. MARAFFI - (17 dicembre 1779). Avvocato Lodovico di Antonio. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato)¹¹²⁷ [LXI, 13].
41. MARAFFI - (25 agosto 1781). Cavaliere conte Fabrizio. Residenze nelle maggiori magistrature (gonfalonierato). Ammissione all'Ordine stefaniano¹¹²⁸ [LXI, 13 bis].
42. MARAFFI - (25 agosto 1781). Antonio di Giovanni. Residenze nelle maggiori magistrature [LXI, 14].
43. MOLOSSI – (27 febbraio 1790). Lorenzo. Residenze nella maggiore magistratura cittadina (sindaco) [LXV, 13].
44. NEGRI - (14 luglio 1780). Cavaliere Giuseppe Maria, già ammesso all'Ordine stefaniano. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche [LXI, 18].
45. ORSELLI- (14 febbraio 1782). Giulio di Giuseppe, di Fivizzano. Residenze nelle maggiori magistrature e residenze nelle maggiori magistrature pubbliche¹¹²⁹ [LXI, 19].
46. PARASACCHI - (25 agosto 1781). Carlo di Francesco. Residenze nella magistratura maggiore di Pontremoli¹¹³⁰ [LXII, 1].
47. PARASACCHI - (25 agosto 1781). Giulio di Ranieri. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche. Ammissione all'Ordine stefaniano [LXII, 2].
48. PARASACCHI - (25 agosto 1781). Antonio di Carlo. Residenze nelle maggiori magistrature cittadine¹¹³¹ [LXII, 3].
49. PAVESI - (17 dicembre 1779). Pietro di Francesco. Godimento del primo onore a Pontremoli, il sindaco fino al 1777, quando in virtù di un nuovo regolamento era stato sostituito dal gonfalonierato¹¹³² [LXII, 4].
50. PAVESI - (17 dicembre 1779). Lorenzo di Giuseppe. Presentò le stesse provanze e documentazione già allegato dall'altro ramo, quello di Pietro di Francesco Pavesi [LXII, 5].
51. PIZZATI – (24 luglio 1788). Stefano e fratelli. Residenze nelle prime magistrature cittadine (sindaco)¹¹³³

¹¹²⁴ Dimostrò i parentadi nobili e la rispettabilità dei patrimoni. Gli antenati dei comparenti erano stati iscritti al grado di consigliere, e si dimostrò come i sindaci, maggiore magistratura pontremolese, venissero scelti fra il numero dei consiglieri.

¹¹²⁵ Diploma di nobiltà conferito loro da Carlo V nel 1530. Si allegarono numerosi documenti.

¹¹²⁶ Il comparente possedeva alcune botteghe a Cremona.

¹¹²⁷ Privilegio imperiale di Ferdinando III del 1542.

¹¹²⁸ Diploma dell'imperatore Carlo VI del 1737.

¹¹²⁹ Il comparente esercitava la professione di notaio, pur essendo imborsato per la tratta dei gonfalonieri.

¹¹³⁰ Possesso del diploma di cittadinanza di Alessandria.

¹¹³¹ Fede pubblica attestante come la famiglia sia annoverata tra le nobili di Pontremoli. Diploma di nobiltà della città di Alessandria. Il capostipite del casato era stato consigliere urbano di Pontremoli nel 1495.

¹¹³² Diploma di nobiltà piacentina concessa dal duca di Parma Francesco Farnese e diploma conferente la nobiltà pisana all'imperatore Francesco I, entrambi al proavo del comparente, Girolamo Pavesi. Lettere del Consiglio di Reggenza comprovanti l'avvenuta aggregazione alla nobiltà pisana.

¹¹³³ Fede di residenza nelle maggiori magistrature di Pontremoli, cioè iscrizione al Consiglio Urbano, dal 1495. Presenza nell'Ordine stefaniano della famiglia di una ascendente unita in matrimonio con questo casato. Si attestano numerose monacazioni di ragazze.

- [LXIII, 20].
52. QUERNI – (28 luglio 1794). Francesco e lo zio Domenico, suo tutore, di Fivizzano. In possesso della croce stefaniana da oltre 80 anni ed investiti della commenda Stradella per i servizi resi a bordo delle galere dell'Ordine [LXIX, 12].
 53. REGHINI - (29 novembre 1782). Andrea di Cesare. Godimento del primo onore del sindacato a Pontremoli [LXII, 6].
 54. REGHINI- (29 novembre 1782). Leonardo del cavalier Cristoforo. Residenza nel primo onore cittadino [LXII, 7].
 55. RICCI- (25 agosto 1781). Antonio Maria e figli. Diploma di ammissione alla nobiltà fiorentina in virtù di motuproprio di Pietro Leopoldo [XXI, 2]. Residenza nel primo onore del gonfalonierato [LXII, 8].
 56. RICCI - (25 agosto 1781). Livia di Ottavio. Residenze nelle maggiori magistrature pubbliche di Pontremoli [LXII, 9].
 57. RIGHINI COSTA - (29 novembre 1782). Maurizio di Carlo. Residenze nella prima magistratura pubblica. Ammissione all'Ordine stefaniano¹¹³⁴ [LXII, 10].
 58. ROSSI - (14 febbraio 1782). Giovanni Antonio di Stefano. Famiglia di Fivizzano. Residenze nelle maggiori magistrature [LXII, 11].
 59. SARTESCHI - (14 febbraio 1782). Giovanni Francesco, avvocato, e Carlo. Famiglia di Fivizzano [LXII, 12].
 60. SIMONACCI MASTRIGNANI - (25 agosto 1781). Conte Carlo e fratelli. Diploma di concessione del feudo di Pontone, nel ducato di Reggio, concesso dal duca di Modena Francesco III nel 1756 e conferma del titolo dal granduca Francesco Stefano. Residenze nel gonfalonierato cittadino [LXII, 13].
 61. TANCREDINI - (29 novembre 1782). Conte Giovanni Rolando. Si prova l'antica nobiltà magnatizia in virtù di numerosi titoli¹¹³⁵. Residenze nel gonfalonierato [LXII, 14].
 62. TROMBETTI AGOSTINI - (14 febbraio 1782). Giovanni Battista. Originari di Fivizzano, dove avevano goduto dei primi onori¹¹³⁶ [LXII, 15].
 63. VENTURINI - (17 dicembre 1779). Cavaliere Giovanni Battista del cavalier Giuseppe. Fede di nobiltà di Pisa. Residenze nelle maggiori magistrature. Ammissione all'Ordine stefaniano [LXII, 16].
 64. VENTURINI - (17 dicembre 1779). Cavaliere Niccolò del cavaliere Marzio. Ammissione all'Ordine stefaniano. Fede di nobiltà pisana. Residenze nelle maggiori magistrature [LXII, 17].
 65. UGGERI - (14 luglio 1780). Giulio Antonio. Residenze nelle maggiori magistrature¹¹³⁷ [LXII, 18].
 66. ZAMBECCARI - (29 novembre 1782). Agata di Ranuzio, vedova Cortesini. Residenze nella maggiori magistrature [LXII, 19].
 67. ZAGRANDI - (17 dicembre 1779). Giovanni Battista. Residenze nelle maggiori magistrature, anche se l'incendio avvenuto negli archivi della città non rendeva possibile comprovare l'avvenuto godimento della completa ascendenza del comparente¹¹³⁸ [LXII, 20].
 68. ZUCCHI - (14 luglio 1780). Marc'Antonio di Niccola. Residenze nelle maggiori magistrature cittadine¹¹³⁹ [LXII, 21].

¹¹³⁴ L'ammissione all'Ordine gerosolimitano e quella alla nobiltà milanese non poterono essere dimostrate per un incendio avvenuto nell'archivio pontremolese che aveva distrutto i documenti.

¹¹³⁵ Si allega lo strumento del 4 novembre 1620 con cui Guglielmo Malaspina, marchese di Tregiana conte del palazzo lateranense, con facoltà conferitagli da diploma imperiale di Massimiliano II nel 1571 di creare notai, legittimare bastardi, e di concedere due insegne d'armi all'anno a persone oneste, degne e benemerite verso il Sacro Romano Impero e la casa d'Austria, concesse a Sforza Tancredini l'arme quartata per sé e i suoi discendenti. Diploma di conte palatino conferito dall'imperatore Federico III, documento che la deputazione stentò a riconoscere come valido, tanto che si allegarono perplessità sulla possibilità del mantenimento del titolo. Godimento della cittadinanza di Firenze e Siena.

¹¹³⁶ In possesso della cittadinanza di Sarzana.

¹¹³⁷ La famiglia risultava insediata a Pontremoli da tempi immemorabili. Il comparente risultava uno dei componenti del Collegio di Pontremoli, così come il padre e l'avo.

¹¹³⁸ Si allegò il certificato di acquisto di un palchetto del teatro di Pontremoli. Si allegò motuproprio del 1746 di papa Benedetto XIV con cui il pontefice dichiarava nobili i conclavisti di quell'anno e i loro eredi, nell'elenco dei quali compariva un avo di Giovanni Battista.

¹¹³⁹ Le residenze nella maggiore magistratura cittadina che la famiglia attestava risultarono solo a partire dal 1734, per ciò il Martelli ritenne che il processo di ammissione dovesse rimanere sospeso per cinque anni in modo da far compiere il cinquantennio previsto. Un altro dei membri della commissione addetta all'esame dei documenti, Alberti, sostenne invece che l'elezione del 1734 non escludesse la possibilità, o meglio l'idoneità dell'eletto, di esserlo già cinque anni prima, ritenendo perciò la famiglia ammissibile senza dover attendere ancora.

INDICE DEI NOMI

Abati,
Abramo,
Accarigi,
Acciaiuoli,
Adami,
Adriani, Giovanni Battista,
Agazzarri,
Agliata,
Agnini,
Ago, Renata,
Agostini,
Aimond, Charles,
Alamanni,
Albergotti,
Albertani,
Alberti,
Alberti, Vincenzo,
Albizi (Degli),
Albizzi (Degli),
Aldana,
Aldigi Migliorati,
Aldobrandeschi,
Aldobrandinelli,
Aldobrandini,
Aldobrandini, Silvestro,
Alemanni,
Alepri,
Alessandri,
Alessi,
Alighieri, Dante,
Aliotti ,
Allemanni,
Alli Maccarani,
Alliata (Agliata),
Almeni,
Altoviti,
Amandoli,
Amati,
Ambra,
Ambra già Giuntinelli,
Ambrogi,
Amerighi,
Ammirato, Scipione,
Andreocci,
Andreucci, Ottavio,
Anforti,
Angeli, Angelo,
Angeli, Michelangelo,
Angellieri Alticozzi,
Angellotti,
Angiolini,
Angiolini Franco,
Anichini,
Anna Maria, Medici, Elettrice Palatina,
Ansaldi,
Ansaldi, Francesco,
Antinori,
Antinori, Amerigo,
Antinori, Niccolò,
Anziani,
Anzilotti, Antonio,
Apolloni,
Appolloni,
Arbib, L.,
Arcangioli,
Ardimanni,
Arfaruoli,
Armaleoni,
Armano,
Arnaldi,
Arrighetti,
Arrighi,
Arrighi, V.,
Ascanio, Salvatore,
Astudillo,
Attavanti,
Aulla,
Avignanesi,
Azzoni,

Bacci,
Badii,
Bagnesi,
Bagnesi Bellincini,
Baillou,
Baker, G.R.F.,
Baldacchini,
Baldassarini,
Baldasseroni,
Baldassini Foresi,
Baldelli,
Baldelli nei Tommasi,
Baldese (o di Baldese),
Baldesi,
Baldi,
Baldigiani,
Baldinotti,

Baldocci,
Baldovinetti,
Baldovini,
Balducci,
Ballati,
Ballati Nerli ,
Banchieri,
Bandinelli Paperoni,
Banti, Ottavio,
Barbani,
Barbarisi, G.,
Barberis, Walter,
Barbolani,
Barbolani da Montauto,
Bardelli,
Bardi,
Bardi (Conti Di Vernio),
Bardi Bandini,
Bardi Ciampoli,
Bardini,
Barducci Chierichini,
Bargagli,
Bargagli, Marzio,
Bargigli,
Baroncini,
Baroncini,
Baroni,
Barsanti, Danilo,
Bartali,
Bartoli,
Bartoli Filippi ,
Bartolini,
Bartolini Baldelli,
Bartolini Salimbeni,
Bartolommei,
Bartolommei, Ferdinando,
Bartolucci,
Barzoni,
Bastiani,
Batacchi,
Batini Ponzó,
Batistini,
Battaglia,
Bava,
Beccanugi Ammannati,
Beccarini,
Becci,
Bechi,
Becker, Marvin B.,
Bellanti,
Bellarmini,
Bellinazzi, A.,
Bellincini,
Bellincioni,
Beltrami,
Beltramini,

Beltramini,
Benadusi, Giovanna,
Benci,
Bencivenni già Pelli,
Benedetti,
Benedikt, Heinrich,
Benigni, Paola,
Bensi,
Benvenuti,
Berardi,
Berci,
Berenger, Jean,
Berengo, Marino,
Bergamini,
Beriguardi,
Berlinghieri,
Bernardi,
Bernardini, Rodolfo,
Bernardoni, F.,
Beroardi Dragomanni,
Bertacchi,
Berte,
Bertelli, Sergio,
Berthes, F.U.,
Berti,
Berti, Luca,
Bertini,
Bertolini,
Berzighelli,
Betti,
Biagianti, Ivo,
Bianchi,
Bicchierai,
Bichi,
Bigalli
Bigazzi,
Bigi,
Bilanci (Del Bilancia da Vico),
Biliotti,
Bini,
Biondi,
Birichieri Colombi,
Biringucci,
Biringucci già Sergardi,
Bitossi, Carlo,
Bitton, Davis,
Bizzarrini,
Bizzocchi,
Bizzocchi, Roberto,
Blochberger, Michael,
Bocacci,
Bocchineri,
Bocchineri,
Bocciardi,
Boldrini,
Bologna,

Bolognini,
Bombardieri,
Bonaini,
Bonamici,
Bonaventuri,
Bonci,
Bonci già Casuccini,
Bonechy,
Bonfanti,
Bonfigli,
Bonfini,
Boni,
Bonsi,
Bonsi Succhielli,
Borelli, Giorgio,
Borgherini,
Borghesi,
Borghesi della Ciaia,
Borghesi Nuti,
Borghi (Dal Borgo),
Borghini,
Borgia, Luigi,
Borgucci Verani,
Boscaini,
Botta Adorno, Antoniotto,
Bottarelli (Sozzi Bottarelli),
Bourbon Del Monte,
Bourbon Di Petrella,
Boutier, Jean,
Bovarelli,
Bracci,
Bracci Cambini,
Bracciolini,
Bracciolini Poggiali,
Brandaglia,
Brandi Tizzi,
Brandolini,
Braudel, Fernand,
Brazzini, Adorno,
Bresnahan Menning, Carol,
Breton, Claude,
Brichieri Colombi, Domenico,
Brichieri,
Broccardi Schelmi,
Broschi Pisani,
Brown, Judith C.,
Brozzi,
Brucker, Gene,
Brunacci,
Brunaccini,
Brunaccini, Jacopo,
Brunozzi,
Buccelli,
Bucci,
Bucci Mattei,
Bucci nei Pannellini,

Buini,
Bulgarini,
Buonaccorsi,
Buonaccorsi Perini,
Buonamici,
Buonamici dalle Carceri,
Buonaparte,
Buonaparte Franchini ,
Buonarroti,
Buonavogli,
Buondelmonti,
Buoninsegni,
Buonsignori,
Buontalenti,
Buontempi,
Buonvicini,
Burati,
Buratti,
Burr Litchfield, Robert,
Buti,

Caccini,
Cafferecci,
Cagliani,
Caimi,
Caiser o Kaiser (Kayser),
Calamai,
Calvani, Carlo,
Camaiori,
Cambì,
Cambray De Digny,
Camisani,
Campana,
Campioni,
Canacci,
Cancellieri,
Cangini,
Canigiani,
Canino,
Cantagallina,
Cantini, Luigi,
Cantucci,
Capassini,
Caperci,
Caponsacchi,
Cappelletti,
Capponi,
Capulli,
Carcherelli,
Cardi Cigoli,
Cardicigoli,
Cardini,
Cardini, Franco,
Carducci,
Carlesi,

Carlessi,
Carletti,
Carli,
Carlini,
Carlo V d'Asburgo, Imperatore del S.R.I., re di
Spagna,
Carmona, Michel,
Carnesecchi,
Carpanetto, Dino,
Carpegna,
Carrière, Charles,
Carrozzi,
Carsughi,
Cartoni,
Casanova, Cesarina,
Casanuova,
Casapieri,
Casini (o Cassini),
Casini, Bruno,
Cassini,
Castellani,
Castelli,
Castellini,
Casuccini,
Cataldi,
Catani ,
Catanti,
Cattani,
Cattani (Da Castiglione),
Cattani Cavalcanti,
Cavalca, Domenico,
Cavalcanti,
Cavallo, Sandra,
Cavalloni,
Cavalloni già Lorini,
Caymo (conte di), Girolamo,
Cecchi,
Cecchi Toldi,
Cecchini,
Cecina,
Celestini,
Cellesi,
Celli,
Cenciolini,
Cennini,
Centeni,
Ceramelli,
Cerbini Bonaccorsi,
Cerchi,
Cerretani,
Cerretesi,
Cerri,
Cervini,
Ceuli,
Chaussinand – Nogaret, Guy,
Cheli,

Chellini,
Cherici,
Chiaromanni,
Chigi,
Chigi di Montorio,
Chittolini, Giorgio,
Choné, Paulette,
Ciani,
Ciappelloni,
Ciarpagli,
Cicambelli,
Cicatti,
Cicci,
Cicciaporci ,
Cigna Picchinesi,
Cinaglia,
Cinelli,
Cinughi,
Ciogni,
Cioli ,
Cipolleschi,
Citerni,
Clemente VII, papa,
Clemente XIV, papa,
Cocchi Donati,
Coccolini,
Cocconi ,
Cocconi Benincasa,
Cohn, Samuel K.,
Coletti ,
Colon,
Colson,
Compagni,
Comparini,
Conti,
Contucci,
Contugi,
Convenevoli,
Conversini,
Conversini Conti,
Coppini,
Coppini, Romano Paolo,
Coppoli,
Corboli,
Cornacchini,
Corsetti,
Corsi,
Corsini,
Corsini Borghini Sanguigni,
Cortesini,
Cortinuovi ,
Cosatti,
Cosi,
Cosi Del Vollia,
Cosimo I, Medici, granduca di Toscana,
Cosimo II, Medici, granduca di Toscana,

Cosimo III, Medici, granduca di Toscana,
Cospì,
Coss, Peter,
Costa,
Costamagna, Giorgio,
Covoni,
Covoni Bettoni Milanesi,
Crecchi,
Credi,
Cremoni,
Cremoni,
Crissolini,
Cristelli, Franco,
Cristiani, Emilio,
Curini,

D'Abramo,
D'Addio, Mario,
D'Ambra,
D'Ejssautier,
Da Bagnano,
Da Castiglione,
Da Cepperello,
Da Filicaia,
Da Fortuna,
Da Morrone,
Da Paule,
Da Santopietro Guasperi,
Da Scorno,
Da Silva, José Gentil,
Da Verrazzano,
Dal Bo,
Dal Borgo,
Dal Borgo, Pio,
Dal Borro,
Dalla Doccia,
Damiani,
Dandi,
D'Angelo,
Danielli Da Bagnano già Masetti,
Dati Squarzialupi,
Davanzati,
Dazzi,
De Brosses, Charles,
De Buonamici,
De Felici,
De Filippi,
De' Forti,
De Gilles, George François,
De' Giudici,
De La Blandiniere, Dominique,
De La Platière, Roland,
De La Tour en Woivre,
De La Tour, Carlo,
De Laugier,

De Luca, Giovan Battista,
De Mazzinghi,
De Meurers,
De Nobili,
De Poirot,
De Poirot, Giuseppe Stefano,
De Rossi,
De Rossillon, Charles,
De Salles, Félix,
De' Vecchi,
De Vigneville,
De Vincen, Charles François,
De Vries, Jan,
De' Nerli, F.,
Degl'Azzi,
Degli Asini,
Degli Organi,
Degli Useppi,
Dei,
Dei, Giovan Battista,
Del Bene,
Del Benino,
Del Bianco, Lamberto,
Del Bilancia da Vico,
Del Borgo,
Del Buono Leali,
Del Cotone,
Del Fortuna,
Del Maestro,
Del Mazza,
Del Medico Staffetti,
Del Nacca,
Del Nero,
Del Peccia,
Del Pugliese,
Del Riccio Baldi,
Del Rosso,
Del Rosso Vaiai,
Del Ruota,
Del Sera,
Del Taia,
Del Testa,
Del Testa Del Tignoso,
Del Torto,
Del Turco,
Del Vernaccia,
Del Vigna,
Della Barba,
Della Camera,
Della Chiesa,
Della Ciaia,
Della Croce,
Della Fioraia,
Della Gherardesca,
Della Nave,
Della Pressa

Della Rena,
Della Rena Belfredelli,
Della Seta,
Della Stufa,
Della Stufa, Sigismondo,
Della Stufa Lotteringhi,
Dell'Ancisa,
Delle Pozze,
Dell'Oste,
Denis, Romano,
Des Pivets, Joseph Gavard,
Desideri,
Desii,
Di Baldese o (Baldese),
Di Bivignano,
Di Petrella (Bourbon Di Petrella),
Di Simplicio, Oscar,
Diaz, Furio,
Dieudonné,
D'Iharce,
Dini,
Dini, Alberto,
Docci,
Donati Firmini,
Donati, Claudio,
Doni,
Donnini,
Dosi,
Dotti,
Dragoni,
Ducci,
Duranti,
Durazzini,

Ehalt, Hubert Ch.,
Eisenberg (de),
Ejssautier (de),
Elci (di),
Ercolani,

Fabbreschi,
Fabbri,
Fabbri, Lorenzo,
Fabbrini,
Fabbroni,
Fabbroni (ramo di Marradi),
Fabiani Gigli,
Fabiani,
Fabri,
Fabrini,
Fabrini degli Aranci,
Fabroni,
Falagianani,
Falaschi,

Falaschi, Marco,
Falchi Picchinesi,
Falconcini,
Falconetti,
Falconieri,
Falcucci,
Falorsi, Andrea,
Fantoni ,
Farinola,
Fasano Guarini, Elena,
Fauloni Finocchietti,
Favini,
Fazzi negli Amerighi,
Fazzuoli,
Federighi,
Fedini,
Fei,
Ferdani,
Ferdinando I, Medici, granduca di Toscana,
Ferdinando II, Medici, granduca di Toscana,
Ferdinando III, Asburgo Lorena, granduca di Toscana,
Ferdinando VI, di Borbone, re di Spagna,
Fernández Izquierdo, Francisco,
Feroni,
Feroni (Feroni di Bellavista),
Ferretti, J.,
Ferrucci,
Fiaschi,
Fieri Fierli,
Fierli,
Filippini, Jean Pierre,
Filippo II, Asburgo, re di Spagna,
Filippo V, di Borbone, re di Spagna,
Finetti,
Finetti già Rocchi,
Finocchietti,
Fioravanti,
Firidolfi,
Fiumi, Enrico,
Flori,
Foggiborghi,
Fondi,
Fontana,
Fontebuoni,
Formaini,
Forteguerra,
Forti,
Fortini,
Fortini già Perfetti,
Forzoni Accolti,
Fossombroni,
Franceschi ,
Franceschini,
Francesco I, Medici, granduca di Toscana,
Francesco III, duca di Modena,

Francesco Stefano di Lorena, II come granduca di
Toscana, III come duca di Lorena e di Bar, I come
Imperatore del S.R.I.,
Francesconi,
Franchi,
Franchini,
Franchini Taviani,
Franci,
François,
Franzesi,
Fratricelli,
Frattarelli Fischer, L.,
Frescobaldi,
Frigieri,
Frosini
Frugoni,
Fulger,

Gabbrielli,
Gabburri,
Gabellotti,
Gaci,
Gaetani,
Gagnoni,
Gai, Lucia,
Galasso, Giuseppe,
Galeffi,
Galeffi Cappelletti,
Galeotti,
Galganelli,
Galigai,
Galilei,
Galletti,
Gall,
Galluzzi,
Gamurrini,
Ganucci,
Garbi,
García Hernán, David,
Garzoni Venturi,
Gatteschi,
Gatti,
Gaulard,
Gaulard, Luigi,
Genfart, Johann Friederich,
Gentili,
Gentot, Jean Nicolas,
Geppi,
Gerard de Givets,
Gerbet, Marie Claude,
Gerini,
Germain, L.,
Gervais,
Gherardi,
Gherardi Dragomanni,

Gherardi Piccolomini d'Aragona,
Gherardini,
Ghetti Sinibaldi,
Ghini,
Ghini Bandinelli,
Giacomini,
Giacomini Tebalducci,
Gianfigliuzzi,
Giannerini,
Gianni,
Gigli già Nenci,
Germain,
Gilioli,
Gilkens,
Gilles,
Ginori,
Ginori, Carlo,
Ginori, Niccolò,
Giorgi,
Giovagnoli,
Giovagnoli Nomis,
Giovannelli,
Giovanni Gastone I, Medici, granduca di Toscana,
Giovannini,
Giraldi,
Giolami,
Giugni,
Giuliani,
Giulichini,
Giunti Modesti,
Giuntinelli,
Giuseppe II, Asburgo Lorena, Imperatore del
S.R.I.,
Giusti,
Giustini,
Goggi,
Goldthwaite, Richard A.,
Golfi,
Gondi,
Gondi, Niccolò,
Goracci,
Gori,
Gori Pannellini Corti,
Gori Pannilini,
Goti,
Gozzari,
Gozzini,
Gozzini, G.,
Grandi,
Granucci,
Grassi,
Grassolini,
Graziani,
Grazzini,
Grazzini nei Bartolini,
Grifoli,

Grifoni,
Grilli,
Grisolini o Crissolini,
Grobert ,
Grobert, Carlo,
Grubb, James S.,
Guadagni,
Guadagni, Giovanni Battista,
Guadagnoli,
Gualandi Campiglia,
Gualfreducci,
Gualterotti,
Gualtieri,
Guarnacci,
Guarnieri, Gino,
Guasconi,
Guasconti,
Guazzesi,
Gucci,
Guelfi,
Guelfi Camaini,
Guerrini,
Guglielmi,
Guglielmi Balleani,
Guicciardini,
Guidetti,
Guidi,
Guidi Bruscoli, Francesco,
Guidotti,
Guiducci,
Gusci,

Haie, J.R.,
Hanlon, Gregory,
Havet,
Hayre,
Heywood, W.,
Hoffmann,
Humbourg,
Humbourg (de Nepomucine),
Huppert, George,

Incontri,
Inghirami,
Ioli,
Ippoliti,
Italiani,

Jackson,
Jacopetti Danesi,
Janciani, Pietro,
Jespersen, K.J.V.,

Kaiser,
Kamen, Henry,
Kayser,
Kent, Francis William,
Klapisch Zuber, Christiane,
Klein, Francesca,
Klingstein, G.,

La Guerre ,
La Rosa, Giorgio,
Labatut, Pierre,
Lambardi,
Lami,
Lamioni, C.,
Lamporecchi,
Lampredi, Giovanni Maria,
Lanaro Sartori, P.,
Lanci,
Lancisi,
Landi,
Landucci,
Landucci, Vincenzo,
Lanfranchi Chiccoli,
Lanfranchi Lanfreducci,
Lanfranchi Rossi,
Lanfredini nei Corboli,
Lansing, Carol,
Lante, Vincenzo,
Lanti,
Laparelli,
Lauri,
Lazzari,
Lenzoni,
Leoli,
Leonetti,
Leoni,
Leonori,
Leopoldo II, d'Asburgo Lorena, granduca di
Toscana,
Lepage, Henry,
Lermy (di),
Lesczyński, Stanislao,
Lessi,
Liancourt (de),
Libri,
Lippi,
Lisci,
Lisoni, Francesco,
Lodovico I, di Borbone, re d'Etruria,
Logi,
Loli Piccolomini,
Lombardi, Daniela,
Lorena (di), Cristina,
Lorenzi,

Loriga, Sabina,
Lorini,
Lotteringhi,
Lottinger,
Lucattini,
Luccetti,
Lucci,
Luci,
Luigi XIV, re di Francia,
Lunardi,
Lupardi,
Luperelli,
Lupi,
Luti,
Luzzati, Michele,
Luzzi,

Maccari,
Macciagnini,
Macigni,
Maffei,
Maggi,
Maggio,
Magnani,
Mainardi,
Malanima, Paolo,
Malaspina,
Malcuit, Hubert,
Malevolti,
Malevolti Del Benino,
Mammaccini,
Mancini,
Mancini, Antonio Francesco,
Manetti,
Manetti, Gian Maria,
Manetti, Giovanni,
Mangio, Carlo,
Mannelli,
Mannelli Galilei,
Manni,
Mannori, Luca,
Mannucci,
Marabottini,
Maracchi,
Maraffi,
Maragi, M.,
Maravall, José Antonio,
Marchant,
Marchesini,
Marchetti,
Marchi,
Marchionni,
Marcos Burgos Esteban, Francisco,
Marcovaldi,
Maescotti

Mari,
Mari Marioni,
Maria Antonietta, di Borbone, granduchessa,
Maria Luigia, reggente d'Etruria,
Maria Teresa, Arciduchessa d'Austria, regina
d'Ungheria e di Boemia, Imperatrice,
Mariani, Lorenzo Maria,
Marini,
Marioni,
Marmi,
Marotel, François,
Marracci,
Marrara, Danilo,
Marsili,
Martelli,
Martelli di Augusta,
Martellini,
Martellini Pontanari della Rena,
Martin,
Martini,
Martini, Vincenzo,
Martinozzi,
Marucelli,
Marulli,
Marzichi,
Marzimedici,
Mascilli Migliorini, Luigi,
Masetti,
Masi, Gino,
Massari,
Massei,
Massi,
Mastiani Brunacci ,
Matteoli, L.,
Mauri,
Maurizi,
Mazza,
Mazzacaro,
Mazzei,
Mazzi,
Mazzoni,
Mecatti, Giuseppe Maria,
Mecherini,
Medici,
Mei,
Mei Orsucci,
Melani,
Melton, E.,
Mercati,
Mercati già Neroni,
Metsch, (conte di Metsch),
Meucci,
Michelotti, Nicola,
Michelozzi,
Michon,
Migliorati,

Migliorucci,
Mignanelli,
Mikoletzky, Hanns Leo,
Minerbetti,
Minerbetti, Raffaello,
Minerbetti Squarcialupi,
Mini,
Mini, Paolo,
Miniati,
Minucci,
Minutoli,
Modoi,
Molho, Anthony,
Molossi,
Monelli,
Moneta,
Montalvo (Ramirez Montalvo),
Montanelli,
Montauto,
Monteaguti,
Montecuccoli,
Montelucci,
Montemagni,
Montemagni, Coriolano,
Montemerli,
Monti,
Morales Moya, Antonio,
Morali,
Morali Franchini,
Morandini,
Mordini,
Morelli,
Morelli Timpanaro, Maria Augusta,
Morelli, Filippo,
Moreschini,
Moresi,
Mori Ubaldini,
Mormorai del Conte,
Mormorai, Pier Francesco,
Moroni, Andrea,
Morozzi,
Mortara, Alberto,
Mosca,
Moschi Del Nente,
Motti,
Mozzarelli, Cesare,
Mozzi,
Muglioni,
Muzzi,
Muzzi Rufignani,

Naccherelli,
Naldi,
Naldini,
Naldini Rinaldeschi,

Nannini,
Nardi,
Nardi nei Niccolini,
Narvaez Y Saavedra,
Nati Poltri,
Natti,
Negri,
Nelli,
Nelli, Giovanni,
Nenci,
Nencini,
Neretti,
Neri,
Neri, Giovanni Buonaventura,
Neri, Pompeo,
Neri Badia,
Neri Badia, J.B.,
Neri Serneri,
Neri Venturi,
Nerli,
Neroni,
Nerucci,
Nervi,
Niccolini,
Niccolini, Filippo,
Niccolini Sirigatti,
Nicolucci,
Nieri, Rolando,
Nini,
Nini Panciani,
Nini Trecherchi,
Nomi,
Novellucci,
Nucci,
Nucciarelli,
Núñez Roldán, Pilar,
Nutti,

O' Moore,
Obizzi,
Odaldi,
Onesti,
Oradini,
Origene, Luigi,
Orlandi,
Orlandi Cardini,
Orlandini,
Orlandini del Beccuto,
Orlandini Del Galleno,
Ormanni,
Orselli,
Orsi,
Orsini,
Orsucci,
Ortiz, Antonio,

Pacichelli,
Pacinelli,
Pacini,
Padroni,
Paffetti,
Paganelli,
Pagli,
Paglicci,
Pagni,
Pagni Bordoni,
Pagnini,
Pagnozzi,
Palei,
Palli,
Palliani,
Palmieri,
Palmieri Pandolfini,
Palmieri poi Della Camera,
Pampaloni, Guido,
Panajia, Alessandro,
Panciatichi,
Panciatichi, Giovanni Francesco,
Pancrazi,
Pancrazi nei Valendi,
Pandolfini,
Pandolfini, Camillo,
Pandolfini, Pandolfo,
Pandolfini, Roberto,
Panicucci, Elisa,
Pannellini,
Pannilini,
Pannocchieschi d'Elci,
Pansini, Giuseppe,
Panzani,
Panzanini,
Paolini,
Papagalli,
Papi,
Papini,
Parasacchi,
Parenti,
Parenti, Paolo,
Paribeni,
Parigini,
Pasci,
Pasciuta, Beatrice,
Pasquali,
Pasqui,
Passanti,
Passerini,
Pastoreau, Michel,
Paur d'Ankerfeld,
Pavesi,
Pavini,

Pazzagli, Carlo,
Pazzi,
Pazzi nei Rucellai,
Pecci,
Pecori,
Pecori, Antonio Francesco,
Pellegrini,
Pelletier,
Pelletier (di Berminy),
Pelli,
Pelliccioni,
Pelori,
Pepi,
Peppi,
Peraccini,
Pereira,
Perelli,
Perfetti,
Periccioli,
Perini,
Perini Vannini Brancadori,
Peruccini,
Peruzzi,
Peruzzi, Bindo Simone,
Pescarini,
Pesendorfer, Franz,
Pesenti,
Petralia, Giuseppe,
Petroni,
Petrucci,
Petrucci, F.,
Pezzolo, Luciano,
Pezzoni,
Piani,
Piazzeggiani,
Picchinesi,
Piccolomini,
Piccolomini, A.,
Piccolomini Aragona,
Piccolomini Carli,
Piccolomini Carli Clementini,
Piccolomini già Bellanti,
Piccolomini Naldi,
Pichi,
Pieracchi,
Pierazzini,
Pieri,
Pierucci,
Pietro Leopoldo I, d'Asburgo Lorena, granduca di
Toscana, poi Leopoldo II, Imperatore del S.R.I.,
Pinchera, Valeria,
Pini, Antonio Ivan,
Pini Palmerini,
Pinucci,
Pitti,
Pitti, I.,

Pitti Gaddi,
Pizzati,
Placidi,
Poggesi,
Poirot (Poirot de la Blandiniere),
Poltri,
Poltri, Michelangelo,
Pontelli,
Pontenani,
Pontigiani,
Popoleschi,
Popoleschi (già Tornaquinci),
Portigiani,
Poschi,
Poulet, Henry,
Pratesini,
Previti, F.L.,
Prini,
Prunot, Julien,
Pucci,
Pucci Franceschi,
Pucci, S.,
Pucciardi,
Puccinelli,
Puccini,
Puddu, Raffaele,
Putti,

Quarantotto,
Quaratesi,
Quaratesi, Antonio,
Querni,
Quintani,

Rabatti,
Raffaelli,
Ragnoni,
Ramirez Montalvo,
Raspe (Von), George Nicolaus,
Raú,
Raveggi, S.,
Redi,
Reghini,
Regnadori,
Renieri,
Ricasoli,
Ricasoli da Meleto,
Riccardi,
Riccardi, Cosimo,
Ricci,
Ricci, Francesco Maria,
Ricci, Giovanni,
Ricciardetti,
Ricciardi,

Ricciardi Serguidi,
Ricciarelli,
Riccobaldi Del Bava,
Riccomanni,
Richecourt (Nay De Richecourt), Emmanuel,
Richecourt(Nay De Richecourt), Henry,
Ricuperati Giuseppe,
Ridolfi,
Ridolfi, Antonio,
Ridolfi, Giovanni Francesco
Ridolfi di Ponte,
Ridolfini,
Riedenberg,
Righini,
Righini Costa,
Rigi,
Rigogli,
Rilli,
Rilli Orsini,
Rimbotti,
Rinaldi Generotti,
Rinieri,
Rinuccini,
Rinuccini, Carlo,
Ristori,
Rivero Rodriguez, Manuel,
Rocchi,
Rodolico, Niccolò,
Rodriguez,
Roffia,
Romanelli,
Romani,
Romero Garcia, Eladi,
Roncioni,
Rondinelli,
Rosa, M.,
Roselli,
Rospigliosi,
Rosselmini,
Rosselmini (di via Santa Maria),
Rossermini,
Rossi,
Rota,
Rotelli, E.,
Roti,
Rotondi, C.,
Roveredo,
Rubinstein, Nicolai,
Rucellai,
Rucellai, Giulio,
Ruggieri Buzzaglia,
Ruiz,
Ruschi,
Russo, Saverio,
Rustici,
Rutati,

Sabolini,
Sacchetti,
Sacchettini,
Salucci,
Salvadori, R.G.,
Salvani,
Salvatici,
Salvemini, Gaetano,
Salvestrini, A.,
Salveti,
Salvi,
Salviati,
Salvini,
Sampieri,
Samuelli di Montepulciano,
Sancasciani,
Sandonnini Giachini Del Becco,
Sangalietti,
Sani,
Sanini Baldassarri,
Sanmartini,
Sanminiatelli,
Sanminiati,
Sannini,
Sansedoni,
Santarelli,
Santucci,
Saracini,
Saracini Lucarini,
Saraff,
Sarchi,
Sarteschi,
Sasseti,
Sassi,
Sassi Della Tosa,
Sasso,
Sauboin,
Savini,
Sbrilli, M.,
Sbrolli,
Scalandroni,
Scarafantoni,
Scaramucci,
Scarlatti,
Scarlatti nei Ieri,
Schianteschi,
Schippisi,
Schmidveiller (di), Dithmar,
Scorzi,
Scotti,
Seghieri Bizzarri,
Segni, Bruno,
Sellari,
Seragoni,

Seratti,
Sergardi,
Sergardi Bindi,
Sergiuliani,
Serguidi,
Seriacopi,
Sermolli,
Sernini,
Serponti,
Serra,
Serrari,
Serrati,
Serratti,
Serristori,
Serzelli del Garbo,
Sessi, Cristofano,
Sesti,
Sestini, Ippolito,
Setticelli,
Setticelli, Gianni,
Settimanni,
Silvano, Giovanni,
Silvatici,
Silvestri,
Simi,
Siminetti,
Simonacci Mastrignani,
Simonelli,
Simoni,
Simonini, Serena,
Sinibaldi,
Soderini,
Soldani,
Soldani Bensi,
Sordi, Bernardo,
Soto,
Sozzi Bottarelli,
Sozzifanti,
Sozzini,
Spagnoletti, Angelantonio,
Spannocchi,
Spannocchi Piccolomini,
Spennazzi,
Spighi,
Spina,
Spinelli,
Spini,
Spini, Giorgio,
Sproni (Sporon),
Spuntone,
Squarci,
Squarcialupi,
Squarcialupi, Aleandro,
Stefani,
Stefanini,
Stendardi,

Stianteschi o Schianteschi,
Stiozzi,
Strambi,
Strozzi,
Sturlini,
Suares de la Concha,
Subbiani,
Subiani,
Suterman,

Taddei,
Taddei nei Mancini,
Tagliaferri, A.,
Taioli,
Talini,
Tamburini,
Tanciani,
Tancredi,
Tancredini,
Tani nei Maffei,
Tantucci,
Tanucci,
Tanucci, Bernardo,
Tarassi, M.,
Tartagli,
Tarugi,
Tassinari,
Tavanti,
Tavenaux,
Tedaldi,
Tedici,
Tegliacci,
Tellucci,
Tempesti,
Tempi,
Teraillon, François,
Teri,
Teri Dieciaiuti,
Testard,
Testini,
Thierry,
Tiburzi Giamboni,
Tigrini,
Tilli,
Titi,
Tolomei,
Tolomei Gucci,
Tolosani,
Tomasì,
Tomei Albiani,
Tommasi,
Tondi già Rossi,
Tonini,
Tonti,
Tordoli,

Torini,
Tornabuoni,
Tornaquinci,
Tornaquinci, Giovanni Antonio,
Torrani,
Torrighiani,
Torsi,
Tosi,
Traditi,
Tromballa, Teophil,
Trombetti Agostini,
Tucciarelli,
Turellini,
Turri,

Ubalдини,
Ubalдини (da Gagliano),
Uggeri,
Ughetti,
Ughi,
Ugolini,
Uguccione,
Uguccione del Rosso,
Ugurgieri,
Ugurgieri Malevolti,
Ulivi,
Upezzinghi,
Upton, A.F.,
Urbani,

Vaglianti,
Vagnucci,
Vaj,
Valdeón Baroque, Julio,
Valleron d'Orquevaux,
Valsecchi, Franco,
Van Horn Melton, J.,
Vanni,
Vannuccini,
Vannuzzi,
Vantini,
Vavassori,
Vecchietti,
Velluti,
Velluti Ghini,
Ventura, Angelo,
Venturelli nei Ristori,
Venturi,
Venturi, Franco,
Venturi, G.,
Venturi Borgognini,
Venturi Gallerani,
Venturi già Colon,
Venturi Guelfi del Testa,

Venturi negli Albizi,
Venturini,
Venturini Galliani,
Venuti,
Verdi,
Verga, Marcello,
Vergellesi,
Vernacci,
Vernaccini, Ranieri,
Verrazzano (da),
Verzani,
Vescovi,
Vespucci,
Vettori,
Vettori, Franco,
Vieri,
Villani,
Villani, Pasquale,
Villani Alfieri,
Vincenti,
Visceglia, Maria Angela,
Visconti,
Visdomini,
Vismara, Giuseppe,
Vitali,
Vitalli,
Vitolini,
Vivarelli,
Vivarelli Fabbri,
Viviani,
Viviani del Vescovo,
Volpe, Gioacchino,
Volpi,
Von Reumont, Ulfred,

Wachtendonck (Von), Karl Franz,
Waquet, Jean Claude,
Wiriot, Jean Nicholas,

Ximenes,
Ximenes Aragona,

Zaccagnini,
Zaepfel,
Zagrandi,
Zambeccari,
Zati,
Zefferini negli Incontri,
Zenobi, Bandino Giacomo,
Zeti,
Ziletti, G.,
Zondari Chigi,
Zuccherini,

Zucchetti,
Zucchi,
Zucchi Castellini,